

BIB. MIN. GIUST.

BATTISTA

—

NUOVO
CODICE CIVILE
ITALIANO

I

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

S
01874

1
MSR 61688



BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

S
1874

1

MSR61688

/

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

S
01874

1
MSR 61688

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

S
1874

1

MSR61688

MICHELE BATTISTA

GIÀ CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - BIBLIOTECA
Posiz. S 1874
N.° di Carico 61688

NUOVO CODICE CIVILE ITALIANO

ANNOTATO CON LE RELAZIONI UFFICIALI FRA LORO COORDINATE E CON RIFERIMENTI AL CODICE CIVILE DEL 1865 ED ALLE NUOVE NORME D'ATTUAZIONE E TRANSITORIE

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

VOLUME I.

DISPOSIZIONI SULL'APPLICAZIONE DELLE LEGGI IN GENERALE

LIBRO I. — DELLE PERSONE

NORME DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

INDICI

1939-XVII

USILA

SOCIETÀ ANONIMA EDITRICE DE "L'ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE E DELLE ALTRE PUBBLICAZIONI CONFEDERALI"

ROMA — Via Margutta, 61 — ROMA

ERRATA-CORRIGE

Pag. 424 - art. 79: agli articoli ivi citati aggiungere, dopo il 344, l'art. 369.

Pag. 431 - art. 91: dopo la parola « giudiziale », aggiungere le parole: « *proposta in contraddittorio* ».

Pag. 433 - art. 95, capov.: anzichè « art. 240 » deve leggersi: « *articolo* 244 ».

Pag. 439 - art. 102, 1° comma: anzichè « art. 191 », deve leggersi: « *art.* 291 ».

Pag. 445 - art. 118, 6° rigo: anzichè « titolo II », deve leggersi: « *titolo III* ».

Anche in questo mio lavoro ho ritenuto opportuno di seguire il metodo che ho già adottato, ed è stato generalmente apprezzato per la sua utilità pratica, nell'annotare il Codice di procedura penale del 1913 ed i Codici penali del 1931, cioè, far seguire, ad illustrazione di ciascun articolo, le Relazioni ufficiali fra loro coordinate e con riferimenti al codice anteriore.

Tale metodo mi è sembrato il più adatto a spiegare il contenuto delle singole disposizioni di ciascun articolo perchè, col riportare di seguito ad esse quelle parti delle dette Relazioni che vi si riferiscono, viene messo in perspicuo rilievo il pensiero del legislatore che le ha ispirate a traverso le successive fasi per le quali ciascuna disposizione è passata, dal progetto preliminare della Commissione Reale sino al testo legislativo.

In tal modo, mentre sono richiamate le disposizioni del Codice del 1865 in quanto siano state modificate, vengono esposte, mediante le dette Relazioni fra loro collegate e coordinate, le ragioni così delle modificazioni apportatevi come delle nuove norme, risultandone, per le une e per le altre, una interpretazione che può dirsi autentica, comechè data dalla stessa parola del legislatore e, nel complesso, un vero e proprio commento; il quale è, inoltre completato con i richiami alle disposizioni d'attuazione e transitorie riportate a parte.

Come per i precedenti su mentovati miei lavori, così anche per il presente — cui seguiranno quelli sugli altri tre libri del nuovo Codice, di prossima pubblicazione — confido di aver fatto opera non del tutto inutile per coloro che, per ragioni del loro ufficio o della loro professione, sono chiamati all'arduo còmpito di interpretare ed applicare le leggi.

PROEMIO

1. *Con la pubblicazione del Libro I, che tratta* delle Persone e dei Diritti di famiglia, *l'opera di riforma del Codice civile, iniziata subito dopo la grande guerra, è entrata nella sua fase di realizzazione legislativa.*

Com'è noto, un progetto preliminare, predisposto dalla Commissione Reale per la riforma dei Codici presieduta da Vittorio Scialoja, fu presentato, con una dotta relazione, al compianto Guardasigilli Prof. Alfredo Rocco il 27 settembre 1930-IX e venne poi sottoposto al parere della Magistratura, del Consiglio di Stato, delle Facoltà giuridiche delle Regie Università e degli Organi forensi.

Tenuto conto delle osservazioni e dei pareri di questi enti si procedette alla redazione del progetto definitivo del Libro I, il quale il 2 luglio 1936-XIV venne presentato alla Commissione Parlamentare, cui spettava di dare il suo parere a termini della legge di delegazione 30 dicembre 1923-II, n. 2814, integrata dall'altra del 24 dicembre 1925-IV, n. 2260. La detta Commissione vi portò il suo esame e il 17 luglio 1937-XV, esaurito il suo compito, rassegnò il suo parere con un complesso di osservazioni e di proposte di cui si è tenuto conto nella redazione dello schema del testo legislativo, che fu sottoposto dal Prof. Arrigo Solmi, Ministro Guardasigilli, al Consiglio dei Ministri nell'adunanza dell'8 ottobre 1938-XVI, ed alla sanzione del Re Imperatore nella udienza del 12 dicembre 1938-XVII con la Relazione che lo accompagna.

Con Regio Decreto 12 dicembre 1938-XVII, n. 2852 fu approvato il testo così delle Disposizioni preliminari come del Libro I, e ne fu disposta la pubblicazione e stabilita altresì la data della entrata in vigore dal 1° luglio 1939-XVII, salvo ad emanare le norme di attuazione e transitorie con altro apposito decreto.

Tali norme sono state date col Regio Decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 640, accompagnato da una Relazione illustrativa delle singole disposizioni.

Con altro Regio Decreto verranno emanate le norme sull'ordinamento dello Stato civile, il quale avrà con esse una completa revisione in corrispondenza alle modificazioni apportate nel Libro I del nuovo Codice civile alla disciplina delle persone e del diritto di famiglia.

2. I criteri generali. *I principî generali informatori delle disposizioni del Libro I sono stati così posti in rilievo nella detta Relazione del Guardasigilli.*

« I criteri generali seguiti in questa opera di riforma sono, in sostanza, quelli stessi che ispirarono la riforma dei Codici Penali e che hanno costituito la guida costante di tutte le trasformazioni attuate dal Fascismo nell'ordinamento giuridico dello Stato.

« Senza travolgere le nostre millenarie tradizioni giuridiche, patrimonio prezioso ed inconfondibile della razza italiana, ma anzi ravvivandole e valorizzandole, la riforma del Codice presenta innovazioni notevoli così dal lato tecnico, come da quello politico. Sotto il primo aspetto, sono stati utilizzati i risultati cospicui conseguiti dalla nostra scienza giuridica dal 1865 ad oggi per modificare e rimodernare disposizioni talora imperfette e spesso anacronistiche. Sotto il profilo politico è la nuova dottrina del Fascismo che penetra con tutta la sua forza vivificatrice nel Codice e lo trasforma nei suoi istituti ed ancora più nel suo spirito. Non è più l'individualismo ispirato dalla rivoluzione francese, che ha caratterizzato il Codice di Napoleone, specialmente dove questo si allontanò dagli istituti giuridici romani elaborati dal diritto comune ad opera dei giureconsulti italiani, ma è il senso di solidarietà sociale che subordina gli interessi ristretti, e quindi egoistici, dei singoli a quelli preminenti dello Stato, in cui si accentra e si concreta la organizzazione politica, giudirica ed economica della Nazione.

« Profondamente innovato tutto lo spirito informatore della nostra legislazione e trasformate altresì talune direttive fondamentali del diritto, anche le norme del vecchio Codice che sono state mantenute vengono necessariamente ad assumere riflessi nuovi nella loro interpretazione ed applicazione, perchè interamente diversa è la ragione giustificativa di esse; la quale non è più essenzialmente la tutela dell'individuo bensì sempre ed in ogni caso la protezione dell'interesse generale della comunità nazionale che trascende la breve vita dei singoli ».

3. Le innovazioni. *Prima, fra tutte le innovazioni, è quella che enuncia il criterio fondamentale della politica razziale secondo le direttive adottate dal Gran Consiglio del Fascismo. L'appartenenza ad una piuttosto che ad un'altra razza è elemento giuridico rilevante nella determinazione della sfera della capacità giuridica dei soggetti, la quale può subire limitazioni per gli appartenenti alle razze non ariane. Le altre innovazioni riguardano principalmente:*

a) *la disciplina organica delle persone giuridiche, che non ha riscontro nel Codice precedente;*

b) *l'istituto dell'assenza, completamente rinnovato e sveltito e collegato con un altro istituto, quello della dichiarazione di morte presunta, che ha caratteri propri e originali, i quali lo differenziano da analoghi istituti vigenti con lo stesso nome nelle legislazioni straniere;*

c) *le nuove norme sul matrimonio, sulla filiazione e sull'adozione, che attestano la vigile premura diretta a rendere sempre più salda la costituzione del nucleo familiare, garantirne lo sviluppo morale e materiale e a difendere la nostra razza da dannose contaminazioni;*

d) *l'obbligo chiaro e preciso imposto ai genitori, in relazione alle finalità etiche e spirituali del Regime, di provvedere all'educazione e alla istruzione della prole secondo i principii della morale e del sentimento nazionale fascista;*

e) *la riforma radicale dell'istituto della tutela, per cui la funzione tutoria assume carattere prettamente pubblicistico, posto in risalto sia dalla nomina del tutore affidata esclusivamente agli organi dello Stato, sia dall'obbligo del giuramento imposto al tutore, sia dall'assidua vigilanza che deve svolgersi sull'esercizio della tutela, organizzata anch'essa con criteri razziali;*

f) *le norme che assicurano in generale, mediante la creazione del giudice tutelare, la più efficace ingerenza dello Stato, che non può disinteressarsi della vita della famiglia, ma deve attivamente vigilare per l'energica tutela delle alte ragioni di interesse sociale che vogliono garantita l'educazione morale delle giovani generazioni e la retta amministrazione dei loro interessi patrimoniali;*

g) *l'indirizzo, eminentemente sociale, di giusta comprensione della situazione dei figli illegittimi, per cui è favorito, con adeguata larghezza, il riconoscimento anche dei figli adulterini, che nel Codice attuale era sempre escluso, ed è ammessa più ampiamente la ricerca della paternità;*

h) *la creazione di un nuovo istituto, corrispondente alla così detta « piccola adozione », accolto col nome di « affiliazione », e disciplinato pure con criteri razziali, il quale, innestandosi al complesso delle provvidenze adottate dal Regime per l'assistenza all'infanzia, è diretto ad utilmente integrare questa benefica attività;*

i) *l'istituto del patrimonio familiare destinato a rafforzare, secondo le esigenze del nuovo Stato nazionale, la consistenza patrimoniale della famiglia nell'interesse dei figli e dell'avvenire della razza.*

Regio Decreto 12 dicembre 1938-XVII, n. 2852. — *Approvazione del testo del Libro I del Codice civile.* (Supplem. *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 12 dicembre 1938-XVII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegano al Governo del Re la facoltà di apportare le modificazioni ed aggiunte al Codice civile e di pubblicare separatamente singoli libri o titoli del Codice stesso emendato;

Sentito il parere della Commissione parlamentare, a termini dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1925, n. 2260;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il testo del Libro Primo del Codice civile (Delle persone) e le Disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale, che lo precedono, sono approvati ed avranno esecuzione a cominciare dal 1° luglio 1939-XVII.

Con decreto Reale sarà provveduto alla riunione ed al coordinamento del Libro Primo con gli altri libri dello stesso Codice, dopo che i medesimi siano stati pubblicati.

Art. 2.

Un esemplare del suddetto testo del Libro Primo del Codice civile, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno.

Art. 3.

La pubblicazione del predetto Libro Primo del Codice civile si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 42. — MANCINI

ABBREVIAZIONI

R. p. p. — Relazione sul progetto preliminare della Commissione Reale per la riforma dei Codici.

R. p. d. — Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo.

R. C. p. — Relazione della Commissione parlamentare.

R. R. — Relazione del Guardasigilli al Re Imperatore.

d. a. — disposizioni d'attuazione.

d. t. — disposizioni transitorie.

I corrispondenti articoli delle Disposizioni generali e del Codice civile del 1865 sono segnati in calce rispettivamente a ciascun articolo delle nuove disposizioni generali e del nuovo Codice.

DISPOSIZIONI SULL'APPLICAZIONE DELLE LEGGI IN GENERALE

Queste disposizioni « si riferiscono alla legge intesa nel suo significato latissimo di norma giuridica e prescindono da tutto ciò che riflette la disciplina particolare delle singole fonti giuridiche e i rapporti fra le diverse fonti: in modo speciale, fra quelle tradizionali (leggi, consuetudini, regolamenti) e le nuove fonti caratteristiche dell'ordinamento corporativo dello Stato fascista (ad es. norme corporative). Questa materia, di ordine più spiccatamente politico, connessa con la riforma costituzionale dello Stato, troverà sede opportuna in altro testo legislativo o in enunciazioni di carattere più generale già predisposte, che dovranno precisare i principî fondamentali della legislazione fascista ».

« E' stata omessa ogni norma sulla pubblicazione delle leggi, perchè questa disciplina è ormai organicamente contenuta in leggi speciali » (*R. R.*, *n.* 2).

Con l'entrata in vigore del nuovo codice sono abrogate le disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione e applicazione delle leggi in genere premesse al codice civile dal 1865 (*art.* 118 *d. t.*).

Art. 1. — *Inizio della obbligatorietà della legge.*

La legge diviene obbligatoria nel decimoquinto giorno dopo quello della sua pubbicazione, salvo che sia altrimenti disposto.

(*Art.* 1).

---

1. Nel progetto della Commissione Reale (art. 1) erano indicati anche « i decreti aventi forza di legge » ed « i decreti e regolamenti emanati dal Governo del Re che interessino la generalità dei cittadini ». Ma, pur non dubitandosi che fosse conveniente « una precisazione diretta ad escludere che la disposizione possa riferirsi solo alle leggi in senso formale » come poteva far ritenere il corrispondente art. 1 delle disposizioni preliminari del 1865 con la espressione « leggi

promulgate dal Re », tuttavia non si è ritenuto opportuna un'elencazione come quella del progetto stesso, non potendosi prevedere « tutte le possibili forme che possono assumere le norme giuridiche, specialmente di fronte allo svolgersi del nuovo ordinamento costituzionale corporativo dello Stato italiano »; e perciò si è preferito di adoperare la locuzione sintetica di « legge », omettendo qualsiasi specificazione, in modo che « la disposizione relativa alla *vacatio legis* si presenta con carattere generale e acquista l'ampia sfera di applicazione che le compete, perchè si riferisce alla legge intesa in senso sostanziale come comprensione di qualsiasi norma giuridica » (*R. p. d., n.* 1).

2. Non sono state riprodotte dal medesimo articolo le parole « nel Regno » perchè esse avrebbero potuto « porre implicitamente un'antitesi fra territorio del Regno e Colonie, mentre vi sono leggi che entrano automaticamente in vigore anche nelle Colonie » e, d'altra parte, « l'entrata in vigore delle leggi e dei decreti nelle Colonie è disciplinata dagli ordinamenti delle Colonie » (*R. p. d., n.* 1). Ma, a sèguito di rilievo della Commissione parlamentare pel ripristino della locuzione « nel Regno » onde escludere « l'applicazione delle norme alle Colonie, per le quali il termine normale della *vacatio legis* sarebbe inadeguato », si è aggiunto l'inciso finale dell'articolo, perchè « risultasse chiaramente che al termine normale della *vacatio legis*, fissato in 15 giorni, si deroga tutte le volte che leggi speciali dispongano diversamente; e tra queste debbono indubbiamente comprendersi i particolari ordinamenti coloniali » (*R. R., n.* 2).

Art 2. — *Efficacia della legge nel tempo.*

La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

(*Art.* 2).

E' stato qui mantenuto integralmente il testo del corrispondente art. 2 delle disposizioni preliminari del 1865. La Commissione Reale vi aveva inserito l'inciso « di regola », che faceva trasparire la possibilità che il principio generale della irretroattività della legge soffra eccezioni. Ma nel testo definitivo l'inciso fu soppresso come superfluo, in quanto « la regola non è che un canone d'interpretazione; così che è di per sè evidente che la retroattività può in singoli casi essere disposta dalla legge stessa » (*R. p. d., n.* 2).

Art. 3. — *Interpretazione della legge.*

Nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione di legge, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principii generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

(*Art.* 3).

---

1. Il 1° *comma* è la riproduzione integrale di quello del corrispondente articolo delle disposizioni preliminari del 1865, che era stato

omesso nel testo del progetto definitivo e venne ripristinato nel testo attuale su proposta della Commissione parlamentare perchè l'articolo presenti « un quadro completo di tutto il lavoro logico dell'interpretazione » (*R. R. n.* 3).

2. Nel progetto definitivo, alla espressione « principî generali di diritto » (2° *comma*) era stata aggiunta la parola « vigente » ad impedire che si trascendesse « ad eccessive generalizzazioni e astrazioni ricorrendo a diritti stranieri e quindi alterando le linee peculiari della nostra legislazione nazionale » (*R. p. d., n.* 3); ma nel comporre il testo legislativo, a quella frase, « che avrebbe potuto apparire troppo limitativa dell'opera dell'interpetre », si è poi sostituita l'altra che vi si legge, nella quale il termine « ordinamento » risulta comprensivo, nel suo ampio significato, oltre che delle norme e degli istituti, anche dell'orientamento politico-legislativo statuale e della tradizione scientifica nazionale (diritto romano, comune, ecc.) con esso concordante. Tale ordinamento, adottato o sancito dallo Stato, ossia il nostro ordinamento positivo, sia privato che pubblico, darà all'interpetre tutti gli elementi necessari per la ricerca della norma regolatrice » (*R. R. n.* 3).

Art. 4. — *Applicazione delle leggi eccezionali.*

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi, non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

(*Art.* 4).

---

1. Anche questo articolo, come il precedente, riproduce in gran parte la disposizione del corrispondente articolo 4 delle disposizioni preliminari del 1865. Vi è stata soppressa la frase « che restringono il libero esercizio dei diritti », comechè « inopportuna e superflua » in quanto è sembrato che essa riecheggiasse « vecchie concezioni giusnaturalistiche ormai definitivamente incompatibili coi nuovi ordinamenti politici » e considerando, d'altra parte, che « le leggi le quali restringono il contenuto e l'esercizio dei diritti subbiettivi sono secessariamente leggi eccezionali in quanto si contrappongono alle leggi generali che determinano il contenuto e l'esercizio dei diritti e quindi non possono applicarsi analogicamente secondo il principio enunciato nell'articolo 4; se poi la nuova legge apparentemente limitatrice non pone semplicemente limiti esterni, ma crea una nuova configurazione più limitata del diritto subbiettivo, si è evidentemente fuori della sfera di applicazione dell'art. 4 » (*R. R. n.* 4).

2. Si è più propriamente detto « non si applicano » anzichè « non si estendono » come nell'art. 4 delle disposizioni preliminari del 1865, « dato che la norma non riguarda la interpretazione estensiva »; e si è sostituito alla parola « espressi » l'altra « considerati », quella potendo far pensare « che si debba aver riguardo soltanto ai casi menzionati espressamente nella norma da applicare » (*R. p. d., n.* 4).

Art. 5. — *Abrogazione delle leggi.*

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

(*Art.* 5).

---

1. E' stato qui mantenuto integralmente il testo del corrispondente art. 5 delle disposizioni preliminari del 1865.

2. L'art. 6 del progetto definitivo dichiarava che la *consuetudine* non è fonte di diritto se non quando la legge espressamente la richiami; ma nel testo legislativo tale disposizione non fu riprodotta per i dubbi sulla sua opportunità espressi dalla Commissione parlamentare. Si è osservato che « una siffatta norma limitatrice, contemuta nel titolo delle disposizioni preliminari, potesse considerarsi riguardante anche le consuetudini di diritto pubblico, mentre è risaputo che nel nostro diritto pubblico interi istituti non sono fondati su disposizioni legislative, ma hanno avuto ed hanno anche applicazione in forza di cousuetudini; pur potendosi al riguardo osservare che, anche in questi casi, la consuetudine si ricollega all'ordinamento positivo dello Stato che l'ammette e le riconosce forza obbligatoria, si è creduto preferibile di rimandare la disposizione ad « un regolamento più ampio e completo della materia in sede più opportuna » (*R. R. n.* 5).

3. Parimenti non è stato riprodotto dal progetto definitivo la disposizione generale dell'art. 7, la quale dichiarava che « nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per cui il diritto medesimo gli è conosciuto » (*abuso del diritto*); salvo a tenerne presente il concetto « nella formulazione delle direttive generali della legislazione fascista o nella formulazione delle norme dei singoli istituti » (*R. R., n.* 6).

Art. 6. — *Trattamento dello straniero.*

Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.

Questa norma vale anche per le persone giuridiche straniere.

(*Art.* 3 *cod. civ.* 1865).

---

1. Il corrispondente art. 3 del codice del 1865 si limitava a disporre che « lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino ». Ma « i risultati di una lunga esperienza, vieppiù ribaditi da avvenimenti recenti » hanno fatto persuaso che tale atteggiamento del legislatore italiano in confronto dello straniero fosse eccessivamente liberale, ed hanno anche dimostrato come fosse illusoria la speranza che tale principio generosamente adottato dal nostro codice fosse per divenire massima generale. Inoltre, la disposizione stessa « ha rappresentato un motivo di debolezza per il Governo nei

rapporti internazionali ogni qualvolta si è trattato di ottenere agevolazioni per i cittadini italiani all'estero, ed un intralcio nel campo della legislazione interna quando si è verificata la necessità di stabilire, a taluni effetti, una differenza fra cittadini e stranieri » (*R. p. d., n.* 7).

Da ciò la disposizione dell'art. 6, la quale è ispirata a tali concetti, col far « salve, innanzi tutto le disposizioni eventuali contenute in leggi speciali », perchè chiaramente risultasse « che la regola della equiparazione dello straniero al cittadino non è assoluta » (*id*).

2. Si era poi ritenuto « poco conveniente subordinare l'applicazione del principio generale alla condizione della *reciprocità*, cioè, all'equiparazione dell'italiano al proprio cittadino da parte dello Stato straniero. Tale equiparazione, fu detto, soltanto nei Paesi di civiltà pari alla nostra è sufficiente a porre l'italiano nella condizione giuridica che questi ha in Italia. In paesi di civiltà inferiore o diversa l'equiparazione può, invece, dar luogo ad un peggioramento, nonostante il quale la reciprocità sussisterebbe e in Italia il cittadino di quel Paese dovrebbe godere di un trattamento pari a quello italiano ». Perciò nel progetto definitivo, nel capoverso dell'articolo 8, si era stabilito « che lo straniero debba subire in Italia quelle limitazioni alle quali l'italiano è assoggettato all'estero, anche se le stesse limitazioni lo Stato straniero stabilisce per il proprio cittadino. Il diritto dal cui godimento esclude il cittadino italiano sul proprio territorio sarà, quindi, negato in Italia al cittadino di quello Stato » (*R. p. d. n.* 7).

Ma nel testo legislativo il capoverso fu soppresso e nel 1° comma è stata aggiunta la condizione della reciprocità nella formula proposta dalla Commissione parlamentare, « per accentuare il concetto che i diritti sono riconosciuti allo straniero nella stessa misura in cui sono riconosciuti dallo Stato straniero ai cittadini italiani » (*R. R. n.* 7).

3. L'art. 9 del progetto definitivo conteneva la regola che riconosceva alle *persone giuridiche straniere* la stessa capacità di quelle nazionali, salvo le disposizioni contenute in leggi speciali; esse però non potessero godere di quei diritti ai quali lo Stato straniero non ammette la persona giuridica nazionale. Ma, per suggerimento della Commissione parlamentare, l'articolo fu soppresso e « per non far risorgere la disputa agitatasi sotto l'impero dell'art. 3 del Codice del 1865 » la relativa disposizione ha formato oggetto del 2° *comma* dell'art. 6 in esame: il quale « chiarisce che le disposizioni ivi dettate (1° *comma*) si osservano anche per le persone giuridiche straniere » (*R. R. n.* 7).

Art. 7. — *Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia.*

Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.

Tuttavia uno straniero, se compie nel Regno un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte,

di donazioni, ovvero di atti di disposizione di immobili situati all'estero.

(*Art.* 6).

---

1. Il 1° *comma* riproduce integralmente la disposizione del corrispondente art. 6 delle disposizioni preliminari del 1865, sostituita la parola « Stato » alla parola « Nazione ».

2. Al principio sancito nel 1° comma, si fa nel *secondo* una eccezione « nel caso di atti compiuti dallo straniero nel territorio del Regno, allo scopo di tutelare l'interesse del cittadino che ha trattato in buona fede con uno straniero del quale ignorava la capacità..... Nessuno è obbligato a conoscere le leggi estere, e la necessità di assumere informazioni porterebbe, per la somma difficoltà pratica, all'effetto opposto, cioè, che nessun cittadino fornito di elementare prudenza si azzarderebbe a concludere contratti di qualche rilievo con uno straniero. L'applicazione rigida del principio romano: *qui cum alio contrahit vel est, vel debet esse non ignarus conditionis ejus* », giustificata nei rapporti fra cittadini, lo è meno quando si tratta di uno straniero che, secondo la legge locale, sarebbe capace, mentre non lo è secondo la sua legge. La disposizione è tanto più opportuna nei rapporti commerciali, i quali poi costituiscono la generalità dei rapporti in cui in realtà essa si applicherà, una volta che si escludono i rapporti di famiglia e di successione e, in parte, di disposizione di immobili » (*R. p. p., pag.* 15).

3. Nel progetto definitivo si sono inclusi, fra le esclusioni, anche gli *atti* di donazione, che non figuravano nel progetto della detta Commissione Reale, sia « per la particolare importanza che rivestono gli atti di disposizione gratuita del proprio patrimonio », sia « perchè l'esigenza di tutelare la buona fede è meno viva quando si tratta di rapporti dai quali può derivare soltanto un incremento patrimoniale senza obbligo di corrispettivo » (*R. p. d., n.* 8).

La Commissione parlamentare aveva proposto di sopprimere l'eccezione relativa alle donazioni, ma la proposta non fu accolta, per non creare « una ingiustificata disparità di trattamento fra gli atti di liberalità *inter vivos* e quelli *mortis causa* », considerando che « da un lato, il donatore, data l'importanza dell'atto che compie, non deve essere sottratto alla regola generale che disciplina la sua capacità, e dall'altro, il donatario, anche se in buona fede, per il fatto stesso che non sopporta alcun sacrificio, non può essere assimilato al contraente a titolo oneroso in ordine al trattamento protettivo che a quest'ultimo viene fatto » (*R. R., n.* 8).

4. Si è sostituita alla locuzione del progetto « successione ereditaria » l'altra « successioni per causa di morte » comechè « più propria e più comprensiva » (*id.*).

5. V. *nota all'art.* 14 *e nota* 4ª *all'art.* 15.

Art. 8. — *Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi.*

I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il

matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

---

1. Lo scopo della disposizione dell'art. 8 (e del successivo art. 9) è quello di « impedire che il marito, assumendo una nuova cittadinanza nel corso del matrimonio, possa mutare a suo arbitrio la legge che inizialmente regolava i rapporti con l'altro coniuge » (*R. p. d., n.* 9).

2. La Commissione dell'Aja del 17 luglio 1905 stabilì (art. 1) che i rapporti personali sono regolati dalla legge nazionale dei coniugi, considerando come legge nazionale, qualora gli sposi non abbiano attualmente la stessa nazionalità, l'ultima legge comune. A questi principî, ai quali il nostro Paese è tenuto verso gli altri Stati aderenti alla detta Convenzione, è ispirata la disposizione dell'art. 8 per il caso di coniugi di diversa cittadinanza (quando essi hanno la stessa cittadinanza si applica il precedente art. 7) quanto ai rapporti personali. La prevalenza della legge nazionale del marito quando i coniugi non abbiano avuto mai la stessa cittadinanza « è giustificata dalla preminenza che al marito va riconosciuta nell'àmbito della famiglia, oltre che dalle difficoltà di contemperare, come propone qualche scrittore, le leggi nazionali dei due coniugi » (*id.*).

Art. 9. — *Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi.*

I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune.

---

1. (Quanto allo scopo di questa disposizione, comune a quella del precedente art. 8, v. nota 1 al detto articolo).

2. La Convenzione dell'Aja 17 luglio 1905 (art. 1) stabilisce, quanto ai rapporti patrimoniali fra i coniugi, che essi sono regolati dalla legge nazionale del marito al momento della celebrazione del matrimonio, e aggiunge che il cambiamento di nazionalità degli sposi, o di uno di essi, non ha influenza sui rapporti stessi.

In proposito l'art. 9 accoglie tali principî, alla cui applicazione il nostro Paese è tenuto verso gli altri Stati aderenti alla detta Convenzione; ma si è creduto « conveniente temperarne la rigidezza ammettendo, nel capoverso, che i coniugi possano convenzionalmente modificarne il regime iniziale se ed in quanto sia consentito da una posteriore legge comune. Tale temperamento è previsto dagli articoli 4 e 9 della detta Convenzione » (*R. p. d., n.* 9).

« E' opportuno avvertire che la disposizione si applica sia che i coniugi abbiano la stessa cittadinanza, sia che ciascuno di essi ne abbia una diversa. I rapporti patrimoniali rimangono perciò, in ogni caso, esclusi dalla sfera d'applicazione dell'articolo 7, in quanto questo concerne i rapporti di famiglia » (*id.*).

Art. 10. — *Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli.*

I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio.

I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione.

---

1. Nei *rapporti fra genitori e figli* si è data la prevalenza alla legge del padre, o a quella della madre quando la sola maternità sia accertata o si tratti di legittimazione a cui la sola madre sia addivenuta (1° *comma*).

Lo stesso principio è stato accolto nei *rapporti fra adottante e adottato*, col dare la prevalenza alla legge del primo.

« Ben s'intende che tale regola si applica quando il rapporto di filiazione o di adozione sia stabilito. Quando, invece, si tratta di stabilirlo, essa non è più applicabile: così, quando si accerti il riconoscimento di figlio naturale la qualità di padre e di figlio non può avere influenza perchè si tratta appunto di dimostrarla. Allora riprende vigore il principio fissato nell'art. 7, secondo il quale i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge nazionale delle persone interessate in tali rapporti; e se la loro nazionalità è differente, ciascuna legge deve essere contemporaneamente osservata. Infatti, se non vi è ragione di preferire la legge dell'una o dell'altra persona interessata in un rapporto di famiglia, è necessario che la dimostrazione di un diritto, che una di esse pretenda di avere di fronte all'altra, sia fatta in base ad entrambe le leggi. Trattasi di concetti correlativi: non è ammissibile il diritto senza l'obbligo corrispondente, e quindi inutilmente una delle parti dimostrerà il suo diritto se non dimostri, in pari tempo, l'obbligo dell'altra parte. Così, ad es., inutilmente chi pretende di essere padre dimostrerà di essere tale in base alla sua legge, se non dimostri, in pari tempo, che anche il figlio è tale secondo la legge di questo. Parimenti, nel caso di due fratelli di diversa nazionalità, inutilmente uno di essi dimostrerà di avere diritto agli alimenti dall'altro in base alla sua legge, se non dimostrerà anche che l'altro fratello ha l'obbligo di darli secondo la legge di lui. Quando, invece, sussista ragione di preferire una ad altra legge e ciò avvenga quando sia già costituito un rapporto di preminenza di un'altra persona nell'interesse dell'unità famigliare (marito sulla moglie, genitori sui figli) allora la legge applicabile è soltanto quella della persona che ha posizione preminente » (*R. p. p., pag.* 16).

2. Nel 2° *comma* si è precisato che va applicata la legge nazionale dell'adottante « al tempo dell'adozione », essendosi voluto « in tal modo, data la base consensuale del vincolo di adozione, garantire gli interessi dell'adottato, conferendo immutabilità alla legge regolatrice dei rapporti, che resta indipendente dalle eventuali vicende dello stato di cittadinanza dell'adottante » (*R. R., n.* 9).

Art. 11. — *Legge regolatrice della tutela.*

La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.

« Per la *tutela* e la *curatela* il principio generalmente riconosciuto è che la competenza a determinare le misure di protezione nell'interesse dell'incapace spetta allo Stato cui questi appartiene. Nei riguardi però dell'obbligo di accettare l'ufficio di tutore o curatore, e specialmente nei riguardi delle cause di dispensa, debbono applicarsi, secondo quanto si è detto di sopra, (*nota* 1ª *all'art.* 10) entrambe le leggi, quella della persona chiamata a tale ufficio e quella dell'incapace, non essendovi ragione di preferire l'una all'altra. Trattasi di norme dettate nel duplice interesse dell'incapace, al fine che l'ufficio, sia esercitato da persona idonea, e del tutore al fine di non permettere che alcuno sia investito di un carico oneroso che non possa e non debba sopportare » (*R. p. p., pag.* 17).

Art. 12. — *Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose.*

Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano. (*Art.* 7).

---

1. « L'art. 7 delle dispos. prelim. al codice del 1865 distingueva i beni mobili dagli immobili, assoggettando gli uni alla legge della nazione del proprietario di essi e gli altri alla legge del luogo dove fossero situati. Tale distinzione prestò il fianco alla critica; la quale osservò che essa non avesse ragione di essere di fronte al principio generale che governa questa materia, ch'è unico così per i mobili come per gl'immobili, cioè, che ogni diritto reale è regolato dalla legge dello Stato nel cui territorio trovasi la cosa che ne costituisce l'oggetto; per quanto però l'art. 7, facendo salvo per i mobili le contrarie disposizioni del paese nel quale si trovano, con tale eccezione quasi annullasse la regola (*R. p. p., pag.* 17).

Perciò, si tratti di mobili o d'immobili, vale e trova applicazione la regola delle *lex rei sitae,* cioè, la legge territoriale; che si applica tutte le volte che si tratti di diritti reali sulle cose, « specialmente in quanto tali diritti si debbano far valere contro terzi, nel che consiste l'essenza del diritto reale;.... giacchè, data l'essenza di questo diritto, non sarebbe possibile ammettere l'impero di altra legge differente da quella territoriale, senza dar luogo a inconvenienti intollerabili » (*id.*).

2. Il progetto della Commissione Reale recava (nell'art. 10) un capoverso, col quale si disponeva: « il fatto che le cose mobili siano trasportate in altro luogo non infirma l'acquisto fattone, nè i diritti acquistati su di esse dai terzi conformemente alla legge del luogo dove le cose si trovavano al momento dell'acquisto ». Con questa regola — osserva la citata Relazione (*pag.* 19) — « si risolvono le prin-

cipali difficoltà, come, ad es., quella relativa all'acquisto per prescrizione; la quale agevolmente si risolve trattandosi di immobili, mentre per i mobili (salvo l'efficacia della massima *possesso vale titolo*, là dove la legge la sancisca) dovrà applicarsi la legge del luogo dove si trovava la cosa al momento in cui si pretende che se ne sia acquistata la proprietà per prescrizione, non potendosi parlare di diritto acquisito al compimento della prescrizione con le regole di legge che erano applicabili all'inizio del corso di essa; quando però la prescrizione sia compiuta, il diritto acquistato non viene meno pel fatto del trasporto della cosa in altro luogo dove eventualmente fosse richiesto un periodo di tempo maggiore per la prescrizione ».

Ma nel testo del progetto definitivo il capoverso su riferito venne soppresso, essendo sembrato che alla disciplina dei diritti acquisiti sui beni mobili provvedesse adeguatamente la disposizione della 1ª parte dell'articolo. « Non è a dubitarsi, infatti, che, in applicazione del 1° comma debbano rimanere fermi i diritti acquisiti sui beni mobili, allorchè questi si trovassero in paese diverso da quello dove sono attualmente, salvo, beninteso, i limiti derivanti dalle disposizioni di ordine pubblico di questo ultimo paese » (*R. p. d., n.* 10).

La Commissione parlamentare aveva proposto di riprodurre il su riferito capoverso dell'art. 10 del progetto preliminare; ma la proposta non fu accettata, essendosi osservato che « una disposizione siffatta sarebbe superflua se volesse significare che l'atto d'acquisto del diritto reale, in sè considerato, resta fermo malgrado il trasporto della cosa da uno ad altro Stato: potrebbe, invece, essere inesatta, se volesse affermare il concetto che il diritto già acquisito resti invulnerabile nel nuovo Stato, perchè ciò potrebbe verificarsi se in quanto la legge del nuovo Stato lo consentisse » (*R. R., n.* 10).

Art. 13. — *Legge regolatrice delle successioni per causa di morte.*

Le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredità si tratta.

(*Art.* 8).

---

1. La materia della successione ereditaria è regolata dal principio, quasi generalmente ammesso, dell'impero della legge nazionale del *de cujus*, adottato dal legislatore italiano del 1865 e mantenuto nel nuovo codice per le ragioni ormai di dominio comune che lo giustificano e sulle quali perciò non occorre soffermarsi.

Ma l'art. 8 delle disposizioni preliminari al codice del 1865 conteneva una casistica di espressioni (*ordine di succedere, diritti, misura dei diritti successori, intrinseca validità delle disposizioni*), la quale lasciava l'adito a non poche questioni, anche in relazione all'altra espressione del successivo art. 9 (*sostanza ed effetti delle disposizioni di ultima volontà*) ed alle disposizioni del codice stesso in materia successoria, quali ad es. quelle degli art. 723 a 728 e degli art. 764 a 773, circa la capacità a succedere; perciò nel progetto preliminare si è creduto opportuno non riprodurle e dire, senz'altro, « la

successione legittima e testamentaria »; la quale espressione è comprensiva di tutta la materia (*R. p. p., pag.* 19); formula che poi è stata ancora più ridotta nell'altra, più propria: « *successione per causa di morte* » che si legge nell'articolo in esame.

2. Lo stesso art. 8 conteneva, circa i beni in successione, la espressione « di qualunque natura », dovuta a riminiscenza storica e, comechè inutile, non riprodotta nell'articolo in esame.

E' stata, invece, mantenuta l'altra, pure relativa ai beni, « ovunque siano » allo scopo di « meglio confermare il carattere universale e unitario della successione: l'eredità è una universalità di diritto che non può essere governata contemporaneamente da più leggi) » (*id.*).

3. L'art. 11 del progetto della Commissione Reale conteneva un capoverso col quale si disponeva che se, per disposizione della legge del luogo dove sono situati i beni, non fosse possibile l'applicazione, in tutto o in parte, della legge nazionale del defunto, il giudice dovesse regolare la divisione in modo da attuare questa legge più che fosse possibile, anche mediante prelevamenti o attribuzioni.

Ma la disposizione non fu mantenuta nel progetto definitivo, perchè con essa si veniva « a creare artificialmente una terza legge regolatrice della successione e si concedeva al giudice l'ingiustificato arbitrio di adottare provvedimenti spesso inattuabili » (*R. p. d., n.* 11).

La Commissione parlamentare ebbe a proporre il ripristino di questa disposizione « equitativa »; ma la proposta non fu accolta, sulla considerazione che essa avrebbe potuto « dar luogo a molte incertezze nella sua applicazione, mentre i casi che in pratica possono presentarsi sono assai rari se non del tutto impossibili (*R. R., n.* 11).

Art. 14. — *Legge regolatrice delle donazioni.*

Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.

(*Art.* 9).

Le donazioni sono regolate dalla legge del donante come già dispone il corrispondente art. 9 delle dispos. prelim. del 1865 e dispongono anche le leggi straniere: ma tale norma vale soltanto per le donazioni e non anche per tutti gli altri contratti unilaterali (*R. p. d., n.* 12) la cui materia è regolata nel successivo art. 15, 2° comma.

Art. 15. — *Legge regolatrice delle obbligazioni.*

Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato conchiuso. E' salva in ogni caso la diversa volontà delle parti.

Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano.

(*Art.* 9).

---

1. Il progetto preliminare (art. 13) accoglieva, in ordine alla legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali, il principio per cui esse dovessero essere regolate dalla legge alla quale le parti hanno

dichiarato di riferirsi, o, in mancanza di espressa dichiarazione, dalla legge che si desumesse dalla volontà delle parti emergente dalle clausole del contratto o dall'insieme delle circostanze: ciò in applicazione del principio dell'autonomia delle parti e sulla considerazione che sia dato in ogni caso accertare la volontà dei contraenti di riferirsi ad una determinata legislazione. Senonchè si osservato che non vi sia dubbio sul detto principio quando le parti manifestino espressamente o tacitamente la loro volontà; ma quando questa manca « il ricercare una volontà presunta significherebbe attribuire alle parti, più o meno arbitrariamente, una volontà insussistente; l'indagine sulla volontà sarebbe in quest'ultimo caso del tutto artificiosa, tanto più in quanto nella pratica raramente le parti si pongono il problema della legge regolatrice del contratto che stanno per conchiudere » (*R. p. d., n.* 13). Perciò è sembrato opportuno di stabilire quale legge si debba applicare, quando le parti non l'abbiano indicata, e si è stabilito che sia quella nazionale dei contraenti se comune, e in caso diverso quella del luogo in cui il contratto è stato conchiuso (1° *comma*).

In proposito la Commissione parlamentare aveva proposto di specificare che la *diversa volontà delle parti* possa essere espressa o tacita; ma una tale precisazione è sembrata superflua sulla considerazione che, « secondo i principi generali, quando la legge non prescrive una forma determinata per la manifestazione della volontà, qualsiasi forma deve ritenersi ammissibile »; d'altra parte, aggiungendo qui la precisazione richiesta sarebbe stata « indispensabile un'analoga precisazione tutte le volte che si accenna a manifestazione di volontà onde evitare dubbi d'interpretazione »: ma « per conferire maggiore chiarezza al dettato legislativo si è avuto cura di far salva la diversa volontà delle parti con una enunciazione a sè stante, in modo da rendere riferibile la regola in essa contenuta a tutti i casi previsti nel 1° comma dell'articolo » (*R. R., n.* 12).

2. La detta disposizione « si riferisce non solo agli effetti ma anche a tutte le condizioni di validità del contratto, tranne — s'intende — la capacità, regolata dall'art. 7, e la forma, regolata nell'art. 16 (*R. p. d., n.* 13).

3. Nelle *obbligazioni non contrattuali* (quasi-contratti, delitti e quasi-delitti) si applica la legge del luogo dove è stato compiuto « il fatto » da cui derivano (2° *comma*). Nel progetto definitivo era detto: « *atto* dal quale derivano »; la Commissione parlamentare aveva suggerito di sostituirvi la dizione del progetto parlamentare: « luogo nel quale le obbligazioni *sono sorte* »; ma, pur riconoscendosi la imprecisione della dizione « atto » del progetto definitivo, non si è creduto di accogliere quella suggerita dalla detta Commissione, « perchè la legge in base alla quale dovrebbe stabilirsi se una obbligazione sia sorta o meno sarebbe appunto la stessa legge regolatrice che si vuole determinare; e perciò si è preferito di emendare la formula del progetto definitivo, sostituendo alla parola « atto » la parola « fatto » più comprensiva » (*R. R., n.* 12).

4. E' qui da avvertire che il 2° *comma* dell'art. 7 circa la capacità dello straniero nel Regno « si applica anche alle obbligazioni non contrattuali » (*R. p. d., n.* 13).

5. L'art. 58 cod. comm. è abrogato (*art.* 112, *d. t.*).

Art. 16. — *Legge regolatrice della forma degli atti.*

La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volontà è regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se è comune.

Le forme di pubblicità degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.

(*Art.* 9).

---

1. Il *primo comma* dispone che la forma degli atti tra vivi e di ultima volontà è regolata:

a) *O dalla legge del luogo in cui l'atto è compiuto,* in applicazione della regola *locus regit actum* ormai generalmente accolta, intendendosi per *actus* non l'atto giuridico nel complesso dei suoi elementi, di forma e di sostanza, « ma come riferentesi soltanto alla *forma esterna* dell'atto, escluso ogni elemento riguardante la sostanza del medesimo » (*R. p. p., pag.* 24). Ma, pure intesa in questo senso ristretto l'espressione « forma degli atti » - bisogna distinguere « fra la forma considerata nella sua esteriorità materiale e la forma considerata come elemento del negozio giuridico » come ad es. l'ufficiale competente a stipulare l'atto od a dargli autenticità, nel quale caso la sola legge territoriale è competente a indicarlo; così anche nel caso di forma richiesta per l'atto da stipulare (forma pubblica o privata) nel quale caso la forma dell'atto ne è elemento essenziale, e la legge regolatrice è quella che regola gli altri elementi intrinseci, sostanziali, dell'atto stesso. « Se la legge, per motivi d'interesse generale, che ciascun legislatore apprezza sovranamente, impone una determinata forma per certi atti, se tali atti senza quella forma debbono ritenersi per quella legge improduttivi di effetti, non pare che solo perchè siano fatti in altro paese, possano produrre effetti anche senza quella forma » (*id.*).

b) *O dalla legge che regola la sostanza dell'atto*; la quale espressione la Commissione parlamentare intese di riferire « a quegli atti, rispetto ai quali la legge regolatrice è designata con riferimento alla loro sostanza » (*R. C. p., pag.* 732).

c) *O dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti s'è comune;* e ciò allo scopo di « favorire ancora più i nostri connazionali nel caso che all'estero trovino più conveniente seguire la forma prescritta dalla legge nazionale, anzichè quella voluta dalla legge locale » (*R. p. d., n.* 14).

2. Nel 2° *comma* è fatta eccezione per gli atti relativi ai diritti reali, soggetti a forme di pubblicità nell'interesse di terzi: in tal caso deve seguirsi la legge del luogo in cui si trova la cosa che ne forma l'oggetto. « L'eccezione si fonda su ragioni di facile intelligenza » (*R. p. p., pag.* 24).

3. L'art. 58 del codice di commercio è abrogato (*art.* 112. *d. t.*).

Art. 17. — *Legge regolatrice del processo.*

La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui il processo si svolge.

(*Art.* 10).

---

1. Non è stata accolta la proposta di inserire qui, sull'esempio dell'art. 10 della disposiz. prelim. del 1865, una norma attinente *ai mezzi di prova,* non essendo possibile dettare al riguardo una regola generale. « La materia dei mezzi di prova — così la Relazione al Re Imperatore (*n.* 13) — sarà infatti assunta ora sotto l'una, ora sotto l'altra delle regole sui conflitti, secondo il particolare aspetto che la materia stessa assumerà nell'oggetto della controversia. Se si tratterà di questione attinente allo svolgimento procedurale dei mezzi di prova, essa sarà decisa dalla legge dal processo; se si controverterà intorno alla forma di manifestazione della volontà, sarà applicabile la legge regolatrice della forma degli atti; se, in fine, il mezzo di prova concernerà la sostanza di un rapporto giuridico, dovrà farsi ricorso alla legge regolatrice della sostanza stessa ». Tutto ciò considerando, si è rinunciato alla formulazione di una apposita norma, « la quale non potrebbe convenientemente adattarsi alla molteplicità degli atteggiamenti che il problema presenta » (*id.*).

2. Il progetto definitivo conteneva nell'art. 20 un capoverso col quale si disponeva che le sentenze straniere e gli atti ricevuti in paese estero hanno esecuzione nel Regno quando siano stati dichiarati esecutivi secondo le norme stabilite dalla legge. Tale capoverso è stato soppresso perchè « superfluo esso contenendo una semplice norma di rinvio ad altre leggi » (*id.*).

Art. 18. — *Efficacia delle leggi penali e di polizia.*

Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio del Regno.

(*Art.* 11).

---

1. Questa disposizione è stata introdotta nel progetto definitivo, ripristinando quella dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice del 1865. All'obbiezione che l'obbligatorietà della legge penale per tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato è sancita dall'art. 3 del codice penale, si è risposto che « tale disposizione ha una portata meno ampia di quella del citato art. 11 (*art.* 18), il quale richiama anche le leggi di polizia e di sicurezza pubblica » (*R. p. d., n.* 16).

2. Fu segnalata dalla Commissione parlamentare l'opportunità di contemplare in questo articolo anche le leggi fiscali; ma non fu creduto conveniente modificare il testo della disposizione, « sia perchè le leggi fiscali non sono ispirate ad una direttiva uniforme, sia perchè, secondo la natura dell'imposizione, esse dispongono circa la loro applicabilità anche agli stranieri » (*R. R., n.* 14).

Art. 19. — *Apolidi.*

Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale.

Salvo lievi modificazioni di forma, è qui riprodotta la disposizione del corrispondente art. 18 del progetto preliminare. Questo dichiarava applicabile la legge del domicilio e, in mancanza, quella della residenza; il progetto definitivo (art. 19) si riferì solo al domicilio, avendo soppressa la distinzione fra l'uno e l'altra; ripristinata la distinzione (*art.* 41) si è fatto riferimento alla legge « del luogo dove risiede » nell'articolo in esame (*R. R., n.* 15).

Art. 20. — *Rinvio ad altra legge.*

Quando, ai termini degli articoli precedenti, si debba applicare una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.

---

1. Questo articolo regola la così detta questione del *rinvio.*

« Secondo l'opinione della gran maggioranza degli scrittori, che sembra giusta, quando la nostra legge dispone che un determinato rapporto debba essere retto da una legge estera, è questa, in quanto regola sostanzialmente quel rapporto, che bisogna applicare, non la eventuale regola di diritto internazionale privato contenuta nella legge estera, che potrebbe *rinviare* ad altra legge il regolamento di quel rapporto. Ad es., lo stato delle persone deve, per la nostra legge, giudicarsi secondo la legge nazionale della persona di cui trattasi; ma se questa legge contiene una norma di diritto internazionale, secondo la quale lo stato della persona è regolato, ad es., dalla legge del domicilio, il giudice italiano non deve applicare questa norma, ma la legge sostanziale » (*R. p. p., pag.* 29).

2. Il corrispondente art. 19 del progetto prelim. conteneva un'eccezione (« salvo che questa (*altra legge*) sia la legge italiana »), ad evitare « l'inconveniente cui l'applicazione rigida della disposizione avrebbe dato luogo; così, ad es., nel caso che dovesse applicarsi ad uno straniero domiciliato in Italia il suo diritto nazionale, mentre, secondo la legge del suo paese, dovrebbe applicarsi la legge del domicilio » si sarebbe addivenuto « alla strana conclusione che per l'identico rapporto, mentre il giudice del suo paese gli applicherebbe il diritto italiano, il giudice italiano gli dovrebbe applicare il diritto straniero » (*id.*).

Ma nel compilare nel progetto definitivo l'eccezione non venne riprodotta, e la Relazione ministeriale (*n.* 19) così ne dà ragione: « L'eccezione, infatti, non sembra giustificata e l'omaggio che con essa si vorrebbe rendere alla legge italiana è soltanto apparente, perchè in realtà l'eccezione stessa contrasta con quelle altre norme che vogliono che per certi rapporti si applichi precisamente la legge straniera ».

La Commissione parlamentare espresse, invece avviso favorevole alla detta eccezione; ma, riesaminata la questione, si è ritenuto opportuno « tener fermo il principio del progetto definitivo, perchè quando il legislatore stabilisce come legge regolatrice di un dato rapporto una legge straniera, dimostra di ritenere questa essere la più idonea alla disciplina del rapporto stesso. Accogliendo, invece, il rinvio fatto dalla legge straniera, anche se esso portasse all'applicazione della legge italiana, si farebbe, a ben considerare, omaggio soltanto apparente a questa, mentre in realtà si seguirebbe la norma di conflitto posta dalla legge straniera » (*R. R., n.* 16).

Art. 21. — *Limite derivante dall'ordine pubblico e dal buon costume.*

Non ostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono avere effetto nel Regno, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

(*Art.* 12).

---

1. Il concetto informatore di questa disposizione, come già di quella del corrispondente art. 12 delle disposizioni preliminari al codice del 1865, è che « i diritti e l'interesse generale della società non possono mai essere minacciati dall'applicazione di una legge straniera » (*R. p. p., pag.* 28).

2. La formula del detto art. 12 è stata migliorata sostituendo alla espressione « leggi proibitive del Regno che concernono le persone, i beni e gli atti » quella che vi si legge, con la quale « è più che sufficientemente affermato il concetto stesso con la semplice menzione dell'ordine pubblico e del buon costume » (*id.*).

3. L'art. 24 del progetto definitivo conteneva l'accenno, (oltre alle leggi ed agli atti) anche alle « sentenze » di uno Stato estero; ma tale accenno fu soppresso, « in correlazione alla soppressione del 2° comma dell'art. 20 del progetto stesso » (*R. R., n.* 16). *V. nota* 2ª *all'art.* 17.

4. Mantenendo ferma la regola del limite derivante dall'*ordine pubblico,* si è voluto affermare « l'assoluta inderogabilità delle norme concernenti i più elevati ed essenziali interessi del nostro ordinamento. E' superfluo poi rilevare che nella sfera di queste esigenze inderogabili rientra, ad es., la difesa della razza » (*R. R., n.* 16).

CODICE CIVILE

LIBRO PRIMO (***)

DELLE PERSONE

TITOLO I. — DELLE PERSONE FISICHE.

Art. 1. — *Capacità giuridica.*

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali.

(*Art.* 724).

---

1. Nuovo è il titolo sulle *persone fisiche*: questa materia nel Codice civile del 1865 non ha una particolare sede, nè una completa disciplina. In questo titolo sono state raccolte le norme « che definiscono la persona fisica soggetto di diritto e fissano la disciplina degli essenziali attributi della personalità, che nel detto codice sono sparse o mancano » (*R. p. d., n.* 21).

2. Circa l'inclusione del requisito della *vitalità* fra quelli necessari all'esistenza della persona fisica quale soggetto di diritto, vivo è stato il contrasto. Nell'art. 1° del progetto preliminare non vi fu compreso, avuto riguardo « alle incertezze pratiche, specialmente in tema di prova, derivanti dalla mancanza di una precisa definizione della vitalità e di un'enunciazione delle sue cause; tanto più opportunamente in quanto nel codice del 1865 la presunzione dell'art. 724, ult. comma, « ebbe ad attenuarne notevolmente l'utilità pratica » (*R. p. p., pag.* 32).

Nell'art. 1 del progetto definitivo il requisito fu, invece, incluso, considerando che per l'importanza del concetto di persona come soggetto di diritto non fosse conveniente « prescindere da un minimo di

---

(xxx) *Con l'entrata in vigore del nuovo codice civile (1 luglio 1939-XVII) resta abrogato il libro I del codice civile del 1865 (art. 118, d. t.).*

requisiti che dimostrino nell'essere venuto al mondo l'attitudine alla vita » (*R. p. d., n.* 21).

Ma nel compilare il testo legislativo, su proposta della Commissione parlamentare, la menzione del requisito della vitalità fu di nuovo soppressa « sopratutto per la considerazione che nella pratica riesce assai difficile la distinzione del nato vitale dal morto non vitale nei casi in cui la vita duri poche ore o pochi giorni » (*R. R., n.* 18).

3. Nel *secondo comma*, che riproduce l'art. 2 del progetto definitivo, si è stabilito, con norma di ordine generale, « che i diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati all'evento della nascita » (*R. R., n.* 18). « E' solo in questo momento che egli acquista i diritti che la legge gli riserva, diritti che non sono limitati soltanto alla materia ereditaria, ma vanno estesi altresì a quella contrattuale »; in tal modo « respingendosi così il concetto d'un'anticipazione di personalità, come quello della finzione per cui si considera il concepito come già nato » (*R. p. p., pag.* 32).

4. Nel progetto preliminare (art. 1) era fatto accenno alla morte come momento estintivo della capacità giuridica (« l'uomo è soggetto di diritto dalla nascita sino alla morte »); ma tale accenno fu soppresso « perchè puramente didascalico » (*R. p. d., n.* 21).

3. E' sembrato conveniente, « in armonia con le direttive nazionali del Regime » inserire nell'art. 1 la disposizione del *terzo comma*. La formula usata nel testo pur rinviando alle leggi speciali « contiene peraltro una affermazione positiva, in quanto sancisce il principio che l'appartenenza a determinate razze può influire sulla sfera della capacità giuridica delle persone » (*R. R., n.* 18).

Nelle leggi speciali possono essere stabilite discriminazioni tra gli appartenenti a razze diverse da quella ariana al fine di escludere in tutto o in parte le limitazioni poste nel codice per le persone di razza non ariana (*art.* 117 *d. t.*).

Art. 2. — *Maggiore età. Capacità di agire.*

La maggiore età è fissata al compimento del ventunesimo anno.

Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa.

(*Art.* 323).

Il progetto preliminare (art. 4) conteneva una disposizione per la quale, con provvedimento del giudice tutelare, poteva essere disposto un *prolungamento della minore età* sino al venticinquesimo anno nel caso che il minore nel periodo immediatamente anteriore alla maggiore età non fosse idoneo per ritardato sviluppo intellettuale a provvedere adeguatamente a sè ed ai propri affari, e il minore che avesse compiuto 18 anni potesse essere dichiarato maggiorenne, salvo revoca. Ma nel progetto definitivo tale disposizione fu eliminata perchè « estranea alla nostra tradizione e non giustificata da esigenze pratiche, essendo sufficienti agli scopi che con essa si vorrebbero raggiungere gl'istituti dell'emancipazione e dell'interdizione e inabilitazione » (*R. p. d., n.* 24).

Il 2° *comma* fa salvo i casi di matrimonio, adozione, contratto di lavoro, ecc.

Art. 3. — *Capacità per il contratto di lavoro.*

Il minore che abbia compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscano un'età inferiore.

Su proposta della Commissione parlamentare è stata inserita la disposizione contenuta in questo articolo, che riconosce una *capacità professionale* al minore pervenuto all'età di 18 anni, così attuandosi una « giusta differenziazione fra coloro che, pur avendo compiuto tale età, non pongono in essere alcuna attività professionale e permangono sotto la vigilanza di chi esercita la patria potestà o la tutela, e coloro che esercitando, invece, un'attività lavorativa, dimostrano di aver raggiunto un grado di maturità psichica meritevole di particolare considerazione. La norma costituisce l'applicazione di un principio squisitamente politico e risponde alle precise direttive del Regime fascista, il quale intende valorizzare chiunque esplichi un'attività lavorativa e apporti un utile contributo al processo produttivo della Nazione » (*R. R., n.* 19). E in armonia a tali concetti si è creduto opportuno di collocare questa disposizione anzichè fra quelle relative all'emancipazione o relative alla *locatio operarum,* fra quelle concernenti la capacità delle persone « per dare al principio in essa contenuto il massimo rilievo, anche nel campo giuridico » (*id*).

2. In conformità di tali concetti è stato soppresso, perchè superfluo, l'accenno all'autorizzazione dell'esercente la patria potestà o la tutela e non si è creduto neppure di attribuirgli la facoltà di opporsi alla scelta dell'occupazione effettuata dal minore, essendo « ovvio che il padre o il tutore normalmente eserciterà sul minore l'autorità morale necessaria per distoglierlo da occupazioni dannose o comunque sconvenienti » e perciò non è sembrato opportuno « conferire loro un vero e proprio potere inibitorio, che in pratica potrebbe rendere vana la piena autonomia accordata al minore per quanto riflette l'attività lavorativa » (*id.*).

3. La Commissione parlamentare aveva anche proposto di conferire al genitore o tutore la facoltà di vigilare sul modo con cui il minore eroga i suoi guadagni professionali; ma tale innovazione non sembrò giustificata perchè avrebbe modificato sostanzialmente « il sistema dei rapporti fra padre e figlio quali discendono dalla patria potestà, la quale continua a perdurare fino alla maggiore età del figlio » (*R. R., n.* 172).

Art. 4. — *Commorienza.*

Quando un effetto giuridico dipenda dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consti quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

(*Art.* 924.)

---

1. In questo articolo è stata trasportata ed opportunamente generalizzata la così detta presunzione di commorienza contenuta nell'ar-

ticolo 924 cod. civ., del 1865 estesa a tutti i casi in cui la pretesa di un diritto, fra due persone sia fondata sulla priorità della morte.

2. Il testo della disposizione nel progetto preliminare era formulato nel senso che ove non si potesse provare quale fra due o più persone abbia cessato di vivere per prima, si dovesse *presumere* che tutte fossero morte nello stesso tempo. Ma nel testo definitivo la disposizione venne formulata in modo da « evitare ogni accenno al concetto di presunzione, che non sembrava qui completamente applicabile » (*R. p. d., n.* 25).

3. « La generalità della disposizione mette in rilievo che, ai fini della sua applicazione, non è necessario che la morte di due o più persone sia avvenuta nello stesso evento » (*R. p. p., nag.* 33).

Art. 5. — *Atti di disposizione del proprio corpo.*

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

---

1. La disposizione dell'art. 5 si trova sulle stesse direttive cui si è informato il legislatore nell'art. 50 cod. pen. « Essa non si ispira al rigore di quei principî per i quali dovrebbero ritenersi prive di effetti le disposizioni che toccano la integrità del proprio corpo in base a quelle preoccupazioni aprioristiche per le quali si afferma che il corpo non può essere oggetto di alcun diritto di cui la persona è titolare essendo esso un elemento essenziale della personalità »; ma muove dalla considerazione che « esistono, anche nel campo del diritto privato, numerosi contratti in cui la persona dispone del proprio corpo più o meno direttamente o indirettamente (contratto di baliatico, di locazione d'opera, contratti di circo ecc.) per cui si è ritenuta adeguata una norma che dichiari tali disposizioni, permesse, quando non siano contrarie alla legge e alla morale. Si è avuto specialmente riguardo ai casi in cui taluno sottoponga il suo corpo ad esperimenti scientifici, ad operazioni chirurgiche (molto frequenti oggi, ad es. quelle per la trasfusione del sangue). Se si dicesse senz'altro che tali convenzioni sono nulle, si verrebbe ingiustamente a privare del compenso colui che siasi sottoposto a simili esperimenti o ad operazioni pattuendolo preventivamente » (*R. p. p., pag.* 34).

2. Si è ritenuto necessario di « porre accanto al limite generico della legge, dell'ordine pubblico e del buon costume, una limitazione più specifica, che, mentre offre all'interprete un criterio preciso di discriminazione, riafferma il principio fondamentale di etica giuridica, per cui nessun diritto soggettivo può riconoscersi se non nei limiti dell'utilità sociale. Vietando le disposizioni del corpo che producono una *diminuzione permanente dell'integrità fisica*, si fa, in sostanza, una applicazione particolare della norma che vieta l'abuso del diritto, in quanto si considera che l'integrità fisica è condizione essenziale perchè l'uomo possa adempiere ai suoi doveri verso la società e verso la famiglia. La norma appare, quindi, idonea a tutelare una impre-

scindibile esigenza di carattere morale e sociale, in perfetta aderenza col sentimento pubblico, che, mentre vede con simpatia gli atti di disposizione che, senza menomazione dell'integrità personale, giovano ad altri, come nel caso della trasfusione del sangue e in quello del trapianto di pelle, resta, invece, turbato di fronte ad atti che diminuiscono la capacità fisica del soggetto » (*R. p. d., n.* 26).

3. La Commissione parlamentare aveva proposto di sopprimere nel testo dell'articolo le parole « alla legge » perchè superflue. Ma la proposta non fu accolta sulla considerazione che è certamente ovvio che « se una specifica disposizione di legge vieta un atto determinato, questo non potrà essere consentito; ma la disposizione intende riferirsi al caso in cui il divieto possa desumersi non da una precisa norma, ma dall'intero sistema legislativo » (*R. R., n.* 20).

Art. 6. — *Diritto al nome.*

Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

---

1. La disposizione del 1° *comma* è un'applicazione del principio che esiste un diritto al nome fondato sulla personalità umana, principio finora affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, le quali hanno riconosciuto che il nome, « come segno della vita pubblica e privata, serve a distinguere la persona e costituisce un elemento personale che non può assimilarsi alle cose ed essere fatto, come questo, oggetto di negoziazione (sent. Corte cassazione). Con ciò non si è inteso di escludere il carattere pubblicistico, nè la tutela pubblicistica del diritto al nome. Si tratta di uno di quegli istituti di diritto privato che, se, per taluni riguardi, ha attinenza col diritto pubblico, resta pur sempre un bene soggetto di un diritto privato. Se la immutabilità del nome e la sua irrinunciabilità costituiscono caratteristiche di diritto pubblico, esse però non contraddicono alla natura di diritto privato del nome »; il quale costituisce « una espressione della vita normale e materiale della persona in tutti i suoi rapporti familiari e sociali » (*R. p. p., pag.* 35).

Vi si è soppresso il riferimento ai registri dello stato civile da cui risultano il nome e cognome, perchè essi, « pur costituendo la documentazione tipica del diritto, non ne rappresentano la fonte, che va normalmente ricercata nel fatto della nascita » (*R. p. d., n.* 27); essi hanno « solo valore documentario, non costitutivo » (*R. R., n.* 21).

2. Si è creduto opportuno precisare (2° *comma*) che nel nome si comprendono il prenome e il cognome, anche « pel vantaggio pratico di coordinare l'art. 6 con le disposizioni dei successivi art. 7 e 8 » (*id.*).

3. Infine è stato enunciato il concetto della immutabilità (3° *comma*) « che è del diritto al nome la specifica caratteristica di natura pubblicistica » (*R. p. d., n.* 27) salvo quanto è stabilito nella legge sull'ordinamento dello stato civile circa i cambiamenti, le aggiunte e le rettifiche.

Art. 7. — *Tutela del diritto al nome.*

La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

---

1. Questo articolo regola le due azioni conosciute sotto la denominazione di « azione di reclamo del nome » e di « azione per usurpazione del nome », riconoscendo, così nel caso di contestazione del nome come in quello di usurpazione, il diritto a chiedere e ottenere la cessazione del fatto lesivo, nonchè il risarcimento dei danni ove ricorra il dolo o la colpa. In seno alla Commissione parlamentare qualcuno ebbe ad obbiettare che la disposizione fosse superflua « dato che essa, in sostanza, non fa che dettare norme sull'azione del diritto al nome » (*R. C. p. pag.* 737); ma fu riconosciuta l'opportunità della disposizione come quella che « sancisce espressamente la tutela della proprietà patronimica di fronte ai continuati abusi che si deplorano in questo campo (*id.*).

2. Quanto alla prima delle dette azioni, il progetto preliminare la considerava non come una « mera azione di accertamento » ma come presupposto per la condanna « e perciò nell'art. 9 consentiva di chiedere giudizialmente « il riconoscimento del proprio diritto al nome ». Ma nel progetto definitivo (art. 7) tale accenno fu soppresso appunto « per eliminare ogni dubbio che s'intendesse regolare una azione di accertamento e non invece un'azione di condanna. A questa riferendosi la norma, l'accenno al riconoscimento era superfluo, essendo ovvio che per reprimere fatti lesivi il giudice deve preliminarmente accertare il diritto al nome dell'attore » (*R. p. d., n.* 28).

La contestazione dell'uso del nome altrui da parte di un terzo può estrinsecarsi « anche col rifiuto del terzo a riconoscere il diritto altrui al nome » e la relativa azione mira anche, in conseguenza, a « far cessare gli atti d'impugnativa per il presente e per l'avvenire (*R. p. d., pag.* 36).

Si era obbiettato che la espressione « contestare » mancasse di precisione; ma si osservò che la locuzione « contestazione » è generalmente usata « per indicare sia la contestazione formale per atto giudiziale o stragiudiziale, sia il disconoscimento commesso con parole, atti o rifiuti; sicchè l'interpetre non potrà avere incertezze al riguardo » (*R. p. d., n.* 28).

3. In merito alla seconda azione (indebito uso del nome altrui) la relazione sul progetto preliminare osservò (*pag.* 37) che si è inteso di « limitare la tutela al solo caso che la violazione del nome si estrinsechi mediante assunzione illegittima del nome stesso da parte di un terzo, e non anche ad ogni altro caso in cui il proprio nome sia usato (profittando, ad es., della omonimia) in modo da generare equivoci sulla identità della persona o sull'apparenza di essa ad una data famiglia ».

Alla espressione « assunto » è stata sostituita quella che si legge

nel 1° *comma*, la quale precisa che la tutela è concessa « solo in caso di indebito uso da parte di terzi » (*R. R.*, *n.* 22).

4. Quanto al requisito del « *pregiudizio* » la stessa relazione sul progetto preliminare osservò che, quantunque non senza contrasti, era prevalsa l'opinione della necessità di un pregiudizio economico o morale: « la semplice indebita assunzione del nome non è sufficiente a dar fondamento all'azione di usurpazione; ma è evidente che molto resta affidato al criterio equitativo e discretivo del magistrato, che deve tener conto di tutte le circostanze del caso »; e la relazione sul progetto definitivo soggiunse che fosse opportuno mantenere il requisito del pregiudizio« per evitare che si abusi dell'azione in casi nei quali, per trattarsi di cognomi assi diffusi, si accerti la mancanza di qualsiasi pericolo di danni materiali o morali ».

5. Il progetto preliminare disponeva nel capoverso dell'art. 9 che dovesse disporsi la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a spese del colpevole, quando tale provvedimento servisse ad integrare la riparazione di danni sofferti e ad evitarne altri.

Ma nel progetto definitivo, « allo scopo di dare maggiore elasticità al potere del giudice » venne soppressa tale condizione, considerando che la pubblicazione della sentenza potesse « costituire forma efficace di tutela anche indipendentemente da ogni connessione col risarcimento dei danni »; e sembrò inutile ogni specificazione circa la persona a cui carico debbano gravare le spese, « trattandosi di una normale applicazione dei principî sull'onere delle spese » (*R. p. d.*, *n.* 28).

Art. 8. — *Tutela del nome per ragioni familiari.*

Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

L'azione di contestazione o di usurpazione del nome (art. 7) può essere esercitata anche da colui che non porti lo stesso nome ch'è oggetto dell'una o dell'altra, ma che « dimostri un interesse fondato su relazioni familiari (non, quindi, solo di parentela) che il giudice riconosca degne di protezione » (*R. p. p.*, *pag.*, 38). A tale tutela provvede la disposizione dell'art. 8.

Art. 9. — *Tutela dello pseudonimo.*

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'art. 7.

La disposizione dell'art. 9 trae la sua ragione dalla sempre maggiore diffusione del *pseudonimo* nella vita moderna, artistica, letteraria, giornalistica. Essa estende allo pseudonimo la stessa protezione concessa al nome, ma, naturalmente, presuppone che il diritto allo pseudomino sia acquistato. « Stabilire quando ciò avvenga è oggetto di grave controversia in dottrina, e perciò non si è creduto stabilire alcun criterio rigido da applicare, limitandosi la disposizione a di-

sporre che « per essere succettibile di protezione giuridica lo pseudonimo debba avere acquistato per la persona la stessa importanza di un nome: con ciò si è inteso di significare che lo pseudonimo, nell'àmbito di una speciale attività della persona, serva distintamente ed inequivocabilmente ad individuarla, sia assurto, cioè, ad idoneo segno distintivo della sua personalità, in quanto consacrata da una stabile fama » (*R. p. p., pag.* 38).

2. Nel testo del progetto preliminare si accennava alla importanza « morale » dello pseudonimo, ma l'accenno non venne mentovato nel progetto definitivo, dato che lo pseudonimo « merita di essere tutelato anche se usato a scopo di altro genere, in relazione, ad es., ad attività commerciali o letterarie » (*R. p. d., n.* 30).

3. Nel progetto era detto « ... che abbia acquistato *per essa* »; su proposta della Commissione parlamentare fu soppresso il « per essa », al fine di « eliminare il dubbio che possa ritenersi derivino responsabilità a terzi semplicemente da una valutazione subbiettiva circa la importanza che lo pseudonimo abbia, o meno, acquistata » (*R. C. p., pag.* 737).

Art. 10. — *Abuso dell'immagine altrui.*

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli in età minore sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

---

1. L'art. 11 del progetto preliminare conteneva disposizioni dirette alla tutela del nome della persona quando fosse stato usato in una pubblicazione in modo da arrecare pregiudizio al suo decoro o alla sua reputazione, ed altresì alla *tutela della propria immagine* o di quella dei genitori, del coniuge e dei figli minori.

Ma nel progetto definitivo tali disposizioni non furono accolte, sulla considerazione che esse non trovassero sede adatta sotto il titolo nel quale erano collocate e che « potessero senza inconvenienti sopprimersi sia perchè gl'interessi presi in considerazione trovano adeguata tutela nelle norme che reprimono gli atti illeciti, sia perchè, in particolare, la disciplina del diritto all'immagine è già contenuta nell'art. 11 della legge sui diritti di autore 7 novembre 1925, n. 1890 » (*R. p. d., n.* 38).

Senonchè, in seno alla Commissione parlamentare l'argomento fu ripreso in esame e diè luogo ad una apposita proposta di ripristino delle disposizioni contenute nel citato art. 11, osservando che la mancanza di una norma generale sotto il titolo delle persone, che affermi il diritto alla immagine, « costituirebbe una lacuna nel testo del nuovo codice, in cui deve, invece, essere contenuto il regolamento completo dei diritti della personalità » (*R. R., n.* 23).

Seguendo il voto espresso dalla Commissione nel senso di non apportare innovazioni, con la disposizione da inserire nel Codice, alla

legge sui diritti di autore, venne formulata la norma dell'art. 10, con una lieve variante alla formula suggerita dalla Commissione stessa e che è così spiegata dal Guardasigilli nella Relazione al Re Imperatore (*n.* 23).

« Non va dimenticato infatti — si legge nella detta Relazione — che l'art. 11 della vigente legge sui diritti di autore (R. decreto-legge 7 novembre 1925-IV, n. 1050, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562), pur presentando un profilo particolare che incide sulla disciplina della proprietà artistica, in quanto limita i diritti dell'artista a tutela dell'interesse del ritrattato, viene pacificamente interpretato nel senso che alla persona, della quale è stata ritrattata l'effige, competa la difesa del diritto sulla propria immagine, sia contro l'artista che ha eseguito il ritratto, sia contro qualunque altra persona che esponga, pubblichi o metta abusivamente in commercio l'immagine stessa. La formula suggerita dalla Commissione parlamentare subordinava l'azione all'esistenza del pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona ritrattata, indipendentemente dal consenso dato alla pubblicazione o messa in commercio dal ritrattato. Ho voluto, perciò, superare il divario fra le due disposizioni formulando l'art. 10 in guisa da coordinarlo con la norma contenuta nella legge sui diritti di autore. Per conseguire tale coordinazione, ha ammessa l'azione in due ipotesi distinte: nel caso in cui l'immagine sia stata esposta o pubblicata fuori dei limiti stabiliti dalla legge speciale, e nel caso in cui l'esposizione o la pubblicazione avvenga con offesa al decoro o alla reputazione della persona ritrattata. In tal guisa, ferma rimanendo la legge sui diritti di autore, la tutela del diritto all'immagine della persona ha avuto nel codice adeguata disciplina ».

2. La disposizione in esame ha, quindi, lo scopo di accordare protezione alla persona contro l'abuso della propria immagine commesso « anche non a scopo commerciale o a fine di lucro, ad opera di terzi, quando offenda il decoro o la reputazione della persona o renda di dominio pubblico fatti privati della cui convenienza solo l'interessato deve essere arbitro. Il fondamento della tutela è l'inosservanza di quel riguardo (da valutarsi in varia misura secondo le condizioni sociali e personali dell'individuo) dovuto alla personalità » (*R. p. p.*, *pag.* 38).

TITOLO II. — DELLE PERSONE GIURIDICHE.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 11. — *Persone giuridiche pubbliche.*

Le province e i comuni, nonchè gli istituti e gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

(*Art.* 2).

---

1. « Questo *titolo* costituisce una completa innovazione rispetto al codice civile del 1865, il quale mancava di una disciplina delle *persone*

giuridiche. La opportunità di queste nuove norme, non ostante qualche dubbio manifestatosi, è stata adeguatamente apprezzata dalla Commissione parlamentare. Per verità, sebbene i concetti pubblicistici investano sempre più profondamente l'assetto delle persone giuridiche private, tuttavia queste possono rivestire tale importanza che non si poteva, in una riforma generale del codice civile, continuare a ignorarle o lasciare che fossero regolate in modo incompleto o inadeguato da principi dedotti dalle norme relative alle persone fisiche o dalle private pattuizioni. La stessa importanza di questi enti imponeva, anzi, di dare ad essi un sistema di norme che ispirandosi ad una visione pubblicistica e armonica dei problemi giuridici inerenti alla loro disciplina, regolasse in modo organico la complessa materia » (*R. R.*, *n.* 24).

2. Il richiamo fatto in questo articolo alle leggi di diritto pubblico « tende a chiarire, di fronte a dubbi da più parti sollevati, che la disciplina del codice si riferisce alle persone giuridiche di carattere privato. Sebbene una netta delimitazione fra le due categorie non sia possibile, in quanto molte delle disposizioni dettate per la prima trovino riscontro in altre analoghe concernenti le seconde, e sebbene possa ragionevolmente prevedersi che la regolamentazione nuova delle persone giuridiche private, ispirata a modernità di criteri e dominata da rigorose concezioni giuridiche, debba, per vari aspetti, ripercuotersi sulla disciplina delle persone giuridiche pubbliche — è certo che solo alle prime può aver riguardo un codice di diritto privato; nel quale, del resto, anche per evidenti ragioni di limiti e di proporzioni, sarebbe impossibile regolare, nei loro multiformi aspetti, le categorie, sempre più vaste e complesse, degli enti pubblici. Anzi, la disciplina del codice non abbraccia neppure tutte le persone giuridiche di carattere privato, chè fuori di essa restano le società commerciali e gli altri enti che svolgono attività mercantile, per i quali l'art. 12 rinvia alla legge commerciale » (*R. p. d.*, *n.* 31).

« Le disposizioni di questo titolo, del resto, per quanto dettate per le persone giuridiche private, saranno di grande utilità, anche per la forza espansiva di cui esse sono suscettibili in via d'interpetrazione analogica, nei riguardi della disciplina delle persone giuridiche pubbliche, tenuto conto che la distinzione fra le due categorie di enti, se facilmente delineabili in via teorica, nella pratica appare spesso incerta e non sempre di notevole rilevanza » (*R. R.*, *n.* 24).

3. « Non si è creduto opportuno, in conformità, del resto, a quanto faceva il codice civile del 1865, di far menzione dello Stato fra le persone giuridiche pubbliche. Lo Stato rappresenta l'organizzazione politica, giuridica ed economica della società nazionale e costituisce la fonte di tutto il diritto; esso è la persona giuridica per eccellenza e pone a sè stesso le condizioni per lo svolgimento delle sue attività e quelle per lo svolgimento di ogni altra attività pubblica e privata. Una norma del codice civile, la quale collocasse lo Stato accanto alle persone giuridiche pubbliche, sia pure a fini limitati, oltre che avere scarso contenuto pratico, verrebbe quasi a menomare la posizione di assoluta preminenza da esso tenuta in tutto il campo del diritto » (*R. R.*, *n.* 24).

« Per ciò che riflette le altre persone giuridiche pubbliche, si è messo bene in evidenza il punto essenziale, ossia che esse godono

dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico » (*id.*).

4. *V. nota* 1ª *all'art.* 17.

Art. 12. — *Persone giuridiche private.*

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto reale.

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.

---

1. In questo articolo è stata posta in chiaro rilievo l'importanza creativa dell'intervento del potere politico per l'acquisto della personalità mediante riconoscimento concesso con decreto reale. « In uno Stato fondamentalmente etico, qual'è lo Stato Fascista, che non consente l'esercizio di attività contrastanti coi suoi fini, l'acquisto della personalità non può essere che l'effetto della valutazione che la pubblica autorità faccia degli scopi che l'ente si propone e dei mezzi coi quali intende raggiungerli. D'altro canto, ogni organismo, in quanto opera per scopi che trascendono quelli dell'individuo interessa sempre lo Stato » (*R. p. d., n.* 32).

2. Nel 1° *comma*, alla menzione dei due tipi tradizionali, associazioni e fondazioni, menzionati nel progetto, si è aggiunto l'accenno ad « altre istituzioni di carattere privato, le quali non sono nè associazioni, nè fondazioni e che sono contraddistinte per la loro destinazione ad uno scopo. A parte che nella nostra tradizione scientifica, specialmente canonistica, ha posto anche questo terzo tipo di persona giuridica privata, e che, nello stesso testo del codice, si contemplano altre forme di possibili persone giuridiche (p. es., comitati), non si poteva non tener conto, nella varietà della vita moderna, di altre creazioni giuridiche non perfettamente aderenti nè alle associazioni, nè alle fondazioni. Quanto alla regolamentazione di queste istituzioni, è ovvio che sarà applicabile la disciplina delle associazioni ovvero delle fondazioni, secondo che la loro natura si avvicini prevalentemente a quella dell'uno o dell'altro tipo di enti » (*R. R., n.* 26).

3. La Commissione Reale aveva espresso il dubbio che il decreto reale costituisse un mezzo troppo solenne e complicato di riconoscimento per enti che spesso hanno una limitata sfera d'attività; « ma pur riconoscendosi che talora anche per enti di minore importanza l'amministrazione centrale possa aver interesse di riconoscerne direttamente la personalità giuridica, si è tuttavia consentito (2° *comma*) per facilitarne l'acquisto quando manchino ragioni d'intervento del potere centrale, che questa lo deleghi ai prefetti per determinate categorie di enti che operino nell'àmbito delle rispettive provincie » (*id.*).

In armonia a questo sistema, nel 3° *comma* dell'art. 11 del progetto si era consentito al governo di delegare al prefetto, in tutto o in parte, le facoltà ad esso attribuite circa il riconoscimento della personalità giuridica; restando però escluso che, secondo apposita proposta da più parti fatta, il prefetto potesse modificare le condizioni

di esistenza dell'ente, già stabilite dall'autorità governativa o addirittura sopprimerle (*id.*).

Ma nella compilazione del testo legislativo seguendo il suggerimento della Commissione parlamentare, fu rimandata alle norme di attuazione la disposizione contenuta nel detto comma (*R. R., n.* 26). *V. art.* 1 *d. a.*

Il riconoscimento delle fondazioni può essere concesso anche di ufficio (*art* 2, *d. a.*).

Art. 13. — *Enti commerciali.*

Gli enti commerciali sono regolati dalla legge commerciale.

La disciplina del Codice non abbraccia tutte le persone giuridiche di carattere privato, tanto che ne restano fuori, fra l'altre, le società commerciali, per le quali l'articolo in esame fa espresso rinvio alla legge commerciale.

Nella Commissione parlamentare fu sollevato il dubbio se le società civili che assumono forma di società per azioni possano non ritenersi considerate dall'art. 13, « ma è stato chiarito che la espressione « *enti commerciali* » è così ampia da comprendere tutte le società predette » (*R. C. p., pag.* 741).

CAPO II. — *Delle Associazioni e delle Fondazioni.*

Art. 14. — *Atto costitutivo.*

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.

La fondazione può essere disposta anche con testamento.

---

1. Il progetto preliminare (art. 15) richiedeva la forma dell'atto pubblico soltanto nel caso di costituzione di fondazioni per atto *inter vivos* e ciò « per euritmia di regolamento con quello relativo alle forme necessarie per le donazioni (*R. p. p., pag.* 50).

Ma nel progetto definitivo la forma dell'atto pubblico fu estesa anche alla costituzione di associazioni, considerando che « l'atto il quale dà vita ad una persona giuridica è, in ogni caso, di particolare importanza ed è perciò opportuno richiedere la garanzia dell'atto pubblico » (*R. p. d., n.* 34).

La fondazione può essere disposta anche per testamento (2° *comma*); non l'associazione, la quale, invece, può essere costituita solo con atto pubblico *inter vivos* (1° *comma*).

Art. 15. — *Revoca dell'atto di fondazione.*

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento oppure fino a quando il

fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

---

1. Il progetto preliminare (art. 16) consentiva la revoca sino al momento del riconoscimento; ma sembrò che tale facoltà dovesse trovare un limite nel caso che il fondatore abbia, anche prima del riconoscimento, fatto funzionare l'opera da lui creata. « Col funzionamento, infatti, l'opera non rimane più nella sfera del fondatore, ma acquista una esistenza obbiettiva che interessa oramai il pubblico e che non deve poter essere distrutta ad arbitrio del privato » (1° *comma*) (*R. p. d., n.* 35).

2. Il progetto preliminare (art. cit.) consentiva al costituente di conferire agli eredi la facoltà di revoca. Ma si osservò che « tale facoltà non può che essere personale, e perciò nel progetto definitivo fu incluso il 2° *comma*, per il quale la detta facoltà non passa agli eredi essendo inverosimile che il costituente « voglia far distruggere da altri l'opera da lui creata » (*id.*).

3. Mentre nel progetto preliminare non se ne faceva cenno, in quello definitivo venne riconosciuto agli eredi il diritto di impugnare l'atto di fondazione quando esso ecceda la legittima e fu affermato anche il diritto dei creditori di esercitare l'azione di revocazione quando ne ricorrano le condizioni. Ma, a séguito di avviso della Commissione parlamentare, questa disposizione fu soppressa « la norma contenutavi potendo desumersi dai principî generali » (*R. R., n.* 28); specialmente quanto all'azione di riduzione in caso di legittima ed a quella di revocazione se l'atto è in frode dei creditori » (*R. C. p., pag.* 741). Fu mantenuta, invece, la disposizione circa la non trasmissibilità agli eredi della facoltà di revoca, « perchè nel silenzio della legge tale facoltà si dovrebbe considerare trasmissibile » (*R. R., n.* 28).

4. L'art. 15 del progetto definitivo conteneva disposizioni circa la procedura da seguire per il riconoscimento; ma trattandosi di norme di carattere regolamentare, su proposta della Commissione parlamentare, esse vennero soppresse « per trovare appropriata sede nelle norme di attuazione » (*R. C. p., pag.* 741). V. art. 2, d. a., e successivo art. 3 quanto all'obbligo delle denunzie da parte dei notai e le facoltà del prefetto circa gli atti conservativi, nel caso di disposizioni a favore di enti da istituire.

Art. 16. — *Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.*

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonchè le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 12.

---

1. In questo articolo è determinato il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto.

Accogliendo le proposte della Commissione parlamentare di discriminare i requisiti essenziali che debbono esservi contenuti, « si è enunciato nel *primo comma* ciò che è obbligatorio, nel *secondo* ciò che è meramente facoltativo. In ciascuno dei due commi l'indicazione di ciò che è comune ai due tipi di persone giuridiche precede la indicazione di ciò che è proprio di ciascun tipo. L'enunciazione del contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto viene così ad essere redatta in forma semplice e organica ». *R. R., n.* 29).

2. Nell'*ultimo comma* è contenuta una regola « di ovvia opportunità, quando si consideri che le modificazioni possono determinare mutamenti profondi nella fisionomia dell'ente, dei quali l'autorità che ha concesso il riconoscimento ha interesse di valutare la convenienza ai fini del riconoscimento » (*R. p. d., n.* 33).

3. Quanto alla *sede*, V. art. 43. Le norme da seguire per la domanda diretta a ottenere l'approvazione delle modificazioni sono indicate nell'art. 4 *d. a.*

Art. 17. — *Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati.*

La persona giuridica non può acquistare beni immobili, nè accettare donazioni, eredità o legati senza l'autorizzazione governativa.

Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione sono nulli. (*Art.* 1060).

---

1. L'art. 14 del progetto preliminare conteneva nel primo comma la disposizione con la quale si affermava il principio che « le persone giuridiche godono dei diritti civili che non abbiano come presupposto l'esistenza della persona fisica »; ma nel progetto definitivo tale regola fu soppressa « perchè di contenuto didascalico » (*R. p. d., n.* 38).

2. In questo articolo è stata riprodotta, invece, l'altra regola contenuta nello stesso art. 14 del progetto preliminare, circa la necessità dell'intervento dell'autorità governativa per gli acquisti di immobili e le accettazioni di donazioni: e vi si è parlato di « *autorizzazione* » anzichè di « approvazione » per usare « la terminologia consueta nelle leggi riguardanti le persone giuridiche pubbliche » e perchè « quel termine, del resto, è più preciso per un atto che normalmente deve precedere l'acquisto ». (*id.*).

3. Non fu ritenuto « tecnicamente preciso il termine « lasciti » ch'era stato proposto per indicare le liberalità testamentarie, e si è preferito integrare l'articolo indicando espressamente, oltre le donazioni, le eredità e i legati » (*R. R., n.* 38).

4. V. art. 5 d. a. circa le norme da seguire per la domanda diretta a ottenere l'autorizzazione e il decreto relativo, nonchè gli atti con-

servativi durante il procedimento relativo. V. anche successivo articolo 6 d. a. circa l'acquisto di immobili in seguito a subortazione; e art. 7 circa l'obbligo delle denunzie da parte dei notai nel caso di atti contenenti disposizioni a favore di persona giuridica.

Art. 18. — *Responsabilità degli amministratori.*

Gli amministratori sono verso l'ente solidalmente responsabili, secondo le norme del mandato, dei danni derivanti da loro colpa. E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

---

1. L'art. 18 del progetto definitivo sanciva la *responsabilità dell'ente* per gli atti illeciti dei suoi rappresentanti e dipendenti, la quale in passato aveva dato luogo a vive controversie. Ma nel compilare il testo definitivo la disposizione venne soppressa sulla osservazione che « essa deve inquadrarsi nella disciplina generale relativa agli atti illeciti, che sarà regolata in altra parte del Codice » (*R. R., n.* 30).

2. La disposizione del corrispondente art. 19 del progetto, modificata per le opportune osservazioni della Commissione parlamentare, forma il contenuto dell'art. 18, diretto « allo scopo di tutelare più efficacemente gl'interessi dell'ente con un indirizzo di maggior rigore verso gli amministratori » (*id.*).

3. In seno alla Commissione parlamentare fu avvertito il dubbio che la *resopnsabilità solidale* potesse indurre chi sarebbe disposto a collaborare nell'amministrazione degli enti ad astenersene; ma si osservò essere « giusto che chi amministra un ente assuma una responsabilità effettiva per sè e per gli altri ». (*R. C. p., pag.* 742).

4. « L'esonero dalla responsabilità verso l'ente nel caso in cui gli amministratori non abbiano partecipato alla formazione dell'atto dannoso è limitata a due sole ipotesi: o che essi non siano stati a conoscenza dell'atto stesso, o che, pur essendone a conoscenza, abbiano fatto constatare il loro dissenso » (*R. R., n.* 30).

5. V. art. 9 d. a. circa l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Art. 19. — *Inopponibilità dei vizi della rappresentanza.*

A chi contrae in buona fede con il rappresentante della persona giuridica non possono essere opposte le limitazioni alla rappresentanza, le quali non risultino dal registro indicato nell'art. 31.

« L'art. 20 del progetto costituiva una applicazione del principio della pubblicità degli atti delle persone giuridiche. Stabiliva in primo luogo che al terzo, il quale contraeva in buona fede col rappresentante di un ente, non potevano essere opposte le limitazioni alla rap-

presentanza che non risultassero pubblicate nel registro delle persone giuridiche; aggiungeva, in secondo luogo, che non erano opponibili al terzo neppure i difetti e le irregolarità della deliberazione del consiglio di amministrazione in base alla quale il rappresentante dell'ente aveva dichiarato di contrattare». La Commissione parlamentare, considerando che non tutte le persone giuridiche hanno un consiglio di amministrazione, aveva proposto di sopprimere la indicazione di questo organo. «Senonchè l'accoglimento della proposta portava a conseguenze non accettabili. Il progetto, infatti, intendeva affermare la inopponibilità al terzo di buona fede delle irregolarità delle deliberazioni degli organi esecutivi, delle quali il terzo non può agevolmente prendere cognizione, essendo provvedimenti interni e spesso segreti. Con l'emendamento proposto la norma sarebbe stata riferibile a ogni provvedimento dell'ente e quindi anche alle deliberazioni dell'assemblea, per le quali l'art. 23 del progetto dava apposita disciplina. Ne sarebbe nata, pertanto, una interferenza nella sfera di applicazione delle due norme. Per evitarla, è sembrato necessario restringere la sfera di applicazione della norma contenuta nell'art. 20 del progetto, e quindi, nel corrispondente art. 19 del testo, si è limitata la previsione ai soli vizi della rappresentanza, eliminando la parte che si riferisce ai vizi delle deliberazioni del consiglio di amministrazione» (*R. R.*, *n.* 41).

Art. 20. — *Deliberazioni dell'assemblea delle associazioni.*

Le deliberazioni dell'assemblea generale delle associazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

---

1. L'art. 21 del progetto definitivo conteneva le norme circa la convocazione dell'assemblea delle associazioni, le quali essendo di carattere regolamentare sono state rinviate alle disposizioni di attuazione (*R. R.*, n. 32) esono contenute nell'art. 8 d. a. V. anche successivo art. 9 circa il bilancio e le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori.

2. Sono state, invece, mantenute e riprodotte in questo articolo (1° *comma*) quelle dell'art. 22 del progetto circa le deliberazioni, «il cui contenuto è essenziale per l'attività degli enti associativi, perchè vi si stabilisce il numero delle persone che devono intervenire all'assemblea per la validità delle sue deliberazioni tanto più che esso offre il vantaggio di costituire l'antecedente logico del successivo articolo 21 (*id.*).

3. Le disposizioni del corrispondente art. 22 del progetto preliminare, qui riprodotte, sono state completate « con la disciplina della seconda convocazione, ch'è spesso, in pratica, indispensabile, per evitare che l'assenteismo degli associati impedisca il regolare funzionamento dell'ente » (*R. p. d., n.* 42).

4. Nel *secondo comma* non si parla anche di cambiamento dello scopo « perchè esso non può attuarsi se non attraverso una modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto » (*id.*). V. art. 16.

5. Nel progetto preliminare (art. 20) si contenevano disposizioni circa i poteri dell'assemblea generale; ma nel progetto definitivo esse non vennero mantenute considerando che « i poteri dell'assemblea non possono non essere stabiliti nell'atto costitutivo o nello statuto e, comunque, essi si estendono a tutti gli atti che non siano devoluti alla competenza del consiglio di amministrazione o del presidente. « E' sembrato anche opportuno non formulare regole circa la facoltà degli associati di farsi rappresentare nell'assemblea, lasciando agli statuti di regolare questa materia » (*id.*).

5. *V. art.* 21.

Art. 21. — *Annullamento e sospensione delle deliberazioni.*

Le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente o di qualunque associato o del pubblico ministero.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

L'esecuzione delle deliberazioni, di cui sia manifesta la illegittimità, può essere sospesa dal presidente del tribunale, su istanza degli organi dell'ente o di qualunque associato.

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.

---

1. Fu fatto presente dalla Commissione parlamentare la necessità di stabilire che le deliberazioni cui si riferisce l'art. 21 non sono quelle affette da nullità assoluta, per le quali non è possibile alcuna sanatoria, e a tal fine venne proposto di stabilire un termine per l'annullamento delle dichiarazioni viziate. Ma la proposta non fu accolta sulla considerazione che la prefissione di un termine sarebbe tornata « pregiudizievole agli interessi dell'ente in quanto agli amministratori sarebbe stata data la possibilità di tenere in sospeso la esecuzione delle deliberazioni illegali per tutta la durata del termine di annullamento e di darvi corso successivamente. Inoltre, dopo trascorso il termine si sarebbero consolidati non solo i diritti dei terzi di buona fede ma altresì quelli dei terzi di mala fede, e ciò in pieno contrasto con la disposizione per cui solo i primi non possono essere pregiudicati dallo annullamento di atti compiuti in esecuzione di deliberazioni dichiarate illegittime » (*R. R., n.* 33).

2. In confronto del progetto definitivo (*art.* 23) che limitava la sfera di coloro che hanno diritto a impugnare le deliberazioni illegali ai soli associati, tale facoltà è stata estesa, come faceva il progetto preliminare (art. 23) espressamente agli organi dell'ente ed alla pubblica autorità, e precisamente al pubblico ministero « il quale per la sua costituzione e per la natura delle sue funzioni si presenta più idoneo per la instaurazione del giudizio d'annullamento » (*id.*) mentre si è ritenuto « superfluo disporre che la potestà di annullamento spetta all'autorità giudiziaria, in quanto che deriva dai principî generali » (*id.*).

3. Quanto al « *pregiudizio dei terzi* » il progetto preliminare (art. 23) disponeva che le deliberazioni illegali non potessero essere impugnate « di fronte ai terzi che abbiano in buona fede acquistato diritti in base ad esse ». Ma nel prog. defin. (art. 23) si è meglio precisata la posizione dei terzi, « i cui diritti non possono derivare (come la formula del prog. prelim. poteva far supporre) dalla deliberazione dell'assemblea, ch'è atto interno dell'associazione, ma da negozi intervenuti sulla base di essa » (*R. p. d., n.* 44); cioè, come si espresse nella sua Relazione (pag. 743) la Commissione parlamentare « *sono gli atti* compiuti in esecuzione delle deliberazioni, non già le *deliberazioni* che il terzo può chiedere sieno annullati ».

4. Il progetto definitivo aveva limitato (3° comma) la tutela ai negozi compiuti solo in base a deliberazioni contrarie all'atto costitutivo e allo statuto e non anche a quelle *contrarie alla legge,* perchè « se la deliberazione è contraria alla legge non sarà normalmente possibile — è detto nella Relazione sul progetto stesso — mantenere in vita il negozio concluso in base ad essa, che sarà anch'esso contrario alla legge ». Ma nel comporre il testo legislativo di tale osservazione non fu tenuto conto nel 2° *comma* dell'articolo in esame, in cui si parla di annullamento della deliberazione in genere, così comprendendole tutte, e quindi anche quelle contrarie alla legge, indicate nel 1° comma.

5. Per ragioni di organico coordinamento col 1° comma, è stato disposto (3° *comma*) che la *sospensione* delle deliberazioni illegittime può essere richiesta da tutti gli organi dell'ente e non dai soli associati, ed è « sembrato necessario stabilire (4° *comma*) che anche l'autorità governativa possa sospendere le deliberazioni contrarie all'ordine pubblico e al buon costume » (*R. R., n.* 33).

6. V. nell'art. 10 d. a. le altre norme circa il provvedimento di sospensione delle deliberazioni.

Art. 22. — *Recesso ed esclusione degli associati.*

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria dentro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ente.

---

1. Nel 1° *comma* di questo articolo è stato posto specialmente in rilievo « il valore assoluto della regola della intrasmissibilità della qualità di associato » (*R. p. d.*, *n.* 45); il progetto la dichiarava « personale » oltrechè intrasmissibile, ma tale qualificazione fu soppressa comechè superflua, « il suo concetto essendo insito in quello di intrasmissibilità » (*R. R.*, *n.* 34); e del pari fu soppressa, come superflua, la specificazione che la trasmissimibilità, quando sia consentita, possa avvenire « sia per atto tra vivi sia per successione a causa di morte ».

Su proposta della Commissione parlamentare si è aggiunta nello stesso 1° *comma* l'eccezione: « salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo » e vi si è aggiunta anche la parola « statuto » dovendo la stessa regola « logicamente valere nell'ipotesi che la trasmissibilità sia permessa dallo statuto » (*R. R.*, *n.* 34).

Il progetto preliminare conteneva anche l'altra eccezione della trasmissibilità « conforme alla natura dell'associazione »; ma non fu accolta nel progetto definitivo « perchè contrastante troppo col carattere personale del vincolo associativo e perchè avrebbe aperto l'adito a controversie difficili e praticamente inopportune » (*R. p. d.*, *n.* 45) e in pratica « potrebbe prestarsi ad abusi » (*R. R.*, *n.* 34).

3. Il 2° *comma* prevede l'ipotesi del *recesso* dell'associato: questi può sempre recedere se non abbia assunto l'obbligo di restare nell'associazione per un tempo determinato; ma il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purchè siavi stato preavviso di almeno 3 mesi; la dichiarazione di recesso deve essere fatta per iscritto e notificata agli amministratori (*art.* 11 *d. a.*).

4. Non è stata mantenuta, comechè superflua, la disposizione per cui, nel caso di esclusione ingiusta, l'autorità giudiziaria cui l'escluso ha fatto ricorso, condanna l'associazione ai danni (*R. R.*, *n.* 34).

5. Il progetto preliminare parlava anche di « diritti particolari dell'associato, distinti e indipendenti da quelli che costui vanti in detta qualità nell'associazione ». Nel progetto definitivo si precisò che questi diritti potessero essere anche di natura non patrimoniale, disponendo (art. 25) che essi dovessero essere stabiliti nell'atto costitutivo o nello statuto e non potessero essere soppressi o modificati nemmeno con deliberazione dell'assemblea. Ma questa disposizione fu soppressa perchè poteva « prestarsi a creare posizioni privilegiate immutabili, che potrebbero, col decorso del tempo, riuscire troppo dannose agli interessi dell'ente (*R. R.*, *n.* 35).

Art. 23. — *Amministrazione delle fondazioni.*

Qualora le disposizioni concernenti la nomina o la surrogazione degli amministratori o dei rappresentanti di una fondazione non possano attuarsi, provvede l'autorità governativa.

Qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge, l'autorità governativa può sciogliere l'amministrazione, nominando un commissario straordinario.

---

1. Le disposizioni particolari alle fondazioni sono informate al principio del rispetto, da parte dell'autorità governativa, della volontà del costituente; tuttavia, nei limiti imposti all'osservanza di tale principio, è affidato alla detta autorità un ampio potere di vigilanza e tutela, innanzitutto con la facoltà di procedere alla nomina e surrogazione degli amministratori o rappresentanti quando le relative disposizioni non possano attuarsi a norma dell'atto costitutivo o dello statuto della fondazione (1° *comma*) (*R. p. p. pag.* 53).

Inoltre, alla detta autorità si è consentito (2° *comma*) anche la facoltà di sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario quando « l'attività degli amministratori sia in contrasto con gli scopi dell'ente o con le disposizioni dello statuto; norma di evidente utilità per la tutela delle fondazioni » (*R. p. d., n.* 47).

2. V. art. 9 d. a. circa l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori; e art. 12 circa le funzioni di vigilanza e controllo dell'autorità governativa sulle fondazioni, e la facoltà di sospendere e annullare le deliberazione degli amministratori.

Art. 24. — *Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione.*

L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

---

1. Con questa disposizione si è precisato che « l'autorità governativa può intervenire per coordinare le forme di attività di più enti allo scopo di evitare interferenze e dispersione di mezzi, o per unificare la loro amministrazione allo scopo di eliminare spese superflue e gravose » (*R. p. d., n.* 47).

2. Il 1° comma del corrispondente art. 27 del progetto preliminare disponeva che l'autorità potesse, nell'atto di approvazione della fondazione, modificare l'atto costitutivo anche destinandone i beni a scopi affini, per assicurare, col rispetto alla volontà del fondatore, il conseguimento delle finalità dal medesimo propostesi. Ma nel progetto definitivo questa disposizione non fu riprodotta, essendo « sembrato eccessivo, nei confronti di fondazioni di carattere privato, dare facoltà alla pubblica autorità di modificare, nell'atto in cui dà vita all'ente, gli scopi e le caratteristiche a questo assegnati dal fondatore » (*id.*).

3. La disposizione di questo articolo non si applica alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie (art. 26, ultimo comma).

Art. 25. — *Estinzione della persona giuridica.*

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

La estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.

---

1. L'art. 31 del progetto preliminare prevedeva lo scioglimento delle associazioni per insolvibilità; ma nel progetto definitivo la disposizione non fu mantenuta « sul riflesso che l'insolvibilità di associazioni di carattere privato (che, peraltro, può da un momento all'altro cessare per effetto di lasciti o donazioni) non fosse fenomeno di tale rilevanza da giustificare interventi e procedure eccezionali, e meglio, invece, convenisse lasciare all'iniziativa degli interessati l'adozione dei provvedimenti opportuni » (*R. p. d., n.* 48). D'altra parte, nel caso d'insolvibilità « o l'ente non è più in grado di funzionare e si verificherà l'estinzione di esso per impossibilità di raggiungere lo scopo, o esso è tuttavia in grado di funzionare e non è conveniente troncarne la vita, che potrebbe in seguito riassestarsi » (*R. R., n.* 37).

2. L'art. 32 dello stesso progetto, prevedeva lo scioglimento delle associazioni da parte della pubblica amministrazione per mancanza di associati, con facoltà di mantenerle in vita con l'ammissione di nuovi soci; ma neanche questa disposizione fu riprodotta nel progetto definitivo, sulla considerazione che « la facoltà della pubblica amministrazione di immettere nuovi soci nell'associazione non risponde, nei confronti di associazioni private, a reali esigenze di utilità pubblica ed in contrasto con le caratteristiche essenziali del vincolo associativo, dominato dall'*intuitus personae* » (*R. p. d., n.* 48).

3. Inoltre, l'art. 29 del medesimo progetto prevedeva anche la tacita proroga della durata delle associazioni mese per mese nel caso che alla scadenza del termine esse continuassero a svolgere la loro attività. Ma neppure questa disposizione fu accolta nel progetto definitivo, « sia per non introdurre un elemento d'incertezza in una disciplina che ha come caratteristica essenziale la sicurezza dei rapporti fondata su di un sistema rigoroso di pubblicità, sia per non pregiudicare la posizione degli associati e dei terzi, che ragionevolmente misurano i loro diritti ed obblighi sui termini fissati nell'atto costitutivo e nello statuto, sia, infine, perchè il periodo di proroga tacita, che dovrebbe essere necessariamente assai breve, è, in ogni caso, inadeguato all'indole della persona giuridica, per la quale non si concepisce una esistenza precaria » (*id.*).

4. Le cause di estinzione della persona giuridica, oltre quelle previste nell'atto costitutivo o nello statuto, riguardano, quindi, soltanto « lo scopo » per il quale è stata costituita: essa si estingue quando lo scopo sia stato raggiunto o si sia reso impossibile (1° *comma*); salvo, trattandosi di fondazione, che ne sia disposta la trasformazione (art. 26).

Per le associazioni è causa di scioglimento anche la mancanza di tutti gli associati (2° *comma*).

5. Spetta all'autorità governativa dichiarare l'estinzione (3° *comma*) come quella « ch'è fondata sul verificarsi di cause obbiettive facilmente constatabili ed ha necessari collegamenti con la tenuta del registro delle persone giuridiche » (*sd.*)« Il relativo provvedimento va comunicato agli amministratori e al presidente del tribunale (*articolo* 13, *d. a.*).

6. Fu soppresso l'art. 30 del progetto che dava al prefetto la facoltà di scioglimento per motivi di ordine pubblico, dovendo il Codice « limitarsi a regolare gli effetti dello scioglimento disposto dalla pubblica autorità a norma delle leggi speciali » (*R. R., n.* 37).

Art. 26. — *Trasformazione delle fondazioni.*

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anzichè dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione dell'ente e di devoluzione dei beni a terze persone.

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 24 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.

---

1. La trasformazione può aver luogo solo: *a*) quando lo scopo per cui l'ente si è costituito o sia esaurito, o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità; *b*) quando il patrimonio siasi reso insufficiente (1° *comma*).

La trasformazione non è ammessa: *a*) quando i fatti che vi darebbero luogo sono preveduti nell'atto costitutivo come causa che determini la estinzione dell'ente e la devoluzione dei beni a terze persone, nella quale ipotesi « la trasformazione contrasterebbe con la volontà del fondatore e violerebbe diritti e legittime aspettative di terzi » (*R. p. d., n.* 49); *b*) quando si tratti di fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate (2° *e* 3° *comma*).

2. Non si è creduto opportuno prevedere, (come suggeriva, la Commissione parlamentare) come causa di trasformazione anche la esuberanza del reddito, « anzitutto perchè non è frequente, e in secondo luogo perchè la norma costituirebbe un incitamento a tenere immutata la potenzialità reddittizia del patrimonio della fondazione ovvero a dilapidare gli eventuali redditi esuberanti. Nè si è creduto di consentire la trasformazione anche quando vi siano cause di riversibilità, le quali resterebbero così inefficaci. A prescindere dalla considerazione che in queste fondazioni, data la loro natura e la loro finalità, appare decisiva la volontà di chi le ha costituite disponendo con

quelle determinate condizioni dei propri beni, è da tenere presente, soprattutto dal lato politico sociale, che una disposizione di carattere generale, la quale escludesse il rispetto della volontà del testatore in ordine alla destinazione ulteriore dei beni, potrebbe essere pericolosa e in ogni caso sarebbe poco conveniente, perchè eserciterebbe una spinta contraria allo spirito di beneficenza, al quale va lasciato, quanto più è possibile, libero campo di manifestarsi.

« D'altra parte, qualora si presentassero casi cospicui di singolare rilievo, lo Stato potrebbe pur provvedere con legge speciale, senza addivenire con ciò all'affermazione di un principio generale » (*R. R.*, *n.* 36).

3. Il provvedimento di trasformazione della persona giuridica va comunicato agli amministratori e al presidente del tribunale (*articolo* 13, *d. a.*).

27. — *Divieto di nuove operazioni.*

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione dell'ente o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto assumono responsabilità personale e solidale.

---

1. Lo scioglimento e la estinzione della persona giuridica « hanno necessariamente l'effetto di far cessare l'attività dell'ente, che ormai non può che provvedere alla sua liquidazione. Gli amministratori, pertanto, salvo per gli atti che debbano eventualmente compiere in qualità di liquidatori, devono astenersi da nuove operazioni. Se ne compiono, l'articolo dispone che sono personalmente e solidalmente responsabili » (*R. p. d.*, *n.* 51).

2. Era sorto il dubbio in seno alla Commissione parlamentare, se non occorresse l'intervento di un decreto reale per procedere allo scioglimento; ma fu considerato che, « essendo l'ente sorto per volontà dei soci, anche se per vivere giuridicamente ha bisogno di un decreto reale, alla stessa volontà che lo ha fatto nascere dev'essere concesso di poterlo estinguere: se poi fra i soci vi è dissenso, la minoranza può impugnare la deliberazione » (*R. C. p. pag.* 746).

Art. 28. — *Liquidazione.*

Estinta la persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, la liquidazione del patrimonio ha luogo secondo le norme di attuazione del presente codice.

Il progetto preliminare (art. 36) affidava, di regola, agli amministratori la gestione della liquidazione; ma nel progetto definitivo (art. 32) fu precisato che questa regola non escludesse la facoltà del-

l'autorità che ordina lo scioglimento di nominare essa stessa i liquidatori; ed ove gli amministratori nominati vi rinunziassero avrebbe provveduto il presidente del tribunale. Ma nel comporre il testo definitivo, affermato, nell'art. 28, il principio che alla liquidazione si fa luogo con procedura speciale, su proposta della Commissione parlamentare si è lasciato che la procedura « sia regolata in sede di norme d'attuazione e in conseguenza sono stati soppressi gli articoli 33, 34 e 35 del progetto che disciplinavano i poteri dei liquidatori, il piano di ripartizione e la radiazione dell'ente dal registro » (*R. R.*, *n.* 38).

V. *Norme di attuazione*: *art.* 19 *a* 31.

Art. 29. — *Devoluzione dei beni.*

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste manchino, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.

---

1. Sono qui riunite le norme sulla devoluzione dei beni delle fondazioni e delle associazioni che restano dopo compiuta la liquidazione: nel *primo comma* quelle comuni ad entrambe, nel *secondo* quelle particolari a ciascuna di esse.

Nel progetto preliminare (art. 35) era fatto espresso divieto di devolvere i detti beni agli « associati »; ma nel progetto definitivo (articolo 36) tale divieto non fu mantenuto comechè eccessivo, sulla considerazione che « molte volte le associazioni di carattere privato sono alimentate soltanto dai contributi dei soci », nè fosse da preoccupare del pericolo di abusi « perchè l'esperienza dimostra quanto vivo sia il senso di responsabilità nelle associazioni, ch'è destinato a rafforzarsi in un ordinamento improntato a rigida disciplina » (*R. p. d.*, *n.* 54).

2. La Commissione parlamentare aveva proposto, in merito al 2° *comma* dell'articolo, che qualora nella circoscrizione in cui operava la fondazione posta in liquidazione non vi fossero altri enti con fini analoghi, si dovessero applicare i criteri che regolano la trasformazione (art. 26). Ma la proposta non fu accolta, considerando che « se quei criteri sono giustificati nel caso di trasformazione in quanto l'ente non può dirsi estinto, non altrettanto può affermarsi nel caso della vera e propria estinzione dell'ente del quale più non esiste che il residuo patrimoniale; più adeguato è, invece, sembrato il criterio di attribuire il patrimonio ad enti con fini analoghi » (*R. R.*, *n.* 39).

3. Il progetto limitava l'attribuzione dei beni ad altri enti con fini analoghi « che operino nella stessa circoscrizione territoriale »; ma tale limitazione fu soppressa, in quanto potrebbe « essere d'intralcio nella pratica » (*id.*).

4. Per la *devoluzione dei beni con destinazione particolare*, vedi art. 30.

Art. 30. — *Devoluzione dei beni con destinazione particolare.*

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altri enti che hanno fini analoghi.

---

1. Nell'ipotesi prevista in questo articolo i beni non seguono la sorte dell'ente estinto e l'autorità deve conservare ad essi la loro originaria specifica destinazione.

La Commissione parlamentare aveva proposto (rievocando l'analoga disposizione dell'art. 35 del progetto preliminare non accolta nel definitivo) di considerare anche l'ipotesi di beni lasciati o donati all'ente con destinazione diversa da quella del proprio scopo, di cui l'ente stesso non voglia o non possa assumere il relativo incarico. Ma la proposta non fu accolta per le ragioni stesse per le quali non venne mantenuta la disposizione nel progetto definitivo, cioè, che fosse « eccessivo far intervenire l'autorità governativa per regolare la destinazione di beni non ancora entrati nel patrimonio degli enti soggetti alla sua sorveglianza e sui quali altre persone possano vantare diritti (*R. p. d.*, *n.* 55); tanto più che « la nuova norma verrebbe a modificare il principio di diritto successorio per il quale, se l'onorato di un lascito non possa o non voglia accettarlo, la disposizione testamentaria resta inefficace » (*R. R.*, *n.* 40).

2. Il progetto preliminare prevedeva anche la destinazione dei detti beni al comune, alla provincia o allo Stato; ma nel progetto definitivo la disposizione non fu accolta sul riflesso che « trattandosi di beni destinati ad enti di carattere privato, dovranno beneficiarne altri enti della stessa natura » (*R. p. d.*, *n.* 55).

Art. 31. — *Registrazione delle persone giuridiche.*

In ogni provincia del Regno è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.

Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede dell'ente e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.

Gli amministratori di una associazione o di una fondazione non registrata, benchè riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con l'ente, delle obbligazioni assunte.

---

1. In questo articolo e nei due successivi è regolata la istituzione del *registro delle persone giuridiche*, la cui importanza è evidente, « sia a scopo di pubblicità, per creare una specie di stato civile delle persone giuridiche, sia ai fini del controllo che su tali enti esercita

l'autorità governativa, sia, infine, per fornire una adeguata tutela ai terzi che entrano in rapporto con le associazioni e con le fondazioni » (*R. p. d., n.* 56); sia, ancora, per « sottoporre più agevolmente le persone giuridiche private a un regime amministrativo ispirato a finalità pubblicistiche » (*R. R., n.* 41).

Il registro è pubblico, ed è istituito in ogni provincia (1° *comma*). Su proposta della Commissione parlamentare, fu sostituito, *alle parole* « presso ciascuna prefettura » la locuzione » *in ogni provincia*, risolvendo così anche la questione della « competenza territoriale del registro, nel senso che l'ente deve essere iscritto nella provincia dove risiede » (*R. C. p., pag.* 747).

2. Nel progetto definitivo era disposto che la tenuta dei registri fosse affidata ai prefetti « per la rilevata connessione con la vigilanza che è demandata all'autorità politica e per la stretta dipendenza che esiste fra la registrazione e il riconoscimento ch'è atto del potere politico » (*R. p. d., n.* 56); ma tale indicazione venne poi soppressa, riservandola alle norme d'attuazione (*R. R., n.* 41).

3. « Nulla di più naturale — così la Relazione sul progetto preliminare (pag. 41) — che per enti la cui personalità giuridica ha inevitabilmente in sè qualcosa di fittizio, la esistenza ed i contrassegni della rispettiva individualità — nome, scopo, sede organi di rappresentanza, ecc. — ne risultino attestati in maniera precisa ed agevolmente accertabile da ogni interessato » (2° *comma*). Per la sua particolare importanza, anzi, tale requisito venne dalla Commissione elevato al grado di elemento essenziale dell'acquisto della personalità (art. 37 progetto preliminare); ma non se ne fece poi cenno nel progetto definitivo.

4. Si è accolta la proposta della Commissione parlamentare di introdurre la *registrazione d'ufficio* « considerando tra l'altro che in tal modo si viene a eliminare uno stato di irregolarità nella vita dell'ente e si conferisce maggiore certezza allo svolgimento dei rapporti coi terzi » (*R. R., n.* 41). Non fu mantenuto l'inciso « senza pregiudizio delle disposizioni precedenti » perchè « superfluo » (*id.*).

5. « Allo scopo di sollecitare la diligenza degli amministratori nel richiedere la registrazione, venne introdotta nel progetto definitivo la disposizione dell'*ultimo comma* di questo articolo circa la responsabilità personale e solidale degli amministratori « insieme con l'ente »; la quale espressione lascia « chiaramente intendere che il vincolo solidale non corre soltanto fra gli amministratori nei loro rapporti, ma avvince, come in un fascio, amministratori ed ente » (*R. R., n.* 41).

6. V. *penalità nel successivo art.* 33 e *norme d'attuazione, articolo* 32 *e* 42, *nonchè l'art.* 87 *disposiz. transitorie per gli enti già riconosciuti.*

Art. 32. — *Registrazione di atti.*

Nel registro devono iscriversi anche i mutamenti dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono stati approvati dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e la istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedi-

menti che ordinano lo scioglimento o dichiarano la estinzione, il nome dei liquidatori.

Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi.

---

1. Non fu accolta la proposta della Commissione parlamentare di escludere dall'obbligo della registrazione la istituzione di nuove sedi e la indicazione degli amministratori cui spetta la rappresentanza, trattandosi « di fatti che interessano direttamente i terzi che vengono in rapporto con l'ente e che perciò occorre di rendere di pubblica ragione » (*R. R., n.* 42).

Si è creduto « conveniente specificare che debbono essere soggetti a pubblicità il trasferimento della sede principale e la istituzione di sedi secondarie per rendere chiaro, in relazione al successivo art. 43, che definisce la sede delle persone giuridiche, il concetto che la persona giuridica pur potendo avere più sedi, ha solo una sede principale, la quale risulta dall'atto costitutivo o dallo statuto, mentre le rimanenti sedi devono considerarsi come secondarie » (*id.*).

2. Si è rimandata alle norme d'attuazione la disposizione del 2° comma dell'art. 39 del progetto circa l'obbligo degli amministratori e liquidatori di fare eseguire le iscrizioni, esse « riguardando semplicemente una modalità di tale obbligo » (*id.*).

3. V. *Norme d'attuazione, art.* 35 *e disposiz. transitorie, art.* 87. V. *Penalità nel successivo art.* 33.

Art. 33. — *Disposizione penale.*

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 31 e 32, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del presente codice, sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.

Riguardo alla sanzione penale contenuta in questo articolo, è stata accolta la proposta della Commissione parlamentare « di estenderla anche al caso previsto dall'art. 31, e per più completamente regolarla si è fatto cenno del *termine* e delle *modalità* secondo cui gli amministratori debbono chiedere le iscrizioni per non incorrere nelle sanzione stessa » (*R. R., n.* 42).

V. *art.* 36 *e segg. d. a., e art.* 87 *disp. transit.*

CAPO III. — *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati.*

Art. 34. — *Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.*

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

---

1. Alla disciplina delle persone giuridiche fanno seguito poche disposizioni intese a regolare, sopratutto nell'interesse dei terzi, alcuni aspetti particolarmente rilevanti, di un fenomeno sempre vivo nella realtà della vita, quello delle associazioni non riconosciute e dei comitati. Alle prime il progetto preliminare dichiarava applicabili, per quanto riguarda il loro ordinamento interno, lo scioglimento e la liquidazione, le disposizioni stabilite per persone giuridiche; ma è sembrato « che l'estensione non potesse farsi, perchè quelle disposizioni sono troppo strettamente legate alle esigenze di un soggetto autonomo di diritto per potersi applicare ad aggregati privi di personalità; e pertanto si è demandato agli *accordi degli associati* il regolamento dei loro rapporti interni » (*R. p. d., n.* 57).

Ma la Commissione parlamentare aveva visto in ciò « una situazione di privilegio degli enti di fatto rispetto alle associazioni non riconosciute, e da ciò fu indotta a proporre di aggiungere agli accordi degli associati anche le norme che valgono per l'organizzazione, l'amministrazione, lo scioglimento e la liquidazione delle associazioni registrate.

La proposta non fu accolta, sul riflesso che le associazioni di fatto, per le disposizioni che le riguardano, « vengono a trovarsi in una posizione giuridica più costretta di quella stabilita per le persone giuridiche » e precisamente in ordine alla responsabilità per le obbligazioni assunte dalle persone che le rappresentano (art. 36) e perciò i terzi sono maggiormente garantiti. Ma, a parte ciò, la proposta estensione « porterebbe, in sostanza, a una equiparazione fra i due tipi di organizzazione e svaluterebbe conseguentemente l'importanza stessa del riconoscimento....., il quale eleva l'associazione alla dignità di persona giuridica e dà la qualità di soggetto di diritto ». Nè è sembrata fondata l'osservazione della utilità pratica dell'estensione in quanto eviterebbe che, in mancanza di accordi, tali associazioni rimarrebbero senza disciplina; « invero, gli accordi degli associati debbono necessariamente esistere onde si possa parlare di una entità organizzata ». (*R. R., n.* 43).

2. Su proposta della stessa Commissione, si è attribuita la *capacità processuale* all'associazione stessa (2° *comma*); ma si è precisato « che, l'associazione può stare in giudizio soltanto nelle persone di coloro ai quali, secondo gli accordi, è conferita la presidenza o la direzione, omettendo la menzione dei rappresentanti. E' chiaro che, se esiste uno speciale mandato a favore di determinate persone nell'interesse dell'associazione, tali rappresentanti avranno, naturalmente, capacità processuale » (*id.*).

Art. 35. — *Fondo comune.*

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finchè questa dura,

i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, nè pretenderne la quota in caso di recesso.

Si è creduto opportuno definire in questo articolo il *fondo comune* dell'associazione « ad evitare incertezze e controversie » (*R. p. d.*, *n.* 58); e poichè questo fondo costituisce la specifica garanzia dei terzi, « si è creduto opportuno altresì di fissare il principio che gli associati non hanno rispetto ad esso alcun diritto finchè dura l'associazione » (*id*).

Art. 36. — *Obbligazioni.*

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Non è stato accolto il principio affermato dalla Commissione parlamentare, che i singoli associati dovrebbero rispondere delle obbligazioni dell'associazione entro i limiti del mandato, mentre coloro che hanno agito in nome e per conto di essa dovrebbero assumere la responsabilità solidale e personale; e ciò perchè non è sembrato che i soci debbano rispondere secondo le norme del mandato. Se col termine « mandato — è detto nella Relazione al Re Imperatore (*n.* 40) — si vuole far riferimento agli accordi generali intervenuti fra gli associati al momento della costituzione, sembra più preciso dire che i singoli associati restano obbligati nei limiti del fondo comune. Se, invece, s'intende di aver riguardo a un mandato speciale relativo alle singole obbligazioni assunte dall'associato, è evidente che coloro i quali hanno dato questo mandato debbano ritenersi astretti all'adempimento, col vincolo solidale, alla pari delle altre persone che hanno agito per conto dell'associazione ».

Art. 37. — *Comitati.*

I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili, sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto sia stabilito nelle leggi speciali.

---

1. Per i comitati non si ritenne conveniente di ammettere, come faceva il progetto preliminare (art. 44) l'acquisto di una personalità limitata al tempo in cui debbono operare, mediante decreto del pretore. « La concessione di personalità è atto del potere politico e, d'altra parte, l'esperienza dimostra che i comitati ricorrono senza inconvenienti alla procedura normale per l'acquisto della personalità, che potrà, in molti casi, essere facilitata dalla facoltà data al Governo di delegare il riconoscimento ai prefetti » (*R. p. d.*, *n.* 59). Perciò la disposizione non fu riprodotta nel progetto definitivo.

Ma fu di nuovo proposto che fosse espressamente sancito che i comitati possono ottenere la personalità giuridica limitatamente al tempo in cui debbono operare; ed in contrario fu osservato che tale norma non fosse necessaria non essendo dubbio che i comitati, come, in genere, tutte le organizzazioni, possano ottenerla quando ricorrano le condizioni richieste, e poichè il riconoscimento può essere conferito in relazione a un determinato scopo, ben può essere concesso anche temporaneamente in rapporto a scopi di durata limitata; d'altra parte, la possibilità pei comitati di assumere personalità giuridica risulta incidentalmente dal successivo art. 39 e anche perciò non occorresse un'implicita dichiaraztione (*R. R., n.* 45).

2. Si è ritenuto utile affermare che i comitati « devono osservare, nello svolgimento della loro attività, le disposizioni contenute in *leggi speciali*, come la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e quella di pubblica sicurezza e si è anche affermata (art. 38) la loro responsabilità per la conservazione e destinazione dei fondi raccolti » (*id.*).

Art. 38. — *Responsabilità degli organizzatori.*

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

V. *Nota* 2 *all'art.* 37.

Art. 39. — *Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio.*

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.

---

1. In questo articolo, che riproduce, con formola più precisa, il corrispondente art. 46 del progetto preliminare, fu aggiunta nel progetto definitivo (art. 45) la norma che limita la responsabilità dei sottoscrittori al solo versamento delle obbligazioni promesse (1° *comma*).

2. Col 2° *comma* è stata regolata la capacità processuale dei comitati con formula analoga a quella dell'art. 34 « concedendo ai comitati la facoltà di stare in giudizio come unità organizzata benchè sprovvista di personalità » (*R. R., n.* 46).

3. E' stata soppressa la disposizione dell'art. 46 del progetto che attribuiva all'autorità giudiziaria la facoltà di nominare un amministratore per l'attuazione dello scopo qualora, in caso di *abusi nell'erogazione dei fondi*, quella amministrativa non avesse provve-

duto a norma delle leggi speciali; e ciò « per evitare interferenze » fra le due autorità. D'altra parte, per la tutela degli interessi patrimoniali degli oblatori è sufficiente la sanzione civile del risarcimento del danno da parte degli amministratori e dei gestori di fondi ai sensi dell'art. 38 » (*R. R., n.* 47).

Art. 40. — *Diversa destinazione dei fondi.*

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o raggiunto lo scopo si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilirà la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata dall'atto costitutivo.

Il progetto preliminare disponeva (art. 48) che in caso di scioglimento del comitato la devoluzione dei beni, se non regolata dall'atto costitutivo, dovesse essere stabilita dall'autorità giudiziaria. Nel progetto definitivo (art. 47) si previde in questo articolo anche il caso di insufficienza dei fondi raccolti e l'altro di irrealizzabilità dello scopo, disponendo che spetta all'autorità governativa stabilire la devoluzione dei fondi nel silenzio dell'atto costitutivo, « trattandosi di determinazioni in cui funziona come elemento decisivo una valutazione di opportunità a cui non sono estranei motivi politico-sociali, e che pertanto è più logico affidare all'autorità governativa » (*R. p. d. n.* 61).

Con le modificazioni proposte dalla Commissione parlamentare è stato formulato « con opportuna semplificazione » l'articolo 40)*R. R., n.* 47), allo scopo di « precisarne la portata » (*R. C. p. pag.* 750).

TITOLO III. — DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA.

Art. 41. — *Domicilio e residenza.*

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. (*Art.* 16).

---

1. La Commissione Reale, non senza vivo contrasto nello stesso suo seno, aveva mantenuto nel progetto preliminare la distinzione accolta nel codice del 1865 fra domicilio e residenza, sopratutto preoccupata delle difficoltà che la unificazione dei due istituti avrebbe determinato nella interpretazione delle numerose leggi speciali in cui si fa riferimento all'uno e all'altra. Ma nella compilazione del progetto definitivo fu accolta la unificazione essendo sembrato « che tali difficoltà non dovessero di troppo impressionare dato che, a parte la possibilità di revisione particolari delle dette leggi, una volta unificati i due istituti nel codice, non potessero sorgere incertezze per intendere riferite al nuovo e unico concetto di domicilio le disposizioni che nelle

leggi medesime accennino al domicilio e alla residenza, e d'altra parte « la unificazione ch'è un ritorno alla tradizione romanistica, continuata nel diritto comune, avrebbe eliminato i dubbi e le incertezze che sono non rara causa di litigi » (*R. p. d.*),

Senonchè, nella compilazione del testo legislativo, conformemente alla proposta della Commissione parlamentare fu ripristinato l'istituto della residenza, considerando che « la distinzione fra domicilio e residenza è ormai consolidata da una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale; nè si tratta di una distinzione artificiosa, perchè non è raro il caso di persone che abbiano la dimora abituale in un luogo e la sede principale dei propri affari in un altro; d'altra parte, la unificazione non avrebbe eliminati gli inconvenienti pratici, perchè non sempre sarebbe stato facile accertare quale sia la dimora abituale di una persona, mentre si sarebbe verificato l'inconveniente notevole della pluralità di domicili per una stessa persona » (*R. R., n.* 48).

2. Non è sembrato opportuno qualificare come « civile » il domicilio della persona, « perchè, pur essendo esatto che esistono domicili speciali, come quello politico, fiscale, di soccorso, il domicilio di cui si parla nell'art. 41 costituisce la sede generale delle relazioni e degli interessi della persona e vale per ogni effetto giuridico quando dalla legge non sia determinata una sede diversa. Questo carattere di generalità non sarebbe espresso chiaramente dal termine « civile » quasi che si contrapponesse a un domicilio commerciale » (*id.*).

3. Non s'era ritenuto necessario stabilire una norma corrispondente all'art. 17 del codice del 1865, che prevede il *cambiamento di domicilio e di residenza*. « Se il domicilio della persona si definisce come la sede principale dei suoi affari e interessi, per il suo trasferimento deve essere sufficiente il fatto di stabilire in un luogo diverso questa sede principale. Vero è che la nozione stessa del domicilio importa ch'esso non possa ritenersi fissato in un luogo diverso se non quando sia decorso un certo periodo di tempo tale da consentire che gli affari della persona si concentrino e si sviluppino nella nuova sede; ma per evitare possibili incertezze sulla esistenza del domicilio attuale della persona basterà nelle norme di attuazione dettare concrete disposizioni al riguardo » (*R. R., n.* 49).

In proposito la Relazione della Commissione Reale aveva osservato che la soppressione dell'art. 17 dà la possibilità al giudice « d'indagare, caso per caso ed in base ad elementi concreti di fatto, se realmente vi sia stato uno spostamento nella sede della persona e se tale spostamento abbia carattere di stabilità », mentre l'art. 17 attribuiva all'elemento della doppia dichiarazione « una importanza prevalente » quando, invece, a tale dichiarazione « potrebbe spesso non corrispondere l'effettivo cambiamento di sede, dando facile adito a frodi » (*R. p. p., pag.* 61).

Con l'art. 43 delle norme d'attuazione si è, in proposito, fatto distinzione fra il cambiamento di residenza e il cambiamento di domicilio, agli effetti dell'opponibilità ai terzi di buona fede, col richiedere per il cambiamento di residenza la doppia dichiarazione e per quello del domicilio nel caso più frequente che nel medesimo luogo siavi anche la residenza, che ove questa venga trasferita in modo

che il trasferimento sia opponibile ai terzi, s'intende, sempre in confronto dei terzi di buona fede, trasferito pure il domicilio (*v. articolo 43, d. a.*).

4. Il progetto preliminare (art. 50) disponeva che il *domicilio dell'assente* si considerasse essere nel luogo dove egli lo aveva al momento della sua scomparsa, e nella relativa Relazione si faceva presente che fosse indispensabile attribuire un domicilio all'assente per i molteplici effetti giuridici che ne dipendono. Ma nel progetto definitivo tale disposizione non fu mantenuta (e non appare nel testo dell'articolo in esame) sul riflesso che essa introduceva nei riguardi dell'assente « un concetto del tutto fittizio del domicilio » e che, del resto, essa fosse superflua perchè « il regime giuridico dell'assenza assume come punto di riferimento, a tutti gli effetti, l'ultimo domicilio della persona scomparsa e questo è sufficiente per eliminare ogni difficoltà » (*R. p. d., n.* 63).

Art. 42. — *Domicilio della moglie, del minore e dell'interdetto.*

La moglie che non è legalmente separata ha il domicilio del marito. La disposizione non si applica quando il marito è interdetto.

Se il marito ha trasferito il suo domicilio all'estero, la moglie può stabilire nel Regno il proprio domicilio.

Il minore non emancipato ha il domicilio della persona che esercita su lui la patria potestà o la tutela.

L'interdetto ha il domicilio del tutore.

(*Art.* 18).

---

1. Quanto al *domicilio necessario della moglie* il progetto preliminare (art. 51) conservava a costei il domicilio del marito tanto se non legalmente separata da lui o divenuta vedova, quanto nel caso che il marito trasferisse il suo domicilio all'estero o fosse interdetto, salvo, che non acquistasse un domicilio diverso; e pel caso di moglie separata legalmente si osservò che la giurisprudenza propendesse a ritenere che essa abbia il domicilio nel luogo dove effettivamente risiede anzichè conservare quello del marito finchè non ne abbia acquistato un altro, e perciò si era ritenuta inutile una speciale disposizione in proposito (*R. p. p. pag.* 62).

Ma nel progetto definitivo (art. 49) fu disposto che la *moglie non legalmente separata* conservasse il domicilio del marito « come affermazione del principio dell'unità della famiglia che è base del nostro ordinamento giuridico » (*R. p. d., n.* 64); e la disposizione è passata nel testo dell'art. in esame (1° *comma*).

2. Nello stesso progetto era pure disposto che tale disposizione non si applicasse: *a*) quando il marito sia interdetto; *b*) quando il marito abbia trasferito il suo domicilio all'estero e la moglie mantenga la sua dimora abituale nel Regno.

Nel testo legislativo (art. 42) tali due casi vennero regolati con distinte disposizioni; cioè: *a*) che la norma relativa alla donna non legalmente separata non si applica quando il marito sia interdetto

(1° *comma*); *b*) che se il marito ha trasferito il suo domicilio all'estero la moglie può stabilire nel Regno il suo domicilio (2° *comma*) ciò essendo sembrato opportuno « per il necessario rispetto del principio di nazionalità ed anche per proteggere la cittadina italiana che, pur non essendo legalmente separata dal marito ritenga dover fissare un proprio diverso domicilio nel Regno. La norma potrà avere, del resto, utilità pratica soltanto nel caso in cui la moglie, pur trasferendo la propria residenza all'estero per seguire il marito, abbia beni o rilevanti interessi economici da tutelare in Italia e mantenga nel Regno il centro dei propri interessi. Data poi la distinzione fra domicilio e residenza, non può affermarsi che questa regola venga a ledere necessariamente il principio dell'unità della famiglia » (*R. R., n.* 50).

2. Quanto al domicilio della *vedova,* il progetto preliminare (articolo 52) come già il codice del 1865 (art. 18) dichiarava che la vedova conservava quello del marito. Ma nel progetto definitivo (art. 49) questa disposizione non fu riprodotta e la Relazione sul progetto stesso (n. 64) osservò in proposito che, « dato il nuovo concetto di domicilio (dimora abituale: v. *nota* 1ª all'art. 41) accolto nel progetto, non sarebbe stato logico conservare alla moglie il precedente domicilio del marito ». Ma tornatosi nel testo definitivo (art. 41) al precedente concetto cioè, quello del codice del 1865 (art. 16) accolto nel progetto preliminare (art. 49) cioè, alla distinzione fra domicilio e residenza, si sarebbe dovuto, in conseguenza, riprodurre nell'articolo in esame la disposizione omessa nell'art. 49 del progetto definitivo, cioè, che la vedova conserva il domicilio del marito finchè non ne abbia acquistato un altro. Ma tale mancata riproduzione potrebbe far pensare che si sia inteso di tener ferma la soluzione accolta nel progetto definitivo, dato che la Commissione parlamentare avendo in proposito osservato che fosse « logico che la vedova, la quale non ha più vincolo maritale, *diventi autonoma* » (*R. C. p., pag.* 753) nessun accenno in contrario al riguardo si trova nella Relazione al Guardasigilli sul testo definitivo.

3. Quanto al *domicilio necessario degli inacpaci* (3° e 4° *comma*) si è ritenuto opportuno mantenere il sistema del codice del 1865, ch'è sembrato il più razionale. Per quanto riguarda specialmente l'*interdetto che abbia per tutrice la moglie,* è ricordata nella relazione della Commissione Reale la disputa s'egli acquisti il domicilio di lei o conservino entrambi quello che aveva il marito prima dell'interdizione, e si è ritenuto che anche in questo caso non possa esservi dubbio che il domicilio del marito interdetto è quello dove la moglie tutrice ha il suo (*R. p. p., pag.* 62).

4. Non è sembrato opportuno stabilire il domicilio necessario anche per talune categorie di persone (impiegati, militari, operai, ecc.) obbligate a risiedere in un determinato luogo per ragioni di ufficio o di lavoro, considerando che la legge deve limitarsi a stabilire le regole generali, lasciando alla giurisprudenza provvedere per singoli casi speciali (*R. p. p., pag.* 62). Per il domicilio dell'*assente,* v. nota 4ª all'art. 41.

Art. 43. — *Sede delle persone giuridiche.*

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.

In ordine al domicilio delle persone giuridiche, il ripristino dell'istituto della residenza ha indotto a rivedere la formula dell'art. 50 del progetto definitivo, il quale disponeva che il detto domicilio fosse nel luogo dove è fissata la loro sede centrale « e che nel caso in cui la sede effettiva fosse diversa da quella risultante dal registro delle persone giuridiche, i terzi potessero considerare come domicilio anche quest'ultima. E perciò:

a) Poichè non può parlarsi logicamente di residenza delle persone giuridiche, si è ritenuto necessario « esprimere il principio che, nei riguardi di queste, non può aversi che un concetto unico di *sede*, al quale deve farsi riferimento in tutti i casi in cui la legge ricolleghi determinati effetti all'istituto del domicilio o della residenza (*R. R., n.* 51).

b) Si è eliminato nella nozione di sede la indicazione che debba trattarsi di sede « centrale » o di sede « principale della amministrazione », come aveva suggerito la Commissione parlamentare, perchè entrambe le formule sono di significato incerto e di non agevole riconoscimento » (*id.*).

c) « Poichè l'ente deve necessariamente avere una sede risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto e soggetta a pubblicità, è bene che solo a questa i terzi facciano riferimento, tanto più che i suoi mutamenti sono poi facilmente controllabili, perchè importano una modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto. Ciò risulta dal testo dell'art. 32, in cui sono prevedute, come ipotesi distinte, l'obbligo di registrare il trasferimento della sede e l'istituzione delle sedi secondarie » (*id.*).

d) « Non si è peraltro creduto di aderire alla proposta della Commissione parlamentare di mantenere i terzi vincolati alla sede risultante dal registro e di non permettere loro di considerare come sede della persona giuridica un luogo diverso, anche se in questo sia stabilita la sede effettiva. Il timore che, in tal modo, si svaluti il sistema della pubblicità, fissato dagli articoli 31 e 32, non è fondato. Siffatta possibilità data ai terzi non contraddice a quella che è la funzione della pubblicità. La diversità fra sede effettiva e sede registrata implica necessariamente che sia stata omessa la pubblicazione del cambiamento di sede; ora il *comma* 2° dell'art. 43 stabilisce che il fatto, del quale è stata omessa la pubblicazione, non può essere opposto ai terzi mentre non impedisce a questi ultimi di poterlo invocare in loro favore. Il comma anzidetto si risolve, quindi, in un rafforzamento del sistema di pubblicità voluto dalla legge, in quanto costituisce una spinta, per gli organi delle persone giuridiche, a far registrare tempestivamente i mutamenti della sede » (*id.*).

Art. 44. — *Elezione di domicilio.*

Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
(*Art.* 19).

---

1. Si è mantenuto il *domicilio elettivo* essendo stato ritenuto opportuno « per la maggiore sicurezza che ne deriva nella pratica degli affari e per la maggiore speditezza nella contrattazione » (*R. p. p., pag.* 63) ed anche perchè la legge stessa in taluni casi, per certi speciali atti, impone la elezione del domicilio. E si è del pari ravvisato opportuno di conservare anche la regola per cui l'elezione deve risultare espressamente da *prova scritta,* onde « togliere ogni ragione di dubbio circa la volontà delle parti di derogare alle regole relative al domicilio generale, o, comunque, di fissare in un dato luogo il domicilio per quel determinato affare » (*id.*); anzi la Commissione parlamentare opinò che allo scritto fosse da attribuire il valore « non già di semplice prova, ma addirittura di requisito essenziale » (*R. C. p., pag.*, 753).

Col richiedere poi che la elezione debba essere fatta « *espressamente* » cioè, mediante manifestazione di volontà diretta a tale scopo, si è voluto « porre un freno a certe eccessive tendenze che, spesso, in contrasto con le esigenze della buona fede, vorrebbero dar valore di elezione di domicilio a clausole artificiosamente inserite in documenti che hanno sostanzialmente un ben diverso contenuto » (*R. p. d., n.* 66).

2. Nel progetto preliminare era detto altresì che l'elezione di domicilio valesse anche agli effetti della notificazione degli atti relativi alla *esecuzione forzata,* così risolvendo la dibattuta questione in proposito; ma nel progetto definitivo tale norma non fu mantenuta, considerando ch'essa potesse trovare sede più opportuna nel codice di procedura civile (*id.*).

3. Parimenti, fu rinviata al codice di commercio la disposizione dell'art. 54 del progetto stesso circa il *domicilio speciale per il commercio,* osservando che « in realtà le esigenze del commercio non rendono necessaria la determinazione di un domicilio commerciale distinto e aggiunto a quello civile, ma richiedono soltanto che siano regolati con criteri che possono prescindere da ogni riferimento al concetto di domicilio i particolari rapporti che vengono a stabilirsi fra la persona del commerciante e i luoghi in cui si svolge la sua attività »; e che questa « è materia propriá della legge commerciale » (*R. p. d., n.* 67).

TITOLO IV. — DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA,

CAPO I. — *Dell'assenza* (***)

ART. 45. — *Curatore dello scomparso.*

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, sull'istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso.

Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

(*Art.* 20, 21).

---

1. Il progetto preliminare distingueva, sulle orme del Codice del 1865, nella regolamentazione dell'istituto dell'assenza, due momenti: quello dell'*assenza presunta* e l'altro dell'*assenza dichiarata*. Ma nella formulazione del progetto definitivo sembrò inutile costruire come un istituto a sè stante la presunzione di assenza, osservando che questa, « in realtà, non ha altra conseguenza, all'infuori dell'intervento cautelare dell'autorità giudiziaria allo scopo di assicurare la conservazione e provvedere all'amministrazione dei beni della persona scomparsa; e che, d'altra parte, la espressione « presunzione d'assenza » fosse del tutto impropria per indicare il fatto, non presunto ma reale, dello scomparso » (*R. p. d., n.* 68). Perciò nel progetto definitivo i due capi dell'assenza presunta e dell'assenza dichiarata vennero fusi in uno solo (« Dell'assenza »).

La Commissione parlamentare ebbe a proporre di distinguere le dette due fasi dell'assenza; ma la proposta non venne accolta, neanche di fronte alla esigenza segnalata di definire in maniera precisa la scomparsa della persona; « esigenza — si è detto — pienamente soddisfatta dall'art. 45, il quale, per quanto incidentalmente, definisce con compiutezza il fatto della scomparsa, senza incorrere peraltro nella manifesta improprietà di dover qualificare come presunzione la constatazione di uno stato di fatto qual'è quello della scomparsa della persona » (*R. R., n.* 52).

2. Nel 2° *comma* sono state tenute distinte le due ipotesi che l'assente abbia un legale rappresentante o abbia nominato un procuratore. « Nel primo, infatti, non vi è luogo a intervento speciale dell'autorità

(***) Con l'entrata in vigore del nuovo codice (1 luglio 1939-XVII) è restato abrogato il titolo III (disposizioni relative agli assenti) del libro III del codice di procedura civile (*art. 118 d. t.*).

giudiziaria perchè il rappresentante legale ha, di per sè o attraverso le cautele che la legge stabilisce nella disciplina dei vari tipi di rappresentanza legale, la capacità di compiere tutti gli atti che possono occorrere nell'interesse del rappresentato. Per il procuratore, invece, è necessario prevedere l'intervento del tribunale quando si debbono compiere atti che esorbitino dai limiti della procura conferitagli » (*R. p. d., n.* 68).

La Commissione parlamentare aveva suggerito di prevedere l'intervento del tribunale anche per gli atti che non possono compiersi dal rappresentante legale. Ma tale aggiunta non fu accolta, osservando che « per il rappresentante legale i poteri sono fissati dalla legge, che stabilisce anche le forme abilitative necessarie per integrare, quando occorra, la rappresentanza; e queste norme debbono rimanere immutate anche in caso di scomparsa del rappresentato; nè sarebbe ammissibile che il tribunale autorizzasse il legale rappresentante a sorpassare i limiti fissati dalla legge senza seguire le norme che la legge medesima prescrive » (*R. R., n.* 52).

3. I provvedimenti indicati in questo articolo sono pronunziati dal tribunale in camera di consiglio sentito il pubblico ministero (*art.* 44, *d. a.*).

Art. 46. — *Dichiarazione di assenza.*

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui, possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.

(*Art.* 22, 24).

---

1. Il termine di 3 anni stabilito nell'art. 22 del codice del 1865 è stato ridotto a due ed è stato soppresso il prolungamento a 6 anni ivi previsto pel caso che l'assente non avesse lasciato un procuratore, sulla considerazione che « data la esistenza di molti e rapidissimi mezzi di comunicazione, quando alcuno per 2 anni non riesca a dare notizia di sè, può oggi ritenersi poco probabile un suo ritorno » (*R. p. p., pag.* 67).

2. Il progetto preliminare (art. 57) disponeva che i richiedenti *dimostrassero* di avere diritto sui beni dell'assente; nel progetto definitivo (art. 53) si è ritenuto bastasse soltanto l'opinione (« creda ») di avere diritti; ma nel testo definitivo, aderendo al voto della Commissione parlamentare, si è richiesto che si debba avere una ragionevole opinione da vantare diritti sui beni dell'assente (« creda ragionevolmente ») (*R. R., n.* 52). Onde è che vi sono compresi anche i presunti eredi testamentari « i quali, pur non potendo offrire la dimostrazione della loro qualità, sono indubbiamente fra i maggiori interessati » (*R. p. d., n.* 69).

3. E' stato soppresso il capoverso dell'art. 53 del progetto definitivo, il quale disponeva che il tribunale dovesse provvedere con sentenza, essendo esso superfluo, « perchè dalla norma successiva (arti-

colo 47) risulta chiaro che la dichiarazione di assenza deve essere fatta con sentenza » (*R. R., n.* 52).

4. V. art. 60: dichiarazione di assenza nel caso di rigetto della istanza di dichiarazione di morte presunta.

5. Gli art. 45 a 47 disposizioni att. contengono le norme circa la domanda per la dichiarazione di assenzat (ricorso al ribunale) e la relativa procedura davanti il presidente o il giudice delegato, che si chiude con la sentenza del tribunale. (V. *art.* 45-47 *cit.*) e gli articoli 54 e seguenti quelle sui mezzi di impugnazione della sentenza, l'intervento del p. m., la pubblicità della sentenza stessa e il passaggio in giudicato della medesima (che non può esser munita di clausola di provvisoria esecuzione) e sua trascrizione nei registri dello stato civile (v. *art.* 54-58, *d. a.*).

Art. 47. — *Immissione nel possesso temporaneo dei beni.*

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, sull'istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono.

Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi, possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.

I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti.

Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'art. 428.

Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente.

(*Art.* 26, 27).

---

1. Nell'art. 61 del progetto preliminare si regolava la immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente soltanto nei riguardi degli eredi e dei legatari; ma nel progetto definitivo (art. 54) vennero presi in considerazione « anche i donatari e in generale coloro che, per rapporti diversi dalla successione, possono avere sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui (come, ad es. chi avesse fatto una donazione con patto di riversibilità in caso di premorienza) o che, per il fatto della morte, sarebbero liberati da un'obbli-

gazione (come i debitori di vitalizio). Era giusto che anche costoro fossero ammessi ad esercitare temporaneamente i loro diritti o a liberarsi temporaneamente dalle loro obbligazioni » (*R. p. d., n.* 70).

2. Si è ritenuto inutile precisare, come era stato suggerito, che l'istanza degli eredi testamentari per l'immissione nel possesso temporaneo debba essere proposta in contraddittorio con gli eredi legittimi, « perchè ciò emerge dalle norme processuali » (*R. R., n.* 53).

L'art. 48 delle norme d'attuazione dispone che sulla domanda degli eredi legittimi il tribunale provvede in camera di consiglio e su quelle degli altri interessati si fa luogo a giudizio nelle forme ordinarie in contraddittorio di coloro che sarebbero stati eredi legittimi; e dispone altresì che col provvedimento che autorizza l'immissione in possesso temporaneo si provvede anche sulla cauzione e sulle cautele previste nell'ultimo comma dell'art. in esame (v. *art.* 48, *d. a.*).

3. L'art. 49 delle stesse norme dispone che le persone indicate nei commi 3° e 4° dell'articolo in esame se nel giudizio per l'immissione temporanea non chiedano d'essere ammessi ad esercitare temporaneamente i loro diritti o di essere temporaneamente liberati dalle obbligazioni possono proporre tali domande nelle forme ordinarie in contraddittorio degli eredi immessi nel possesso temporaneo (v. *articolo* 49, *d. a.*).

4. Su proposta della Commissione parlamentare, *nel* 4° *comma* dell'articolo si è aggiunta l'eccezione della possibilità dell'esonero dell'adempimento dell'*obbligazione alimentare* fra suocero e suocera, genero e nuora, (che cessa quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli e loro discedenti siano morti » (art. 428, n. 2) (*id.*).

V. art. 61 (*effetti della dichiarazione di morte presunta*), 3° comma, e art. 55 (*istanza per la dichiarazione*).

Art. 48. — *Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente.*

Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per le convenzioni matrimoniali e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo la condizione della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.

(*Art.* 26).

Con questo articolo si è inteso « di ripristinare la disposizione dell'art. 26, ult. comma, del Codice del 1865, che opportunamente tutela la posizione del coniuge dell'assente » (*R. p. d., n.* 71).

Per lo scioglimento della comunione, v. art. 223.

Il coniuge che non abbia chiesto l'assegno nel giudizio di immissione temporanea, può chielerlo in giudizio ordinario (*art.* 49 *d. a.*).

Art. 49. — *Effetti della immissione nel possesso temporaneo.*

L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni mobili e dalla descrizione degli immobili.

Essa attribuisce a coloro che la ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.

(*Art.* 28, 29).

Sono state fuse in questo articolo, con lievi modificazioni formali, le disposizioni degli art. 56 e 57 del progetto definitivo, chiarendo che l'inventario dei beni mobili e la descrizione degli immobili devono essere fatti (secondo le norme del codice di procedura civile) prima dell'immissone n possesso (*R. C. p., pag.* 756).

Per la formazione dell'inventario si osservano le norme stabilite per l'eredità accettate col beneficio d'inventario (*art.* 48, *d. a.*).

Art. 50. — *Godimento dei beni.*

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri debbono riservare all'assente il terzo delle rendite.

(*Art.* 30).

Era stato prospettata dalla Commissione parlamentare l'opportunità di « menzionare in questo articolo i figli accanto ai discendenti, allo scopo di escludere il dubbio che i figli adottivi che non sono, a rigore, discendenti possano fruire del benevolo trattamento previsto nell'articolo stesso ». Ma si è osservato che « gl'immessi nel possesso temporaneo essendo i presunti successori legittimi, deve logicamente ritenersi che il termine « discendnti » sia adoprato dalla legge in quel particolare senso che esso assume nel diritto successorio, dove i figli adottivi sono equiparati ai figli legittimi. E perciò si è lasciato immutata la dizione, riprodotta, del resto, dal codice del 1865, che, su questo punto non ha dato luogo a dubbi d'interpretazione » (*R. R., n.* 54).

Il tribunale col provvedimento che ordina l'immissione in possesso dà anche le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite da riservare (*art.* 48, *d. a.*).

Art. 51. — *Limiti alla disponibilità dei beni.*

Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.

Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.

(*Art.* 29).

In questo articolo sono state sostanzialmente riprodotte, con opportune modificazioni soltanto formali, le disposizioni del corrispondente art. 29 del codice del 1865. V. *art.* 53.

Art. 52. — *Immissione di altri nel possesso temporaneo.*

Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

(*Art.* 32).

Anche in questo articolo, come nel precedente, sono state riprodotte le disposizioni del corrispondente art. 32 del codice del 1865.

Art. 53. — *Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza.*

Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata la esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'art. 45.

I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 49 e 50 e gli atti compiuti ai sensi dell'art. 51 restano irrevocabili.

Se l'assenza è stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'art. 50.

(*Art.* 33).

---

1. Il 1° *comma* dell'articolo è una riproduzione di quello del corrispondente art. 33 del codice del 1865 salvo lievi modificazioni di forma.

2. Nel 2° *comma*, che riproduce anch'esso quello corrispondente del detto art. 33, si è creduto opportuno, « anche per dirimere qualche dubbio sollevato al riguardo, porre accanto alla regola della cessazione degli effetti della dichiarazione di assenza, il principio, che il progetto preliminare enunciava nell'art. 68, della permanenza del godimento degli immessi nel possesso *sino al giorno della loro costituzione in mora;* « principio che chiarisce e delimita la regola della cessazione » (*R. p. d., n.* 73) e si è anche esplicitamente chiarito che « la *irrevocabilità* concerne tutti gli atti di disposizione che gl'immessi in possesso compiono secondo le norme stabilite nell'art. 51 » (*id.*).

3. A sèguito della considerazione fatta dalla Commissione parlamentare, cioè, che « nell'ordine giuridico instaurato dal Fascismo, deve essere riguardato con disfavore il comportamento di colui che senza giustificato motivo scompare, lasciando i propri beni in istato di abbandono con pregiudizio degli interessi generali della produzione » e perciò convenisse distinguere, in ordine al trattamento da farsi all'assente

che ritorna, fra assenza giustificata e assenza ingiustificata, *nell'ultimo comma* di questo articolo si è disposto che in questa seconda ipotesi perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli a norma dell'art. 50 l'assente ingiustificato che ritorni nel periodo della immissione nel possesso temporaneo. Non fu accolta, invece, la proposta della perdita del diritto a ricuperare i beni per « l'assente ingiustificato che ritorni dopo la dichiarazione di morte presunta, per le ragioni che sono esposte nella nota 2ª all'art. 64 (*R. R.*, *n.* 55).

Art. 54. — *Prova della morte dell'assente.*

Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari.

Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

(*Art.* 34).

Il corrispondente art. 62 del progetto definitivo faceva menzione degli « *eredi legittimi e testamentari* » dell'assente e dei loro successori. Tale dizione è stata emendata nel testo dell'articolo 54, in cui sono contemplati « gli *eredi e i legatari* », cioè « i successori a titolo universale e particolare dell'assente ». Quanto ai loro successori « è sembrato inutile menzionarli espressamente, poichè il diritto spettante agli eredi e ai legatari è trasmissibile per successione a causa di morte come ogni altro diritto patrimoniale » (*R. R.*, *n.* 56).

CAPO II. — DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA.

Art. 55. — *Dichiarazione di morte presunta dell'assente.*

Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 45, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 47, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.

In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente.

---

1. « Il difetto fondamentale del nostro codice civile — così si esprime la Relazione della Commissione Reale sul progetto preliminare — si è che la scomparsa di una persona dal suo domicilio, per quanto lungo tempo duri e per quanto sia accompagnata da circostanze particolarmente gravi, non costituisce mai causa di perdita per essa

dei diritti soggettivi. Questi permangono indefinitivamente, solo ammettendosi che del suo patrimonio prendano possesso i suoi eredi presunti in un secondo stadio, con ampie facoltà anche dispositive. Vero è che non mancano scrittori i quali parificano pienamente all'eredità l'immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente; ma ciò non significa ancora che sia cessato quello stato di incertezza che è codificato nell'art. 42 cod. civ., pel quale niuno è ammesso a vantare diritti in nome di persona che esisteva nel momento in cui nacque il diritto. Poichè l'assente è persona di fronte alla quale non è possibile porre tale fatto, nasce un'assoluta e perpetua incertezza dei diritti che si collegano sia all'esistenza sia alla fine dell'assenza.

« A questi inconvenienti pone rimedio la disposizione legislativa, per la quale, ammessi certi dati di probabilità, l'autorità giudiziaria può dichiarare la *morte presunta* di una persona scomparsa. Dichiarazione questa che non è, come qualcuno ha creduto, una finzione, ma semplicemente l'accertamento giudiziale di uno stato di fatto in base al quale è lecito presumere che la persona scomparsa sia morta. E pertanto non è una verità assoluta che il giudice dichiara, ma semplicemente una probabilità, che cede, come ogni presunzione semplice, alla prova contraria, mentre, se fosse una *fictio iuris* non dovrebbe essere ammessa la prova per distruggerla. La Commissione ha creduto, quindi di riaffermare il principio che la *personalità umana non cessi che alla morte,* mantenendo quali capisaldi del progetto i due suaccennati concetti, cioè:

1. fusione, o meglio, coesistenza dei due istituti dell'assenza e della presunzione di morte, perfettamente fra loro conciliabili;

2. sostituzione al principio della immissione nel possesso definitivo per l'ultimo periodo dell'assenza, di quello della dichiarazione di morte presunta, con l'aggiunta di altri casi (*oltre quelli della scomparsa in operazioni di guerra*) nei quali può aver luogo tale dichiarazione ».

2. Il progetto preliminare riuniva in un solo articolo (69) tutti i casi di presunzione di morte; ma nel progetto definitivo fu tenuto distinto il caso in cui la dichiarazione di morte presunta segue normalmente all'assenza (art. 63) dagli altri casi (art. 71) in cui « essendo di gran lunga maggiori le probabilità di morte e minore il termine che deve decorrere da uno degli eventi presi in considerazione, si può giungere alla dichiarazione di morte presunta senza far precedere quella di assenza » (*R. p. d., n.* 74).

Senonchè, nel comporre il testo dell'articolo in esame, con la nuova sistemazione data all'istituto, tolta tale distinzione, le disposizioni « sono state opportunamente modificate in modo di riferirne il contenuto a tutte le varie ipotesi di morte presunta » (*R. R., n.* 57).

3. Il progetto preliminare (art. 69) stabiliva in 15 anni il tempo minimo che deve intercorrere fra la scomparsa della persona e la dichiarazione di morte presunta; nel progetto definitivo tale tempo è stato ridotto a *dieci anni,* avuto riguardo ai « progressi raggiunti dai mezzi di comunicazione che rendono estremamente improbabile che una persona vivente resti per tanti anni senza dare notizie di sè. D'altra parte, il tribunale terrà conto, nei singoli casi, di tutte le circostanze che possono diminuire l'importanza del decorso del termine e non farà luogo alla dichiarazione di morte presunta qualora

non lo ritenga conveniente. Il potere del tribunale risulta chiaramente dalle disposizioni degli articoli successivi » (*R. p. d., n.* 75).

4. Per il caso poi che la scomparsa avvenga in tenera età, « non ravvisandosi l'opportunità di attribuire eccessiva rilevanza alla mancanza di notizie, il capoverso dell'articolo 63 prog. definitivo disponeva che la dichiarazione non potesse aver luogo prima che fossero trascorsi 30 anni dalla nascita dell'assente (*R. p. d., n.* 75).

Ma, su voto espresso dalla Commissione parlamentare, si è precisato che in nessun caso la sentenza possa essere pronunciata se non siano trascorsi 9 anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente, tale limite, posto alla dichiarazione di morte presunta, essendosi ritenuto, « per ovvie ragioni, più felicemente espresso » che non quello del citato art. 63 (*R. R., n.* 59).

5. Gli art. 50 a 53 delle disposizioni d'attuazione contengono le norme del procedimento per la dichiarazione di morte presunta (ricorso al presidente del tribunale, istruttoria; sentenza in camera di consiglio dopo sentito il pubblico ministero; appello e opposizione di terzo avverso la sentenza, nelle forme ordinarie; pubblicità della sentenza; passaggio in giudicato della sentenza, che può essere munita di clausola di provvisoria esecuzione; trascrizione delle sentenze nei registri di stato civile).

6. La pronunzia della immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente emessa a termini degli art. 36 e 38 cod. civ. del 1865 equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di morte presunta prevista nell'art. 55 in esame. Nei primi 3 anni dell'entrata in vigore del nuovo codice non può essere dichiarata la morte presunta nelle ipotesi previste nell'art. 55 se non quando concorrono le condizioni indicate nei citati art. 36 e 38 per la pronunzia di immissione definitiva (*art.* 88, *disposiz. transitorie*).

Art. 56. — *Termine per la rinnovazione dell'istanza.*

L'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

Con questo articolo, « più che fermare il principio ovvio che la pronunzia negativa non può essere di ostacolo alla presentazione di una nuova istanza, si è stabilito un periodo di tempo minimo che intercorra fra la prima pronunzia e la nuova istanza, sembrando che il solo prolungarsi dell'assenza possa giustificare un riesame della situazione da parte dell'autorità giudiziaria » (*R. p. d., n.* 76).

La Commissione parlamentare aveva ritenuto eccessiva la disposizione, « specialmente quando sopraggiungano nuovi elementi di fatto a corroborare la domanda ». Ma si osservò che l'unico elemento nuovo può essere dato da un ulteriore decorso di tempo successivo al rigetto della prima domanda e perciò sembrasse sufficiente stabilire un termine minimo (2 anni, anzichè 3 prescritti nel progetto); che « se i nuovi elementi dovessero consistere in notizie sulla persona dell'assente, essi potrebbero influire sulla data a cui risale l'ultima notizia; se, invece, dovessero provare l'avvenuta morte dell'assente, l'ipotesi esorbiterebbe dal campo di applicazione della norma » (*R. R., n.* 60).

Art. 57. — *Altri casi di dichiarazione di morte presunta.*

Oltre che nel caso indicato nell'art. 55, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:

1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;

2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dalla entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;

3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto.

---

1. In questo articolo sono stati contemplati gli altri casi in cui si può far luogo alla dichiarazione di morte presunta, oltre quello preveduto nell'art. 55.

Nel n. 1, come faceva il decreto-legge del 1919, si è preveduto anche il caso di persone che, senza far parte o senza essere al seguito di truppe operanti, si trovino presenti ad operazioni di guerra e ne subiscano le conseguenze: « queste persone, infatti, si trovano esposte a tutti i rischi dell'azione bellica e ricorrono per essi le stesse difficoltà che vi sono per i militari in riguardo all'accertamento preciso della loro morte » (*R. p. d., n.* 80).

Nel n. 2, si è precisato « che è necessario che non si siano avute notizie sull'esistenza del prigioniero di guerra o dell'internato successivamente all'entrata in vigore del trattato di pace o alla cessazione delle ostilità » (*R. R. n.* 58).

2. Si sono ridotti i termini stabiliti nel progetto preliminare, « sia in considerazione della gravità delle ipotesi considerate, che fa apparire assai probabile la morte, sia per evitare in questi casi l'eventuale complicazione di una precedente procedura di dichiarazione d'assenza. E' tuttavia data facoltà al tribunale di dichiarare l'assenza quando non ritenga che le circostanze non siano tali da far presumere la morte (art. 60) » (*R. p. d., n.* 80).

3. La Commissione parlamentare, nonostante l'avviso contrario di qualche commissario, chiariva che le disposizioni dell'articolo in esame non dovessero « considerarsi come tassative riguardo ai singoli

casi, ma come esemplificative, in modo che il magistrato può applicare il criterio analogico nella interpetrazione del detto articolo » (*R. C. p., pag.* 757).

4. V. *art.* 58, *circa la data della morte, art.* 59 *circa le condizioni e forme della relativa dichiarazione, e l'art.* 60 *circa la dichiarazione d'assenza nel caso di rigetto della istanza di dichiarazione di morte presunta.*

Art. 58. — *Data della morte presunta.*

Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza determinerà il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia.

Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si avrà per avvenuta alla fine del giorno indicato.

« La mancanza di notizie per il periodo stabilito non fa che convalidare la probabilità che lo scomparso sia morto nell'operazione bellica alla quale ha preso parte o nell'infortunio che l'ha colpito (nn. 1 e 3 dell'art. 57); mentre per il prigioniero (n. 2) dovrà aversi riguardo, come per l'assente, al tempo in cui si sono avute per l'ultima volta notizie di lui » (*R. p. d., n.* 82).

Art. 59. — *Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta.*

La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 57 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.

Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 47.

---

1. Il corrispondente art. 70 del progetto preliminare accennava, nei riguardi di coloro a cui istanza può essere chiesta la dichiarazione di morte presunta, ai parenti entro il sesto grado ed agli affini sino al terzo grado. Ma nel progetto definitivo si accennò ai parenti, al coniuge e agli affini entro il secondo grado, oltre il pubblico ministero; e nell'articolo in esame (2° *comma*) si è fatto senz'altro richiamo alle persone indicate nei capoversi dell'art. 47 (eredi, legatari, donatari, ecc.).

2. Coordinando, la disposizione dell'art. 57 con quelle sullo stato civile, nel 1° comma, per eliminare i dubbi da più parti sollevati, si è chiarito che la dichiarazione di morte presunta può essere chiesta quando « non trovino applicazione le disposizioni sull'ordinamento dello stato civile che regolano la formazione degli atti di morte in caso di naufragio e generalmente in tutti i casi in cui la morte sia certa pur non rinvenendosi il cadavere della persona deceduta » (*R. p. d., n.* 81).

Art. 60. — *Rigetto dell'istanza e dichiarazione di assenza.*

Nei casi indicati nell'art. 57 il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso, e sono in tal caso applicabili le disposizioni degli articoli 47 e seguenti.

V. nota 2 all'art. 57.

Art. 61. — *Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente.*

Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 55, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro eredi e successori possono procedere a divisioni definitive e disporre liberamente dei beni.

Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 47 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.

Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'art. 47.

In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.

(*Art.* 36, 37, 38).

---

1. L'art. 75 del progetto definitivo, riproducendo il corrispondente art. 76 di quello preliminale, disponeva che la dichiarazione di morte presunta ha gli stessi effetti giuridici della morte; ma tale enunciazione è stata soppressa comechè « non necessaria dal momento che gli effetti giuridici della dichiarazione di morte sono indicati concretamente » (*R. R., n.* 57).

2. L'art. 75 del progetto preliminare affidava al tribunale di determinare il momento in cui la morte sia presuntivamente avvenuta, e, in mancanza di elementi concreti al riguardo, disponeva che si prendesse come momento della morte l'ultimo giorno del termine di dieci anni stabilito nell'art. 63 (*art.* 55).

Ma nel compilare il progetto definitivo si osservò che tale facoltà affidata al tribunale non avesse, nel caso in esame, ragion d'essere, « perchè i soli fatti che qui entrano in considerazione sono la scomparsa e la mancanza di notizie. Se, per avventura, venissero in luce circostanze da cui risulti che la morte è avvenuta in un dato momento, è ovvio che non si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di morte presunta, ma all'accertamento della morte effettiva, con tutte le conseguenze che da questo accertamento derivano... Se tale regola ha potuto essere accolta da legislazioni che non conoscono l'istituto dell'assenza, essa diventa inconciliabile con le norme che disciplinano tale istituto, che il progetto ha opportunamente mantenuto. Se, in fatti, il legislatore prende in considerazione la scom-

parsa di per sè, per attribuire, con la dichiarazione d'assenza, diritti quasi successori a coloro che, nel momento in cui si verifica, sono gli eredi dello scomparso, non è poi logico che, dopo il decorso di dieci anni, nessun fatto nuovo essendo sopravvenuto, distrugga le posizioni dalla legge stessa costituite, per cercare gli eredi in un diverso momento. Nessuna ragione pratica può giustificare queste modificazioni. La logica del sistema porta inevitabilmente a mantenere il momento in cui si sono avute le ultime notizie dello scomparso come decisivo per il consolidamento di quei diritti che con la dichiarazione di assenza furono attribuiti.

« Pertanto, si è disposto (*art.* 61 e 62) che, dopo la dichiarazione di morte presunta, si consolida la posizione di coloro che hanno acquistato diritti provvisori in base alla dichiarazione di assenza; o, se questa non sia avvenuta, si attribuiscono eguali diritti a coloro che avrebbero tratto vantaggio dalla dichiarazione di assenza. In questo secondo caso, com'è ovvio, si deve far luogo alla formazione dell'inventario per salvaguardia degli interessi dello scomparso, nel caso che ritorni » (*R. p. d., n.* 77) ».

2. In connessione con l'art. 47, (4° comma) per quanto riguarda le obbligazioni alimentari fra genero, nuora, suocero e suocera, si è stabilito (3° *comma*). « che, divenuta esecutiva la sentenza dichiarativa di morte presunta, si estinguono anche le obbligazioni alimentari anzidette » (*R.R. n.* 62).

Art. 62. — *Immissione nel possesso e inventario.*

Se non v'è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'art. 47 o i loro eredi e successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'art. 55.

Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei mobili e la descrizione degli immobili.

Parimente devono far precedere l'inventario dei beni mobili e la descrizione degli immobili gli eredi, ai quali è devoluta la successione per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 57.

(*Art.* 38).

V. nota 1 all'art. 61. Per la formazione dell'inventario si osservano le norme stabilite per l'eredità accettata col beneficio d'inventario (*art.* 48 *d. a.*)

Art. 63. — *Nuovo matrimonio del coniuge.*

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.

Il progetto preliminare (art. 77) faceva dipendere lo scioglimento del matrimonio da una speciale pronunzia del giudice dietro

istanza dal coniuge, e la Commissione Reale aveva in proposito osservato che « lo scoglimento *ipso iure* non avesse ragione d'essere in una legislazione civile che non ammette altro modo di scioglimento che la morte essendo sempre possibile che lo scomparso sia vivo, mentre la pronuncia esplicita, da una parte costituisce una maggiore sicurezza di diritti, e serve, dall'altra, anche a richiamare il coniuge stesso all'importanza dell'atto imponendogli di richiedere, in ogni caso, tale pronuncia » (*R. p. p., pag.* 71).

Ma il progetto definitivo si allontanò da tali principi.

« Nessun dubbio — così la Relazione ministeriale (n. 79) — che ragioni di pratica convenienza consigliano di permettere al coniuge dell'assente di contrarre nuovo matrimonio, tanto più che sono tanto rari i casi di ritorno dell'assente. Ma ammettere, come faceva il progetto preliminare, una *pronunzia definitiva e inesorabile di scioglimento* è in troppo stridente contrasto col principio della indissolubilità, ch'è fondamento essenziale del nostro diritto matrimoniale. Solo la morte può sciogliere il matrimonio, e come, nel caso che siasi formato per errore l'atto di morte di una persona, il nuovo matrimonio contratto dal coniuge di essa viene a cadere quando l'errore sia scoperto, così non può mantenersi il matrimonio del coniuge del presunto morto quando la presunzione sia distrutta. I redattori del progetto si sono preoccupati della triste situazione in cui vengono a trovarsi i componenti della nuova famiglia con l'annullamento del secondo matrimonio ed hanno voluto evitare che il nuovo centro di affetti che il coniuge dell'assente si è costituito venga distrutto; ma egualmente gravi sono gl'incovenienti che possono derivare dal sistema da essi accolto sia nei confronti dell'assente che ritorna, sia nei confronti del coniuge di lui quando nei loro cuori non sia spento l'antico legame affettivo. Del resto, le conseguenze dell'annullamento del secondo matrimonio non si ripercuotono sui figli che siano nati da esso, perchè il secondo comma dell'art. 70 (*art.* 66) fa salvi gli effetti civili del matrimonio. In ogni modo, la possibilità di inconvenienti non giustifica la deviazione da un principio basilare del diritto matrimoniale, specialmente quando si consideri che gl'inconvenienti stessi si verificheranno solo in casi rarissimi, come prova l'esperienza fatta nell'applicazione del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, al quale in sostanza il progetto definitivo si è ispirato ».

A questi principii sono informate le disposizioni degli artt. 63 e 66.

Art. 64. — *Prova dell'esistenza del presunto morto.*

Colui, del quale è stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o è provata la sua esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto a conseguire il prezzo di quelli alienati quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.

Egli ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 61.

Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero

stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 61 per il tempo anteriore alla data della morte.

Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni compiute. (*Art.* 39).

---

1. « Poichè la morte dell'assente o scomparso è semplicemente presunta, deve essere lecito a chiunque vi abbia interesse di provare sia che la morte non è avvenuta, sia ch'è avvenuta in un tempo diverso da quello indicato nella sentenza che la dichiara » (*R. p. p., pag.* 72).

L'art. 64 prevede anche questo caso, cioè, che sia provata l'esistenza dell'assente, oltre quello del di lui ritorno.

2. Già si è notato, a proposito dell'art. 53, che la Commissione parlamentare aveva proposto, nel caso di ritorno della persona dichiarata morta, di stabilire la perdita del diritto a ricuperare i beni qualora l'assenza fosse dichiarata non giustificata. Ma un attento esame del problema ha portato a non accogliere tale proposta, sia perchè la sanzione sarebbe sproporzionata al fatto che si vorrebbe reprimere, sia perchè nessuna lesione alla nuova concezione del diritto di proprietà avviene quando altri si sostituiscano all'assente nel conservare ai beni la loro capacità produttiva; senza dire che, in ogni caso bisognerebbe distinguere fra beni mobili e beni immobili che compongono il patrimonio della persona scomparsa. Diverso è, invece, il caso delle rendite riservate nella fase dell'immissione nel possesso temporaneo, che restano integralmente attribuite a coloro che hanno avuto l'onere dell'amministrazione anzichè all'assente che senza giustificato motivo si è disinteressato da ogni attività produttiva dei suoi beni. Inoltre, sotto un punto di vista pratico è sembrata inopportuna la sanzione della perdita dei beni; se si considera, invero, che nei vari casi di assenza ingiustificata diverso è il grado di colpa del comportamento dello scomparso, è manifesto come la sanzione, non potendosi concretamente adeguare alla diversa configurazione dei singoli casi, avrebbe determinato gravi ingiustizie e sperequazione. Questi, in riassunto, i motivi della Relazione al Re Imperatore (n. 63) in proposito.

3. In seno alla Commissione parlamentare si dubitò che il diritto al ricupero dei suoi beni o al conseguimento del prezzo (1° *comma*) potesse far sembrare che l'assente abbia un diritto reale »; ma fu chiarito « che l'assente che ritorna dovrà ottenere sempre dal giudice il riconoscimento del suo diritto ». Altri avrebbe voluto sopprimere l'inciso: « quando (il prezzo dei beni alienati) sia tuttora dovuto »; ma fu riconosciuto che « quello riservato all'assente è un diritto di credito e che l'erede, giustamente immesso nel possesso dei beni, può venderli e spenderne il ricavato » (*R. C. p., pag.* 757).

Art. 65. — *Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte.*

La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere

sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.

Art. 66. — *Nullità del nuovo matrimonio.*

Il matrimonio contratto a norma dell'art. 63 è nullo qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.

La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

---

1. *V. nota all'art.* 63.

2. Il corrispondente art. 70 del progetto definitivo, nel primo comma, anzichè dichiarare espressamente la nullità del secondo matrimonio, riconosceva il diritto ad *impugnarlo* secondo le disposizioni in materia matrimoniale, essendo « sembrato più logico un riferimento ad esso » (*R. p. d., n.* 79).

Ma la Commissione parlamentare suggerì « per porre vieppiù in risalto la insorgenza invalidità del secondo matrimonio di stabilire la nullità qualora sia *giudizialmente* accertata la cessazione dell'assenza ». Accogliendo tale suggerimento nel testo dell'articolo è stata espressamente affermata la *nullità* anziche la impugnabilita; « senza peraltro innovare al sistema generale delle impugnative in materia matrimoniale, il che del resto risulta dal'ultimo comma dell'art. 115, ed eliminando l'accenno all'accertamento giudiziale della cessazione dell'assenza, dovendo questo farsi in ogni caso dal giudice dinanzi al quale è impugnato il secondo matrimonio » (*R. R., n.* 64).

3. *Per l'impugnazione del matrimonio v. art.* 225.

CAPO III. — *Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta.*

Art. 67. — *Diritti eventualmente spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.*

Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non provi che la persona esisteva quando il diritto è nato.

(*Art.* 42).

---

1. Questo articolo e i due successivi riproducono sostanzialmente le disposizioni dei corrispondenti art. 42 e 43 del codice del 1865.

Ma « una notevole innovazione vi è stata apportata, distinguendo nettamente l'ipotesi della successione alla quale sia chiamata una persona assente da quella della successione alla quale sia chiamata una persona presunta morta. Le due ipotesi nel progetto definitivo erano accomunate nell'art. 76, il quale, tanto nell'una quanto nell'altra ipotesi, riconnetteva alla petizione di eredità, esperibile contro coloro che avessero raccolto l'eredità, nel caso che venisse provata l'esistenza della persona, il normale effetto della restituzione integrale del compendio ereditario, donde la conseguenza dell'obbligo della cauzione per coloro ai quali l'eredità fosse devoluta in mancanza della persona assente o presunta morta. Ora non mi è sembrato logico assimilare la situazione creata dalla assenza a quella creata dalla dichiarazione di morte, poichè questa, per la sua stessa natura, importa lo scioglimento e la definizione di tutti i rapporti, come se si trattasse di morte reale. Fondandomi su questo concetto, mentre ho conservato nell'articolo 69, per il caso dell'assenza, il normale effetto della petizione di eredità, invece nell'art. 71, per l'ipotesi di morte presunta ho limitato gli effetti dell'azione al recupero dei beni nello stato in cui si trovano. In conseguenza di questa distinzione, ho assoggettato all'obbligo della cauzione soltanto coloro che raccolgono la successione in luogo dello assente, poichè nell'altra ipotesi mi è sembrata una misura cautelare sufficiente la sola formazione dell'inventario. Naturalmente, la cauzione data a tutela dei diritti dell'assente resta sciolta quando in seguito sopravvenga la dichiarazione di morte dell'assente stesso. Quanto ai frutti, ho stabilito l'obbligo della restituzione dal giorno della costituzione in mora, in conformità al criterio da osservarsi per la restituzione dei frutti dei beni propri dell'assente e del presunto morto ». Così il Guardasigilli nella sua Relazione al Re Imperatore (*n.* 65).

2. « E' da notare che negli articoli 67, 68 e 69 si è avuto cura di evitare l'espressione « persona dichiarata assente » e si è invece usata l'altra « persona di cui si ignora la esistenza », allo scopo di comprendere nell'ambito di queste norme la persona scomparsa anche nella fase antecedente alla dichiarazione d'assenza o alla dichiarazione di morte » (*R. R.*, *n.* 65).

Art. 68. — *Successione alla quale è chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza.*

Quando s'apre una successione alla quale è chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione.

Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni mobili e alla descrizione degli immobili, e devono dare cauzione.

(*Art.* 43).

V. note all'art. 67).

Art. 69. — *Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui s ignora l'esistenza.*

Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità nè gli altri diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa; questi diritti si estinguono quando è decorso il tempo stabilito per la prescrizione.

Coloro che hanno raccolto la successione non sono obbligati a restituire i frutti se non dal giorno della costituzione in mora.

(*Art.* 44, 45).

V. note all'art. 67).

Art. 70. — *Successione a cui è chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta.*

Quando s'apre una successione alla quale è chiamata in tutto o in parte una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, coloro ai quali, in sua mancanza, è devoluta la successione per diritto proprio o per diritto di rappresentazione, devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni mobili e alla descrizione degli immobili.

V. note all'art. 67).

Art. 71. — *Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta.*

Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati quando sia ancora dovuto, o i beni nei quali esso sia stato investito, sempre che non sia decorso il tempo stabilito per la prescrizione.

Si applica la disposizione del capoverso dell'art. 69.

E' stata qui « eliminata la menzione dei *rappresentanti* contenuta nel corrispondente art. 77 del progetto definitivo a proposito della petizione di eredità spettante all'assente contro coloro che hanno raccolto l'eredità in sua mancanza. Tale menzione era superflua; in fatti, o si tratta di rappresentanti in senso tecnico, ed allora è ovvio che essi non debbono essere previsti specificamente; o si tratta di successori a titolo particolare ed allora è sufficiente l'accenno agli aventi causa » (*R. R. n.* 66).

TITOLO V. — DELLA PARENTELA E DELLA AFFINITÀ.

Art. 72. — *Parentela.*

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

(*Art.* 48).

La disposizione di questo articolo è la riproduzione testuale del corrispondente art. 48 del Codice del 1865; il cui capoverso è stato riprodotto nel seguente art. 75.

Art. 73. — *Linee della parentela.*

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

(*Art* .50).

---

1. Sott'altra forma è stata riprodotta in questo articolo la disposizione del 1° comma del corrispondente art. 50 del codice del 1865.

L'art. 88 del progetto preliminare disponeva che la *prossimità della parentela* si stabilisce secondo il numero delle generazioni, così riproducendo il 1° comma dell'art. 49 del detto Codice; ma nel progetto definitivo la disposizione fu soppressa, perchè « superflua, trattandosi di concetti scolastici » (*R. p. d., n.* 85), come anche l'altra del 2° comma (« ciascuna generazione forma un grado »).

2. Il successivo art. 89 dello stesso progetto disponeva che « la serie dei gradi forma la linea » riproducendo la disposizione del 1° comma dell'art. 50 del detto codice; ma anche questa norma non fu mantenuta, e per la stessa ragione, nel progetto definitivo.

Art. 74. — *Computo dei gradi.*

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

(*Art.* 51).

E' qui riprodotto quasi integralmente il corrispondente art. 51 del codice del 1865.

Art. 75. — *Limite della parentela.*

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

(*Art.* 48).

---

1. Il progetto preliminare (art. 87, capov.) aveva esteso al decimo grado il limite massimo legale del vincolo di parentela; ma nel progetto definitivo fu mantenuto quello del sesto grado, stabilito dall'art. 48 del codice del 1865, per non creare nel sistema una disarmonia con la norma che consente la successione ereditaria entro il sesto grado. « D'altra parte — si osservò — non sarebbe stato coerente riconoscere, normalmente, la parentela nella più ampia sfera del decimo grado, quando si restringe entro il sesto grado l'effetto suo più saliente, che è quello di carattere successorio » (*R. p. d., n.* 80).

2. Nello stesso progetto preliminare l'art. 91 conteneva una norma circa il limite della parentela nella filiazione naturale e nella adozione, con la quale si stabiliva che la detta parentela e l'adozione producono i loro effetti nei limiti stabiliti dalle rispettive disposizioni; ma nel progetto definitivo tale norma non fu riprodotta comechè « di carattere puramente didascalico » (*id.*).

3. In merito all'articolo 75 in esame, la Commissione parlamentare aveva formulato il voto che, anzichè dire « salvo per alcuni effetti specialmente determinati » si usasse l'espressione « salvo che per alcuni effetti non sia determinato un limite diverso », ritenendo che l'altra formula fosse equivoca, sembrando « che la disposizione limitativa della parentela al sesto grado cada tosto che si stabiliscano certi determinati effetti » (*R. C. p. pag.* 760).

Ma il voto non fu accolto osservando che la preoccupazione da cui esso aveva ragione non fosse fondata . « E' evidente, in fatti — si legge nella Relazione al Re Imperatore (n. 67) — che la limitazione della parentela al sesto grado viene meno solo in relazione agli effetti che siano specialmente determinati dalla legge; d'altra parte, la formola proposta avrebbe potuto far dubitare, parlando di « limite diverso » che ci si riferisse a un limite minore, il che è da escludere ».

4. V. *art.* 85 (*parentela quale impedimento al matrimonio*).

Art. 76. — *Affinità.*

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 85, n. 4.

(*Art.* 52).

---

1. Nel progetto preliminare l'art. 92 conteneva (3° comma) la regola che « non sono affini fra loro i parenti di un coniuge ed i parenti dell'altro, nè gli affini propri di un coniuge con l'altro coniuge »; ma la disposizione venne soppressa nel progetto definitivo, in quanto poneva un principio (« *adfinitas non parit adfinitatem* ») implicito nel 1° comma dello stesso articolo » (*R. p. d., n.* 88).

2. La morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva l'affinità non la fa cessare, salvo per taluni effetti (3° *comma,* 1° *periodo*): ad es. gli alimenti (art. 428, n. 2).

3. Lo stesso art. 92 disponeva nel 2° periodo dell'ultimo comma che l'affinità « cessa nel caso di annullamento del matrimonio, anche se putativo »; ma nel progetto definitivo (art. 83) la disposizione sembrò superflua e venne soppressa la precisazione del matrimonio putativo, e fu fatta salva, per opportuno coordinamento, la disposizione dell'art. 93, n. 4 (*art.* 85, *n.* 4) in materia di impedimenti al matrimonio, cioè fra affini in linea retta. Ma, su proposta della Commissione parlamentare alla espressione « salvo la disposizione dell'art. 85, n. 4 » venne sostituita l'altra « salvo *gli effetti* di cui all'art. 85, n. 4 », allo scopo di « determinare con maggiore chiarezza che sono salvi gli effetti previsti dalla norma ivi richiamata (85, n. 4) », (*R. R., n.* 67), cioè, che il divieto di matrimonio fra affini in linea retta sussiste anche se sia dichiarato nullo il matrimonio dal quale l'affinità deriva, onde « evitare per ragioni morali, il matrimonio fra due persone che sono state cognate » (*R. C. p., pag.* 760).

4. Il successivo art. 93 del progetto stesso conteneva una norma diretta a stabilire legalmente il significato della parola « *congiunti* » nel senso che, salvo contraria dichiarazione della legge o diversa volontà delle parti, s'intendessero con essa « unicamente i parenti, esclusi gli affini »; ma nel progetto definitivo la disposizione non fu riprodotta perchè « oltre a non concordare col disposto dell'art. 307 cod. pen., essa poteva trovarsi in contrasto con quelle leggi speciali che abbiano eventualmente adoperato la parola « congiunto » con diverso significato e perchè, inoltre, apparve inopportuna come norma d'interpretazione dei negozi privati, nei quali la volontà delle parti deve essere accertata caso per caso » (*R. p. d., n.* 89).

5. Infine, l'art. 94 dello stesso progetto disponeva che se in una disposizione testamentaria il testatore contemplasse i suoi parenti o i suoi prossimi parenti, dovessero ritenersi contemplati coloro che sarebbero stati suoi eredi per legge al momento dell'apertura della successione, se non risultasse una diversa volontà. Ma anche questa disposizione non fu riprodotta, perchè essa, « pel suo contenuto strettamente connesso alla materia delle successioni, non trovava sede propria in questo titolo » (*R. p. d., n.* 90).

6. V. *art.* 85 (*affinità quale impedimento al matrimonio*).

TITOLO VI. — DEL MATRIMONIO.

CAPO I. — *Della promessa di matrimonio.*

Art. 77. — *Effetti.*

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo nè ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

(*Art.* 53).

La disposizione di questo articolo riproduce sostanzialmente quella del corrispondente art. 53 del codice del 1865. Soltanto è stata soppressa la parola « scambievole » riferita alla « promessa », perchè « il principio della non obbligatorietà vale indifferentemente per la promessa bilaterale e per quella unilaterale » (*R. p. d., n.* 91).

E' stata pure soppressa la parola « futuro », riferita al matrimonio, comechè superflua (*id.*).

E' stata, infine, soppressa la parola « legale » che nell'art. 53 era riferita ad « obbligazione », perchè essa « poteva dare l'impressione che si volesse affermare l'esistenza di una obbligazione di coscienza a carico dei promittenti, mentre una tale affermazione, oltre che giuridicamente irrilevante, neanche dal punto di vista morale potrebbe essere fondata, dato che all'individuo deve essere riconosciuta, in questa materia, la più ampia libertà di determinazione » (*id.*).

Art. 78. — *Restituzione dei doni.*

Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

(*Art.* 54).

---

1. Il progetto preliminare collocava la disposizione relativa alla restituzione dei doni (art. 97) dopo quella (art. 96) del risarcimento dei danni. Nel progetto definitivo, invece, è stata collocata prima, cioè, « subito dopo la non obbligatorietà della promessa, giacchè anche ai fini della ripetibilità dei danni è indifferente che la promessa sia o non sia scambievolmente fatta » (*R. p. d., n.* 92).

2. « Non si è ritenuto opportuno di accogliere la proposta di prevedere anche la restituzione delle lettere, sia per la difficoltà pratica di determinare la corrispondenza scambiata, sia perchè trattasi di rapporti essenzialmente regolati dal costume e dalla morale » (*R. R. n.* 68).

3. Quanto al *termine per la proponibilità della domanda,* (2° *comma*) il progetto preliminare lo faceva decorrere dal giorno in cui la

promessa avrebbe dovuto essere eseguita; ma si è creduto opportuno stabilire quale termine di decorrenza il giorno nel quale il recesso da parte dello sposo è certo, perchè a quello della esecuzione della promessa « di solito le parti non attribuiscono valore essenziale »; mentre « la volontà di recedere si può desumere in maniera certa soltanto dal rifiuto di celebrare il matrimonio, rifiuto che generalmente non manca ». In tal senso dispone l'ultimo comma dell'articolo; nel quale, sempre ai fini della decorrenza del termine, è prevista la morte di uno degli sposi » (*R. p. d., n.* 92).

4. In seno alla Commissione parlamentare qualcuno avrebbe voluto che in ordine ai doni da restituire si fosse fatta qualche specificazione di valore, altri che non si dovessero restituire i doni che si consumano con l'uso; prevalse l'avviso che ne fosse rimesso al giudice l'apprezzamento (*R. C. p. pag.* 762).

Art. 79. — *Risarcimento di danni.*

La promessa di matrimonio, fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da persona maggiore di età o dal minore autorizzato da chi deve dare l'assenso per la celebrazione del matrimonio, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il prominente, che senza giusto motivo ricusi di eseguirla, a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.

Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto a celebrare il matrimonio.

(*Art.* 54).

---

1. « Il requisito della *bilateralità* — superfluo sia ai fini della non obbligatorietà della promessa (*art.* 77) sia ai fini della ripetibilità dei doni (*art.* 78) — è invece, necessario ai fini del risarcimento dei danni; esso, limitato alle spese e alle obbligazioni assunte a causa del matrimonio, si ricollega, in origine, alla tradizione degli sponsali che accompagnavano, con forme più o meno solenni, lo scambio della promessa fra i fidanzati. Oggi quelle forme vanno scomparendo, ma resta l'opportunità di mantenere la sanzione quando la promessa abbia assunto carattere di serietà o perchè si è proceduto alla richiesta delle pubblicazioni, o perchè la promessa risulta, per entrambe le parti, da atti scritti. Per questa ultima ipotesi non è sembrato tuttavia, preciso parlare di *promessa scambievole;* il concetto che si richiede in uno scritto proveniente da en-

trambe le parti è meglio espresso nella formula accolta nel testo « *promessa fatta vicendevolmente* » (*R. p. d., n.* 93).

In proposito la Commissione parlamentare aveva suggerito di ritornare alla prima formula; ma è stata preferita l'altra, con la quale « è posto in rilievo che lo scritto da cui risulta la promessa di matrimonio deve provenire da entrambe le parti » (*R. R., n.* 69).

2. Il progetto preliminare (art. 96) prevedeva, oltre la promessa fatta per atto pubblico, o per scrittura privata, anche quella fatta « in modo solenne conforme agli usi ». Ma nel progetto definitivo (art. 86) non fu riprodotta: « anzitutto — è detto nella relazione sul progetto stesso (n. 93) — non è facile determinare quali siano le *solennità d'uso;* d'altra parte, le cerimonie solenni che la tradizione voleva suggellassero la promessa di matrimonio vanno via via scomparendo, sicchè è da prospettarsi la eventualità che l'interprete, per dare contenuto pratico alla disposizione, attribuisca valore di forme solenni a fatti equivoci o di scarsa rilevanza. La innovazione fu quindi soppressa, ad evitare che in pratica essa possa produrre una eccessiva limitazione alla libertà degli sposi (*R. p. d., n.* 93) e anche perchè « il principio della risarcibilità del danno avendo carattere eccezionale deve essere contenuto entro ristretti limiti, e, d'altra parte, sarebbe poco agevole accertare gli usi locali » (*R. R., n.* 69).

3. Inoltre, nel progetto definitivo la disposizione del risarcimento dei danni venne completata con lo stabilire che esso va contenuto entro il limite in cui le spese e le obbligazioni risultino *corrispondenti alla condizione delle parti;* con tale aggiunta ponendosi « un criterio obbiettivo per determinare la misura del danno risarcibile » (*R. p. d., n.* 69) perciò non fu accolta la formula « spese ragionevolmente fatte » proposta dalla Commissione parlamentare, che sembrò « troppo indeterminata » (*R. R. n.* 69).

4. Nel 2° *comma* dell'articolo è stato chiarito il concetto del progetto preliminare (che parlava di colpa del promittente che « abbia impedito l'adempimento dell'altra parte »), specificando che la colpa del promittente « deve aver dato *giusto motivo* al rifiiuto dell'altra parte » (*R. p. d., n.* 93).

5. Nell'ultimo comma il termine per la proponibilità della domanda è fatto decorrere dal giorno del rifiuto, analogamente a quanto è disposto nel 2° comma dell'art. 78.

6. In seno alla Commissione Reale fu proposta la questione se fosse da inserire una disposizione che regolasse il caso della *seduzione con promessa di matrimonio,* sull'esempio del codice germanico. Ma sembrò che tale norma non fosse da riprodurre, sul riflesso che « in date circostanze la seduzione con promessa di matrimonio può integrare gli estremi del delitto civile e troveranno allora applicazione le norme relative: gli sponsali non costituiscono se non un mezzo col quale l'illecito, in ipotesi, si attuerebbe, e non è il caso di predisporre una disposizione di legge apposita. La quale avrebbe ragione d'essere solo se volesse accordarsi una riparazione ancorchè non si fosse prodotto danno; ma ciò implica uno spostamento verso la sanzione penale, di cui non sembra giustificata o reclamata l'introduzione » (*R. p. p., pag.* 81).

CAPO II. — *Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato.*

Art. 80. — *Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico.*

Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

---

1. Non si è creduto opportuno di aderire alla proposta della Commissione parlamentare di trasferire questo Capo dopo quello che tratta del matrimonio civile, in conformità del criterio seguito dalla Commissione Reale, sul riflesso che « il matrimonio concordario non costituisce una forma diversa di celebrazione del matrimonio, bensì un istituto autonomo a sè stante; dal punto di vista politico poi, sarebbe inopportuno trattare per ultimo del matrimonio secondo la legge canonica, dato che questo è il matrimonio proprio della maggioranza degli italiani » (*R. R., n.* 70).

2. Le disposizioni di questo capo hanno il loro precedente e si ricollegano al riconoscimento ed agli effetti civili del matrimonio religioso di cui all'art. 34 del Concordato 11 febbraio 1929 e alle disposizioni contenute nel Capo I della legge 27 maggio 1929, n. 847, che vi ha dato esecuzione, nonchè all'altra del 24 giugno 1929, n. 1259, con la quale è stata ammessa e disciplinata la celebrazione del matrimonio davanti i ministri dei culti ammessi nello Stato.

In ordine al matrimonio celebrato davanti i ministri del culto cattolico l'art. 80 richiama espressamente il Concordato e le leggi che vi hanno dato esecuzione.

Per la disposizione transitoria dell'art. 89 del R. D. 24 aprile 1939 il termine di 3 mesi per la trascrizione dell'atto di matrimonio nell'ipotesi del 2° comma dell'art. 14 della citata legge 27 maggio 1929 è ridotta ad un mese; una tale riduzione non si applica se al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice (1° luglio 1939) il termine di 3 mesi è cominciato a decorrere.

3. In seno alla Commissione parlamentare sorse il dubbio che la formula dell'art. 80 potesse essere ritenuta più restrittiva di quella dell'art. 34 del Concordato, dato che per il diritto canonico vi sono casi in cui il matrimonio può essere valido anche senza la presenza del ministro del culto (ad es. in *extremis*); ma fu osservato che nella legge di esecuzione del Concordato vi è la frase « secondo le norme del diritto canonico » la quale « chiarisce la portata della presenza del ministro del culto » (*R. C. p., pag.* 763).

Art. 81. — *Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato.*

Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.

---

1. Il progetto preliminare (art. 134) disponeva che, agli effetti civili, pel matrimonio non celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile

la trascrizione nel registro degli atti dello stato civile era « equiparato all'atto di celebrazione ». Nel progetto definitivo (art. 89) fu detto che, per i detti effetti, l'atto di matrimonio celebrato davanti i ministri dei culti « deve essere trascritto » nei registri suddetti, « dato che la trascrizione dell'atto di matrimonio non ha soltanto importanza ai fini della celebrazione ma ha un più ampio contenuto in quanto da esso dipendono gli effetti civili del matrimonio » (*R. p. d., n.* 95).

Ma la Commissione parlamentare avendo proposto di sostituirvi una disposizione secondo la quale, in caso di omessa trascrizione del matrimonio religioso dovessero osservarsi le norme della legge speciale, tale proposta ha indotto a considerare che la detta disposizione dell'art. 89 fosse del tutto inutile, dappoichè « già nel precedente articolo 80 sono state richiamate le disposizioni relative al matrimonio canonico, le quali regolano anche la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile e le conseguenze della mancata trascrizione » (*R. R. n.* 70). Perciò la disposizione venne soppressa comechè superflua e vi ha trovato posto quella dell'articolo 81 in esame, che considera il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato, disponendo ch'esso è regolato dalle norme dettate nel Capo seguente che riguarda il matrimonio celebrato davanti l'ufficiale di stato civile.

2. Non si è poi creduto necessario far riferimento anche al Capo IV, riguardante i diritti e i doveri che nascono dal matrimonio, « per evitare il dubbio che tali disposizioni non si applichino al matrimonio celebrato davanti i ministri dei culti ammessi nello Stato. E' ovvia, del resto, l'applicabilità delle norme del Capo IV, giacchè i detti matrimoni sono integralmente regolati dalla legge civile, salvo, per quanto riguarda le modalità di celebrazione, le deroghe stabilite dalla legge 24 giugno 1929, n. 1159 » (*R. R., n.* 70).

CAPO III. — Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile.

Sezione I. — *Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio.*

Art. 82. — *Età.*

Non possono contrarre matrimonio l'uomo che non ha compiuto gli anni sedici, la donna che non ha compiuto gli anni quattordici.

Il Re e le autorità a ciò delegate possono per gravi motivi accordare dispensa e ammettere al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni quattordici e la donna che ha compiuto gli anni dodici.

(*Art.* 55, 68).

---

1. Sotto questo Capo sono state riunite e ripartite in sezioni tutte le disposizioni che nel progetto preliminare erano contenute in diversi capi, allo scopo di « mettere in rilievo che le norme dettate dal codice hanno per oggetto la disciplina del matrimonio civile ch'è il solo orga-

nicamente regolato dal codice civile. « Ciò non esclude peraltro che talune di queste norme possano aver valore anche in relazione ai matrimoni celebrati davanti ai ministri del culto, da trascriversi agli effetti civili. Nè mancano altre disposizioni del codice le quali possono avere rilevanza nella disciplina del matrimonio concordatario; ma i limiti entro i quali le disposizioni dettate nel codice per il matrimonio celebrato davanti l'ufficiale civile abbiano influenza sulla disciplina del matrimonio religioso per ciò che riguarda il riconoscimento degli effetti civili, devono desumersi dal Concordato e dalla legge che vi ha dato esecuzione » (*R. p. d.*, 96).

2. — « Nella disciplina delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio, come in quella, per tanta parte connessa, delle domande per nullità di matrimonio, si è tenuta presente l'opportunità, non solo di far luogo alle riforme consigliate dall'esperienza nostra, espressa dai giudicati e dagli scrittori, e dall'esempio delle altre legislazioni, ma anche di ravvicinare, per quanto possibile, l'ordinamento civile a quello canonico, per evitare che i cittadini del medesimo Stato fossero soggetti a discipline troppo profondamente diverse a seconda che accedessero all'uno o all'altro matrimonio » (*R. C. p., pag.* 82).

3. Il nuovo limite dell'età portato nell'art. 82 fu già introdotto con l'art. 1° della legge 27 maggio 1929, n. 847; e pur rendondosi conto « dell'opportunità, ai fini eugenetici, di elevarlo, si è però ritenuto opportuno di mantenerlo » per uniformare la legislazione civile a quella canonica », mentre, d'altra parte, si è considerato che « l'elevazione del limite sarebbe stata senza apprezzabile importanza pratica, sia per il fatto che quasi tutti i matrimoni sono celebrati in forma religiosa, sia ancora perchè a tale elevato limite di età si sarebbe sempre potuto derogare mediante dispensa » (*R. R., n.* 71). (Nella Commissione parlamentare taluno aveva opinato che tale limite fosse troppo basso e potesse essere « pericoloso per il progresso della razza »; ma da altri venne osservato che l'elevazione del limite non avrebbe raggiunto l'effetto di evitare i pericoli lamentati perchè facilmente i giovani possono sottrarsi alla norma più rigorosa del codice civile celebrando il matrimonio religioso, valido anche agli effetti civili, non rientrando il limite di età fra le cause che impediscono la trascrizione del matrimonio canonico).

L'art. 1 della citata legge è stato abrogato (*art.* 89 *d. t.*).

4. *Per la impugnazione, v. art.* 115, 116.

Art. 83. — *Interdizione per infermità di mente.*

Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.

Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finchè l'autorità giudiziaria non s'è definitivamente pronunziata.

(*Art.* 61).

---

1. In merito al 1° *comma* di questo articolo va ricordato che il progetto preliminare (art. 99) innovando sul codice del 1865 (art. 61:

« non possono contrarre matrimonio gl'interdetti per infermità di mente ») considerava come impedimento al matrimonio anche l'infermità di mente, indipendentemente dall'interdizione. Tale innovazione sembrò non scevra di inconvenienti e perciò non fu accolta nel progetto definitivo. « E' particolarmente grave — così la Relazione sul progetto stesso (n. 97) — il demandare all'ufficiale dello stato civile il delicatissimo còmpito di accertare la sanità di mente degli sposi. Pur volendo prescindere dalle difficoltà obbiettive che presenta tale accertamento quando sia compiuto senza i mezzi di indagine e le garanzie di un procedimento contenzioso, non è opportuno, nè logicamente giustificabile richiedere all'ufficiale dello stato civile un giudizio che esorbiti dalla sua capacità e dalle sue funzioni. E poichè il detto ufficiale accerta ordinariamente la mancanza d'impedimento a mezzo di certificati, anche il giudizio sulla sanità di mente sarebbe, in pratica, basato sopra un certificato che dovrebbe, in definitiva, essere aggiunto agli altri documenti che occorre presentare all'ufficiale dello stato civile all'atto della richiesta di celebrazione ».

In seno alla Commissione parlamentare la questione fu discussa ampiamente, anche sotto il punto di vista dei casi in cui l'infermità mentale renda necessario impedire il matrimonio, e in ispecie nel caso di infermità abituale, e fu riaffacciata la obbligatorietà del certificato medico, che venne anch'essa scartata, conchiudendosi che l'unica garanzia non potesse essere data che « dalla sentenza di interdizione o dalla esistenza di un procedimento d'interdizione » (*R. C. p., pag.*, 764). Perciò fu tenuta ferma la disposizione che, sotto altra forma, riproduce, nel 1° comma dell'articolo, la disposizione dell'art. 61 del codice del 1865, cioè, vietare il matrimonio all'*interdetto* per infermità di mente, mentre l'infermità di mente è considerata come motivo di opposizione al matrimonio (art. 100) e dà il diritto ad impugnarlo (art. 118).

2. Quanto agli *effetti sospensivi dell'istanza d'interdizione* (2° *comma*) il progetto preliminare concedeva al pubblico ministero la facoltà di chiedere la sospensione della celebrazione del matrimonio. Ma si osservò che in tal modo « non si avrebbe una garanzia sufficiente, dato che il p. m., il quale deve attendere a numerose e gravi incombenze, potrebbe agire con ritardo. E' vero che, come si è da qualcuno osservato, vi è la possibilità che istanze di interdizione manifestamente infondate vengano proposte allo scopo di far sospendere il matrimonio; ma è da ritenere che se tali ipotesi si verificassero, la sospensione sarebbe di breve durata, in quanto il tribunale dichiarerebbe inammissibile l'istanza nella fase preliminare del procedimento, e, come la giurisprudenza ha già ritenuto nella interpretazione dell'art. 61, anche questo provvedimento del tribunale è una pronuncia definitiva che elimina l'ostacolo alla celebrazione del matrimonio » (*R. p. d., n.* 97). Perciò nel progetto definitivo venne riprodotta la norma del capoverso dell'art. 61 del codice del 1865.

Ma nel formare il testo dell'articolo in esame, tenuto conto di quanto aveva in proposito chiesto la Commissione parlamentare, si è ritenuto opportuno far dipendere la sospensione della celebrazione del matrimonio non dalla semplice istanza d'interdizione, ma dalla successiva richiesta del pubblico ministero, quando l'istanza d'interdizione sia soltanto promossa, con effetto sospensivo sino a che l'autorità non abbia definitivamente deciso, considerando che non fosse

da temere che la inerzia del pubblico ministero possa rendere possibile la celebrazione, perchè « egli, oltre che dall'alto senso del dovere, sarà naturalmente eccitato dai privati interessi; d'altra parte, attribuendo l'effetto sospensivo della istanza d'interdizione all'azione del pubblico ministero, si avrà la sicurezza che istanze manifestamente infondate, proposte al solo scopo di far sospendere il matrimonio, non potranno raggiungere un pratico risultato, che sarebbe gravemente pregiudizievole agli interessi degli sposi » (*R. R., n.* 71). Difformemente, quindi, da quanto disponeva l'art. 61 del codice del 1865, l'istanza per interdizione non produce da sola la sospensione della celebrazione del matrimonio, ma ove tale istanza vi sia stata, solo il pubblico ministero può chiedere la sospensione.

3. In seno alla Commissione parlamentare era stato proposto di aggiungere, dopo le parole « l'istanza d'interdizione è soltanto promossa » l'inciso « e non vi sono fondati motivi »; ma fu osservato che « dato che il pubblico ministero *può* e non *deve* sospendere, è evidente che la disposizione sarà disposta solo quando ne sia il caso, quando, cioè, vi siano fondati motivi » (*R. C. p., pag.*, 764).

4. *Per l'opposizione, v. art.* 100; *per l'impugnazione, v. art.* 117, 118.

Art. 84. — *Libertà di stato.*

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.

(*Art.* 56).

E' qui riprodotta testualmente la disposizione dell'art. 56 del codice del 1865. *Per l'opposizione v. art.* 100; *per l'impugnazione v. articolo* 115 *e* 122; *per il nuovo matrimonio del coniuge della persona di cui sia stata dichiarata la morte presunta, v. art.* 63.

Art. 85. — *Parentela, affinità, adozione e affiliazione.*

Non possono contrarre matrimonio tra loro:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta: il divieto sussiste anche nel caso in cui è stato dichiarato nullo il matrimonio dal quale l'affinità derivava;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l'adottato e i figli dell'adottante;

9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.

I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Il Re o le autorità a ciò delegate possono accordare dispensa nei casi indicati dai numeri 3, 5, 6, 7, 8 e 9 e nei casi indicati dal comma secondo. La dispensa può essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.

(*Art.* 58-60, 68).

---

1. Il progetto preliminare (*art.* 101) aveva soppresso il *divieto di matrimonio fra cognati*, già soppresso in Francia con la legge 1° luglio 1914; ma, a seguito dei voti espressi da più parti, tale divieto è stato mantenuto (n. 5) salvo dispensa (*ultimo comma*). « In tal modo, pur non ostacolando il matrimonio fra cognati, che molto spesso può riuscire di particolare vantaggio agli orfani, si ha modo d'impedirlo fra persone che, con la loro condotta, abbiano gravemente offeso i sentimenti del coniuge già defunto » (*R. u. d., n.* 101).

2. Si è esteso l'impedimento derivante da *affinità*, anche al caso in cui il matrimonio da cui essa deriva sia stato annullato (n. 4), consentendone tuttavia la dispensa (ult. comma). Questo impedimento di *publica honestas* è nel vigente diritto canonico (can. n. 1078) e nel codice svizzero (art. 100) » (*R. p. p., pag.* 82).

3. Si è conservata la *dispensa dall'impedimento derivante dall'adozione* come già stabilito con l'art. 2 della citata legge 27 maggio 1929. « L'impedimento dell'adozione, che il diritto canonico mantiene nei limiti e con gli effetti propri delle diverse leggi civili avrebbe potuto restringersi senza inconvenienti al 1° e all'ultimo caso previsto nell'art. 60 del codice del 1865. Senonchè la progettata riforma dell'adozione secondo la quale non sarebbe stata esclusa l'adozione dei figli naturali, imponeva di mantenere il divieto anche e sopratutto negli altri casi » (*R. p. p., pag.* 82).

4. Nel progetto preliminare (art. 101) il n. 7 conteneva la espressione « *sopravvenuti* » (l'adottato e i figli sopravvenuti dell'adottante); ma nel progetto definitivo (art. 93, n. 8) fu soppressa perchè superflua, « dato che la disposizione non può tener conto dei figli legittimi o legittimati preesistenti. In tal caso l'adozione non avrebbe potuto effettuarsi » (R. p. d., n. 102).

5. In questo articolo ha trovato opportuna sede la disposizione (2° *comma*) relativa agli impedimenti derivanti dall'affiliazione ed i divieti fra *collaterali* (fratelli e sorelle, zii e nipoti) sono dichiarati applicabili anche se il rapporto dipende da filiazione naturale (3° *comma*).

6. Il decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2561 delega la facoltà della dispensa al procuratore generale presso la corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono e prevede il richiamo contro il diniego di dispensa al Ministro della giustizia.

7. *Per l'impugnazione, v. art.* 115.

Le disposizioni dell'art. 2 della citata legge 27 maggio 1929 circa le dispense sono abrogate (*art.* 89, *d. t.*).

Art. 86. — *Delitto.*

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

(*Art.* 62).

---

1. Il progetto preliminare (art. 102) considerava due distinte ipotesi di *impedimentum criminis*: l'*attentato alla vita* del proprio coniuge *di concerto* con l'altra persona; e la *condanna* quale autore o complice per *omicidio consumato* o *tentato* sull'altro coniuge. Ma fu osservato che, in sostanza, la prima ipotesi è compresa nella seconda: « infatti, l'attentato alla vita non è cosa diversa dall'omicidio tentato, e, senza dubbio, anche nella prima ipotesi occorre che sia intervenuta una condanna; e del pari non è dubbio che la espressione « *di concerto* » della prima ipotesi debba assumersi in senso penalistico, cioè, nel senso di partecipazione al reato, significato questo che nel secondo caso è espresso nella parola « *complice* ». Ciò posto, la differenza fra l'uno e l'altro caso consiste in ciò, che il primo prevede l'omicidio del proprio coniuge, mentre il secondo prevede l'omicidio dell'altra parte: differenza soltanto apparente, in quanto nell'ipotesi di uccisione del proprio coniuge con la partecipazione dell'altra persona, questa è colpevole come complice del reato commesso sul coniuge dell'altro » (*R. p. d., n.* 103). Perciò nell'art. 94 del progetto definitivo (*art.* 86) fu riprodotta la sola seconda formola del progetto preliminare « aggiornata con la terminoligia del nuovo codice » (*id.*).

2. Nel detto art. 94 del progetto definitivo si parlava di omicidio « *tentato* o *consumato* », anzichè « consumato o tentato » come era detto nel progetto preliminare: con l'invertire l'ordine dei due aggettivi si era inteso di « chiarire, per eliminare dubbi affacciati al riguardo, che si volesse considerare soltanto l'omicidio volontario e non anche l'omicidio colposo, rispetto al quale non è configurabile il tentativo » (*R. p. d., n.* 103). Ma nel testo definitivo dell'articolo in esame si è tornato alla prima formula, essendo sembrato « più logico fare riferimento alla ipotesi più grave », come è spiegato nella Relazione della Commissione parlamentare (*pag.* 766).

3. L'omicidio costituisce impedimento « sebbene sia stato commesso senza il concerto con l'altro coniuge (e perciò fu soppressa la espressione « autore o complice ») o senza il proposito di unirsi in matrimonio con esso, e non sia stato neppure preceduto da adulterio » (*R. p. p., pag.* 83).

4. Il progetto preliminare prevedeva la possibilità della *dispensa* sull'esempio della legge matrimoniale ungherese e conformemente a quanto è stabilito nell'art. 2 della legge 27 maggio 1929; ma nel progetto definitivo la disposizione non fu mantenuta, essendosi osservato che « costituirebbe troppo grave offesa alla coscienza sociale l'unione dell'omicida col coniuge della vittima » (*R. p. d., n.* 103).

5. *Per l'impugnazione, v. art.* 115.

Art. 87. — *Lutto vedovile.*

Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, eccettuato il caso in cui il matrimonio è stato dichiarato nullo ai sensi dell'art. 121.

Il Re o le autorità a ciò delegate possono accordare dispensa da questo divieto.

Il divieto cessa dal giorno in cui la donna ha partorito.

(*Art.* 57).

1. Quanto all'impedimento del *lutto vedovile,* nel 1° *comma* di questo articolo (analogamente alla modificazione del termine per la presunzione del concepimento derivante dal matrimonio: art. 230) si è indicato quello di 300 giorni in luogo dell'altro di 10 mesi, e si è fatta espressa salvezza del caso d'impotenza previsto nell'art. 121, per evidenti ragioni. *Per la penalità, v. art.* 138.

2. La possibilità della *dispensa* (2° *comma*) è « largamente giustificata rispetto a un diritto che induce una restrizione così grave alla libertà individuale e che non è contenuta nella legge canonica, mentre è prevista dal codice svizzero e da quello germanico nonchè, presso di noi, dall'art. 2 della citata legge 27 maggio 1929. Si è poi creduto superfluo specificare le condizioni nelle quali la dispensa dal divieto può essere accordata e si è osservato che dai detti codici il divieto viene fatto durare anche se la gravidanza non sia possibile per operazione di sterilizzazione subìta dalla donna e può farsi questione quando la donna abbia abortito ». E' sembrato inutile determinare che, in genere la dispensa seguirà ad avviso dei periti » (*R. p. p.,*

La ragione della disposizione del 3° *comma* è poi evidente.

3. *Per l'opposizione, v. art.* 100.

Art. 88. — *Assenso per il minore.*

Il minore non può contrarre matrimonio senza l'assenso della persona che esercita su lui la patria potestà o la tutela.

Per il matrimonio del minore emancipato è necessario l'assenso del curatore, quando questi è uno dei genitori.

L'assenso, quando non è dato personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, dove si indichi tanto lo sposo al quale si dà l'assenso, quanto l'altro.

Quando è negato l'assenso, il matrimonio può essere autorizzato per gravi motivi dal procuratore generale presso la corte d'appello.

Il procuratore generale può nominare un curatore che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.

(*Art.* 63-67).

1. Le disposizioni contenute in questo articolo sostituiscono quelle degli articoli 63 a 66 del codice del 1865 e riproducono le riforme già

attuate con l'art. 3, 1ª parte, della citata legge 27 maggio 1829. Tali riforme sono le seguenti:

a) Si sono equiparate agli uomini le donne per ciò che riguarda la *maggiorità matrimoniale* (anni 21 per gli uni e le altre) in relazione all'assenso del genitore o tutore (1º*comma*).

b) Si è abolita l'interpellazione della madre, il cui consenso non era tuttavia necessario qualora il padre fosse favorevole (art. 63 cod. 1865, 1º comma); e non si è seguita la proposta di qualche componente della Commissione parlamentare perchè, in omaggio al rispetto verso la madre, si richiedesse anche l'assenso di costei, considerandosi che « l'unità familiare sia meglio salvaguardata con la nuova disposivione » (*R. C. p., pag.* 766).

c) Si è attribuito l'assenso matrimoniale al tutore in mancanza di entrambi i genitori. « Se esistono avi paterni o materni questi in generale saranno stati già assunti agli uffici tutelari, e se non lo siano, non c'è ragione perchè esplichino diritti a cui non corrispondono responsabilità » (*R. p. p. pag.* 84).

2. Trattandosi di matrimonio di *minore emancipato* occorre l'assenso del curatore nel caso in cui questi sia uno dei genitori (2º comma). « Per quanto il minore emancipato possieda maturità di giudizio rispetto agli interessi patrimoniali, egli non può valutare con adeguata ponderazione un atto che lo vincola per tutta la vita. L'assenso non è, invece, richiesto quando il curatore non sia uno dei genitori, perchè sarebbe poco opportuno l'intervento di un estraneo, sia pure nella veste di curatore, in un atto così personale qual'è il matrimonio » (*R. p. d., n.* 104).

3. Quanto al *rifiuto dell'assenso* (4º *e* 5º *comma*) la riforma era stata già attuata con l'art. 3 della detta legge 27 maggio 1929: essa mira a semplificare la procedura indicata nell'art. 67 codice del 1865 ed « a ravvicinare in certo modo la procedura stessa a quella che il codice canonico, pur non esigendo l'assenso dei parenti, prevede nel caso che risulti la loro opposizione (Can. 1034; istruzioni agli Ordinari circa l'esecuzione dell'art. 34 del Concordato) (*R. p. p., pag.* 84).

4. *Per l'impugnazione, v. art.* 119; *per la capacità del minore nelle convenzioni matrimoniali, v. art.* 163.

Art. 89. — *Diversità di razza o di nazionalità.*

I matrimoni tra persone appartenenti a razze diverse sono soggetti alle limitazioni poste dalle norme contenute in leggi speciali.

Le leggi speciali determinano anche le condizioni che devono osservarsi per i matrimoni dei cittadini italiani con persone di nazionalità straniera.

In questo articolo è stato fatto riferimento alle leggi speciali, sia per quanto riguarda le limitazioni ai matrimoni fra persone appartenenti a razze diverse, sia per le condizioni prescritte per i matrimoni fra cittadini e stranieri (R. Dl. 27 novembre 1938-XVII, n. 1728). V. *nota* 3 *all'art.* 1.

Art. 90. — *Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali.*

Le disposizioni degli articoli 82, 85 numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell'art. 88, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.

Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l'assenso del Re Imperatore.

(*Art.* 69).

Sono qui riprodotte, con le opportune modificazioni, le disposizioni del corrispondente art. 69 del codice del 1865.

SEZIONE II. — *Delle formalità preliminari del matrimonio.*

Art. 91. — *Pubblicazione.*

La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta per cura dell'ufficiale dello stato civile.

La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonchè il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione.

(*Art.* 70).

---

1. L'art. 91 ha opportunamente abolito il sistema delle *due pubblicazioni*, riminiscenza della pratica ecclesiastica del duplice bando orale in chiesa. « Le due pubblicazioni si concretano in realtà in una attività unica ed ininterrotta, e, cioè, nell'affissione di un atto scritto alla porta della casa comunale per uno spazio di tempo che comprende due domeniche successive e i tre giorni che seguono immediatamente la seconda domenica. Tanto vale, dunque, parlare di una *pubblicazione unica* e prescrivere che l'atto affisso rimanga esposto al pubblico per un tempo determinato » (*R. p. d., n.* 105). Perciò, a norma di questo articolo, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta *dalla pubblicazione,* da farsi a cura dell'ufficiale dello stato civile mediante affissione alla porta della casa comunale, di un atto contenente determinate indicazioni relative alle persone degli sposi e al luogo dove queste intendono di celebrare il matrimonio.

2. Il progetto preliminare (art. 108) disponeva che l'atto di pubblicazione dovesse indicare anche i nomi dei genitori degli sposi solo quando si trattasse di figli legittimi o naturali riconosciuti, allo scopo di evitare che dalla pubblicazione risultasse la qualità di figlio naturale dello sposo. Ma fu osservato che in tal modo non si sarebbe raggiunto tale scopo « perchè l'omissione dei nomi dei genitori paleserebbe

di per sè lo stato illegittimo della persona alla quale l'omissione si riferisce; e d'altra parte, non sarebbe possibile rinunciare in tutti i casi alla menzione dei nomi dei genitori — come dispone la legge francese 9 agosto 1919 — senza rendere del tutto inutile la pubblicazione (*R. p. d., n.* 105). Perciò l'art. 91 dispone che l'atto da affiggere « deve indicare il nome del padre e della madre degli sposi, ma fa salva l'applicazione delle disposizioni che ne vietano la menzione, come nel caso di sostituzione di cognome (v. R. D. 22 dicembre 1932, n. 1696). Ne si potrebbe a ragione obbiettare che, nel caso di sostituzione di cognome vi sia maggior bisogno di indicare la paternità per accertare l'esistenza di eventuali impedimenti. E' da considerare peraltro che, in pratica, le persone dalle quali l'opposizione al matrimonio è promossa — o direttamente o sollecitando l'intervento del pubblico ministero — sono i parenti, i quali non hanno bisogno di desumere l'esistenza degli impedimenti dalla pubblicazione; nè la norma limita la possibilità di accertamenti da parte dell'ufficiale dello stato civile, al quale, anche in questo caso, deve essere presentata la copia integrale dell'atto di nascita » (*art.* 95) (*R. p. d., n.* 105).

3. Il progetto preliminare ordinava (ult. capov.) la trascrizione dell'atto di pubblicazione in apposito registro; ma tale disposizione fu soppressa comechè « poco esatta, giacchè, in base al vigente ordinamento dello stato civile, soltanto la richiesta di pubblicazione viene iscritta in apposito registro, mentre dell'avvenuta pubblicazione l'ufficiale di stato civile dà atto con annotazione a margine della richiesta. Comunque la materia sarà regolata nella legge sull'ordinamento dello stato civile » (*R. p. d. n.* 107).

4. *Penalità*: *art.* 132, 133, 136.

Art. 92. — *Luogo della pubblicazione.*

La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.

Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.

L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato della eseguita pubblicazione.

(*Art.* 71).

Le disposizioni di questo articolo mirano a un doppio intento: « quello di favorire gli sposi, che non sempre conoscono le formalità preliminari al matrimonio, e quello di accentrare nelle mani di un solo ufficiale dello stato civile l'espletamento delle formalità stesse, anche se queste debbano ricevere esecuzione altrove a cura di altri funzionari. E poichè meglio qualificato a svolgere tale attività è l'ufficiale di stato civile davanti al quale gli sposi intendono celebrare il matrimonio, il sistema accolto dalla norma consegue risultati

grandemente apprezzabili. Anzitutto, all'attività, spesso errata, degli sposi si sostituisce una procedura ufficiosa semplice e spedita che assicura il regolare compimento dei vari atti che debbono precedere la celebrazione; inoltre, col rendere noto l'ufficiale di stato civile che dovrà celebrare il matrimonio, viene agevolato l'esperimento di eventuali opposizioni. Si ottiene, pertanto, la certezza che l'ufficiale competente procederà alla celebrazione solo quando le formalità preliminari siano state tutte esattamente compiute e nessuna opposizione sia stata proposta » (*R. p. d., n.* 108). L'articolo in esame dispone perciò che la pubblicazione va richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale uno degli sposi ha la residenza. In questo comune dovrà poi, di regola, celebrarsi il matrimonio (art. 104) salvo che per, ragioni di convenienza, non occorra di celebrarlo altrove, com'è consentito nell'art. 107. La durata della pubblicazione è stabilita nell'art. 93.

Art. 93. — *Durata della pubblicazione.*

L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive.

(*Art.* 72).

(*V. nota all'art. precedente*).

Art. 94. — *Richiesta della pubblicazione.*

La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.

(*Art.* 73).

---

1. Il progetto preliminare consentiva che la richiesta fosse fatta anche dai genitori o dal tutore, senza bisogno di mandato. Ma parve opportuno richiedere anche per costoro l'incarico degli sposi « data l'importanza che ha la richiesta e la responsabilità che può derivarne in caso di rottura della promessa. Sebbene debbasi ragionevolmente escludere che i genitori agiscano contro la volontà del figlio, è però possibile che essi facciano la richiesta senza assicurarsi del suo esplicito consenso. Con questo però non si vuole stabilire che i genitori debbano provare l'incarico in forme solenni, anzi, opportunamente l'articolo non parla di forme. Queste sono stabilite dalla legge sull'ordinamento dello stato civile, nella quale potrà distinguersi il caso d'incarico conferito ad estranei dal caso di incarico dato ai genitori » (*R. p. d., n.* 109).

2. La Commissione parlamentare, espresso l'avviso che le parole « *speciale incarico* » vanno intese nel senso che occorra una speciale procura per quel determinato atto, non ha ritenuto opportuno la proposta di sostituirvi la locuzione « mandato speciale e autentico », considerando che la disposizione è stata introdotta « per agevolare le persone non abbienti, mentre l'atto autentico è troppo oneroso. Basta perciò che vi sia un atto il quale dimostri che entrambi gli sposi abbiano autorizzata una persona determinata a fare la richiesta ». (*R. C. p., pag.* 767).

3. *Penalità*: *art.* 133.

Art. 95. — *Documenti per la pubblicazione.*

Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile l'atto di nascita di entrambi gli sposi e la prova dell'assenso al matrimonio, se è prescritto, nonchè ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.

Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale dello stato civile provvede su loro domanda a richiederli.

(*Art.* 74, 79).

---

1. In questo articolo all'*estratto* degli atti di nascita degli sposi, richiesto dal corrispondente art. 111 del progetto preliminare, si è sostituito l'*atto di nascita*, cioè, la copia integrale di questo. « In vero — così la relazione ministeriale sul progetto definitivo (n. 110) — la parola *estratto*, che nel codice vigente ha il significato di copia integrale, ha acquistato un contenuto diverso in seguito alle disposizioni emanate con RR. DD. 11 novembre 1926, n. 1945, 25 agosto 1932, n. 1101 e 22 dicembre 1932, n. 1696; i quali stabiliscono che gli estratti siano rilasciati per riassunto, omettendo le parti rettificate o integrate dall'atto. E' ovvio che, inteso in questo senso, l'estratto non sarebbe idoneo a rilevare all'ufficiale di stato civile tutti i vincoli di parentela degli sposi ».

2. La Commissione parlamentare non accolse la proposta di richiedere, invece degli atti di nascita, solo gli estratti, e ciò specie nel caso di figli legittimati per susseguente matrimonio, onde « evitare che sia resa nota la condizione irregolare in cui essi sono nati »; e non l'accolse osservando che « chi sposa debba conoscere tutto quanto riguarda l'altra parte » (*R. C. p., pag.* 767).

3. L'art. 112 del progetto preliminare riproduceva l'art. 80 del codice del 1865 circa gli *atti di notorietà* nel caso di impossibilità di presentare l'atto di nascita · ma nel progetto definitivo l'articolo non fu riprodotto, osservandosi che « in base all'attuale ordinamento dello stato civile è sempre possibile formare l'atto di nascita o ricostruire quello distrutto, e che, in ogni modo, il caso rientrerebbe in una norma di carattere generale da esaminarsi in sede di ordinamento dello stato civile » (*R. p. d., n.* 110).

4. *Penalità: art.* 133.

Art. 96. — *Rifiuto della pubblicazione.*

L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede, premesse le conclusioni scritte del pubblico ministero.

(*Art.* 75).

E' stato qui riprodotto il corrispondente art. 75 del codice del 1865.
Penalità: *art.* 136.

Art. 97. — *Termine per la celebrazione del matrimonio.*

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

(*Art.* 76, 77).

Essendosi adottato il sistema della pubblicazione unica (v. art. 90) il *primo comma* dell'articolo in esame precisa che il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno *dopo compiuta la pubblicazione*. « E' ovvio che la pubblicazione è *compiuta* quando sia trascorso l'intero termine stabilito nell'art. 93 e che l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio se non abbia ricevuto altresì il certificato della pubblicazione eventualmente eseguita in altri comuni (*art.* 92 *ult. comma*). (*R. p. d., n.* 114).

Penalità: *art.* 136.

Art. 98. — *Riduzione del termine e dispensa dalla pubblicazione.*

Il Re o le autorità a ciò delegate possono ridurre per gravi motivi il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

Può anche essere concessa per cause gravissme la dispensa dalla pubblicazione, presentando un atto di notorietà con il quale quattro persone, ancorchè parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno di loro, di ben conoscerli, indicano esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 83, 84, 85, 86 e 87 si oppone al matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura dei detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.

Quando è stata concessa la dispensa dalla pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di dispensa, gli atti previsti nell'art. 95.

(*Art.* 78).

Adottato il sistema della pubblicazione unica (art. 91) non era più da prevedere la dispensa da *una delle pubblicazioni* che era regolata nell'art. 116 del progetto preliminare. Perciò *nel I° comma* dell'art. in esame è regolata la *riduzione del termine* della *pubblicazione*,

e per lo stesso motivo nel 2° *comma* è prevista non più la *dispensa* dalle due *pubblicazioni* ma la *dispensa dalla pubblicazione;* e per armonizzare la norma di questo secondo comma con quella dell'art. 366 del codice del 1865 è prescritta l'*attestazione giurata* di 4, anzichè di 5 persone richieste dal progetto preliminare (*R. p. d., n.* 115).

L'ultimo comma regola la presentazione dei documenti prescritti dall'art. 95 nel caso di dispensa dalla pubblicazione. (*R. p. d., n.* 115).

Art. 99. — *Matrimonio in imminente pericolo di vita.*

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purchè gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.

L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.

---

1. La disciplina del matrimonio *in extremis* contenuta nell'art. 117 del progetto preliminare diè luogo a tre principali osservazioni nel formulare il progetto definitivo (*R. p. d., n.* 116):

1. se convenisse ammettere il matrimonio in *extremis* anche quando non vi sia prole da legittimare;

2. se convenisse affidarsi al giuramento degli sposi o non piuttosto alle attestazioni di 4 testimoni;

3. se fosse opportuno non richiedere per i minori l'assenso del genitore o del tutore.

a) In ordine al primo punto, il progetto preliminare non richiedeva lo scopo della legittimazione della prole a simiglianza del *codex juris canonici* (can. 1010, § 2 e 1643). Ma fu osservato « che il matrimonio *in extremis* in quanto prescinde da tutte le cautele stabilite dalla legge per assicurare la maturità del consenso e la mancanza di impedimenti — è un istituto eccezionale che può ammettersi solo quando sussistano forti motivi di utilità sociale, quali appunto quelli inerenti alla legittimazione della prole. Evidentemente — si disse — non si può nella materia in esame seguire l'esempio del diritto canonico, il quale, prendendo in considerazione finalità ultraterrene, ammette con l'arghezza il matrimonio in *extremis* come rimedio a uno stato di peccato ».

L'art. 107 del progetto definitivo richiedeva, pertanto, la condizione che gli sposi avessero prole vivente che intendessero di legittimare.

Ma nel formulare il testo dell'articolo in esame, in accoglimento del voto della Commissione parlamentare, non fu inclusa la condizione della prole da legittimare, potendo esservi « importanti interessi morali da tutelare anche fuori del campo della legittimazione » (*R. R., n.* 73).

b) Sul secondo punto si osservò che « per quanto non sia piena l'attendibilità del giuramento prestato da due persone, di cui l'una in punto di morte e l'altra in anormali condizioni di spirito, tuttavia,

richiedere, in luogo del giuramento degli sposi, l'attestazione giurata di 4 testi significa creare probabilmente una difficoltà pratica non indifferente in un momento in cui l'urgenza è estrema. Può essere, infatti, tutt'altro che agevole trovare, con la sollecitudine imposta dalle circostanze, delle persone che si vogliano assumere la responsabilità di escludere l'esistenza d'impedimenti. L'articolo mantiene quindi la disposizione del progetto preliminare che richiede il giuramento degli sposi; precisa però, opportunamente che, mediante il giuramento, si deve accertare l'inesistenza di impedimenti non suscettibili di dispensa » (*R. p. d., n.* 116).

c) Sul terzo punto, l'articolo non richiede l'assenso « dato che sarebbe poco logico rinunziare alla dispensa per gli impedimenti dispensabili ed esigere l'assenso che, nel matrimonio ordinario, può essere sostituito dalla decisione del procuratore generale » (*R. p. d., n.* 116).

2. In ordine al 2° *comma,* la Commissione parlamentare aveva proposto di precisare meglio che l'ufficiale facesse *risultare nell'atto di matrimonio l'accertamento dello stato d'imminente pericolo di vita* « ravvisando in tale disposizione una remora per l'ufficiale stesso, contro la possibilità di abusi » (*R. C. p., pag.* 767). Ma fu mantenuta la formula del progetto, comechè « più rigorosa » e tale da dare « maggiori garanzie » in confronto di quella proposta (secondo la quale sarebbe bastato che si fosse dato atto genericamente dell'accertamento del pericolo di vita) in quanto si è stabilito l'obbligo dell'ufficiale di stato civile di far risultare nell'atto il *modo con cui ha accertato* l'imminente pericolo di vita (*R. R., n.* 73).

Sezione III. — *Delle opposizioni al matrimonio.*

Art. 100. — *Persone che possono fare opposizione.*

I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono far opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.

Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.

Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'art. 87, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente

di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione.

(*Art.* 82-87).

---

1. *Chi può proporre opposizione:*

a) In proposito non si è creduto opportuno allontanarsi dal sistema del Codice del 1865 (art. 83 e segg.) cioè, di limitare tale diritto nella cerchia della famiglia; ma, mentre nel progetto preliminare era stabilito il limite del 4° grado, questo limite fu ridotto al 3°, dato che il nucleo famigliare non si estende normalmente oltre tale grado; d'altra parte, « per la gravità dell'effetto che consegue all'opposizione » fu consigliabile « non allargare troppo la cerchia delle persone legittimate ad agire, mentre nessun inconveniente può derivare da tale restrizione perchè gli altri parenti possono sempre provocare l'intervento del pubblico ministero » (*R. p. d., n.* 98). (V. *ultimo comma*).

b) Se uno degli sposi è soggetto a tutela o curatela l'opposizione compete *anche* al tutore o curatore (2° *comma*).

c) Nel progetto preliminare, nel 4° comma dell'art. 119, si indicavano, pel caso ivi considerato, i « parenti del primo marito »; ma vi fu poi sostituito « *i parenti del precedente marito* » (4° *comma*) per comprendervi l'ipotesi di più matrimoni precedenti, osservando che la legge non riconosce la parentela oltre il 6° grado e perciò tale limite è implicito in questa seconda espressione (*id.*). Il diritto di fare opposizione spetta anche al coniuge di colui che vuole contrarre altro matrimonio (3° *comma*).

d) Nel caso di *matrimonio annullato* (4° *comma*). si è ritenuto necessario consentire l'opposizione non solo a colui col quale il matrimonio aveva avuto luogo (prog. prelim.) anche ai « parenti di lui », nei confronti dei quali « non si può negare l'interesse a far rispettare il lutto vedovile in relazione ad eventuali pretese di carattere successorio » (id.).

e) Non si è creduto ragionevole subordinare ad autorizzazioni — come fa l'art. 84 del codice del 1865 — l'opposizione esercitata dagli organi di protezione degli incapaci, quali il tutore dei minori e il curatore dell'emancipato e dell'inabilitato.

f) Il *pubblico ministero* deve sempre fare opposizione, anche se non richiesto, ove sappia che al matrimonio osti qualche impedimento, ed altresì quando consti la *infermità di mente* di uno degli sposi, in confronto del quale, a *causa dell'età*, non possa essere promossa l'interdizione (*ult. comma*). Per l'art. 409 l'interdizione può aver luogo nei riguardi del maggiore e del minore emancipato e per l'art. 411 del minore non emancipato nell'ultimo anno della sua minore età. Si è creduto opportuno di escludere l'opposizione per infermità di mente nel caso di sposi maggiorenni « in quanto che, con la istanza di interdizione si può provocare automaticamente la sospensione del matrimonio » e di limitarlo ai soli minorenni, per quanto per costoro ci sia la cautela dell'assenso, la quale, però, « potrebbe, per motivi d'interesse o di altra natura, riuscire insufficiente » (*R. p. d., n.* 98). In proposito così si esprime nella Relazione al Re Imperatore il Guardasigilli:

« Non mi è sembrata giustificata la proposta di prescrivere al pubblico ministero di proporre opposizione al matrimonio nei confronti di

persona maggiorenne inferma di mente contro cui intenda promuovere l'interdizione. Il pubblico ministero, infatti, ha un mezzo più semplice per ottenere la sospensione del matrimonio, cioè, quello di promuovere direttamente il procedimento di interdizione e chiedere la sospensione della celebrazione a norma dell'art. 83. Il giudizio di opposizione si spiega nei riguardi del minorenne infermo di mente, poichè, non potendo questi essere interdetto, non vi sarebbe altro mezzo per la sospensione della celebrazione. Nell'ipotesi, invece, del maggiorenne infermo di mente, il giudizio di opposizione porterebbe a una duplicazione di giudizi aventi per oggetto il medesimo accertamento. Esso produrrebbe, inoltre, l'inconveniente di far perdurare la sospensione della celebrazione fino alla pronunzia definitiva sul merito dell'opposizione; mentre, prescrivendosi al pubblico ministero di iniziare direttamente il procedimento di interdizione, l'ostacolo alla celebrazione, in caso di manifesta infondatezza dell'istanza, viene prontamente eliminato con la pronuncia di inammissibilità, che il tribunale può emanare nella fase preliminare del procedimento » (*R. R., n.* 74).

Si è consentito solo al pubblico ministero il diritto di fare opposizione « sia perchè a tale organo possono rivolgersi i privati eventualmente interessati, sia perchè ciò assicura il buon andamento dell'opposizione » (*R. p. d., n.* 98).

2. *Cause per le quali può proporsi l'opposizione.* — Non è sembrato ragionevole la distinzione che si faceva in proposito dagli art. 82 e 83 del Codice del 1865, la quale aveva dato luogo a difficoltà di interpretazone: l'uno la consentiva per ogni causa ammessa dalla legge che osti alla celebrazione del matrimonio; l'altro, solo per mancanza di consenso o per infermità di mente di uno degli sposi. La Relazione sul progetto preliminare (*pag.* 88) osservò che « l'opposizione deve essere ammessa tanto nel caso di un'impedimento legale, cioè, in mancanza di taluna delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio (*art.* 82-88) quanto nel caso d'incapacità di uno degli sposi, la quale non costituisce propriamente un impedimento, ma può dar luogo alla nullità del matrimonio che sia stato contratto in tale stato. Al di fuori della infermità di mente — soggiunge la stessa Relazione — non sembra che sia da consentire l'opposizione per altre cause che pure possono dar luogo alla nullità del matrimonio: non per l'impotenza, la quale potrebbe non essere proposta come causa di nullità dai coniugi (*art.* 121); non per la minaccia o violenza, la quale può invalidare il matrimonio solo se perduri sino alla celebrazione di esso » (*art.* 120).

Quanto all'*infermità di mente* non è sembrato illogico consentire l'opposizione al pubblico ministero per un motivo che non costituisce impedimento. « Infatti, già nel vigente ordinamento (*cod. civ. del* 1865) dottrina e giurisprudenza ammettono che possa farsi opposizione per la infermità di mente, sebbene non vi sia istanza d'interdizione argomentando dall'art. 83, n. 2, che menziona in modo generale l'infermità di mente come motivo di opposizione e non può evidentemente riferirsi solo al caso che esista domanda di interdizione perchè comprende fra i legittimati all'opposizione i parenti di chi voglia unirsi in matrimonio con un infermo di mente, cioè, persone che non potrebbero proporre domanda di interdizione dell'infermo stesso » (*R. p. d., n.* 28).

« Sembra superfluo avvertire che l'opposizione presuppone uno stato d'infermità tale che darebbe luogo all'interdizione se lo sposo fosse maggiorenne » (*id.*); (o, minorenne emancipato art. 409; o se minorenne non emancipato, nell'ultimo anno della minore età: articolo 411).

Art. 101. — *Atto di opposizione.*

L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

L'atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.

(*Art.* 88, 89).

Questo articolo riproduce le disposizione degli art. 88 e 89 del codice del 1865. Per il luogo della celebrazione (2° *comma*) V. art. 104, 107.

Art. 102. — *Effetti dell'opposizione.*

L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con una sentenza passata in giudicato è rimossa l'opposizione.

Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.

(*Art.* 90, 91).

---

1. Il 1° comma riproduce l'art. 90 del codice del 1865. Non si è creduto opportuno di stabilire un termine per proporre l'opposizione, come lo stabiliscono il codice francese e quello svizzero, « per l'impossibilità attuale di coordinare la relativa norma con quelle del codice processuale che pure attendono riforma » (*R. p. p., pag.* 89).

2. Nel progetto preliminare il 2° comma, che riproduce l'art. 91 del codice del 1865, conteneva anche la sanzione della *riparazione pecuniaria*, oltre il risarcimento dei danni, se vi fosse stata colpa « per quei casi, non rari, in cui di danni in senso tecnico non si possa dar la prova » (*R. p. p., pag.* 89); ma tale disposizione non è stata mantenuta.

Art. 103. — *Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali.*

Le disposizioni di questa sezione e della precedente non si applicano al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.

(*Art.* 92).

E' qui riprodotto il corrispondente art. 92 del codice del 1865.

SEZIONE IV. — *Della celebrazione del matrimonio.*

Art. 104. — *Luogo della celebrazione.*

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.

(*Art.* 93).

Fu proposto di consentire la celebrazione del matrimonio dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune in cui uno degli sposi ha il domicilio o la residenza; ma su questo punto è sembrato preferibile il sistema adottato, « il quale è ispirato al concetto di accentrare nel medesimo ufficiale dello stato civile il compimento della pubblicazione e la successiva celebrazione del matrimonio, in guisa che, rendendosi noto l'ufficiale dello stato civile che dovrà procedere alla celebrazione, viene agevolato l'esperimento di eventuali opposizioni. La scelta tra i comuni di residenza degli sposi è fatta al momento della richiesta delle pubblicazioni e importa designazione dell'ufficiale competente alla celebrazione, salva la successiva eventuale delega prevista dall'art. 107 » (*R. R., n.* 75).

Penalità: *art.* 135. *Per matrimonio da celebrarsi in un comune diverso, art.* 107, *o fuori della casa comunale, art.* 108; *o celebrato davanti apparenti ufficiali di stato civile, art.* 111.

Il matrimonio celebrato prima dell'entrata in vigore del nuovo codice davanti a ufficiale civile incompetente (impugnabile secondo il codice del 1865) non può più essere impugnato, salve restando le azioni già preposte (*art.* 90 *d. t.*).

Art. 105. — *Forma della celebrazione.*

Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 141, 142 e 143; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L'atto del matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

(*Art.* 94).

---

1. L'art. 124 del progetto preliminare conteneva una notevole modificazione circa la partecipazione dell'ufficiale dello stato civile alla formazione dell'atto di matrimonio. Nel codice del 1865 la pronuncia dell'ufficiale di stato civile, con la quale questi dichiara in nome

della legge che le due parti « sono unite in matrimonio » (art. 94) rappresenta « un elemento necessario non meno della dichiarazione di entrambi gli sposi » (*R. p. p., pag.* 90); ma con la disposizione dell'art. 124 l'intervento dell'ufficiale dello stato civile venne « espressamente limitato ad una ricognizione, che, in conformità di quanto si osserva negli altri ordinamenti matrimoniali oggi riconosciuti od organizzati nello Stato, lasciava fondarsi nell'accordo delle parti il negozio giuridico matrimonio » (*id.*). Perciò, nel detto art. 124 si diceva che l'ufficiale di stato civile dà atto » che sono unite in matrimonio.

Ma l'innovazione non sembrò opportuna, e fu osservato che lo avvicinamento, che con essa si intendeva ottenere, tra il matrimonio civile e quello canonico fosse più apparente che reale, perchè « l'efficacia del solo consenso delle parti, nel matrimonio canonico dipende dalla sua natura di sacramento. Inoltre, per motivi di carattere politico e sociale, è opportuno che lo Stato, a mezzo dell'ufficiale pubblico competente, intervenga a costituire il vincolo matrimoniale ». Ed appunto « per mantenere alla partecipazione dell'ufficiale dello stato civile l'importanza costitutiva che ha oggi » nell'art. 113 del progetto definitivo fu sostituito alla locuzione « dà atto », l'altra « *dichiara* »; avvertendo, a scanso di erronee interpretazioni, che l'uso del verbo *dichiarare* in luogo del verbo *pronunziare* usato nell'art. 94 del codice del 1865 « tende a conseguire un mero perfezionamento di forma e non tocca affatto il principio — che si vuole, anzi, ribadire, circa il carattere costitutivo dell'intervento dell'ufficiale dello stato civile » (*R. p. d., n.* 120).

La locuzione è stata mantenuta nell'art. 105 in esame, ed ebbe l'approvazione della Commissione parlamentare; la quale, peraltro, raccomandò che nella Relazione al Re Imperatore il Guardasilli chiarisse che non s'intendeva di attribuire « valore costitutivo » alla dichiarazione dell'ufficiale di stato civile « dato il carattere consensuale del matrimonio e la possibilità dell'annullamento di esso, ipotesi in cui non è facile spiegare la posizione dello Stato, che ha costituito il vincolo » (*R. C. p., pag.* 768). E nella Relazione si è spiegato (n. 76) « che il carattere costitutivo della dichiarazione, nel senso che le attribuiscono alcune correnti dottrinali, è certamente da escludere, in quanto essa è essenzialmente *ricognitiva* della manifestazione di volontà degli sposi; ma nello stesso tempo è da riaffermare che l'intervento dell'ufficiale dello stato civile costituisce un elemento indispensabile per il perfezionamento del matrimonio ».

2. L'art. 113 del progetto definitivo disponeva che l'ufficiale dello stato civile dovesse dar lettura anche dell'art. 153 del detto progetto (*art. 145 del testo*); ma il richiamo fu soppresso sul riflesso che lo art. 145 riguarda i doveri dei genitori verso i figli « mentre le disposizioni di cui l'ufficiale deve dare lettura sono soltanto quelle concernenti gli obblighi che, per effetto del matrimonio, sorgono fra i coniugi » (*R. R., n.* 76).

3. L'art. 124 del progetto preliminare disponeva che l'ufficiale di stato civile dovesse fare agli sposi anche gli avvertimenti prescritti nel successivo art. 125, il quale disponeva, a sua volta, che gli sposi dovessero, prima di celebrare il matrimonio, dichiarargli se avessero stipulato convenzioni matrimoniali e in caso affermativo indicare

la data di esse e il notaio rogante, e l'ufficiale stesso dovesse fare espressa menzione delle risposte avute nell'atto di matrimonio ed, ove non vi fossero state convenzioni, avvertire gli sposi che essi potessero scegliere il regime della comunione dei beni con semplice contestuale dichiarazione, ed ove non avessero già completamente regolati i loro rapporti patrimoniali, potessero dichiarare quale regime scegliessero per regolare tali rapporti.

Ma queste disposizioni non furono mantenute nel progetto definitivo e perciò nell'articolo in esame manca il richiamo relativo che era contenuto nel citato art. 124: tali disposizioni furono ritenute « superflue per gli sposi abbienti, i quali provvedono a regolare prima della celebrazione del matrimonio i loro rapporti patrimoniali, inutili per i non abbienti, e imbarazzanti, in ogni caso, per le persone incolte, che potrebbero non rendersi conto della portata della interpellanza; tanto meno ragionevoli nel nuovo regime di rapporti che consente la costituzione della dote e il patrimonio familiare anche durante il matrimonio; e meno ancora ragionevole la dichiarazione agli sposi circa il regime che intendano scegliere, che costituirebbe una ingiustificata restrizione alla libertà dei coniugi, senza rilevare le inopportunità di turbare la solennità dell'atto di celebrabione con pattuizioni di carattere economico (*R. p. d., n.* 119).

4. *Penalità*: *art.* 135, 136. *Per la celebrazione del matrimonio per procura.* V. *art.* 109.

5. Il matrimonio celebrato prima dell'entrata in vigore del nuovo codice senza la presenza dei voluti testimoni (impugnabile secondo il codice del 1865) non può essere più impugnato, salve restando le azioni già proposte (*art.* 90, *d. t.*).

Art. 106. — *Inopponibilità di termini e condizioni.*

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta nè a termine nè a condizione.

Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

(*Art.* 95).

---

1. E' nota la vessata questione circa la validità del matrimonio celebrato nonostante l'apposizione di un termine o di una condizione, da parte degli sposi, alla loro dichiarazione; ed è anche noto come da varie parti sia stato espresso il voto che il nuovo codice la risolva. Il codice del 1865 (art. 95) nel disporre che la detta dichiarazione non potesse essere sottoposta a condizione o a termine, soggiungeva che ove gli sposi ve la apponessero e vi persistessero, l'ufficiale dello stato civile non potesse procedere alla celebrazione del matrimonio. L'art. 9, 1° comma della citata legge 24 giugno 1929, n. 1159, contiene un assoluto divieto in proposito pel matrimonio che si celebri dinanzi

a ministri di culti ammessi nello Stato. Il *Codex juris canonici* (*Can.* 1092) ha una serie di regole sul matrimonio sotto condizione.

Nel progetto preliminare (art. 126) non fu ritenuto opportuno di modificare la formula dell'art. 95 del codice del 1865, considerando che o l'apposizione di una condizione o di un termine contenuta nella dichiarazione degli sposi non viene raccolta nella pronunzia dell'ufficiale di stato civile, e, in tal caso, a meno che gli sposi non impugnino di falso l'atto di matrimonio, dovrà ritenersi che essi vi abbiano rinunziato; o l'ufficiale l'accoglie, e in tal caso non si ha celebrazione di matrimonio, stante l'espresso divieto della legge, e si verifica quindi la inesistenza del matrimonio per mancata celebrazione e perciò non è il caso di prevedere un'apposita domanda di nullità (*R. p. d., pag.* 90).

Ma nel progetto definitivo, col capoverso dell'art. 114 fu disposto che ove l'ufficiale di stato civile avesse proceduto alla celebrazione nonostante l'apposizione di un termine o di una condizione da parte degli sposi nella loro dichiarazione, l'uno e l'altra si avessero come non apposti, e la Relazione sul progetto stesso (n. 121) osservò in proposito che, fra le due soluzioni possibili da dare alla questione — cioè, o di ritenere come non apposti il termine o la condizione e, quindi, considerare pura e semplice la dichiarazione degli sposi e, di conseguenza valido il matrimonio, o, invece, considerarlo inesistente — dal punto di vista logico la seconda soluzione fosse la più esatta, « in quanto il consenso cui sia apposta una condizione vale entro i limiti di questa, e poichè i due momenti della volontà non si possono scindere non si può escludere la condizione o il termine senza far cadere il consenso »; dal punto di vista politico-sociale, invece, è preferibile la prima soluzione, « in quanto, con l'ammettere la inesistenza del matrimonio per effetto dell'apposizione, si verrebbe in pratica, ad aprire una breccia al principio della indissolubilità del matrimonio; si darebbe, in fatti, alle parti un mezzo, di non difficile attuazione, per giungere al divorzio attraverso la prova, organizzata *a posteriori*, di una condizione, anche se questa in verità non fu posta; nè sarebbe di serio ostacolo all'attuazione di un simile disegno la necessità d'impugnare di falso l'atto di celebrazione. Ora di fronte al pericolo d'inconvenienti di tal genere, sul rigore logico devono prevalere le esigenze di una sana politica legislativa, ispirata al comune sentimento sociale ». D'altra parte — osservò qualcuno in seno alla Commissione parlamentare — « anche dal punto di vista strettamente logico e giuridico del consenso, questo esiste sempre, perchè gli sposi sanno che la legge considera la condizione ed il termine come non apposti » (*R. C. p., pag.* 168).

Aderendo a tali concetti nel 2° *comma* dell'articolo 106 è stata mantenuta la disposizione del progetto definitivo, adottando, per consiglio della Commissone parlamentare « una formola che esprime in forma più imperativa il divieto di apporre termini o condizioni » (*R. R., n.* 76).

Penalità: art. 136.

Art. 107. — *Celebrazione in un comune diverso.*

Quando vi sia necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art. 104, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'art. 97, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato, invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.

(*Art.* 96).

E' stato riprodotto in questo articolo il corrispondente art. 96 del codice del 1865, precisando che la delega non può essere fatta prima che sia compiuta la pubblicazione e sia decorso il termine di cui al 1° comma dell'art. 97 (*R. p. d., n.* 122). *Penalità*: *art.* 136.

Art. 108. — *Celebrazione fuori della casa comunale.*

Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'art. 105.

(*Art.* 97).

L'articolo riproduce quello corrispondente (97) del codice del 1865. *Penalità:* art. 136.

Art. 109. — *Celebrazione per procura.*

I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi quando uno degli sposi risiede fuori del Regno e concorrono gravi motivi, da valutarsi dal procuratore generale presso la corte di appello nella cui circoscrizione l'altro sposo risiede.

La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

Il matrimonio non può più essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura fu rilasciata.

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione.

---

1. Il progetto preliminare si proponeva di introdurre con l'art. 129 l'istituto di diritto comune del *matrimonio per procura*, che finora era ammesso nel nostro diritto (art. 99 cod. del 1865) solo per i matrimoni dei Principi Reali, e che col decreto-legge 24 giugno 1915, n. 903, fu consentito, per la durata della guerra, a favore dei militari e per le persone addette, per ragioni di servizio, al sèguito dell'esercito e dell'armata.

Ma nel comporre il progetto definitivo si ritenne che, per gli inconvenienti che potessero derivarne, fosse opportuno limitare il matrimonio per procura solo per i detti militari o per coloro che siano domiciliati all'estero, quando però per questi ultimi concorrano gravi motivi da valutarsi dal procuratore generale della corte di appello. Tali disposizioni sono passate nel 1° e 2° comma dell'articolo in esame (*R. p. d., n.* 123).

2. Si è anche stabilito (3° *comma*) sulle traccie del decreto 1915, che la procura debba indicare la persona con la quale il matrimonio deve essere celebrato, ed a tale ovvia cautela si è aggiunto (4° *comma*) per i non militari quella della forma solenne; ed a evitare poi gli inconvenienti cui potrebbe dar luogo una illimitata efficacia nel tempo, l'efficacia della procura è stata limitata a 180 giorni (5° *comma*).

3. L'ultimo comma dell'art. 129 del progetto preliminare disponeva che la coabitazione dopo il matrimonio eliminasse gli effetti della « *revoca della procura* » che l'altro coniuge abbia ignorato al momento della celebrazione, o anche al momento della coabitazione.

« A stretto rigore — così la Relazione sul progetto definitivo (n. 123) — si dovrebbe richiedere l'ignoranza della revoca anche al momento della coabitazione, perchè soltanto in tal modo si potrebbe scorgere, fondatamente, nella coabitazione stessa, la esecuzione del vincolo contratto e una manifestazione che il vincolo stesso è valido ». Ma, « per l'opportunità pratica di favorire il consolidamento del rapporto coniugale in atto e di non allargare la possibilità di impugnative », si è ritenuto preferibile richiedere l'ignoranza della revoca *soltanto al momento della celebrazione*, e in tal senso dispone l'*ultimo comma* dell'articolo in esame.

4. V. *art.* 112 (*matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali*) e *art.* 285 (*legittimazione in base a procura per matrimonio*).

Art. 110. — *Rifiuto della celebrazione.*

L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.

Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi.

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede, premesse le conclusioni scritte del pubblico ministero.

(*Art.* 98).

L'articolo riproduce, con lievi modificazioni di forma, sostanzialmente il corrispondente art. 98 del codice del 1865.

Penalità: art. 136.

Art. 111. — *Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile.*

Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità.

---

1. La mancanza nella legislazione vigente di una espressa disposizione sul matrimonio celebrato davanti ad ufficale di stato civile apparente « aveva indotto la giurisprudenza a ritenere inesistente tale matrimonio ».

Ma, sull'esempio di qualche legislazione straniera che regola espressamente questo caso « e nello intento di difendere l'esistenza di un vincolo di così alta importanza sociale » fu creduto opportuno regolarlo con l'art. 119 del progetto definitivo con l'affermarvi il principio della validità di tale matrimonio, ponendovi, peraltro, « un limite ragionevole per il caso in cui gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano conosciuto che la persona celebrante mancava della qualità di ufficiale dello stato civile » (*R. p. d., n.* 126).

Il testo del progetto è passato nell'art. 111 in esame, e a proposito di esso nella Relazione al Re Imperatore (n. 77) così si esprime il Guardasigilli, esponendo anche le ragioni per le quali non è stata attesa la proposta della Commissione parlamentare di sopprimere, per evitare abusi, la condizione della buona fede degli sposi, di cui all'ultima parte dell'articolo.

« Al riguardo è da rilevare che possono verificarsi tre ipotesi: quella, in cui manchi del tutto l'investitura da parte della pubblica autorità; l'altra, in cui l'investitura sia giuridicamente nulla; la terza, in cui l'investitura sia viziata. Evidentemente, quest'ultima ipotesi non deve essere prevista dalla legge, perchè, secondo i principii generali, tutti gli atti compiuti dal pubblico ufficiale che abbia ottenuto l'investitura, sia pure viziata, sono sempre validi. La disposizione di questo articolo deve quindi riferirsi solo alle due ipotesi, nelle quali gli atti compiuti dall'ufficiale apparente sarebbero nulli. Essa intende derogare ai principii generali per tutelare il vincolo matrimoniale, che ha un rilevante interesse sociale. Peraltro, nello stabilire la validità dell'atto compiuto, la norma pone come con-

dizione la buona fede degli sposi. Questa condizione non è stata ritenuta opportuna dalla Commissione parlamentare, la quale si è preoccupata di possibili impugnative del matrimonio promosse in mala fede dai coniugi. Pur rendendomi conto di questo pericolo, ho mantenuto immutato il testo del progetto, perchè la deroga ai principii non può non avere una portata limitata e, d'altra parte, è giustificata solo nel caso in cui gli sposi ignorino la mancanza della qualità di pubblico ufficiale in colui che ha celebrato il matrimonio. Tale disciplina è conforme a un concetto di ordine generale, comune anche ad altri istituti giuridici, per il quale è richiesta la buona fede per la tutela di colui che entra in rapporti con chi apparentemente si trovi in una determinata posizione giuridica ».

Art. 112. — *Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali.*

Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.

Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'art. 109.

(*Art.* 99).

Questo articolo riproduce il corrispondente art. 99 del codice del 1865.

SEZIONE V. — *Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nel Regno.*

Art. 113. — *Matrimonio del cittadino all'estero.*

Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

La pubblicazione deve anche farsi nel Regno a norma degli articoli 91, 92 e 93. Se il cittadino non risiede nel Regno, la pubblicazione si farà nel comune dell'ultimo domicilio.

(*Art.* 100).

---

1. Sono riprodotte negli articoli di questa sezione le disposizioni contenute nei corrispondenti art. 100, 102 e 103 del codice del 1865, con talune modificazioni. La disposizione dell'art. 101 è stata rimandata nella più opportuna sede dell'ordinamento dello stato civile.

2. Nel riprodurre nell'art. 113 le regole del citato art. 100 è stata modificata la formula del 1° comma (« è valido purchè celebrato secondo le forme stabilite in quel paese e il cittadino non abbia contravvenuto alle disposizioni della sezione 2ª di questo titolo ») la

quale, letteralmente intesa, pareva escludere « la validità del matrimonio contratto dal cittadino all'estero non secondo le forme del luogo, mentre è noto che la celebrazione del matrimonio all'estero può avvenire anche secondo le forme della legge italiana avanti il R. agente diplomatico o consolare. Inoltre, la espressione « è valido.... purchè il cittadino ecc. » non era molto precisa perchè poteva far ritenere erroneamente — come molti hanno osservato — che si voglia dichiarare nullo il matrimonio anche quando sussista un semplice impedimento che, per il matrimonio celebrato nel Regno, non porta alla nullità (*R. p. d., n.* 129).

La nuova disposizione (1° *comma*) pone chiaro il concetto dell'obbligo del cittadino di osservare le norme della nostra legge concernenti le condizioni necessarie per contrarre matrimonio anche quando contrae matrimonio all'estero secondo le forme ivi stabilite.

Art. 114. — *Matrimonio dello straniero nel Regno.*

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 83, 84, 85, numeri 1, 2 e 4, 86 e 87.

Lo straniero che ha domicilio o residenza nel Regno deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

(*Art.* 102), 103).

---

1. Il 1° *comma* dell'articolo riproduce quasi testualmente la regola dell'art. 103 del codice del 1865 e riafferma implicitamente il principio enunciato nel precedente art. 102 (capacità dello straniero a contrarre matrimonio determinata dalle leggi del paese a cui appartiene) il quale, in sostanza, non faceva che applicare, in materia di matrimonio, la regola generale dell'art. 6 delle disposizioni preliminari, regola che si è creduto superfluo ripetere in questa sede.

Non si è creduto di accogliere la proposta della Commissione parlamentare di consentire la presentazione, in luogo della dichiarazione dell'autorità del paese estero, di un altro atto equivalente, attestante il nulla osta al matrimonio, e ciò perchè « è evidente che solo l'autorità competente può rilasciare tale attestazione, e non può consentirsi che l'accertamento delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio sia compiuto in modo diverso » e anche perchè « resterebbe assai incerta e difficoltosa per l'ufficiale di stato civile l'indagine dell'equipollenza del documento esibito dallo straniero alla dichiarazione della competente autorità » (*R. R., n.* 78).

2. Nel 2° *comma,* « per evitare i dubbi cui aveva dato luogo il corrispondente 2° comma del citato art. 102, — cioè, *se e quali siano in concreto gl'impedimenti a cui lo straniero è soggetto* » — sono state menzionate specificamente le disposizioni da osservarsi dallo straniero; « la norma si ispira al criterio di assoggettare lo straniero

agli impedimenti che toccano più da vicino l'ordine pubblico interno, senza vulnerare troppo il principio per cui la capacità è regolata dalla legge nazionale » (*R. p. d., n.* 130); e perciò non si è creduto di assoggettare lo straniero alla nostra legge per il *requisito dell'età*, tenuto conto che « nelle varie legislazioni esso è stabilito sopratutto in relazione allo sviluppo fisico dei cittadini e in ogni caso occorre tener presente che l'applicazione della legge nazionale è pur sempre subordinata alla condizione che essa non sia contraria alla morale e all'ordine pubblico » (art. 21 dispos. prelim.) (*R. R., n.* 78).

SEZIONE VI. — *Della nullità del matrimonio.*

Art. 115. — *Matrimonio contratto in contravvenzione agli articol* 82, 84, 85 *e* 86.

Il matrimonio contratto in contravvenzione agli articoli 82, 84, 85 e 86 può essere impugnato dagli sposi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finchè dura l'assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare la dispensa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 85, il matrimonio non può essere impugnato dopo sei mesi dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma di questo articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'art. 66.

(*Art.* 104 e 113 capov.).

---

1. L'art. 135 del progetto preliminare, modificando la disposizione del corrispondente art.104 del codice del 1865, non comprendeva gli *ascendenti prossimi* fra le persone che potevano impugnare il matrimonio per nullità nelle ipotesi ivi previste; ma il progetto definitivo (art. 123) ve li ricomprese sul riflesso che, per quanto essi potessero « rientrare nella categoria delle persone legittimate all'azione subordinatamente alla dimostrazione di un interesse legittimo e attuale », nondimeno sembrasse « eccessivo richiedere dagli ascendenti prossimi la dimostrazione di un interesse speciale diverso da quello che deriva dal vincolo di sangue e dalla posizione che gli ascendenti stessi hanno nella famiglia » (*R. p. d., n.* 132).

2. Il progetto preliminare (art. 135) consentiva l'impugnativa anche nei casi di *matrimonio celebrato senza la presenza di testimoni o davanti un ufficiale di stato civile incompetente*. Ma nel progetto definitivo (art. 123) tale disposizione non fu mantenuta, essendo sembrata « esorbitante » la sanzione di nullità per questi casi « in quanto avrebbe fatto ricadere sugli sposi gli effetti di irregolarità normal-

mente imputabili all'ufficiale procedente », mentre, a garantire la osservanza delle relative disposizioni « è sufficiente la comminatoria di una adeguata sanzione penale a carico dell'ufficiale stesso » (*R. p. d.*, n. 132); e perciò le norme del 2° e 3° comma dell'art. 135 del progetto preliminare, che contemplavano i suddetti due casi, vennero trasferite fra le *disposizioni penali* (art. 135).

3. L'art. 139 del progetto preliminare disponeva che il matrimonio contratto contro il divieto di cui all'art. 102 del progetto stesso (*articolo* 86) cioè, nel caso di omicidio commesso sulla persona dell'altro coniuge, non potesse essere impugnato dopo 5 anni dal fatto che ha dato luogo all'impedimento o quando dal matrimonio siano nati figli. Ma nel progetto definitivo la disposizione fu soppressa sulla considerazione che « le ragioni profondamente morali che costituiscono il fondamento dell'impedimento per delitto non possono venir eliminate col decorso del tempo »; e quanto alla sanatoria della nascita dei figli, « tale evento non ha alcuna connessione logica col motivo dell'impedimento: e d'altra parte, ammettendo la sanatoria per i figli nati durante il matrimonio, la norma resterebbe esposta all'accusa d'illogicità, non sembrando equo non occuparsi dei figli nati eventualmente prima delle nozze: ai quali ultimi non si potrebbe aver riguardo senza infirmare indirettamente il rigore dell'impedimento » (*R. p. d.*, *n.* 138).

4. Lo stesso art. 135 del progetto preliminare, seguendo il sistema del codice del 1865, accordava senza limite di tempo l'impugnativa del matrimonio celebrato non ostante l'esistenza di impedimenti dispensabili. Ma « allo scopo di realizzare al massimo grado l'intento di consolidare il rapporto matrimoniale quando non ostino impreteribili esigenze di ordine pubblico, è sembrato opportuno di rendere sanabili le nullità quando il matrimonio sia celebrato senza dispensa degli impedimenti per i quali la dispensa è ammessa » (*R. p. d.*, *n.* 133). Ed in tale senso dispone il 3° *comma* dell'art. 115, limitando a 6 *mesi* il termine per proporre l'azione di nullità.

Tale termine si applica anche ai matrimoni anteriori all'entrata in vigore del nuovo codice e decorre da questa (*art.* 89 *d. a.*) cioè dal 1° luglio 1939.

5. Il 2° comma dell'art. 130 del progetto definitivo è stato trasferito nell'articolo in esame (2° *comma*) dove esso « trova più razionale sistemazione, poichè stabilisce la inammissibilità dell'impugnativa per bigamia non da parte dell'assente, finchè dura l'assenza, il che sarebbe inconcepibile, ma da parte di tutti coloro che possono avere interesse all'annullamento e da parte del pubblico ministero » (*R. R.*, *n.* 80).

6. Il codice del 1865 (art. 104) ammetteva l'impugnazione per nullità del matrimonio celebrato davanti ad ufficiale di stato civile incompetente o senza la presenza dei voluti testimoni, entro il termine di un anno; il nuovo codice non l'ammette, e perciò l'art. 90 delle disposizioni transitorie stabilisce che i matrimoni celebrati anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice davanti a ufficiali di stato civile incompetente o senza la presenza di testimoni non si può impugnare, e che restano salve le azioni già proposte.

Art. 116. — *Difetto di età.*

Il matrimonio contratto da persone delle quali anche una sola non è pervenuta all'età fissata nel primo comma dell'art. 82, non può essere impugnato quando è trascorso un mese dal raggiungimento di tale età.

Non può neppure essere impugnato per difetto di età della moglie, quando la moglie è rimasta incinta.

(*Art.* 110).

---

1. Il 1° comma del corrispondente art. 136 del progetto preliminare, parlando solo di « *età fissata* » non chiariva sè si dovesse intendere l'età normale o quella che può dar luogo a dispensa. A togliere il dubbio, nel 1° *comma* dell'articolo in esame si è precisato che l'età alla quale vi si allude è quella normale per contrarre matrimonio indicata nell'art. 82 (*R. p. d.*, n. 134).

2. Lo stesso art. 136, per risolvere una questione agitatasi vigente il codice del 1865, stabiliva la sanatoria, per effetto del *concepimento* quando il difetto di età sussiste rispetto all'uomo, o quando sussistesse *anche* rispetto all'uomo oltre che rispetto alla donna.

« Questa norma partiva, in sostanza, dal presupposto che l'età minima per contrarre matrimonio sia determinata in considerazione della maggiore o minore attitudine fisica degli sposi, sicchè la ragione della annullabilità venga meno quando, con la gravidanza, risulti dimostrata la maturità fisica oltre che della sposa anche dello sposo ». Ma — così prosegue la Relazione sul progetto definitivo (n. 135) — « l'accennato presupposto non sembra, peraltro, del tutto esatto, giacchè, nel fissare il limite minimo di età la legge deve preoccuparsi non soltanto dell'attitudine fisica al concepimento, ma anche della maturità psichica degli sposi, per assicurare che le nozze vengano contratte con ponderazione e con la sufficiente consapevolezza dell'importanza del vincolo coniugale. Partendo da tale concetto non sarebbe affatto illogico che la legge considerasse irrilevante, ai fini della impugnativa, la gravidanza della sposa Ora, s'è conveniente conservare la norma del codice vigente — chiarito, secondo la prevalente interpretazione nel senso che la gravidanza preclude l'impugnativa solo per difetto di età della sposa — non vi è motivo di fare un'ulteriore deroga al principio accennato anche nei riguardi dello sposo Tale atteggiamento è, inoltre, consigliato dalla considerazione che, con l'avvenuto abbassamento dei limiti di età è giustificato un maggiore rigore nell'assicurarne l'osservanza. Il *secondo comma* dell'articolo dispone in conformità di tali concetti ».

3. L'art. 111 del codice del 1865, che negava agli ascendenti, e al consiglio di famiglia o di tutela che vi abbiano consentito di impugnare il matrimonio contratto prima che gli sposi o uno di essi avesse l'età prescritta, non è stato riprodotto in conseguenza della modificazione introdotta all'art. 104 del codice stesso nell'art. 115.

4. Per i matrimoni contratti prima della entrata in vigore del nuovo codice la impugnazione nei casi indicati negli articoli 116, 117,

2° comma e 119 può essere proposta nei maggiori termini degli articoli 110, 112 e 109 del codice del 1865 se tali termini sono già cominciati a decorrere all'entrata in vigore del nuovo codice (*art.* 90 *d. t.*).

Art. 117. — *Interdizione.*

Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore o dal pubblico ministero, se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se l'interdizione fu pronunziata posteriormente ma la infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L'azione non può essere proposta, se dopo revocata la interdizione vi è stata coabitazione per un mese.

(*Art.* 112).

---

1. La disposizione dell'art. 112 del codice del 1865 era stata modificata con l'art. 137 del progetto preliminare innanzi tutto distinguendo l'ipotesi del matrimonio contratto dall'interdetto, regolata nel detto art. 137, dall'altra del matrimonio contratto da un infermo di mente non interdetto, fosse o non seguita più tardi la interdizione; la quale, invece, era regolata nel successivo art. 138 (*art.* 128) che considerava appunto l'ipotesi di matrimonio contratto da persona inferma di mente per causa transeunte o che non avesse dato luogo a interdizione, ipotesi non espressamente prevista nel codice del 1865, donde le discussioni e divergenze che ne erano derivate.

Ma nella compilazione del progetto definitivo, per dare una migliore sistemazione a questa materia fu trasferita nell'articolo in esame la disposizione relativa all'ipotesi di chi sia stato interdetto dopo il matrimonio a causa d'infermità esistente al momento della celebrazione di esso. « In tal modo, mantenendo il sistema del codice del 1865, è stato regolato interamente nella stessa norma l'annullabilità del matrimonio per effetto di interdizione, sia che questa esista al tempo della celebrazione, sia che intervenga successivamente » (*R. p. d.*, *n.* 136) quando l'infermità di mente preesisteva al matrimonio (1° *comma*).

2. L'impugnativa è stata limitata al tutore dell'interdetto e al pubblico ministero finchè dura l'interdizione ed è data all'interdetto medesimo dopo revocata l'interdizione; ma l'azione non può essere proposta se vi è stata *coabitazione* fra i coniugi per la durata di un mese dopo la revoca dell'interdizione (2° *comma*). V. *nota* 4 *all'art.* 116 (*disposizione transitoria circa il termine per l'impugnazione*).

Il progetto preliminare usava, in proposito la frase « se la coabitazione abbia continuato »; ma nel testo del progetto definitivo vi si è sostituita l'altra « *se vi è stata coabitazione* » perchè non sorgesse « il dubbio che un'interruzione a causa di temporaneo allontanamento tolga efficacia alla coabitazione » (*R. p. d.*, *n.* 136).

Art. 118. — *Infermità di mente.*

Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi che, quantunque non interdetto, provi di non essere stato sano di mente, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un mese dopo che lo sposo ha ricuperato la pienezza delle facoltà mentali.

1. L'art. 138 del progetto preliminare (1° capoverso) prevedeva l'ipotesi del matrimonio contratto da persona inferma di mente per causa transeunte o che non avesse dato luogo a interdizione; ipotesi che non era espressamente prevista nel codice del 1865 dando luogo a discussioni ed a divergenze. Perchè tale ipotesi restasse più chiaramente precisata il 1° *comma* dell'articolo in esame specifica essere « sufficiente ai fini della impugnativa, una infermità di mente anche transitoria, da qualunque causa prodotta » (*R. p. d., n.* 137).

2. Non è sembrato necessario precisare, come chiedeva la Commissione parlamentare, che la infermità di mente debba essere tale da rendere lo sposo incapace di consentire, essendo « ovvio che la sanità di mente — così la Relazione al Re Imperatore (n. 81) — deve sempre porsi in relazione al negozio giuridico di cui nella specie si tratta. La giurisprudenza, anche nella interpretazione del codice del 1865, che parla di sanità di mente in relazione alle donazioni e al testamento, ha, del resto, fatto retta applicazione di questo principio; e pertanto non è a dubitare che il giudice, nel valutare lo stato di mente, indagherà se lo sposo era in tali condizioni da poter esprimere un valido consenso al matrimonio ».

3. Quanto alla *coabitazione*, di cui al capoverso dell'articolo, vedi nota 2 all'art. 117.

4. Per i matrimoni anteriori all'entrata in vigore del nuovo codice la impugnazione può essere proposta entro un mese dalla entrata in vigore (*art.* 90, *d. t.*).

Art. 119. — *Mancanza di assenso.*

Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'art. 88 può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il quale l'assenso era necessario.

L'azione non può essere proposta quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l'assenso, o quando sono trascorsi tre mesi dalla notizia del contratto matrimonio.

Parimente l'azione non può essere proposta dallo sposo a cui l'assenso era necessario, quando è trascorso un mese dal raggiungimento della sua maggiore età.

(*Art.* 108, 109).

L'art. 119 riproduce, con lievi modificazioni, rese necessarie dalle innovazioni in materia di assenso parentale, gli artt. 108 e 109 del

codice del 1865, e con abbreviazione del termine di decadenza per proporre l'azione di nullità.

Comechè superflua, non è stata riprodotta la frase « senza loro richiamo » dopo l'ultima parola del 3° *comma* (« della sua maggiore età »); ed è stato trasportato in fine di esso la frase « quando è trascorso un mese ecc. » che si trovava dopo la parola « proposto »; e ciò a togliere il dubbio sollevato dalla Commissione parlamentare, che potesse riferirsi non solo all'azione dello sposo di cui era necessario l'assenso, ma anche a quella della persona di cui l'assenso è richiesto (*R. C. p., pag.* 771).

V. *nota* 4 *all'art.* 116 (*disposizione transitoria circa il termine per l'impugnazione*).

Art. 120. — *Violenza ed errore.*

Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso è stato estorto con violenza o è escluso per effetto di errore.

L'errore sulle qualità dell'altro coniuge non è causa di nullità del matrimonio se non quando si risolve in errore sulla identità della persona.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un mese dopo che lo sposo ha riacquistato la sua piena libertà o conosciuto l'errore.

(*Art.* 105, 106).

---

1. In questo articolo ha avuto una nuova disciplina la materia dei *vizi del consenso,* già regolata negli articoli 105 e 106 del codice del 1865.

Nel 1° *comma,* è specificato che i soli vizi presi in considerazione sono *la violenza* e *l'errore*: quanto al primo (consenso estorto con violenza) la disposizione comprende così la violenza che esclude il consenso (*compulsiva*) come l'altro che lo vizia (*metus*); quanto al secondo (consenso escluso per effetto di errore) si è usata la parola « *escluso* » in luogo dell'altra (« dato ») usata dal progetto preliminare (art. 141), « allo scopo di accentuare il concetto di non ammettere l'impugnativa per *errore sui motivi* » (*R. p. d., n.* 140). Questo comma prevede ogni forma di errore ostativo, compatibile con la natura del rapporto matrimoniale, non escluso perciò l'*error in persona*». (*id.*).

2. Il 2° *comma,* nel dichiarare che l'errore sulle *qualità dell'altro coniuge* non è causa di nullità soggiunge: « se non quando si risolve in errore sulla *identità* della persona ». In proposito va ricordato che il 3° comma dell'art. 141 del progetto preliminare disponeva che l'errore potesse farsi valere anche se verificatosi « rispetto a *condizioni od a qualità* dell'altro coniuge, tali che, data la ragionevole valutazione delle esigenze del matrimonio, avrebbero, se fossero state conosciute, escluso il consenso », ma che l'errore non potesse dar luogo a nullità ove non fosse scusabile, così affidando al giudice una valutazione che potesse « in singoli casi valere come correttivo all'applicazione della norma che consentiva l'annullabilità per errore sulla qualità » (*R. p. p., pag.* 98).

Ma questa proposizione non è stata riprodotta sulla considerazione ch'essa non avrebbe potuto essere conservata senza grave timore che, indirettamente, aprisse una pericolosa breccia nel principio della indissolubilità del matrimonio. « Dalla esigenza suprema di difendere tale principio — così la Relazione sul progetto definitivo (*n.* 141) — deriva la necessità di non ammettere deviazioni dalla regola per cui l'annullabilità può essere consentita per errore sulle qualità solo quando queste ultime siano assunte come mezzo d'identificazione della persona. In tale ipotesi, infatti, l'errore sulle qualità si risolve in errore sull'indennità della persona ».

A stretto rigore la disposizione del 2° comma dell'articolo in esame, sarebbe, quindi, implicitamente contenuta in quella del primo comma; ma, così conchiude la citata relazione — si è ritenuto utile enunciarla « per affermare senza possibilità di equivoci, l'intento di togliere efficacia ad ogni altra forma di errore sulle qualità ».

3. Nell'ultimo comma è stata soppressa la parola « continuata » relativa alla coabitazione, perchè « non sorgesse il dubbio che un'interruzione a causa di temporaneo allontanamento tolga efficacia alla coabitazione » (*R. p. d., n.* 140).

Nello stesso comma si è usata l'espressione « piena libertà » che si trova già nel codice del 1865 come quella che scolpisce, meglio che non l'altra (« la sua libertà ») ch'era nel progetto, « il concetto della cessazione di qualsiasi causa esterna che possa influire sulla libera determinazione della volontà » (*R. R., n.* 82).

4. *Quanto agli effetti del matrimonio annullato per violenza, Vedi art.* 127.

Art. 121. — *Impotenza.*

L'impotenza perpetua, così assoluta come relativa, quando è anteriore al matrimonio, può essere proposta come causa di nullità dall'uno e dall'altro coniuge.

L'impotenza di generare può essere proposta come causa di nullità del matrimonio solo se uno dei coniugi manca di organi necessari per la generazione. L'azione spetta all'altro coniuge, purchè non abbia avuto conoscenza di questo difetto prima del matrimonio, e non può essere proposta trascorsi tre mesi da quando egli ne abbia avuto conoscenza.

(*Art.* 107).

In questo articolo si è, da una parte, considerata anche la *impotentia generandi*, non preveduta espressamente nel corrispondente art. 107 codice del 1865, e, dall'altra, si è riveduta la disciplina della *impotentia coeundi* ivi regolata.

1. *Impotenza coeundi.* — In proposito è da osservare:

a) E' stata soppressa la menzione del requisito « *manifesta* » che si leggeva nel citato art. 107, nel quale essa aveva una giustificazione essenzialmente storica in quanto « il legislatore del 1865 ammettendo la nullità per impotenza si fece carico di quelle preoccupa-

zioni che avevano indotto il legislatore francese a sopprimerla, le quali furono sopratutto il ricordo di processi scandalosi e degli annullamenti, poi seguiti da nuovi matrimoni prolifici dei coniugi separati » (*R. p. p., pag.* 99).

b) Si è espressamente prevista l'ipotesi dell'*impotenza relativa*, quantunque non sembrasse « che la regola potesse essere diversa anche nel silenzio della legge » (*id.*).

c) L'*azione viene attribuita anche all'altro coniuge*, cioè, al coniuge impotente: « ciò non soltanto per il concetto che la nostra legge ha del matrimonio e per la giusta considerazione che deve farsi dei rapporti sessuali fra i coniugi, ma anche perchè il coniuge impotente potrebbe avvertire l'impossibilità morale di una convivenza imperfetta, mentre l'altro coniuge potrebbe essere indotto a non far valere la nullità per ragioni tutt'altro che commendevoli e con effetti socialmente punto apprezzabili » (*id.; R. p. d., n.* 141).

Appunto per ciò nel progetto definitivo non fu mantenuto il 2° comma dell'art. 142 del progetto preliminare; il quale negava l'azione al coniuge che avesse conosciuta prima del matrimonio la propria impotenza sulla considerazione che in tale caso egli « si costituirebbe arbitro del vincolo che va a contrarre, mentre si avvertirebbero quelle ragioni di profonda comprensione della vita e quindi di politica sapienza che determinarono la regola non escludersi la nullità per impotenza dalla scienza dell'impedimento » (*R. p. p., pag.* 101).

A giustificazione di tale soppressione la Relazione sul progetto definitivo (*ivi*) osservò che, « a parte le eventuali difficoltà di avere sicura conoscenza della propria impotenza, o, quanto meno, della perpetuità della medesima, è ben possibile che una persona non abbia chiara coscienza dei doveri inerenti al vincolo coniugale e che, dopo aver acquistato tale coscienza, senta ripugnanza a vivere nello stato di profondo disagio causato dalla consapevolezza di non poter adempiere tali doveri. D'altra parte, non è conveniente imporre la continuazione di vincoli che, in difetto del fattore sessuale, non trovino una ragione di vita in elementi di carattere elevato ».

V. oltre, note 3ª, 4ª, 5ª.

c) La impugnazione non può essere proposta, per i matrimoni anteriori all'entrata in vigore del nuovo codice, dal coniuge impotente se prima del matrimonio aveva conosciuto la sua impotenza o se sono trascorsi due anni dalla celebrazione del matrimonio. (*articolo* 90 *d. t.*).

2. *Impotentia generandi. — a*) il progetto preliminare (art. 142, capov.) aveva riconosciuta l'impotenza a generare, perpetua e anteriore al matrimonio, come causa di nullità da farsi valere dall'altro coniuge, che però ne avesse avuta notizia prima del matrimonio; e la relazione sul progetto stesso « osservava che l'ipotesi considerata fosse quella della inettitudine alla generazione, riconoscibile nell'uno o nell'altro coniuge, non già quella del connubio sterile per cause che non possono sicuramente riportarsi ad anomalie o alterazioni dell'uno o dell'altro soggetto » (*R. p. p., pag.* 101).

Ma nel progetto definitivo (art. 129, 2° comma) fu invece affermata la regola generale che l'impotenza a generare non può essere proposta come causa di nullità, ma il matrimonio può essere impugnato dall'altro coniuge che non ne avesse avuto conoscenza

prima del matrimonio, *quando uno dei coniugi manchi degli organi necessari alla generazione.*

La Relazione sul progetto stesso osservò in proposito (*n.* 142) che l'introduzione della impugnativa del matrimonio per *impotentia generandi* contrasta con la nostra tradizione e non risponde ad alcun bisogno veramente sentito dalla coscienza pubblica. Non si vuol negare — soggiunse — che specialmente oggi, la procreazione debba essere una della finalità primaria del matrimonio; ma, d'altra parte, è da riconoscere che la più alta concezione della famiglia riposa preminentemente su motivi d'ordine spirituale ».

Perciò sembrò inopportuno introdurre la *impotentia generandi* come causa generale di annullamento del matrimonio; ma si considerò anche che ragionevole peso dovessero avere quei casi in cui la impossibilità di generare dipendesse dalla mancanza degli organi necessari ai fini della procreazione. Si è considerato che « chi sposa una persona priva degli organi necessari per la procreazione erra, in sostanza, sulla individualità fisica della persona stessa; e perciò nulla di più logico e giustificabile nell'ammettere che, in simile ipotesi, sia consentito all'altro coniuge impugnare il matrimonio invocando l'errore nel quale egli è incorso ». Ispirata ai criteri predetti, la norma enunciata nel 2° *comma* dell'articolo, « mentre dà giusta soddisfazione ai casi in cui è più grave il disinganno per l'impossibilità di procreare in cui si trova l'altro coniuge, rispetta il sentimento comune, che vede nel matrimonio una unione fondata essenzialmente sull'affetto reciproco e sul bisogno di mutua assistenza nella lotta per la vita » (*R. p. d., n.* 142).

3. La Commissione parlamentare aveva suggerito di sostituire al criterio della « *mancanza di organi necessari alla procreazione* » quello della esistenza di organi « costituzionalmente incapaci alla generazione », e ciò « anche allo scopo di evitare possibili frodi a causa dei sistemi di sterilizzazione ogni giorno più perfezionati, in quanto, col richiedere che l'incapacità sia costituzionale, viene ad escludersi la eventualità di dolo ».

Ma la proposta non fu accolta sul riflesso — è detto nella Relazione al Re Imperatore (n. 83) — che essa avrebbe trasformato il contenuto della disposizione, e « mentre da un lato,, estenderebbe notevolmente la possibilità di annullamenti matrimoniali attraverso indagini, non sempre facili e sicure, circa l'incapacità funzionale, escluderebbe, dall'altro, senza giustificazione, casi più gravi come quello di mancanza completa di organi necessari alla generazione quando non fosse costituzionale ma acquisita anteriormente al matrimonio (ad es. la estirpazione dell'utero e delle ovaie) ».

« Limitata a questo caso — così prosegue la stessa Relazione — l'ammissione della impotenza di generare non può destare quelle preoccupazioni che si manifestarono in maniera molto vasta allorchè da taluni si auspicava di contemplare l'impotenza di generare come causa generale di nullità matrimoniale. Nè si può dire che venga a crearsi un profondo divario con la legislazione canonica, da cui è retta la maggioranza dei matrimoni in Italia, perchè il caso preso in considerazione è quello sul quale anche fra i canonisti vi è una copiosa letteratura.

« E' opportuno in ogni modo precisare che la disposizione dettata circa l'impotenza di generare, di cui si occupa il secondo comma del-

l'art. 121, non intende limitare in alcun modo il campo di applicazione del primo comma dell'articolo medesimo che riflette l'*impotentia coeundi*. La nozione di questa rimane quindi immutata nella sua piena estensione, quale è stata sempre tradizionalmente intesa dalla nostra dottrina canonica. Di conseguenza, tutte le volte che la mancanza di organi necessari per la generazione importa *impotentia coeundi*, l'annullamento del matrimonio sarà regolato dalla disposizione del primo comma dell'art. 121, senza le condizioni e limitazioni stabilite nel secondo comma. Le disposizioni dettate in questo ultimo comma trovano quindi praticamente applicazione, quando la mancanza di organi necessari alla generazione sia tale da non produrre, a stretto rigore, l'*impotenza coeundi*, come può avvenire, per es., quando una donna o per costituzione o per operazioni subìte sia priva del tutto degli organi necessari alla generazione ».

4. L'*impotentia generandi*, a differenza dell'altra, *può farsi valere solo dall'altro coniuge*, semprechè però che non ne abbia avuto conoscenza prima del matrimonio (2° *comma*, 2° *periodo*).

« Qui non soccorrono le ragioni politiche che determinano l'attribuzione dell'azione all'uno o all'altro coniuge; il fine della procreazione, comunque meritevole di protezione, anche come interesse individuale, non è tal fine da essere protetto dalla legge come l'annullamento del matrimonio quando questo sia contratto con la consapevolezza che quel fine non avrebbe potuto essere raggiunto: prevale l'interesse sociale di preservare la stabilità del vincolo coniugale, al quale possono bene essere riconosciuti altri fini oltre quello della procreazione » (*R. p. p., pag.* 99).

« La necessità di troncare incertezze e di stabilizzare il rapporto matrimoniale ha reso opportuno stabilire un termine per l'esperimento dell'azione nel caso d'*impotentia generandi;* quello di 3 mesi decorrenti dal giorno in cui l'altro coniuge ne ha avuto conoscenza è sembrato congruo » (*R. p. d., n.* 142).

5. La Commissione parlamentare aveva suggerito di stabilire un termine di due anni per l'annullamento del matrimonio per impotenza; ma tale norma è sembrata « ingiustificata e pericolosa in quanto indurrebbe i coniugi a impugnare il matrimonio entro 2 anni per evitare la decadenza; mentre, essendo fissato un termine, in molti casi tale impugnativa non sarà più proposta per circostanze sopravvenute, e particolarmente per i legami affettivi che la vita comune fa sorgere fra i coniugi » (*R. R., n.* 83).

6. Per i matrimoni anteriori alla entrata in vigore del nuovo codice la impugnazione può essere proposta se il coniuge ha già avuto conoscenza dell'impotenza dell'altro coniuge entro tre mesi dalla detta entrata in vigore, (*art.* 90. *d. t.*) *cioè dal* 1° *luglio* 1939.

Art. 122. — *Vincolo di precedente matrimonio.*

Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, questa opposizione deve essere preventivamente giudicata.

(*Art.* 113).

Questo articolo riproduce il corrispondente art. 113 del codice del 1865, il cui capoverso, relativo alla impugnativa del matrimo-

nio contratto col coniuge dell'assente è stato collocato in sede più propria (art. 115, 2° comma).

V. quanto all'impedimento, l'art. 84.

Art. 123. — *Azione del pubblico ministero.*

L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

(*Art.* 114).

---

1. Il corrispondente art. 144 del progetto preliminare disponeva che il matrimonio non potesse essere impugnato dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi, e soggiungeva nel capoverso che dopo lo scioglimento del matrimonio la nullità di esso non potesse essere pronunciata se non conoscendosi di domande dipendenti dalla nullità stessa.

Ma nel comporre il progetto definitivo si osservò che tale sistema era eccessivo perchè, a prescindere dai dubbi cui dava luogo il detto capoverso circa il valore da attribuire alla pronunzia di nullità nel caso in cui è ammessa, era conveniente conservare la disciplina del codice del 1865 che, all'art. 114, secondo la prevalente interpretazione, vieta bensì l'azione al pubblico ministero, ma la lascia salva agli altri soggetti. « Ed invero — così prosegue la Relazione sul progetto medesimo (n. 143) — se si comprende come dopo lo scioglimento del matrimonio venga meno l'interesse pubblico che giustifica l'intervento del pubblico ministero, è altrettanto evidente che lo scioglimento non sopprime del tutto i rapporti sia morali sia giuridici fra i soggetti privati. Basti pensare che anche dopo lo scioglimento del matrimonio sussistono i rapporti di affinità, la vedova conserva il nome del defunto marito, ecc.; e si comprenderà agevolmente come possa esservi interesse a che tali rapporti siano eliminati ».

L'art. 123 riproduce, quindi, la disposizione del corrispondente art. 114 del codice del 1865 « ed è superfluo rilevare — soggiunge la stessa Relazione — che la norma così formulata, mentre non vieta l'azione ai soggetti diversi del pubblico ministero, lascia salvi gli effetti della decadenza dall'impugnativa eventualmente verificatasi ».

2. Il progetto preliminare, nel citato art. 144, disponeva che l'azione di nullità non potesse essere promossa dal pubblico ministero neanche quando fosse stata dichiarata la morte presunta di uno dei coniugi; ma nel corrispondente art. 131 del progetto definitivo questa ipotesi fu omessa, sulla considerazione che già l'art. 75 del progetto stesso « stabiliva, in via generale, che la dichiarazione di morte presunta ha tutti gli effetti giuridici della morte » (*R. p. d. n.* 143).

Ma nell'art. 61 (effetti della dichiarazione di morte presunta) del testo definitivo venne omessa questa disposizione sul riflesso che la enunciazione contenutavi (che la dichiarazione di morte presunta ha tutti gli effetti giuridici della morte) non fosse necessaria « dal momento che gli effetti giuridici della dichiarazione di morte sono indicati concretamente » (*R. R., n.* 57): ma, pur non essendo stata riprodotta nell'art. 61 la detta enunciazione, nell'art. 123 in esame non si contiene la norma che era stata omessa nell'art. 131 del progetto definitivo comechè superflua.

Art. 124. — *Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio.*

Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, sulla istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.

(*Art.* 115).

L'art. 115 del codice del 1865 disponeva che il tribunale, quando la domanda di nullità fosse stata « proposta da uno dei coniugi » potesse ordinare, su istanza di uno di essi, la separazione temporanea. L'art. 124 in esame ha estesa quella norma col sopprimere le parole « da uno dei coniugi »: ond'è che la separazione può essere ordinata, sempre su istanza di uno dei coniugi, anche se la domanda di nullità non sia stata proposta da uno di costoro bensì da altri. E la relazione sul progetto definitivo (n. 144) spiega: « Poichè tale separazione non può essere ordinata se non su istanza di uno dei coniugi, l'innovazione, mentre non dà luogo a inconvenienti, può riuscire utile quando il giudizio crei fra i coniugi uno stato di disagio non superabile in altro modo ».

Art. 125. — *Intrasmissibilità dell'azione.*

L'azione per impugnare il matrimonio si trasmette agli eredi solo quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.

Con questo articolo sono stati segnati i limiti entro i quali il diritto d'impugnare il matrimonio si trasmette agli eredi, cioè, solo nel caso che il giudizio è pendente alla morte dell'attore.

Art. 126. — *Matrimonio putativo.*

Il matrimonio dichiarato nullo, quando è stato contratto in buona fede, ha rispetto ai coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, gli effetti del matrimonio valido.

Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonchè rispetto ai figli nati prima del matrimonio che sono stati riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.

Se uno solo dei coniugi è stato in buona fede, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

Se entrambi i genitori sono stati in mala fede, i figli nati o concepiti durante il matrimonio hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito.

(*Art.* 116).

---

1. Questo articolo regola gli « *effetti* » *del matrimonio putativo* distinguendo a seconda che il matrimonio sia stato contratto in buona fede o in mala fede, rispetto così ai coniugi come ai figli.

A) Il matrimonio dichiarato nullo, che sia stato contratto essendo in *buona fede entrambi i coniugi*:

1) ha, *rispetto a coniugi,* sino alla sentenza che pronunzia la nullità, gli effetti del matrimonio valido (1°*comma*);

2) produce gli effetti del matrimonio valido (2° *comma*):

a) *rispetto ai figli, nati o concepiti durante* il matrimonio dichiarato nullo;

b) *rispetto ai figli* nati *prima* del matrimonio che siano stati riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.

Nel progetto preliminare (art. 147) era detto che gli effetti *duravano* fino alla sentenza che dichiarava la nullità; ma nel progetto definitivo vi fu sostituita la parola « *producono* », considerando che la prima espressione potesse dar luogo ad equivoci, perchè « gli effetti del matrimonio si *producono* fino alla sentenza, ma quelli che siano stati prodotti *durano* anche dopo la sentenza stessa » (*R. p. d., n.* 145).

B) Il matrimonio contratto essendo in *buona fede uno solo dei coniugi,* produce gli effetti del matrimonio valido soltanto in favore di lui e dei figli (3° *comma*).

C) Il matrimonio che sia stato contratto essendo in *malafede entrambi i genitori,* importa che i *figli nati o concepiti durante esso* hanno lo stesso stato di figli naturali riconosciuti nei casi in cui il riconoscimento è ammesso (*ult. comma*).

Non si è creduto spingersi « sino ad introdurre il principio accolto ad es., nel codice svizzero (art. 123) per cui i figli nati dal matrimonio dichiarato nullo sono legittimi anche se entrambi i genitori non erano in buona fede » (*R. p. p.*).

2. Talune altre disposizioni contenute nel progetto preliminare *non sono state accolte.*

a) Il detto art. 147, invero, disponeva che ove fosse stata dichiarata la nullità del matrimonio per inosservanza delle disposizioni circa il *vincolo del precedente matrimonio,* gli effetti, pel coniuge che conosceva l'impedimento, cessassero dal momento in cui egli ne avesse avuto conoscenza: ma fu osservato che « se evidenti motivi di moralità possono indurre il coniuge di buona fede a troncare di fatto la convivenza col bigamo, è necessario, d'altra parte, tenere presente che la conoscenza del precedente matrimonio non importa giuridicamente la cessazione dei doveri derivanti dal vincolo coniugale » (*R. p. d., n.* 146).

b) L'art. 150 dello stesso progetto preliminare disponeva che la *patria potestà* spettasse solo al genitore di buona fede; ma fu osservato che tale disposizione era superflua « perchè costituiva un'applicazione di principî in materia di patria potestà » (*R. p. d., n.* 146) e « si desume agevolmente da tali principî » (*R. R., n.* 84).

c) Lo stesso art. 150 disponeva altresì che se ambedue i genitori fossero stati in mala fede, l'autorità giudiziaria avrebbe provveduto alla *tutela dei figli;* ma si osservò che tale disposizione « apportava una deroga ingiustificata ai principî che regolano i poteri del genitore naturale sui figli riconosciuti » (*R. p. d., n.* 146).

d) L'art. 148 dello stesso progetto regolava anche i *diritti sui beni dotali* a favore del coniuge di buona fede; ma anche questa disposizione fu soppressa in conseguenza dell'abolizione dell'istituto dei lucri dotali (*R. p. d., n.* 147).

e) Lo stesso art. 148 regolava *l'esercizio dell'ipoteca legale* a favore della moglie di buona fede; ma la disposizione fu soppressa per essere collocata in sede più adatta in luogo dell'art. 1004 del codice del 1865 (*R. p. d., n.* 147).

f) Lo stesso articolo riconosceva alla moglie di buona fede il *diritto di impugnare gli atti di alienazione dei beni dotali,* compiuti prima dell'annullamento del matrimonio senza le cautele stabilite nell'art. 161: ma fu osservato che la disposizione è superflua « in quanto tale diritto della moglie deriva chiaramente dalla regola del 1° comma per cui il matrimonio nullo produce, fino alla sentenza di annullamento, agli effetti del matrimonio valido » (*R. p. d., n.* 147).

g) L'art. 149 dello stesso progetto preliminare conservava a favore del coniuge di buona fede il *diritto agli alimenti;* ma si osservò che « con l'annullamento del matrimonio cessa ogni rapporto fra i coniugi e quindi viene a mancare il fondamento del diritto agli alimenti »; nè sembrò che vi fossero sufficienti ragioni che giustificassero « una così notevole deviazione dalle regole essenziali della obbligazione alimentare » (*R. p. d., n.* 148); nè sembrò ammissibile giustificare l'obbligo alimentare come una sanzione a carico del coniuge di mala fede, « perchè sarebbe una incongruenza giuridica impiegare a scopo di sanzione un istituto al quale, per la sua struttura tecnica, è del tutto estranea qualunque funzione repressiva o riparatoria e del resto l'art. 137 contiene adeguate sanzioni a carico del coniuge di mala fede » (*R. R., n.* 84).

h) Sembrò superflua anche la disposizione dell'art. 151 dello stesso progetto che regolava gli effetti *della nullità del matrimonio nei riguardi dei terzi* che abbiano contratto con l'uno o con l'altro dei coniugi o abbiano ottenuto contro di esso sentenza definitiva, nel senso che ad essi terzi non potesse opporsi alcuna eccezione, a meno che al tempo del contratto o all'inizio della lite il matrimonio fosse dichiarato nullo o i terzi conoscessero le cause della nullità: si osservò che « trattasi di un principio del tutto ovvio, del quale già il codice vigente fa applicazione nell'art. 1068 » (*R. p. d., n.* 149).

i) L'ultimo comma dell'art. 134 del progetto definitivo (*ultimo comma dell'art.* 126 *in esame*) terminava con la frase: « salva la possibilità d'impugnativa a norma dell'art. 170 » cioè, l'impugnativa del riconoscimento dei *figli naturali*: ma tale riferimento — si osservò (*R. R., n.* 84) — è « tecnicamente impreciso, perchè gli articoli 261 e seg. presuppongono che oggetto dell'impugnativa sia la dichiarazione di riconoscimento mentre l'art. 126 (ult. comma) crea obbiettivamente lo stato di famiglia naturale riconosciuto, indipendentemente da ogni dichiarazione del genitore; e, d'altra parte, non è dubbio che si possa sempre liberamente provare la inesistenza del fatto della nascita o del concepimento durante il matrimonio dichiarato nullo, dato che questo fatto è la condizione essenziale per la concessione dello stato di figlio naturale riconosciuto ».

3. Per la disposizione transitoria dell'art. 91 del R. D. 24 aprile 1939, se il matrimonio è stato annullato prima dell'entrata in vigore del nuovo codice ed è stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli nati e concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di figli naturali riconosciuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 126 in esame, con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in contradditorio dei genitori e dei loro eredi.

Art. 127. — *Effetti del matrimonio annullato per violenza.*

Nel caso in cui il consenso del coniuge è stato estorto con violenza, gli effetti indicati nell'articolo precedente valgono rispetto al coniuge che ha subito la violenza e rispetto ai figli.

Si è creduto opportuno affermare qui, con un'apposita disposizione, il principio che si considera *coniuge di buona fede* quello il cui consenso sia stato estorto con violenza (*R. p. d., n.* 150) e si è dichiarato altresì che a favore di esso e dei figli si producono gli effetti del precedente art. 126. *V. art.* 120 (*impugnazione del matrimonio nel caso di consenso estorto con violenza*).

SEZIONE VII. — *Delle prove della celebrazione del matrimonio.*

Art. 128. — *Atto di celebrazione del matrimonio.*

Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.

Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.

(*Art.* 117, 118).

---

1. L'art. 152 del progetto preliminare dopo le ultime parole del 1° comma, soggiungeva: « eccettuati i casi preveduti nell'art. 521 », il quale considerava l'ipotesi di omessa tenuta ovvero di smarrimento o distruzione dei registri ed, inoltre, l'ipotesi che, per qualunque altra causa, manchi, in tutto o in parte, la registrazione dell'atto. « Letteralmente inteso, il richiamo poteva far supporre che fosse consentita la prova della esistenza del matrimonio con ogni mezzo e senza alcuna condizione, anche quando la mancata iscrizione dell'atto di matrimonio nei registri dipenda da dolo o colpa del pubblico ufficiale o da forza maggiore. Questa ultima ipotesi, invece formava oggetto dell'art. 154 (*art.* 138), che esigeva come condizione perchè possa farsi dichiarare l'esistenza del matrimonio, la prova non dubbia di un conforme possesso di stato ». V'era, quindi, disarmonia fra i tre articoli. Allo scopo di eliminarla si è soppresso l'inciso « eccettuati i casi, ecc. » e nel successivo art. 130 si sono prevedute espressamente tutte le ipotesi che possono verificarsi in rapporto all'atto di matrimonio, cioè, quella di smarrimento o distruzione dei registri e quella di omessa iscrizione per dolo o colpa del pubblico ufficiale o per forza maggiore » (*R. p. d., n.* 151). Alla prima ipotesi è stato dichiarato applicabile l'art. 446; in relazione alle altre è stata riprodotta la condizione che sia provato un conforme possesso di stato (art. 130, 1° e 2° comma).

Art. 129. — *Possesso di stato.*

Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma.

(*Art.* 119).

E' qui riprodotto testualmente il corrispondente art. 119 del codice del 1865.

Art. 130. — *Mancanza dell'atto di celebrazione.*

Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'art. 446.

Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova della esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.

(*Art.* 121, 364).

---

1. La Commissione parlamentare ebbe a proporre che nel *secondo comma* dell'art. 138 del progetto la espressione « *per un caso di forza maggiore* » venisse spostata « in modo da evitare il dubbio che la forza maggiore possa risultare da indizi, mentre essa deve risultare da fatti evidenti » (*R. C. p., pag.* 773): ma non pare che la posposizione sia stata eseguita nel testo definitivo.

V. nota 1ª *all'art.* 128 *e art.* 446.

2. Così nel 1° come nel 2° comma non è stato mantenuto il richiamo al matrimonio religioso contenuto nell'art. 154 del prog. prelim., che è regolato da legge speciale (*R. p. d., n.* 151).

Art. 131. — *Prova della celebrazione risultante da sentenza penale.*

Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

(*Art.* 122).

E' qui riprodotto il testo del corrispondente art. 122 del codice del 1865. *V. art.* 445.

SEZIONE VIII. — *Disposizioni penali.*

Art. 132. — *Omissione di pubblicazione.*

Sono puniti con l'ammenda da lire quattrocento a lire duemila gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.

(*Art.* 123).

---

1. « Le modificazioni apportate nel testo delle disposizioni penali contenute in questa sezione hanno avuto lo scopo di adeguare l'entità delle pene alla gravità dei reati previsti, tenendo presenti i criteri direttivi adottati dal nuovo codice penale. Anche la formulazione delle norme è stata accuratamente riveduta, per evitare, anche dal lato esteriore, disarmonie col codice penale: tra l'altro si è costantemente usata la denominazione *ammenda,* che caratterizza la natura contravvenzionale che si vuol dare ai reati previsti in questa Sezione » (*R. p. d., n.* 153): i fatti in questa preveduti « sono puniti sotto il prevalente riflesso ch'essi vengono ad ostacolare la regolare formazione degli atti di matrimonio e perciò sono stati qualificati come reati di natura contravvenzionale, senza peraltro pregiudicare, come risulta dall'art. 140, la eventuale applicazione di sanzioni più gravi quando i fatti medesimi presentino gli estremi di un reato di maggiore entità » (*R. R., n.* 85).

2. Nell'art. 132 non è stato aggiunto l'inciso « salvo che sia stata concessa dispensa », proposto dalla Commissione parlamentare, poichè « è ovvio che se c'è stata dispensa dalla pubblicazione, diventa legittima la omissione della stessa » (*R. R., n.* 85).

3. L'obbligo della pubblicazione è sancito nell'art. 91.

Art. 133. — *Pubblicazione senza richiesta o senza documenti.*

E' punito con l'ammenda da lire duecento a lire mille l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'art. 94 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'art. 95.

(*Art.* 124, 125).

Nel comporre questo articolo non è stata riprodotta dal corrispondente art. 157 del progetto preliminare la specificazione « richiesta o consenso di ambedue gli sposi », comechè superflua « dal momento che richiamandovisi l'art. 102 (*art.* 94) si accenna indubbiamente alla richiesta fatta personalmente dagli sposi o da chi ne abbia avuto speciale incarico » (*R. p. d., n.* 154).

Art. 134. — *Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile.*

L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila.

(*Art.* 124).

Era stato proposto dalla Commissione parlamentare di qualificare delitto, per la sua entità, il fatto preveduto in questo articolo; ma quantunque esso presenti una particolare gravità, questa non è stata ritenuta maggiore di quella che rivestono altri fatti considerati in questa Sezione, i quali, seguendo lo stesso criterio, si sarebbero dovuti considerare delitti e invece si sono considerati contravvenzioni (*R. R., n.* 85). *V. nota* 1 *all'art.* 132.

Art. 135. — *Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni.*

E' punito con l'ammenda da lire trecento a lire duemila l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.

La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.

(*Art.* 124).

V. art. 104, 105 *e* 115.

Art. 136. — *Altre infrazioni.*

E' punito con l'ammenda stabilita nell'art. 133 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 91, 93, 96, 97, 104, 105, 106, 107, 108 e 110 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.

(*Art.* 126).

La C. P. rilevò la differenza di trattamento esistente in materia di sanzioni fra l'ufficiale di stato civile e il ministro del culto celebrante il matrimonio canonico con effetti civili, ma non fece alcuna proposta in proposito, trattandosi di materia regolata col Concordato fra la Santa Sede e l'Italia.

Art. 137. — *Cause di nullità note a uno dei coniugi.*

Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito,

se il matrimonio è annullato, con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila, e l'altro coniuge ha diritto a una congrua indennità, anche se non dà la prova specifica del danno sofferto.

(*Art.* 127).

---

1. L'art. 160 del progetto preliminare « riproducendo il corrispondente art. 127 del codice del 1865, prevedeva l'ipotesi di annullamento del matrimonio per impedimento conosciuto da uno dei coniugi e lasciato ignorare all'altro, e comminava pene adeguate al coniuge colpevole. Ma si è considerato « che il nuovo codice penale ha regolato in questa parte la materia nell'art. 558, che punisce l'occultamento dell'impedimento fatto con mezzi fraudolenti » e perciò restava « l'opportunità di mantenere nel codice civile una disposizione per i casi meno riprovevoli, nei quali manchi l'uso di mezzi fraudolenti, ed è sembrato conveniente considerare questi casi come ipotesi di contravvenzione, pur fissando limiti di pena adeguati alla gravità del fatto » (*R. p. d., n.* 157).

2. E' pure sembrato opportuno confermare la norma già contenuta nel codice del 1865 e riprodotta nel progetto preliminare circa *l'indennità,* osservandosi che « è vero che nei casi in cui intervenga la condanna penale l'interesse del coniuge ingannato trova piena tutela nella risarcibilità del danno anche non patrimoniale; ma, come è noto, è vivamente controverso se il danno non patrimoniale debba essere risarcito quando, per amnistia, per prescrizione, o per altro motivo, la pena non sia irrogata. E' ovvia quindi l'opportunità, anche in considerazione delle difficoltà che potrebbero presentarsi per la dimostrazione precisa e concreta dei danni derivanti dall'annullamento del matrimonio, di consentire espressamente l'attribuzione di una indennità, indipendentemente dalla condanna penale » (*id.*).

Art. 138. — *Inosservanza del lutto vedovile.*

La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'art. 87, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire duemila.

(*Art.* 128).

Art. 139. — *Competenza.*

I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.

(*Art.* 129).

Art. 140. — *Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni.*

Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.

(*V. nota n.* 1 *all'art.* 132).

CAPO IV. — DEI DIRITTI E DEI DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO.

Art. 141. — *Doveri reciproci dei coniugi.*

Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligo reciproco della coabitazione, della fedeltà e dell'assistenza.

(*Art.* 130).

Esclusa la materia del *diritto agli alimenti fra parenti,* collocata in sede distinta (Tit. XIII), il Capo presente raccoglie le disposizioni degli art. 130, 131, 132, 133 e 138 del codice del 1865.

« Pur modificati in certa misura i costumi e mutate le condizioni sociali, non si è ravvisata l'opportunità di modificare in alcuna guisa la fondamentale disciplina dei rapporti fra i coniugi, scolpita negli articoli di questo Capo. Ogni particolare atteggiamento che sia più confacente ai bisogni ed ai costumi dei tempi, e sopratutto le conseguenze del fenomeno del lavoro della donna, è perfettamente compatibile con questa fondamentale disciplina della famiglia, e senza una precisa necessità non sono da modificare formule che hanno ormai il prestigio e la forza di una tradizione ».

Così la Relazione sul progetto preliminare (*pag.* 105).

Art. 142. — *Potestà maritale.*

Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza.

(*Art.* 131).

---

1. E' stata qui soppressa la disposizione secondo la quale la moglie conserva il nome del marito durante lo stato vedovile, e trasferita in sede più propria nell'art. 147, in cui si prevede lo scioglimento del matrimonio per morte di uno dei coniugi. « E' superfluo avvertire che, col passaggio ad altro matrimonio, la moglie perde il diritto di portare il cognome del precedente marito » (*R. p. d.*, 160).

Non è stata accolta la proposta che la moglie conservi il cognome del marito anche in altri casi di scioglimento del matrimonio, sul riflesso che « la vedova continua a far parte della famiglia del marito, mentre in altri casi essa non può essere considerata parte della stessa » (*R. C. p., pag.* 775). Per il caso di separazione personale v. art. 154, ult. comma.

2. Nel progetto preliminare (art. 164) e in quello definitivo (articolo 150) era stato sostituito l'avverbio « *dove* » all'avverbio « *dovunque* » dell'art. 131 del codice del 1865. La Commissione parlamentare propose che « pur avendo le due espressioni identico significato, per

evitare che la modificazione della parola potesse far pensare a una modifica del concetto » venisse ripristinata la parola « *dovunque* » la quale « forse sta anche meglio a rappresentare la libertà del marito nel fissare la residenza » (*R. C. p., pag.* 775).

Art. 143. — *Doveri del marito.*

Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sè e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze.

La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti.

(*Art.* 132).

Nel *capoverso* dell'articolo non si è parlato dell'obbligo della moglie di contribuire al *buon andamento della famiglia,* come era stato proposto dalla Commissione parlamentare, perchè le disposizioni dell'art. 143 « contemplano i doveri della moglie verso il marito, mentre quelli dei coniugi verso la famiglia sono disciplinate dall'art. 145 » (*R. R., n.* 86). *Per il caso di separazione della dote, V. art.* 205.

Art. 144. — *Abbandono del domicilio coniugale.*

L'obbligazione del marito di provvedere al mantenimento della moglie è sospesa quando questa, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, rifiuta di ritornarvi.

Può inoltre l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte delle rendite parafernali della moglie.

(*Art.* 133).

---

1. Per maggiore esattezza di linguaggio, in questo articolo si è fatto menzione, anzichè di somministrazione di alimenti, di *obbligazione al mantenimento della moglie,* « perchè l'obbligazione del marito che resta sospesa è quella del mantenimento, come risulta dall'articolo precedente » (*R. R., n.* 87).

2. In seno alla Commissione parlamentare furono fatti diversi rilievi in merito al 1° comma dell'articolo; finanche proponendone la soppressione; ma la maggioranza dei commissari deliberò di mantenere immutato il testo ministeriale, osservando che « se la donna abbandona il marito per giusto motivo, potrà immediatamente adire l'autorità giudiziaria ed ottenere rapidamente un provvedimento in ordine agli alimenti, dimostrando di essersi allontanata per una giusta causa » (*R. p. p., pag.* 775).

3. Quanto alla precisazione del concetto di « *giusta causa* », in seno alla detta Commissione taluno aveva rilevato che fosse intesa nel senso di causa che, se fatta valere, porterebbe ad una sen-

tenza di separazione (prevista negli art. 149-151); ma la Commissione decise « di evitarla lasciando al magistrato libertà di apprezzamento »; anzi tenne « a precisare l'assoluta indipendenza dell'articolo dalla materia riguardante la separazione, la quale non porta come conseguenza la sospensione degli alimenti » (*art.* 154) (*R. C. p., pag.* 775).

Art. 145. — *Doveri verso i figli.*

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare e istruire la prole.

L'educazione e l'istruzione devono essere conformi ai principi della morale e al sentimento nazionale fascista.

(*Art.* 138).

Accogliendo gli opportuni suggerimenti della Commissione parlamentare (pag. 776) perchè in questo articolo fosse « affermato con una formula più precisa un principio squisitamente aderente ai nuovi dettami della coscienza e delle esigenze sociali » è stato aggiunto un apposito *comma* (2°) « a sè stante per meglio porre in evidenza « una direttiva di così alto valore politico » (*R. R., n.* 87), « non essendo ammissibile — è detto nella Relazione della Commissone (*loc. cit.*) — una illimitata libertà di educazione che corrisponderebbe ad un principio individualistico ormai sorpassato, mentre in Regime fascista i figli appartengono alla famiglia e alla Patria ».

A questa nuova norma « hanno riferimento quelle in tema di filiazione naturale, di adozione, di tutela e di affiliazione, in quanto essa non costituisce un obbligo inerente al matrimonio, bensì un dovere di ordine generale che incombe a qualunque cittadino a cui sarà affidato il compito di provvedere all'educazione e all'istruzione delle giovani coscienze » (*R. R., n.* 87). (*V. artt.* 259, 299, 346, 404).

Per il caso di separazione della dote, v. art. 205.

Art. 146. — *Concorso negli oneri.*

L'obbligazione di mantenere, educare e istruire la prole spetta al padre e alla madre, in proporzione delle loro sostanze, computati nel contributo della madre i frutti della dote.

Quando essi non hanno mezzi sufficienti, tale obbligazione spetta agli altri ascendenti in ordine di prossimità.

(*Art.* 138).

---

1. L'*ultimo comma* di questo articolo ,che ripristina quello corrispondente dell'art. 138 del codice del 1865, fu aggiunto nel progetto definitivo sul riflesso « che è conforme all'ordine naturale degli affetti fra ascendenti e discendenti che i primi sopperiscano ai bisogni dei secondi qualora i genitori non siano in grado di farlo » (*R. p. d., n.* 162).

2. Non è stata, invece, riprodotta la disposizione dell'art. 147 dello stesso codice (circa il difetto di azione dei figli verso i genitori per obbligarli a un assegno per causa di matrimonio o altro titolo) ritenendosi che tale disposizione avesse « una ragione prevalentemente storica in quel codice in relazione al diverso ordinamento dato allora ai diritti successori dei figli. Nella mancanza della disposizione stessa non si potrà quindi parlare di un diritto dei figli ad assegnamenti in vita dei loro genitori quando siasi fuori dello adempimento dell'obbligo di mantenimento, educazione ed istruzione e della più generale ipotesi agli alimenti. Ma non v'è ragione di scrivere un precetto di legge negativo dove potrà svolgersi ed affermarsi una coscienza di sempre maggiore solidarietà famigliare » (*R. p. p., pag.* 105).

3. *Quanto al contributo della moglie ai pesi del matrimonio coi beni parafernali, v. art.* 209.

CAPO V. — DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO E DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI.

Art. 147. — *Scioglimento del matrimonio.*

Il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi.

La moglie, durante lo stato vedovile, conserva il cognome del marito.

(*Art.* 148).

---

1. Il progetto preliminare (art. 168) nel dichiarare che il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi, aggiungeva: « salvo quanto è disposto in caso di dichiarazione di morte presunta ». Ma tale aggiunta non fu mantenuta comechè superflua « dal momento che gli effetti della dichiarazione di morte presunta sono chiaramente fissati nell'art. 75 (*art.* 61) » (*R. p. d., n.* 163).

2. Quanto al *cognome* (2° *comma*) v. nota 1 all'art. 142.

Art. 148. — *Separazione personale.*

E' ammessa la separazione personale dei coniugi. Il diritto di chiederla spetta ai coniugi nei soli casi determinati dalla legge.

(*Art.* 148, 149).

Quanto alle *cause di separazione* v. successivi art. 149-151.

Art. 149. — *Cause di separazione personale.*

La separazione può essere chiesta per causa di adulterio, di volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi.

Non è ammessa l'azione di separazione per adulterio del marito,

se non quando concorrono circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave alla moglie.

(*Art.* 150).

---

1. In seno alla Commissione parlamentare era stato proposto che venisse specificato che cosa s'intendesse per « *abbandono volontario* » (spontaneo, capriccioso, non coatto, ingiustificato, ecc) ma prevalse il parere di mantenere immutata la dizione del progetto, rimettendone la interpretazione al giudice ed osservando che, d'altra parte, una definizione implicita è già contenuta nell'art. 144, dove si parla di abbandono del domicilio coniugale *senza giusta causa, con rifiuto di ritornarvi.*

2. *Quanto alla separazione* per *causa di adulterio,* si è ritenuto di dover mantenere il diverso trattamento dell'adulterio del marito, nonostante che in seno alla Commissione parlamentare qualcuno avesse rilevato che la disparità fosse ingiustificata « di fronte alla santità del giuramento e al dovere reciproco di fedeltà »; ma la Commissione stessa ritenne che fosse opportuno « lasciare al magistrato ampia libertà di valutare l'importanza della infrazione compiuta dal marito » (*R. C. p. pag.* 776); e solo fu eliminata « la cruda specificazione » del capoverso dell'art. 150 del codice del 1865 (« mantenimento della concubina in casa o notoriamente altrove »).

Art. 150. — *Separazione per condanna penale.*

La separazione può essere anche chiesta contro il coniuge che è stato condannato alla pena dell'ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero è stato sottoposto alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o la interdizione è anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne è consapevole.

(*Art.* 151).

---

1. Nell'art. 151 del codice del 1865 è considerata come causa di separazione personale fra i coniugi solo la condanna a « pena criminale ». Il progetto preliminare (art. 171) considerava allo stesso fine la « pena non inferiore a 3 anni di reclusione ». Le due disposizioni « non essendo equivalenti (perchè giusta le norme d'attuazione del codice penale del 1889 e di quello del 1930, sono considerate condanne a pena criminale quelle alla reclusione per un tempo maggiore di 5 anni) e non essendosi creduto opportuno di prendere in considerazione pene minori, nel progetto definitivo fu stabilita una pena superiore a 5 anni » (*R. p. d., n.* 164).

La Commissione parlamentare aveva proposto di omettere la menzione della pena dell'ergastolo e di far menzione solo di « pena non inferiore a 5 anni »; ma la menzione dell'ergastolo fu ritenuta necessaria « per maggiore completezza e precisione in quanto la reclusione essendo pena temporanea non comprende l'ergastolo che è

pena perpetua » e non fu creduto opportuno, quanto al limite della reclusione « adottare un indirizzo più rigoroso di quello del progetto, coincidente con quello del vecchio codice: per realizzare questa coincidenza, si è fatto riferimento « alle condanne che nello abrogato codice penale avevano carattere di pene criminali » (*R. R.*, *n.* 88).

Art. 151. — *Separazione per non fissata residenza.*

La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza giusto motivo, non fissa una residenza, o, avendone i mezzi, ricusa di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.

(*Art.* 152).

Nel progetto preliminare (art. 172) si indicava la « residenza » conformemente all'art. 152 del codice del 1865; ma nel progetto definitivo, unificati i due concetti di domicilio e residenza, vi fu sostituita la locazione « sede » comechè « più precisa del termine domicilio, per indicare quella che deve essere la sede materiale della famiglia » (*R. p. d.*, *n.* 165).

Ma nel testo definitivo si è tornato alla locuzione « residenza » a sèguito del ripristino della distinzione fra domicilio e residenza.

Art. 152. — *Riconciliazione.*

La riconciliazione estingue il diritto di chiedere la separazione; essa importa anche l'abbandono della domanda che sia stata proposta.

(*Art.* 153).

Art 153. — *Provvedimenti riguardo ai figli.*

Il tribunale che pronunzia la separazione dichiara quale dei coniugi deve tenere presso di sè i figli e provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione e istruzione.

Se uno dei coniugi è di razza non ariana, il tribunale dispone, salvo gravi motivi, che i figli considerati di razza ariana siano affidati al coniuge di razza ariana.

In ogni caso il tribunale può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso una terza persona.

Qualunque sia la persona a cui i figli sono affidati, il padre e la madre conservano il diritto di vigilare la loro educazione.

(*Art.* 154, 155).

---

1. Nel disciplinare i provvedimenti da prendersi dal tribunale, quando pronunci la separazione, nei riguardi dei figli, riprodotte nel 1°, 3° e 4° comma le corrispondenti disposizioni degli art. 154 e 155 del codice del 1865, è sembrato « necessario porre una norma (2° *com-*

ma) per garantire l'educazione dei figli stessi nel caso in cui uno dei genitori non sia di razza ariana; cioè, si è stabilito che i minori considerati di razza ariana, salvo gravi motivi, devono essere affidati al genitore di razza ariana » (*R. R., n.* 89).

2. Nell'*ultimo comma* dell'articolo la Commissione parlamentare « avrebbe voluto che fosse esplicitamente rilevato che il padre e la madre conservano il diritto di vigilare la educazione dei figli anche quando questi sono collocati in un istituto d'educazione. Ma la disposizione, in conformità del codice del 1865, prevede espressamente soltanto l'ipotesi dell'affidamento a una terza persona, perchè, nel caso di un istituto d'educazione, la possibilità di vigilanza da parte di entrambi i genitori è garantita normalmente dall'ordinamento e svolgimento del servizio dell'istituto » (*id.*).

3 *V. nota* 3 *all'art.* 1.

Art. 154. — *Effetti della separazione.*

Il coniuge, che non ha colpa nella separazione personale, conserva i diritti inerenti alla sua qualità di coniuge che non sono incompatibili con lo stato di separazione.

Il coniuge, per colpa del quale è stata pronunziata la separazione, non ha diritto che agli alimenti. Egli incorre nella perdita di tutti gli utili che l'altro coniuge gli ha concessi col contratto di matrimonio, anche se sono stati stipulati con reciprocità.

Il tribunale può altresì privarlo, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale che ad esso spetti sui beni di figli minori.

Se la sentenza di separazione è pronunziata per colpa di ambedue i coniugi, ciascuno di essi incorre nella perdita indicata nel secondo comma e il tribunale, secondo le circostanze, dà le disposizioni opportune per l'usufrutto legale.

Il tribunale, secondo le circostanze, può anche vietare alla moglie l'uso del cognome del marito.

(*Art.* 156).

---

1. Era stata mossa critica al progetto per quanto riguarda gli obblighi del mantenimento e degli alimenti in caso di separazione dei coniugi per aver equiparato il coniuge non colpevole che ha ottenuto la separazione al coniuge colpevole contro il quale la separazione è stata dichiarata, in quanto gli assegnava, in ogni caso, il diritto agli alimenti nella misura dello stretto necessario (art. 428 e 433 prog. definit.). Ciò — si osservava — avrebbe costituito una innovazione in confronto del codice del 1865 (art. 156).

Ma — è detto nella Relazione al Re Imperatore — il progetto non intendeva portare innovazioni al sistema del codice del 1865: come, pur mancando una esplicita norma, si riteneva, secondo il vecchio codice, che il coniuge separato senza sua colpa conservasse il diritto al mantenimento, così lo stesso principio si sarebbe potuto dedurre dal sistema del progetto, il quale nell'art. 161 si limitava a disciplinare l'ipotesi del coniuge separato per propria colpa. Comunque, nella reda-

zione dell'art. 154 si è tenuto largo conto del suggerimento della Commissione parlamentare aggiungendo una disposizione sui diritti del *coniuge incolpevole*, e ponendola al principio dell'articolo (1° *comma*) sembrando più esatto prevedere per prima questa ipotesi, nella quale la posizione giuridica del coniuge subisce mutamenti meno rilevanti per effetto della separazione » (*R. R. n.* 90).

2. Nel *secondo comma*, nel regolare la posizione *del coniuge colpevole* non venne accolta la proposta di negargli il *diritto agli alimenti*, osservando che, a parte ogni considerazione di ordine umanitario, essa avrebbe portato alla conseguenza di far ricadere l'obbligo della prestazione sugli ulteriori obbligati, mentre per il caso che il coniuge alimentato dimostri di non meritare, per la vita che conduce, l'aiuto dell'altro coniuge, provvede l'art. 434 (*R. p. d., n.* 166).

Peraltro, nell'enunciare il diritto agli alimenti non si è voluto di proposito parlare di alimenti *necessari* « per non creare un regime alimentare del tutto particolare al coniuge colpevole, che non sarebbe sembrato opportuno » (*R. R., n.* 90).

3. « Il 1° comma del corrispondente art. 176 del progetto preliminare, ripetendo la norma dell'art. 156 del codice del 1865, comminava a carico del coniuge per colpa del quale la separazione fu pronunziata, la *perdita dell'usufrutto legale*. « Sono noti i dubbi circa il significato preciso della disposizione. Taluni ritengono che essa alluda ai diritti successori rispetto all'altro coniuge; altri, invece, all'usufrutto dei beni dei minori. La prima opinione è la meno fondata, perchè, in tema di successione, la posizione del coniuge legalmente separato per sua colpa è espressamente disciplinata dall'articolo 756. Più esatta è, invece, la seconda opinione. Nel chiarire in tale senso la norma (*nel 3° comma di questo articolo*) si è considerato che, se può essere giusto che al coniuge colpevole sia negato l'usufrutto dei beni che prevengano ai figli minori in sèguito a successione per morte del coniuge incolpevole, meno giustificata sarebbe la esclusione dell'usufrutto sui beni che i figli possiedano o su quelli che ad essi pervengano posteriormente per altra causa. E da notare, inoltre, che l'esclusione potrebbe risolversi in un danno per i figli nella ipotesi che il coniuge escluso sia il più capace per amministrare. Per non adottare una norma rigida, che potrebbe in pratica dar luogo ad inconvenienti, si è ritenuto opportuno demandare al tribunale il còmpito di stabilire, caso per caso, a chi ed in quale misura l'usufrutto legale debba essere attribuito. A tal fine si è formulato il 3° *comma* dell'articolo » (*R. p. d., n.* 168).

4. Il secondo comma dell'art. 176 del progetto preliminare disponeva che l'altro coniuge conservasse il *diritto ai lucri* e ad ogni altro utile dipendente dal contratto di matrimonio, sebbene stipulato con reciprocità. Ma nel progetto definitivo, si è creduto inutile riprodurre questo comma « perchè dalla norma del secondo comma, che ne commina la perdita a carico del coniuge colpevole, si desume chiaramente che il coniuge incolpevole li conserva » (*R. p. d., n.* 166)

Si è poi disposto (4° *comma*) che nel caso di *separazione per colpa di entrambi i coniugi* ciascuno incorre nella perdita degli utili e il tribunale dà le opportune disposizioni per l'usufrutto legale.

5. Nell'*ultimo comma* è stabilita la facoltà del tribunale di vietare alla moglie l'*uso del cognome de marito*; « provvedimento in qualche caso richiesto da evidenti ragioni di convenienza » (*R. p. d., n.* 168).

6. *Per lo scioglimento della comunione V. art.* 223.

Art. 155. — *Cessazione degli effetti della separazione.*

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione con una espressa dichiarazione o col fatto della coabitazione, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria.

(*Art.* 157).

In merito alla disposizione di questo articolo in seno alla Commissione parlamentare qualcuno avrebbe voluto che la cessazione ivi considerata risultasse da una espressa dichiarazione, e, al pari dalla separazione consensuale, non avesse effetto se non omologata dal tribunale; ma la Commissione stessa decise di lasciare immutato il testo « nello intento di agevolare in ogni modo la riconciliazione » (*R. C. p., pag.* 777).

Art. 156. — *Separazione consensuale.*

La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del tribunale.

(*Art.* 158).

E' la riproduzione, quasi testuale, dell'art. 158 del codice del 1865.

CAPO VI. — DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI (1).

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 157. — *Fonti del regolamento dei rapporti.*

I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalle convenzioni delle parti e dalla legge.

(*Art.* 1378).

---

1. « Da tempo la dottrina aveva criticata la collocazione data dal codice del 1865 ai rapporti patrimoniali fra i coniugi nella parte destinata alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti. La considerazione delle finalità sociali insite in questi rapporti, nella cui regolamentazione la legge ha un'importanza preminente, e la stretta connessione che il regime matrimoniale ha con l'ordinamento della famiglia, rendevano quanto mai opportuna trasportarne la disciplina nel libro che tratta dei rapporti di famiglia. Del pari opportunamente si è abbandonata la denominazione « contratto di matrimonio » ch'era in verità poco precisa e poco felice. Si è creduto, tuttavia, che alla

---

(1) *Con l'entrata in vigore del nuovo Codice civile* (*1° luglio 1939-XVII*) resta abrogato il titolo V del libro III del codice civile del 1865 riguardante il contratto di matrimonio (*art 118, d. t.*).

espressione « regime patrimoniale » (usata nel progetto preliminare) convenisse sostituire quella di « *rapporti patrimoniali fra coniugi* » che individua con maggiore chiarezza la materia contenuta in questo Capo » (*R. p. d., n.* 169).

2. Nell'art. 157 è riprodotto il corrispondente art. 1378 del codice del 1865. In seno alla Commissione parlamentare era stato proposto di sopprimerlo, ma si osservò che esso « serve di introduzione al Capo come affermazione di un principio generale » (*R. C. P.*).

3. Si era anche suggerito di indicare nell'articolo stesso prima la legge e poi le convenzioni delle parti « per non dare l'impressione che venga dato alle convenzioni delle parti un carattere di preminenza sulla legge » (*R. C. p., pag.* 778); ma di tale suggerimento non si è tenuto conto.

Art. 158. — *Diritti inderogabili.*

Gli sposi non possono derogare nè ai diritti che spettano al capo della famiglia, nè a quelli che la legge attribuisce all'uno o all'altro coniuge.

(*Art.* 1379).

---

1. Nel riprodurre in questo articolo la disposizione del corrispondente art. 1379 del codice del 1865, sono state omesse le parole « nè alle disposizioni proibitive contenute in questo codice », perchè esse « rappresentavano una ripetizione di quanto è già disposto in altra parte del codice » (*R. p. p., pag.* 107).

2. Non è stato poi riprodotto il successivo art. 1380, perchè ritenuto superfluo, « trattandosi di un divieto (divieto di convenzione o rinunzia che tende a modificare l'ordine legale delle successioni) già contenuto in altre disposizioni » (*id.*).

Art. 159. — *Riferimento generico a leggi o a consuetudini.*

Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o da consuetudini, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.

(*Art.* 1381).

---

1. L'art. 181 del progetto preliminare (che riproduceva, immutato nella sostanza, il corrispondente art. 1382 del codice del 1865) disponeva che agli sposi era permesso di stipulare che determinati rapporti patrimoniali del loro matrimonio fossero regolati da leggi cui essi non sono legalmente sottoposti o da consuetudini locali, purchè le stesse fossero in modo specifico riprodotte nel contratto di matrimonio, e che non era ammesso il riferimento generico a tali leggi o consuetudini.

Ma la Relazione sul progetto definitivo (n. 171) osservò in proposito che questa disposizione poteva essere intesa in duplice significato: « o nel senso che volesse vietare alle parti di sostituire alle norme imperative della legge italiana altre norme desunte da leggi straniere o da consuetudini; o nel senso che mirasse a consentire alle parti di osservare come clausole contrattuali per regolare rapporti non disciplinati imperativamente dalla legge italiana norme straniere o consuetudini. Qualunque fosse il significato della disposizione — continua la detta Relazione — essa appariva superflua: sotto il primo aspetto, perchè il principio della inderogabilità è già fissato nell'articolo precedente; sotto il secondo, perchè la facoltà riconosciuta alle parti deriva dal principio della libertà contrattuale. E' da ricordare che la corrispondente disposizione del codice del 1865 (art. 1381) vi è stata trasportata dal codice francese, nel quale essa aveva un valore puramente storico, in quanto tendeva ad escludere l'applicazione delle antiche *coutumes*. Valore analogo essa aveva nei primi progetti del codice italiano, nel quale si parlava esplicitamente di leggi vigenti negli ex-Stati.

« E' stato osservato tuttavia — prosegue la stessa Relazione — che la norma può avere una particolare utilità quando si formuli in guisa di racchiudere una restrizione alla libertà contrattuale delle parti. Secondo i principii generali, i contraenti potrebbero sempre richiamarsi ad una legge straniera o ad una consuetudine. In tema di convenzioni matrimoniali è, invece, opportuno evitare che il richiamo sia generico, e prescrivere che le disposizioni straniere o la consuetudine sia riprodotta esplicitamente nella convenzione, affinchè in un contratto di tanta importanza le parti ed i terzi abbiano una nozione precisa ed immediata degli obblighi assunti. Si intende bene, poi, che il richiamo alla legge straniera o alla consuetudine — lecito solo nei casi che non vi siano disposizioni inderogabili nella legislazione italiana — importa solo che le parti assumono come clausole contrattuali singole disposizioni di leggi straniere, le quali, pertanto, funzioneranno non come leggi ma come patti ».

Per esprimere tali concetti fu assunta la formulazione contenuta nell'art. 166 del progetto definitivo e riprodotta nell'art. 159 in esame, considerando che quella del progetto preliminare, « contrariamente al vero scopo della norma, pareva volesse riconoscere alle parti la più ampia facoltà di far regolare i loro rapporti da consuetudini o leggi straniere, con l'unica condizione che ne riproducano il testo nel contratto di matrimonio » (*Relaz. cit.*).

2. In seno alla Commissione parlamentare qualcuno aveva chiesto la soppressione della disposizione, considerando che anche senza di essa le parti fossero libere di introdurre come clausole delle convenzioni matrimoniali le norme straniere; altri opinò che essa fosse anzi pericolosa in quanto ammetteva che gli sposi, entrambi di nazionalità italiana, potessero regolare i loro rapporti secondo la legislazione straniera. Ma si considerò che la disposizione fosse da mantenere « sia per ragioni storiche, in quanto in talune regioni d'Italia, ad es. nelle Puglie, in taluni atti matrimoniali si faceva e si fa ancora riferimento alle consuetudini, sia perchè essa racchiude una restrizione alla libertà contrattuale delle parti » (*R. C. p., pag.* 778).

Art. 160. — *Forma delle convenzioni matrimoniali e loro immutabilità.*

Le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico.

Non possono essere mutate dopo la celebrazione del matrimonio. (*Art.* 1382, 1385).

1. L'art. 170 del prog. definit., nel 1° comma, faceva seguire alle parole « convenzioni matrimoniali » le altre « di qualunque specie »; le quali ultime sono state soppresse per suggerimento della Commissione parlamentare « ad evitare il dubbio che vi siano comprese anche le controdichiarazioni » (*R. C. p., pag.* 779) di cui al successivo articolo 162.

2. Il corrispondente art. 182 del progetto preliminare disponeva nel capoverso che la comunione dei beni potesse anche essere convenuta con dichiarazione degli sposi ricevuta dall'ufficiale dello stato civile nell'atto di matrimonio a norma dell'art. 125 del progetto stesso: ma nel progetto definitivo essendo stato soppresso questo articolo (v. art. 105, nota 3) anche il detto capoverso fu soppresso.

3. La costituzione o l'aumento della dote non può alterare le convenzioni matrimoniali già stabilite (art. 176).

Art. 161. — *Mutazioni nelle convenzioni matrimoniali prima del matrimonio.*

Le mutazioni delle convenzioni matrimoniali che occorressero prima del matrimonio devono farsi egualmente per atto pubblico, alla presenza e col simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

Ogni mutazione rimane senza effetto rispetto ai terzi, se in margine o in calce dell'originale del contratto di matrimonio non è stata fatta annotazione indicante l'atto che contiene la mutazione. L'annotazione deve inoltre essere fatta sulla copia del contratto di matrimonio rimessa al pubblico archivio per cura del notaio che lo ha ricevuto, e anche su quella presentata all'ufficio di trascrizione, se il contratto di matrimonio è stato trascritto.

(*Art.* 1383, 1384).

1. Nel progetto preliminare gli art. 183 e 184 regolavano congiuntamente le mutazioni e le controdichiarazioni riproducendo i corrispondenti art. 183 e 184 del codice del 1865; ma nel progetto definitivo, la disciplina delle une è stata distinta da quella delle altre; e mentre per i citati articoli del codice si era ritenuto che l'atto pubblico fosse necessario anche per le controdichiarazioni, qui è stato chiarito ch'esso è necessario per le *mutazioni*. Per le controdichiarazioni v. art. 162.

2. Nel *primo comma* si è chiarito « per evitare che esso sembrasse in contrasto col principio della immutabilità delle conven-

zioni, che le mutazioni a cui si fa riferimento sono solo quelle *anteriori al matrimonio* » (*R. R., n.* 91).

3. Nel *secondo comma* sono state dettate le forme di pubblicità richieste le mutazioni abbiano ecetto di fronte ai *terzi*.

Art. 162. — *Controdichiarazioni.*

Nessuna controdichiarazione ha effetto qualora sia fatta senza la presenza e il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

(*Art.* 1383).

---

1. « I criteri cui è ispirata la disciplina delle controdichiarazioni sono i seguenti: mentre le mutazioni delle convenzioni devono essere fatte per atto pubblico, ed hanno effetto di fronte ai terzi, le controdichiarazioni, per la loro natura, spesso sono fatte per scrittura privata e non possono avere effetto che fra le parti » (*R. R., n.* 92).

In seno alla Commissione parlamentare era stata proposta la soppressione dell'articolo in quanto, ammesse e disciplinate le mutazioni nell'articolo precedente, fosse opportuno togliere la possibilità di fare controdichiarazioni; ma fu osservato che « la controdichiarazione è essenzialmente diversa dalla mutazione, e ch'essa non modifica la sostanza dell'atto pubblico, bensì gli dà una interpetrazione particolare » (*R. C. P., pag.* 778)

La Commissione parlamentare aveva anche proposto di stabilire che le controdichiarazioni non fanno stato di fronte ai terzi se non quando siano annotate nelle forme stabilite per le mutazioni delle convenzioni. « Ma, accogliendo questa proposta, si sarebbe annullato quel perfezionamento tecnico che il progetto segnava in questa materia rispetto al codice del 1865. Le controdichiarazioni, infatti, in quanto presuppongono che si mantenga in vita di fronte ai terzi il negozio fatto in forma solenne, non possono che essere segrete ed avere efficacia nei rapporti interni tra le parti. Sarebbe stato, quindi, illogico prevedere una forma di pubblicità, perchè esse potessero fare stato di fronte ai terzi. Una volta annotate sul contratto di matrimonio, le controdichiarazioni cesserebbero di essere tali e costituirebbero vere e proprie mutazioni del contratto medesimo » (*R. R., n.* 92).

2. « Il problema va quindi limitato alla determinazione delle condizioni per la validità delle controdichiarazioni, ma sempre tra le parti. L'art. 162 richiede appunto che esse siano fatte alla presenza e col consenso di tutti i partecipanti al contratto di matrimonio. Venne, per verità, suggerito (*dalla stessa Commissione*) di aggiungere un'altra limitazione, e cioè che le controdichiarazioni non rechino mutamenti sostanziali alle convenzioni matrimoniali; ma non fu seguito il suggerimento, osservando che pur prescindendo dalla considerazione che il criterio di distinzione sarebbe incerto, si sarebbe frustato lo scopo delle controdichiarazioni, le quali vengono fatte appunto per derogare alle convenzioni contenute nell'atto pubblico.

« La legge potrebbe anche vietare le controdichiarazioni, perchè costituiscono un fenomeno patologico del diritto; ammettendole,

può sottoporle a condizioni o a limitazioni, ma non disconoscerne la necessaria finalità di derogare alle convenzioni formali » (*id.*).

3. Non è stato riprodotto l'ultimo comma dell'art. 184 del prog. prelim. (divieto, con penalità, al notaio, e al pubblico archivista di dare copia del contratto senza trascrivervi le annotazioni) sulla considerazione che sia ovvio che l'uno e l'altro devono, per dovere di ufficio, procedere alle trascrizioni e, non adempiendovi, vanno incontro a sanzioni civili e penali (*R. p. d., n.* 173).

Art. 163. — *Capacità del minore.*

Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e le donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide se egli è stato assistito dalle persone il cui assenso è necessario per la validità del matrimonio o dal curatore speciale che sia stato nominato a norma dell'art. 88.

Il minore emancipato deve essere assistito dal curatore anche nel caso in cui non occorre l'assenso di questo per la validità del matrimonio.

(*Art.* 1386).

1. E' qui riprodotto l'art. 1386 del codice del 1865, con l'aggiunta del richiamo al curatore speciale nominato a norma dell'art. 88 per il caso di rifiuto da parte delle persone il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio e che dovrebbero assisterlo nel contratto di matrimonio.

2. Il citato art. 1386 aveva dato luogo al dubbio se la convalidazione del matrimonio contratto da un minore che non abbia raggiunto l'età prescritta importasse, come conseguenza, la convalidazione delle convenzioni matrimoniali da lui stipulate; tale dubbio è stato risolto dai più negativamente: si è conservata inalterata la formola dell'articolo 1386 « col significato ad essa attribuito dall'opinione comune » (*R. p. d., n.* 174).

3. In ordine alla disposizione del 2° comma, « è chiaro che le ragioni per le quali non si è richiesto l'assenso del curatore al matrimonio dell'emancipato (salvo che il curatore sia uno dei genitori: art. 88) vengono meno quando si tratti degli interessi patrimoniali del minore » (*R. p. d., n.* 174).

Art. 164. — *Capacità dell'inabilitato.*

Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni fatte nel contratto di matrimonio dell'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questo non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.

(*Art.* 1387).

L'art. 1387 del codice del 1865 mentre applicava all'inabilitato giudizialmente il principio *habilis ad nuptias habilis ad pacta nuptialia,* non contemplava l'ipotesi dell'inabilitato legalmente. A ciò si è provveduto con l'art. 164.

SEZIONE II. — *Del patrimonio familiare.*

Art. 165. — *Costituzione del patrimonio familiare.*

Possono essere costituiti in patrimonio familiare determinati beni immobili o titoli di credito.

La costituzione del patrimonio familiare importa la inalienabilità dei beni e la destinazione dei frutti a vantaggio della famiglia.

La costituzione può essere fatta, anche durante il matrimonio, da uno o da entrambi i coniugi, per atto pubblico ovvero da un terzo per atto pubblico o per testamento.

---

1. Nella legislazione straniera la costituzione di patrimoni familiari ha di mira più lo sviluppo dell'agricoltura con l'affezionare il contadino alla casa rurale, che le garanzie della famiglia come tale. Nel progetto (così si esprime la Relazione sul progetto preliminare, (pag. 117) « si è invece voluto, da un lato allargare il concetto ispiratore dei provvedimenti legislativi stranieri, in quanto si ammette la costituzione del patrimonio familiare senza limitazione di valore e non soltanto con beni rustici, ma con qualsiasi altri beni. D'altra parte però, si è apportata una restrizione in quanto concerne i poteri del costituente di fronte alla famiglia, vietandosi la revocabilità della costituzione, ammessa da qualche legge straniera, ed assicurando l'intangibilità del patrimonio sino a quando non sia completamente raggiunto lo scopo, cioè, sino a quando la famiglia possa aver bisogno del patrimonio stesso. Si tratta, pertanto, di assicurare alla famiglia un patrimonio intangibile da coloro stessi che lo costituiscono o che ne godono i frutti, un patrimonio che deve costituire l'àncora di salvezza in ogni cattiva contingenza ». Tale intangibilità, peraltro, non deve essere estremamente rigorosa al punto da impedire che si tocchi il patrimonio, quando la salvezza della famiglia ne reclami il sacrifizio totale o parziale.

Contro l'istituto di cui trattasi si è detto che esso « introduce nella legislazione una forma di immobilizzazione dei beni e si va contro la tendenza, sempre più accentuata nell'età moderna ,di assicurarne la libera disponibiltà ». Tale preoccupazione, che si fonda su concetti in linea di massima giusti, risulta però eccessiva, dato che la costituzione del patrimonio familiare è volontaria e la immobilizzazione dei beni non è perpetua, bensì di durata temporanea: cessato lo scopo per cui il vincolo fu imposto, i beni ritornano alla libera circolazione (*R. p. d., n.* 234) e il tribunale può in caso di necessità autorizzare l'alienazione dei beni (*R. C. p. pag.* 784) (V. art. 168; *alienazione;* e *revoca* alla nota 3; art. 170, *riduzione;* e art. 173, *cessazione*).

« Si è detto, inoltre, che il nuovo istituto sottrae i beni alla garanzia dei creditori. Tale osservazione ha importanza solo in quanto mette in evidenza la necessità di dare alla costituzione del patrimonio familiare la massima pubblicità, in modo che i terzi possano, con tutta

facilità, accertare la condizione giuridica dei beni appartenenti ai coniugi coi quali entrano in rapporti (*R. p. d.*, *n.* 234).

« Alla mancanza di seri inconvenienti fanno riscontro i notevoli vantaggi che l'istituto consegue col dare ai coniugi il modo di assicurare il proprio benessere e sopratutto quello dei figli. Nell'attuale momento storico, caratterizzato dalla cura costante che il Regime Fascista spiega ai fini di una sempre maggiore elevazione della famiglia, l'istituto non può non essere accolto favorevolmente nella legislazione » (*R. p. d.*, *n.* 234).

La Commissione parlamentare, a sèguito di ampia discussione, ebbe a riconoscere l'opportunità di introdurre nel codice il nuovo istituto costatando che esso « costituisce una delle più lodevoli innovazioni apportate al progetto dati i cospicui vantaggi che permette di conseguire coll'assicurare il rafforzamento del vincolo familiare e il benessere delle famiglie, ideali del Regime, e ciò a preferenza della dote, perchè mentre questa viene meno con lo scioglimento del matrimonio, il patrimonio familiare dura finchè tutti i figli siano divenuti maggiorenni » (*R. C. p.*, *pag.* 784).

« Tale particolare importanza che il patrimonio familiare è destinato ad avere ha indotto ad apportare una modificazione nella sistemazione delle materie relative ai rapporto patrimoniali fra i coniugi, anteponendo agli altri istituti quella del patrimonio familiare, il quale appare meglio rispondente nelle attuali condizioni della società, alle esigenze della famiglia » (*R. R. n.* 93).

2. « Qualche delucidazione richiede la espressione « *patrimonio familiare* ». Questa denominazione, a stretto rigore, non è giuridicamente ineccepibile, dato che i beni costituenti il patrimonio familiare non appartengono in realtà alla famiglia, alla quale il nostro ordinamento non attribuisce personalità giuridica. Essa è sembrata, peraltro, utile allo scopo di mettere in rilievo la finalità sociale dell'istituto, creato appunto per assicurare la prosperità economica dell'organismo familiare, che costituisce un'unità etica, se non giuridica, ben definita » (*R. p. d.*, *n.* 234).

3. L'art. 165 definisce il *contenuto giuridico* dell'istituto dal patrimonio familiare.

a) Si è ritenuto opportuno di chiarire che i *beni* che possono costituirlo debbono essere *immobili* o *titoli* di credito « perchè solo per essi è possibile organizzare un sistema di pubblicità necessaria nell'interesse dei terzi » (*R. p. d.*, *n.* 235).

In proposito la Commissione parlamentare, pur convenendo sulla opportunità di escludere i beni mobili appunto per il detto motivo della salvaguardia della buona fede dei terzi, ha, quanto ai *titoli di credito*, opinato che non fosse opportuno limitarli soltanto ai titoli di Stato come la confederazione dei professionisti e artisti, da essa interpellata al riguardo, aveva suggerito, sul riflesso che detti titoli sono soggetti a oscillazioni di valore assai meno sensibili degli altri; ma si è considerato non essere giusto « imporre un obbligo di scelta alla persona del costituente il patrimonio familiare, che non è un istituto obbligatorio e perciò il costituente si renderà conto dell'opportunità di scegliere i titoli che gli sembrano più confacenti, mentre vi sono taluni titoli industriali indicatissimi a costituirlo, anzi, nella vita pratica sono appunto chiamati « *titoli di famiglia* » (*R. C. p.*, *pag.* 784).

b) In seno alla detta Commissione si prospettò anche la questione se l'istituto dovesse essere ristretto ad un determinato valore di beni e se dovesse essere ammesso solo per determinare classi di persone (rurali); ma si opinò in senso negativo per l'una e per l'altra proposta; sia « perchè è dato prevedere che gli abbienti non costituiranno tutti i loro averi in patrimonio familiare, mentre, d'altra parte una certa limitazione sta nella stessa natura dei beni stessi », sia per evidenti ragioni di giustizia « dato lo scopo del patrimonio familiare, ch'è quello del rafforzamento del vincolo familiare » (*R. C. p., pag.* 84).

c) La costituzione può essere fatta dai *coniugi solo per atto pubblico e dai terzi per atto pubblico o per testamento* (3° *comma*): « data la grande importanza del mutamento che consegue alla condizione giuridica dei beni, sia rispetto ai coniugi sia rispetto ai terzi, è evidente la necessità di chiedere per l'atto costitutivo la solennità della forma » (*R. p. d., n.* 235).

d) « Come non v'è limitazione di valore per i beni che vengono a costituire il patrimonio familiare, così non si è creduto di porre limiti circa le *persone che vogliono costituirlo* (3° *comma*). Possono, pertanto, essere costituenti gli stessi coniugi o i loro genitori come normalmente avverrà, oppure altri parenti o estranei che siano spinti dall'affetto a formare per la famiglia un sicuro presidio economico contro le avversità ed, eventualmente, anche contro la poca saggezza di chi dovrebbe avere più di ogni altro care le sorti economiche della famiglia stessa » (*R. p. p., pag.* 119).

e) In armonia a quanto è disposto in materia di dote e di comunione di beni fra i coniugi, la stessa norma dispone che la costituzione del patrimonio familiare può avvenire *anche durante il matrimonio*. Si era proposto di ammettere che possa avvenire anche dopo lo scioglimento del matrimonio da parte del coniuge superstite o di un terzo, qualora vi siano figli minorenni; ma si è osservato che tale estensione non avesse « sufficiente giustificazione nella finalità di dare una protezione economica ai figli minorenni: l'istituto tende ad assicurare la prosperità di una famiglia che sorge, mira a provvedere ai bisogni dei figli, dei quali si ignora il numero, per un periodo di tempo non preventivamente determinabile; con la morte di uno o di entrambi i genitori ogni incertezza sulla composizione della famiglia viene meno e, se vi sono figli minorenni, questi possono essere beneficati direttamente » (*R. R., n.* 94).

f) Era stato anche proposto di autorizzare la moglie a costituire i beni dotali in patrimonio familiare; ma neanche ciò è sembrato da accogliere, perchè produrebbe « l'inconveniente di assoggettare tali beni a un duplice regime e costituirebbe una deroga al principio fondamentale per cui i beni costituiti in dote debbono essere liberi dal vincolo al momento dello scioglimento del matrimonio: l'istituto della dote verrebbe così snaturato » (*id*).

4. Non si è creduto opportuno dare al nuovo istituto una più particolareggiata regolamentazione « perchè sarebbe stata superflua » essendo « ovvio che la disciplina dettata per la dote potrà trovare applicazione in via anologica per il patrimonio familiare » (*id.*).

5. Nei due anni successivi alla entrata in vigore del nuovo codice possono essere costituiti in patrimonio familiare i beni immobili o i titoli di credito che sono stati costituiti in dote, purchè intervenga

il consenso di entrambi i coniugi e la omologazione del tribunale e siano osservate le forme stabilite nell'atto di costituzione di dote per la disposizione dei beni dotali. In questo caso l'amministrazione del patrimonio familiare spetta al marito, salva l'applicazione dell'art. 172 (*art. 92, d. t.*). Deve essere sentito il p. m. (*art. 60, d. a.*).

Art. 166. — *Patrimonio familiare costituito da un terzo.*

Se la costituzione è fatta da un terzo, che non si è riservata la proprietà dei beni immobili o dei titoli, questa proprietà spetta al coniuge al quale è stata attribuita e, in mancanza di attribuzione, ad entrambi i coniugi.

Coloro che costituiscono il patrimonio familiare sono tenuti a garantire i beni assegnati.

Salvo patto speciale, la garanzia non si estende ai vizi o difetti occulti della cosa, a meno che il costituente sia stato in dolo.

---

1. Si è chiarito in questo articolo « l'effetto fondamentale che la costituzione del patrimonio familiare da parte del terzo ha rispetto ai beni che formano l'oggetto di tale negozio. In sostanza, il terzo si spoglia in favore di uno dei coniugi o di entrambi della proprietà dei beni i cui frutti egli intende siano devoluti a vantaggio della famiglia, e poichè degli interessi familiari considerati nel loro complesso sono generalmente custodi entrambi i genitori, è naturale che ad entrambi si intende trasferita la proprietà quando il terzo non abbia manifestata una volontà diversa » (*R. p. d., n.* 236).

2. Ma il terzo può anche riservare a sè la proprietà dei beni, cioè, conferire al patrimonio familiare soltanto l'usufrutto: considerando che anche in questo modo si raggiunge « la finalità che la legge assegna al patrimonio familiare, cioè, di fornire un reddito col quale la famiglia possa soddisfare i propri bisogni » (*id.*) l'art. 227 del progetto definitivo conteneva infatti la disposizione finale « egli può, peraltro, riservarla (*la proprietà*) a se stesso ».

A tal proposito nel procedere a formulare il testo definitivo dell'articolo in esame fu suggerita una formola per consentire al terzo di conferire al patrimonio l'usufrutto e di riservarsi la nuda proprietà. Ma il suggerimento non fu accolto « perchè — si osserva nella Relazione al Re Imperatore (n. 95) — vi è una differenza notevole fra l'usufrutto vero e proprio e il patrimonio familiare costituito dal terzo con riserva di proprietà, anche se il contenuto dei due istituti possa sembrare sostanzialmente analogo. Infatti, l'usufrutto non può durare oltre la vita dell'usufruttuario e può essere stabilito per un tempo più breve; il patrimonio, invece, dura fino al raggiungimento della maggiore età di tutti i figli. Inoltre, l'esercizio del diritto di usufrutto può essere alienato, mentre il godimento dei beni costituito in patrimonio familiare è sottoposto al vincolo di inalienabilità. Fu emendato, peraltro, il testo del progetto per chiarire che, se il terzo non si riserva la proprietà, questa non rimane a lui, ma spetta ai coniugi ».

3. E' stata aggiunta una disposizione (2° e 3° comma) del tutto analoga a quella dell'art. 178 per la dote, per stabilire l'obbligo della garanzia da parte del terzo che costituisce il patrimonio familiare

Art. 167. — *Trascrizione. Annotazione del vincolo.*

L'atto di costituzione del patrimonio familiare deve essere trascritto se riguarda beni immobili.

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

L'inalienabilità dei beni costituenti il patrimonio familiare non è opponibile ai creditori, il cui diritto è sorto anteriormente alla trascrizione dell'atto o alla costituzione del vincolo sui titoli di credito.

Se la costituzione è fatta da un terzo, l'inalienabilità è opponibile ai creditori del coniuge al quale è attribuita la proprietà dei beni. I creditori del terzo costituente possono impugnare la costituzione del patrimonio familiare se fatta in frode delle loro ragioni.

---

1. « Una volta salvaguardato il raggiungimento della finalità della costituzione del patrimonio familiare, occorreva provvedere alla tutela degli interessi dei terzi, i quali — se nulla si fosse detto — avrebbero potuto veder compromessa la garanzia dei propri diritti con la sottrazione dei beni da parte del debitore, che li avrebbe resi inattaccabili col costituirli in patrimonio familiare » (*R. p. p., pag.* 118).

A questo grave inconveniente si è creduto di ovviare con le disposizioni dell'art. 167.

a) La costituzione del patrimonio familiare va fatta per atto pubblico, il quale, se i beni costituiti sono immobili, deve essere trascritto, (1° *comma*). Non fu creduto meritevole di accoglimento la proposta della Commissione parlamentare di istituire in ogni comune un registro o schedario anagrafico pubblico per annotarvi la costituzione del vincolo di inalienabilità dei beni « perchè si sarebbe creato un sistema, ingombrante e poco pratico, che avrebbe costituito una inutile duplicazione della trascrizione nel registro dell'ipoteche » (*R. R., n.* 96).

Si è ritenuta « esclusa la possibilità di costituire ipoteche prima che cessi il vincolo, perchè un bene inalienabile è anche non ipotecabile, nè l'ipoteca *superveniens* consoliderebbe l'ipoteca, fatta prima » (*R. C. p., pag.* 786).

b) I titoli di credito devono essere vincolati, rendendoli nominativi con l'annotazione del vincolo o in altro modo idoneo (2° *comma*): i modi diversi purchè idonei allo scopo sono quelli che « possono essere resi possibili in pratica dalla moderna organizzazione bancaria » (*R. p. d., n.* 237).

2. *c*) La costituzione del patrimonio familiare potrebbe fornire ai debitori un facile mezzo per sottrarre i beni ai creditori, ai quali non offre efficace difesa l'azione revocatoria, il cui risultato è reso molto incerto dai requisiti che essa richiede. In proposito l'ultimo comma dell'art. 228 del progetto definitivo disponeva che l'inalienabilità non può essere opposta ai creditori anteriori alla trascrizione o all'annotazione, e al riguardo la Relazione sul progetto stesso (n. 237) osservò che se da una parte può obbiettarsi che in questo modo si fa ai creditori un trattamento diverso da quello che ad essi fa la legge nel caso di costituzione di dote, d'altra parte è da rilevare che « i due

istituti, se presentano qualche punto di contatto, differiscono non poco fra di loro, e che, specialmente nel caso che il patrimonio familiare sia costituito con beni del marito, appare più grave il pericolo di lesione dell'interesse dei creditori ».

Ma la Commissione parlamentare ebbe a proporre che, ad evitare che i terzi si astengano dal costituire un patrimonio familiare nel timore che i beni vadano ai creditori, si limitasse la norma del detto comma « in modo che l'inalienabilità non sia opponibile ai creditori del coniuge che abbia costituito il patrimonio, escludendo il caso che il terzo abbia voluto fare un atto di liberalità » (*R. C. p., pag.* 786).

Accogliendo tale proposta è stato aggiunto l'*ultimo comma*, facendovisi « anche cenno, peraltro, del diritto che hanno i creditori del terzo di esercitare l'azione pauliana quando la costituzione sia stata fatta in frode delle loro ragioni » (*R. R., n.* 97).

Non è stata, invece, accolta l'altra proposta della stessa Commissione di non esonerare il patrimonio familiare dal rispondere di obbligazioni dipendenti da delitto o quasi-delitto del costituente, col temperamento, peraltro, che i beni del patrimonio dovessero risponderne solo sussidiariamente, cioè in mancanza di beni propri di colui che è stato dichiarato responsabile del risarcimento del danno; e non è stata accolta perchè « non è sembrato conveniente ridurre troppo il vincolo della inalienabilità del patrimonio familiare, tanto più che neanche i beni dotali rispondono delle obbligazioni derivanti da delitto o quasi delitto, nè la Commisisone stessa ha suggerito alcuna innovazione in tale materia » (*R .R., n.* 97).

Art. 168. — *Alienazione dei beni ed esecuzione sui frutti.*

Il tribunale può autorizzare in caso di necessità l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio familiare, la cui proprietà appartiene a uno dei coniugi o a entrambi. Può altresì autorizzare l'alienazione in caso di utilità evidente, determinando le modalità per il reimpiego del prezzo.

L'esecuzione sui frutti dei beni costituenti il patrimonio familiare non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

---

1. Regole analoghe a quelle stabilite in materia di dote (*art.* 185) disciplinano in questo articolo (1° *comma*) l'alienazione dei beni del patrimonio familiare. « Date le finalità che a questo si connettono, non si poteva consentire alle parti di derogare al principio della inalienabilità: ma si dà al tribunale la facoltà di autorizzare l'alienazione per ragioni di necessità e di utilità evidente; però, in questo secondo caso, poichè l'alienazione non è fatta a scopo di consumazione ma solo a scopo di trasformazione del bene, si affida al tribunale il compito di determinare le modalità del reimpiego del prezzo. Naturalmente, la alienazione può essere consentita solo quando i beni siano di proprietà del coniuge » (*R. p. d., n.* 238).

2. Analogamente a quanto è stabilito per i frutti della dote (articolo 186) il 2° *comma* stabilisce che il creditore può agire sui frutti

dei beni del patrimonio familiare soltanto per debiti ch'egli conosceva essere stati contratti per i bisogni della famiglia. La Commissione parlamentare aveva anche suggerito, ampliando le proposte della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura, (la quale aveva chiesto che venisse stabilita la inefficacia del vincolo rispetto ai creditori dei lavoratori agricoli dipendenti dal titolare del patrimonio) di estendere tale norma a tutti i debiti contratti per la coltivazione del fondo, « in modo da affermare il principio che chi ha contribuito a produrre ricchezza ha diritto di conseguire il pagamento del suo credito sulla ricchezza prodotta » (*R. C. p., pag.* 186); ma nel comporre il testo definitivo di tale suggerimento non fu tenuto conto.

3. L'art. 231 del progetto ammetteva la *revoca* da parte del terzo, della costituzione del patrimonio familiare per sopravvenienza dei figli o per ingratitudine. Ma la disposizione fu soppressa « perchè contrastante col principio generale che esclude dalla revoca le donazioni remuneratorie e quelle fatte in contemplazione di matrimonio. E' ovvio che il patrimonio familiare, quando sia costituito da un terzo viene ad assumere la figura di una donazione, e pertanto deve considerarsi soggetto alla stessa disciplina di questa categoria di donazioni » (*R. R., n.* 98).

4. Il capoverso è stato formulato come l'art. 186 (esecuzione sui frutti della dote) » per l'evidente analogia delle due situazioni giuridiche » (*R. R., n.* 97). V. nota all'art. 178.

Art. 169. — *Accettazione del patrimonio familiare costituito da un terzo.*

La costituzione del patrimonio familiare, quando non è fatta da uno dei coniugi, non obbliga il costituente e non produce effetti se non dal giorno in cui è accettata dal coniuge o dai coniugi contemplati nell'atto costitutivo.

L'accettazione può essere fatta sia nello stesso atto di costituzione, sia con atto pubblico posteriore.

Art. 170. — *Riduzione.*

La costituzione dei beni in patrimonio familiare, fatta da un terzo, va soggetta a riduzione se al tempo della morte del costituente si riconosce che quella costituzione eccede la porzione dei beni di cui il costituente poteva disporre secondo le norme stabilite in materia di successioni.

Poichè la costituzione del patrimonio familiare da parte di un terzo importa una donazione, ad esso sono applicabili le norme sulle donazione di tale categoria fatte in contemplazione di matrimonio, (v. nota 3 dell'art. 168); ed è perciò soggetto anche a *riduzione per lesione di legittima* (*R. p. d., n.* 239).

In proposito in seno alla Commissione parlamentare qualcuno aveva affermato il concetto che il patrimonio familiare potesse es-

sere costituito solo con la porzione disponibile; altri, invece, che esso dovesse essere dichiarato intangibile anche se ecceda la disponibile, nell'interesse dei minori; e la Commissione stessa aveva proposto di assoggettarlo a riduzione anche quando il costituente fosse uno dei coniugi, per garantire in ogni caso che il complesso dei beni costituenti il patrimonio non ecceda la disponibile. Ma si è ritenuto « preferibile, quando il costituente sia il genitore, mantenere l'intangibilità del patrimonio, anche se ecceda la disponibile, per dare una maggior tutela all'interesse dei minori; e, d'altra parte, non deve destare preoccupazione la posizione dei figli maggiorenni, in quanto essa è sufficientemente garantita dalla facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria, nei casi di necessità o utilità evidente, il parziale scioglimento del vincolo all'effetto di conseguire la parte loro spettante sulla quota di riserva » (art. 173). (*R. R., n.* 99).

Art. 171. — *Amministrazione.*

L'amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio familiare spetta al coniuge che ne ha la proprietà.

Se la proprietà appartiene a persona diversa dai coniugi, l'amministrazione spetta al coniuge designato dal costituente o, in mancanza di designazione, al marito.

Il coniuge, che amministra i beni di cui la proprietà spetta ad altri, è tenuto a tutte le obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario.

Dato lo scopo del patrimonio familiare, tendente a « formare per la famiglia un sicuro presidio economico contro le avversità ed eventualmente, anche contro la poca saggezza di chi dovrebbe avere più di ogni altro care le sorti economiche della famiglia medesima » (*R. p. p., pag.* 119) non si è creduto di attribuire la potestà dell'amministrazione di esso in ogni caso al marito; ma a quello dei coniugi che ne ha la proprietà (1° *comma*). Solo quando la proprietà dei beni costituenti il patrimonio appartiene a persona diversa dai coniugi, e il costituente non abbia designato quale dei due coniugi debba amministrarli, l'amministrazione spetta al marito (2° *comma*). Salvo sostituzione in ogni caso verificandosi alcuna delle ipotesi del successivo art. 172.

Art. 172. — *Sostituzione del coniuge amministratore.*

Qualora il coniuge a cui spetta l'amministrazione non sia in grado di attendervi convenientemente ovvero trascuri di provvedere con i frutti dei beni all'interesse della famiglia, il tribunale può affidare l'amministrazione all'altro coniuge o anche ad altra persona idonea, scelta preferibilmente tra i prossimi parenti.

Questa disposizione « tende ad assicurare che i beni del patrimonio familiare siano bene amministrati e che i frutti non siano

distratti dalla loro destinazione. Essa prevede, come misura repressiva, il passaggio dell'amministrazione all'altro coniuge o ad altra persona idonea, secondo sia stabilito dal tribunale » (*R. p. d., n.* 240).

La sostituzione dell'amministratore è disposta con decreto del tribunale in camera di consiglio, sentito quello da sostituirsi: la relativa istanza può essere fatta dall'altro coniuge, dal p. m. o da un prossimo parente d'uno dei coniugi; contro il decreto è ammesso reclamo al tribunale nella forma dell'art. 789, c. p. c. dal richiedente e anche dall'amministratore quando ne sia ordinata la sostituzione; deve sempre essere sentito il p m. (*art.* 59 *d. a.*).

Art. 173. — *Cessazione del vincolo.*

Il vincolo sui beni costituenti il patrimonio familiare cessa allo scioglimento del matrimonio, se non vi sono figli o se questi hanno tutti raggiunto la maggiore età.

In caso diverso il vincolo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. Tuttavia, se alla morte del coniuge proprietario dei beni, questi fanno parte della quota di legittima, l'autorità giudiziaria, ove ricorrano ragioni di necessità o di utilità evidente per i figli maggiorenni, può disporre che sia parzialmente sciolto il vincolo, così che i detti figli conseguano la parte loro spettante sulla quota di legittima.

Questa disposizione « completa le caratteristiche dell'istituto. Poichè il fine perseguito dal costituente è quello di formare una base economica alla famiglia unitariamente considerata, l'articolo stabilisce che il vincolo impresso sui beni cessa con lo scioglimento del matrimonio se non vi sono figli, o se questi hanno tutti raggiunta la maggiore età, e che in caso diverso il vincolo dura sino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. L'articolo non prevede l'ipotesi dell'annullamento del matrimonio non sembrando dubbio che in tale ipotesi il patrimonio familiare debba cessare » (*R. p. d., n.* 241).

L'interesse dei figli maggiorenni è tutelato dalla disposizione del 2° comma. V. nota all'art. 170. Nel caso che, sciolto il matrimonio, manchino disposizioni del costituente, l'amministrazione spetta al coniuge superstite (*art.* 174, 1° *comma*).

Art. 174. — *Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio.*

Nel caso previsto dal capoverso dell'articolo precedente, se mancano disposizioni del costituente, l'amministrazione spetta al coniuge superstite.

Se mancano entrambi i genitori e non è stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l'amministrazione spetta al maggiore dei figli, salvo che per le ragioni indicate nell'art. 172 il tribunale ritenga di affidarla a un altro dei figli.

Se nessuno dei figli ha raggiunto la maggiore età o è emancipato, l'amministratore è nominato dall'autorità giudiziaria.

L'articolo regola l'amministrazione del patrimonio familiare quando il matrimonio sia sciolto:

a) Nel caso che lo scioglimento avvenga per morte del coniuge proprietario dei beni costituenti il patrimonio, l'amministrazione ne spetta al coniuge superstite (1° *comma*).

b) Se manchino entrambi i genitori, e non sia stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l'amministrazione spetta al maggiore dei figli, sempre che sia maggiorenne o emancipato; ma nel caso di inidoneità di lui a termini dell'art. 172, il tribunale può affidarla ad altro dei figli, (2° *comma*), semprechè, s'intende, maggiorenne o emancipato.

La sostituzione dell'amministratore è disposta con decreto del tribunale emesso in camera di consiglio, sentito l'amministratore di cui si chiede la sostituzione e il p .m.; la relativa istanza può essere fatta dai figli maggiorenni o emancipati, dal p. m. e da un prossimo parente d'uno dei coniugi. Contro il decreto è ammesso reclamo nella forma prevista nell'art. 781 c. p. c. da parte del richiedente e anche dall'amministratore quando ne sia stata ordinata la sostituzione. E' sempre sentito il p. m. (*art.* 59, *d. a.*).

c) Se, infine, nessuno dei figli sia maggiore di età o emancipato, l'amministratore è nominato dal tribunale (3° *comma*), con decreto emesso in camera di consiglio su istanza del p. m. o di un prossimo parente, sentiti, i figli minori se il tribunale lo crede opportuno, e il p. m. Contro il decreto può essere proposto reclamo nella forma dell'art. 781 c. p. c. (*art.* 59, *d. a.*).

Sezione III. — *Della dote.*

Art. 175. — *Concetto della dote.*

La dote consiste in quei beni che la moglie o altri per essa apporta espressamente a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio.

(*Art.* 1388).

L'art. 1388 del codice del 1865, nel definire la *dote* dice ch'essa consiste in quei beni che la moglie o altri per lei apporta, *espressamente* per questo titolo, al marito per sostenere i pesi del matrimonio.

Nel progetto preliminare (art. 188) l'avverbio fu soppresso « per attenuare il rigore formalistico della disposizione » (*R. p. p., pagina* 108). Ma nel progetto definitivo (art. 178) l'espressione fu ripristinata, perchè essa « precisa meglio che nel negozio si deve parlare esplicitamente di costituzione di dote. In tal modo è garantito anche l'interesse dei terzi, ai quali deve essere data la possibilità di conoscere con assoluta certezza il regime dei beni » (*R. p. d., n.* 175).

§ 1. — *Della costituzione della dote.*

Art. 176. — *Costituzione durante il matrimonio.*

La dote può essere costituita o aumentata anche durante il matrimonio sia dagli estranei sia dalla moglie, purchè in nessun caso siano alterate le convenzioni matrimoniali già stabilite.

(*Art.* 1391).

---

1. Il codice del 1865 (art. 1391) non ammette che i coniugi (a differenza dei terzi) possano costituire la dote e nemmeno aumentarla durante il matrimonio.

Il progetto preliminare (art. 189) stabilì ,invece, che la costituzione, come l'aumento della dote, potessero aver luogo anche durante il matrimonio, e sia da parte degli estranei sia da parte di entrambi i coniugi, purchè non si contravvenisse al divieto di donazione fra i coniugi, e ciò « nell'interesse della famiglia e particolarmente dei figli, per i quali i beni dotali rappresentano un più sicuro presidio economico, e anche in relazione al nuovo istituto del patrimonio di famiglia » (*R. p. p., pag.* 108).

Ma nel comporre il progetto definitivo (art. 174) si osservò che « la costituzione e l'aumento non potessero essere fatti dal marito senza contravvenire al divieto di donazione fra i coniugi, e perciò la disposizione fu riferita alla moglie ed agli *estranei* (*R. p. d., n.* 176). In ordine ai quali ultimi, non fu accolta la proposta della Commissione parlamentare di sostituirvi la parola « altri » e ciò « ad evitare il dubbio che anche il marito possa costituire la dote dopo il matrimonio » (*R. R., n.* 102).

2. Con le ultime parole della disposizione (« *purchè in nessun caso ecc.* ») si è voluto chiarire che « non si possono costituire in dote, durante il matrimonio, beni ai quali precedenti convenzioni matrimoniali abbiano già data una destinazione » (*R. p. d., n.* 176).

3. *V. art.* 182, 2° *comma* (*spillatico; pattuizione nell'atto di costituzione di dote durante il matrimonio*).

Art. 177. — *Beni futuri.*

La costituzione di dote non può comprendere i beni futuri.

(*Art.* 1389).

---

1. Il progetto preliminare (art. 190) consentiva la costituzione in dote di beni futuri, come già il corrispondente art. 1389 del codice del 1865. Ma nel testo del progetto definitivo (art. 175) ne fu fatto espresso divieto sul riflesso che « l'ammissibilità della costituzione in dote dei beni futuri è giustificata nel detto codice che non consente la costituzione in dote da parte della moglie durante il matrimonio, ma non lo è nel nuovo codice che adotta il principio opposto; ed

oltre a ciò è conveniente che la donna non assuma un impegno di portata non prevedibile e che può risultare eccessivamente gravoso » (*R. p. d., n.* 177).

Ma la Commissione parl. propose invece di comprenderveli « data l'opportunità di mantenere, nell'interesse della famiglia, la garanzia che anch'essi non vengano sperperati » e aggiungendo, come aveva stabilito la Commissione Reale, che, in mancanza di espressa dichiarazione, fosse escluso dai beni futuri ciò che la donna acquista con la sua attività extradomestica (*R. C. p., pag.* 779).

Ma nel testo definitivo è stato conservato il divieto per le ragioni sopra riferite della Relazione sul progetto definitivo e l'art. 93 delle disposizioni transitorie ha dichiarato che gli atti di costituzione di dote aventi per oggetto beni futuri stipulati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice conservano efficacia anche rispetto ai beni che pervengono alla moglie dopo tale momento.

2. Non è stato riprodotto il capoverso dell'art. 175 del progetto, con cui si disponeva che la costituzione di dote espressa in termini generici comprende tutti i beni presenti, per la considerazione che « se questa norma era necessaria nel vecchio codice (art. 1389, capov.) per escludere che in una costituzione di dote fatta in termini generici si comprendessero anche i beni futuri, è superflua nella nuova legge che esclude i beni futuri dalla costituzione della dote » (*R. R., n.* 102).

3. Gli art. 191, 192, 193, 194 e 195 del progetto preliminare riproducevano le disposizioni dei corrispondenti art. 1390 a 1393 del codice del 1865; ma furono omessi nel progetto definitivo considerandosi che l'art. 1390 era stato introdotto nel codice « per reagire alla regola del diritto romano per cui quando una donna divorziata si univa in matrimonio col primo marito si intendeva tacitamente ricostituita la dote precedente e sembrò superfluo ripetere oggi una norma avente un valore puramente storico » e che le altre disposizioni « non hanno più valore nel sistema del nostro diritto, essendo la loro origine connessa con l'obbligo di dotare che esisteva a carico dei genitori nelle passate legislazioni » (*R. p. d., n.* 178, 179).

Art. 178. — *Garanzia della dote.*

Coloro che costituiscono la dote sono tenuti a garantire i beni assegnati in dote.

Salvo patto speciale, la garanzia non si estende ai vizi o difetti occulti della cosa, a meno che il costituente sia stato in dolo.

(*Art.* 1396).

« Secondo l'art. 1396 del codice del 1865, coloro che costituiscono la dote sono tenuti a garantire i beni assegnati. Questa garanzia legale, analogamente a ciò che il codice stesso dispone in materia di vendita, è duplice: garanzia per l'evizione e garanzia per i vizi e difetti occulti della cosa. Ora è sembrato troppo grave, dato il carattere peculiare della costituzione di dote, ammettere incondizio-

natamente l'obbligo della garanzia anche per i vizi e difetti occulti della cosa. Perciò si è aggiunto un capoverso che limita questa specie di garanzia al caso che sia stata espressamente promessa (« salvo patto speciale » o che vi sia dolo da parte del costituente » (*R. p. p., pag.* 108); (*R. C. p., pag.* 779).

Art. 179. — *Interessi e frutti della dote.*

Coloro che hanno costituito la dote prima del matrimonio devono, salvo patto contrario, corrispondere gli interessi se si tratta di dote in danaro, o altrimenti render conto dei frutti prodotti, dal giorno del matrimonio, anche se è stata pattuita una dilazione per il pagamento o per la consegna.

(*Art.* 1397).

---

1. « Il principio contenuto nell'art. 1397 del codice del 1865, secondo il quale nella *promissio dotis* gl'interessi decorrono *de jure* dal giorno del matrimonio, è giustificato dalla considerazione che dal detto giorno cominciano pel marito gli oneri. Ma il principio stesso è, nel codice, troppo assolutamente applicato anche alle cose che, di per sè, non producono frutti (come i gioielli) e si è ritenuto perciò opportuno limitare l'applicazione al caso che la dote abbia per oggetto una somma di denaro. Si è poi stabilito, pel caso che la dote abbia per oggetto beni che producono frutti, l'obbligo di renderne conto dal giorno del matrimonio » (*R. p. p., pag.* 109).

2. L'art. 198 del progetto preliminare riproduceva il corrispondente art. 1398 del codice del 1865 circa il patto del *lucro dotale* a favore del coniuge sopravvivente, aggiungendo che esso si perde dal coniuge che siasi reso colpevole di un fatto costituente causa d'indegnità nella successione.

Ma nel progetto definitivo questa disposizione fu soppressa: « La funzione sociale del lucro dotale era quella di assicurare al coniuge sopravvivente un appannaggio sotto l'impero di quelle legislazioni che non accordavano al coniuge superstite sull'eredità dell'altro coniuge alcuna quota a titolo di legittima. Poichè le legislazioni moderne seguono un diverso indirizzo in quanto assicurano al coniuge superstite un conveniente trattamento economico, la funzione che il lucro dotale adempie è venuta meno. Ciò è dimostrato dal disuso nel quale notoriamente è caduto tale istituto Nelle disposizioni transitorie si avrà cura di chiarire che la soppressione non tocca la validità dei lucri pattuiti anteriormente alla nuova legge » (*R. p. d., n.* 181). Infatti l'art. 94 d. t. dispone che i beni dotali stipulati prima della entrata in vigore del nuovo codice conservono la loro efficacia.

§ 2. — *Dei diritti del marito sulla dote e dell'alienazione dei beni dotali.*

Art. 180. — *Dote in danaro, in beni mobili o immobili stimati.*

Se la dote o parte di essa consiste in una somma di danaro o in cose mobili stimate nell'atto della costituzione, il marito ne acquista la proprietà e diviene debitore della somma o del prezzo attribuito alle cose mobili, salvo che la stima di queste sia fatta con la dichiarazione che non v'è trasferimento di proprietà.

Se la dote o parte di essa consiste in beni immobili, la stima non ne trasferisce la proprietà al marito senza una espressa dichiarazione.

(*Art.* 1401, 1402).

Sono riprodotte sostanzialmente in questo articolo le disposizioni dei corrispondenti art. 1401 e 1402 del codice del 1865 « opportunamente integrate con la previsione della dote considerata in una *somma di denaro* » (*R. p. d., n.* 182).

Art. 181. — *Acquisto d'immobile con danaro dotale.*

L'immobile acquistato col danaro dotale non diviene dotale, che quando nell'atto di costituzione della dote è stata stipulata la condizione dell'impiego.

Lo stesso è dell'immobile dato in pagamento della dote costituita in danaro.

(*Art.* 1403).

---

1. E' qui riprodotto il corrispondente art. 1403 del codice del 1865 in relazione al precedente art. 180 (distinzione fra dote di specie e dote di quantità).

La Commissione parlamentare « per ovviare agli inconvenienti lamentati a proposito dell'acquisto d'immobili con danaro dotale » aveva proposto di aggiungere un capoverso per il quale sugli immobili acquistati con danaro dotale o dato in pagamento della dote costituita in danaro, grava l'ipoteca legale a favore della moglie di cui all'articolo 1969 del codice del 1865. Ma la proposta non fu accolta e così il Guardasigilli ne dà ragione nella Relazione al Re Imperatore (numero 103):

« E' evidente che questa norma dovrebbe trovare applicazione nei casi in cui l'immobile acquistato dal marito non divenga dotale. A questo proposito, ho considerato che, nell'ipotesi del secondo comma, sarebbe ingiustificato imporre l'onere di un vincolo ipoteca-

rio al marito, che aveva diritto di avere la dote in denaro e ha ricevuto invece in pagamento di essa un immobile. Nel caso poi del primo comma, la disposizione proposta allargherebbe il principio del diritto vigente, secondo il quale il marito è tenuto a garentire la dote con tutti i beni di sua proprietà al momento della costituzione della dote stessa. Tale estensione avrebbe l'inconveniente di vincolare tutti gli immobili che il marito acquistasse dopo il matrimonio, poichè riuscirebbe impossibile determinare praticamente quali siano gli immobili acquistati con denaro dotale e quali no. Non ho perciò, accolta la innovazione suggerita, che avrebbe prodotto gravi inconvenienti nella pratica attuazione ».

Art. 182. — *Amministrazione e azioni relative alla dote.*

Quando la moglie conserva la proprietà dei beni dotali, il marito da solo ne ha l'amministrazione durante il matrimonio e ha diritto di riscuoterne i frutti.

Tuttavia può convenirsi nel contratto di matrimonio o nell'atto di costituzione di dote fatto durante il matrimonio, che la moglie riceva annualmente una parte delle rendite dotali per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona.

Il marito ha facoltà di agire contro i debitori e detentori della dote, di esigere la restituzione dei capitali e di far valere ogni altro diritto relativo ai beni dotali.

Quando però la controversia ha per oggetto il diritto spettante alla moglie sui beni stessi, il giudizio deve svolgersi anche in contraddittorio della moglie.

Gli atti esecutivi sui beni dotali devono farsi in confronto di entrambi i coniugi.

(*Art.* 1399, 2079).

---

1. Nel 1° *comma* è precisato che « la norma sull'amministrazione da parte del marito si riferisce all'ipotesi di dote di specie e per una migliore sistemazione della materia si è conservato nel detto comma solo la regola sul potere del marito quale amministratore » (*R. p. d., n.* 184).

2. Nel 2° *comma* si è preveduta la pattuizione dello *spillatico* oltre che nel contratto di matrimonio, anche nell'atto di costituzione dotale fatta durante il matrimonio « ad evitare dubbi sulla possibilità di pattuire lo spillatico nella ipotesi di costituzione o aumento della dote durante il matrimonio » (*R. R., n.* 104).

3. Circa la disciplina delle *azioni concernenti la dote* (3° e 4° *comma*) la Comm. parlamentare ebbe a segnalare « la necessità dello intervento della moglie, sia come attrice sia come convenuta, tanto nei giudizi in cui si tratta di far valere diritti relativi ai beni dotali o di esigere la restituzione del capitale, quanto negli atti di esecuzione sui i beni stessi » (*R. C. p., pag.* 780). Ma la proposta sem-

brò eccessiva perchè avrebbe portato « all'intervento della moglie anche nei giudizi in cui il marito agisce per far valere diritti a lui solo spettanti sui beni dotali. Tenuto conto di ciò è stato emendato il testo del progetto, prevedendo espressamente l'ipotesi in cui il marito può agire da solo (3° *comma*) e chiarendo, in pari tempo, (4° *comma*) che quando è in discussione il diritto della moglie è necessario l'intervento di entrambi i coniugi, sia come attori sia come convenuti » (*R. R., n.* 104).

4. Nell'*ultimo comma* è riportata la norma dell'art. 2079 del codice del 1865 circa gli *atti di esecuzione sui beni dotali.*

Art. 183. — *Amministrazione in caso di impedimento del marito.*

In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la moglie può essere autorizzata dal tribunale ad amministrare i beni dotali e ad esercitare i diritti spettanti al marito per l'articolo precedente.

---

1. « Aderendo ai voti espressi da varie parti, in questo articolo è stata data facoltà al tribunale di autorizzare la moglie ad amministrare ed esercitare i poteri del marito quando questi sia lontano o altrimenti impedito; tale norma risponde ad una esigenza pratica che la giurisprudenza riconosce anche di fronte al codice vigente, ammettendo che la moglie possa agire nei casi urgenti. Nell'ipotesi di lontananza rientra quella dell'assenza propriamente detta, dato che l'assenza è, in sostanza, una lontananza qualificata » (*R. p. d., n.* 185).

2. La Commissione parlamentare aveva suggerito di sostituire al concetto di lontananza o di altro impedimento del marito quello d'impedimento anche temporaneo. Ma non si è creduto conveniente d'accogliere l'emendamento « per evitare che anche un impedimento di trascurabile entità dia la possibilità alla moglie di ottenere l'amministrazione dei beni ». Si è mantenuto quindi il testo del progetto, « che rimette all'apprezzamento del tribunale la valutazione della durata e della natura dell'impedimento, al fine di concedere l'amministrazione della dote alla moglie.

« La stessa formula è stata seguita negli articoli 220 e 315, chè si riferiscono rispettivamente all'amministrazione della comunione e all'esercizio della patria potestà » (*R. R., n.* 95).

3. Il tribunale provvede con decreto, in camera di consiglio, su istanza della moglie, sentito il p. m. (*art.* 61 *d. a.*).

Art. 184. — *Cauzione.*

Salvo quanto è disposto per l'ipoteca legale, il marito non è tenuto a dare cauzione per la dote che riceve, se non vi è stato obbligato nell'atto di costituzione dotale.

Se tuttavia durante il matrimonio è sopraggiunto nel patrimonio del marito un mutamento o una diminuzione per i quali la dote viene

in pericolo, il tribunale, sulla istanza della moglie o di colui che ha costituito la dote o ne è debitore, può ordinare le cautele opportune per la sicurezza della dote.

(*Art.* 1400).

---

1. E' qui riprodotto l'art. 1400 del codice del 1865; a proposito del quale è parso giusto concedere anche alla moglie la facoltà di chiedere al tribunale il provvedimento ch'è oggetto di questo articolo, considerando che « giacchè la moglie ha facoltà di domandare (art. 200) il grave provvedimento di separazione della dote, a maggior ragione deve esserle consentito di invocare misure cautelari di minore entità » (*R. p. p., pag.* 109). Il tribunale procede sentito il p. m. (*art.* 60, *d. a.*).

2. Il progetto preliminare (art. 200) accordava (conformemente all'art. 1400 del codice del 1865) la facoltà di chiedere le cautele solo a coloro che fossero tenuti a corrispondere gli alimenti; ma ciò non è sembrato opportuno perchè « a parte le ragioni di ordine sociale che si connettono alla tutela della dote, non può negarsi a chiunque costituisca una dote l'interesse di assicurare che non venga alterata la specifica destinazione dei beni al mantenimento della famiglia (*R. p. d., n.* 186). E perciò la limitazione venne soppressa.

3. Nel 2° *comma,* su suggerimento della Commissione parlamentare, è stato sostituito il termine « *mutamento* » comechè « più proprio » a quello di « trasformazione », e la espressione « *durante il matrimonio* » all'altra « dopo il matrimonio » comechè più esatta (*R. C. p., pag.*, 780) che si leggevano nell'art. 1400 del codice del 1865.

Art. 185. — *Alienazione della dote.*

Se nell'atto di costituzione della dote non è stato espressamente consentito, non si possono durante il matrimonio alienare o obbligare i beni e le ragioni dotali, e neppure si possono ridurre o restringere le ragioni medesime, se non col consenso del marito e della moglie e con l'autorizzazione per decreto del tribunale, nei soli casi di necessità o utilità evidente.

(*Art.* 1404, 1405).

---

1. L'art. 1404 del codice del 1865 parla di alienabilità e ipotecabilità della *dote.* Nel progetto preliminare (art. 204) sembrò più esatto usare qui, invece di quest'ultima espressione, quella di « *beni dotali* » (*R. p. p., pag.* 109); ma nel testo del progetto definitivo (articolo 183) l'espressione fu sostituita con quella più ampia di *beni* e *ragioni dotali;* e la Relazione spiega: « Premesso che per *ragione dotale* s'intende il credito della moglie verso il marito per la restituzione della dote di quantità, sembra configurabile una alienazione di tale credito. E questa alienazione, come quella dei beni dotali, potrà o essere consentita nel contratto di matrimonio, o essere autorizzata dal tribunale quando concorrano le condizioni previste nell'articolo » (*R. p. d., n.* 187); cioè, nei soli casi di necessità o utilità evidente. Il tribunale provvede sentito il p. m. (*art.* 60 *d. a.*).

2. In seno alla Commissione parlamentare era stato proposto di precisare che i beni dotali rispondono delle obbligazioni da delitto o da quasi delitto; ma la Commissione ritenne che « non fosse opportuno esprimere un voto in tale senso, mentre diversamente ha opinato per i beni della comunione fra coniugi » (*R. C. p.*, 780). *V. nota* 2ª all'art. 222).

3. Quanto alla nullità dell'alienazione o dell'obbligazione della dote, non consentita nell'atto di costituzione o non autorizzata dal tribunale, v. art. 188 e per il caso di separazione della dote, v. articolo 206.

Art. 186. — *Esecuzione sui frutti.*

L'esecuzione sui frutti dei beni dotali non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti dal marito per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

« Fra le varie opinioni seguite in dottrina circa la pignorabilità dei frutti della dote da parte dei creditori del marito, la Commissione reale, nell'art. 205 del progetto preliminare, aveva seguito quella secondo la quale la pignorabilità è da ammettere limitatamente alla parte che l'autorità giudiziaria ritenga non necessaria ai bisogni della famiglia. Ma è sembrato che questa soluzione fosse la meno convincente perchè costringe il creditore a sostenere un giudizio preventivo per accertarsi in quali limiti i frutti siano pignorabili, oppure a rinunziare, per prudenza, all'esecuzione sui frutti stessi. In linea di principio forse sarebbe da ammettere la pignorabilità illimitata, dato che la distinzione dei frutti *ad sustinenda onera matrimoni* è puramente potenziale, nel senso che i frutti si confondono con gli altri beni del marito e il loro impiego è rimesso all'arbitrio del marito stesso. Tuttavia, in vista delle gravi conseguenze che potrebbero derivare a carico della famiglia dall'applicazione rigorosa del principio accennato, sembrò opportuno adottare qualche temperamento limitandone la pignorabilità ai soli debiti contratti dal marito nell'interesse della famiglia » (*R. p. d., n.* 188). A questi criteri era informato l'art. 184 del progetto definitivo — omesso l'accenno alle *rendite*, « le quali sono frutti civili e perciò rientrano nella categoria generale dei frutti » (*id.*) — così formulato: « L'esecuzione sui frutti dei beni dotali da parte dei creditori del marito non può aver luogo per debiti che il creditore sapeva estranei ai bisogni della famiglia ».

In seno alla Commissione parlamentare vennero prospettati diversi concetti in proposito, a conciliare i quali fu suggerita una formola secondo la quale « il creditore potesse agire sui frutti solo per debiti del marito contratti per i bisogni della famiglia o nel caso che i redditi dotali eccedessero manifestamente i bisogni della famiglia stessa e concedendo alla moglie il diritto d'intervenire nel giudizio; restando, s'intende, la prova a carico del creditore » (*R. C. p., pag.* 786).

Ma questa proposta non fu accolta: « essa — così il Guardasigilli ne dà ragione nella Relazione al Re Imperatore (n. 106) — avrebbe

creato infatti una situazione eccessivamente gravosa per i creditori, ai quali non sarebbe stato facile accertare se il marito contraeva un credito per i bisogni della famiglia o per altro scopo, ovvero se le rendite eccedevano i bisogni familiari. Come già ho rilevato nella relazione al prog. defin., in linea di principio si dovrebbe ammettere la pignorabilità illimitata dei frutti della dote, perchè essi si confondono con gli altri redditi del marito. Tuttavia, per portare un temperamento a tale principio, in considerazione della finalità della dote e della giusta tutela degli interessi della famiglia, ho escluso la pignorabilità nel caso in cui il creditore conoscesse che il debito non veniva contratto nell'interesse della famiglia. Per ragioni di equità, l'onere della prova è stato però addossato al marito, il quale dovrà dimostrare che il creditore, al momento in cui l'obbligazione fu contratta, sapeva che essa non era destinata al soddisfacimento dei bisogni familiari. Ho pertanto nell'art. 186 conservata la norma del progetto, apportandovi solo un emendamento, sia per migliorare la formulazione, sia per eliminare il dubbio, sorto in seno alla Commissione parlamentare, che anche i creditori della moglie possano agire sui frutti della dote ».

Art. 187. — *Permuta e vendita : impiego del prezzo.*

Se è autorizzata la permuta di beni dotali, il bene ricevuto in permuta diviene dotale ed è dotale anche l'eventuale supplemento in danaro, che si deve come tale impiegare.

Si deve parimente impiegare come dotale il prezzo ricavato dalla vendita di beni dotali, autorizzata per motivi di evidente utilità.

In ambedue i casi il tribunale provvede a che il prezzo sia impiegato nel modo da esso stabilito.

(*Art.* 1406).

---

1. E' qui riprodotto sostanzialmente l'art. 1406 del codice del 1865, Per suggerimento della Commissione parlamentare sono stati compresi nel 1° e 2° *comma* (permuta e vendita della dote) anche i mobili « data la grande importanza economica che essi hanno assunto nella vita moderna » (*R. R., n.* 107) e dato che « la limitazione ai beni immobili contenuta nel detto art. 1406, se era giustificata quando si dava la massima importanza ad essi, non lo è più oggi, data l'importanza delle cose mobili, tanto più che l'art. 180 prevede la costituzione in dote di mobili. Così anche l'eventuale cambiamento della consistenza della dote da immobili in mobili non verrebbe a determinare una minore garanzia » (*R. C. p., pag.* 781). Perciò alla dizione « immobile dotale » del progetto si è sostituita l'altra « beni dotali ».

2. Il 3° *comma nell'art.* 185 del progetto definitivo diceva : « il tribunale provvede in guisa che *non si ometta* l'impiego del prezzo.... » ; per suggerimento della Commissione parlamentare vi è stata sostituita la locuzione affermativa che si legge nel testo. Il tribunale provvede sentito il p. m. (*art.* 60 *d. a.*).

Art. 188. — *Nullità dell'alienazione della dote.*

Il marito può durante il matrimonio far dichiarare nulla l'alienazione o l'obbligazione della dote che non sia stata permessa nell'atto di costituzione o autorizzata dal tribunale. Uguale diritto spetta alla moglie anche dopo sciolto il matrimonio.

L'altro contraente non può pretendere di essere rimborsato di ciò che ha pagato in forza del contratto dichiarato nullo se non nei limiti in cui ciò che ha pagato si è rivolto a vantaggio della moglie o della famiglia. Il marito, però, è tenuto per i danni verso colui col quale ha contrattato, se nel contratto non ha dichiarato che il bene era dotale.

La dichiarazione di nullità nell'alienazione o dell'obbligazione non può essere chiesta dal terzo contraente.

(*Art.* 1407).

---

1. L'art. 185 vieta l'alienazione e obbligazione della dote non espressamente consentite nell'atto di costituzione o non autorizzate dal tribunale. L'art. 188 ne dichiara la nullità come già l'art. 1407 del codice del 1865, e consente al marito di farla valere durante il matrimonio, ed alla moglie anche dopo sciolto il matrimonio (1° *comma*); non può farla valere il terzo contraente (*ult. comma*).

2. In merito al 1° *comma* la Commissione parlamentare aveva rilevato ch'esso, com'è formulato, riguarderebbe soltanto le alienazioni fatte dal marito, mentre l'art. 1407 del codice del 1865 riflette anche quelle consentite da ambedue i coniugi. Ma il dubbio non è sembrato fondato, « poichè la disposizione sancisce la nullità di tutte indistintamente le alienazioni e le obbligazioni della dote, ogni qualvolta non siano state permesse nell'atto costitutivo o autorizzate dal tribunale. E' superfluo far riferimento al consenso del marito o di entrambi i coniugi, poichè esso non ha rilevanza: nessun consenso può rendere valido il negozio, quando l'alienazione della dote è vietata » (*R. R.*, *n.* 108).

3. In merito al 2° *comma* così si esprime la Relazione al Re Imperatore (n. 108):

« E' stata criticata la disposizione per cui l'altro contraente non può pretendere di essere rimborsato di ciò che ha pagato in forza del contratto annullato, se non nei limiti in cui ciò che ha pagato si è risolto in vantaggio della moglie o della famiglia. Ma è da osservare al riguardo che anche sotto l'impero del vecchio codice la giurisprudenza, argomentando dall'art. 1307, aveva ritenuto che non vi era obbligo alla restituzione del prezzo se non nei limiti dell'arricchimento. E' sembrato necessario consacrare legislativamente questo principio perchè, se l'obbligo di restituire il prezzo non avesse quei limiti, il più delle volte verrebbe frustrata quella rigorosa tutela con la quale il legislatore vuole assicurare la conservazione della dote nell'interesse della famiglia. D'altra parte, non vi può essere preoccupazione per l'acquirente di buona fede,

perchè il marito, che non ha dichiarato che il bene era dotale, è tenuto ai danni » (*id.*).

4. « Giova rilevare, infine, che, nella sua precisa enunciazione, l'art. 188 segna un notevole miglioramento di fronte all'art. 1407 del vecchio codice, che, parlando di nullità e poi di revocabilità dell'alienazione, aveva dato luogo a gravi incertezze di interpretazione » (*id.*).

Art. 189. — *Esecuzione sui beni dotali dopo lo scioglimento del matrimonio.*

Sciolto il matrimonio, si può procedere sui beni che costituivano la dote anche per le obbligazioni contratte dalla moglie durante il matrimonio.

(*Art.* 1407).

Per aderire ai voti da più parti espressi, si è ripristinata in questo articolo la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1407 del codice del 1865, perchè, omettendola, « poteva sorgere la questione già sorta sotto l'impero delle legislazioni anteriori al 1865, se i beni dotali, dopo lo scioglimento del matrimonio, possano essere oggetto di esecuzione » (*R. p. d., n.* 190).

In seno alla Commissione parlamentare qualcuno rilevò che sarebbe stato preferibile, nell'interesse dei figli, che lo scioglimento del matrimonio non producesse quello del vincolo dotale; ma si osservò che fosse opportuno mantenere la disposizione « avuto riguardo all'introduzione nel codice del patrimonio familiare, che dura finchè l'ultimo dei figli ha raggiunto la maggiore età » (*R. C. p.*, pag. 781).

Art. 190. — *Obbligazioni del marito riguardo alla dote.*

Riguardo ai beni dotali il marito è tenuto a tutte le obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario, ed è responsabile delle prescrizioni incorse e dei deterioramenti avvenuti per sua colpa.

(*Art.* 1408).

L'art. 208 del progetto preliminare, come già il corrispondente art. 1408 del codice del 1865, dichiarava responsabile il marito, quale amministratore della dote, dei deterioramenti avvenuti per *sua negligenza*. Nel testo del progetto defin. (art. 188) fu creduto opportuno d'esprimere questo concetto con una formula la quale chiarisse « che il marito può liberarsi dalla responsabilità soltanto offrendo la prova che i deterioramenti sono avvenuti *senza sua colpa* » (*R. p. d., n.* 191). Ma, su proposta della Commissione parlamentare, alla dizione negativa « senza sua colpa » fu sostituita quella positiva che si legge in fondo all'articolo: « *avvenuti per sua colpa* » (*R. C. p., pag.* 781).

§ 3. *Della restituzione della dote.*

Art. 191. — *Beni di proprietà della moglie.*

Se la dote consiste in beni di cui la moglie ha conservato la proprietà, il marito o i suoi eredi sono tenuti a restituirli senza dilazione, sciolto che sia il matrimonio.

(*Art.* 1409).

---

1. Coordinando l'articolo in esame col precedente art. 180, alla formola dell'art. 209 del progetto preliminare (« se la dote consiste in beni immobili o in beni non stimati nel contratto nuziale o stimati con dichiarazione che la stima non ne toglie alla moglie la proprietà ») si è sostituita nel progetto definitivo (art. 189) la « espressione sintetica, che si legge nell'art. 191: « *beni di cui la moglie ha conservato la proprietà* » (*R. p. d., n.* 192)

2. Lo stesso art. 209 disponeva: « .... la restituzione della dote può essere domandata al marito o ai suoi eredi dopo sciolto il matrimonio ». A questa formula, nel progetto definitivo, si è sostituita l'altra che si legge nell'articolo, ripristinando quella dell'art. 1409 del codice anteriore, « la quale mette in rilievo che la restituzione deve avvenire senza dilazione. La norma, infatti, ha soltanto tale scopo » (*id.*).

3. Alla formola del progetto « possono essere costretti », su proposta della Commissione parlamentare, è stata sostituita l'altra « *sono tenuti* » non comprendendosi « perchè si debba presumere la volontà di non eseguire l'obbligazione » (*R. C. p., pag.* 781) come lasciava presumere la prima locuzione.

4. Nella Commissione parlamentare fu accennato a stabilire che la dote non dovesse essere restituita fino a che vi fossero figli bisognevoli di assistenza; ma fu osservato che alla tutela dei figli si è provveduto con l'istituto del patrimonio familiare (*R. C. p., pag.* 781).

Art. 192. — *Beni di proprietà del marito.*

Se la dote consiste in beni di cui il marito è divenuto proprietario, la restituzione non può domandarsi che un anno dopo lo scioglimento del matrimonio.

(*Art.* 1410).

---

1. Il corrispondente art. 1410 del codice del 1865 concede la dilazione di un anno per la restituzione della dote di quantità (« somma di danaro o mobile stimato nel contratto senza che siasi dichiarato che la stima ne attribuisce la proprietà al marito »). Era sembrato « logico ed opportuno estendere espressamente questa regola al caso che la dote, essendo originariamente di specie, sia divenuta dote di quantità in seguito ad alienazione ». E perciò con apposito capoverso dell'art. 210 del progetto preliminare fu detto che la re-

gola della restituzione valesse anche per il prezzo dei beni dotali che fossero stati alienati, salvo che fosse diversamente stabilito nel contratto di matrimonio o nel decreto di alienazione (*R. p. p., pag.* 110).

Ma nel testo del progetto definitivo (art. 190) tale capoverso non venne riprodotto perchè la regola contenutavi « si desume dalla regola del primo comma » (divenuto unico) come è detto nella relazione sul progetto medesimo (*n.* 193).

Art. 193. — *Mobili consumati con l'uso.*

Se i mobili, la cui proprietà resta alla moglie, si sono consumati con l'uso e senza colpa del marito, egli non è tenuto a restituire che i rimanenti e nello stato in cui si trovano.

(*Art.* 1411, 1° *comma*).

E la riproduzione testuale del 1° comma dell'art. 1411 del codice del 1865.

Art. 194. — *Mobili che la moglie può ritenere.*

La moglie può, in qualunque caso, ritenere la biancheria e ciò che serve all'ordinario suo abbigliamento, detratto però il valore di questi oggetti quando sono stati originariamente dati con stima.

(*Art.* 1411, 2° *comma*)

---

1. L'art. 212 del prog. prelim. comprendeva, oltre la biancheria, anche « *il letto con i suoi accessori* »; ma nel progetto definitivo questa indicazione non fu riprodotta perchè « la menzione di tali oggetti sembrò inopportuna » (*R. p. d., n.* 194).

2. Nell'art. 1411 (capov.) del codice del 1865, era detto che la moglie potesse ritenere la biancheria e ciò che serve « all'ordinario e necessario sua abbigliamento ». Ma l'aggettivo « necessario » non è stato riprodotto « dato che il carattere, almeno in parte, relativo di tale necessità, potrebbe dare appiglio a sofistiche discussioni » (*R .p. d., pag.* 110).

3. Non sono stati riprodotti perchè si è ritenuto che esse costituissero « applicazione di principi generali » (*R. p. d., n.* 194) le disposizioni degli art. 213 e 214 del progetto preliminare circa la dote di capitali o rendite e la dote costituita da usufrutto, che riproducevano quelle dei corrispondenti art. 1412 e 1413 del codice del 1865.

Art. 195. — *Responsabilità del marito per la mancata esazione della dote.*

Se il matrimonio si scioglie dopo dieci anni dalla scadenza dei termini stabiliti per il pagamento della dote e la moglie non ne era la debitrice, essa o i suoi eredi possono ripeterla dal marito o dagli eredi di lui, a meno che si provi che la mancata esazione non è dipesa da colpa del marito.

(*Art.* 1414).

« L'art. 215 del progetto preliminare, riproduceva il corrispondente art. 1414 del codice del 1865, ed « a titolo d'eccezione della regola in esso posta, equiparava il caso in cui la dote è dovuta dai genitori della moglie al caso in cui essa è dovuta dalla moglie stessa ». La Commissione Reale — così la relazione sul progetto definitivo (n. 196) — voleva in tal modo attenuare la disposizione del detto articolo sul riflesso che la inattività del marito, quale creditore della moglie, verso i genitori della sposa, può essere giustificata da un senso di riguardo o da altri motivi. Il criterio al quale si è ispirata la Commissione Reale — soggiunge la detta Relazione — è indubbiamente giusto, ma a ragione si è osservato che esso deve trovare applicazione anche in altri casi nei quali il marito può avere seri motivi per astenersi dal chiedere la dote dovutagli. Ciò può accadere quando debitori della dote siano altri ascendenti o prossimi parenti della sposa, oppure persone verso le quali è doveroso usare dei riguardi. In tali ipotesi non si potrebbe ragionevolmente imputare al marito negligenza alcuna e non sarebbe equo imporgli l'obbligo di restituire la dote che non ha ricevuta.

« Per soddisfare a questa esigenza — prosegue la stessa Relazione — nell'art. 193 (ora 195) si è mantenuta la eccezione per il caso che la dote sia dovuta dalla moglie, ma si è attenuata la regola che sancisce l'obbligo della restituzione, ammettendo che il marito possa liberarsi, provando che la mancata esazione non è dipesa da sua colpa. La formola può così comprendere anche il caso di dote costituita dai genitori della sposa, perchè è ovvio che il più delle volte non si può ravvisare una colpa nella condotta del marito che non proceda ad atti esecutivi contro i suoceri; ma nello stesso tempo, la norma acquista una sufficiente elasticità che consente al giudice di tener conto d'altre particolari situazioni, in specie di carattere morale, le quali sfuggono ad una precisa determinazione legislativa ».

La Commissione parlamentare ebbe a proporre che si tornasse alla disposizione del progetto preliminare, cioè, di equiparare il caso in cui la dote è dovuta dai genitori della moglie al caso in cui sia dovuta da costei; ma la proposta non fu accolta « poichè — è detto nella Relazione al Re Imperatore (n. 109) — logicamente si sarebbe dovuto tener conto anche di altri casi nei quali il marito può avere seri motivi per astenersi dal chiedere la dote dovutagli; ed appunto per tenerli tutti presenti, pur restringendo la norma, come fa l'art. 1414, all'ipotesi in cui la dote sia dovuta dalla moglie, si è ammesso che il marito possa liberarsi dall'obbligo della restituzione, provando che la mancata esazione non è dipesa da sua colpa ».

Art. 196. — *Frutti della dote. Alimenti alla vedova.*

I frutti della dote dal giorno dello scioglimento del matrimonio decorrono di diritto a favore di coloro ai quali la dote deve essere restituita.

La moglie, tuttavia, per l'anno successivo allo scioglimento del matrimonio, può esigere dall'eredità del marito, in luogo dei frutti della dote, il proprio mantenimento in congrua misura.

Se non vi è stata costituzione di dote, la moglie ha diritto alla somministrazione degli alimenti per l'anno successivo allo scioglimento del matrimonio.

In ogni caso l'eredità del marito deve fornire, durante un anno, l'abitazione alla moglie, che non sia separata per propria colpa.

(*Art.* 1415).

---

1. Il 1° *comma* di questo articolo riproduce, in forma più generale e precisa, quello del corrispondente art. 1415 del codice del 1865 riprodotto nell'art. 216 del progetto preliminare (*R. p. d., pag.* 197).

2. Nel 2° *comma*, alla locuzione « alimenti » usata dallo stesso art. 1415 e riprodotta nel citato art. 215, la quale « non aveva il suo proprio significato tecnico » è stata sostituita l'altra: « *mantenimento in congrua misura* »; la quale « mentre elimina ogni possibilità di equivoci, chiarisce anche la differenza fra il 2° e il 3° comma, nel quale ultimo la parola « alimenti » è adoperata appunto in senso tecnico » (*R. p. d., n.* 197).

« La facoltà di scelta fra il mantenimento ed i frutti della dote, rende chiaro che la norma si riferisce all'ipotesi in cui vi sia stata costituzione di dote » (*id.*).

3. Il 3° *comma* del citato art. 216 del progetto preliminare disponeva che quando non vi fosse costituzione di dote la moglie non potesse domandare che gli alimenti; ma nel testo del progetto definitivo (art. 194) si è precisato che la vedova non dotata ha diritto alla somministrazione degli alimenti solo per l'anno successivo allo scioglimento del matrimonio.

Di fronte all'art. 1415 del codice del 1865 si era agitata la questione se gli alimenti spettassero alla vedova indotata, in quanto, dicevano i sostenitori dell'opinione negativa, il legislatore ha considerato il diritto agli alimenti soltanto come un corrispettivo della rinunzia agli interessi o ai frutti della dote. Con la disposizione del 3° *comma* dell'articolo si è risolta la questione in senso affermativo; « riguardo agli alimenti, come riguardo all'abitazione (*ult. comma*) — così la Relazione sul progetto preliminare (pag 111) — si vuole che l'eredità del marito sia *durante un anno* obbligata a fare quello che normalmente faceva il marito mentre era in vita. D'altronde, sarebbe iniquo negare gli alimenti alla vedova indotata mentre si attribuiscono alla vedova che abbia avuto una dote magari di poche lire, nel quale caso la rinuncia agli interessi avrebbe un valore insignificante e non potrebbe sicuramente rappresentare un serio corrispettivo del diritto agli alimenti ».

4. In merito all'*ultimo comma*, quanto all'obbligo di fornire l'*abitazione*, quantunque si potesse osservare che questa rientra nella somministrazione degli alimenti, il detto obbligo si è voluto espressamente sancire, essendo sembrato che la disposizione relativa potesse avere « particolare ragione d'essere nel senso di escludere che gli eredi del marito, con l'assegnazione di una pensione alimentare, possano costringere la vedova a lasciare immediatamente la casa maritale. La norma mira, cioè, ad assicurare alla vedova una sufficiente tranquillità di vita durante l'anno del lutto, risparmiandole il disagio materiale e morale della ricerca di un alloggio » (*R. p. d., n.* 197).

In proposito all'obbligo di fornire l'abitazione, la Relazione al Re Imperatore (n. 110) chiarisce — come aveva consigliato la Commissione parlamentare — che « se normalmente l'abilitazione sarà quella del marito, nulla vieta che possa essere un'altra nei casi in cui sarebbe pregiudizievole per gli eredi il fornire l'uso della casa maritale ».

« Per ragioni intuitive è stata esclusa l'applicazione della norma in favore della *moglie separata per sua colpa* » (R. p. d., n. 197).

5. Il corrispondente ultimo capoverso dell'art. 216 del progetto preliminare faceva obbligo altresì di fornire alla vedova le *vesti da lutto;* ma nel progetto definitivo tale obbligo fu soppresso, osservandosi che esso « rientra in quello degli alimenti » (*id.*) e perciò non occorreva una speciale menzione.

Art. 197. — *Divisione dei frutti.*

Quando il matrimonio è sciolto, i frutti della dote, naturali o civili, si dividono fra il coniuge superstite e gli eredi dell'altro in proporzione di quanto è durato il matrimonio nell'ultimo anno o nell'ultimo periodo di maturazione o di scadenza dei frutti, se questo periodo è superiore all'anno.

L'anno o il periodo si computa dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.

(*Art.* 1416).

---

1. L'art. 1416, del codice del 1865 dice che i frutti della dote si dividono fra il coniuge superstite e gli eredi del coniuge premorto in proporzione dalla durata del matrimonio nell'ultimo anno. « Evidentemente qui il legislatore non ha pensato all'ipotesi che il periodo di maturazione dei frutti naturali o di scadenza dei frutti civili fosse superiore all'anno, come, per esempio, avviene quando la dote ha per oggetto boschi cedui. Da questa lacuna sorsero questioni che si sono volute evitare con la formula adottata dall'articolo in esame » che considera anche il periodo ultimo di maturazione o di scadenza se questo è superiore all'anno (*R. p. p., pag.* 111).

2. L'art. 217 del prog. preliminare, specificava che i frutti (naturali e civili) da dividere consistessero « tanto in immobili quanto in danaro o nel diritto di usufrutto »; ma nel testo del progetto definitivo tale inciso venne soppresso comechè « superfluo » (*R. p. d., n.* 198) .

Art. 198. — *Locazioni.*

Se il bene dotale fu locato durante il matrimonio dal solo marito, si osserva quanto è stabilito per le locazioni fatte dall'usufruttuario. (*Art.* 1417).

Si è riprodotto, con lievi modificazioni dirette a « migliorare la formulazione tecnica della norma » (*R. p. d., n.* 199) il corrispondente art. 1417 del codice del 1865, che era stato riprodotto testualmente nell'art. 218 del progetto preliminare.

Art. 199. — *Spese e miglioramenti.*

Le norme dettate in materia di usufrutto sono applicabili per il rimborso delle spese e per i miglioramenti fatti dal marito nei beni dotali.

---

1. Il progetto preliminare conteneva un nuovo articolo (219) per « disciplinare la materia delle *spese* fatte dal marito sulle cose dotali in modo da eliminare le questioni cui ha data luogo il silenzio del codice del 1865 »; e al riguardo si osservò che « le *spese necessarie,* come dicono i romani, *dotem imminuunt* » e perciò nel progetto stesso non soltanto si era accolto « il principio del rimborso, sul quale sostanzialmente, anche di fronte al diritto vigente, tutti sono d'accordo » ma si concedeva pure al marito il *diritto di ritenzione.* « Se egli, in fatti, fosse obbligato a restituire innanzi di ottenere il rimborso — così è detto nella Relazione al progetto stesso (pag. 111) — praticamente ciò equivarrebbe a costringerlo a restituire più di quello che ha ricevuto ».

Ma nel progetto definitivo il *diritto di ritenzione* venne soppresso, considerando che « questo diritto è eccezionale nel nostro ordinamento giuridico e che non è opportuno concederlo al marito, per evitare che esso serva come facile pretesto per ritardare la restituzione della dote » (*R. p. d., n.* 200).

2. « Anche per le *spese utili* — così la citata Relazione sul progetto preliminare — sono quasi tutti d'accordo sulla giustizia del rimborso, non giudicandosi ragionevole estendere al marito la disposizione, del resto assai discutibile in *iure condendo,* dell'art. 495 del vigente codice civile. Si discute piuttosto sulla misura di questo rimborso. Non sembra giusto attribuire il diritto al rimborso di tutta la spesa, indipendentemente dal valore dei miglioramenti, come si pratica in in quei rapporti (per es. nel mandato) nei quali il fatto della spesa si collega alla volonta (espressa o presunta) di ambedue le parti, tanto di chi l'ha sborsata quanto di chi deve rimborsare. Negli altri casi, nei quali la spesa è stata voluta soltanto da chi l'ha eseguita, è giusto rimborsare il valore del miglioramento per evitare l'arricchimento ingiustificato di una delle parti; ma è anche normalmente giusto che questo rimborso non superi l'ammontare effettivo della spesa, per evitare l'ingiustificato arricchimento dell'altra parte. Ecco per-

che alle spese utili fatte dal marito sulle cose dotali si è applicato con l'articolo ora in esame (art. 219 progetto preliminare) la così detta regola del meno fra il migliorato e lo speso (*quid minus inter melioratum et expensum*) che in questa materia ha per sè la tradizione giuridica e la prevalente giurisprudenza, e della quale si hanno esempi di applicazione nella stessa legislazione vigente (possessore tanto di buona quanto di mala fede, enfiteuta nel caso di devoluzione per colpa sua) ».

Ma nel compilare il progetto definitivo (art. 197) fu osservato in proposito che « per quanto la detta norma aderisse ad un'opinione che è anche oggi largamente diffusa, essa non meritasse di essere conservata e che, invece dovessero, in questa materia, applicarsi le stesse regole che il codice del 1865 stabilisce in tema di usufrutto. Se è vero, infatti, che la posizione del marito non è in tutto identica a quella dell'usufruttuario, è pur vero che le ragioni comunemente addotte per giustificare la regola dell'art. 495 del codice stesso hanno valore anche nei confronti del marito » (*R. p. d., n.* 200).

E perciò con l'articolo in esame venne disposto che per le spese e per i miglioramenti fatti dal marito nei beni dotali valgono le regole poste in materia di usufrutto.

3. In seno alla Commissione parlamentare qualcuno rilevò che, col sistema accolto nell'articolo « se fra i diritti dell'usufruttuario non sarà compreso quello del rimborso dei miglioramenti, il marito sarà indotto a non procedere mai più a miglioramenti pure opportuni e necessari per l'incremento del patrimonio »; ma a ciò fu risposto che il Libro II del Codice, relativo ai diritti reali, risolverà la questione nella disciplina dell'usufrutto (*R. C. p., pag.* 782).

§ 4. — *Della separazione della dote dai beni del marito.*

Art. 200. — *Casi di separazione.*

La separazione della dote è disposta giudizialmente su domanda della moglie quando questa è in pericolo di perderla, ovvero quando il disordine degli affari del marito lascia temere che i beni di lui non siano sufficienti a soddisfare i diritti della moglie o che i frutti della dote siano distratti dalla loro destinazione. E' inoltre disposta nel caso di separazione personale pronunziata per colpa del marito.

Se la separazione è pronunziata per colpa di entrambi, l'autorità giudiziaria ha facoltà di ordinare la separazione della dote.

La separazione stragiudiziale è nulla.

(*Art.* 1418).

---

1. Ai *due casi di separazione della dote* indicati nell'art. 1418 del codice del 1865, riprodotti nell'art. 220 del progetto preliminare, fu, nel progetto definitivo, (art. 198) aggiunto (1° *comma*) quello in *cui i frutti della dote vengano distratti dalla loro destinazione*, così seguendosi quell'indirizzo giurisprudenziale che, interpetrando l'art. 1418, ammetteva come motivi di separazione anche la dissipazione dei

frutti, indirizzo che fu ritenuto « rispondere ad una esigenza pratica meritevole di considerazione » (*R. p. d., n.* 201).

2. « Com'è noto, in relazione al 2° *comma* dell'art. 1418 del codice stesso, si discuteva se la separazione della dote si potesse chiedere solo dopo aver ottenuta la sentenza di separazione personale o anche nello stesso giudizio di separazione. La formola del 2° *comma* dell'articolo in esame elimina la questione » (*id.*).

3. « La frase adoperata nello stesso art. 1418 « sentenza di separazione personale contro il marito »), è comunemente interpretata nel senso che deve trattarsi di *separazione pronunciata per colpa del marito o di entrambi i coniugi.* Nel *secondo comma* dell'articolo in esame si è accolto in termini espliciti tale soluzione » (*id.*).

In proposito la Commissione parlamentare aveva osservato che la facoltà conferita alla moglie di chiedere la separazione della dote non fosse giustificata nell'ipotesi di separazione personale per colpa d'entrambi i coniugi, « non comprendendosi perchè, se la moglie è anch'essa in colpa, debba essa amministrare i suoi beni »; e che fosse da aggiungere al comma una disposizione per cui il tribunale, secondo le circostanze e tenuto conto dell'interesse della famiglia, potesse autorizzare la separazione e dare le opportune disposizioni: « ciò per fermare il concetto che il giudice deve innanzi tutto vagliare le circostanze della separazione e solo in un secondo momento passare a considerare l'interesse della famiglia e dare le opportune disposizioni in merito ai frutti » (*R. C. p., pag.* 782).

« Aderendo a queste osservazioni nel *secondo comma* si è prevista l'ipotesi che la moglie chieda la separazione della dote allorchè la separazione personale sia stata pronunciata anche per sua colpa, e si è soltanto rimesso al potere discrezionale del tribunale l'ordinare o non ,in questo caso, la separazione della dote, che, negli altri casi, deve essere sempre disposta » (*R. R., n.* 111).

3. La disposizione dell'*ultimo comma* « rende manifesto che la separazione della dote può avvenire *solo giudizialmente* » (*R. p. d., n.* 201). Il tribunale provvede sentito il p. m. (*art.* 60 *d. a.*).

4. Quanto alle condizioni per l'efficacia della separazione della dote ordinata dal tribunale, v. seguente art. 201.

Art. 201. — *Inefficacia della separazione.*

La separazione della dote ordinata dall'autorità giudiziaria rimane senza effetto, se la sentenza non è notificata dentro sessanta giorni dalla sua pubblicazione e non è eseguita, dentro sessanta giorni dal suo passaggio in giudicato, mediante atto pubblico col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie sino alla concorrenza dei beni del marito, o se, almeno in quest'ultimo termine, la moglie non ha proposto e proseguito le relative istanze.

(*Art.* 1419).

In questo articolo sono stati eliminati i dubbi, cui aveva dato luogo il corrispondente art. 1419 del codice del 1865, circa il momento dal quale decorre il termine di 60 giorni. « Tale termine — così si esprime in proposito la Relazione sul progetto definitivo (n. 202) — mira ad evitare il prolungarsi di situazioni incerte che possono essere

pregiudizievoli anche per i terzi, dato che gli effetti della sentenza retroagiscono al giorno della domanda. Lo scopo in parola non si può, peraltro, conseguire facendo decorrere il termine dalla notifica o dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione, giacchè l'uno e, di conseguenza, l'altro evento, dipendono dalla volontà delle parti. Per ottenere una soluzione soddisfacente si è perciò stabilito l'obbligo della notifica della sentenza entro il termine di 60 giorni e, inoltre, l'obbligo di dare esecuzione alla sentenza stessa entro eguale termine, decorrente dal passaggio in giudicato ».

Nella Commissione parlamentare fu rilevato da taluno, in proposito, che, mentre il codice del 1865 diceva di doversi trattare di sentenza esecutiva, a questa sostituendosi per la decorrenza del termine il *passaggio in giudicato* « si sarebbe andato all'eccesso opposto, talè passaggio potendo avvenire in un tempo lunghissimo, e ciò sopratutto nell'interesse dei terzi » (*R. C. p., pag.* 182); altri, approvò la norma del progetto, notando l'opportunità che una decadenza di diritto non derivi da una sentenza provvisoriamente esecutiva e che, del resto, l'interesse dei terzi non consiste nel vedere eseguita una sentenza suscettibile di riforma. Ma la Commissione si limitò a proporre di usare la formola « sentenza definitiva »; formola che, peraltro, non è stata accolta, ritenendosi « più proprio parlare di sentenza passata in giudicato » (*R. R., n.* 112).

Art. 202. — *Retroattività della sentenza. Spese per la restituzione.*

La sentenza che pronunzia la separazione è retroattiva sino al giorno della domanda.

Le spese per la restituzione della dote sono a carico del marito. (*Art.* 1420).

Il capoverso dell'art. 200 del progetto definitivo (art. 222 prog. prelim.) poneva a carico del marito le spese del giudizio di separazione e quelle del « pagamento », cioè, della restituzione della dote. Su proposta della Commissione parlamentare solo queste ultime sono state poste a carico del marito e non anche le altre, per le quali « si applicheranno le norme comuni » (*R. C. p., pag.* 783) « perchè possono darsi dei casi in cui esse siano aumentate per colpa della moglie o in cui sia comunque preferibile compensarle fra le parti » (R. R., *V. applicabilità dell'articolo alla separazione dei beni della comunione fra i coniugi* (*art.* 224).

Art. 203. — *Divieto ai creditori della moglie di chiedere la separazione.*

I creditori della moglie non possono senza il suo consenso chiedere la separazione della dote.

(*Art.* 1421).

E' qui riprodotta, meno la parola « particolari » riferita ai creditori, comechè superflua, la disposizione del corrispondente art. 1421 del 1865.

V. applicabilità dell'articolo alla separazione dei beni della comunione fra i coniugi (*art.* 224).

Art. 204. — *Azioni concesse ai creditori del marito.*

I creditori del marito possono impugnare la separazione della dote fatta in frode dei loro diritti; e possono intervenire in giudizio per opporsi alla domanda di separazione.

(*Art.* 1422).

Questo articolo « chiarisce che il fondamento dell'azione dei creditori del marito è la collusione dei coniugi. Non è sembrato necessario eccettuare espressamente, come era stato proposto, il caso di separazione personale per colpa del marito, essendo ovvio che in questo caso la frode rimanga esclusa dalla natura stessa del fatto che dà luogo alla separazione personale » (*R. p. d., n.* 204).

Art. 205. — *Obblighi della moglie.*

La moglie che ha ottenuto la separazione della dote rimane soggetta agli obblighi stabiliti nel capoverso dell'art. 143 e nell'art. 145.

(*Art.* 1423).

Il corrispondente art. 1423 del codice del 1865 specifica l'obbligo della moglie separata di « contribuire alle spese domestiche ed a quelle dell'educazione della famiglia in proporzione delle sue sostanze »; l'art. 205 si riferisce all'obbligo di « contribuire al mantenimento del marito se questi non ha i mezzi sufficienti » (art. 143 capoverso) e di « mantenere, educare e istruire la prole » (art. 145).

Art. 206. — *Diritti della moglie.*

La moglie che ha ottenuto la separazione della dote ne ha la libera amministrazione.

La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali e si devono impiegare con l'autorizzazione giudiziale.

Nel caso in cui occorre provvedere a norma dell'art. 185, il tribunale può autorizzare l'alienazione anche se il marito non consente.

(*Art.* 1424).

I due primi commi di questo articolo riproducono testualmente le disposizioni del corrispondente art. 1424 del codice del 1865. Il terzo è stato aggiunto nel progetto definitivo e in proposito così si esprime la Relazione sul progetto medesimo:

« La separazione della dote crea fra i coniugi una particolare situazione, della quale bisogna tener conto agli effetti della materia regolata nell'articolo. E' da temere infatti, che il marito assuma di fronte alla moglie, quale amministratore della dote, atteggiamenti poco sereni se non addirittura ostruzionistici, al fine d'intralciare il compimento di atti necessari o evidentemente utili. Per rimuovere tale possibilità si è disposto nell'*ultimo comma* dell'articolo (*aggiunto nel progetto definitivo*) che, occorrendo provvedere a norma dell'arti-

colo 185, il tribunale può autorizzare l'alienazione anche se il marito non vi consenta » (*R. p. d., n.* 206).

Art. 207. — *Cessazione degli effetti della separazione.*

Per volontà di entrambi i coniugi e dopo decreto di autorizzazione del tribunale la dote può essere riconsegnata al marito. La riconsegna deve essere fatta per atto pubblico, e dalla data di questo cessano gli effetti della separazione della dote.

I creditori della moglie possono impugnare la riconsegna compiuta in frode dei loro diritti.

1. « Nel diritto vigente, riguardo alla separazione della dote è stato domandato: è ammissibile, quando i coniugi vi consentano, la revoca della separazione della dote? e in quali forme? Dato il sistema del codice, la prima questione è discutibile: la dottrina risponde prevalentemente in senso affermativo alla prima questione. Quando, in fatti, la moglie voglia riconsegnare la dote al marito, il quale acconsenta di riprenderla, apparisce inopportuno negare questa facoltà, purchè venga esercitata con certe cautele fissate dalla legge » (*R. p. p., pag.* 112). Così giustificandola, il progetto preliminare (articolo 207) introdusse la disposizione del 1° *comma* dell'articolo, che ammette, quando entrambi i coniugi vi consentano, la cessazione degli effetti della separazione della dote e ne stabilisce la forma (atto pubblico).

2. Il 2° *comma* fu introdotto nel progetto definitivo; con esso è sancita la facoltà dei creditori della moglie di impugnare la riconsegna della dote compiuta in frode dei loro diritti. Tale disposizione non è che un'applicazione dell'art. 1235 del codice del 1865, ma si è ritenuto opportuno enunciarla espressamente « per evitare che il silenzio della legge faccia dubitare della esperibilità della revocatoria; tale dubbio potrebbe sorgere per il fatto che l'art. 202 (*art.* 204) concede espressamente ai creditori del marito di impugnare la separazione della dote », (*R.p. d., n.* 207).

SEZIONE IV. — *Dei beni parafernali.*

Art. 208. — *Concetto di beni parafernali.*

Si considerano parafernali i beni della moglie che non sono stati costituiti in patrimonio familiare o in dote o in comunione.

(*Art.* 1425).

1. Nell'art. 228 il progetto preliminare definiva parafernali « tutti i beni della moglie non costituiti in dote ». La definizione sembrò imprecisa « perchè, oltre i beni esistenti in dote, stanno fuori della categoria dei parafernali anche quelli che formano oggetto di comunione o sono costituiti in patrimonio familiare » (*R. p. d., n.* 208) e perciò venne completata opportunamente nel progetto definitivo (art. 206) la formola del progetto preliminare, riprodotta nell'articolo in esame.

2. Si è adoperata l'espressione « *si considerano* beni parafernali » anzichè l'altra (« *sono beni parafernali* ») che si leggeva nel testo del progetto preliminare, « perchè in realtà, parlandosi di beni parafernali anche quando manca la costituzione di dote, si dà all'aggettivo un significato diverso da quello etimologico della parola, che propriamente indica i beni posti accanto alla dote, e cioè, presuppone la esistenza della dote » (*id.*).

Art. 209. — *Contributo della moglie ai pesi del matrimonio.*

La moglie che ha beni parafernali contribuisce ai pesi del matrimonio nella misura stabilita dalle convenzioni matrimoniali o, in mancanza di esse, dall'art. 146.

(*Art.* 1426).

L'art. 229 del progetto preliminare riprodusse testualmente l'articolo 1426 del codice del 1865; la cui formola fu modificata nell'art. 207 del progetto definitivo (e riprodotta nell'articolo in esame) allo scopo soltanto « di mettere in rilievo, senza intaccarla, la vera sostanza della disposizione ». Così la Relazione sul progetto stesso; la quale soggiunge:

« Questa disposizione non è una mera ripetizione di norme precedenti; ma, facendo l'ipotesi che nelle convenzioni matrimoniali sia stabilita la misura nella quale la moglie deve soggiacere ai pesi del matrimonio, implicitamente ammette che, malgrado il divieto di cui all'art. 165 (*art.* 158: *inderogabilità dei diritti attribuiti dalla legge ai coniugi*) si possa derogare alla disposizione dell'art. 153 (*art.* 146: *doveri dei genitori verso i figli*) nei rapporti interni fra i coniugi per ciò che riguarda la misura della contribuzione alle spese familiari » (*R. p. d., n.* 209).

Art. 210. — *Amministrazione e godimento dei beni parafernali.*

La moglie ha il godimento e l'amministrazione dei beni parafernali.

Se al marito è stata conferita la procura ad amministrare tali beni, con l'obbligo di render conto dei frutti, egli è tenuto verso la moglie come qualunque altro procuratore.

Se il marito ha goduto i beni parafernali senza procura, e se la moglie non ha fatto opposizione con atto scritto, ovvero se il marito li ha goduti con procura ma senza l'obbligo di render conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta della moglie o allo scioglimento del matrimonio, non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti, senza obbligo per quelli già consumati.

(*Art.* 1427, 1428, 1429, 1430).

---

1. Sono state fuse in questo articolo, sensibilmente migliorandone le formule, le disposizioni degli art. 230, 231 e 232 del progetto pre-

liminare, che riproducevano i corrispondenti art. 1427-1429 del codice del 1865.

2. Il progetto preliminare (art. 233) riproducendo l'art. 1430 del codice del 1865, disponeva che « se il marito, nonostante l'opposizione della moglie, ha goduto dei beni parafernali, egli o i suoi eredi sono tenuti a rendere conto dei frutti esistenti e di quelli consumati ».

Ma nel progetto definitivo questa disposizione non fu riprodotta essendosi osservato che « l'ampiezza dell'obbligo del marito, nel caso di godimento malgrado l'opposizione della moglie, risulta chiaramente dalle limitazioni che l'articolo stabilisce per il caso di godimento senza opposizione » (*R. p. d., n.* 211) contemplato nel 3. comma.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al caso in cui la moglie ha avuto l'amministrazione e il godimento dei beni del marito (art. 212).

Art. 211. — *Obbligazioni del marito.*

Il marito che gode i beni parafernali è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

(*Art.* 1431).

Il progetto preliminare, nell'art. 234, riproduceva la disposizione dell'art. 1431 del codice del 1865, aggiungendovi le parole « ed è responsabile delle prescrizioni incorse e dei deterioramenti avvenuti per sua negligenza ». L'aggiunta era stata fatta « per parallelismo con la disposizione che regola la responsabilità del marito quale amministratore della dote ». Ma fu rilevato che mentre la responsabilità del marito per i deterioramenti arrecati ai beni parafernali discende dai principii generali (e la relativa disposizione è superflua) non si può, quanto alle prescrizioni incorse, stabilire un parallelismo fra la posizione del marito quale amministratore della dote e quella del marto che gode i beni parafernali. Mentre, invero, nella prima ipotesi il marito ha tutti i poteri per far valere i diritti inerenti ai beni dotali, non ne ha, invece, alcuno quando gode di fatto i beni parafernali. Perciò sono state soppresse le parole su riportate » (*R. p. d., n.* 212).

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso in cui la moglie ha avuto l'amministrazione e il godimento dei beni del marito (art. 212).

Art. 212. — *Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito.*

Le disposizioni degli articoli 210 e 211 si applicano anche al caso in cui la moglie ha avuto l'amministrazione e il godimento dei beni del marito.

(*Art.* 1432).

E' stata qui riprodotta la disposizione dell'art. 1432 del codice del 1865.

SEZIONE V. — *Della comunione dei beni tra coniugi.*

Art. 213. — *Comunione degli utili e degli acquisti.*

Non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale di beni fuorchè quella degli utili e degli acquisti. Tale comunione può essere stabilita anche se v'è costituzione dotale. La convenzione deve risultare da atto pubblico e può essere fatta prima o durante il matrimonio.

(*Art.* 1433).

---

1. « Il pensiero da cui muove la *comunione coniugale* è il seguente: col matrimonio si verifica una unione personale a cui deve corrispondere anche un unione *patrimoniale*. E' assurdo considerare i due coniugi come estranei l'uno all'altro, mentre pure sono indissolubilmente legati nella vita della famiglia. Se il marito, durante la vita, con la sua attività fa degli acquisti, anche la moglie vi coopera con le buone economie e col risparmio e non è giusto che gli acquisti restino proprietà esclusiva del marito mentre la moglie ne sia totalmente esclusa. Con l'istituto della comunione, accanto ai patrimoni individuali del marito e della moglie si forma un terzo patrimonio, comune della famiglia, costituito dagli acquisti fatti durante il matrimonio, e la cui funzione precipua è il mantenimento della famiglia, e che allo scioglimento profitta in misura eguale ad ambedue i coniugi, che hanno così accommunata la buona e la mala fortuna. Questo istituto meglio risponde alle esigenze della piccola borghesia e delle classi lavoratrici o di impiegati, in cui i coniugi, spesso, quando contraggono matrimonio nulla possiedono mentre dopo una vita di lavoro arrivano a formare un piccolo peculio, che figura intestato al marito mentre, invece, è il frutto comune delle economie e dei sagrifici di entrambi i coniugi » (*R. p. p., pag.* 113).

« In seno alla Commissione parlamentare erano sorti dubbi sull'opportunità di mantenere questo istituto, osservando che esso, è praticato in poche regioni, con risultati poco apprezzabili, e tende, anzi a cadere in desuetudine. Senonchè la Commissione ha riconosciuto che la comunione risponde pienamente, oltre che alle esigenze della vita moderna, a un alto senso di equità, poichè assicura alla moglie, che lavora, i frutti della sua collaborazione alla società familiare » (*R. C. p., pag.* 183) e perciò — ha osservato a sua volta, la Relazione al Re Imperatore (n. 113) — se non era giustificata la riforma della Commissione Reale, che aveva estesa la portata della comunione e incoraggiata largamente la costituzione convenzionale di essa, non sarebbe stato neppure opportuno « sopprimere un istituto che può dare felici risultati, specialmente per garantire la condizione della moglie difronte al marito ».

2. Il codice del 1865 (art. 1433 e 1435) considera come oggetto della comunione gli *utili* — cioè, il *godimento* dei beni presenti e futuri di

entrambi gli sposi, esclusi quelli che vengono da donazione o successione, non che gli acquisti fatti nei modi indicati nell'art. 1436.

Il progetto preliminare (art. 236) adoperava soltanto le parole « acquisti » facendo così « pensare che nella comunione non rientrasse il godimento dei beni dei coniugi, ma soltanto le cose acquistate con gli utili non consumati. D'altra parte, esso, prevedendo nell'art. 240 come forma più *ristretta* della comunione quella degli *utili*, ammetteva che questi rientrassero nella figura normale della comunione » E appunto ritenendo che nel progetto stesso la parola « acquisti » fosse stata adoperata per indicare « tutti gli incrementi patrimoniali comunque formatisi, cioè, sia quelli derivanti immediatamente dal godimento dei beni, sia quelli lasciati dall'impiego dei frutti, per evitare ogni possibilità di equivoci si è menzionato nell'articolo gli *utili* e gli *acquisti*, conservando in tal modo il sistema del codice vigente » (*R. p. d., n.* 213).

3. « In analogia poi a quanto è disposto in materia di dote l'articolo consente la costituzione della comunione « *anche durante il matrimonio* » (*id.*) diversamente da quanto disponevano l'art. 1433 del codice del 1865 e l'art. 236 del progetto preliminare. A sèguito poi della soppressione dell'art. 125 del progetto preliminare che consentiva agli sposi di fare dichiarazioni circa il regime dei beni nell'atto di celebrazione del matrimonio (*v. nota* 3 *all'art.* 105) è stata soppressa anche quella parte del citato art. 236 prog. prelim. per il quale la convenzione circa la comunione dei beni poteva risultare anche da dichiarazinoe fatta dagli sposi nell'atto di celebrazione (*id.*).

4. V. *art.* 226, (*descrizione dei beni nella convenzione che istituisce la comunione*).

Art. 214. — *Fonti del regolamento della comunione.*

Gli sposi possono stabilire patti speciali per la comunione, alla quale, in mancanza di questi patti, sono applicabili le disposizioni relative alle società civili.

In ogni caso si osservano le disposizioni seguenti.

(*Art.* 1434).

Questo articolo (che non figurava nel progetto preliminare) contiene la disposizione dell'art. 1434 del codice del 1865; che fu ritenuto opportuno di mantenere « perchè serve a chiarire che, quando non provvede il codice e manchi la volontà delle parti, si applica la disciplina della società » (*R. p. d., n.* 214).

Art. 215. — *Oggetto della comunione.*

Sono oggetto della comunione il godimento dei beni mobili e immobili, presenti e futuri, dei coniugi e, inoltre, gli acquisti fatti durante la comunione dall'uno o dall'altro coniuge a qualunque titolo, tranne quelli derivanti da donazione o da successione, ovvero fatti col prezzo della alienazione della cosa già appartenente in proprio

a uno dei coniugi, purchè in quest'ultimo caso ciò risulti espressamente dall'atto di acquisto.

(*Art.* 1435, 1436).

---

1. A termini dell'art. 236 del prog. prelim., la comunione aveva per oggetto i beni acquistati *durante il matrimonio*, cioè, a partire dal dì della celebrazione sino allo scioglimento. Si aveva così un criterio obbiettivo per determinare quali beni entrano in comunione: bastava guardare alla *data del loro acquisto*. Ma, per l'art. 213, la comunione può essere costituita come durante così anche *prima* del matrimonio, e deve, in ogni caso *risultare da atto pubblico*, al quale, quindi, bisogna aver riguardo per stabilire quali beni fanno parte della comunione, quando nello stesso siano stati indicati.

Gli *acquisti fatti durante la comunione* dell'uno o dall'altro coniuge, a qualunque titolo (oneroso o gratuito) saranno anch'essi oggetto della comunione; compresi quelli fatti col prezzo di cose già appartenenti in proprio a uno dei coniugi, ma in questo caso ciò deve risultare espressamente dall'atto di acquisto.

2. « L'acquisto di tali beni può avvenire a titolo oneroso o gratuito (art. 236 prog. prelim.). La comunione si fonda regolarmente su di un acquisto fatto a titolo oneroso sulla base dei comuni risparmi, ma non si è voluto escludere che cadessero in comunione anche gli acquisti fatti in conseguenza di eventi fortunati (vincite, sorteggi, ecc.) perchè è giusto che dalla fortuna profittino egualmente entrambi i coniugi » (*R. p. p., pag.* 115).

« Si è però voluto sottrarre alla comunione quanto ciascuno dei coniugi potesse ricevere in conseguenza di *donazioni* o *successioni*, perchè non deve essere impedito che per opera di terzi uno di coniugi possa essere particolarmente favorito ricevendo una liberalità « *intuitu personae* o divenendo più ricco per effetto di una successione » (*R. p. p. pag.*, 115).

Nel progetto definitivo (art. 213) « per completare il concetto di comunione, si sono menzionati anche i beni « presenti e futuri »; e, pur mantenendo l'eccezione delle donazioni e successioni, si è sostituito alla espressione « sia a titolo oneroso che gratuito », che si leggeva nell'art. 237 del prog. prelim., l'altra più generica « *acquisti a qualunque titolo* », espressione che non restringe i concetti accolti dalla Commissione Reale » (*R. p. d., n.* 215).

Per effetto della comunione risulta così « un *patrimonio collettivo* del marito e della moglie insieme, *indivisibile ed inalienabile per quote*: un *patrimonio unitario della famiglia* e che profitta ad essa. Accanto ad esso stanno i patrimoni particolari dei coniugi, per cui ne risultano tre distinti patrimoni. Questo patrimonio della comunione ha una funzione simile alla dote, quella di sostenere i pesi della famiglia » (*R. p. p., pag.* 115).

Art. 216. — *Effetti della comunione.*

La comunione si opera di diritto anche quando nell'atto di acquisto non ne è fatta menzione.

Ciascuno dei coniugi, trattandosi di immobili, ha facoltà di fare eseguire la relativa annotazione nei registri ipotecari.

---

1. Questo articolo non ha precedenti nel codice del 1865: esso nel 1° *comma* dispone che *la comunione si opera di diritto* (quando sia stata stabilita: art. 213) anche quando non ne sia stata fatta menzione nell'atto dei beni.

Il 2° *comma* del corrispondente articolo 238 del progetto preliminare diceva « *può il coniuge far eseguire.....* »; la modificazione, che si legge nel testo, apportatavi nel progetto definitivo (« *Ciascuno dei coniugi...* ») ha avuto lo scopo di « mettere in più chiaro rilievo che ad entrambi i coniugi è data facoltà di far annotare sui registri ipotecari l'appartenenza degli immobili acquistati in proprio nome da ciascuno di essi » (*R. p. d., n.* 216). La Commissione parlamentare aveva suggerito di rendere *obbligatoria* tale annotazione; ma il voto non fu accolto « perchè la inosservanza di tale obbligo sarebbe priva di sanzione » (*R. R., n.* 114).

2. L'art. 239 del prog. preliminare disponeva che i beni formanti parte della comunione appartengono congiuntamente al marito e alla moglie, i quali non possono disporre separatamente della loro parte, nè chiedere la divisione; e la relativa relazione osservò in proposito che « per effetto della comunione risulta così un *patrimonio unitario collettivo* del marito e della moglie insieme, *indivisibile ed inalienabile per quote; un patrimonio unitario della famiglia* e che profitta ad essa ».

Ma nel progetto definitivo (art. 214) questa disposizione non fu riprodotta in quanto essa « enunciava una regola che poteva dar luogo ad interpretazioni eccessive, e, d'altra parte, i principi esatti contenutivi si desumono dalle disposizioni degli articoli successivi » (*R. p. d., n.* 217).

Art. 217. — *Partecipazione agli utili*

Il patto, col quale si stabilisce che i coniugi parteciperanno in parti disuguali agli utili ovvero che il superstite preleverà una porzione di essi, non è considerato come una liberalità soggetta alle regole delle donazioni nè per la sostanza nè per la forma.

Non può tuttavia stipularsi che uno dei coniugi deve contribuire nel passivo per una parte maggiore di quella che egli fosse per avere nell'attivo della comunione.

(*Art.* 1440).

Sono state qui riprodotte le corrispondenti disposizioni dell'articolo 1440 del codice del 1865, comechè « più precise » nella formulazione, che non quelle, peraltro sostanzialmente uguali, dell'art. 240 del progetto preliminare (*R. p. d., n.* 218).

L'art. 240 del progetto preliminare disponeva nel 1° comma che i coniugi potessero stabilire che la comunione fosse limitata ai soli utili, ma la disposizione è stata fusa nell'art. 213 (v. nota 2° all'articolo 213).

Art. 218. — *Amministrazione della comunione.*

Solo il marito può amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima, ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprietà cade nella comunione.

(*Art.* 1438).

E' qui riprodotta testualmente la disposizione dell'art. 1438 del codice del 1865, così « mantenendo alla comunione il carattere che essa ha attualmente », in luogo delle norme contenute nel corrispondente art. 241 del progetto preliminare, che, modificando la detta disposizione, prescrivevano che il marito non potesse alienare o ipotecare i beni comuni senza il consenso della moglie, o, nel caso di rifiuto di questa, con l'autorizzazione del tribunale, al quale anche la moglie potesse ricorrere dimostrando esservi interesse della famiglia al compimento di tali atti.

« E' da rilevare — così la Relazione sul progetto definitivo (n. 219) — che il marito ha l'amministrazione della comunione perchè, quale capo della famiglia, deve provvedere con frutti dei beni comuni ai bisogni della famiglia stessa. Ora la disposizione del progetto preliminare in primo luogo feriva quella preminenza che deve essere in ogni caso riconosciuta al marito se non si vuole infirmare l'unità morale ed economica della famiglia, in secondo luogo, creava un impaccio nell'attività dell'amministrazione, che il marito può svolgere tanto più fruttuosamente quanto maggiore è l'autonomia che gli viene riconosciuta »; d'altra parte, l'autorizzazione del tribunale in caso di dissenso « piuttosto che aumentare l'unità della famiglia rischiava di infrangerla » in quanto, nel caso di conflitto fra i coniugi, doveva ammettersi che il tribunale potesse sostituire il proprio consenso a quello della moglie dissenziente, o su istanza della moglie, a quello del marito.

La Commissione parlamentare, preoccupata di garantire la moglie contro gli abusi del marito, chiese il ripristino del sistema accolto nel progetto preliminare; ma il voto non fu accolto, non essendo sembrata giustificata tale preoccupazione, « perchè per l'ipotesi di tali abusi è prevista la separazione dei beni ». (*R. R.*, *n.* 115).

Per i casi in cui l'amministrazione può essere affidata alla moglie, v. art. 220.

Art. 219. — *Locazioni.*

Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario.

(*Art.* 1439).

L'art. 242 del prog. prelim. dichiarava applicabili alle *locazioni fatte dal marito dei beni della comunione* le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario. Tale regola derivava dall'altra del

precedente art. 241, che vietava al marito di alienare e ipotecare tali beni senza il consenso della moglie. Ma, ripristinato nel progetto definitivo il sistema del codice del 1865 (v. nota all'art. 218) che riconosce al marito il potere di alienare ed ipotecare, a titolo oneroso, « doveva logicamente cadere anche la limitazione che la regola predetta poneva rispetto ad atti di minore importanza » (quali sono le locazioni). « Ben diversa è la portata dell'art. 1439 del codice del 1865, che si riferisce alle locazioni dei beni di cui il *godimento spetta alla comunione mentre la proprietà è rimasta alla moglie.* Per questi beni è giustificato che i poteri del marito siano contenuti nei limiti delle facoltà spettanti normalmente a chi gode dei beni altrui » (*R. p. d., n.* 220). Nell'art. 219 è stata quindi testualmente riprodotta la disposizione dell'art. 1439 del codice del 1865.

Art. 220. — *Amministrazione affidata alla moglie.*

In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la moglie può essere autorizzata dal tribunale, quando è necessario nell'interesse della comunione dei beni, ad assumere temporaneamente l'amministrazione di questi beni e, nei casi di necessità o utilità evidente, può anche essere autorizzata a compiere atti di alienazione, con le cautele che il tribunale creda di stabilire.

---

1. In questo articolo (che non ha precedenti nel codice del 1865) « si precisa che alla moglie possono essere concessi, in via temporanea, i soli poteri di amministrazone e, di caso in caso, ove ne ricorra la necessità o l'utilità evidente, l'autorizzazione a compiere atti di alienazione ». La norma precisa, inoltre che l'autorizzazione può essere concessa dal tribunale se lo ritenga necessario « nell'interesse della comunione »; può, in fatti, verificarsi l'ipotesi che il marito, allontanandosi lasci un procuratore la cui opera risponda alle esigenze di una buona amministrazione (*R. p. d., n.* 221).

2. La Commissione parlamentare aveva proposto di sostituire al concetto di lontananza del marito quello di impedimento anche temporaneo, perchè la moglie potesse essere autorizzata ad assumere l'amministrazione; ma la proposta non fu accolta per le stesse ragioni esposte a proposito dall'art. 183 sull'amministrazione della dote (*R. R., n.* 115). *V. nota* 2ª *all'art.* 183.

3. La stessa Commissione aveva anche proposto che « per evitare il dubbio che, se si allontana la moglie, il marito abbia piena libertà » con apposito capoverso fosse stabilito che in caso d'impedimento anche temporaneo di uno dei coniugi, l'altro potesse anche essere autorizzato a compiere atti di alienazione con quelle cautele che il tribunale credesse di stabilire (*R. C. p., pag.* 783). Ma questa proposta non fu presa in considerazione nel formare il testo dell'articolo.

4. L'art. 244 del prog. prelim. diceva che se il marito compisse atti di disposizione senza il consenso della moglie o senza l'autorizzazione del tribunale, la moglie potesse agire da sola verso i terzi per farne pronunciare l'annullamento. Ma tale norma fu soppressa in conseguenza delle modificazioni apportate all'art. 241 dello stesso progetto preliminare circa l'amministrazione della comunione (vedi art. 218, *nota*).

5. Il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto, su istanza della moglie e sentito il p. m. (*art.* 61, *d. a.*).

Art. 221. — *Obblighi gravanti sui beni della comunione.*

I beni della comunione rispondono di tutti i pesi e oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto, di tutti i carichi dell'amministrazione, anche rispetto ai beni il cui godimento cade in comunione, delle spese per il mantenimento della famiglia e degli obblighi di alimenti dovuti per legge dall'uno o dall'altro coniuge.

In questo articolo (che non ha precedenti nel codice del 1865) è stata riprodotta la formula dell'art. 245 del prog. prelim. opportunamente chiarita nel corrispondente art. 219, del progetto definitivo.

a) « Anzitutto alla frase « beni formanti la comunione » si è sostituita, per uniformità di terminologia, quella usata nell'articolo successivo, « beni della comunione ». In sostanza, i beni considerati sono quelli dei quali i coniugi sono comproprietari e non anche quelli dei quali il solo godimento cade in comunione ».

b) « Il prog. prelim. parlando di « debiti gravanti sui beni al momento dell'acquisto » intendeva riferirsi non ai debiti contratti dai coniugi anteriormente alla costituzione della comunione, ma a quegli oneri che seguono le cose presso ogni proprietario. Per evitare equivoci si è, quindi, sostituita la parola « *oneri* » a « debiti »

c) « In riguardo ai *carichi* di *amministrazione*, si sono considerati anche quelli relativi ai beni il cui godimento cade nella comunione ».

Così la Relazione sul progetto definitivo (n. 223) dà ragione delle modificazioni apportate al progetto preliminare.

V. *art.* 222, *di quali obbligazioni del marito e della moglie rispondono i beni della mocunione.*

Art. 222. — *Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie.*

I beni della comunione rispondono anche di tutte le obbligazioni del marito successive alla costituzione della comunione, e di quelle contratte dalla moglie nello stesso periodo ai sensi dell'articolo precedente.

Non rispondono, invece, delle obbligazioni, sia del marito sia della moglie, anteriori alla costituzione della comunione, restando ai creditori la facoltà di agire sui beni del loro debitore, anche se il godimento di essi è stato conferito nella comunione.

---

1. Anche questo articolo, come il 220 e 221, non ha precedenti nel codice del 1865.

Quanto al significato di « beni della comunione » v. nota (lett. *a*) *all'art.* 221.

Quanto ai *debiti del marito*, bisogna distinguere quelli da lui contratti posteriormente alla comunione, da quelli contratti anteriormente ad essa.

Per i primi, « è giusto che ne rispondano i beni della comunione, dato che i terzi non potrebbero distinguere fra i debiti contratti per conto della comunione e quelli contratti dal marito in proprio ». E' anche giusto, che, invece, di quelli contratti dal marito prima della comunione debba rispondere non la comunione, ma il marito con i beni propri « anche se il loro godimento cada nella comunione » (*R. p. d., n.* 224); i creditori possono quindi agire solo sui beni del loro debitore.

Quanto ai *debiti della moglie*, « essi, siano anteriori o posteriori alla costituzione della comunione, graveranno sui beni personali di lei, anche se il godimento di tali beni cada in comunione; salvo che si tratti di debiti inerenti alla comunione ai sensi dell'articolo precedente » (*R. p. d., n.* 224), i quali, in tal caso, gravano sui beni della comunione.

2. La Commissione parlamentare aveva proposto di stabilire che i beni della comunione rispondono anche delle obbligazioni che derivino da delitto o quasi delitto: ma fu osservato che le obbligazioni contratte dal marito successivamente alla costituzione della comunione sono già considerate nel 1° comma dell'articolo, il quale si riferisce a tutte le obbligazioni del marito, e per quelle anteriori « non è sembrata giustificata la distinzione fra le contrattuali e quelle *ex-delicto*, in quanto il sistema della nostra legislazione non stabilisce una preferenza di queste in confronto di quelle. Varrà, quindi, sempre la regola sancita dal capoverso dell'articolo in esame, secondo la quale i creditori possono agire solo sui beni del loro debitore » (*R. R., n.* 116).

3. Nel progetto preliminare (art. 246) si prevedeva il caso del fallimento del marito, disponendo che i beni della comunione rispondono per tutte le obbligazioni del marito « che in caso di fallimento cadono nella massa ». Ma l'accenno fu soppresso, comechè « inopportuno in questa sede » (*R. p. d., n.* 224).

Art. 223. — *Scioglimento della comunione.*

La comunione si scioglie per la morte o per la dichiarazione di assenza di uno dei coniugi, per la separazione personale e per la separazione giudiziale dei beni.

(*Art.* 1441).

« La comunione si scioglie o in quanto vien meno il *vincolo personale* per morte o per assenza di uno dei coniugi, o in quanto si operi un'*anticipata divisione* dei beni fra i coniugi o per separazione personale , o per separazione giudiziale dei beni (art. 224).

« Con lo scioglimento della comunione cessa il vincolo che stringe i beni ad un *patrimonio unitario*, ed il patrimonio si disgrega frazionandosi fra gli aventi diritto. Si applicano allora i principî della divisione, dei rifacimenti, dei conguagli, del riparto dei passivi, secondo le regole ordinarie » (*R. p. p., pag.* 116). (V. art. 225: *divisione dei beni della comunione*).

E' stato soppresso, come superfluo, l'aggettico « definitiva » che era aggiunta alla espressione « separazione personale » (*R. p. d., n.* 225).

Art. 224. — *Separazione giudiziale dei beni.*

La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata nel caso di inabilitazione del marito o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari del marito mette in pericolo gli interessi della moglie o il marito non provvede a un congruo mantenimento della famiglia.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 202 e 203.

La separazione stragiudiziale è nulla.

(*Art.* 1442).

---

1. Il prog. prelim. (art. 248) considerava come *causa di separazione dei beni* l'inabilitazione del marito per prodigalità. Ma nel progetto definitivo venne considerata in genere l'inabilitazione, perchè « qualunque sia la causa per la quale questa venga dichiarata, si verifica sempre quella diminuzione di capacità che giustifica la separazione » (*R. p. d., n.* 226).

Invece, ne è stata inclusa l'interdizione, « perchè questa costituisce un impedimento del marito, per cui la moglie può assumere l'amministrazione della comunione dei beni ed eventualmente anche disporre di essi ai sensi dell'art. 220 » (*R. R., n.* 117).

E' sembrato poi eccessivo prevedere il « *pericolo* che il marito non provveda *per l'avvenire*, ai bisogni della famiglia » come era detto nel 1° capoverso dell'art. 248 del prog. prelim., perchè, « stante la grande elasticità del concetto di *pericolo*, la disposizione poteva dar luogo, in pratica, ad applicazioni esorbitanti » (*R. p. d., n.* 226).

2. Nel 2° capoverso lo stesso art. 248 faceva richiamo agli art. 200, 201, 202; ma il primo dei quali riguarda i casi di separazione della dote, tale richiamo fu ritenuto inutile dato che l'articolo in esame determina specificatamente i casi di separazione dei beni della comunione (*R. p. d., n.* 226); perciò il richiamo è stato limitato agli altri due articoli (202 e 203) riflettenti la retroattività della sentenza di separazione e il divieto ai creditori della moglie di chiedere la separazione.

3. Lo stesso progetto nell'art. 249 disponeva che i coniugi potessero *ristabilire la comunione disciolta*, ma non variarne i patti con cui essa è stata in origine regolata. Ma nel progetto definitivo la disposizione fu soppressa comechè « superflua » sul riflesso che « essendo, in fatti, consentita la costituzione della comunione durante il matrimonio, è chiaro ch'essa, anche dopo sciolta, può essere in qualunque momento ricostituita » (*R. p. d., n.* 227).

4. Fu soppresso anche il successivo art. 250, il quale disponeva che dal giorno dello scioglimento della comunione i nuovi acquisti cessano dal diventare comuni, ma cadono in comunione quelli che vi pervengano come surrogati dei beni già appartenenti a essa: e ciò perchè è sembrato « ovvio che gli acquisti fatti con beni appartenenti alla comunione non possono non essere comuni anche dopo lo scioglimento della comunione » (*R. p. d., n.* 228).

5. L'*ultimo comma* dell'articolo si ispira « al principio della protezione accordata all'istituto dalla comunione nel superiore interesse

della famiglia. Non sarebbe opportuno riconoscere la validità di una separazione avente per base il semplice consenso dei coniugi (stragiudiziale) anche se successivamente omologata dal tribunale » (*R. R.*, *n.* 117), sia pure col « sentire prima le parti sulla bontà delle ragioni che l'hanno determinata », come proponeva la Commissione parlamentare (*R. C. p.*, *pag.* 784).

Art. 225. — *Divisione dei beni della comunione.*

Avvenuto lo scioglimento della comunione, l'attivo e il passivo si dividono tra i coniugi in parti eguali, salvo che le convenzioni matrimoniali stabiliscano una diversa proporzione.

Tuttavia, la moglie o i suoi eredi hanno sempre la facoltà di rinunziare alla comunione o di accettarla col beneficio dell'inventario, uniformandosi a quanto è stabilito in materia di successioni per la rinunzia alle eredità o per l'accettazione delle medesime col beneficio dell'inventario e sotto le sanzioni ivi previste.

(*Art.* 1444).

---

1. Nel 1° *comma* è stato omesso il richiamo alle regole sulla divisione, contenuto nell'art. 251 prog. prelim., « essendo ovvio che non possono seguirsi regole diverse (*R. p. d.*, *n.* 229).

2. L'art. 252 prog. prelim. disponeva che prima della formazione delle quote si dovesse procedere a tutti i rifacimenti e conguagli, e che ognuno dei coniugi potesse pretendere, imputandone il valore, che nella propria quota fossero comprese le cose di suo uso personale (vesti, gioielli, strumenti di lavoro). Ma nel progetto definitivo la disposizione fu omessa perchè « nella prima parte costituiva un nuovo e superfluo richiamo alle regole della divisione, e nella seconda considerava un'ipotesi specifica che non ha tale importanza da meritare una disposizione speciale » (*R. p. d.*, *n.* 231).

3. « La responsabilità solidale della moglie per i debiti inerenti alla comunione era fondata, nel prog. prelim., sulla partecipazione della moglie agli atti di disposizione voluta dall'art. 241 » (art. 218). Modificato questo articolo in quanto si è restituita al marito la facoltà di alienare, purchè a titolo oneroso, i beni comuni senza il consenso della moglie, è venuta meno la norma accolta nell'art. 253 del progetto preliminare (solidarietà della moglie per i debiti inerenti alla comunione non estinti prima della divisione, limitatamente però al valore dei beni ricevuti nella divisione, e per di più il regresso verso il marito).

« Peraltro, la soppressione pura e semplice di questo articolo avrebbe avuto la conseguenza « che la moglie dovesse in ogni caso rispondere dei debiti in proporzione della quota che le spetta nella comunione, anche oltre l'ammontare dell'attivo che le perviene. Tale conseguenza è sembrata eccessiva, specialmente quando si consideri che la moglie è estranea all'amministrazione e quindi alla formazione del passivo. Perciò si è ritenuto equo e opportuno ripristinare nel 2° *comma* dell'articolo la disposizione contenuta nell'arti-

colo 1444 codice civile, che dà facoltà alla moglie di rinunziare alla comunione o di accettarla col beneficio d'inventario » (*R.p.d., n.* 230).

4. Era stato proposto che si parlasse di *rinunzia* ai beni in comunione, anzichè di rinunzia alla comunione. Non è però sembrata accettabile, la nuova formula, « perchè, nell'ipotesi qui considerata, la comunione è già sciolta e si tratta di una rinunzia ai diritti che competono alla moglie per effetto della divisione della comunione. E' stato perciò mantenuto il testo del progetto, che riproduce quello dell'art. 1444 del vecchio codice » (*R. R., n.* 118).

Era stato pure proposto di non riconoscere alla moglie il diritto di rinunziare alla comunione o di accettarla con beneficio d'inventario, quando essa abbia avuto l'amministrazione dei beni, a norma dell'art. 220. Ma si è ritenuto inopportuno l'emendamento « perchè avrebbe portato alla conseguenza di privare di tali diritti la moglie anche quando abbia amministrato per un brevissimo periodo. La regola, secondo la quale è data solo alla moglie la facoltà di rinunciare o di accettare con beneficio d'inventario, è giustificata dal fatto che la moglie è normalmente estranea all'amministrazione e, nei casi previsti dall'art. 220, la sua amministrazione è circoscritta, temporanea e sottoposta a cautele, a differenza di quella del marito, che è libera, anche per quanto riguarda la disponibilità dei beni » (*R. R., n.* 118).

Art. 226. — *Prelevamento di cose mobili.*

Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi, anche in caso di rinunzia o di accettazione col beneficio d'inventario, hanno diritto di prelevare le cose mobili, che loro appartenevano prima della comunione o che sono loro pervenute durante la medesima per successione o donazione.

Con la convenzione che istituisce la comunione i coniugi devono fare una descrizione autentica dei loro beni mobili presenti, ed eguale descrizione devono pure fare di quei beni che venissero a loro durante la comunione per successione o donazione.

In mancanza di tali descrizioni o di altro titolo autentico, i beni mobili esistenti nella comunione al momento dello scioglimento si presumono della comunione medesima.

Contro tale presunzione è ammessa la prova contraria con tutti i mezzi autorizzati dalla legge.

(*Art.* 1445).

---

1. « Un istituto particolare è il così detto *prelevamento,* ch'è una specie di *azione in separazione* dalla massa mobiliare dei beni che apparentemente ne fanno parte, mentre, invece, ne sono esclusi in quanto si provi che tali beni appartenevano ad uno dei coniugi in suo conto personale sia per averli posseduti prima della comunione, sia per averli acquistati dopo, a causa di donazione o successione » (*R. p. p., pag.* 117).

2. « Nel primo comma dell'articolo in esame (art. 224 prog definit.) ai fini del diritto di prelevamento, conformemente a quanto disponeva l'art. 1455 codice del 1865, si è prevista anche l'ipotesi della *rinuncia* o dell'*accetazione col beneficio d'inventario* (non preveduta nell'art. 254 del prog prel.) e si è consentito il prelevamente anche per i *mobili* pervenuti durante la comunione per donazione o successione (*R. p. d., n.* 232).

3. *V. art.* 227 (*ripetizione del valore*) e 228 (*limiti al prelevamento*).

Art. 227. — *Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.*

Se non si trovano le cose mobili che la moglie e i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente, essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quelle cose sia dovuta a perimento per caso fortuito o a consumazione per uso.

(*Art.* 1445).

Il capoverso del citato art. 254 prog. prel. consentiva *anche al marito,* la ripetizione del valore dei mobili più non esistenti al momento della divisione. Tale facoltà « era giustificata col sistema del progetto stesso, che dava alla moglie larghi poteri di amministrazione. Modificato tale sistema in quanto la moglie può avere solo ristretti poteri di amministrazione (art. 220) il diritto concesso al marito appariva ingiustificato » e perciò fu soppresso. « Naturalmente però, non rimane pregiudicata l'applicazione delle norme generali per le quali la moglie deve rispondere del perimento delle cose di proprietà del marito quando il perimento siasi verificato per sua colpa nel tempo in cui essa era amministratrice » (*R. p. d. n.* 232).

V. art. 228 (*limiti al prelevamento*).

Art. 228. — *Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.*

Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa. E' tuttavia salvo alla moglie o ai suoi eredi il diritto di regresso sulla porzione che della comunione spetta al marito, e anche sugli altri beni di lui.

(*Art.* 1446).

---

1. La corrispondente norma dell'art. 255 del progetto preliminare « non prevedeva l'ipotesi che i terzi avessero contrattato *con* la *moglie* quale amministratrice della comunione. Per comprendere anche tale ipotesi si è omesso nell'art. 225 del prog. definitivo l'inciso, che si leggeva nel detto art. 255, « che abbiano contrattato col marito quale amministratore della comunione (*R. p. d., n.* 233).

2. Il progetto, nel disciplinare il prelevamento di cose mobili appartenenti ai coniugi anteriormente alla comunione o pervenute loro a titolo di successione o donazione, dava ai coniugi stessi la più ampia facoltà di prova: anche per notorietà (capov. art. 254 prog. prelim. e 224 prog. definit.). La Commissione parlamentare aveva proposto di sostituire tale norma con quella dell'articolo 1437 del vecchio codice, secondo la quale si deve procedere a una descrizione dei beni mobili all'atto della costituzione della comunione o quando essi pervengano a titolo di successione o di donazione, presumendosi, in mancanza di tale descrizione o di altro titolo autentico, che i beni stessi appartengano alla comunione. Ma al riguardo fu tenuto presente « che l'art. 1445 dello stesso codice ammetteva, contro la detta presunzione, la prova contraria con tutti i mezzi autorizzati dalla legge. Se si fosse accolta la proposta, la presunzione di appartenenza alla comunione sarebbe diventata *iuris et de iure* e il sistema, che ne sarebbe derivato, diventava eccessivamente rigoroso. Mi sono limitato perciò — così il Guardasigilli nella sua Relazione al Re Imperatore — a stabilire l'obbligo della descrizione e a porre la presunzione di appartenenza alla comunione in mancanza della descrizione stessa o di altri titoli, salva però la prova contraria. Sono così tornato ai criteri del codice del 1865 » (*R. R., n.* 119).

TITOLO VII. — DELLA FILIAZIONE.

CAPO I. — *Della filiazione legittima.*

SEZIONE I. — *Dello stato di figlio legittimo.*

Art. 229. — *Paternità del marito.*

Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.
(*Art.* 159).

« Le norme accolte dal codice vigente (*del* 1865) sulla *filiazione legittima* negli art. 159 a 170 — così la Relazione sul prog. preliminare (pag. 124) — sono nel loro complesso buone e degne di essere conservate essendo esse ispirate al principio della protezione dovuta alla famiglia legittima mediante le tradizionali presunzioni della legittimità e con un sistema di azioni che tendono ad attribuire o togliere lo stato di figlio legittimo al figlio nato e concepito durante o fuori del matrimonio. I capi I e II del titolo VI non hanno, quindi, bisogno di radicali riforme, ma solo di miglioramenti e perfezionamenti, rivolti ad eliminare qualche controversia cui le vigenti disposizioni hanno dato luogo o a colmare qualche lacuna che la dottrina ha lamentato e che ha creato talora imbarazzi nell'applicazione pratica.

« A questi perfezionamenti provvede il progetto, che mira anche a correggere un difetto sistematico, sostituendo all'attuale ordine delle disposizioni un ordine più razionale. E in fatti le disposizioni attuali sono raccolte in due capi che non rispondono con le rubri-

che dei titoli ad una perfetta e logica sistemazione delle norme, poichè, mentre nel capo I si raccolgono le norme relative alle presunzioni di paternità e alle azioni di disconoscimento e di contestazione di legittimità, nel capo II sono mescolate insieme regole relative al titolo della legittimità e regole relative alle azioni di contestazione dello stato legittimo e di reclamo di stato, con una rubrica che non copre tutta la materia contenutavi e neppure è in sè stessa esatta ».

Più logicamente, quindi, tutta la materia della filiazione è stata divisa in due capi: il 1° raccoglie le disposizioni concernenti la *filiazione legittima*, e il 2° quelle della *filiazione illegittima* e della *legittimazione*.

2. La disposizione dell'art. 229 è la testuale riproduzione del corrispondente art. 159 del codice del 1865.

Art. 230. — *Presunzione di concepimento durante il matrimonio.*

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dallo scioglimento o annullamento di esso.

(*Art.* 160).

---

1. Il progetto preliminare, per dissipare i dubbi ai quali aveva dato luogo la disposizione dell'art. 160 del codice 1865 in ordine al computo dei termini in esso menzionati, aveva ritenuto sufficiente aggiungere alla disposizione la seguente regola. « Il periodo legale del concepimento è costituito da 120 giorni interi » (art. 258).

« Tale aggiunta — così la Relaz. sul prog. defin. (n. 242) — è stata generalmente criticata ed in verità, non è sembrata felice. A volerla intendere letteralmente essa risultava inesatta perchè il concepimento è un fatto naturale la cui durata non è in alcun modo determinabile; d'altra parte, fuori dalla stretta interpretazione letterale, essa induceva in gravi perplessità chi non conoscesse perfettamente la costruzione dottrinale che ne costituiva il fondamento.

« In sostanza, il progetto preliminare voleva esprimere i seguenti concetti: 1) il giorno del matrimonio non si computa nel termine dei 180 giorni, così come non si computa nel termine dei 300 giorni quello dello scioglimento o dell'annullamento del matrimonio; 2) perchè si verifichi la presunzione del concepimento in costanza di matrimonio è necessario che la nascita avvenga dopo compiuto il centottantesimo giorno dal matrimonio, cioè, quando siano già trascorsi 180 giorni dal matrimonio; 3) la presunzione accennata si verifica pure quando la nascita avvenga prima del compimento del trecentesimo giorno dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio, cioè, quando da tale avvenimento *non siano ancora trascorsi* 300 *giorni* ».

« Per esprimere ciò, nel nuovo testo, sono state apportate lievi modificazioni alla formula dell'art. 160 del codice del 1865 (*R. p. d., n.* 242), (soppressa l'aggiunta che si leggeva nell'art. 258 del progetto preliminare); esso « rispecchia chiaramente i concetti accolti ».

2. La Commissione parlamentare aveva proposto di elevare il termine a 303 giorni, in base alla considerazione che le statistiche dimostrano che « in Italia ogni anno alcune migliaia di donne partoriscono oltre i 300 giorni dal concepimento e la scienza ha accertato non potersi essere sicuri col termine di 300 » (*R. C. p., pag.* 788). Ma la proposta non è stata accolta considerando che « l'allegazione di alcuni rari casi in cui la gestazione eccede i 300 giorni non può giustificare l'estensione della presunzione di legittimità oltre codesto termine: la presunzione non può fondarsi che sulla normalità dei casi, e l'estensione del termine tradizionale, mentre comprenderebbe qualche isolato caso di parto tardivo, produrrebbe più spesso l'effetto di conferire la legittimità a chi è stato concepito dopo lo scioglimento del matrimonio » (*R. R., n.* 120).

Art. 231. — *Nascita del figlio prima dei centottanta giorni.*

Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se il marito non ne disconosce la paternità.

Il disconoscimento non può aver luogo nei casi seguenti:

1) quando il marito era consapevole della gravidanza prima del matrimonio;

2) quando risulta dall'atto di nascita che la dichiarazione fu fatta dal marito o da un suo procuratore speciale.

(*Art.* 161).

---

1. Secondo il codice del 1865 (art. 161) se il figlio è nato prima che siano trascorsi 180 giorni dal matrimonio, cioè, il figlio nato in costanza di matrimonio ma concepito prima, è considerato legittimo, ma il padre può disconoscerlo con l'azione di *denegata paternità*. Ora è sembrato che non vi fosse motivo di mutare tale regola. « Per essa — così la Relazione sul progetto preliminare. pag. 123) — la legittimità spetta al figlio tuttochè concepito prima delle nozze, ma al marito è consentita la denegazione, salvo, casi determinati (nn. 1 e 2). Senonchè è disputato in dottrina il concetto a cui si appoggia questa legittimità parlandosi da alcuni di presunzione legale di legittimità, da altri, invece, di presunzione di legittimazione (il figlio è concepito fuori dal matrimonio, ma col matrimonio si legittima in base a un tacito riconoscimento del padre). Questa differenza di vedute può portare a conseguenze pratiche diverse: ad es., se prima del matrimonio il padre era coniugato con altra donna, il figlio fu concepito in adulterio, e quindi, seguendo il concetto della legittimazione susseguente, ove il padre non lo disconoscesse potrebbero altri interessati o (dopo la sua morte gli eredi) farne constare l'adulterinità: invece, seguendo il concetto della presunzione legale di legittimità, esso — se non disconosciuto dal padre — sarebbe di fronte a tutti legittimo. E poichè il concetto adottato dal codice sembra appunto essere quest'ultimo, pare opportuno (in consonanza dei più larghi principi adottati nell'attuale riforma) ribadirlo espressamente, modificando la dizione dell'art. 161 ».

Nel comporre il progetto definitivo (art. 239) accogliendosi appunto tali concetti il 1° *comma* dell'art. 259 del progetto preliminare fu mantenuto, lievemente modificato solo nella forma; ma fu soppresso lo accenno agli eredi del marito essendo sembrato « utile disciplinare la trasmissibilità attiva dell'azione nella sezione di questo capo, (*art.* 244) nella quale sono organicamente raggruppate tutte le norme sulle azioni in materia di filiazione » (*R. p. d.*, *n.* 243).

Il testo del progetto definitivo è passato integralmente nel 1° comma dell'articolo in esame con lieve modificazione di forma (anzichè « dopo il matrimonio » si è detto « *dalla celebrazione del matrimonio* »).

2. Dei *casi nei quali il marito non può disconoscere la paternità* (2° *comma*) l'art. 161 del codice del 1865 indicava nel *n.* 1° solo quello della consapevolezza della gravidanza da parte del marito prima del matrimonio. Ma nel prog. preliminare (art. 259, n. 1) vi si aggiunse l'altra (« diretta anch'essa a favorire la causa della legittimità ») del congiungimento del marito con la donna prima del matrimonio, in tempo corrispondente a quello del concepimento. « Secondo l'attuale formola (quella dell'art. 161) — così la Relaz. sul prog. preliminare (pag. 124) — il marito non può denegare la paternità s'egli era consapevole della gravidanza della donna prima del matrimonio. Il caso più frequente sarà che la donna fu incinta ad opera di lui. Ma, data la formola, potrebbe accadere ch'egli avesse avuto rapporti con la donna *ante nuptias* e non ne conoscesse la gravidanza: in tal caso, a norma della disposizione egli sarebbe autorizzato a denegare la paternità pur essendo con tutta la probabilità (e con certezza se la donna era onesta) il padre del nato: il che sarebbe sanzionare una iniquità ».

Ma nel testo del progetto definitivo questa ipotesi fu soppressa. « Il divieto di disconoscimento — osserva la Relaz. sul prog. definitivo (n. 243) — può trovare un razionale fondamento solo nella presunta volontà del marito di dare lo stato legittimo al nato. Ora, a differenza degli altri casi previsti nell'articolo, nel caso di congiungimento con la donna prima del matrimonio manca ogni elemento che faccia desumere la volontà del marito di dare lo stato legittimo al nato dal momento che di questo egli ignorava il concepimento. Nè sono da trascurare gl'inconvenienti ai quali in pratica potrebbe dar luogo la disposizione a causa dei non facili accertamenti che esso presuppone ». Si è, quindi, tornato al testo dell'art. 161 (n. 1) del codice del 1865.

3. *a*) Il progetto preliminare, nel *n.* 2 dell'art. 259 prevedeva l'ipotesi che constasse dall'atto di nascita che il marito assistette a tale atto o personalmente o a mezzo di altra persona da lui specialmente autorizzata per atto scritto.

Nel testo del progetto definitivo la formulazione della disposizione venne modificata allo scopo di « esprimere con maggior precisione il concetto racchiusovi, corrispondente (salvo quanto fra poco si dirà) a quella dell'art. 161 cod. 1865. « L'assistenza del genitore all'atto di nascita — così la Relaz. prog. definit. (n. 243) — non può concretarsi, in sostanza, che nella dichiarazione di nascita, sicchè si è creduto preferibile menzionare esplicitamente tale atto. Non sarà poi superfluo rilevare che, dati i gravi effetti che ad esso la legge ricollega, l'assistenza non potrebbe farsi consistere in un mero

consenso alla dichiarazione anzichè nella dichiarazione stessa, giacchè solo quest'ultima, oltre a presentare dal punto di vista oggettivo il massimo grado di certezza, appare, infatti al soggetto che la compie di univoco significato ».

b) Inoltre, l'art. 161 richiedeva che l'altra persona, assistente in luogo del marito all'atto di nascita, fosse « autorizzata per atto autentico ». Il progetto preliminare vi aveva sostituito la frase: « atto scritto ». Ma tale modificazione potendo ingenerare qualche dubbio, nel progetto definitivo vi fu sostituita l'altra « *procuratore speciale* ». In tal modo « risulta chiaro che la persona incaricata di fare la dichiarazione dev'essere munita di mandato rilasciato quanto meno per scrittura privata autenticata » (*R. p. d., n.* 243).

4. Infine, lo stesso art. 161 enunciava (n. 3) un terzo caso, quando, cioè, il *parto fosse dichiarato non vitale*. Ma questa ipotesi non venne riprodotta nel progetto preliminare « per ragione di coordinamento, non essendovi stato più considerato (art. 1) il requisito della vitalità fra quelli necessari, per l'esistenza delle persone » (*Relaz. prog. prel., pag.* 123); e non fu riprodotta neppure nel corrispondente articolo 239 del progetto definitivo, nel quale, peraltro, il requisito della vitalità era stato mantenuto (art. 1) ma è stato poi soppresso nel testo definitivo dell'art. 1. (*V. nota* 2 *all'art.* 1).

5. *V. art.* 242 *e segg. per l'azione di disconoscimento.*

Art. 232. — *Nascita del figlio dopo i trecento giorni.*

La legittimità del figlio nato dopo trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio può essere sempre contestata. (*Art.* 169).

---

1. « Sono noti i dissensi in ordine alla condizione giuridica del figlio nato quando siano già trascorsi 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio, (art. 169 cod. civ. 1865). Il progetto preliminare (art. 260) partendo dalla premessa che, in applicazione della regola posta nel precedente art. 258 (230) (*cioè, che si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di* 180 *giorni dalla celebrazione e non dopo* 300 *giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio*) si dovesse negare la legittimità, riconosceva tuttavia, *pietatis causa* e fino a contraria pronuncia dell'autorità giudizia, la legittimità a colui che, pur essendo nato dopo i 300 giorni, fosse nel possesso di stato di figlio legittimo. Richiedendo tale ulteriore requisito il progetto preliminare veniva, quindi, a diminuire la tutela che il codice suddetto accorda al figlio nato dopo i 300 giorni, anche perchè, non potendo il possesso di stato acquistarsi se non dopo un certo tempo, il predetto requisito in nessun caso avrebbe potuto verificarsi nel periodo immediatamente successivo alla nascita. Tale innovazione — così si esprime la Relaz. sul prog. definitivo (n. 244) — è sembrata in contrasto con quel favore per la legittimità che ha ispirato l'opera della Commissione Reale in questa materia, sicchè si è giudicato conveniente (*nel progetto definitivo*) ritornare al principio del detto art. 169; il quale, secondo l'opi-

nione che merita maggior credito, accorda al figlio la legittimità fino a che questa non venga contestata. E' ben vero che l'applicazione rigida del principio, posto nell'art. 238 (*art.* 230) porterebbe a diversa conclusione, ma non dubbia è la convenienza di far prevalere, in materia di così alta importanza sociale, il *favor legitimitatis* sul rigore logico del sistema ».

Il testo dell'articolo 232 « si ispira al concetto su cennato ed è formulato in modo — così prosegue la detta Relazione — da rendere immediata la percezione della condizione giuridica del figlio, la cui legittimità è in ogni tempo attaccabile da chiunque vi abbia interesse ».

2. Ma l'art. 240 del prog. defin. era così formulato: « Può sempre contestarsi la legittimità del figlio nato 300 giorni dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio ». Questa dizione « poteva far ritenere, nella sua letterale redazione, che la norma prendesse soltanto in considerazione l'ipotesi del figlio nato alla scadenza del termine massimo per la presunzione di concepimento in costanza di matrimonio, mentre essa intendeva riferirsi al figlio nato oltre il termine anzidetto ». Nel comporre il testo definitivo dell'articolo in esame è stata eliminata l'imperfezione spostando l'avverbio « *dopo* » che è stato anteposto alla menzione del termine » (*R. R., n.* 120).

Con questo emendamento la disposizione è stata conservata malgrado fosse stata avanzata dalla Commissione parlamentare la proposta di sopprimerla siccome superflua, in quanto conterrebbe « una pura affermazione di principio implicita nell'art. 238 (*art.* 230) » (*R, C. p., pag.* 789). La Relazione al Re Imperatore (*n.* 120) rileva in proposito che « la norma ha giustificazione in ciò, che nell'ipotesi in cui il nato oltre il termine sia stato denunziato all'ufficio di stato civile come figlio legittimo del predefunto marito, esso conserva lo stato di figlio legittimo risultante dall'atto di nascita fino a quando con sentenza del giudice non ne sia dichiarata l'illegittimità ».

3. Si è omesso, peraltro, in questo articolo l'accenno alla legittimazione passiva, che è stata « dettagliatamente regolata » nell'art. 245 e si è, inoltre, soppresso l'accenno alla sentenza (*contenuto nel citato art.* 260 *prog. prelim.*) « essendo ovvio che un mutamento giuridico nello stato civile di una persona non può essere effetto che di una pronuncia giudiziale » (*R. p. d., n.* 244).

4. L'art. 261 del prog. prelim. disponeva che la madre non può in nessun caso impugnare la paternità del marito. Questa disposizione mirava a sancire espressamente il principio contenuto nel codice, il quale nel trattare dell'azione di disconoscimento, si riferisce sempre al padre escludendo, quindi, implicitamente che essa possa essere promossa dalla madre. Tale articolo del prog. prelim. è sembrato superfluo, e perciò non fu mantenuto nel progetto definitivo, « dato che la legittimazione attiva è regolata, in termini che non lasciavano luogo a dubbio, in apposita sede; d'altra parte, esso era mal collocato dopo l'art. 160, il quale concerneva un'azione esperibile da chiunque vi abbia interesse e perciò anche dalla madre » (*R. p. d., n.* 245).

5. « Un caso straordinario non contemplato dal codice del 1865 e per verità molto raro a verificarsi — così la Relazione sul prog. prelim. — è quello in cui la vedova (o la moglie, nel caso di matrimo-

nio annullato) passi a seconde nozze prima del compimento dei 10 mesi, in violazione dell'art. 57 detto codice e partorisca un figlio quando non siano ancora compiuti i 300 giorni dalla morte del marito e siano trascorsi i 180 dalla celebrazione del secondo matrimonio. Ad esso è da parificare l'altro caso che il figlio nasca anche prima dei 180 giorni. Qui vengono in conflitto due presunzioni di pari forza, quella per cui il figlio nato nei 300 giorni dallo scioglimento è figlio del primo marito, e l'altra per cui il figlio nato dopo i 180 giorni è figlio del secondo, o, se nato nei 180 giorni, è reputato figlio di questo. Le opinioni in proposito sono divergenti, alcuni rimettendo la soluzione alla opzione del figlio fra i due presunti padri, altri rimettendola al giudice, il quale pronuncierà secondo le circostanze (maturità o immaturità del feto, condizioni subiettive dell'uno o dell'altro marito, ecc.); altri, attribuendo il figlio al secondo marito per la prevalenza dell'elemento della nascita nel secondo matrimonio. Tutte però —continua la Relazione stessa — appaiono criticabili. La soluzione migliore sembra quella del codice germanico (§ 1600) che ricorre ad una terza presunzione, rispondente alla grande generalità dei casi, ossia che il parto normale è di 9 mesi: cosicchè, se il figlio nasce entro i 270 giorni dallo scioglimento o annullamento del primo matrimonio, deve ritenersi suo padre il primo marito, se dopo, essere suo padre il secondo». Ma la Commissione Reale reputò «non essere opportuno di dettare una norma che ha per suo presupposto la violazione di un divieto (quello dell'art. 57) tanto più che il caso è estremamente raro. E se oggi, per effetto della nuova legge matrimoniale del 27 maggio, 1929, n. 487, l'impedimento dei dieci mesi è divenuto dispensabile, è da ritenere che la dispensa non sarà accordata se non quando sia assolutamente certo che non vi è una gestazione in corso. Comunque, gioverà lasciare alla giurisprudenza risolverlo quando esso si presentasse».

Art.. 233 — *Disconoscimento di paternità.*

Il marito può disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio soltanto nei casi seguenti:

1) se nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita egli era nella fisica impossibilità di coabitare con la moglie per causa di allontanamento o per altro fatto;

2) se durante il tempo predetto egli era affetto da impotenza, anche se questa fosse soltanto impotenza di generare;

3) se durante lo stesso periodo egli viveva legalmente separato dalla moglie anche per effetto di provvedimento temporaneo del magistrato, salvo che siavi stata tra i coniugi riunione anche soltanto temporanea;

4) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio e ha tenuto celato al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In questo caso il marito è ammesso a provare ogni altro fatto tendente a escludere la paternità.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità. (*Art.* 162-165).

---

1. I casi nei quali può esercitarsi dal *padre* l'azione di disconoscimento quali erano determinati negli art. 162 e 165 del codice del 1865 sono stati mantenuti « comechè rispondenti in complesso ad esigenze razionali e giuridiche » (*R. p. p., pag.* 127). Tali casi sono stati raggruppati in un solo articolo, guadagnandone « la chiarezza e la sistematica » (*id.*) e vi è stato incluso anche quello dell'adulterio della moglie accompagnato dal celamento della gravidanza della moglie e della nascita del figlio, che il progetto considerava in un articolo a parte.

2. Alle dette disposizioni del codice sono state apportate talune modificazioni dirette a migliorarne la forma o ad eliminare qualche dubbio o controversia cui esse hanno dato àdito.

a) L'espressione « *può* (*o non può*) *ricusare di riconoscere il figlio* » è sembrata imperfetta, perchè « qui non si tratta di un riconoscimento o di un rifiuto di riconoscimento, ma d'impugnativa della paternità, che altrimenti spetterebbe al figlio »: si è detto perciò « *può disconoscere* ». (1° *comma*) (*id.*).

b) Nel detto art. 162 alla espressione « per causa di allontanamento » segue l'altra « *o per effetto d'altro accidente* »; la quale ha dato luogo a qualche dubbio, perchè « potendo in essa includersi qualsiasi evento di malattia o di vizio somatico, si è pensato che potesse rientrarvi la stessa impotenza quando non fosse manifesta, quantunque l'impotenza (manifesta) essendo espressamente preveduta nel successivo art. 163, era da escludere che potesse rientrare mai negli « altri accidenti ». Tale dubbio tanto più non ha più ragione d'essere, come è detto più oltre, soppresso l'avverbio « manifesta ». Ma la parola « *accidente* » è brutta e costituisce una troppo letterale traduzione del francese, e perciò si è creduto opportuno sostituirlo (*n.* 1) con « *fatto* » (*rel. cit.*).

3. La seconda causa (impotenza) è enunciata nel codice (art. 164) in forma negativa: per effetto della fusione delle diverse cause, è stata espressa in forma positiva. « Non è dubbio, poi, che qui sia invocabile tanto la impotenza *coeundi* quanto la impotenza *generandi* e non occorrerebbe dirlo: e poichè in sede di matrimonio (art. 121) si è soppresso l'epiteto *manifesta*, si è soppresso anche qui » (*id.*).

Inoltre, nel progetto preliminare era detto: « assoluta o relativa » riferita ad ogni forma d'impotenza; tale espressione potendo ingenerare equivoco « perchè la distinzione fra assoluta e relativa regge rispetto all'impotenza *coeundi* ma non rispetto alla impotenza *generandi* » la espressione fu soppressa e sostituita con quella « più precisa e nello stesso tempo più esplicita » (*R. p. d., n.* 245) che risulta dal testo (*n.* 2).

La terza causa (separazione) è stata formulata nei medesimi sensi dall'art. 163 del codice del 1865, con l'aggiunta del provvedimento anche soltanto temporaneo di separazione.

4. Circa il caso dell'*adulterio della moglie* (*n.* 4) « è noto che, secondo alcuni, basta il concorso dell'adulterio e del celamento della nascita perchè l'azione di disconoscimento possa essere accolta; secondo altri devono venire in concorso anche altri fatti che tendano ad esclu-

dere la paternità ». La questione è controversa e per eliminarla nel progetto preliminare si ritenne opportuno « dichiarare che anche i due fatti dell'adulterio e del celamento, possono bastare, giacchè gli altri potranno rafforzare la prova fornita con quei due ma questi non devono ritenersi essenziali per ottenere la sentenza di disconoscimento » (*R. p. p., pag.* 127).

Ma nel comporre il progetto definitivo tale soluzione non sembrò soddisfacente « perchè — è detto nella Relazione (n. 246) — s'è incontestabile la gravità dei fatti dell'adulterio e del celamento, non può negarsi ch'essi difettano di quella univocità nella quale soltanto potrebbe trovare ragionevole fondamento il disconoscimento del figlio »: essa poi contrasta con due principii in materia di filiazione: col principio per cui la paternità del marito non può essere distrutta *dalla exceptio plurium concubitum,* e con l'altro che vieta alla moglie di contestare la paternità del marito. Infatti la moglie, col solo celamento della nascita sarebbe arbitra di decidere dello stato del figlio ».

Perciò nel progetto definitivo (art. 242) si stabilì che quando con l'adulterio concorre il celamento della *nascita* il marito possa provare con qualunque mezzo ogni altro fatto tendente a escludere la paternità.

Ma la Commissione parlamentare, ebbe a proporre per l'ipotesi di cui trattasi questa formula: « se la moglie abbia commesso adulterio nel periodo predetto e abbia tenuta celata al marito la *gravidanza* e la *nascita* del figlio: in questo caso la sola dichiarazione della moglie non basta ad escludere la paternità » con l'aggiunta, che il disconoscimento, in tutti i casi, può essere fatto con qualunque mezzo di prova (*R. C. p., pag.* 789).

Nel comporre il testo dell'articolo in esame, si è messo in chiaro che « l'adulterio e il celamento debbano essere corroborati da altri fatti probanti »; e quanto alla prova non si è creduto necessaria una norma apposita per affermare che il disconoscimento può aver luogo con qualunque mezzo di prova, essendo chiaro che « nel silenzio della legge ogni mezzo di prova deve ritenersi ammissibile » (*R. R., n.* 121).

5. La norma secondo la quale la sola dichiarazione della madre non basta ad escludere la paternità (*ult. comma*) nel progetto definitivo era enunciata soltanto in relazione al caso dell'adulterio della moglie accompagnato dal celamento. La Commissione parlamentare sostituì la parola « dichiarazione » come più propria, alla parola « confessione » ch'era nel progetto.

Ma, nel comporre il testo definitivo dell'articolo in esame, tale norma fu estesa ad ogni altra ipotesi di disconoscimento contenuta nell'articolo stesso, sul riflesso che « sebbene essa abbia maggiore rilevanza pratica nella ipotesi di adulterio, tuttavia deve poter valere in ogni altra ipotesi di disconoscimento, in quanto costituisce applicazione del principio generale che limita il potere dispositivo della volontà privata nell'accertamento dello stato di filiazione legittima » (*R. R., n.* 121).

6. Il codice del 1865 disciplina l'azione di disconoscimento considerandola sempre ed esclusivamente come promanante dal padre o dai suoi eredi: non si fa mai parola di un disconoscimento da parte della madre. La questione venne presa in esame in seno alla Commissione Reale, che ravvisò l'opportunità di considerarla in una speciale

disposizione ma nel senso di negare qualsiasi efficacia alla dichiarazione materna; « essa, in quanto contenente la confessione dell'adulterio (che il marito non ha neppure perseguito in via civile o penale) è da ritenersi assolutamente irricevibile per la sua turpitudine in quanto tende a togliere al figlio quella legittimità che il marito della donna gli lascia acquistare e godere talora per un senso di pietà verso il figlio della colpa, il più spesso per non coinvolgere sè stesso e la propria famiglia nello scandalo di un processo di disconoscimento » (*R. p. p. pag.* 127). La Commissione perciò ebbe a formulare in un apposito articolo (261) la norma che « la madre non può in nessun caso impugnare la paternità del marito.

Ma nel progetto definitivo la disposizione venne soppressa comechè superflua, sul riflesso che « la legittimazione attiva e regolata, in termini che non lasciano luogo a dubbio, in apposita sede » (*R. p. d., n.* 245) cioè nella sezione III di questo Capo, dove l'azione di disconoscimento del figlio è riconosciuta soltanto al marito (art. 242 a 244) come al medesimo soltanto la riconosce lo stesso art. 233 in esame.

V. art. 242 *e segg. per l'azione di disconoscimento.*

SEZIONE II. — *Delle prove della filiazione legittima.*

Art. 234. — *Atto di nascita e possesso di stato.*

La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.

(*Art.* 170, 171).

In questa sezione sono state riunite le disposizioni contenute negli articoli 170 a 178 del codice del 1865.

Nessuna modificazione ha richiesto la disposizione dell'art. 171 che sancisce l'importanza sussidiaria del possesso di stato in confronto dell'atto di nascita, ma essa è stata unificata con quella del precedente art. 170 nell'art. 234.

Art. 235. — *Fatti costitutivi del possesso di stato.*

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

I principali fra questi fatti sono:

che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere;

che il padre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa;

che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.

(*Art.* 172).

---

1. Neppure è stato modificato l'art. 172 del codice del 1865 (riprodotto nell'art. 235) che indica gli elementi da cui il possesso di stato risulta. « Per verità — così osservò la Relazione della Commissione Reale (pag. 131) — è stato mossa questione se, dicendosi dalla legge che i principali fatti comprovanti il possesso di stato sono quelli indicati nei quattro alinea (del 2° *comma*) debbano tutti concorrere perchè si abbia possesso dello stato legittimo, ovvero possa il giudice prescindere da taluno di essi desumendo la legittimità dal complesso dai fatti allegati. Certo, poichè pel possesso occorre il *nomen*, il *tractatus* e la *forma*, ed a questi elementi si riferiscono i quattro alinea, non è sembrato possibile prescindere da alcuno di essi, poichè la mancanza di uno solo metterebbe in forse l'esistenza dello stato che si asserisce posseduto; ma non si è creduto di dover mutare la formula, la quale non ha dato luogo, in pratica, a difficoltà; ed è stata anzi dalla Commissione presa a modello per formulare la corrispondente disposizione relativa al possesso di stato nella filiazione naturale » (art. 268).

2. Alla dizione « riconosciuta come tale nella società » che si leggeva nel secondo alinea del capoverso, su proposta della Commissione parlamentare, è stata sostituita l'altra, sembrata « più propria » (*R. C. p., pag.* 289) «*considerata come tale, nei rapporti sociali* ».

Art. 236. — *Atto di nascita conforme al possesso di stato.*

Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.

Parimente non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita.

(*Art.* 173).

---

1. Su proposta della Commissione parlamentare, nel 1° *comma* è stato preposta la espressione « salvo quanto è disposto nell'articolo seguente », per « opportuno coordinamento, dato che nel detto articolo si prevedono i casi in cui si può reclamare uno stato diverso » (*R. C. p., pag.* 789)

2. Nell'articolo 265 del prog. prelim. il *capoverso diceva* « non si può muovere controversia sullo stato legittimo »; a questa locuzione nel progetto definitivo (art. 245) fu sostituita quella che ora si legge nel capoverso dell'articolo in esame; nè si è creduto di sostituirla con l'altra « nessuno può muovere controversia » come aveva proposto la Commissione parlamentare, perchè quella accolta è sembrato che « ri-

sponda meglio, dal punto di vista terminologico, alla qualificazione dell'azione indicata nella sezione successiva come azione di contestazione di legittimità » (*R. R., n.* 122).

Art. 237. — *Supposizione di parto o sostituzione di neonato.*

Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, ancorchè vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio può reclamare uno stato diverso dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'art. 239.

Parimente si può contestare la legittimità del figlio dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della supposizione o della sostituzione predette.

(*Art.* 174).

---

1. « L'art. 174 del codice del 1865 mescola insieme ipotesi opposte, perchè contempla sia il caso della mancanza dell'atto di nascita e del possesso di stato, sia quello della loro esistenza e conformità, qualora si tratti di supposizione o sostituzione di parto, per dichiarare che in tutte queste ipotesi (come nelle altre, ivi pure contemplate, di figlio iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori incerti) si ammette la prova col mezzo di testimoni ». Nel comporre il progetto preliminare è sembrato « più logico enucleare il caso della supposizione o sostituzione di parto e trasportarlo di seguito all'art. 265, che contemplava appunto l'ipotesi delle conformità dell'atto di nascita col possesso di stato: alla regola, da questo proclamata, della non impugnabilità, portava eccezione il caso della supposizione o sostituzione » (*R. p. p., pag.* 132).

Ma il progetto preliminare, nell'unico comma dell'art. 266 considerava insieme così il reclamo di stato da parte del figlio come la contestazione di stato da parte di ogni altro interessato. Nel progetto definitvo si è ritenuto opportuno scindere la disposizione in due, in modo da disciplinare separatamente le due relative azioni; nel 1° *comma* quella del reclamo di stato, nel *secondo* quella di contestazione dello stato legittimo (*R. p. d., n.* 249), e la distinzione è stata mantenuta nell'articolo in esame.

2. Vigente il codice del 1865 si è disputato se l'articolo 174 (pel caso di supposizione o sostituzione) importasse eccezione soltanto al 1° comma dell'art. 173, cioè, ammettesse eccezionalmente l'azione di reclamo di stato da parte del figlio, o anche al secondo comma, ossia ammettesse eccezionalmente l'azione di contestazione di stato da parte di ogni altro interessato contro il figlio.

Ma nel progetto preliminare non è sembrato ragionevole ammettere l'eccezione limitata all'azione di reclamo di stato: « quando si è di fronte ad una supposizione o sostituzione di parto — si è osservato — è in giuoco non solo l'interesse del figlio ma anche quello di altre persone aventi diritto a ristabilire la verità; e non si vede perchè un terzo, purchè interessato, non debba poter attaccare la legittimità del

figlio, sia pure sorretta dal doppio titolo dell'atto di nascita e del possesso di stato, dimostrando che il parto fu sostituito o supposto. La stessa madre deve poter ciò fare, contestando di aver partorito quel figlio che venne ad essere da altri denunciato come di lei e poi trattato dal padre (e forse anche da lei stessa, ingannando sè e gli altri) come figlio legittimo. Si è esteso quindi ad entrambe le azioni, di reclamo e di contestazione (1° e 2° *comma*) l'eccezione della impugnabilità della legittimità non ostante che l'atto di nascita e il possesso siano conformi » (*R. p. p., pag.* 132).

3. Il citato art. 266 del progetto preliminare usava, nel suo unico comma, (comune ad entrambe le ipotesi) la frase « dando la prova della filiazione ecc. ». Nel progetto definitivo, separate in due distinti commi le due ipotesi, la detta frase fu mantenuta solo per il primo; nel secondo essa, se mantenuta, avrebbe potuto « far pensare che il terzo debba provare non solo la legittimità del figlio del cui stato si controverte (e cioè, in concreto, la supposizione o sostituzione di stato) ma anche il vero stato che al figlio stesso appartiene. Ma è chiaro che una simile interpretazione porterebbe a conseguenze esorbitanti, non potendosi addossare al terzo una prova così gravosa ed estranea alla finalità propria della contestazione da lui proposta. Si è perciò, specificato (2° *comma*) che la prova ha per oggetto la supposizione o sostituzione di parto » (*R. p. d., n.* 249).

4. Su proposta della Commissione parlamentare, alla parola « *parto* » del progetto si è sostituita la parola « *neonato* » secondo la terminologia usata nel Codice penale (art. 567) (*R. c. p., pag.* 789).

5. Per l'esercizio dell'azione di contestazione della legittimità, vedi art. 246.

Art. 238. — *Mancanza dell'atto di matrimonio.*

La legittimità del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato che non sia in opposizione con l'atto di nascita.

(*Art.* 120).

---

1. Qui è stata prevista l'ipotesi in cui vi sia conformità dell'atto di nascita col possesso di stato, ma manchi il titolo fondamentale su cui la legittimità riposa, cioè l'atto comprovante il matrimonio fra i genitori, ipotesi considerata dal codice del 1865 nell'art. 120 in occasione delle prove della celebrazione del matrimonio, dove la disposizione relativa era fuori posto e « trasportata qui, come alla sua più naturale sede con qualche lieve modificazione di forma per adattarla al nuovo posto assegnatole » (*R. p. p. pag.* 133).

2. L'art. 247 del progetto preliminare usava l'espressione: la legittimità ..... *non può essere impugnata*: nel progetto definitivo vi si è sostituita l'altra: « ..... *non può essere contestata* » così collegando meglio questo articolo coll'art. 246 (*R. p. d., n.* 250). *V. note all'articolo* 246).

Art. 239. — *Prova con testimoni.*

Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti, la prova della filiazione può darsi col mezzo di testimoni.

Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto, ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l'ammissione della prova.

(*Art.* 174).

In questo articolo sono stabilite le condizioni per l'ammissibilità della prova testimoniale in ordine all'azione di reclamo di legittimità.

Su proposta della Commissione parlamentare (nel 1° *comma*) alla espressione « genitori incerti » che si leggeva nell'art. 248 del progetto, è stata sostituita l'altra « *genitori ignoti* » perchè « più chiaramente risulti che non si tratta di ricerca della paternità » (*R. C. p., pag.* 789).

Inoltre, è stato soppresso (nel 2° *comma*) l'accenno a « fatti già certi » (risultanti da presunzioni e indizi) contenuto nello stesso art. 248, « per troncare le incertezze sorte sotto l'impero del codice del 1865 » (*R. R., n.* 122) dal quale l'accenno (art. 174) vi era stato riprodotto.

Art. 240. — *Principio di prova per iscritto.*

Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia.

(*Art.* 175).

Conforme all'art. 175 del codice del 1865.

Art. 241. — *Prova contraria.*

La prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante non è figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non è figlio del marito della madre, quando risulta provata la maternità.

(*Art.* 176).

Conforme all'art. 176 del codice del 1865.

SEZIONE III. — *Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità.*

Art. 242. — *Termine per l'azione di disconoscimento.*

L'azione di disconoscimento, tanto nel caso dell'art. 231 quanto nel caso dell'art. 233, deve essere proposta dal marito nel termine di tre mesi che decorrono:

dal giorno della nascita, quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio;

dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è il domicilio coniugale, se egli era lontano.

Nell'uno e nell'altro caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita, il termine decorre dal giorno in cui ha avuto questa notizia.

(*Art.* 166).

---

1. In base alle disposizioni del codice del 1865 la dottrina civilistica riconosceva in ordine alle azioni circa lo stato di legittimità, quelle relative al *reclamo di stato,* che si intentano dal figlio contro il padre o la madre o entrambi i genitori, e le azioni di contestazione, suddistinte in azioni di disconoscimento della partenità, azioni di contestazione di legittimità, e azioni di contestazione dello stato legittimo.

A semplificare questo complicato sistema è sembrato opportuno « ridurre tutte le diverse azioni costruite dalla elaborazione dottrinale in 3 tipi: a) *azione di reclamo di stato;* b) *azione di disconoscimento,* che comprenda ogni caso di disconoscimento della paternità; c) *azione di contestazione della legittimità,* che comprenda tanto i casi di impugnativa del matrimonio o del concepimento in costanza di matrimonio, quanto i casi d'impugnativa della maternità » (*R. p. p., pag.* 133).

2. *L'azione di disconoscimento è regolata negli art.* 242 *a* 245: essa comprende tanto il caso di nascita del figlio prima dei 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio (art. 231) cioè, quello in cui il padre agisce per combattere la presunzione legale di paternità, quanto il caso di disconoscimento di paternità nelle varie ipotesi considerate nell'articolo 233.

Nell'art. 271 del prog. prelim. era detto espressamente che la azione di disconoscimento della paternità « spetta *esclusivamente al marito* »; cioè, « anche se eccezionalmente trasmigra agli eredi quando non sia stata esercitata da lui e siano ancora aperti i termini entro i quali egli poteva esercitarla » (*R. p.,p.pag.* 134). Ma nel progetto definitivo fu soppresso l'avverbio (*esclusivamente*) che « poneva la norma in non perfetta coerenza col successivo articolo 253 (*art.* 244), il quale consente che l'azione di disconoscimento sia esercitata da persona diversa dal padre (discendenti e ascendenti). E poichè nei pre-

cedenti articoli 239, 241, 242 (*art.* 231 e 233) è detto che l'azione *spetta* al marito, nell'articolo (*in esame*) che presuppone le disposizioni precedenti » (*R. p. d., n.* 242) si è fatto soltanto richiamo di esso (1° *comma*).

3. Nel progetto preliminare il *termine,* nel 1° caso, era di due mesi e di tre negli altri due; tale diversa durata non essendo « giustificata da alcuna ragione apprezzabile » (*R. p. d., n.* 242) per tutte le ipotesi fu stabilito il termine unico di tre mesi.

La brevità del termine stesso fu determinata dall'essersi ritenuto « utile che l'esercizio di un'azione così decisiva per la condizione giuridica del figlio abbia luogo quanto più presto ed a brevissima distanza *dalla nascita* » (*R. p. p., pag.* 134) e si è creduto utile anche dire che « appunto dalla nascita esso decorre, (ciò che l'art. 166 del codice non diceva) « potendo sorgere il dubbio che la decorrenza incominci dalla iscrizione della nascita nei registri » (*id*).

4. Nella *prima ipotesi,* si è creduto preferibile mantenere l'indicazione del *luogo* (dove è nato il figlio) usata dal codice del 1865, anzichè sostituirla con quella del *comune* come qualcuno suggeriva, comechè meglio determinata e più facilmente identificabile (*id.*).

5. Nel progetto preliminare (*capoverso*) la presunzione di conoscenza o ignoranza della nascita, inseritavi « per facilitare la risoluzione dei casi pratici, più che semplificare complicava la disposizione, la quale voleva, in sostanza, giustamente far salva l'azione del marito che avesse ignorata la nascita stessa » (*R. p. d., n.* 252). E perciò era detto che il termine per proporre l'azione era: *a*) di due mesi dalla nascita quando il marito si trovava al tempo di questa nel luogo dove è nato il figlio, e in tal caso la *conoscenza* della *nascita* si *presumesse salvo la prova contraria; b*) entro tre mesi dopo il suo ritorno nel detto luogo o in cui è stabilito il domicilio familiare, se egli era assente, ed in tal caso sino al ritorno si *presumesse la ignoranza* della *nascita, salvo prova contraria; c*) entro tre mesi dopo scoperta la frode, quando gli fosse stata tenuta celata la nascita.

Nel progetto definitivo è stata introdotta la disposizione contenuta nell'*ultimo comma* « la quale viene ad assorbire l'ipotesi, prevista nel progetto preliminare, del fraudolento celamento della nascita » (*id*).

In seno alla Commissione parlamentare vi fu chi propose di ritornare alla formola dell'art. 271 (prog. prelim.) che nell'ultimo caso presumeva la ignoranza della nascita, salvo prova contraria; ma la Commissione osservò che, « essendo il padre che provoca l'azione di disconoscimento, debba fornire lui la prova di non aver avuto notizia della nascita » (*R. C. p., pag.* 790).

6. Nella 2ª ipotesi, si è sostituita la parola « lontano » ad « assente » la quale ultima poteva essere intesa nel significato tecnico; ed al « *domicilio familiare* », che la nostra legge non conosce, si è sostituito il « *domicilio coniugale* », espressione usata dal codice (*R. p. d., cit.*).

7. La Commissione parlamentare aveva proposto di sostituire, nel capoverso, alla parola « notizia » la parola « conoscenza » comechè « più precisa » (*R. C. p., pag.* 790); ma tale voto non è stato accolto.

8. L'azione di disconoscimento di paternità è soggetta ai termini e alle cause di decadenza previste nel nuovo codice anche quando si

tratta di impugnare la legittimazione dei figli nati prima della entrata in vigore del nuovo codice, semprechè l'azione non sia già estinta a norma delle disposizioni del codice del 1865. Tuttavia, nel caso dell'art. 244, se il marito è morto prima della entrata in vigore del nuovo codice l'azione spettante agli eredi a norma dell'art. 167 del codice del 1865 deve essere esercitata dentro il termine precisato nell'articolo medesimo e in ogni caso non oltre 6 mesi dalla entrata in vigore del nuovo codice (*art. 95 disp. transit.*).

L'azione diretta alla impugnazione di riconoscimenti avvenuti prima della entrata in vigore del nuovo codice è soggetta ai termini di decadenza da questo stabiliti quando non sia già estinta a norma delle leggi anteriori: se i termini stabiliti dal nuovo codice sono già cominciati la detta azione può essere proposta entro un anno della entrata in vigore del codice stesso (*art. 99 disp. transit.*).

Art. 243. — *Sospensione del termine.*

Se il marito si trova in istato di interdizione per infermità mentale, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa fino a che dura lo stato di interdizione.

---

1. Con questo articolo « si è colmata una lacuna che si lamenta nel nostro come in altri codici — così la Relaz. sul prog. prelim. (pag. 135). Si prevede, cioè, il caso, che il marito sia in istato d'incapacità e non possa perciò promuovere l'azione, restandogli in tal guisa acquisito un figlio che non è suo ». Per tale ipotesi, anzichè prolungare il termine per l'esperimento dell'azione, come qualche commissario proponeva, la Commissione Reale fu d'avviso che il termine restasse sospeso finchè dura lo stato d'interdizione.

2. Il progetto preliminare, nell'art. 272, capov., parificava al caso dell'interdetto per infermità di mente regolato nel primo comma, quello di colui che sia così gravemente infermo di mente da potersene dichiarare la interdizione. Ma nel progetto definitivo questo capoverso non fu riprodotto, sul riflesso che, nel caso ivi previsto, « mancherebbero elementi precisi per determinare il momento iniziale e il momento finale del periodo di sospensione dei termini, e quindi si darebbe luogo ad incertezze sulla proponibilità dell'azione, che in materia così delicata è opportuno evitare » (*R. p. d., n. 253*).

Art. 244. — *Trasmissibilità dell'azione.*

Se il marito muore senza aver promosso l'azione ma prima che sia decorso il termine, i discendenti o gli ascendenti sono ammessi ad esercitarla, ma devono proporla entro tre mesi dalla morte del marito o dalla nascita del figlio se si tratta di un figlio postumo.

(*Art.* 167).

---

1. L'art. 167 del codice del 1865 consente che l'azione di disconoscimento venga esercitata dagli *eredi del marito* se questi sia morto

senza averla esercitata ma prima che sia decorso il termine utile, e consente agli eredi il diritto di proporla entro due mesi dal tempo in cui il figlio sia entrato nel possesso dei beni del defunto o dal tempo in cui gli eredi vengano in tale possesso da lui turbati. Ma alla Commisione che formò il progetto preliminare tale sistema parve non privo di critiche e si ritenne preferibile quello del codice austriaco che prescinde dalla presa di possesso o dalla turbativa del possesso dei beni ereditari e dà agli eredi, cui deriverebbe un pregiudizio ai loro diritti, la facoltà di impugnare la paternità, assegnando un termine fisso di tre mesi dalla *morte del preteso padre*, come quello che avvantaggia « la certezza e la stabilità dei rapporti familiari, perchè, dovendo gli eredi agire subito, si chiarirà sollecitamente se il figlio ha quel padre o un altro » (*R. p. p., pag.* 135).

2. La detta Commissione ritenne anche che, a differenza del detto codice, il diritto di promuovere l'azione non dovesse passare agli eredi in genere, parenti o non parenti, bensì solo ai *discendenti* o *ascendenti*, siano o non eredi, e neppure in modo assoluto bensì solo quando essi vogliano evitare a sè un *pregiudizio morale* o *patrimoniale* (*R. p. p., pag.* 135), cioè, solo alle persone ritenute più idonee a rappresentare e tutelare gli interessi morali della famiglia » (*R. p. d., n.* 254).

Ma sembrò che menzionando esclusivamente le predette categorie di parenti il progetto restringesse un po' troppo la categoria dei legittimati « giacchè in mancanza dei discendenti o ascendenti l'azione restava preclusa ad ogni altro parente, anche se erede » Perciò nel comporre il progetto definitivo, si è creduto di « conciliare l'opportunità di non porre categorie fisse di legittimati con l'intento di dare l'azione solamente ai membri del gruppo parentale, menzionando espressamente i discendenti ed, in aggiunta, i parenti chiamati all'eredità; e si parlò di *chiamati all'eredità* e non di eredi, perchè se si fosse presa in considerazione la qualità di erede, si sarebbe dovuto logicamente, ma non altrettanto opportunamente, far decorrere il termine dalla adizione dell'eredità e non dalla morte del marito » (*R. p. d., n.* 254).

Accordata l'azione ai discendenti e agli altri parenti, risultò superfluo richiedere, come faceva il progetto preliminare, come requisito a sè stante la possibilità di un *pregiudizio morale* o *patrimoniale* per proporre l'azione di disconoscimento. « L'interesse a promuovere il disconoscimento inserisce di per sè alla qualità di discendente o di parente chiamato all'eredità » (*id*)».

Ma la Commissione parlamentare, non riconoscendo giusto ammettere tutti i parenti a promuovere il disconoscimento propose di consentirlo solo ai discendenti e agli ascendenti e con la condizione del pregiudizio patrimoniale o morale (cioè il ripristino dell'art. 273 del prog. prelim.) osservando che « oltre la questione dei diritti ereditari, il disconoscimento può implicare diritti di prima genitura, per es. l'uso di un titolo nobiliare, ecc., e che, trattandosi di « un'azione personale del padre » fosse meglio che venisse trasmessa « solo ai parenti immediati » (*R. C. p., pag.* 790).

Nel comporre il testo definitivo dell'articolo: *a*) fu riconosciuto più opportuno il criterio restrittivo della Commissione quanto alle persone cui l'azione si trasmette « dato il carattere personalissimo di

questa » per cui « potrebbe anche dichiararsi intrasmissibile, la trasmissibilità dell'azione potendo essere giustificata anche dalla necessità di provvedere alla tutela di interessi morali della famiglia »; e perciò fu riconosciuta solo ai *discendenti* e agli *ascendenti*, i quali « come strettissimi congiunti del marito, debbono essere considerati i naturali rappresentanti degli interessi familiari » (*R. R. n.* 123); *b*) non fu subordinata la legittimazione ad agire alla prova di un pregiudizio patrimoniale o morale, « perchè un pregiudizio morale, giuridicamente apprezzabile, è insito nella stessa qualità di discendente o ascendente del marito » (*id.*).

2. *Adottata come decorrenza del termine* la data della morte del padre, occorreva prevedere il caso del *figlio postumo*, il quale potrebbe venire anche dopo scaduto il termine di tre mesi. A ciò si è provveduto fissando la decorrenza dalla nascita del figlio.

3. V. nota 8 all'art. 242 (*disposizioni transitorie, art.* 95).

Art. 245. — *Legittimazione passiva.*

L'azione è proposta contro il figlio se è maggiore d'età e, se è minore o interdetto, in contraddittorio di un curatore nominato dal tribunale davanti al quale il giudizio è promosso. Nel caso di minore emancipato o di maggiore inabilitato l'azione è proposta contro il figlio assistito da un curatore parimente nominato dal tribunale.

Nel giudizio deve in tutti i casi essere chiamata la madre.

(*Art.* 168).

Poichè, quanto alla *legittimazione passiva dell'azione di disconoscimento* l'art. 168 del codice del 1865 provvede adeguatamente, non si è creduto di doverlo sostanzialmente modificare: soltanto si è però, preveduto accanto al caso del maggiorenne e dell'interdetto, anche quello dell'emancipato e dell'inabilitato. Ma, contrariamente a quanto era stabilito nel progetto preliminare, (art. 274) che introduceva la nomina di un curatore speciale quando quello già esistente non potesse esercitare la sua funzione, nel progetto definitivo (art. 254) in conformità del citato art. 168 fu disposto che debba in ogni caso essere nominato dal tribunale un curatore speciale « data la gravità del giudizio, per assicurare una conveniente difesa all'incapace » (*R. p. d., n.* 255).

Art. 246. — *Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità.*

L'azione per contestare la legittimità, sia essa fondata sulla nullità del matrimonio ovvero sulla supposizione di parto o sulla sostituzione di neonato ovvero sulla nascita del figlio dopo trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio, spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

L'azione è imprescrittibile.

Nel caso in cui l'azione sia proposta contro il figlio minore o altrimenti incapace, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

(*Art.* 169).

---

1. *Legittimazione attiva.* Il codice del 1865 nulla prescrive quanto all'esercizio dell'azione di contestazione della legittimità, salvo, nel l'art. 169, la dichiarazione, riprodotta nell'art. 275 del prog. prelim., che l'azione spetta a chiunque vi abbia interesse. Questa dichiarazione, che ivi è limitata al caso del figlio nato oltre 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio, è stata nel progetto stesso estesa a tutti gli altri casi in cui si impugni o il matrimonio, o il parto o l'identità del figlio; anche in questi casi deve poter esercitare l'azione « ogni persona che abbia interesse a negare che quel figlio sia nato da quel matrimonio » (*R. p. p., pag.* 137). Queste ultime azioni sono indirettamente enunciate negli art. 236, 237 e 238, come, del resto, si desumono dai corrispondenti art. 173, 174 e 120 del codice del 1865; ma allo scopo di mettere in rilievo che l'art. 246 in esame si riferisce ai precedenti art. 232, 236, 237 e 238, è sembrato preferibile adoperare la locuzione « *contestare la legittimità* », in sostituzione dell'altra (« rivolta ad impugnare il matrimonio, il parto o l'identità fisica ») adoperata nel progetto preliminare, che fu ritenuto poco esatta, « perchè l'azione che mira a contestare la legittimità del figlio non si può dire che sia *rivolta* ad impugnare il matrimonio, il parto o l'identità del figlio » (*R. p. d., n.* 256).

2. Quanto ai *casi in cui l'azione di contestazione può essere esercitata* (1° *comma*) la Commissione parlamentare aveva suggerito di precisare che « si tratta della legittimità del figlio nato 300 giorni dopo lo scioglimento e l'annullamento del matrimonio » (*R. C. p., pag.* 790). Ma la proposta non fu accolta « perchè — è detto nella Relazione al Re Imperatore (n. 123) — l'azione di contestazione della legittimità ha una portata più ampia e riflette non solo l'ipotesi del figlio nato oltre quel termine ma anche quella della supposizione di parto, della sostituzione di neonato e della nullità del matrimonio ». Perciò, modificando la formula del progetto, poco chiara in proposito, si è avuto cura di « enunciare esplicitamente le varie ipotesi alle quali la norma si riferisce »; spiegando esser « chiaro che nel caso di nullità di matrimonio posta a fondamento dell'azione di contestazione della legittimità, restano ferme le norme stabilite circa i soggetti legittimati a impugnare il matrimonio e i termini per la proponibilità dell'azione ».

3. « Secondo il testo dell'art. 275 del progetto preliminare, le categorie dei *legittimati attivi* comprendeva « i genitori, i loro eredi ed ogni altro interessato ». Questa espressione non è sembrata abbastanza perspicua perchè — si è detto — se l'azione veniva data ai genitori ed ai loro eredi nella sola considerazione di tale loro qualità, non riusciva chiaro il perchè si parlasse di « ogni altro interessato » quasi che dai genitori o dagli eredi si esigesse, per di più, la dimostrazione di un interesse.

Perciò fu ritenuto opportuno (1° *comma*) menzionare i genitori apparenti (*chi dall'atto di nascita del figlio risulti genitore*) — che sono legittimati come tali — e parlare poi di « *chiunque vi abbia interesse* », espressione « che abbraccia tutti coloro che possono dimostrare un interesse sia patrimoniale che morale » (*R. p. d., n.* 256).

4. In seno alla Commissione parlamentare fu chiarito qualche dubbio circa la esattezza della formola del 2° *comma* che dichiara *l'azione imprescrittibile,* in quanto « non si sarebbe nell'àmbito dello istituto della prescrizione bensì in quello della decadenza, per modo che si dovesse stabilire che l'impugnativa possa essere promossa in ogni tempo » (*R. C. p., pag.* 190); ma non sembrò che si potesse invocare qui l'istituto della decadenza, « perchè, per regola generale, qualsiasi termine di decadenza deve essere stabilito dalla legge. Il dubbio può nascere, invece, in relazione all'istituto della prescrizione, in vista appunto del principio che tutte le azioni sono prescrittibili; onde, per affermare il concetto che l'azione di contestazione della legittimità può essere esercitata in ogni tempo, conviene dal punto di vista pratico, far riferimento alla prescrizione, e dichiarare, senz'altro, che tale azione è imprescrittibile. Il medesimo criterio si è seguito in relazione agli art. 247 e 261 » (*R. R., n.* 123).

5. *Legittimazione passiva.* Secondo il progetto preliminare (*articolo* 275) l'azione di legittimazione passiva si proponeva *contro il figlio.* Ma la Relazione sul progetto definitivo osservò (n. 256) che tale disposizione — « se e in quanto diretta a restringere la proponibilità dell'azione entro i limiti di durata della vita del figlio — armonizzava poco con la disposizione che dichiarava l'azione stessa imprescrittibile ». Per eliminare « tale incongruenza » furono soppresse le parole che si leggevano nel detto art. 275 (« Essa si propone contro il figlio ») affinchè non vi fosse « motivo di dubitare della proponibilità dell'azione anche dopo la morte del figlio »; e si è quindi considerata l'ipotesi che l'azione sia fatta valere contro il figlio incapace « al solo scopo di regolare rispetto a quest'ultimo la posizione processuale »; ed a tale fine si è dichiarata applicabile la disposizione dell'articolo precedente (*R. p. d., n.* 256) cioè, il figlio deve essere assistito da un curatore nominato dal tribunale.

6. Secondo il progetto preliminare (art. 275) l'obbligo di *chiamare in giudizio entrambi i genitori* o il genitore superstite era limitato al caso in cui l'azione fosse proposta contro il figlio, o contro il tutore o curatore ove il figlio fosse incapace, da un terzo anzichè da uno dei genitori, osservando che « sarebbe illogico che si potesse senza il loro contraddittorio attaccare o distruggere uno stato che si è formato in confronto di tutte tre le persone (*genitori e figlio*) ed a cui sono quindi direttamente interessati entrambi i genitori non meno del figlio » (*R. p. p., pag.* 137).

Ma nel progetto definitivo tale obbligo è stato dichiarato in un distinto e separato comma (4°) « perchè esso non è particolare al caso che il figlio sia minore o altrimenti incapace » (*R. p. d., n.* 256). In tutti i casi, adunque, in cui si proponga da terzi l'azione di contestazione di legittimità debbono essere chiamati nel relativo giudizio i genitori; sempre — s'intende — che siano viventi, o quello ancora vivente; ma ove siano entrambi deceduti non debbono esservi chia-

mati i loro eredi come, per contrario, è disposto espressamente, nel caso di reclamo della legittimità, nell'art. 247.

S'intende altresì che quando l'azione sia proposta da uno dei genitori, deve essere chiamato in giudizio l'altro, se vivente.

Art. 247. — *Reclamo della legittimità.*

L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed è morto in età minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la maggiore età, può essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori e, in loro mancanza, contro i loro eredi.

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

(*Art.* 177, 178).

---

1. « Per quanto riguarda l'azione di *reclamo della legittimità* il progetto preliminare disponeva che dopo la morte del figlio essa potesse essere proposta dai soli figli legittimi di lui. Anche a voler seguire il criterio di negare l'azione a coloro che non siano stretti parenti del defunto, la trasmissione ai soli figli legittimi è sembrata troppo rigorosa, e perciò (nel progetto definitivo) fu accordata la azione a tutti i discendenti » (*R. p. d., n.* 257).

L'art. 178 del codice del 1865, disponeva nel secondo comma che quando l'azione sia stata promossa dal figlio, essa potesse essere *proseguita* dagli eredi o discendenti se non vi sia stato recesso o perenzione d'istanza. Ma questo capoverso non venne riprodotto, esso contenendo « l'applicazione di una regola generale e perciò del tutto superfluo » (*R. p. p., pag.* 138).

La Commissione parlamentare ebbe a prospettarsi l'opportunità se oltre al generico riferimento contenuto nel n. 5 dell'art. 372 circa la facoltà del tutore di « promuovere azioni giudiziarie » senza l'autorizzazione del giudice tutelare, convenisse precisare in questo articolo, (come si è fatto per l'art. 271) che l'azione di reclamo della legittimità possa essere promossa anche dal tutore del minorenne. Ma di tale rilievo si è fatta riserva di tener conto in sede di coordinamento.

2. Quanto alla *legittimazione passiva,* di cui non vi è traccia nel codice del 1865, il che ha dato luogo ad incertezze, qui è stata colmata la lacuna. « Non vi può esser dubbio — così la Relaz. prog. preliminare (pag. 138) — che anche qui il contraddittorio debba essere completo, ossia, tutti due i genitori (se viventi) debbano essere presenti in giudizio: sicchè, se è soltanto il padre o la madre che contrasta la domanda del figlio, questi deve chiamare in causa anche l'altro genitore, non potendosi ammettere che lo stato dei figli si ristabilisca con la sentenza se non in rapporto a entrambi i genitori ».

Ma la formola del progetto preliminare (« se l'azione sia stata proposta contro uno solo dei genitori l'altro deve essere chiamato in causa se tuttora vivente ») appariva difettosa, « perchè faceva nascere il dubbio che l'azione si potesse proporre soltanto contro i genitori e fosse quindi esperibile soltanto prima della loro morte.

Senza dubbio, invece, l'azione, perchè imprescrittibile, si può proporre anche dopo la morte dei genitori. Ben s'intende che se questi sono in vita, devono essere chiamati entrambi (*o quello ancora vivente*) in giudizio: dopo la loro morte il giudizio deve svolgersi in confronto degli eredi » (*R. p. d., n.* 257).

3. Quanto alla imprescrittibilità dell'azione, v. nota 4 all'art. 246.

4. Per l'art. 96 delle disposiz. transitorie, le azioni di reclamo di stato di figlio legittimo spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell'art. 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda è stata proposta prima della entrata in vigore del nuovo codice.

CAPO II. — *Della filiazione illegittima e della legittimazione.*

SEZIONE I. — *Della filiazione illegittima.*

§ 1. — *Del riconoscimento dei figli naturali.*

Art. 248. — *Riconoscimento.*

Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento non può essere fatto dal padre che non ha raggiunto i diciotto anni e dalla madre che non ha raggiunto i quattordici anni, a meno che non avvenga in occasione del loro matrimonio. (*Art.* 179).

---

1. La revisione delle disposizioni del codice civile che regolano la condizione della prole illegittima era senza dubbio il problema più urgente nella riforma del diritto di famiglia: da tempo giuristi e sociologi l'avevano reclamata rilevando la necessità di temperare l'eccessivo rigore cui erano ispirate quelle disposizioni. La Commissione Reale non si dissimulò, peraltro, le grandi difficoltà del suo còmpito in questa materia, senza dubbio fra le più gravi, ardue e complesse. Essa « ritenne da un lato di doversi guardare dal pericolo di ferire per eccesso di pietà e di sentimentalismo la santità del vincolo coniugale e di scuotere la integrità e solidità dell'edificio della famiglia legittima, base dell'ordine morale ed economico della società italiana » mentre « parve, d'altro canto, supremo interesse privato e sociale che la legge civile per quanto ne sia limitato il potere abbia ad apprestare i mezzi acconci per diminuire il più possibile la massa dei figli di genitori ignoti, che dànno così doloroso contributo alle malattie e alla mortalità infantile, alla disoccupazione volontaria, alla dissolutezza e alla delinquenza precoce, ed attribuire

alle vittime innocenti dei fatti altrui una condizione giuridica che non contrasti ai rapporti del sangue, alla morale e alla giustizia. In questi sensi e nelle stesse direttive il còmpito che deve assolvere il legislatore civile non si disgiunge, ma si integra, con le varie provvidenze con cui si tende a diminuire il numero dei figli illegittimi ed a sollevare le condizioni loro e della madre » (*R. p. p., pag.* 139).

« La riforma del codice, per questa parte, si inquadra in quel grandioso complesso di istituzioni e di provvidenze che il Regime ha ottenuto per assicurare all'infanzia e alla giovinezza la più completa, attiva ed amorevole assistenza materiale e morale per distruggere la piaga sociale dei bimbi abbandonati senza guida e senza consiglio, per garantire lo sviluppo fisico e la formazione spirituale delle giovani generazioni. Essa tende a migliorare la situazione dei figli naturali sia attraverso il riconoscimento volontario, sia attraverso l'accertamento giudiziale, nella convinzione che l'acquisto di uno stato familiare può efficacemente contribuire all'elevamente morale degli individui. Ma non si è trascurata l'esigenza di non turbare la situazione della famiglia legittima, che deve essere in ogni modo tutelata e salvaguardata » (*R. p. d., n.* 258).

In proposito la Commissione parlamentare osservò che la riforma « viene ad inserirsi nel quadro delle provvidenze del Regime per garantire all'infanzia e alla giovinezza la maggiore assistenza e nella convinzione che l'acquisto di uno stato familiare può efficacemente contribuire all'elevazione morale degli individui, pur senza trascurare di salvaguardare pienamente la famiglia legittima, nucleo fondamentale della società italiana e fascista » (*R. C. p., pag.* 788).

La stessa Commissione si propose il dubbio se nel codice dovesse essere disciplinato anche il riconoscimento e la legittmazione dei figli nati da rapporti tra cittadini del Regno e sudditi coloniali nostri o di altra Potenza. Ma osservò che si tratta di materia da regolare più che non criteri giuridici, con criteri politici, e perciò rientrante nell'àmbito dell'ordinamento giuridico coloniale (*id.*).

2. Il sistema del *riconoscimento volontario della prole illegittima* adottato dal codice del 1865 aveva indubbiamente bisogno di una revisione, che, pur non scuotendone le basi, ne rendesse meno sensibili i difetti e togliesse di mezzo questioni che da tempo si agitano nella giurisprudenza.

Il progetto preliminare (art. 277) ad ovviare agli inconvenienti derivanti dalla soverchia larghezza del detto sistema aveva poste due limitazioni: quella della *età minima in cui si può riconoscere*, e l'altra della negata efficacia al riconoscimento *invito filio* se questi avesse raggiunto i 18 anni, o senza l'approvazione del giudice tutelare del minore di 18 anni o dell'interdetto per infermità di mente.

Sotto il primo riguardo il progetto aveva fissato in 16 anni per l'uomo e in 14 anni per la donna l'età minima; ma nel comporre il progetto definitivo, tale limite sembrò troppo basso per l'uomo: « mentre, infatti, per la donna — così la Relazione sul progetto stesso (n. 259) — il riconoscimento si fonda sul fatto certo del parto, nei riguardi dell'uomo occorre evitare che la inesperienza e la incomprensione della importanza dell'atto e delle sue conseguenze lo inducano a cedere a lusinghe o a false apparenze ». Perciò fu elevato il limite a 18 anni.

« E' vero — soggiunge la stessa relazione — che l'età di 16 anni determina la capacità a contrarre matrimonio (art. 82); ma in questo atto, per la solennità che lo accompagna e per l'intervento dei genitori o dei rappresentanti legali che devono prestare l'assenso, l'immaturità del giudizio non desta soverchie preoccupazioni. Per queste considerazioni, anzi, si è aggiunto nell'articolo (2° *comma*) che il riconoscimento è sempre possibile *quale che sia l'età dell'uomo*, quando abbia luogo in occasione di matrimonio ». Ond'è che in questo caso il riconoscimento può essere fatto anche se, per concessa dispensa dell'età a contrarre matrimonio, l'uomo abbia 14 anni e la donna 12 anni compiuti.

In seno alla Commissione parlamentare fu proposto di non porre limiti di età per la donna e di stabilire il limite di 21 anni per l'uomo, « ed evitare che si possa abusare della inesperienza di un giovane »; ma fu osservato che la mancanza di un limite d'età per la madre non può destare preoccupazione, e quanto al padre il limite di 18 anni, richiesto anche pel matrimonio (ridotto a 16 anni: *art.* 82) e per l'emancipazione (*art.* 389) ben possa essere mantenuto per un altro atto tanto importante e delicato, qual'è il riconoscimento del proprio figlio » (*R. C. p., pag.* 791).

3. Non è sembrato doversi ammettere il riconoscimento da parte dell'ascendente nel caso di morte del genitore, ritenendosi essere « oltre modo grave, anche nella più favorevole ipotesi, sostituire altre persone nello adempimento di un atto che deve essere spontaneo e schiettamente personale » (*R. p. p., pag.* 144); nè di ammettere la ricusazione del riconoscimento (che era consentita nell'art. 281 progetto preliminare) che « dava a questo una impronta eventualmente contraria alla sua natura. Solo nel caso che il riconoscimento non sia veritiero può ammettersi ch'esso venga impugnato dall'interessato (*art.* 261): in ogni altro caso non può essere lecito, per nessuna ragione, respingere lo stato che deriva dal fatto della nascita ». Così la Relazione sul progetto definitivo (n. 263) dà ragione della soppressione del citato art. 281.

4. Divieto di *adozione* dei figli naturali (art. 291); assunzione del *cognome* dell'adottante da parte dell'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori (art. 297).

5. La disposizione del nuovo codice relative al riconoscimento dei figli naturali si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore; ma il riconoscimento compiuto prima della entrata in vigore del nuovo codice fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori non può essere annullato se al momento in cui fù fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le nuove disposizioni. (V. art. 97 disposiz. transit.) anche quanto agli effetti di tale riconoscimento sulle successioni aperte prima dell'entrata in vigore del nuovo codice (*id.*).

Art. 249. — *Riconoscimento di figli incestuosi.*

I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al

tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro. Quando uno solo dei genitori sia stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.

(*Art.* 180).

1. L'art. 180 (n. 2) del codice del 1865 vieta il riconoscimento dei figli nati da persone fra le quali non poteva sussistere matrimonio per vincolo di parentela o affinità in linea retta in infinito o per vincolo di parentela in linea collaterale nel secondo grado.

Il progetto preliminare (art. 278) disponeva che non potessero essere riconosciuti che *soltanto dalla madre* i figli nati da persone fra le quali non poteva esistere matrimonio per vincolo di parentela, anche soltanto naturale, o di affinità in linea retta, o per vincolo di parentela, anche soltanto naturale, in linea collaterale nel secondo grado. « La Commissione Reale aveva tenuto conto dello stato della coscienza popolare nei riguardi della prole incestuosa, e ammettendo il riconoscimento soltanto da parte della madre, si era lasciata probabilmente guidare dalla considerazione che, nella maggior parte dei casi, la donna subisce l'incesto. Ma questa considerazione — osservò la Relazione sul progetto definitivo (n. 260) — non giustifica l'assolutezza della regola, nè l'esclusione rigida di ogni possibilità di riconoscimento da parte dell'uomo ».

Perciò nel comporre il detto progetto, « si è ravvisato opportuno prendere in considerazione lo *stato di buona fede dei genitori*, riflettendo che quando essi ignorano i vincoli di parentela che rendono incestuosa la loro unione, questa non suscita quel senso di disgusto ch'è proprio dell'incesto ».

In relazione a questi concetti la regola è stata temperata nel senso di consentire il riconoscimento della prole incestuosa da parte dei genitori o di quello di essi che fosse in buona fede al tempo del concepimento.

2. La Commissione parlamentare si era dato carico delle molte istanze pervenute da parte di privati, che invocavano « la possibilità di riconoscere mediante autorizzazione Sovrana i figli nati da affini in linea retta analogamente a quanto ammette il diritto canonico. Ma, rilevando che la legge di esecuzione del Concordato consente di far trascrivere il matrimonio religioso, che il diritto canonico ammette fra persone legate da affinità e non da parentela, ha ritenuto che ciò possa costituire sufficiente attenuazione del rigore della norma dell'articolo ». (*R. C. p., pag.* 791).

3. *Esclusione delle indagini sulla paternità o maternità* (*art.* 276).

Art. 250. — *Riconoscimento di figli adulterini.*

I figli adulterini possono essere riconosciuti dal genitore che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio.

Possono essere riconosciuti anche dal genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto od annullato.

Se in conseguenza del matrimonio sciolto od annullato vi sono figli legittimi o legittimati o loro discendenti legittimi, il riconosci-

mento non ha effetto se non dal giorno in cui è ammesso con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato. Il riconoscimento non può essere ammesso se i figli legittimi o legittimati non hanno raggiunto la maggiore età e se non sono stati sentiti.

Se il genitore muore dopo la presentazione dell'istanza e prima dell'emanazione del decreto, gli effetti di questo risalgono alla data della morte. Se il riconoscimento è contenuto in un testamento, la istanza per la concessione del decreto può essere fatta dal figlio o dal suo rappresentante legale dentro un anno dalla pubblicazione del testamento.

(Art. 180).

---

1. Il rigore del divieto di riconoscimento della prole adulterina contenuto nell'art. 180 (n. 1) del codice del 1865, è stato di non poco attenuato nel nuovo codice.

Innanzi tutto è stato ammesso il riconoscimento da parte del genitore che al tempo del concepimento del figlio adulterino non era unito in matrimonio (1° *comma*), cioè, da parte del genitore che a quel tempo era celibe. In seno alla Commissione Reale fu osservato che la esplicita dichiarazione di validità del riconoscimento fatto dal genitore libero portasse alla conseguenza ch'esso fosse valido « quand'anche fatto congiuntamente a quello della persona coniugata, non potendovi essere dubbio sulla validità del riconoscimento di quello, anche secondo i principî generali, quando segua il riconoscimento posteriore, certo nullo, del genitore coniugato o anche quando questo, sempre nullo, lo preceda » (*R. p. p., pag.* 162).

Va poi rilevato che per l'art. 251 non essendo in nessun caso ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo, il riconoscimento da parte del padre libero di un figlio nato da donna coniugata può aver luogo solo nel caso che del figlio stesso sia stata riconosciuta la paternità, perchè, in caso diverso, tale riconoscimento contrasterebbe con lo stato di legittimità del figlio adulterino.

2. Il riconoscimento del figlio adulterino può aver luogo anche da parte del genitore che al momento del concepimento era coniugato, qualora però il matrimonio che ne costituiva l'ostacolo sia sciolto o annullato (2° *comma*).

Il progetto preliminare (art. 279) nell'accogliere tale riconoscimento lo subordinava alla condizione che non vi fossero « figli legittimi o legittimati per effetto del medesimo o loro discendenti legittimi ». Tale condizione fu mantenuta nel progetto definitivo (art. 259). Ma in seno alla Commissione parlamentare fu esaminata la proposta di estendere la disposizione anche al caso in cui vi siano figli legittimi e costoro consentano al riconoscimento del fratello adulterino; prevalse la corrente favorevole, la quale, alla obbiezione che, in tal caso i figli legittimi sarebbero arbitri della condizione di costui e giudici dell'operato dei genitori, oppose la convenienza di far ogni possibile « perchè la famiglia si ricostituisca su basi legittime o abbia almeno una veste di legalità, tanto più che, in pratica, i genitori finirebbero col riconoscere individualmente i figli, dichiaran-

doli, a seconda dei casi, di padre o di madre ignoti ». La Commissione accogliendo la proposta avvertì però la necessità di circondare la norma di particolari garenzie, quali il *consenso* dei figli legittimi maggiorenni e la forma scritta autentica della manifestazione di esso.

Ma, pur accogliendo tale criterio, non è sembrato opportuno far dipendere il riconoscimento esclusivamente dall'assenso dei figli legittimi; e nel formulare il testo del 3° *comma* dell'articolo in esame si è creduto opportuno stabilire che il riconoscimento non possa essere ammesso se i figli legittimi o legittimati, (non anche i discendenti legittimi) non siano maggiorenni e non siano stati sentiti, e che esso non abbia effetto se non dal giorno in cui è ammesso con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato. « Non è a temere — così si esprime la Relazione al Re Imperatore (n. 124) — che la soluzione adottata possa ferire il prestigio della famiglia legittima. Ed in vero, la rigorosa ed obbiettiva valutazione che nei singoli casi sarà fatta dall'autorità governativa in sèguito ad accurata istruttoria, l'illuminato parere del consiglio di Stato, le condizioni stabilite per il riconoscimento (età maggiore dei figli legittimi o legittimati, e che costoro siano sentiti) costituiscono un complesso di garanzie le quali dànno sicuro affidamento che la innovazione, pur potendo in alcuni casi, degni di particolare considerazione, alleviare la sorte della prole adulterina, non varrà tuttavia a scuotere il fondamento della famiglia legittima ».

« Affermata la necessità dell'intervento governativo — soggiunge la stessa Relazione — si è creduto opportuno stabilire, dato il carattere essenziale di questo intervento, che la dichiarazione di riconoscimento *produce il suo effetto* dalla data del decreto reale che lo ammette, salvo che il genitore muoia dopo la presentazione della istanza e prima dell'emanazione del decreto; nel qual caso gli effetti di questo risalgono alla data della morte del genitore » (4° *comma*).

Quanto alle norme per la domanda diretta a ottenere il decreto reale e il contenuto di questo e la competenza, v. art. 62 e 63 disposizioni attuazione

3. La facoltà di chiedere il riconoscimento spetta esclusivamente al genitore; nell'ipotesi che vi siano figli legittimi o legittimati o loro discendenti legittimi in conseguenza del matrimonio sciolto o annullato, se il *riconoscimento sia contenuto in un testamento*, l'istanza per la concessione del decreto reale può essere fatta dal figlio o dal suo rappresentante legale entro un anno dalla pubblicazione del testamento (4° *comma*). « E' ovvio che in questo caso gli effetti del decreto Reale retroagiscono alla data della morte del genitore » (*R. R., n.* 124). La relativa istanza deve essere accompagnata dalla copia autentica del testamento contenente la dichiarazione di riconoscimento (*art.* 62 *d. a.*).

4. L'art. 179 del progetto preliminare, nell'ultimo comma disponeva che il riconoscimento potesse « tuttavia aver luogo in ogni caso se avvenga il matrimonio fra i genitori del figlio adulterino ». Ma nel progetto definitivo questa disposizione venne soppressa, essa avendo dato luogo a vivi contrasti; nè fu accolto dalla Commissione parlamentare il suggerimento di ripristinarla, sulla considerazione ch'essa sarebbe in contrasto con la condizione, dalla stessa Commissione aggiunta nel testo del progetto, del consenso dei figli legittimi (*R. C. p., pag.* 791).

5. Neppure fu accolta dalla stessa Commissione la proposta, da più parti sopravvenuta, con cui si invocava la possibilità del riconoscimento anche quando i coniugi siano separati legalmente, sul riflesso che essa avrebbe « equiparata la separazione al divorzio » (*id.*).

6. *Esclusione delle indagini sulla paternità o maternità* (*art.* 276).

Art. 251. — *Inammissibilità di riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo.*

In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo in cui la persona si trova.

Con questa disposizione, introdotta nel progetto definitivo, si son voluti « eliminare alcuni dubbi che erano stati sollevati circa la possibilità di far luogo al riconoscimento in confronto di persona che avesse lo stato di figlio legittimo. E' evidente che la legge non può consentire che si dia lo stato di figlio naturale a chi ha già uno stato più favorevole; d'altra parte, un principio diverso infirmerebbe il sistema legislativo che disciplina con regole rigorose la contestazione di legittimità » (*R. p. d., n.* 262).

Art. 252. — *Forma del riconoscimento.*

Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con un'apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti a un ufficiale di stato civile o davanti al giudice tutelare, o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata alla corte d'appello o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.

(*Art.* 181).

«L'intento di agevolare il riconoscimento e togliere di mezzo antiche questioni ha ispirato le riforme dell'art. 181 del codice del 1865 attuate negli art. 280 e segg. (*art.* 252 *e segg.*) per le quali si è estesa la cerchia dei pubblici ufficiali che possono ricevere l'atto, si è riconosciuta la efficacia di esso qualunque sia la specie del testamento in cui sia contenuto, e (per quanto il punto abbia dato luogo in passato a gravi dispute ed a proposte svariate) la sua irrevocabilità (*art.* 254) qualunque sia l'atto » (*R. p. p., pag.* 143).

Art. 253. — *Riconoscimento di un figlio premorto.*

Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti.

Il codice civile del 1865 ammette la legittimazione dei figli premorti in favore dei loro discendenti (art. 196). Nel progetto prelimi-

nare (art. 282) ne è stato ammesso anche il riconoscimento in favore così dei discendenti legittimi come dei figli naturali riconosciuti, sostenuto da alcuni scrittori; la disposizione è passata senza contrasti nel progetto definitivo (art. 262) e nell'articolo 253 in esame.

Art. 254. — *Irrevocabilità del riconoscimento.*

Il riconoscimento è irrevocabile. Se è contenuto in un testamento, ha effetto dal tempo della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato.

Stabilita, con questa disposizione, la irrevocabilità del riconoscimento, anche se contenuto in un testamento che poi sia revocato, si è chiarito che « gli effetti del riconoscimento contenuto in un testamento si producono alla morte del testatore in conformità alla natura dell'atto in cui è contenuto; sicchè in quel momento è necessario che il testamento esista anche se come atto di disposizione patrimoniale ha perduto ogni efficacia per essere stato revocato » (*R. p. d., n.* 264).

Art. 255. — *Clausole limitatrici.*

E' nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.

Art. 256. — *Effetti del riconoscimento.*

Il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto.

L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

Il pubblico ufficiale che le riceva e l'ufficiale dello stato civile che le riproduca sui registri dello stato civile, sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire duemila. Le indicazioni devono essere cancellate.

(*Art.* 182).

Il progetto preliminare, (art. 285) conteneva un ultimo comma col quale si disponeva che il divieto delle *indicazioni relative alla persona dell'altro genitore* nell'atto di riconoscimento non trovasse applicazione quando, trattandosi di figlio nascituro, le indicazioni stesse siano necessarie per identificare la persona del figlio.

Ma nel progetto definitivo tale comma non fu riprodotto, essendo sembrato che « l'intento di facilitare il riconoscimento da parte del padre in un momento anteriore alla nascita non giustifichi la deroga, sempre pericolosa, al principio, di ovvia convenienza, che vieta all'autore del riconoscimento di dare indicazioni sull'altro genitore » (*R. p. d., n.* 265).

Il reato qui preveduto ha carattere contravvenzionale.

Divieto di adozione (*art.* 291). *V. anche art.* 297 (*cognome dell'adottante*).

Art. 257. — *Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale.*

Il figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, non può essere introdotto nella casa coniugale se non col consenso dell'altro coniuge, salvo che questi abbia già dato il suo assenso al riconoscimento.

(*Art.* 183).

---

1. Si è qui mantenuta, per ovvie ragioni, la disposizione dello art. 183 del codice del 1865: naturalmente, il consenso dell'altro coniuge al riconoscimento, come nel codice del 1865, « non ha, nè può avere altro significato giuridico, essendo il riconoscimento un atto libero, che quello di un tacito assenso a che il figlio sia ammesso nella casa coniugale, a parte la questione se una dichiarazione di adesione alla domanda giudiziale di dichiarazione di filiazione possa avere analogo effetto » (*R. p. p., pag.* 156).

2. Nel progetto definitivo (art. 266) si è sostituito alla parola « consenso » che si trova nel progetto preliminare (art. 286), la parola « assenso » per uniformità « alla terminologia accolta nel titolo del matrimonio, dove si parla costantemente di « assenso » quando si vuole indicare una manifestazione di volontà proveniente da persona che non è parte nel negozio » (*R. p. d., n.* 266).

Art. 258. — *Poteri dei genitori.*

Il genitore che ha riconosciuto il figlio naturale ha rispetto a lui i diritti derivanti dalla patria potestà, tranne l'usufrutto legale.

Se il riconoscimento è fatto dai due genitori, congiuntamente o separatamente, i diritti derivanti dalla patria potestà sono esercitati dal padre. In caso di morte, di assenza o di impedimento del padre, o se, per le norme del titolo IX di questo libro, egli è decaduto da tali diritti, questi passano alla madre.

Se l'interesse del figlio lo esige, il tribunale può attribuire alla madre, invece che al padre, l'esercizio dei diritti derivanti dalla patria potestà; può altresì limitare l'esercizio di questi diritti, ovvero escludere dall'esercizio di essi, in casi gravi, tutti e due i genitori.

(*art.* 184).

---

1. Nel 1° *comma* « si è abolita l'impropria e vieta designazione di *tutela legale* del genitore, pur seguendosi la buona traccia del nostro codice quanto alla portata, all'àmbito dei suo poteri e all'esclusione dell'usufrutto legale, che non può avere giustificazione sufficiente fuori della famiglia legittima » (*R. p. p., pag.* 157); e si è creduto « conveniente, anche ai fini di una maggiore chiarezza, attribuire

apertamente al genitore naturale la patria potestà. Non vi era, in fatti, ragione di non usare tale espressione quando al potere del padre naturale si dà lo stesso contenuto di quello del padre legittimo restando solo escluso l'usufrutto legale » (*R. p. d., n.* 267).

2. E' qui regolato (2° *comma*) anche « il caso in cui il riconoscimento sia fatto da entrambi i genitori, congiuntamente o separatamente, in modo non molto dissimile della legge francese e nella guisa più favorevole agli interessi del figlio. Non parve, invece, quanto alle conseguenze dell'accertamento, di dover distinguere fra il caso di riconoscimento volontario e quello di dichiarazione giudiziale, e ciò per varie ragioni, ma anzitutto perchè si renderebbe necessaria una indagine sottile, caso per caso, dei motivi, del resto non sempre puri e nobili, che indussero al riconoscimento, ed a quelli, non sempre ignobili, che ne hanno distolto alcuno e lo hanno indotto a preferire di affrontare le sorti di un giudizio; d'altra parte, nemmeno una vana contestazione di legittimità toglie al padre la patria potestà, nè gli altri diritti dipendenti dalla paternità legittima » (*R. p. p., pag.* 157).

3. La Commissione parlamentare aveva suggerito, di aggiungere nel 1° *comma* alla parola « diritti » (derivanti dalla patria potestà) le parole « e i doveri » per « affermare congiuntamente il concetto dei doveri incombenti al genitore » (*R. C. p. pag.* 792); ma ciò non è sembrato necessario « perchè i doveri del genitore naturale sono previsti e disciplinati in una disposizione a parte (art. 259); tuttavia per porre in maggior rilievo la contrapposizione fra i poteri e gli obblighi, sono state collocate l'una dopo l'altra le disposizioni (art. 258 e 259) che li contemplano, integrando la seconda disposizione (articolo 259) per affermare anche qui che l'educazione e l'istruzione debbono essere conformi ai principii della morale e al sentimento nazionale fascista » (*R. R., n.* 125).

4. Nel caso del 2° comma il provvedimento è di competenza del tribunale per i minorenni, che provvede sentito il p. m. e sono applicabili le disposizioni degli art. 779-781 c. p. c.; in tal caso il reclamo, che può essere proposto anche dal p. m. e dal genitore esercente la patria potestà se il provvedimento è stato emesso a suo carico, si propone davanti la sezione di corte d'appello per i minorenni (*art.* 66, *d. a.*). *V. anche successivo art.* 67.

Art. 259. — *Obblighi del genitore verso il figlio.*

Il genitore naturale è tenuto a mantenere il figlio riconosciuto, ad educarlo e ad istruirlo conformemente a quanto è prescritto dall'art. 145. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, essi devono contribuire alle spese in proporzione delle loro rispettive sostanze.

(*Art.* 186).

---

1. V. *nota* 3 all'articolo precedente circa la contrapposizione fra i poteri del genitore naturale previsti nel detto articolo e i suoi doveri considerati nel presente art. 259; nel quale è stato espressamente fatto

richiamo all'art. 145 circa i principî ai quali deve essere informata l'educazione e l'istituzione dei figli naturali al pari dei figli legittimi (*R. R., n.* 125).

2. In ordine al *mantenimento del figlio naturale* l'art. 289 del prog. prelim. disponeva che se questo fosse stato riconosciuto da entrambi i genitori, il mantenimento di lui spettasse nei primi sette mesi alla madre e poscia al padre, salvo i provvedimenti in proposito del giudice tutelare. Ma nel progetto definitivo la disposizione fu omessa, essendo sembrato opportuno « lasciare all'autorità giudiziaria il còmpito di valutare caso per caso a quale dei genitori convenga affidare la cura del figlio riconosciuto » (*R. p. d., n.* 268).

Lo stesso art. 289 dettava anche le norme circa l'*obbligo alimentare* dei genitori verso il figlio naturale riconosciuto; ma nel comporre il progetto definitivo è stata rinviata al titolo degli alimenti (art. 429) la regolamentazione relativa.

Art. 260. — *Cognome del figlio.*

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, o quello del padre se congiuntamente o separatamente è stato riconosciuto da entrambi i genitori.

(*Art.* 185).

E' stata qui riprodotta la disposizione dell'art. 185 del codice del 1865 « per quel che riguarda l'*assunzione del nome*, solo chiarendo un punto dubbio nel caso di precedente accertamento della maternità » (*R. p. p., pag.* 156).

Art. 261. — *Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.*

Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

L'impugnativa è ammessa anche dopo la legittimazione.

L'azione è imprescindibile.

(*Art.* 188).

---

1. La regolamentazione dei casi di *impugnazione del riconoscimento* è stata limitata a quelli soltanto che richiedono norme particolari, senza tener conto « di quelle ipotesi che non assumono, nei riguardi di tale riconoscimento, aspetti diversi da quelli consueti in tutti i negozi giuridici, come il riconoscimento fatto in casi vietati dalla legge e senza l'osservanza delle forme dalla legge prescritte. Limitato il campo della speciale disciplina legislativa, le disposizioni hanno assunto « un contenuto più preciso ed univoco, — così osservò la Relazione sul progetto definitivo (n. 269) e si è evitato « l'inconveniente, da più parti segnalato, di generalizzare l'applicazione di re-

gole che, mentre sono opportune per certe ipotesi, appaiono, invece, eccessive per altre ».

L'art. 281 del progetto preliminare consentiva la ricusazione del riconoscimento del figlio naturale da parte del medesimo che avesse compiuto 16 anni o da parte del suo rappresentante se interdetto: ma nel comporre il progetto definitivo l'articolo fu soppresso perchè esso dava al riconoscimento « una impronta contrattuale in contrasto con la sua natura. Solo nel caso che il riconoscimento non sia veritiero può ammettersi che venga impugnato dall'interessato ed a ciò provvede l'art. 270 (*art.* 261): in ogni altro caso non può essere lecito, per essunna ragione, respingere lo stato che deriva dal fatto della nascita. Così la Relaz. sul prog. definitivo (*n.* 263). *V. art.* 262, *impugnazione da parte del riconosciuto.*

2. La prima ipotesi ch'era necessario di regolare è quella della *impugnazione per difetto di veridicità.*

In seno alla Commissione parlamentare fu vivamente discussa la espressione « *difetto di veridicità* » usata dal 1° *comma* dell'articolo. Fu osservato in proposito che il progetto, a differenza del codice del 1865 (art. 188) che dà facoltà di impugnativa al figlio e a chiunque vi ha interesse, la estendesse anche all'autore stesso del riconoscimento, e che non si potesse parlare di difetto di veridicità a riguardo di costui; inoltre, che la disposizione fosse in contrasto con l'altra (art. 254) che sancisce l'irrevocabilità del riconoscimento, a meno di non volerla considerare come un'eccezione a essa. Ma fu replicato che « qualora si ammettesse la possibilità di un mutamento della volontà manifestata di riconoscere il figlio, in tal caso si potrebbe tutt'al più parlare di *deroga* al principio della irrevocabilità; ma nel caso in questione, invece, sia che l'autore del riconoscimento possa provare di essere caduto in errore al momento della dichiarazione, sia che scientemente abbia fatto una dichiarazione contraria alla verità, viene a mancare il presupposto di fatto della verità, ed è ovvio che, nonostante l'irrevocabilità del riconoscimento, questo non possa restare fermo perchè non si può ammettere che il favore verso l'istituto della famiglia prevalga sulla verità dei fatti. Quindi, la espressione « *difetto di veridicità* » deve essere intesa in senso obbiettivo. Egualmente, anche se il riconoscimento è dovuto ad errore o a dolo, ove sia rispondente a verità, non può essere impugnato » (*R. C. p., pag.* 792). Con tale chiarimento la formula fu mantenuta.

3. La stessa Commissione aveva ritenuto che il *diritto d'impugnativa da parte dell'autore del riconoscimento* non potesse essere concesso nel caso ch'egli abbia agito in mala fede, e perciò aveva proposto di « limitarlo all'ipotesi della *buona fede* » (*id.*). Ma la proposta non è stata accolta sul riflesso che « tale limitazione ,pur risolvendosi in una specie di sanzione contro il dichiarante di mala fede, avrebbe violato il principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere indipendentemente dal comportamento subiettivo di chi ha fatto il riconoscimento. Del resto, sotto l'impero del vecchio codice (*cioè di quello del* 1865) la dottrina prevalente ha ritenuto che non sia di ostacolo all'impugnativa da parte dell'autore il mendacio del riconoscimento » (*R. R., n.* 126).

4. Qualche Commissario aveva suggerito anche che il diritto di impugnare il riconoscimento fosse negato al terzo, « nella considera-

zione che questi è quasi sempre spinto ad agire da motivi patrimoniali »: ma « appunto perchè è necessario, nell'interesse pubblico, che in materia di filiazione i fatti corrispondano alla realtà delle cose, la Commissione parlamentare ha trovato giusto che la facoltà d'impugnazione sia lasciata a *chiunque vi abbia interesse* » (*R. C. p., pag.* 792).

5. L'art. 292 del progetto preliminare disponeva che il riconoscimento potesse essere impugnato con ogni *mezzo di prova;* ma la disposizione, pur mantenuta nell'art. 270 del progetto definitivo, è stata poi soppressa comechè superflua « poichè, nel silenzio della legge, s'intende ammesso ogni mezzo di prova » (*R. C. p., pag.* 192) e in tal caso « non è dato all'interpetre stabilire alcuna limitazione alla prova » (*R. R., n.* 126).

6. L'art. 296 del progetto preliminare (capoverso) disponeva che non fosse di ostacolo alla impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità la sentenza passata in giudicato che respinge la impugnazione per altro motivo. Ma la disposizione non fu riprodotta nel progetto definitivo « perchè i principî di diritto processuale regolano compiutamente le possibili interferenze fra i giudizi successivi, ed escludono in particolare che un'azione possa essere pregiudicata dalla pronuncia intervenuta su un'azione del tutto diversa » (*R. p. d., n.* 270).

7. Nella stessa Commissione parlamentare era stato espresso l'avviso che non fosse ammissibile l'*impugnativa dopo la legittimazione,* contrariamente a quanto è stabilito nel 2° *comma;* ma la Commissione osservò che « la legittimazione ha per presupposto il riconoscimento, e, se si ammette che questo possa essere impugnato, logicamente lo si deve ammettere anche nel caso della legittimazione. D'altra parte, si vuole evitare che la *mala fides superveniens* fra il riconoscimento, e il momento della legittimazione possa paralizzare l'azione di riconoscimento » (*R. C. p., pag.* 792). V. art. 287 (impugnazione del decreto di legittimazione).

8. Infine, quanto alla *imprescrittibilità dell'azione* (*ult. comma*) l'art. 297 del prog. prelim. non l'ammetteva quando l'impugnazione fosse stata promossa da soggetti diversi dall'autore del riconoscimento o della persona riconosciuta. Ma tale limitazione non sembrò giustificata « data la natura dell'azione, che tende a distruggere una falsa apparenza di stato » e perchè « in contrasto con la regola posta in materia di azioni di contestazione di legittimità, che sono dichiarate imprescrittibili da chiunque siano proposte, e, infine, perchè essa veniva, praticamente a togliere la possibilità di agire per tutti coloro che solo dopo il decorso del termine prescrizionale (ad es. in occasione, di un'apertura di successione) vengono ad acquistare l'interesse, senza dubbio degno di tutela, a far cadere il falso riconoscimento » (*R. d. p., n.* 270). Perciò nel progetto definitivo fu dichiarata senz'altro imprescrittibile la detta azione. Ma in seno alla Commissione parlamentare da taluno fu proposto di tornare alla disposizione dell'art. 297 del progetto preliminare, sulla considerazione che fosse troppo grave considerare imprescrittibile l'azione di chiunque abbia interesse, « dato che la incertezza dei rapporti patrimoniali potrebbe prolungarsi per varie generazioni », mentre altri osservò in contrario essere pericoloso porre un termine « perchè nessuno può sapere come e quando potrà avere

elementi di prova »; ma la Commissione deliberò di mantenere la imprescrittibilità, « data la natura dell'azione, che tende a distruggere una falsa apparenza di stato e rilevando che non si può stabilire prescrizione contro una verità obbiettiva » (*R. C. p., pag.* 792); e soltanto suggerì di esaminare in sede di coordinamento se convenisse di precisare che l'azione può essere promossa dal tutore nell'interesse del minore, o interdetto come nell'art. 271 è stabilito per l'azione di dichiarazione di paternità o maternità naturale. (V. *art.* 262).

V. nota 4ª *all'art.* 246 *circa la esattezza della formula* « *L'azione è imprescrittibile* ».

Art. 262. — *Impugnazione da parte del riconosciuto.*

Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato di interdizione, impugnare il riconoscimento.

Tuttavia il tribunale con deliberazione in camera di consiglio, su istanza del pubblico ministero o del minore che abbia raggiunto i sedici anni di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale.

---

1. L'art. 293 del prog. prelim. conferiva l'esercizio dell'azione di impugnazione del riconoscimento pel minore emancipato a chi esercità la patria potestà su di lui o al tutore, e, nel caso di dissenso o di conflitto d'interesse, a un curatore speciale all'uopo deputato, e per l'interdetto, durante l'interdizione, del pari al tutore o ad un curatore speciale.

Ma nel progetto definitivo tali disposizioni furono modificate nel senso che fu vietata al minore e all'interdetto l'azione, salvo che sia autorizzato dal tribunale su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, nel quale caso il tribunale dovesse nominare un curatore speciale. In proposito si osservò che « il motivo della impugnazione conferisce all'azione un carattere così strettamente personale da non potersene consentire l'esercizio al legale rappresentante dell'incapace; nè questa esclusione può dar luogo a preoccupazioni per il caso di minore età della persona che ha fatto il riconoscimento, perchè se il minore è capace di compiere il riconoscimento, dovrà ritenersi capace anche di promuovere l'impugnazione..... Il rigore del divieto è solo attenuato nel caso che l'azione debba promuoversi dalla persona riconosciuta e questa sia minore di età o interdetta; si è considerato in proposito che può essere talvolta urgente rimuovere il riconoscimento non veridico per rendere possibile l'acquisto del vero stato, e per tale ipotesi si è data la facoltà al tribunale di nominare all'incapace un curatore speciale che promuova l'impugnazione in rappresentanza di lui » (*R. p. d., n.* 271).

Ma la Commissione parlamentare, opinò che fosse da riconoscere al minore il diritto di impugnativa con l'autorizzazione del giudice tutelare, sentito il pubblico ministero e con facoltà di impugnare il provvedimento del giudice, sul riflesso che fosse illogico che il minore non potesse impugnare il suo riconoscimento mentre un terzo o il pub-

blico ministero può chiedere al tribunale l'autorizzazione ad impugnarlo: ora « se il minore può affidare a un terzo il compito di presentare l'istanza, allora tanto varrebbe ammettere che lo faccia lui stesso » (*R. C. p., pag.* 793).

Nel comporre il testo definitivo la disposizione del progetto è stata modificata nel senso di cui all'art. 262 in esame, senza peraltro accogliere del tutto la proposta della Commissione, « perchè questa, letteralmente intesa, avrebbe senz'altro ammesso l'interdetto o l'infante a impugnare il riconoscimento » E' poi sembrata « superflua la previsione della istanza da parte di terzi interessati perchè, se si tratta di un interesse proprio del terzo, questi potrà in proprio nome impugnare il riconoscimento ai sensi dell'art. 261; se si tratta dell'interesse del minore, il terzo potrà eccitare il pubblico ministero per la richiesta dell'autorizzazione » (*R. R., n.* 127).

Si è conservata la competenza del tribunale a concedere l'autorizzazione « seguendo il criterio generale di prescrivere l'intervento di questo giudice per gli atti di maggiore importanza » (*id*).

Art. 263. — *Impugnazione per violenza.*

Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata.

Se l'autore del riconoscimento è minore, l'azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore.

---

1. « L'altro caso d'impugnazione che si è creduto di dover ammettere è quello fondato sulla *violenza* subita dall'autore del riconoscimento: la violenza, invero, esclude la volontarietà che dalla legge è considerata come elemento essenziale del riconoscimento » (*R. p. d., n.* 272).

2. L'art. 294 del progetto preliminare considerava come motivi di impugnazione, accanto alla violenza, anche il dolo e l'errore. Ma nel progetto definitivo fu creduto opportuno escluderlo, osservando che « se il riconoscimento corrisponde a verità non è conveniente distruggerne l'efficacia per il solo concorso del dolo o dell'errore; mentre, se il dolo o l'errore escludono la veridicità, l'impugnazione potrà proporsi a norma dell'art. 261) (*id.*).

In seno alla Commissione parlamentare taluno avrebbe voluto includere anche i casi di dolo o di errore; altri opinò ch'essi fossero già compresi nell'art. 261 nell'espressione « *difetto della veridicità* ». Ma si è osservato che nell'art. 261 questa espressione contiene un concetto più lato di quello del dolo o dell'errore intendendosi che anche se il riconoscimento fosse avvenuto per dolo o per errore, se era veridico non poteva essere impugnato », mentre nell'art. 263 « si è voluto disciplinare il caso della violenza indipendentemente dal fatto che esista la veridicità dell'avvenuto riconoscimento » (*R. C. p., pag.* 793).

3. Quanto al *termine entro cui l'azione può essere promossa,* la stessa Commissione osservò che fosse giustificata la differenza di

trattamento dal caso dell'art. 261: « invero, — è detto nella citata Relazione — cessata la violenza, è naturale che vi sia una reazione immediata nell'autore del riconoscimento e non si ammetta più l'azione dopo un certo tempo (*un anno*); il difetto di veridicità può, invece, venire a conoscenza dello stesso anche dopo molto tempo; del resto, se il presunto figlio non è veramente dell'autore del riconoscimento, questi avrà la possibilità di impugnativa sia per difetto di veridicità che per violenza ». Ed all'obbiezione che l'art. 263 fosse inutile perchè implica un reato di estorsione perseguibile di ufficio e che renderebbe nullo il riconoscimento, si è risposto che « non tutte le ipotesi di violenza cadono necessariamente sotto il codice penale, e che, d'altra parte, l'art. 272 (*art.* 263) sta a limitare i termini in cui l'azione può essere iniziata » (*id.*).

4. Anche qui la Commissione ebbe a prospettare la convenienza « di precisare in sede di coordinamento, come nell'art. 280 (*art.* 271) che l'azione, se l'autore del riconoscimento è minore, possa essere promossa dal tutore » (*id.*).

5. V. art. 265 (trasmissibilità dell'azione d'impugnazione).

Art. 264. — *Nullità del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale.*

La nullità del riconoscimento per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale può essere fatta valere dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, dentro un anno dalla data della revoca.

---

1. « Motivi del tutto particolari hanno determinato la disposizione di questo articolo che può sembrare in contrasto con i criteri adottati circa i limiti della disciplina legislativa in materia di impugnazione del riconoscimento. Fuori di questi limiti è, in fatti, la regolamentazione della impugnazione fondata sulla incapacità dell'autore del riconoscimento. Ma si è creduto necessario prendere in considerazione l'incapacità derivante da interdizione, sia per affermare il principio che l'impugnazione può essere proposta dal rappresentante dell'interdetto, sia, sopratutto, per limitare il tempo in cui l'interdetto può agire dopo riacquistata la capacità.... » (*R. p. d., n.* 273).

2. « Quanto alla affermazione del principio che per l'interdetto può agire il suo rappresentante legale, essa è giustificata dal desiderio di evitare dubbi e incertezze, tanto più possibili in quanto una regola diversa era stata accolta nel progetto preliminare. Questo infatti, nel terzo comma dell'art. 226, escludeva l'azione del rappresentante legale; ma la esclusione è sembrata ingiustificata dato il contenuto dell'azione, fondata sul fatto della interdizione, oltrechè improvvida in quanto veniva in pratica a ritardare o addirittura ad impedire l'instaurazione di un giudizio ch'è, il più delle volte, urgente per evitare le gravi conseguenze che dal riconoscimento possano derivare » (*R. p. d., n.* 273).

3. V. art. 265 (trasmissibilità dell'azione di nullità).

Art. 265. — *Trasmissibilità dell'azione.*

Nei casi indicati dagli articoli 263 e 264, se l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l'azione ma prima che sia scaduto il termine, l'azione può essere promossa dagli eredi.

---

1. In questo articolo è stata regolata la *trasmissione agli eredi dell'azione d'impugnativa nei casi di violenza e interdizione.* « Com'è ovvio, gli eredi possono promuovere l'azione se non sia già decorso, durante la vita dell'autore del riconoscimento, il termine stabilito negli art. 272 e 273: (*art.* 263, 264). Il progetto preliminare nell'ultimo comma dell'art. 294, prevedendo l'ipotesi che il termine venisse a scadere prima che siano trascorsi due mesi dalla morte, ne prolungava la durata fino allo scadere dei due mesi. Ma questa proroga, ch'è in contrasto coi principii che regolano la trasmissione delle azioni, è sembrata non giustificata sia per la natura dell'azione, sia per il carattere rigoroso ch'è proprio dei termini di decadenza ». Perciò si è creduto di « fissare, la regola che gli eredi possono promuovere l'azione soltanto se non sia scaduto il termine di decadenza e devono promuoverla prima che questo termine scada » (*R. p. d., n.* 274).

Art. 266. — *Provvedimenti in pendenza del giudizio.*

Quando è impugnato il riconoscimento il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.

Il progetto preliminare nell'art. 298 limitava la facoltà del giudice di dare provvedimenti, in corso di giudizio, nell'interesse della persona riconosciuta al caso di riconoscimento per difetto di veridicità. Tale regola è stata nel progetto definitivo estesa a tutti i casi di impugnazione.

§ 2. — *Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale.*

Art. 267. — *Dichiarazione giudiziale di paternità.*

La paternità naturale non può essere giudizialmente dichiarata che nei casi seguenti:

1) quando la madre e il presunto padre hanno notoriamente convissuto come coniugi nel tempo a cui risale il concepimento;

2) quando la paternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale ovvero da non equivoca dichiarazione scritta di colui al quale si attribuisce la paternità;

3) quando v'è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento;

4) quando v'è possesso di stato di figlio naturale.

(*Art.* 189).

---

1. Le disposizioni intorno alla *dichiarazione giudiziale della paternita o maternità* hanno accolto i voti generalmente manifestati contro le restrizioni con cui finora è ammessa tale ricerca (*R. p. p., pag.* 145) In queste disposizioni, è detto nella Relazione sul progetto definitivo (n. 276) — « si manifesta sopratutto il favore verso la prole illegittima: chi consideri che oggi la ricerca della paternità è ammessa soltanto nel caso di ratto o di stupro violento (art. 189 cod. civ. 1865) può agevolmente rendersi conto della grande larghezza di criteri a cui s'è ispirata la riforma, ch'è veramente in questa parte profonda e ardita ». Ma nel tempo stesso non si è voluto ch'essa favorisse « le insidie tese a uomini, spesso giovani inesperti e doviziosi, per iniziativa o con la occulta complicità di donne perdute o senza scrupoli » (*R. p. p., pag.* 145).

A ciò si è provveduto con opportune cautele, così, fra l'altro, con tenendo entro taluni limiti i casi in cui è ammessa l'azione di dichiarazione (art. 267 e 270) ed escludendo le indagini sulla paternità e la maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato (art. 276) come con lo stabilire una previa « *causae cognitio* » del tribunale circa l'esistenza degli elementi che facciano apparire qualificata l'azione (articolo 272).

2. Quanto ai *casi in cui è ammessa l'azione di dichiarazione della paternità* — già largamente estesa in virtù della legge sulle pensioni e sugli orfani di guerra (*R. D. L.* 19 luglio 1917, n. 1143) agli effetti delle pensioni di guerra spettanti ai figli naturali — il progetto preliminare ne prevedeva ben sette; ma nel testo dell'articolo ne sono restati solo quattro. Fu, infatti, escluso il caso in cui al tempo del concepimento tra la madre e colui al quale si attribuisce la paternità vi fosse *matrimonio di cui sia stato in sèguito dichiarata la nullità;* nel progetto definitivo (artic. 276) la disposizione non fu mantenuta perchè si osservò (*R. p. d., n.* 276) che « ai figli concepiti durante un matrimonio in seguito annullato, è stato già attribuito (v. art. 126) lo stato di figli naturali riconosciuti ». Fu anche escluso l'altro caso di *annullamento,* per motivo diverso dal difetto di veridicità, del *riconoscimento* fatto da colui contro il quale si agisce per la dichiarazione, sulla considerazione che « l'atto di riconoscimento è indubbiamente una *dichiarazione scritta* di colui al quale si attribuisce la paternità e come tale rientra nell'ipotesi successiva, salvo a valutare di caso in caso la sua rilevanza, che potrà anche essere esclusa se, ad es., il riconoscimento sia stato fatto da un interdetto o sotto l'azione della violenza » (*R. p. d., n.* 278). In fine, fu escluso anche il caso di *seduzione* preceduta da promessa di matrimonio risultante da prova scritta o comprovata con artifici o raggiri o facilitata da abuso di autorità, di fiducia o di relazione domestica, quando il tempo del congiungimento corrisponda a quello del concepimento, sulla considerazione che i fatti indicati non fossero tali da potersene « desumere logicamente che il seduttore e non altri coi quali la donna può aver avuto rapporti sia

l'autore del concepimento ». E la soppressione di questa ipotesi fu mantenuta nonostante che la Commissione parlamentare ne avesse proposto il ripristino, non soltanto in considerazione della inidoneità dei detti elementi a rendere verosimile la paternità, ma anche perchè la norma avrebbe potuto « aprire la via alla dichiarazione di paternità in ogni caso di congiunzione extra matrimoniale, con pericolo di abusi, di insidie e di turbamenti, quali spesso si sono deplorati nel passato » e perchè « inefficaci sarebbero le restrizioni di cui la proposta è stata accompagnata poichè, se, da un lato una promessa di matrimonio vagamente sfuggita in una lettera giustificherebbe l'azione, dall'altro, le *relazioni domestiche* renderebbero agevoli le insidie specialmente verso giovani inesperti e verso persone attempate ». (*R. R., n.* 128). Di conseguenza è stato escluso anche il caso, connesso a quello della seduzione, della cattiva condotta della madre come causa che precludeva l'azione di dichiarazione di paternità (art. 301 prog. prelim.): « una volta esclusa la seduzione dalle ipotesi in cui è possibile dar luogo all'azione di ricerca della paternità, sarebbe stato eccessivo porre questa preclusione » (*R. R., n.* 128); e la esclusione è stata mantenuta nonostante che la Commissione parlamentare ne avesse proposto il ripristino (*R. C. p., pag.* 794).

Non fu incluso il caso di precedente matrimonio religioso che pur era stata contemplato in precedenti fasi del progetto stesso « dopo le disposizioni sul matrimonio religioso dei cattolici » (*R. p. p., pag.*, 146).

3. L'art. 299 del prog. prel. cominciava con queste parole « L'azione diretta a ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità non può essere proposta che nei casi seguenti ». Alla Commissione parlamentare parve che tale formola potesse vincolare il giudice, nel senso che esso « sia obbligato a far luogo alla dichiarazione di paternità nei casi stessi anche se non sia convinto che esista il rapporto di paternità naturale »; e perciò, su analoga sua proposta, vi è stata sostituita quella che si legge nell'articolo in esame « *La paternità naturale* non può essere giudizialmente dichiarata che nei seguenti casi », anche per togliere all'altra il carattere procedurale che essa aveva, mentre della procedura si occupa l'art. 277.

4. L'art. 299 del prog. prelim. nel n. 2 (*n. 1 dell'art. in esame*) *usava la la parola* « concubinato » ad indicare « una relazione permanente a mo' di coniugi (*moro uxorio*) »; ma nel progetto definitivo fu sostituita con quella tradizionale di « convivenza a modo di coniugi » (*R. p. d., n.* 276); nè fu accolta la proposta di ripristinarla da qualcuno fatta in seno alla Commissione parlamentare la quale osservò che la formola adottata rendesse « ugualmente chiaro che la convivenza deve avere avuto un certo carattere di continuità » (*R. C. p., pag.* 794). Nel testo definitivo si è detto; « *come coniugi* ».

5. Il progetto preliminare (art. 299) prevedeva (n. 5) il caso del « *possesso di stato di figlio naturale* »; nel progetto definitivo (art. 276, n. 4) vi fu sostituita la locuzione « quando vi sia una serie di fatti che nel loro complesso costituiscano un grave indizio della relazione di filiazione », sull'osservazione che la prima locuzione fosse « concettualmente inesatta nella sua applicazione alla filazione naturale » (*R. p. d., n.* 278). Senonchè su proposta della Commissione parlamentare, si è tornato alla prima formula comechè « più chiara » (*R. R., n.* 128) dato che nell'art. 268 è stato ben precisato quali siano i fatti che costituiscono il possesso di stato di figlio naturale.

6. A proposito del caso di *ratto* (n. 3), la Commissione parlamentare osservò che si debba trattare di « una delle ipotesi di ratto vero e proprio previste negli articoli 522 e 524 cod. pen. e non di ratto consensuale, il quale non è un reato contro la persona che ha consentito, ma contro chi esercita la patria potestà » (*R. C. p., pag.* 794).

7. *Quanto al termine per proporre l'azione nel caso n.* 2, *v. articolo* 269, 2° *comma.*

V. art. 98 disposiz. transit. circa l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità per i figli nati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice.

Art. 268. — *Fatti costitutivi del possesso di stato.*

Il possesso di stato di figlio naturale risulta da più fatti i quali nel loro complesso costituiscono un grave indizio della relazione di filiazione tra una persona e colui al quale la paternità è attribuita.

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

che la persona sia stata trattata come figlio da colui che essa reclama per padre naturale e che questi abbia, come tale, provveduto al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa;

che essa sia stata costantemente riconosciuta come tale nei rapporti sociali.

---

1. La Commissione parlamentare aveva proposto di attribuire ai fatti elencati in questo articolo quali costitutivi del possesso di stato di figlio naturale un valore puramente esemplificativo; ma « è sembrato pericoloso accordare ampia discrezionalità al giudice nella valutazione di tali fatti, mentre, per la delicatezza della materia, è necessario stabilire restrizioni e cautele » (*R. R., n.* 129).

2. E' stato soppresso, come elemento necessario, il fatto, contemplato nel progetto, che la persona sia stata chiamata abitualmente col cognome di colui che essa pretenda essere suo padre naturale, e ciò « non perchè considerato irrilevante, ma per attenuare il rigore della definizione, essendo difficile ch'esso in pratica si verifichi; del resto, tale fatto è indirettamente compreso nell'altro, che pure deve concorrere, e cioè che la persona sia stata costantemente riconosciuta come figlio naturale del presunto genitore nei rapporti sociali, giacchè una delle possibili forme, nelle quali potrà manifestarsi il riconoscimento del pubblico, sarà costituito per l'appunto dall'attribuzione del cognome del presunto genitore naturale (*id.*).

3. Non è stata poi accolta la proposta della Commissione Reale di includere tra i fatti integranti il possesso di stato anche quello che la persona sia stata riconosciuta come tale dalla famiglia, analogamente a quanto è stabilito nell'art. 235 del possesso di stato di figlio legittimo, considerando che « la relazione di filiazione naturale non costituisce uno stato di famiglia » (*id.*).

Art. 269. — *Legittimazione attiva e termine.*

L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità naturale può essere promossa dal figlio dentro i due anni dal raggiungimento della maggiore età. Se egli muore prima di tale termine, può essere promossa dai discendenti legittimi di lui.

Nei casi preveduti dal n. 2 dell'art. 267 l'azione può essere promossa anche dopo la scadenza del termine indicato nel comma precedente, dentro i due anni dal giorno in cui è passata in giudicato la sentenza o è stato scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternità.

L'azione già promossa dal figlio, se egli muore, non può essere proseguita che dai suoi discendenti legittimi.

---

1. Si è disputato se l'azione di ricerca della paternità dovesse consentirsi soltanto al figlio o estenderla a chiunque vi abbia interesse, e quindi anche a coloro che abbiano un interesse giuridico a far dichiarare l'incapacità dei figli naturali a ricevere per testamento o per donazione; si disputa altresì se estenderla agli eredi ed ai discendenti dei figli e, in tale ipotesi, a quali discendenti. Ma la Commissione Reale ritenne che « in parziale analogia di quel che vale per il reclamo di stato di figlio legittimo (art. 247) fosse da concederla *soltanto* al *figlio*, e, sotto certe condizioni, lui morto, ai suoi *discendenti legittimi* ». In tali sensi disponevano il progetto preliminare e quello definitivo, e dispone l'art. 269 (1° e 3° *comma*). « Escluso, infatti — così la Relaz. sul prog. prelim. (pag. 148) — che basti un interesse pecuniario come fondamento di tale azione, deve esserne esclusa la trasmissibilità agli eredi come tali ».

2. Si dubitò anche se, oltre ai discendenti fosse da concedere la azione al coniuge del figlio o all'altro genitore riconosciutosi o dichiaratosi tale, « tenuto conto che i rapporti di affetto e di legame familiare li chiamano alla successione », ed in quanto la domanda potrebbe essere diretta da costoro soltanto allo scopo di « migliorare la condizione del figlio ed a loro stesso vantaggio o, quanto al secondo, anche per liberarsi totalmente o parzialmente dall'obbligo degli alimenti » (*R. p. p., pag.* 148); ma prevalse l'opinione restrittiva, (*id.*).

3. Fu anche escluso che l'azione potesse essere promossa dal pubblico ministero finchè il figlio sia minorenne, per ragioni di ordine pratico; o dalla madre riconosciutasi o dichiaratasi tale, considerando che o costei meritò di aver la patria potestà e potrà, in tal caso, proporla con l'autorizzazione del giudice tutelare, o non la meritò e in tal caso potrà far istanza al tutore, e il giudice tutelare, anche se quegli si rifiuti, potrà provvedere purchè si agisca nell'interesse del figlio. Fu pure escluso che potessero farla valere i figli naturali « l'interesse che questi possono avere a che si riconosca il rapporto di filiazione non bastando a legittimare l'azione contro il preteso ascendente, per determinare non il proprio ma il rapporto di filiazione naturale del loro padre naturale » (*R. p. p., pag.* 149).

2. E' stato necessario porre un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di cui trattasi, « per evitare in tema di rapporti personali uno stato di permanente incertezza » (*R. p. d., n.* 279) nonostante che nella Commissione parlamentare fosse stato da qualcuno proposto di sopprimere il termine sulla considerazione che il figlio possa venire a conoscenza dei fatti occorrenti per ottenere il riconoscimento anche molto tempo dopo raggiunta la maggiore età; altri aveva proposto che il termine decorresse dal giorno in cui il figlio abbia avuta esatta conoscenza della situazione; ma la Commissione non accolse tali voti « temendo di mettere i genitori nella condizione di essere per tutta la vita esposti a delle azioni di dichiarazione della paternità » (*R. C. p., pag.* 795).

Accogliendo in parte il voto della Commissione stessa, il termine di un anno dalla maggiore età ch'era segnato nel progetto, venne elevato a due; tale termine è prescritto anche pel caso che il genitore sia morto, pel quale caso la Commissione stessa aveva proposto di ridurlo a un anno « per porre una remora ad un'azione ch'è troppo personale per consentirla senza giusti limiti in confronto degli eredi (*id.*); ma il termine fu mantenuto eguale tanto se il genitore sia in vita quanto se sia morto, « perchè l'esigenza di limitare nel tempo la esperibilità dell'azione di ricerca resta identica in entrambi i casi » (*R. R., n.* 230).

« E' sembrato poi superfluo stabilire esplicitamente che l'azione deve essere promossa dai discendenti legittimi del figlio nello stesso termine stabilito pel genitore » (*id.*).

3. Stabilito il detto termine, sono « venute meno le ragioni delle particolari limitazioni contenute nell'art. 304 del progetto preliminare, che perciò è stato soppresso » (*R. p. d., n.* 279), nel quale pel caso di morte del genitore si regolava l'ipotesi che al tempo della sua morte il figlio fosse minore o che egli pure fosse morto prima della maggiore età, e per tali ipotesi venivano stabiliti appositi termini.

4. Nel 2° *comma* è regolata l'ipotesi che, nei casi del n. 2 dell'articolo 267, *dopo la scadenza del termine* intervenga una sentenza che dichiari la paternità o sia scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternità, ed è stabilito per la promozione dell'azione il termine stesso di due anni dal passaggio in giudicato dell'una o dello scoprimento dell'altra. « Tenuto conto delle difficoltà, spesso gravissime, della prova della filiazione naturale e della istintiva ripugnanza a negare ad inopinate e, nondimeno, così tranquillanti testimonianze del rapporto di filiazione ogni valore solo in causa di un fatale decorso di termini » — così la Relazione sul prog. prelim. (pag. 154 — si fu indotti « ad ammettere questo temperamento equitativo in tutti i casi, poichè era ugualmente giusto tale temperamento così quando il termine è limitato pel figlio come quando, lui morto, agiscano i suoi figli o discendenti legittimi. Questo temperamento non tocca, però, affatto i principi relativi agli effetti della cosa giudicata ed ai limiti in cui ne è ammessa la revocabilità, particolarmente in materia di azione di stato ».

Il termine di sei mesi che il progetto preliminare stabiliva nell'art. 305 è stato portato a 2 anni « per agevolare la posizione del figlio » (*R. p. d., n.* 279).

5. V. *art.* 271 (*azione nell'interesse del minore o dell'interdetto*) e *art.* 272 (*ammissibilità dell'azione*).

Art. 270. — *Dichiarazione giudiziale di maternità.*

La maternità può essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti dall'art. 267.

Essa è dimostrata provando l'identità di colui che si pretende essere il figlio e colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume esserne la madre.

L'azione può essere proposta dal figlio e, dopo la morte di lui, dai suoi discendenti legittimi, se egli sia morto in età minore o prima di cinque anni dal raggiungimento della maggiore età.

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

(*Art.* 190).

---

1. *L'azione per dichiarazione giudiziale della maternità* è stata ammessa con la stessa larghezza di quella per la paternità naturale: la maternità può essere dichiarata anche *fuori dei casi previsti nell'art.* 267, cioè, fuori dei casi in cui è ammessa quella della paternità; con che si è voluto « precisare che tale azione è ammessa in generale (1° *comma*) e che le eventuali ragioni comuni al caso della paternità dipendono da altri motivi » (*v. art.* 276; divieto d'indagini sulla paternità o maternità) (*R. p. p., pag.* 147). Basta, quindi, provare che colui il quale si pretende essere il figlio è quegli che fu partorito dalla donna che si assume esserne la madre (2° *comma*).

L'art. 190 del codice del 1865 limita i *mezzi di prova*: quella testimoniale è ammessa solo se vi sia principio di prova scritta o vi siano presunzioni o indizi gravi; l'art. 312 del progetto preliminare ammetteva qualunque mezzo di prova; questa disposizione fu soppressa comechè superflua « essendo principio di diritto processuale che, in mancanza di limitazioni espresse, tutti i mezzi di prova possono essere dedotti » (*R. p. d., n.* 286).

2. Il 3° *comma* contiene una disposizione analoga a quella dell'art. 269 relativa alla dichiarazione giudiziale della paternità naturale, col consentire l'azione soltanto al *figlio* e ai *suoi discendenti legittimi;* coll'*ultimo comma* si è creduto opportuno dichiarare la imprescrittibilità dell'azione nei riguardi del figlio, non essendosi ritenuto « conveniente condizionare la ricerca della maternità agli stessi rigorosi limiti di tempo cui deve necessariamente essere subordinata la ricerca della paternità » (*art.* 269) (*R. R., n.* 130).

3. *V. art.* 271 (*azione nell'interesse di minore o interdetto*) *e art.* 272 (*ammissibilità dell'azione*) *e art.* 98 *disposizioni transitorie.*

Art. 271. — *Azione nell'interesse di minore o interdetto.*

L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la patria potestà o dal tutore. Questi però deve chiedere l'autorizzazione del giudice tutelare, il quale può anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha raggiunto l'età di anni sedici.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore, previa l'autorizzazione del giudice tutelare.

---

1. Non facili questioni dovettero affrontarsi nelle varie ipotesi di *persone incapaci;* vari schemi furono anche qui successivamente proposti; il risultato ultimo delle discussioni è stato raccolto nell'articolo in esame (*R. p. p., pag.* 154).

Il 1° *comma* consente al genitore esercente la patria potestà di promuovere l'azione pel minore; si è considerato che « non fosse sconveniente e sotto un certo punto di vista possa essere anche doveroso per il padre che si è riconosciuto o fu dichiarato giudizialmente tale, promuovere questa azione » (*R. p. p., pag.* 154). Nel caso in cui il minore non sia in potestà di uno dei genitori ma soggetto a tutela, l'azione è promossa dal tutore, autorizzato del giudice tutelare, che ove lo creda opportuno, può all'uopo nominare un curatore speciale.

Il progetto preliminare (art. 306) era formulato in modo da lasciare il dubbio che l'azione dovesse considerarsi obbligatoria; perciò nel progetto definitivo venne adottata la formula che si legge nell'articolo, in modo da chiarire che la *nomina del curatore speciale* apparisca come « una facoltà di cui il giudice tutelare può avvalersi quando lo ritenga opportuno nell'interesse del minore » (*R. p. d., n.* 281), mentre nel prog. prelim. sembrava il contrario perchè vi era detto: « se il tutore *non chiede l'autorizzazione, o, ottenutala, non promuove l'azione,* il giudice tutelare può deputare al minore un curatore speciale ».

2. L'art. 316 del prog. prelim. concedeva all'ente pubblico o all'ospizio cui fosse affidato, con la cura, anche la tutela del figlio naturale minorenne, la facoltà di promuovere l'azione contro colui che si afferma essere il genitore, anche al solo fine della somministrazione degli alimenti e del rimborso delle spese sostenute pel minore. Ma la disposizione sembrò superflua, non potendosi dubitare, di fronte all'articolo in esame, che l'ente abbia tale facoltà e d'altra parte sembrò inopportuno che gli si consentisse solo per i detti scopi, andandosi così incontro « a gravi difficoltà per determinare le ripercussioni che il giudizio svolto a questi fini può avere sul diritto del figlio a ottenere la dichiarazione di paternità » (*R. p. d., n.* 290).

3. E' particolarmente notevole il requisito richiesto del consenso del figlio che abbia compiuto 16 anni (2° *comma*) per promuovere o proseguire l'azione.

E' stato soppresso l'obbligo di sentire la madre, contenuto nell'art. 306 su menzionato, sulla considerazione che « ove l'azione non sia diretta all'accertamento della maternità, la madre ha normalmente la rappresentanza del figlio ed è, in ogni modo ovvio che giudice tutelare penserà a sentirla » (*id.*).

Era stato proposto che il giudice tutelare dovesse prima sentire il pubblico ministero; ma sembrò che questo fosse « un punto da trovare soluzione nelle norme di attuazione del codice insieme alle

disposizioni relative alle forme dei provvedimenti del giudice tutelare ed ai relativi mezzi d'impugnazione» (*R. R., n.* 131); però non si è creduto poi opportuno imporre tale obbligo (*v. art.* 75 *e segg. d. a. note*).

Art. 272. — *Ammissibilità dell'azione.*

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono indizi tali da farla apparire giustificata.

Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto, dietro il ricorso di chi intende promuovere l'azione, citate le parti, sentiti il pubblico ministero e le parti stesse personalmente, qualora compaiano, e assunte le informazioni del caso.

L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta.

Il tribunale anche prima di ammettere l'azione può, se trattisi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.

---

1. Si è creduto opportuno di « conservare la fase preliminare del giudizio introdotta dalla Commissione Reale, per evitare che attraverso azioni infondate si facessero valere intenti ricattatori profittando del timore di scandali e del turbamento che dibattiti sulla paternità possono determinare in delicate situazioni personali e familiari » (*R. p. d., n.* 282).

Con le modificazioni apportate all'art. 307 del progetto preliminare si è avuto l'intento di precisare che « scopo del giudizio preliminare è quello di valutare se vi siano *indizi che facciano apparire giustificata la domanda* » (*R. p. d., n.* 282). La Commissione parlamentare aveva in proposito suggerito di dire che l'azione non potesse essere proposta se non previa dichiarazione d'ammissibilità da parte del tribunale (appunto come era detto nell'art. 307 prog. prelim.) aggiungendovi: « qualora concorra un principio di prova scritto o indizi gravi precisi e concordanti » così precisando che l'inchiesta non può essere autorizzata dal tribunale in base ad una semplice denunzia, ma occorre che la parte ricorrente fornisca elementi indiziari tali da autorizzare il tribunale a compiere l'inchiesta sommaria »; la quale poi avverrà *senza alcuna pubblicità*, « al solo fine d'impedire lo scandalo e far sì che l'interessato, per timore di esso, non abbia a cedere ad eventuali ricatti » (*R. C. p., pag.* 795). Ma nel comporre il testo definitivo dell'articolo in esame (1° *comma*) « di fronte alla formola che richiede il concorso di *indizi tali da rendere giustificata l'azione*, è sembreta superflua ogni specificazione » (*R. R., n.* 132).

2. L'art. 308 del progetto preliminare disponeva che, agli effetti della pronunzia sull'ammissibilità dell'azione, il tempo del concepimento fosse da presumere essere quello fra il 180° e il 300° giorno anteriore alla nascita e che tale presunzione non potesse essere in-

vocata a favore del figlio. Ma la disposizione fu soppressa sulla considerazione che « le presunzioni legali sul tempo del concepimento non possono aver valore fuori dal campo della filiazione legittima, e che, ai fini dell'accertamento della paternità naturale, non vi è ragione di limitare la libertà d'indagine del giudice, che potrà avvalersi del sussidio delle scienze mediche e biologiche allo scopo di determinare con ogni possibile precisione il momento del concepimento: chè se un preciso accertamento non fosse possibile, è ovvio che il giudice assumerà come *criterio direttivo* le disposizioni sul periodo legale del concepimento » (*R. p. d., n.* 283).

3. Il terzo comma dell'art. 307 del prog. prelim. — il quale disponeva che, ove fosse stata opposta l'inammissibilità dell'azione e la madre non fosse parte in giudizio, il tribunale dovesse sentirla — venne soppresso in conseguenza della soppressione dell'art. 301 del progetto stesso circa il divieto di dichiarazione di paternità nel caso che al tempo del concepimento la madre fosse notoriamente di cattivi costumi o avesse avuto rapporti sessuali con altri (*v. art.* 267 *nota* 2°).

4. L'art. 282 prog. definit. ammetteva l'*impugnabilità* davanti la corte d'appello *del decreto del tribunale* sull'ammissibilità della azione di ricerca. Ma la disposizione fu soppressa considerando che se il decreto è favorevole, « è più opportuno che le parti svolgano le loro difese nel successivo giudizio di ricerca della paternità o maternità naturale; se non lo è, la parte interessata avrà sempre la possibilità di riproporre l'istanza, fornendo nuovi elementi, dato che il provvedimento non costituisce cosa giudicata. L'impugnativa contro il decreto si risolverebbe in definitiva in una inutile complicazione » (*R. R., n.* 133).

5. V. *art.* 273 (*pena in caso d'inammissibilità dell'azione*).

6. Per l'azione di dichiarazione di paternità e maternità proposta prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, v. art. 98 disposizioni transitorie.

Art. 273. — *Pena in caso di inammissibilità.*

Il tribunale, se dichiara inammissibile l'azione, può condannare l'istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila.

L'art. 311 prog. prelim. diceva « multa »; vi si è sostituito « pena pecuniaria » per « chiarire il carattere civile della pena » (*R. p. d., n.* 285).

Art. 274. — *Legittimazione passiva.*

La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi.

Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.
(*Art.* 191).

---

1. Con la disposizione del 1° *comma* (introdotto nel prog. definit.) con la quale si determinano « i contraddittori necessari » nel giudizio di cui trattasi, si è voluto « risolvere anche, in questo modo, i dubbi che in pratica erano sorti per il caso in cui l'azione venga promossa dopo la morte del presunto genitore » (*R. p. d., n.* 287).
2. Il 2° *comma* riproduce il corrispondente art. 191 del codice del 1865.

Art. 275. — *Effetti della sentenza.*

La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento.

Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'allevamento, l'educazione e l'istruzione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.
(*Art.* 192).

Il 1° *comma* è la riproduzione testuale dell'art. 192 del codice del 1865.
Divieto di adozione (*art.* 291).

Art. 276. — *Divieto di indagini sulla paternità o maternità.*

Non sono ammesse le indagini sulla paternità e sulla maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato.

Le indagini sono escluse anche nei casi in cui, per l'art. 249 e per il terzo comma dell'art. 250, è ammissibile il riconoscimento.
(*Art.* 193).

---

1. Il 1° *comma* riproduce quello corrispondente dell'art. 193 del codice del 1865.

2. Il prog. definit. (art. 286) fissato il principio che non sono ammesse indagini sulla paternità e maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato, ribadiva questo principio per i *figli incestuosi* anche nel caso in cui ne è consentito eccezionalmente il riconoscimento. Ma si è ritenuto che il medesimo criterio debba essere seguito per i figli adulterini nel caso in cui il loro riconoscimento può essere ammesso per decreto reale « e ciò come logica conseguenza della regola fissata nell'art. 250, 3° comma, la quale, nel caso anzidetto, fa dipendere esclusivamente da una valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa l'acquisto dello stato di figlio naturale » (*R. R., n.* 134). Perciò col 2° *comma* si è disposto che le indagini sono escluse nei casi in cui il riconoscimento è ammissibile per i figli incestuosi nell'art. 249, e per i figli adulterini nel 3° comma dell'art. 250, cioè,

nei casi in cui il riconoscimento dei figli adulterini sia ammesso per decreto reale. Ne consegue che costoro possono esercitare l'azione di ricerca nelle ipotesi dei due primi comma dell'art. 250 cioè possono esercitarla contro il genitore che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio e contro quello che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, qualora questo sia sciolto o annullato.

Art. 277. — *Alimenti.*

Nei casi previsti dall'articolo precedente e in ogni altro caso in cui non possa più proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, il figlio naturale può agire per ottenere gli alimenti:

1) se la paternità o la maternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale;

2) se la paternità o la maternità dipende da un matrimonio dichiarato nullo;

3) se la paternità o la maternità risulta da una esplicita e non equivoca dichiarazione scritta dei genitori.

(*Art.* 193).

---

1. Nei tre numeri di questo articolo sono riprodotte le tre ipotesi dei corrispondenti tre numeri dell'art. 193 del codice del 1865.

Il corrispondente art. 315 del prog. prelim. contemplava (nei nn. 3 e 5) anche altre due ipotesi: quella che al tempo del concepimento vi fosse notoria concubinità fra i genitori e l'altra del possesso di stato di figlio naturale. Ma queste ipotesi non furono mantenute nel progetto definitivo (art. 286) « perchè, quando esse non si pongano a base di un giudizio per accertamento di paternità o di maternità, aprirebbero facilmente l'àdito a scandalose indagini di incesto o di adulterio » (*R. p. d., n.* 288).

2. Il terzo comma del citato art. 315 disponeva: « Tuttavia, nei casi previsti nei due precedenti commi il figlio naturale può proporre domanda per gli alimenti, ecc. ». Con questa formola si « intendeva concedere anche ai figli naturali semplici l'azione per alimenti, nella considerazione che altrimenti essi verrebbero a trovarsi in una condizione svantaggiosa di fronte ai figli adulterini e incestuosi. Ma è sembrato peraltro « che se questa considerazione era di grande peso di fronte al codice vigente che solo in casi eccezionalissimi consentiva la ricerca della paternità, essa perdesse ogni importanza nel sistema del progetto » (*R. p. d., n.* 288).

3. L'ultimo comma dello stesso art. 315 disponeva che, proposta l'azione per la dichiarazione giudiziale, qualora risultasse trattarsi di alcuno dei casi previsti nei due precedenti primi commi, e ricorresse una delle ipotesi contemplate nel terzo, la domanda potesse essere limitata agli alimenti da corrispondersi a norma dell'art. 291 dello stesso progetto (alimenti a favore dei discendenti del figlio); e la Relazione sul progetto stesso aveva osservato in proposito che « nei casi in cui è possibile la dichiarazione di paternità, fosse illogico ammettere un accertamento che resti relegato nel limbo dei

motivi della sentenza e non porti alla costituzione dello *status*, che non solo è d'interesse pubblico, ma determina anche obblighi giuridici per il figlio riconosciuto ». Ma nel progetto definitivo tale comma fu soppresso e la Relazione sul progetto stesso avverte che « quando si pensi che i casi in cui è ammessa l'azione per gli alimenti sono quei medesimi per i quali è consentita l'azione per dichiarazione di paternità, deve rimanere esclusa ogni preoccupazione per la sorte dei figli naturali ». E pertanto nell'art. 277 in esame, « oltre l'ipotesi dei figli non riconoscibili (*art.* 276) sono presi in considerazione soltanto i casi in cui l'azione per ricerca della paternità non possa più proporsi per effetto di decadenza, e si è stabilito che anche in questi casi si può proporre l'azione per gli alimenti » (*R. p. d., n.* 289).

4. « Anche questi giudizi alimentari erano, secondo il progetto preliminare (art. 315, 4° comma) subordinati alla preventiva dichiarazione d'ammissibilità. Ma tale fase preliminare, non richiesta dalla legge vigente, « è sembrata una eccessiva restrizione per giudizi che hanno solo un limitato contenuto patrimoniale, e quindi fu soppressa. Nè è a temere — osserva la Relaz. sul prog. definit. (*n.* 289) — che per questa via possano eludersi le garanzie stabilite per l'azione di ricerca di paternità, perchè è ovvio che la sentenza la quale accordi gli alimenti, non potrebbe in nessun caso essa medesima costituire titolo per la proposizione dell'azione di ricerca della paternità, nè, quindi, fare luogo all'applicazione del 2° comma dell'art. 278, (*art.* 263). In realtà, la sentenza presuppone o una precedente sentenza o una dichiarazione da cui risulti la paternità: non quindi, dalla sentenza che accorda gli alimenti può risultare, sia pure indirettamente, il rapporto di filiazione, ma dalla precedente sentenza o dalla precedente dichiarazione sulle quali essa si fonda. Sicchè, se l'azione di ricerca della paternità non fosse più proponibile sulla base della precedente sentenza o della precedente dichiarazione per effetto di decadenza, non potrebbe rivivere a sèguito della successiva sentenza pronunciata nel giudizio alimentare ».

5. In ordine all'azione per alimenti consentita in questo articolo la Commissione parlamentare aveva proposto di esaminare se convenisse precisare anche per tale azione ch'essa possa essere promossa dal tutore come per l'art. 271; inoltre aveva suggerito che nel n. 3, per maggiore garanzia si premettesse alle parole « non equivoca » le altre « non *esplicita* ». A quest'ultimo suggerimento si è provveduto nel testo dell'articolo; in quanto all'altro, esso rientra fra i poteri del tutore circa le azioni giudiziarie (*art.* 372, *n.* 5).

6. Quanto alla facoltà di riconoscere all'ente pubblico o all'ospizio che ha la cura e tutela del minore di agire per ottenere gli alimenti o il rimborso di spese v. nota 3ª all'art. 271.

SEZIONE II. — *Della legittimazione dei figli naturali.*

Art. 278. — *Legittimazione.*

La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori di matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Essa avviene per susseguente matrimonio contratto dai genitori del figlio naturale o per decreto reale.
(*Art.* 194).

Notevoli sono le riforme introdotte in ordine alla legittimazione dei figli naturali nelle due specie del susseguente matrimonio e del decreto reale; riforme dirette a favorirle entrambe, indipendentemente dal fatto che « la maggior larghezza con cui sono stati ammessi il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di filiazione, in particolare riguardo ai figli adulterini, si traduce in altrettanta larghezza nelle dette due specie di legittimazione » (*R. p. p., pag.* 167).
L'art. 278 riproduce il corrispondente art. 194 del codice del 1865.
Per la legittimazione del minore affiliato, v. art. 401.

Art. 279. — *Divieto della legittimazione.*

Né per susseguente matrimonio né per decreto reale possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti.
(*Art.* 195).

E' stato qui riprodotto il divieto contenuto nel corrispondente art. 195 del codice del 1865.

Art. 280. — *Legittimazione di figli premorti.*

La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.
(*Art.* 196).

Un'applicazione della maggior larghezza della riforma in questa materia si è avuto nella disposizione di questo articolo, che consente espressamente la *legittimazione del figlio premorto* in favore oltre che dei suoi discendenti legittimi anche dei suoi figli naturali riconosciuti (v. art. 196 cod. 1865) in modo corrispondente a quanto è stabilito per il riconoscimento nell'art. 253 (*R. p. p., pag.* 167).

Art. 281. — *Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio.*

I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da ambedue i genitori nell'atto stesso del matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento, se questo è avvenuto dopo il matrimonio.
(*Art.* 197).

Il progetto preliminare (art. 320) stabiliva che i figli legittimati per susseguente matrimonio acquistassero i diritti di figli legittimi

dal giorno del matrimonio, anche se riconosciuti posteriormente al medesimo (efficacia retroattiva), sulla considerazione che non potesse esservi « alcuna alta ragione morale o giuridica che vieti di equiparare la condizione dei figli riconosciuti in qualunque tempo » e non esservi motivo « perchè l'interesse dei figli legittimi, nati dopo la celebrazione del matrimonio, prevalga a quello dei legittimi per *subsequens*, quand'anche riconosciuti posteriormente » (*R. p. p., pag.* 167).

Ma nel progetto definitivo fu fatta la distinzione che si legge nell'articolo in esame, essendosi ritenuto opportuno « tornare al sistema del codice (art. 197), che fissa al momento del riconoscimento l'efficacia della legittimazione, per evitare turbamenti nelle posizioni anteriormente acquisite dai figli legittimi » (*R. p. d., n.* 291).

Art. 282. — *Condizioni per la legittimazione per decreto reale.*

La legittimazione può essere concessa con decreto reale quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore richiedente abbia raggiunto l'età indicata nel secondo comma dell'art. 248;

2) che il genitore il quale la domanda non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio né discendenti da essi;

3) che per il genitore vi sia l'impossibilità o almeno un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

4) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge, se il richiedente è unito in matrimonio.

(*Art.* 198).

Quanto alla *legittimazione per decreto reale* domandata dal genitore:

a) Si è prescritto che il genitore che la richiede debba avere l'età necessaria pel riconoscimento (18 anni pel padre e 14 anni per la madre: art. 248); condizione che non era indicata nel corrispondente art. 198 (n. 1) del codice del 1865.

b) Si è ripristinata nel progetto definitivo (art. 291) la condizione richiesta dal n. 2 dell'art. 198 del codice del 1865; la quale non era stata riprodotta nel corrispondente art. 321 del prog. prelim. sulla considerazione che fosse « ingiusto che la esistenza dei figli o discendenti legittimi o legittimati per susseguente matrimonio o discendenti da essi dovesse costituire un ostacolo assoluto all'adempimento di un dovere di coscienza nella sua manifestazione più squisita quale è quella della legittimazione » (*R. p. p.*, pag. 167). E il ripristino ebbe la sua ragione nella considerazione della « doverosa tutela dei figli legittimi, i quali — si disse — non debbono essere messi nella condizione di veder introdotto nella famiglia accanto a loro e in parità di stato, chi non solo è nato fuori del matrimonio ma non ha neppure comuni i genitori » (*R. p. d., n.* 292). In seno alla Commissione parlamentare si profilarono opposte opinioni in proposito, e la Commissione ebbe a proporre che la legittimazione potesse avere

luogo anche se esistano figli legittimi o legittimati, purchè costoro, essendo maggiori di età, consentano con atto scritto in forma autentica (*R. C. p., pag.* 796). Ma tale voto non fu accolto, considerando che « l'esigenza inderogabile di salvaguardare la posizione preminente della famiglia legittima non consiglia di introdurre una così grave innovazione nei principî fondamentali della legittimazione » (*R. R., n.* 135).

c) Si è richiesta altresì (n. 3) l'*impossibilità* o un *gravissimo ostacolo* pel genitore a legittimare per susseguente matrimonio. Nella Commissione parlamentare vi fu chi ebbe a trovare troppo ampia e pericolosa per la saldezza dell'istituto familiare questa dizione « in quanto si renderebbe possibile legittimare i figli senza dover ricorrere al matrimonio »; ma in contrario fu osservato che non fosse possibile « eliminare una previsione che può comprendere, per es., il caso della madre indigena che ripugna di sposare, o d'una donna datasi in sèguito o già dedita al mal costume, o anche d'una donna di cui non si abbiano più notizie »; e che, d'altra parte « di fronte ad un ordinamento troppo rigoroso, com'è l'attuale, si può essere tentati, il che del resto è già avvenuto in pratica, di creare materialmente l'impossibilità di sposare la donna, madre dei figli naturali, facendola sposare per danaro ad un'altro, e riuscendo così ad avere la condizione per ottenere il decreto reale di legittimazione » (*R. C. p., pag.* 796).

d) Si è, infine, richiesto l'*assenso del coniuge* se il richiedente è unito in matrimonio (n. 4), senza accogliere il voto espresso da taluno nella Commissione parlamentare di tornare alla dizione del n. 3 dell'art. 381 del progetto preliminare, che prescindeva da tale condizione nella ipotesi che l'altro coniuge fosse incapace, assente o legalmene separato, pur prescrivendo che in questa ipotesi il coniuge fosse sentito; voto contro il quale si osservò che il coniuge potrebbe essere « gravemente danneggiato da legittimazioni avvenute a sua insaputa; anche il coniuge legalmente separato (e lo può essere per colpa dell'altro) ha diritto di essere non solo sentito ma d'intervenire col suo consenso perchè non entrino a far parte della sua famiglia persone non volute; per es. il figlio naturale della moglie » (*R. C. p., pag.* 796).

Art. 283. — *Condizioni per la legittimazione dopo la morte del genitore.*

Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione, sempre che al tempo della morte concorrano le condizioni stabilite dai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente.

In questo caso la domanda deve essere comunicata a due tra i prossimi parenti del genitore dentro il quarto grado.

(*Art.* 199).

E' qui riprodotto il corrispondente art. 199 del codice del 1865.

In seno alla Commissione parlamentare un commissario avrebbe voluto che in questo articolo fosse stato eliminato il richiamo al

n. 3 dell'articolo precedente (impossibilità o gravissimo ostacolo del genitore a legittimare per susseguente matrimonio) « considerando la morte come il gravissimo ostacolo che ha impedito la legittimazione »; ma si è precisato che tale ostacolo « doveva sussistere prima della morte. Eliminando il richiamo del n. 3 avverrebbe che dopo la morte del genitore potrebbe domandarsi dai figli la legittimazione per decreto reale anche nei casi in cui non sarebbe stata permessa se il genitore fosse vissuto ». Perciò la Commissione espresso l'avviso di mantenere il testo ministeriale; salvo a chiedere se anche in questo caso convenga precisare che per i minori l'azione può essere promossa dal tutore come per l'art. 271 (*R. C. p., pag.* 797); ma tale precisazione non è stata ritenuta necessaria, così restando applicabile la norma generale dell'art. 372, n. 5.

Art. 284. — *Legittimazione domandata dall'ascendente.*

La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto può in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non abbia comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare.

---

1. Fu ritenuto « equo ed umano disporre che in caso di morte del genitore, se il figlio era già stato riconosciuto, la domanda di legittimazione potesse essere fatta da uno degli ascendenti legittimi del defunto, quando non fosse stata comunque dichiarata una volontà contraria a questa » così traducendo « disposizioni transitorie altamente umane e benigne (R. D. 24 giugno - 15 ottobre 1915) in una disposizione permanente, sopratutto a favore degli orfani dei militari morti in guerra » (*R. p. p.* pag. 168).

In seno alla Commissione parlamentare qualcuno si dichiarò contrario a questa disposizione, « a meno che non risultasse chiaramente che il defunto avesse espresso la volontà di legittimare e non già soltanto, come dice l'articolo, una volontà in contrasto con quella di legittimare ». Ma altri, « tenendo presente che si deve essere più severi rispetto al riconoscimento che non alla legittimazione, hanno considerato che il *favor legitimitatis* giustifichi sufficientemente la facoltà riconosciuta nell'articolo agli ascendenti, fondata, del resto, sulla convenienza di salvaguardare la continuità della famiglia; tanto più in quanto sembra giusto che il padre possa rendersi interpetre e continuatore della volonta del figli ». La Commissione aderì a questa tesi e approvò integralmente l'articolo, « intendendo però che anche per la richiesta dell'ascendente devono concorrere le altre condizioni previste nel precedente articolo » (*R. C. p., pag.* 797).

2. La disposizione di questo articolo è applicabile anche per la legittimazione dei figli naturali i cui genitori sono morti prima della entrata in vigore del nuovo codice. A tal uopo sono efficaci anche le domande di legittimazione proposte dagli ascendenti dopo le pubblicazioni del codice stesso e prima dell'entrata in vigore di esso (*art.* 100 *disp. transit.*).

Art. 285. — *Legittimazione in base alla procura per il matrimonio.*

Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, se concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio, la legittimazione dei figli naturali per decreto reale può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non potè essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.

Qualora i figli non siano stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o la volontà di legittimarli.

---

1. Anche nelle disposizioni di questo articolo sono state tradotte in permanenti le disposizioni transitorie dei decreti 24 giugno - 14 ottobre 1915 ricordati sotto l'articolo precedente.

Il corrispondente art. 324 prog. prelim. conteneva anche una disposizione per la quale la legittimazione di cui qui trattasi producesse tutti gli effetti dalla data della procura nei riguardi dell'altro coniuge se esso pure avesse chiesta la legittimazione. Ma questa disposizione venne trasferita nel successivo art. 288, contenente le disposizioni sugli effetti e la decorrenza della legittimazione per decreto reale, decorrenza che fu stabilita dalla data della morte del genitore nel caso che il decreto reale di legittimazione sia intervenuto posteriormente alla morte (*v. art.* 288, *nota* 2ª).

2. Nel 2º *comma* (introdotto col progetto definitivo) si è chiarito che la legittimazione in base alla procura può essere richiesta per i figli non riconosciuti in precedenza quando dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli. « E' vero — così la Relazione sul prog. definit. (n. 293) — che normalmente la procura che contiene la dichiarazione della volontà diretta a questo fine costituirà di per sè un atto di riconoscimento, ma, nella varietà dei casi pratici, potrebbe, talvolta, dubitarsi che ricorrano i requisiti di forma richiesti dall'art. 261 (*art.* 252). Ad evitare ogni incertezza è parso opportuno consentire espressamente la legittimazione in tutti i casi in cui la procura rivelasse la volontà di riconoscere ».

3. V. *art.* 109 (*matrimonio per procura*).

4. La disposizione dell'art. 285 in esame è applicabile anche nei casi in cui era ammessa secondo le leggi anteriori la celebrazione del matrimonio per procura (*art.* 101 *disp. transit.*).

Art. 286. — *Procedura.*

La domanda di legittimazione, accompagnata dai documenti giustificativi, deve essere presentata alla corte di appello nel cui distretto il richiedente ha residenza.

La corte, sentito il pubblico ministero, dichiara in camera di consiglio se concorrono, secondo i casi, le condizioni stabilite dagli articoli 282, 283, 284 e 285, e conseguentemente se *si può* o *non si può concedere la legittimazione.*

Quando la corte di appello dichiara che non si può concedere la legittimazione, il richiedente può proporre reclamo alla corte di cassazione. Questa, richiamati gli atti della corte di appello, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e, se accoglie il ricorso, dichiara che *si può concedere la legittimazione.*

Quando è stato deliberato che si può concedere la legittimazione, il pubblico ministero presso la corte di appello o presso la corte di cassazione trasmette la deliberazione con i relativi documenti e con le informazioni assunte di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia, il quale, udito il parere del consiglio di Stato sulla convenienza della legittimazione, ne fa relazione al Re.

Se il Re concede la legittimazione, il decreto reale è trasmesso alla corte di appello, trascritto in apposito registro e annotato in calce all'atto di nascita del figlio.

(*Art.* 200).

---

1 « Quanto al procedimento della legittimazione per decreto reale, riguardo al quale sorsero vivaci discussioni, parve alla fine miglior consiglio mantenere quello stabilito nell'art. 200 del codice (del 1865) costituito dal previo giudizio della corte d'appello relativo alla *legittimità della domanda* e dal parere del consiglio di Stato relativo alla *convenienza della legittimazione* nel caso che la deliberazione dello corte sia affermativa » (*R. p. p. pag.* 108); con facoltà, nel caso contrario, di reclamo alla corte di cassazione, la quale, ove accolga il ricorso dichiara che la legittimazione può essere concessa, e il procedimento riprende il suo corso con la trasmissione degli atti al Ministro.

La Commissione parlamentare ebbe a proporre la soppressione dell'intervento della cassazione, non sembrandole che questa possa essere chiamata a fare simili indagini. Ma tale intervento parve opportuno « per assicurare una maggiore garanzia agli interessati nei riguardi di un provvedimento così importante dell'autorità giudiziaria. Nè sembrò che inopportunamente si chiamerebbe la corte di cassazione a compiere accertamenti di fatto, sia per la considerazione che più volte la corte è chiamata dalla legge a conoscere anche del fatto, sia perchè, in ogni caso, l'ambito del giudizio resterebbe sempre limitato all'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per potersi far luogo alla legittimazione » (*R. R., n.* 136); d'altra parte, con l'ammettere il reclamo alla cassazione si dà alla pronuncia della corte d'appello « un netto carattere giurisdizionale che spiega e rende necessaria la esclusione di ogni riesame da parte del consiglio di Stato, di tutti i punti esaminati dalla corte » (*R. p. d., n.* 294).

La domanda di legittimazione va rivolta alla Corte di appello nel cui distretto il richiedente ha la sua residenza (1° *comma*); ove si tratti di legittimazione di minori età, alla sezione di corte d'appello per minorenni (*art.* 63 *d. a.*).

La procedura da seguire davanti la corte di appello o la corte di cassazione è indicata nell'*art.* 64 *d. a.*

2. Era stata proposto di sostituire alla indicazione specifica dei *quattro articoli* 282, 283, 284 *e* 285 contenuta nel 2° *comma*, il richiamo generico agli articoli precedenti, e tale rilievo era stato determinato dalla omessa menzione dell'art. 279, fondamentale in materia di legittimazione. Ma si è considerato che sarebbe stato « inopportuno richiamare tra le condizioni, la cui sussistenza deve essere riconosciuta dalla corte d'appello, anche la disposizione dell'art. 279 (divieto di legittimare figli che non possono essere riconosciuti) perchè l'interpetre potrebbe essere autorizzato a dubitare che eccezionalmente, ai fini della procedura di legittimazione, siano consentite indagini sulla paternità o maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato. Invece, il principio fondamentale in materia è quello della rigida esclusione di qualsiasi indagine diretta alla dichiarazione della filiazione incestuosa o adulterina, in quanto l'adulterinità o la incestuosità non può essere fatta valere se non nei casi dell'art. 277 (alimenti). Solamente quando l'accertamento risulti in uno dei modi previsti da quell'articolo la corte dovrà prenderne atto per negare la ammissibilità della procedura di legittimazione » (*R. R. n.* 136).

3. In seno alla Commissione parlamentare si dubitò che l'intervento del consiglio di Stato potesse importare un controllo sugli atti compiuti dall'autorità giudiziaria; ma in contrario venne osservato che « mentre l'autorità giudiziaria deve esaminare se ricorrono le condizioni di legge » il consiglio di Stato « valuta invece le ragioni di convenienza » (*R. C. p., pag.* 728).

4. Su proposta della Commissione parlamentare, nell'*ultimo comma*, « per affermare il principio della annotazione di *ufficio* del decreto reale di legittimazione, furono soppresse le parole « per cura delle parti interessate » che si leggevano nel progetto(*R. C. p. pag.* 798; *R.R. n.* 136):

La iscrizione nel registro si esegue senza spese (art. 65, *d. a.*).

5. Per le *impugnazioni* contro il decreto reale che concede la legittimazione v. oltre, art. 287.

Art. 287. — *Impugnazioni.*

Contro il decreto reale che concede la legittimazione è ammesso ricorso di legittimità al consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ma il giudizio di legittimità non può riguardare le condizioni stabilite dagli articoli 282, 283, 284 e 285. La deliberazione della corte di appello o della corte di cassazione che ha dichiarato l'esistenza di tali condizioni, non impedisce in giudizio ordinario davanti all'autorità giudiziaria la contestazione sullo stato di figlio legittimato per mancanza delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'art. 282 o di quelle particolari indicate negli articoli 283, 284 e 285, ferma restando la disposizione dell'art. 261.

Se manca la condizione indicata nel n. 4 dell'art. 282, la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale era richiesto l'assenso.

---

1. Le disposizioni di questo articolo erano state ritenute superflue sul riflesso che esse si desumerebbero dei principî generali; ma

in proposito si è ricordato che « gravi questioni si sono dibattute, anche in tempi recenti, sull'*ammissibilità del ricorso di legittimità avverso il decreto di legittimazione* e sulla delimitazione della sfera di competenza spettante al consiglio di Stato; tali considerazioni hanno indotto a mantenere la norma, dalla quale risulta in modo chiaro che l'organo giurisdizionale amministrativo non può esercitare il proprio sindacato su ciò che ha formato oggetto di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria » (*R. R., n.* 137).

2. Quanto alla possibilità di *contestazioni sullo stato del figlio dopo espletata la procedura di legittimazione in un giudizio ordinario davanti l'autorità giudiziaria* « si è seguita la tendenza oggi prevalente nel senso della ammissibilità da parte dei terzi che possono essere danneggiati dalla concessione di legittimazione e non hanno la possibilità di intervenire nella relativa procedura. Si è, peraltro, chiarito che la contestazione non potrebbe fondarsi sulla mancanza dell'ostacolo a contrarre matrimonio da parte del genitore legittimante (n. 3 dell'art. 282), perchè il riconoscimento di questo ostacolo forma oggetto di un apprezzamento discrezionale della corte d'appello che sarebbe illogico e inopportuno mettere poi in discussione » (*R. p. d., pag.* 296); in fatti nell'articolo in esame, (1° *comma*) sono stati richiamati soltanto i nn. 1 e 2 dell'art. 282.

E' stata poi « richiamata, (1° *comma*) per ragione il coordinamento, la disposizione dell'art. 261, che consente l'impugnativa del riconoscimento non veritiero anche dopo la legittimazione » (*id. n.* 294); impugnativa che resta ferma (v. *nota* 7ª *all'art.* 261).

Ed è stato anche precisato (2° *comma*) che la contestazione per mancato assenso del coniuge del genitore legittimante (art. 282, n. 4) può essere promossa *solo dal coniuge medesimo* « perchè solo nel suo interesse è stabilita la norma del n. 4 dell'art. 282 » (*R. p. d., n.* 294).

Art. 288. — *Effetti e decorrenza della legittimazione per decreto reale.*

La legittimazione per decreto reale produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del decreto e nei confronti del genitore, riguardo al quale la legittimazione è stata concessa.

Se il decreto interviene dopo la morte del genitore, gli effetti della legittimazione risalgono alla data della morte, purchè la domanda di legittimazione non sia stata proposta dopo un anno da quella data.

(*Art.* 201).

---

1. In merito agli effetti della legittimazione per decreto reale « è mantenuto (1° *comma*) sostanzialmente il principio dell'art. 201 cod. civ. (del 1865) secondo il quale essa ha effetto *ex nunc* riguardo al genitore che ha domandato la legittimazione » (*R. p. p., pag.* 169) ed al quale la legittimazione è stata concessa.

2. In merito *al* 2° *comma,* va ricordato (*v. art.* 285, *nota* 1ª). che con l'aver modificato l'art. 294 del progetto preliminare, trasferendone la disposizione nell'art. 297 del progetto definitivo (*cioè, nell'art. in esame*) venne qui stabilito come momento di decorrenza degli effetti della legittimazione per decreto reale quello della *morte del genitore* « ch'è l'evento che rende impossibile il matrimonio », essendosi ritenuto « incongruo far risalire (come disponeva il detto art .324) gli effetti al momento della procura, mentre, se non fosse sopravvenuta la morte, gli effetti stessi avrebbero dovuto necessariamente prodursi in un momento posteriore, cioè, nel momento del matrimonio » (*R. p. d., n.* 293).

3. Ma « anche così ridotta la regola ha indubbiamente carattere eccezionale di fronte al principio che la legittimazione per decreto reale produce gli effetti della data del decreto (1° *comma*) e poteva determinare perturbamenti gravi in situazioni familiari e patrimoniali ormai consolidate »; preoccupati di ciò, si è disposto (2° *comma*) che « la eccezionale decorrenza si abbia soltanto quando la legittimazione sia richiesta *entro un anno dalla morte del mandante* » (*R. p. d., n.* 293).

In seno alla Commissione parlamentare fu proposto di eliminare questa condizione, non rendendosi conto « del perchè non dovrebbe aver valore una procura trovata dopo parecchio tempo » (*R. C. p., pag.* 798) e di sopprimere perciò il detto termine. Ma tale proposta, con la quale veniva riconosciuta senza limitazioni efficacia retroattiva al decreto reale non fu accolta, considerando che fosse « grave prescindere dalla osservanza di un congruo termine nella presentazione della domanda, perchè una legittimazione domandata e concessa a notevole distanza dalla morte del genitore potrebbe portare notevoli turbamenti nelle posizioni acquisite dai terzi. Tuttavia, anche per seguire un benevolo indirizzo contenuto nei progetti di riforma del diritto successorio l'efficacia retroattiva della legittimazione è stata estesa a *tutti i casi in cui il decreto intervenga dopo la morte del genitore* » (*R. R., n.* 138) mentre il progetto la limitava al caso di legittimazione in base a procura per matrimonio (art. 285).

TITOLO VIII. — DELL'ADOZIONE

CAPO I. — DELL'ADOZIONE E DEI SUOI EFFETTI.

Art. 289. — *Condizioni.*

L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto i cinquanta anni e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, la corte di appello può autorizzare l'adozione se l'adottante abbia raggiunto almeno l'età

di anni quaranta e se la differenza di età tra l'adottante e l'adottato sia di almeno sedici anni.

(*Art.* 202).

---

1. Nella disciplina dell'istituto dell'adozione si è avuto cura di liberarlo, nella maggior misura possibile, da quei vincoli e da quelle restrizioni imposte dal codice del 1865 che ne avevano resa alquanto scarsa l'applicazione pratica, e d'informarne il regolamento a semplificazioni idonee a favorirla, senza però alterarne le caratteristiche essenziali. Al riguardo la Commissione Reale si era spinta troppo oltre, sia pure col proposito di avvivare nobili sentimenti di generosità e di beneficenza e concorrere ad attuare scopi di alto interesse sociale. Ma nel progetto definitivo in molti punti sono state « attenuate le regole di eccessiva larghezza accolte nel progetto preliminare, per non alterarne quelle che ne sono le caratteristiche essenziali » (*R. p. d.*, *n.* 295).

2. Nella riforma è stato mantenuto il solo tipo tradizionale classico di adozione, quello cioè dell'*assunzione di altri in figlio*, ripudiando l'altro dell'adozione del fratello « del tutto estraneo alle nostre costumanze » (*R. p. p.*, *pag.* 170) e anche quello dell'assunzione in nipote che il progetto preliminare aveva accolto in taluni casi previsti nell'art. 351 (poi soppresso), anch'esso « apparso non indispensabile come figura generale, potendo essere supplito congruamente, nei casi in cui si possa presentare l'opportunità di farvi ricorso, con la comune assunzione in figlio » (*id.*). Nè, infine è stata accolta la così detta » *piccola adozione* », non solo perchè questo istituto si presenta ancora « con alquanta imprecisione di contorni » (*id.*), ma anche perchè del tutto estraneo alle nostre tradizioni giuridiche » mentre, d'altra parte, le finalità ch'esso si propone per la cura e l'assistenza dell'infanzia sono già nell'ordinamento giuridico italiano efficacemente e compiutamente tutelate dalle istituzioni che il Regime Fascista ha create e potenziate per l'educazione fisica delle nuove generazioni e che trovano la più alta espressione nell'*Opera Nazionale per la maternità e l'infanzia* » (*R. p. d.*, *n.* 296).

2. Circa i *requisiti dell'adozione*:

a) Si è matenuto fermo quello che l'adottante *non deve avere discendenti legittimi o legittimati*. Il progetto preliminare, nell'art. 330, consentiva al giudice tutelare di autorizzare l'adozione anche se li avesse, quando però l'adottando fosse stato tenuto da non meno di dieci anni come figlio dell'adottante, o si trattasse di un figlio del proprio coniuge o di adozione da parte di due coniugi rispetto ad uno dei quali soltanto concorrono i requisiti di cui al presente articolo. Ma nel progetto definitivo tale facoltà non fu mantenuta comechè non opportuna « in quanto veniva a menomare quella doverosa, salda tutela di cui il nostro ordinamento deve circondare la famiglia legittima » (*R. p. d.*, *n.* 299).

b) Si è mantenuto fermo anche il requisito dell'*età;* cioè, quella di cinquant'anni compiuti per l'adottante e la differenza di 18 anni fra adottante e adottato. Il progetto preliminare aveva ridotta a 16 anni tale differenza; ma il definitivo ristabilì quella richiesta dal codice del 1865, che « risponde meglio a quel principio della *imitatio*

naturae che costituisce il fondamento dell'adozione » (*R. p. d.*, *n.* 298).

c) Il progetto preliminare consentiva (art. 330) che si derogasse al requisito dell'età per l'adottante e alla differenza di età fra adottante e adottato, qualora « speciali circostanze » lo consigliassero (ad esempio, impotenza congenita o sopravvenuta; taluno restato sterile per lunghi anni, ecc.); nel progetto definitivo fu fissato un limite minimo per l'età dell'adottante, essendo sembrato, sotto vari aspetti, non escluso quello demografico, poco conveniente la eccessiva disposizione del prog. prelim., e lo stabilì in 40 anni, « età, questa, che se normalmente non impedisce nè all'uomo nè alla donna di procurarsi col matrimonio una discendenza di sangue, consente tuttavia, in determinati casi, di formulare, con quasi certezza, una previsione in senso contrario. Ma per ribadire il concetto che l'adozione al disotto del normale limite di età deve costituire rimedio a situazioni meritevoli di particolare considerazione, fu specificato che l'adozione stessa può essere autorizzata solo quando *eccezionali* circostanze la consiglino » (*R. p. d.*, *n.* 299).

Su proposta della Commissione parlamentare, è stata ridotta da 18 a 16 *anni* la differenza minima fra adottante e adottato nella detta ipotesi, sulla considerazione che « tale innovazione non può produrre inconvenienti, perchè è rimesso alla corte d'appello il valutare le circostanze del caso, e, comunque, la differenza minima di 16 anni salva sempre il tradizionale principio: *adoptio imitatur naturam* » (*R. R.*, *n.* 139).

Art. 290. — *Divieto di adozione per diversità di razza.*

L'adozione non è permessa tra cittadini di razza ariana e persone di razza diversa.

Il Re o le autorità a ciò delegate possono accordare dispensa dalla osservanza di questa disposizione.

Il rigore del 1° *comma* di questa disposizione è temperato (2° *comma*) dalla facoltà della dispensa « per i casi in cui l'autorità competente ritenga la adozione progettata compatibile coi principii razziali » (*R. R.*, *n.* 140).

V. *nota* 3 *all'art.* 1.

Art. 291. — *Divieto di adozione dei figli nati fuori del matrimonio.*

I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.

L'adozione tuttavia non può impugnarsi se, al momento in cui avvenne, la qualità di figlio naturale dell'adottato non risultava da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale, a meno che si tratti di un figlio naturale non riconoscibile, del quale la filiazione risulti in uno dei modi indicati nell'art. 277.

(*Art.* 205).

---

1. Il progetto preliminare non aveva mantenuto il divieto dell'*adozione dei figli naturali* contenuto nell'art. 205 del codice del 1865:

a) perchè esso si era dimostrato, nella pratica, pressochè pienamente illusorio, in quanto, com'è noto, « un numero cospicuo di adozioni è costituito appunto da quelle dei figli naturali »; *b*) ed, inoltre, perchè il divieto stesso « non sarebbe stato idoneo, la dove riuscisse ad esplicare la sua efficacia, a raggiungere le altre finalità cui dovrebbe essere diretto, in quanto si risolverebbe spesso in un mero danno per la prole disgraziata, in quanto i casi in cui il genitore naturale si indurrà a far ricorso all'adozione anzichè al riconoscimento saranno sopratutto quelli in cui dal riconoscimento esso sarà distolto a causa di forze operanti su di lui in maniera particolarmente energica ed irresistibile, come, ad es. nel caso della madre che non voglia confessare, attraverso il riconoscimento, la propria colpa, nel quale caso il tener fermo il divieto significa praticamente togliere alla prole infelice ogni possibilità di essere tratta dalla sua attuale condizione (*R. p. p., pag.* 174).

Col non riprodurre tale divieto il progetto stesso rendeva giuridicamente ammissibile l'adozione dei figli naturali, e ciò confermava nell'art. 328 che consentiva l'adozione, con atti successivi, di più figli naturali riconosciuti o dichiarati (*R. p. d., n.* 200).

Ma tale innovazione non sembrò meritevole di essere conservata nel progetto definitivo. « Si osservò in proposito che le adozioni in favore di figli naturali « sono possibili solo in quanto la paternità non consti in modo legale, sicchè, di fronte alla legge, esse si attuano fra persone del tutto estranee l'una all'altra; d'altra parte, il verificarsi di adozioni le quali, pur rispettando la lettera della legge, ne violano sostanzialmente lo spirito, non è motivo che logicamente giustifichi l'abolizione del divieto; alla quale si oppongono, invece, serie ragioni; e, innanzi tutto, ammettere l'adozione dei figli naturali riconosciuti o dichiarati (giacchè, evidentemente, in mancanza di ridi riconoscimento o di dichiarazione giudiziale, l'adozione da parte del genitore naturale non può essere impedita) significa creare una confusione fra legittimazione e adozione. Mentre a chi ha figli naturali e vuole portarli nell'àmbito della famiglia la legge appresta i rimedi del riconoscimento e della legittimazione; l'adozione, invece, mira a creare una discendenza spirituale a favore di chi non ha figli propri; e se così è, un fittizio rapporto di parentela, qual'è quello che deriva dall'adozione, non potrebbe coesistere con un vincolo di sangue, senza porre in essere una situazione in sè stessa contraddittoria ..... Nè pare che dal divieto possa derivare un danno per la prole illegittima in considerazione della minore riluttanza da parte del genitore naturale ad addivenire ad una adozione piuttosto che ad un atto di riconoscimento. E chiaro che se il riconoscimento manca, è pur sempre possibile, in linea di fatto, al genitore naturale di adottare il proprio figlio naturale che, giuridicamente, è un estraneo rispetto a lui; se, invece, il riconoscimento è già avvenuto, il genitore può chiedere, nei congrui casi, la legittimazione, che rappresenta il logico e naturale sviluppo del riconoscimento stesso » (*R. p. d., n.* 200).

2. Ma, « nel ripristinare la disposizione dell'art. 205 del codice, si è creduto opportuno di dover apportare un equo temperamento al rigoroso divieto in essa contenuto; divieto che porterebbe alla grave conseguenza di far cadere l'adozione qualora, dopo il compimento di questa, venisse a risultare il rapporto di filiazione naturale. Tale con-

seguenza potrebbe arrecare al figlio un pregiudizio addirittura irreparabile se l'annullamento dell'adozione avvenisse dopo la morte dell'adottante. Perciò si è ritenuto opportuno (2° *comma*) escludere la impugnativa dell'adozione quando il rapporto di filiazione naturale, accertato in epoca posteriore, non risultasse al momento in cui l'adozione è fatta » (*id.*).

La Commissione parlamentare aveva proposto di ammettere tale temperamento anche a favore della prole *naturale non riconoscibile;* ma non è sembrato giusto « porla sullo stesso piano della prole naturale riconosciuta. Se per motivi di equità si è stabilito di mantener ferma l'adozione quando al momento in cui essa ebbe luogo la qualità di figlio naturale dell'adottato non risultava da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale, sarebbe eccessivo escludere il beneficio anche alla prole incestuosa e adulterina, quando quest'ultima non può essere riconosciuta. Si è voluto, peraltro, chiarire (*fine del* 2° *comma*) che la filiazione incestuosa o adulterina non può risultare se non da uno dei modi indicati nell'art. 277 » (*R. R., n.* 141).

3. La disposizione del 2° comma dell'art. 291 in esame è applicabile anche alle adozioni costituite prima della entrata in vigore del nuovo codice, a meno che siano state già impugnate ai sensi dell'art. 205 del codice de 11865 (*art.* 102 *disp. trans.*I.

Art. 292. — *Pluralità di adottati o di adottanti.*

Nessuno può avere più figli adottivi se non sono adottati col medesimo atto.

Nessuno può essere adottato da più d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

(*Art.* 203, 204).

E' stato mantenuto (1° *comma*) il divieto di adottare più figli se non col medesimo atto, contenuto nell'art. 203 del Codice del 1865.

Il progetto preliminare (art. 328) vi faceva eccezione per il caso di adozione dei figli di uno dei due coniugi da parte dell'altro e per quello di adozione dei propri figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, in considerazione dei criteri di maggiore larghezza seguiti rispetto all'adozione dei figli naturali o dei figli dell'altro coniuge. Ma tali eccezioni non furono riprodotte nel progetto definitivo (art. 300): non la prima, non essendo « sembrato meritevole di alcuna speciale considerazione il caso del coniuge che voglia adottare successivamente i figli dell'altro coniuge, perchè in tale ipotesi gl'inconvenienti che si sogliono riconnettere alle adozioni successive, per quanto attenuati, non restano del tutto eliminati » mentre è sembrato « anzi opportuno, per motivi ch'è agevole comprendere, che il coniuge valuti preventivamente la convenienza di adottare uno solo oppure tutti i figli dell'altro coniuge » (*R. p. d., n.* 301); non la seconda relativa al caso di adozione dei figli naturali, la quale non ha avuto più ragione d'essere dopo il ripristino del divieto di adozione dei figli nati fuori matrimonio da parte dei loro genitori, contenuto nell'art. 291.

Il 2° *comma* riproduce l'art. 204 del codice stesso con formula più precisa.

Art. 293. — *Adozione da parte del tutore.*

Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che ha reso il conto della sua amministrazione, ha fatto la consegna dei beni e ha estinto le obbligazioni risultanti a proprio carico o dato idonea garanzia per il loro adempimento.

(*Art.* 207).

Questo articolo riproduce l'art. 207 del codice del 1865, con l'aggiunta di limiti da questo non contemplati, cioè, la consegna dei beni e la estinzione delle obbligazioni risultanti a proprio carico o la idonea garanzia per il loro adempimento, da parte del tutore adottante.

Art. 294. — *Consenso per l'adozione.*

Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.

Se l'adottando non ha compiuto gli anni diciotto, il consenso è dato dal suo legale rappresentante; se ha compiuto gli anni diciotto, ma non ancora gli anni ventuno, il rappresentante legale deve dare il suo assenso.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito.

(*Art.* 208).

---

1. In questo articolo è stato riaffermato il principio, già espressamente formulato nell'art. 208 del codice del 1865, che uno degli elementi essenziali dell'adozione è il *consenso personale dell'adottante e dell'adottando.*

Il progetto preliminare (art. 332) diceva: « L'adozione *si fa* col consenso dell'adottante e dell'adottando » ma nel progetto definitivo (art. 303) si è detto: « per l'adozione *si richiede* il consenso dell'adottante e dall'adottando » (1° *comma*) sulla considerazione ch'è « ovvio che il consenso delle parti non è che un elemento dell'adozione, la quale può farsi solo in quanto concorra un atto positivo della pubblica autorità » (*R. p. d., n.* 302).

2. Nei riguardi dei minori adottandi, il progetto preliminare ritenne sufficientemente maturi per la prestazione del proprio consenso quelli che avessero compiuto i 16 anni; ma il progetto definitivo elevò l'età minima a 18 anni, perchè si abbia « una maggiore garanzia che la partecipazione del minore a un atto così importante abbia luogo con sufficiente maturità di giudizio » (*R. p. d., n.* 302); distinguendo che se i 18 anni non sono compiuti, il consenso è dato dal legale rappresentante del minore; se tale età è stata raggiunta ma non quella di 21 anni, il rappresentante legale deve dare il suo assenso (2° *comma*). In armonia con tale modificazione nel 3° comma si è portata a 12 anni l'età nel caso ivi preveduto, in cui il minore deve essere personalmente sentito (*id.*).

Fu soppressa la disposizione del progetto preliminare (art. 333) che richiedeva l'assenso del curatore per l'adozione del minore emancipato e del maggiore inabilitato: « tenuto presente che, quando il curatore dell'emancipato o dell'inabilitato è il genitore, l'assenso di questo è necessario in base ad apposita norma (*v. art.* 295) mentre, è sembrato eccessivo richiedere negli altri casi l'assenso del curatore, data l'ampia sfera di capacità che la legge riconosce sia all'emancipato, sia all'inabilitato » (*R. p. d., n.* 302).

3. L'art. 335 dello stesso progetto preliminare, disponeva che se l'adottante o l'adottando fosse interdetto giudizialmente, il consenso dovesse essere prestato dal legale rappresentante, e se infermo di mente non ancora interdetto, dal curatore speciale nominato dal giudice tutelare, sentiti, per quanto possibile, l'interdetto o l'infermo. Ma questa disposizione fu soppressa essendo sembrata inopportuna, « sebbene determinata da motivi altamente umanitari » perchè « essa apportava una nuova, più notevole eccezione al principio della personalità del consenso e, inoltre, dava luogo a temere che la possibilità dell'adozione di un interdetto o da parte di un interdetto favorisse degli atti di speculazione piuttosto che degli atti di filantropia; nè può avere soverchio peso la preoccupazione di assicurare all'interdetto, attraverso l'adozione, le cure di cui egli può aver bisogno, perchè questo fine si raggiunge adeguatamente con l'istituto della tutela » (*R. p. d., n.* 303).

4. Infine, restituita alla corte d'appello la competenza a pronunciare l'adozione, (art. 311) il giudizio sulla opportunità di adottare doveva restare affidato interamente a essa, e perciò venne a mancare « la ragione di chiedere l'assenso del giudice tutelare a maggior garanzia della convenienza dell'adozione quando l'adottando sia minore soggetto a tutela o emancipato soggetto a curatela di persona diversa del genitore » (*R. p. d., n.* 304). Fu quindi soppresso l'art. 336 del progetto preliminare che tale assenso richiedeva.

Per la manifestazione del consenso, e la prestazione dell'assenso v. art. 309.

Art. 295. — *Assenso del coniuge e dei genitori.*

Se l'adottando o l'adottante hanno coniuge vivente, è sempre necessario il suo assenso.

E' necessario altresì l'assenso dei genitori dell'adottando.

(*Art.* 208).

« In considerazione della posizione che l'adottando deve assumere nella famiglia legittima » il progetto definitivo aveva ripristinata la disposizione rigorosa dell'art. 208 capov. del codice del 1865 (che mancava nel progetto preliminare) che, esige in ogni caso, sia rispetto all'adottante che rispetto all'adottando, l'assenso dei genitori e del coniuge » (*R. p. d., n.* 302). Ma, « tenuto conto che l'adottante deve avere come minimo l'età di 40 anni, questa disposizione è sembrata « eccessivamente gravosa », e perciò nell'articolo in esame si è limitato l'obbligo dall'assenso ai genitori dell'adottando, oltre a quello

del coniuge dell'adottante e dell'adottando se vivente, e nell'art. 310 si è disposto « che i genitori dell'adottante siano sentiti dalla corte d'appello allorchè questa provvede agli accertamenti necessari per la pronuncia dell'adozione (art. 310) » (*R. R., n.* 142).

Per la prestazione dell'assenso, v. art. 309.

Art. 296. — *Decorrenza degli effetti dell'adozione.*

L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.

Finchè il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.

Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.

Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

(*Art.* 217).

---

1. L'art. 217 del codice del 1865 fa decorrere gli effetti della adozione *erga omnes* dal giorno dell'atto di consenso, semprechè nei due mesi successivi all'omologazione l'atto di adozione sia annotato nei registri dello stato civile; ciò non avvenendo nel detto termine, l'effetto riguardo ai terzi, non si verifica che dal giorno dell'annotazione (articolo 219). Ma si osservò che ciò determinava una tale situazione per cui le stesse persone che hanno posto in essere un rapporto di adozione, vengono ad avere nei loro mutui rapporti « uno *status* rispettivamente di padre e figlio adottivi e siano nel tempo stesso estranee fra loro nei rapporti coi terzi, e inoltre, che tale situazione si prolunghi all'infinito »; si osservò altresì essere « incongruo presupporre che l'efficacia della adozione rispetto ai terzi sia condizionata all'osservanza di determinate forme di pubblicità e ammettere, nel tempo stesso, che quando tali forme siano osservate entro certi limiti di tempo, la efficacia ne risalga anche per i terzi al momento anteriore al compimento di un atto (prestazione del consenso della parte) che essi possano aver ignorato » (*R. p. p., pag.* 178). Perciò il progetto preliminare (art. 338) disponeva che, gli effetti dell'adozione si producessero soltanto dall'omologazione, ritenendo logico che i requisiti necessari per l'adozione dovendo sussistere al momento della omologazione del decreto (art. 337 del progetto) gli effetti non potessero verificarsi prima dell'omologazione, cioè, prima che l'adozione siasi perfezionata (*id.*).

Ma tale principio non fu accolto nel progetto definitivo, sulla considerazione che tutti i requisiti richiesti per l'adozione dovendo esistere al momento della pronuncia da parte della corte d'appello, è logico che *gli effetti si verifichino dalla data del decreto che la pronuncia* (1° *comma*). Oltre a ciò la norma del prog. prelim. « rendeva possibile

indirettamente l'adozione di persone incapaci, come nel caso di persona che dopo aver dichiarato di voler adottare venga interdetta: la corte verificando in un momento successivo la sussistenza dei requisiti necessari dovrebbe decidere favorevolmente, pur sapendo che l'adottante è in quel momento interdetto; inoltre, la norma stessa era in contrasto col principio per cui il consenso è revocabile sino alla emanazione del decreto: non sarebbe, invero coerente tener fermo il consenso di chi, per sopravvenuta incapacità, non può esercitare il diritto di revoca » (*R. p. d., n.* 365).

La disposizione (del 1° comma) si applica anche alle adozioni di cui sia in corso il procedimento al momento della entrata in vigore del nuovo codice (*art.* 102, *disp. trans*).

2. Alla regola per cui i requisiti per l'adozione debbono sussistere al momento in cui questa è pronunciata si fa eccezione nel solo caso di *morte dell'adottante* dopo la prestazione del consenso e prima della pronuncia della corte (3° *comma*): ovvi motivi di benignità consigliano di rispettare, in tale ipotesi, la volontà del defunto » (*R. p. d., n.* 365).

Per questa ipotesi il progetto preliminare disponeva (art. 339, ultimo comma) che nei riguardi dei diritti dell'adottato sull'eredità dell'adottando l'adozione si considera avvenuta durante la vita di quest'ultimo e ciò per « evitare che, perfezionandosi l'adozione dopo la morte dell'adottante e decorrendo gli effetti di essa dal momento dell'omologazione (secondo il progetto stesso) anzichè (come avviene pel codice del 1865: art. 217) dal giorno dell'atto di consenso, l'adottato venga a trovarsi escluso dell'eredità » (*R. p. p. pag.* 180). Ma nel progetto definitivo questa disposizione venne formulata nei « termini generici » in cui si legge *nell'ultimo comma* dell'articolo in esame « omettendo l'accenno specifico ai diritti dell'eredità, dato che vi possono essere diritti non ereditari dai quali non sarebbe ragionevole escludere l'adottato: ad es., un'assicurazione sulla vita fatta dall'adottante a beneficio dei figli adottivi » (*R. p. d., n.* 365).

3. Non sembrò giustificata la proposta di far pronunciare l'adozione mediante sentenza anzichè mediante, *decreto;* « il carattere pubblicistico rimane bene chiaro qualunque sia la forma che assume il provvedimento dell'autorità giudiziaria » (*R. R., n.* 143).

In proposito va rilevato che il progetto preliminare designava col nome di *omologazione* il provvedimento della corte; ma si considerò che tale denominazione fosse impropria, il detto provvedimento avendo « carattere costitutivo » (*R. p. d., n.* 365).

4. *Divieto di matrimonio derivante dall'adozione* (art. 85).

Art. 297. — *Cognome dell'adottato.*

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo aggiunge al proprio.

L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata.

ROMA BIBLIOTECA

Se l'adozione è compiuta da entrambi i coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei. (*Art.* 210).

---

1. Il 1° *comma* riproduce l'art. 219 del codice del 1865, il quale non conteneva altra disposizione circa il cognome.

Il 4° comma dell'art. 340 del prog. prelim. disponeva che, nel caso in cui l'adozione del marito fosse successiva a quella compiuta dalla moglie, il cognome del marito si sostituisce a quello di lei; ma la disposizione fu soppressa comechè superflua, « essa potendo essere desunta da quella del 1° *comma* » (*R. p. d., n.* 306).

Il 5° e 6° comma dello stesso art. 340 disponevano che se il marito adottasse un figlio della propria moglie, l'adottato portava soltanto il nome dell'adottante, e nel caso di adozione, da parte della moglie, di un figlio del proprio marito, l'adottato conservava solo il cognome di quest'ultimo. Ma anche questi due commi furono soppressi, considerando che essi « apportavano una deroga ingiustificata alla regola del 1° *comma* per cui l'adottato conserva il proprio cognome, al quale aggiunge quello dell'adottante; deroga ancora più ingiustificata nel caso di adozione, da parte del marito, di un figlio legittimo della propria moglie, nel quale caso l'adottato verrebbe a perdere, senza motivo alcuno, il cognome del proprio genitore » (*id.*).

2. Nel 2° *comma* è stata regolata l'ipotesi dell'adozione del figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, stabilendo ch'egli assume il solo cognome dell'adottante « perdendo in tal modo il cognome che gli è stato imposto come figlio d'ignoti e che denunzierebbe la sua origine oscura » (*R. R., n.* 144).

« Per evitare poi il pericolo di abusi, cui si prestano i riconoscimenti tardivi da parte dei genitori naturali nei confronti dei figli adottati da persone facoltose o in alta posizione sociale, si è disposto (2° *comma*, 2° *periodo*) che il riconoscimento posteriore all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore naturale finchè il vincolo di adozione non si sia sciolto in uno dei casi contemplati dal codice » (*id.*); cioè, nel caso che l'adozione sia successivamente revocata (art. 303-306).

3. *L'ultimo comma* regola l'ipotesi di adozione fatta da donna maritata, quando l'*adottato non sia figlio del marito* (s'intende: figlio naturale non riconosciuto, del marito): in tal caso l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.

4. L'art. 297 si applica anche alle adozioni di cui sia già in corso il procemento all'entrata in vigoredel nuovo codice (*art.* 102, *disposizioni transitorie*).

Art. 298. — *Diritti e doveri dell'adottato.*

L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la

famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

(*Art.* 212).

Sono state qui riprodotte sostanzialmente le disposizioni dell'art. 212 del codice del 1865.

Alla espressione « famiglia naturale » che si leggeva nel corrispondente art. 341 del prog. prelim. si è sostituita (1° *comma*) l'altra « *famiglia di origine* », considerando che « alla prima si annette un significato specifico che nella specie sarebbe improprio, dato che la disposizione si riferisce alla famiglia legittima » (*R. p. d., n.* 307).

Le *eccezioni fatte salve* nel 1° *comma* sono quelle relative ai doveri inerenti alla patria potestà, (*art.* 299); e quelle del 2° comma, si riferiscono agl'impedimenti di matrimonio (art. 85).

Art. 299. — *Patria potestà e amministrazione dei beni.*

La patria potestà sull'adottato spetta all'adottante.

Questi ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di educarlo e di istruirlo conformemente a quanto è prescritto dall'art. 145.

Se la moglie adotta il figlio del proprio marito, l'esercizio della patria potestà spetta al marito.

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, educazione e istruzione del minore, con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'art. 380.

(*Art.* 211).

---

1. « Abbandonata la concezione che il legislatore del 1865 si era fatta dell'istituto dall'adozione quale modo di assunzione in figlio di maggiori di età o di persone prossime a uscire dalla minore età e dalla patria potestà, ed accolta quella per cui l'adozione si applica soprattutto ai minori, e ai minori in tenera età, tenuto conto che l'adozione opera di fatto il distacco dell'adottato dalla famiglia di origine e la sua assunzione in quella che l'adottante tende appunto a costituirsi con esso ed i suoi discendenti, era inevitabile la necessità di abbandonare il sistema accolto dal codice del 1865 in materia » (*R. p. p.*, pagina 179) col disporre (1° *comma*) che la *patria potestà* sull'adottato spetta all'adottante, il quale, tenendo presso di sè l'adottato, più facilmente può esercitarla » (*R. C. p., pag.* 801).

La Commissione parlamentare aveva suggerito di sostituire alla espressione « la potestà spetta » l'altra « l'esercizio spetta » in considerazione che « la patria potestà non si perde affatto dal padre naturale e non si può ammettere che questi vi rinunci col consentire nell'adozione, dato che non si tratta di un diritto cui si può rinunciare » (*R. C. p. pag.* 801). Ma il voto non fu accolto, sul riflesso che uno dei

principii innovatori dell'istituto è che « l'adozione importa la cessazione della patria potestà sull'adottato in chi prima ne era investito; nè alcuna influenza ha al riguardo il successivo riconoscimento, da parte dei genitori naturali, del figlio da altri adottato: conseguentemente la patria potestà è attribuita all'adottante come potere autonomo al momento in cui il vincolo sorge » mentre la sostituzione proposta « avrebbe significato che il genitore continuava a conservare la patria potestà malgrado l'adozione, perdendone solo l'esercizio » (*R. R. n.* 145).

2. Così disponendosi, si è creduto necessario affermare espressamente (2° *comma*) che l'adottante ha il dovere di mantenere, educare e istruire l'adottato. « Tale precisazione ha importanza particolarmente per il caso di adozione di persone di tenera età, le quali hanno, a più forte ragione, il diritto di attendersi dal genitore adottivo quelle stesse cure che avrebbero ricevuto dal genitore naturale » (*R. p. d., n.* 308). « Conseguenza dei doveri inerenti alla patria potestà è l'obbligo dell'adottante di educare ed istruire l'adottato in conformità ai principî della morale e al sentimento nazionale fascista » (*R. R., n.* 145).

3. La norma del progetto definitivo, (art. 311), secondo la quale « se alcuno adotta il figlio del proprio coniuge non acquista la patria potestà » su di lui, ha dato luogo a molte critiche, in quanto — si è detto — tale eccezione al principio che l'esercizio della patria potestà spetta all'adottante verrebbe a rompere l'unità della famiglia, specialmente nella ipotesi di adozione, da parte del marito, del figlio della propria moglie, perchè l'adottato diverrebbe soggetto alla patria potestà della madre. In effetti la formula dell'articolo non rispondeva al pensiero che si voleva esprimere, perchè il progetto intendeva provvedere solo all'ipotesi che la moglie adottasse il figlio del proprio marito. Perciò è sembrato utile precisare la portata della norma sopprimendo l'art. 311 e trasferendo il principio in esso enunciato nel 2° *comma* dell'articolo in esame, nel quale è stato esplicitamente stabilito che se la moglie adotta il figlio del proprio marito l'esercizio della patria potestà spetta al marito » (*R. R., n.* 145).

4. Alla patria potestà si ricollega l'*amministrazione dei beni dell'adottato,* che va, naturalmente, attribuita al genitore adottivo durante la minore età di lui (4° *comma*).

Il progetto preliminare (art. 344) dichiarava applicabili a tale amministrazione, in quanto possibili, la disposizioni degli art. 435 e 448 del progetto stesso, relative all'amministrazione del tutore. Ma tale estensione non sembrò « appropriata alla situazione giuridica e morale che l'adozione crea fra adottante e adottato. Dato che si attribuisce la patria potestà all'adottante, logica vuole — così la Relazione sul progetto definitivo (n. 308) — che l'amministrazione dell'adottante sia regolata come quella del padre legittimo. Nè è a temere che possa derivarne pregiudizio agli interessi del minore, dal momento che le disposizioni contenute col titolo IX assicurano l'integrità del patrimonio del figlio sia limitando i poteri del padre (*art.* 318) sia organizzando un'efficace vigilanza da parte del giudice tutelare, al quale l'art. 342 (*art.* 332 *e* 335) conferisce ampi poteri ».

« E' chiaro, peraltro — prosegue la stessa Relazione — che un distacco dalla disciplina sull'aministrazione del padre legittimo è

imposta dalla norma che esclude l'adottante dall'usufrutto legale sui beni dell'adottato »: e perciò si è creduto opportuno di « mitigare le conseguenze economiche di tale esclusione, consentendo all'adottante di impiegare le rendite per le spese di mantenimento, educazione ed istruzione dell'adottato, e si è stabilito che le eccedenze delle rendite debbono essere investite in modo fruttifero ». A garanzia di tale obbligo si era anche precisato che « ferma la vigilanza sull'amministrazione a norma dell'art. 342 (*art.* 332) — il genitore adottivo fosse soggetto alle responsabilità sancite per il tutore negli articoli 390 e 391 » (*art.* 380) (*R. p. d., n.* 308). Ma nel compilare il testo definitivo il richiamo all'art. 342 (*art.* 332) circa la rimozione dall'amministrazione nel caso che il patrimonio del minore sia male amministrato, è stato soppresso « comechè superfluo », mentre è stato mantenuto l'altro dell'art. 380, « che contiene una norma propria dell'istituto della tutela, la cui applicazione non sarebbe possibile in mancanza di espresso richiamo » (*R. R. n.* 145).

Art. 300. — *Inventario.*

L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato minorenne e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X.

L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.

Il progetto preliminare (art. 343) disponeva che l'adottante dovesse fare « a proprie spese » l'*inventario* dei beni dell'adottato minore. Ma non sembrò giustificato porre a carico dell'adottante tale obbligo assoluto, considerando che « la consistenza patrimoniale del minore può risultare da un inventario già compilato per altri fini, (ad esempio quello della successione paterna) e che non vi sarebbe ragione, in simili ipotesi, di imporre la compilazione di un nuovo inventario » (*R. p. d., n.* 309).

Art. 301. — *Cessazione della patria potestà dell'adottante.*

Se cessa la patria potestà dell'adottante, il giudice tutelare, su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, dà i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, quando l'esercizio della patria podestà non possa essere ripreso dai genitori.

Quando l'adozione è fatta da entrambi i coniugi, l'esercizio della patria potestà passa alla moglie, se cessa la patria potestà del marito.

---

1. Fra i vari sistemi possibili circa gli *effetti della cessazione della patria potestà dell'adottante*, è stato preferito (1° *comma*) quello di rimettere al giudice tutelare di determinare, caso per caso, i provvedimenti opportuni a seconda delle diverse situazioni che si possono in concreto presentare anzichè dettare un'unica norma da applicare in tutte le possibili ipotesi. « In alcune di queste si avrà, per es. che l'ambiente familiare in cui l'adottato venne a trovarsi per effetto dell'adozione sia profondamente diverso da quello della famiglia di origine, e profondamente diversa dall'educazione che probabilmente in questa egli avrebbe potuto ricevere sia quella cui venne avviato dall'adottante: come consentire in tale ipotesi che esso ritorni senza altro sotto la potestà dei suoi genitori legittimi? E, per contro, potrà accadere che questi siano in condizione di poter riprendere adeguatamente l'esercizio dei poteri paterni in tutto o in parte. Come preferire ad essi degli estranei? » (*R. p. p., pag.* 180).

« E' peraltro da avvertire, per l'esatta intelligenza della norma, che il 1° comma, va inteso in armonia con tutta la disciplina della patria potestà, e, quindi, si applica anche nel caso di decadenza in sèguito a pronunzia del tribunale ai sensi dell'art. 338 » (*art.* 328) (*R. p. d., n.* 310).

2. La Commissione parlamentare, convenendo che fosse da evitare che nel caso di cessazione dell'esercizio della patria potestà da parte dell'adottante l'esercizio stesso torni *de jure* al padre naturale, approvò la formula del progetto per la quale il giudice tutelare dà, in tal caso, gli opportuni provvedimenti; ma considerò che « non può trascurarsi il fatto che l'adozione porta un distacco fra il genitore naturale e il figlio e che vi possono essere giusti motivi (indegnità) i quali escludono la convenienza che l'esercizio sia ripreso dai genitori per essere poi loro ritolto con l'intervento del giudice » e perciò propose di aggiungere « se per giusti motivi non convenga che l'esercizio stesso sia ripreso dai genitori dell'adottato » (*R. C. p., pag.* 801).

Il suggerimento è stato accolto con l'aggiunta dell'ultima frase del 1° *comma* dell'articolo in esame; in proposito così si esprime la Relazione al Re Imperatore (n. 145): « Se viene a cessare il rapporto di adozione o comunque nell'adottante viene meno la patria potestà, questa è senz'altro riacquistata dal genitore Per ragioni particolari, peraltro, può essere non conveniente che il genitore eserciti tale diritto, e pertanto nell'art. 301 si è stabilito che il giudice tutelare può dare in tal caso i provvedimenti opportuni nell'interesse della persona e dei beni dell'adottato ». V. analogo potere concesso al tribunale nel caso di revoca dell'adozione per indegnità dell'adottante (art. 305).

3. Quando l'adozione sia stata fatta da entrambi i coniugi, se cessa la potestà del marito l'esercizio di essa sull'adottato passa alla moglie (2° *comma*).

S'intende che « l'esercizio della patria potestà da parte della madre adottiva è soggetto alle stesse norme che regolano l'esercizio della patria potestà da parte del padre adottivo » (*R. p. d., n.* 305)

Non è stato, peraltro, riprodotto l'ultimo comma dell'art. 346 del prog. prelim. che faceva obbligo alla moglie — alla quale passi l'esercizio della patria potestà — di compilare l'inventario dei beni dell'adottato: « tale obbligo può essere eccessivo quando nessun mutamento sia intervenuto nel patrimonio dell'adottato dopo la formazione dell'inventario a cura del padre adottivo » (*R. p. d., n.* 310).

Art. 302. — *Diritti di successione.*

L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.

I diritti dell'adottato sull'eredità dell'adottante sono regolati dalle norme relative alle successioni.

(*Art.* 210).

---

1. In questo articolo il 2° *comma* è la riproduzione della 2ª parte del corrispondente art. 210 del codice del 1865, con la espressa dichiarazione (1° *comma*) che l'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione, avuto riguardo « al carattere assolutamente disinteressato che deve avere l'adozione » (*R. p. p., pag.* 180). *V. articolo* 307, 2° *comma* (esclusione dell'adottato e suoi discendenti dalla successione dell'adottante in caso di revoca dell'adozione posteriormente alla morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato)..

2. L'art. 350 del prog. prelim. regolava gli effetti dell'adozione fra i discendenti legittimi dell'adottato, estendendoli ai medesimi se nati dopo l'omologazione dell'adozione ed a quelli che non avessero, a tal momento, compiuto i 16 anni; con facoltà a questi ultimi di poter sino al 22° anno chiedere la cessazione di tali effetti a loro riguardo, e dichiarandoli estesi ai discedenti che abbiano al detto tempo compiuto 16 anni salvo che vi abbiano consentito e dal momento del prestato consenso.

Ma nel progetto definitivo tali disposizioni non furono mantenute comechè « non rispondenti ad alcuna ragione logica, nè ad alcuna esigenza pratica » osservando che il principale effetto dell'adozione consiste nell'acquisto del diritto di succedere all'adottante. Ora, dato il principio per cui tutti i discedenti legittimi dell'adottato partecipano alla successione dell'adottante, peccava d'incoerenza, oltre ad essere di per sè inopportuna, la norma predetta, la quale, distinguendo i figli dell'adottato in due categorie, ad una sola di queste applicava gli effetti dell'adozione ». (*R. p. d. n.* 312).

In conseguenza venne a cadere anche il successivo art. 351 del progetto stesso, relativo all'adozione come nipoti dei discendenti legittimi e di figli naturali dell'adottato.

3. Le disposizioni circa l'*obbligo degli alimenti fra adottante* e *adottato,* contenute nell'art. 348 del prog. prelim., sono state trasportate sotto il titolo *degli alimenti* (art. 430).

Art. 303. — *Revoca dell'adozione.*

L'adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.

1. Il principio a cui è informata la materia dell'adozione è che questa non può revocarsi: « attenendo i rapporti sorgenti dall'adozione allo *status* delle persone ed avendo essi carattere di rapporti familiari, la sorte non ne può dipendere da un mero atto di volontà delle parti, o, tanto meno, di una sola di esse (*R. p. p., pag.* 182).

Il principio è stato però temperato con varie eccezioni; ma nell'intento di contenere entro i limiti molto ristretti la revocabilità, venne soppresso l'art. 353 del prog. prelim. comechè « poco giustificabile anche sotto altri aspetti. Innanzi tutto, in quanto esso ammetteva la revoca anche a favore di colui che, essendo stato adottato dopo il compimento dei 18 anni, aveva prestato personalmente il proprio consenso all'adozione; in secondo luogo perchè, essendo stata riconosciuta l'insufficienza, ai fini dell'adozione, del consenso del legale rappresentante del minore dei 18 anni, non appariva logica la revocabilità dell'adozione per solo arbitrio dell'adottato divenuto maggiorenne » (*R. p. d., n.* 313).

2. Su proposta della Commissione parlamentare, alle parole: « nei casi *determinati dalla legge* » del prog. definit. (art. 313) sono state sostituite le altre « nei casi *preveduti negli articoli seguenti* » che erano nell'art. 352 del prog. prelim., allo scopo « di accentuare il carattere eccezionale dell'irrevocabilità dell'adozione » (*R. C. p., pag.* 802) e con esso « il principio generale dalla immutabilità dello stato da essa costituito » (*R. R., n.* 146).

La revoca, quindi, è stata ammessa:

a) per *l'indegnità dell'adottato* (attentato alla vita dell'adottante, o del coniuge, o degli ascendenti o discendenti o delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a 3 anni di reclusione) nel qual caso la revoca può essere chiesta dall'adottante (art. 304);

b) per *indegnità dell'adottante* (per i medesimi fatti) nel qual caso la revoca può essere chiesta dall'adottato, e se questo sia minore, dal pubblico ministero (art. 305);

c) *per ragioni di buon costume,* nel quale caso può essere promossa dal pubblico ministero (art. 306).

3. Le disposizioni del nuovo codice sulla revoca dell'adozione si applicano anche a quelle costituite prima dell'entrata in vigore del codice stesso (*art.* 103 *disposiz. transit.*).

Art. 304. — *Revoca per indegnità dell'adottato.*

La revoca dell'adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

Nel progetto definitivo: *a*) è stata eliminata l'ipotesi dell'attentato « contro l'integrità dell'adottante » (ch'era nell'art. 354 prog. prelim.)

perchè « tale ipotesi non si riferisce ad alcuna figura delittuosa ben determinata »); *b*) sono state soppresse anche le parole « delitto contro il buon costume », (che pure vi si leggevano) sia perchè « le più gravi forme di reato contemplate nel Titolo IX, Libro II, del codice penale rientrano nella previsione dell'ultima parte dell'articolo (« delitto punibile con pena restrittiva non inferiore nel minimo a 3 anni ») sia perchè un'apposita disposizione (*art.* 306) assicura l'intervento del pubblico ministero ogni qualvolta la revoca è reclamata da ragioni attinenti al buon costume e alla morale » (*R. p. d. n.* 313).

Non è stata accolta la proposta della Commissione parlamentare di ridurre il minimo della pena ad un anno, considerando che « la importanza e la stabilità del vincolo di adozione consigliano di limitare l'ipotesi della revoca ai casi di delitti di notevole gravità » (*R. R., n.* 146).

Per la domanda di revoca (in tutti i casi in cui questa è ammessa: art. 304, 305, 306) è competente il tribunale dei minorenni se l'adottato è minorenne (*art.* 63, *disp. attuaz.*).

Art. 305. — *Revoca per indegnità dell'adottante.*

Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda dell'adottato, o, se questo è minore, su istanza del pubblico ministero. In questo caso il tribunale, sentito il giudice tutelare, delibera circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, sempre che l'esercizio della patria potestà non possa essere ripreso dai genitori.

---

1. Si è ritenuto che, nel caso di *adottato* minorenne, il pubblico ministero (anzichè il giudice tutelare cui la deferiva il prog prelim.) fosse « l'organo meglio qualificato a promuovere l'istanza di revoca... ; ben inteso che il giudice tutelare potrà sollecitare l'azione del pubblico ministero » (*R. p. d., n.* 313).

2. L'art. 355 (2° comma) del prog. prelim. consentiva all'adottato di chiedere la revoca « anche per altri casi gravissimi »; ma questa disposizione fu soppressa « perchè, all'infuori delle ipotesi specifiche previste dalla legge, la valutazione dei motivi di particolare gravità, dal punto di vista morale, è bene sia rimessa al pubblico ministero » (art. 306) (*R. p. d., n.* 313).

Art. 306. — *Revoca promossa dal pubblico ministero.*

La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero per ragioni di buon costume.

---

1. Il progetto preliminare (art. 359) conferiva al giudice tutelare di chiedere in ogni caso la revoca dell'adozione per ragioni attinenti

alla moralità e al buon costume, considerando che « purtroppo i rapporti fra adottante e adottato possono assumere delle forme di profonda degenerazione, in stridente contrasto con gli stessi presupposti dell'istituto e del tutto intollerabili: ad es. concubinato fra adottante e adottata) » (*R. p. p., pag.* 182).

Ma nel progetto definitivo (art. 316) si ritenne che « la valutazione dei motivi di particolare gravità dal punto di vista morale è bene sia rimessa al pubblico ministero » (*R. p. d., n.* 313).

La Commissione Reale aveva osservato che « quando l'adottato ha raggiunto la maggiore età l'intervento del pubblico ministero non fosse necessario, mentre nel periodo della minore età opportunamente la protezione dell'adottato potesse essere riservata al giudice tutelare » (*R. C. p., pag.* 802); ma la proposta non fu accolta, considerando che « il pubblico ministero, per i suoi compiti istituzionali, sia l'organo più idoneo a promuovere l'azione » (*R. R., n.* 146).

2. La stessa Commissione aveva anche proposto di attribuire a colui che al tempo dell'adozione non abbia raggiunto i 18 anni la facoltà di chiedere, entro l'anno della maggiore età, la revoca dell'adozione al tribunale, da accordarsi sussistendo giusti motivi, come nell'art. 353 del progetto preliminare, tenendo conto dei « motivi sentimentali, morali ed anche politici che possono indurre l'adottato, in piena coscienza, a rivendicare la sua personalità senza essere costretto a vivere con persone che non stima » ed osservando che « se è possibile adottare anche bambini appena nati, non pare che si possa privare l'adottato della facoltà di chiedere, quando sia divenuto capace, la revoca dell'adozione che non si sa su quale fondamento verrebbe a mantenersi » (*R. C. p., pag.*, 802). Ma la proposta non è sembrata accettabile, perchè « essa avrebbe alterato l'istituto dell'adozione che, costituendo un rapporto di filiazione, per quanto fittizio, non dovrebbe essere sciolto a istanza dei figli ». Così la Relazione al Re Imperatore (n. 146); la quale soggiunge: « Daltra parte, sarebbe sommamente ingiusto consentire che l'adottato, dopo essere stato mantenuto, educato e istruito dall'adottante, potesse, una volta raggiunta la maggiore età e conseguita una posizione sociale, sciogliere il vincolo che lo lega all'adottante. Ciò avrebbe gravi ripercussioni anche sul funzionamento pratico dell'istituto, perchè molti sarebbero scoraggiati dall'adottare persone in tenera età, nel timore di una possibile successiva revoca. « Nè — soggiunge ancora — pare debba destare eccessiva preoccupazione il fatto (rilevato dalla Commissione) che l'adottato, il quale non abbia personalmente prestato il suo consenso, possa essere costretto a mantenere contro la sua volontà un vincolo familiare. La convenienza dell'adozione è stata opportunamente vagliata al momento della costituzione del rapporto dal legittimo rappresentante del minore e dalla corte di appello, che deve al riguardo compiere un preciso accertamento. Se poi ragioni attinenti al buon costume rendono necessaria la revoca, l'adottato potrà sempre rivolgersi al pubblico ministero, il quale, se i fatti denunciati lo giustifichino, non mancherà di promuovere la relativa azione ».

Art. 307. — *Decorrenza degli effetti della revoca.*

Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discedenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

---

1. Il regolamento legislativo della revoca dell'adozione si chiude con le disposizioni degli art. 307 e 308, le quali sono dirette a regolare gli *effetti della revoca*.

Il 1° *comma* del corrispondente art. 360 del prog. prelim. disponeva soltanto che con la revoca cessano gli effetti dell'adozione. Con la modificazione apportatavi nel progetto definitivo (art. 317) si è inteso « di meglio chiarire il concetto che gli effetti della revoca decorrono dal *passaggio in giudicato della sentenza che la pronuncia* » (*R. p. d., n.* 315).

Il 2° comma dello stesso articolo disponeva per gli effetti di carattere patrimoniale che il tribunale potesse decidere ch'essi continuassero a sussistere in tutto o in parte; ma nel progetto definitivo la disposizione non fu mantenuta perchè « non rispondeva ad alcuna esigenza logica, nè pratica » (*R. p. d., n.* 315).

2. Col 2° *comma* è stabilito che ove la revoca venga pronunziata dopo la morte dell'adottante e trovi la sua causa in un fatto imputabile all'adottato « ciò non impedisce che questi e i suoi discedenti siano egualmente esclusi dalla successione dell'adottante » (*R. p. p., pag.* 283).

3. L'art. 357 del prog. prelim. disponeva che, nel caso di adozione compiuta dai due coniugi, se l'adottato siasi reso colpevole rispetto a uno solo di essi di alcuno dei fatti previsti nell'art. 354 (*art.* 304) gli effetti della revoca si estendessero anche all'altro coniuge, eccetto che il tribunale disponesse diversamente. Ma questa disposizione non venne riprodotta nel progetto definitivo sulla considerazione che, « essendosi data rilevanza, ai fini della revoca, agli atti commessi contro il coniuge dell'adottante (art. 304) non fosse logico, nè opportuno ammettere la possibilità che l'adozione, revocata in confronto di uno dei coniugi adottanti, persistesse rispetto all'altro coniuge » (*R. p. d., n.* 314).

Art. 308. — *Cessazione degli effetti dell'adozione per matrimonio.*

Il matrimonio tra persone legate dal vincolo di adozione fa cessare gli effetti dell'adozione.

« Di seguito alle disposizioni che disciplinano la revoca dell'adozione, si è creduto opportuno, seguendo i suggerimenti da più parti pervenuti, porre la regola di questo articolo; il quale stabilisce, per motivi di ovvia evidenza, che gli effetti dell'adozione cessano quando

sia contratto matrimonio fra l'adottante e l'adottato » (*R. p. d.*, *n.* 316). Analoga disposizione nell'art. 405 in tema di affiliazione.

Quanto all'adozione come causa di divieto del matrimonio ed alla dispensa da tale divieto, v. art. 85.

CAPO II. — Delle forme dell'adozione.

Art. 309. — *Manifestazione del consenso.*

Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresenta di questo deve essere manifestato personalmente al presidente della corte di appello nel cui distretto l'adottante ha residenza.

In caso di grave impedimento, il detto presidente può delegare il presidente del tribunale a ricevere il consenso delle persone indicate nel comma precedente o a sentire l'adottando nel caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 294.

L'assenso delle persone indicate negli articoli 294 e 295 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

(*Art.* 213)

---

1. La Commissione parlamentare avvisata, innanzi tutto, l'opportunità di mantenere, data l'importanza dell'atto, la competenza della corte d'appello, aveva rilevato che non fosse necessario stabilire, come era detto nel progetto definitivo, che potesse essere delegato il pretore per ricevere il consenso delle persone interessate, in quanto la facoltà di delega è sempre possibile secondo i principî generali di diritto giudiziario. « Di fronte, tuttavia, alla regola posta nel 1° comma dell'art. 309, per cui il consenso deve essere manifestato personalmente al presidente della corte, è sembrato opportuno prevedere espressamente che il presidente della corte possa delegare a ricevere il consenso altra autorità giudiziaria; e data la particolare importanza dell'atto, si è stabilito che, anzichè al pretore, la delega venga fatta al presidente del tribunale » (*R. R.*, *n.* 147).

2. Modificando il corrispondente *ultimo comma* dell'art. 362 del progetto prelim., il progetto definitivo ha ammesso l'uso della *procura speciale*, non essendo « sembrato necessario dare facoltà all'autorità giudiziaria di ordinare la presentazione personale delle persone che debbono dare l'assenso indicate negli art. 294 e 295 » (*R. p. d.*, *n.* 317) cioè, il rappresentante legale dell'adottando che ha compiuto 18 ma non ancora 21 anni, il coniuge dell'adottando e dell'adottante e i genitori dell'adottando.

3. Quanto alla competenza della corte d'appello, v. nota 2 allo art. 311.

Art. 310. — *Accertamenti della corte di appello.*

La corte, assunte le opportune informazionni e sentiti i genitori dell'adottante, verifica:

1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se colui che vuole adottare ha buona fama;
3) se l'adozione conviene all'adottando.
(*Art.* 215)

E' stato in questo articolo ripristinato l'art. 215 del codice del 1965, la cui formola è sembrata « più esauriente di quella dell'art. 363 del prog. prelim., in quanto, ai fini degli accertamenti prescritti, non considera soltanto l'ipotesi che l'adottando sia minore, ma anche quella che sia maggiore di età » (*R. p. d., n.* 318). Nel testo definitivo è stata aggiunta la espressione « *sentiti i genitori dell'adottante* » che non si leggeva nei corrispondenti articoli 215 del codice e 363 e 320 dei progetti.

Quanto alla competenza della corte d'appello v. nota 2 all'articolo 311.

Art. 311. — *Provvedimento della corte di appello.*

La corte, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, senza esprimere i motivi, pronunzia in questi termini: *si fa luogo o non si fa luogo all'adozione.*
(Art. 216).

---

1. E' stato in questo articolo riprodotto l'art. 216 del codice del 1865, ch'è sembrato più completo dell'art. 364 del progetto preliminare il quale si limitava a disporre soltanto: « il giudice tutelare, senza esprimere i motivi, pronunzia in questi i termini: si fa luogo o non si fa luogo all'adozione ».

2. In proposito alla competenza a pronunciare l'adozione, che il progetto preliminare conferiva al giudice tutelare, nel progetto definitivo fu ripristinato il sistema del codice del 1865, che la deferisce alla corte d'appello, avuto riguardo alla « importanza etica dell'atto ed agli effetti giuridici che ne scaturiscono » per cui è richiesto l'intervento di « un organo eminente e di illuminata esperienza, qual'è appunto la corte d'appello, e più idoneo a provvedere con la dovuta ponderazione in materia così delicata » (*R. p. d., n.* 298).

Quando la domanda di adozione riguarda minori di età provvede la sezione di corte d'appello per i minorenni (*art.* 63 *disp. att.*).

3. In seno alla Commissione parlamentare è stata respinta la proposta di richiedere la *motivazione del provvedimento di adozione*, « essendosi osservato che non appare superabile l'obbiezione della inopportunità di mettere in luce, con la motivazione, circostanze e fatti delicati riguardanti l'adozione, sopratutto quando non si faccia luogo ad essa » (*R. C. p., pag.* 803).

4. La Commissione parlamentare aveva ritenuto che fosse giusto ammettere il ricorso in cassazione contro il provvedimento della corte d'appello; ma la proposta non fu accolta, essendosi considerato che « nel caso di violazione di legge il rapporto di adozione potrà farsi dichiarar nullo da chi vi abbia interesse in giudizio ordinario; e nella

ipotesi di un decreto negativo, potendo questo essere determinato da apprezzamenti di fatto (art. 310, nn. 2 e 3) il ricorso alla corte di cassazione si presenta ancor meno opportuno; in ogni modo, le parti potranno pur provocare, ripetendo la procedura, un nuovo provvedimento » (*R. R.*, *n.* 147).

5. La stessa Commissione aveva anche proposto di « accentuare il carattere pubblicistico dell'istituto, nonostante la natura di atto consensuale dell'adozione » prescrivendo che si desse ad esso la forma solenne della sentenza, « al che non osta — così osservava — la non motivazione del provvedimento, come non vi si oppone, ad es., per la sentenza dichiarativa di fallimento » (*R. C. p., pag.*, 803): ma in contrario si è osservato che « il carattere pubblicistico rimane ben chiaro qualunque sia la forma che assuma il provvedimento dell'autorità giudiziaria » (*R. R.*, *n.* 143) e perciò la proposta non fu accolta.

Art. 312. — *Pubblicità.*

Il decreto che pronunzia l'adozione deve essere iscritto in apposito registro, a cura del cancelliere, il quale nei dieci giorni successivi deve comunicarne copia all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita dell'adottato e a quello dell'adottante.

Parimente deve essere iscritta e annotata la sentenza di revoca dell'adozione dentro un mese dal giorno in cui è passata in giudicato. A questo effetto la parte interessata deve presentare copia autentica della sentenza al cancelliere della corte di appello che ha pronunziato l'adozione e agli ufficiali dello stato civile competenti.

L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione del decreto che pronunzia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.

(*Art.* 218, 219)

---

1 Allo scopo di « rendere più agevole ai terzi la conoscenza della avvenuta adozione » è stata imposta l'osservanza di determinate forme di pubblicità: « ma queste non sono state concepite come condizione dell'operarsi degli effetti dell'adozione rispetto a essi » (*R. p. p.*, *pag.* 179).

2. La pubblicità del provvedimento di adozione è stata regolata separatamente da quella del provvedimento di revoca.

Quanto al primo (1° *comma*) è stata riprodotta la disposizione che fa obbligo al cancelliere di curarne l'iscrizione in apposito registro e di comunicarne copia al competente ufficio di stato civile, per l'annotazione in margine all'atto di nascita dell'adottante e dell'adottato. Il progetto disponeva che dovesse rendersi in tal modo pubblico « l'atto di adozione »; ma si è preferito sostituirvi « *il decreto che pronunzia l'adozione* », in quanto è sembrato « più esatto prendere in considerazione, ai fini della pubblicità, anzichè l'atto di consenso, il decreto emanato dall'autorità giudiziaria, poichè è questo che costituisce l'adozione » (*R. R.*, *n.* 147).

La iscrizione del decreto di adozione nel registro si esegue senza spese (*art.* 65 *disposiz. attuaz.*).

Quanto alla *revoca* si è stabilito (2° *comma*) che l'iscrizione e l'annotazione devono avvenire entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza. « L'adempimento della predetta formalità prima di tale momento sarebbe senza scopo pratico perchè gli effetti dell'adozione cessano solo dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la revoca (*art.* 307). E' da rilevare poi che non sarebbe opportuno rendere di pubblico dominio una sentenza che può essere posta nel nulla da una sentenza successiva » (*R. p. d., n.* 320). Ed appunto perchè la pubblicità deve avvenire posteriormente al passaggio in giudicato della sentenza di revoca, « non si poteva affidare il compimento delle formalità al cancelliere, il quale ignora quando la sentenza passa in giudicato; e pertanto si è fatto obbligo agli interessati di presentare copia autentica della sentenza al cancelliere della corte che ha fatto luogo all'adozione ed agli ufficiali di stato civile competenti » (*id.*).

3. L'*ultimo comma* dell'articolo, « dà facoltà all'autorità giudiziaria di ordinare altre forme di pubblicità, come, ad es., l'inserzione nei giornali, quando ne ravvisi l'opportunità » (*id.*).

La iscrizione della sentenza di revoca nel registro si esegue senza spese e deve essere annotata in margine alla iscrizione del decreto di adozione (*art.* 65 *disposiz. attuaz.*).

TITOLO IX. — DELLA PATRIA POTESTÀ.

Art. 313. — *Doveri del figlio verso i genitori.*

Il figlio, di qualunque età sia, deve onorare e rispettare i genitori.

(*Art.* 220)

---

1. La riforma dell'istituto della *patria potestà* si è ispirata al proposito di rinforzarlo, e con esso anche « la disciplina della famiglia, nonchè di provvedere, al tempo stesso, alla tutela della prole »; a tal fine è stata seguita, fra le diverse tendenze, quella media, che, in sostanza, è accolta nel codice civile del 1865, cioè « che comprende la patria potestà non in un senso disciplinare, ma nel senso di affettuosa cura e debita vigilanza, e la deferisce ad entrambi i genitori, attribuendone l'esercizio soltanto al padre » (*R. p. p., pag.* 184); e quanto alla tutela della prole, si è disposta, quando i genitori si rendano colpevoli di fronte ai figli, la decadenza della patria potestà e l'allontanamento del figlio dalla casa paterna, mentre si è rafforzata la vigilanza attribuita all'autorità giudiziaria sull'esercizio della patria potestà « per assicurare che sia raggiunto il fine essenziale dell'educazione della prole » (*R. p. d., n.* 321). Le altre modificazioni hanno avuto lo scopo di « accentuare il carattere pubblicistico dell'istituto attraverso l'accresciuta vigilanza dello Stato nell'interno del nucleo familiare » (*R. P., n.* 148).

2. Nell'articolo 313 è stato riaffermato il principio che il figlio deve onorare e rispettare i genitori; « sebbene il precetto abbia un contenuto esclusivamente etico » è sembrato opportuno riaffermarlo, lasciandolo come epigrafe del titolo, « perchè esso è, in realtà, la base sulla quale il legislatore costituisce il regolamento giuridico dei rapporti fra genitori e figli, che trovano il più efficace presidio nelle regole della morale e del costume » (*R. p. d., n.* 322). E non fu accolta la proposta della Commissione parlamentare di fondere questo articolo col successivo, riguardante l'esercizio della patria potestà, come era nell'art. 220 del codice del 1865, perchè « ciò avrebbe potuto sembrare una diminuzione della portata di quel principio » e, d'altra parte, « non sarebbe stato legislativamente opportuno porre in un'unica disposizione l'enunciazione di un dovere prevalentemente morale che perdura per tutta la vita dell'uomo, anche quando i genitori siano morti, e l'affermazione del principio giuridico della sottoposizione dei figli al potere familiare dei genitori, che si concreta nell'istituto della patria potestà » (*R. R., n.* 149).

3. La Commissione parlamentare tenne a che fosse conservato l'inciso « *qualunque sia la sua età* », per affermare chiaramente « che quel rispetto deve sussistere anche quando il figlio non sia più soggetto alla patria potestà » (*R. C. p.*, 805).

Art. 314. — *Esercizio della patria potestà.*

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o all'emancipazione. Questa potestà è esercitata dal padre. Dopo la morte del padre e negli altri casi stabiliti dalla legge essa è esercitata dalla madre.

(*Art.* 220)

---

1. L'art. 384 del prog. prelim. disponeva che il padre potesse *delegare alla madre l'esercizio della patria potestà*. Ma nel progetto definitivo questa disposizione non fu riprodotta essendo sembrato che tale facoltà « contrastasse col carattere essenziale delle potestà familiari, che sono a un tempo diritti e doveri attribuiti nell'interesse generale al capo di famiglia. Nè può preoccupare il pericolo di inconvenienti pratici per qualche caso di minori attitudini del padre al governo morale o materiale della famiglia, perchè, a prescindere dai rimedi che la legge appresta per le ipotesi più gravi, l'ordinamento stesso della famiglia, fondata sulla intima comunione dei coniugi, giustifica e garantisce il costante e vigile interessamento della madre sia per l'educazione dei figli sia per l'amministrazione dei beni » (*R. p. d., n.* 333).

2. Neppure è stata riprodotta dall'art. 368 dello stesso progetto la norma la quale disponeva: « *la cura del figlio e l'ordinaria vigilanza sul medesimo sono esercitate da ambedue i genitori* », in quanto « quel tanto di contenuto giuridico ch'è in questo precetto » è già consacrato nell'art. 145, e perchè si è avuto il timore « che la formula generale e assoluta della norma potesse determinare qualche contrasto con la regola posta nell'art. 1153 del codice del 1865, che attri-

buisce normalmente al solo padre la responsabilità per gli atti illeciti del figlio » (*R. p. d., n.* 323).

3. *Per la patria potestà sul figlio adottivo minorenne, v. art.* 299.

Art. 315. — *Impedimento del padre.*

Nel caso di lontananza o d'altro impedimento che renda impossibile al padre l'esercizio della patria potestà, questa è esercitata dalla madre.

---

1. Si è avuto cura di chiarire, rispetto al testo dell'art. 370 del prog. prelim. « il concetto che il passaggio della patria potestà alla madre si verifica soltanto quando la lontananza o l'impedimento del padre siano tali da renderne « *impossibile* » l'esercizio da parte di lui, non essendo ammissibile che una breve assenza del capo di famiglia autorizzi la madre ad assumere i poteri » (*R. p. d., n.* 324) come poteva lasciar credere il detto art. 370 che non conteneva tale condizione. « E' poi ovvio che l'*impedimento* può derivare tanto da circostanze di fatto, come una prolungata lontananza o una infermità mentale, quanto da speciali posizioni giuridiche in cui il padre venga a trovarsi quando, ad es., ne sia dichiarata l'assenza o ne sia pronunziata l'interdizione » (*R. p. d., n.* 324). V. quanto al concetto di *impedimento,* nota 1ª all'art. 328.

Era stato proposto dalla Commissione parlamentare di sopprimere il riferimento al caso specifico della « *lontananza* » comechè ritenuto non necessario, esso essendo incluso nell'espressione « impedimento » e di aggiungere la parola « temporaneo » al termine « *impedimento* » il quale concetto, si osservava, « mentre risponde meglio alle esigenze della tutela dei figliuoli, non lascia temere che possa essere ammesso anche un impedimento brevissimo, perchè deve pur sempre trattarsi di un impedimento che renda possibile l'esercizio della patria potestà: deve, quindi, essere sempre escluso per un periodo di tempo tale per cui possa derivare pregiudizio agli interessi della famiglia » (*R. C. p., pag.* 805). Ma tali proposte non furono accolte; la formola suggerita (« impedimento anche temporaneo ») non è sembrata accettabile, in quanto avrebbe reso possibile « che per un allontanamento del tutto temporaneo o per un impedimento di trascurabile entità del padre, la madre assumesse la patria potestà e compisse, quindi, atti a questa inerenti » (*R. R., n.* 150). Fu mantenuta l'ipotesi specifica della « *lontananza* » nonostante le osservazioni su riferite.

2. Il prog. prelim. disponeva altresì, nello stesso art. 370, che la madre non potesse prendere provvedimenti gravi in materia di vigilanza ed educazione della prole, nè compiere atti di amministrazione, se non quando la lontananza e l'impedimento del padre avessero carattere duraturo. Ma questa disposizione non fu mantenuta nel progetto definitivo, sul riflesso che tali limitazioni non solo fossero « contrastanti col principio, affermato nell'articolo precedente, della appartenenza del potere ad entrambi i genitori », ma non rispondessero « alla posizione di alto prestigio che la donna ha nella famiglia italiana e che il progetto ha in altri campi ampiamente riconosciuta » (*R. p. d., n.* 324).

Art. 316. — *Abbandono della casa paterna.*

Il figlio non può abbandonare la casa paterna o quella che il padre gli ha destinata. Qualora se ne allontani senza permesso, il padre può richiamarlo, rincorrendo, se è necessario, al giudice padre può richiamarlo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.

La Commissione parlamentare ebbe a proporre la soppressione della frase « *senza permesso* » che, nel primo periodo dell'art. 326 del progetto, seguiva all'altra « non può abbandonare la casa paterna », considerando che se essa era giustificata nel corrispondente art. 221 del codice del 1865 dal fatto ch'era seguita dalle parole « salvo per causa di volontario arruolamento », è « superflua nella nuova formula della disposizione che ha eliminato l'eccezione » (*R. C. p., pag.* 806). La proposta fu accolta. La stessa frase fu conservata, invece, nel secondo periodo « data la diversa formula » della disposizione (*R. C. p., pag.* 806).

Art. 317. — *Cattiva condotta del figlio.*

Il padre che non riesce a frenare la cattiva condotta del figlio, può, salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, collocarlo in un istituto di correzione, con l'autorizzazione del presidente del tribunale.

L'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente e il presidente del tribunale, assunte informazioni, provvede con decreto senza formalità di atti e senza dichiarare i motivi.

Contro il decreto del presidente del tribunale è ammesso il ricorso al presidente della corte di appello il quale provvede, sentito il publico ministero.

(*Art.* 222, 223)

---

1. L'art. 371 (1° *comma*) del progetto preliminare usava la locuzione « *frenare l'insubordinazione o i traviamenti* »; ma si considerò che la parola *insubordinazione*, « all'infuori del particolare significato che ha assunto in materia di disciplina militare, non ha nel linguaggio comune un significato preciso; e d'altra parte, dovendosi escludere che nella norma in esame essa potesse assumere il significato di semplice disobbedienza, e dovendo, invece, intendersi nel senso, più rigoroso, di ribellione ai consigli paterni, il concetto ch'essa esprime fosse già espresso nel termine « traviamenti » che è usato nel corrispondente art. 222 del codice del 1865 (*R. p. d., n.* 325). Perciò la parola non fu riprodotta nell'art. 327 del progetto definitivo. Ma nel comporre il testo dell'articolo in esame anche la parola « traviamenti » scomparve, e fu sostituita con le altre « *cattiva condotta* »; ma di tale modificazione non vi è cenno nella Relazione sul testo medesimo.

2. Nel 2° *comma* alle parole « *sentita la madre* » che si leggevano nel capoverso del citato art. 371 del prog. prelim. furono sostituite nel progetto definitivo (art. 327) le altre « *assunte le necessarie informazioni* » allo scopo di « evitare il dubbio che l'articolo si riferisca soltanto al padre, mentre è ovvio che i poteri in esso regolati spettano anche alla madre quando costei eserciti la patria potestà ». Così la Relaz. sul prog. definit. (*n.* 325). « E nell'assumere le informazioni — soggiunge la stessa Relazione — il giudice si rivolgerà in primo luogo alla madre quando la domanda di ricovero in un istituto sia fatta dal padre ».

3. In ordine al *potere disciplinare del genitore nei riguardi del figlio*, venne fatta presente la opportunità di coordinare le disposizioni del progetto con la legge sul tribunale per i minorenni, demandando a quest'ultimo i provvedimenti in merito all'internamento del minore traviato in un istituto di correzione.

« Attesa l'importanza e la gravità del provvedimento, si è creduto opportuno seguire questo suggerimento, e perciò si è ripristinato il sistema del vecchio codice, attribuendo al presidente del tribunale, anzichè al giudice tutelare (*cui la deferiva il progetto*) la competenza di provvedere in caso di cattiva condotta del figlio, ammettendo il ricorso al presidente della corte di appello contro il decreto che autorizza l'internamento. Si sono, inoltre, fatte salve le disposizioni della legge speciale per i casi di traviamento del figlio (1° *comma*).

« Noi si è ritenuto poi opportuno di indicare che il minore deve essere ricoverato in un riformatorio per corrigendi, o più esattamente in una casa di rieducazione per minorenni (art. 11 Regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579), perchè con questa aggiunta vi sarebbe stato il pericolo di confondere il provvedimento che può essere adottato in virtù dell'art. 317, con quello del tutto distinto, che può essere preso ai sensi dell'art. 25 della legge sulla istituzione del tribunale per i minorenni » (*R. R.*, *n.* 150).

4. I provvedimenti contemplati nell'articolo in esame sono di competenza del presidente del tribunale dei minorenni, o, in caso di reclamo, del presidente della sezione di corte d'appello per i minorenni: il reclamo può essere proposto anche dal p. m., (*art.* 66, *disposiz. attuaz.* V. anche successivo art. 67).

Art. 318. — *Rappresentanza e amministrazione.*

Il padre rappresenta i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Egli tuttavia non può alienare, ipotecare, dare in pegno i beni del figlio, cedere capitali, rinunziare a eredità, accettare donazioni o legati soggetti a pesi e condizioni, chiedere divisioni, contrarre in nome di lui mutui, locazioni oltre il novennio o altre obbligazioni eccedenti i limiti dell'ordinaria amministrazione, nè transigere o promuovere giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio stesso e dopo autorizzazione del giudice tutelare, salvo quanto è disposto nel codice di commercio.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

Se sorge conflitto d'interessi tra i figli soggetti alla stessa patria potestà o tra essi e il padre, è nominato ai figli un curatore speciale.

Il curatore è nominato dall'autorità giudiziaria davanti alla quale verte il giudizio, e in ogni altro caso dal giudice tutelare.

(*Art.* 224, 225).

Con le modificazioni apportate nel progetto definitivo (art. 328) all'art. 373 del prog. prelim.:

a) Si è voluto sottrarre alla necessità della autorizzazione del giudice « le *accettazioni di eredità*, che, essendo per legge soggette al beneficio d'inventario, non possono pregiudicare gl'interessi del figlio ».

b) Si è voluto « precisare che per le *divisioni* e per la *rappresentanza in giudizio*, l'autorizzazione è richiesta solo quando il padre assuma l'iniziativa della divisione o voglia promuovere il giudizio e non invece quando la divisione sia chiesta o il giudizio sia promosso da altri ».

c) Della *riscossione dei capitali* si è trattato interamente nel 3° *comma*, « perchè relativamente ad essa il giudice non è chiamato a valutare la necessità o utilità della riscossione, ma solo a stabilire il reimpiego delle somme » (*R. p. d., n.* 326).

V. *art.* 319 (*accettazione di eredità* e *donazioni che il padre non può o non vuole accettare*); *art.* 320 (*inosservanza delle disposizioni dell'art.* 318) e *art.* 332 (*rimozione dell'amministrazione*).

Il giudice tutelare deve informare il p. m. dei provvedimenti che abbia adottati (*art.* 79 *d. a.*). A decidere sul reclamo proposto contro di essi è competente il tribunale ordinario (*art.* 80, *disposiz. attuaz.*). V. nota 3 all'art. 342.

Art. 319. — *Accettazione di eredità e donazioni.*

Se il padre non può o non vuole accettare le eredità devolute ai figli nati o nasciturі e le donazioni ad essi fatte, le eredità e le donazioni possono essere accettate, previa l'autorizzazione del giudice tutelare, dalla madre o da qualunque ascendente.

Quando manca l'accettazione della madre o dell'ascendente, il tribunale, su richiesta del figlio stesso o di alcuno dei parenti o anche sull'istanza del pubblico ministero, può autorizzare l'accettazione, premessa la nomina di un curatore speciale e sentito il padre.

(*Art.* 226, 1059).

In questo articolo, per l'ipotesi che l'accettazione della eredità o della donazione debba farsi a mezzo di un curatore speciale, si è stabilito che l'autorizzazione sia data dal tribunale, anzichè (come disponeva l'art. 374 dal prog. prel.) dal giudice tutelare; « l'autorizzazione, in fatti, acquista in tale caso carattere particolarmente deli-

cato perchè è data in contrasto non solo con la volontà del padre, ma anche con quella della madre, e dei più stretti congiunti » (*R. p. d., n.* 327).

V. *art.* 320 (*inosservanza delle disposizioni di questo articolo: annullamento*).

Contro il provvedimento del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale ordinario; anche da parte del p. m. Il tribunale decide sentito il p. m. con le norme degli articoli 779-181 cod. proc. civ. (*art.* 79 e 80 *disposiz. attuaz.*). V. nota 3 all'art. 342.

Art. 320. — *Inosservanza delle disposizioni precedenti.*

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del padre o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

(*Art.* 227).

In questo articolo si è voluto « affermare più nettamente il principio che la inosservanza delle cautele stabilite nei due articoli precedenti è motivo di semplice annullabilità degli atti, ad iniziativa del genitore o del figlio e dei suoi eredi o aventi causa » (*R. p. d., n.* 328); così mantenendo « immutato il principio della impugnabilità degli atti compiuti dal genitore sui beni del figlio senza le forme abilitative richieste dalla legge » (*R. R., n.* 151).

Art. 321. — *Atti vietati al genitore.*

Il genitore esercente la patria potestà non può, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirente direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione di questo divieto possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

Il genitore esercente la patria potestà non può neppure diventare cessionario di alcuna ragione o credito verso il minore.

(*Art.* 1457).

Si è creduto opportuno fissare in questo articolo « la disciplina degli atti vietati al genitore, per le considerazioni che saranno illustrate in materia di tutela a proposito degli atti vietati al tutore e al protutore (art. 376) » (*R. R., n.* 151). V. nota 2ª all'art. 376.

La impugnazione degli atti previsti nel 1° comma di questo articolo e nel 1° comma dell'articolo 376, compiuti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice può essere proposta nel termine stabilito nell'art. 1300 del codice del 1865, il quale decorre dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo codice se il minore prima di tale momento ha raggiunto la maggiore età, semprechè l'azione non sia già estinta a norma del codice del 1865 (*art.* 105 *disp. transit.*).

Art. 322. — *Usufrutto legale.*

Il padre ha l'usufrutto dei beni del figlio finchè esercita la patria potestà, salvo quanto è disposto nell'art. 326.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1) i beni acquistati dal figlio in occasione o per esercizio di milizia, ufficio, impiego, professione o arte o in altro modo separatamente col proprio lavoro o con la propria industria;

2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che il padre non ne abbia l'usufrutto: la condizione però non è valida pei beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà del padre.

(*Art.* 228, 229).

---

1. La Commissione parlamentare aveva suggerito che nel 1° *comma,* oltre all'articolo concernente la cessazione dell'usufrutto pel passaggio del genitore a nuove nozze (*art.* 326) venisse richiamato anche l'art. 332 del progetto il quale elencava i beni non soggetti a usufrutto; ma il richiamo non sembrò opportuno, perchè si sarebbero « poste sullo stesso piano due norme di contenuto diverso in quanto l'una non esclude il diritto ma lo limita nella durata, l'altra esclude l'esistenza del diritto stesso »; perciò fu ritenuto più opportuno fondere in un solo articolo le disposizioni degli articoli 331 e 332 del progetto; l'art. 322 che ne è risultato « ha il pregio di determinare con precisione quali sono i limiti di applicazione dell'usufrutto legale » (*R. R., n.* 152).

2. Nel corrispondente art. 378 prog. prelim. al n. 1, riproducendo quello del n. 4 dell'art. 229 codice del 1865, l'aggettivo « *separata* » si riferiva grammaticalmente alla sola *industria;* con la modificazione apportatavi esso « va logicamente connesso tanto all'*industria* come al *lavoro* » (*R. p. d., n.* 330).

E' anche chiarito « che i proventi dell'industria e del lavoro del figlio sono sottratti all'usufrutto legale solo se l'industria o il lavoro si esercitino fuori dalla sfera di attività del padre » (*id.*).

3. L'ultimo comma del detto art. 378 consentiva al padre la facoltà di rilasciare al figlio il libero godimento e l'amministrazione dei beni ivi indicati (nn. 1 e 2); ma nel progetto definitivo questa disposizione non fu riprodotta comechè « eccessiva », considerando che sia « sufficiente, ad assicurare l'autonomia economica del figlio, nei congrui casi, l'istituto dell'emancipazione » (*id.*).

4. Per *la privazione dell'usufrutto legale v. art.* 332.

Art. 323. — *Obblighi inerenti all'usufrutto legale.*

Gravano sull'usufrutto legale, oltre gli obblighi propri dell'usufruttuario, le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del figlio.

(*Art.* 230).

La formula accolta in questo articolo tende a mettere in più netto rilievo « quello che costituisce l'onere più caratteristico dell'usufrutto legale, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del figlio » (*R. p. d., n.* 331) oltre gli altri obblighi ai quali sono soggetti gli usufruttuari, compresovi, quindi, quello del pagamento delle annualità o degli interessi dei capitali che l'art. 230 del codice del 1865 espressamente menziona (n. 2).

Art. 324. — *Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.*

L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno, di ipoteca o di esecuzione da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori del padre non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

---

1. Con le modificazioni apportate nel progetto definitivo (art. 334) all'art. 380 del progetto preliminare:

a) Si è « affermato nettamente (1° *comma*) il principio della *inalienabilità dell'usufrutto legale*, che già nel codice del 1865 si desume dalla disposizione dell'art. 1967, n. 2 » (*R. p. d., n.* 332).

La Commissione parlamentare aveva proposto di sopprimere la espressione « *non può essere ceduto* » (l'usufrutto) che si leggeva nel 1. comma dell'art. 334 del progetto definitivo, comechè « non formalmente esatta di fronte al carattere dell'istituto » e di aggiungere alla fine del comma, le altre « nè può esserne ceduto l'esercizio » (*R. C. p. pag.* 306), così seguendo la formula del codice del 1865 che nell'art. 492 contemplando la cessione del diritto di usufrutto, si riferisce all'esercizio di esso e non al diritto.

Ma fu considerato (*R. R. n.* 153) che l'art. 492 « non esclude la cessione del diritto, ma intende soltanto mettere in rilievo che l'usufrutto passa al cessionario con quelle limitazioni che sono inerenti alla sua durata. Tuttavia si è migliorato il testo della disposizione, tralasciando di fare espresso cenno della cessione, che è già compresa nel termine « alienazione ».

b) Per quanto riguarda la *esecuzione sui frutti* (2° *comma*) « pur convenendosi nel principio che si debba in qualche modo limitarla per non pregiudicare il raggiungimento delle finalità proprie dell'usufrutto legale, si è ritenuto che per la sicurezza del credito fosse necessario fissare un limite obbiettivo e non lasciare all'arbitrio del giudice di consentire, di volta in volta, la esecuzione e determinarne la misura. E si è pertanto adottato lo stesso criterio seguito in ma-

teria di dote (*art.* 186: *e altresì in materia di patrimonio familiare, art.* 168) riconoscendo il diritto dei creditori del padre di apprendere i frutti, salvo nel caso che il credito sia stato concesso per ragioni conosciute estranee ai bisogni della famiglia » (*R. p. d., n.* 332) ed all'uopo adottando « una formula analoga a quella seguita nei citati articoli 168 e 186 » (*R. R., n.* 153).

Art. 325. — *Usufrutto legale della madre.*

I precedenti articoli sono applicabili alla madre che esercita la patria potestà.

L'usufrutto legale passa alla madre anche quando la patria potestà è esercitata dal padre, se questi è escluso dall'usufrutto per cause a lui personali.

(*Art.* 231).

E' qui riprodotto il corrispondente art. 231 del codice del 1865.

Art. 326. — *Nuove nozze.*

L'usufrutto legale cessa col passaggio del genitore a nuove nozze.

(*Art.* 232).

E' qui riprodotto il corrispondente art. 232 del codice del 1865.

Art. 327. — *Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale.*

Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti sussistenti al tempo della domanda.

(*Art.* 234).

E' qui riprodotto il corrispondente art. 234 del codice del 1865.

Art. 328. — *Decadenza dalla patria potestà.*

Il tribunale può pronunziare la decadenza dalla patria podestà quando il genitore viola o trascura con grave pregiudizio del figlio i doveri ad essa inerenti.

(*Art.* 233).

---

1. Per quanto riguarda la tutela essenziale della educazione della prole, il progetto preliminare aveva introdotto due istituti: la *decadenza* e la *sospensione* della patria potestà, oltre ad una serie di mi-

nori provvedimenti intesi a correggere meno gravi deviazioni senza escludere la patria potestà. Ma nel progetto definitivo fu soppresso l'istituto della sospensione « perchè i casi ai quali si riferiva erano tutte ipotesi di impedimento che rendono impossibile l'esercizio della patria potestà e pertanto determinano, a norma dell'art. 325, (*art.* 315) il passaggio di essa alla madre o, se questa non vi sia o sia essa stessa colpita, l'apertura della tutela a norma dell'art. 351 (*art.* 341) che prevede tutti i casi in cui i genitori non possono per qualsiasi causa esercitare la patria potestà » (*R. p. d., n.* 334).

La Commissione parlamentare aveva proposto il ripristino della sospensione, sulla considerazione che possono prospettarsi molte ipotesi in cui non ricorre un vero e proprio impedimento materiale e assoluto che permetta il passaggio dell'esercizio della patria potestà alla madre ai sensi dell'art. 329, e in queste ipotesi sarebbe giustificato l'istituto della sospensione. Ma in contrario si è osservato che « la questione — rileva il Guardasigilli nella sua Relazione al Re Imperatore (n. 153) — sta nella determinazione del concetto di impedimento fissato dall'art. 315. Se esso si concepisce come una circostanza estrinseca alla persona dell'esercente la patria potestà, evidentemente non vi rientrano il vizio di mente e l'infermità, che sono le ipotesi in cui si vorrebbe applicare la sospensione. Ma, se al termine « impedimento », si mantiene, come a me pare si debba fare, il significato che esso ha nella sua comune accezione, in esso deve farsi rientrare qualsiasi causa, estrinseca o intrinseca alla persona, che le impedisca l'esercizio della patria potestà.

« Nè mi pare — soggiunge — che si possa invocare, per introdurre la sospensione dell'esercizio della patria potestà nel codice civile, la norma dell'art. 34 del codice penale, che contempla tale sospensione. Basta al riguardo tenere presente che la sospensione del citato art. 34 costituisce una pena accessoria, conseguente alla condanna per determinati reati, per mettere in evidenza che nessun rapporto vi è tra il provvedimento che è stato invocato nel campo civile e quello regolato dalla legge penale ».

2. Lo stesso prog. prelim. (art. 385), « premesso un richiamo, del tutto superfluo, alle disposizioni del codice penale o di leggi speciali, prevedeva distintamente 4 gruppi di casi nei quali la grave sanzione della decadenza dovesse trovare applicazione. Ma un attento esame pose in rilievo che le ipotesi previste nel n. 1 (condanne per delitti contro l'assistenza familiare), nel n. 3 (negligenza nel vigilare e difendere la prole di fronte alla condanna o alle colpe della madre) e nel n. 4 (trascurata educazione del figlio in forma corrispondente alle condizioni, alle sostanze e alla salute del figlio) non erano che particolari aspetti della cattiva condotta del genitore presa in considerazione nel n. 2 (pericolo per la salute, la moralità e la vita del figlio per abbandono della famiglia, per cattiva condotta o consuetudini di vita ecc.). « Perciò fu ritenuto opportuno semplificare il testo dell'articolo adottando una formola sintetica che mettesse in chiara evidenza i presupposti che devono concorrere perchè si possa togliere al genitore quel potere che è la più alta espressione della paternità, cioè: 1° la *violazione dei doveri della patria potestà,* che si ha tutte le volte che il padre, o per immorale consuetudine di vita, come nel caso di ubbriachezza, vagabondaggio, ecc., o per vituperevole condotta nei riguardi del figlio, come nel caso di cattivi trattamenti, trascu-

rata educazione, ecc., non adempia l'obbligo essenziale di curare la elevazione fisica e morale della sua prole; 2° il *grave pregiudizio* che al figlio deriva dall'abuso della patria potestà » (*R. p. d., n.* 335).

3. La Commissione parlamentare aveva, inoltre, fatto voto di usare la formula « con grave pregiudizio materiale e morale del figlio », ad evitare ogni dubbio che la decadenza « debba applicarsi al caso di violazione dell'obbligo dei genitori di educare i figli in modo conforme ai sentimenti nazionali » (*R. C. p., pag.* 806). Ma tale preoccupazione non sembrò fondata « in quanto — si è detto — è ovvio che i doveri inerenti alla patria potestà hanno in gran parte contenuto di ordine morale e perciò rispetto ad essi il pregiudizio del figlio non può essere che morale » (*R. R. n.* 153).

4. « La pronuncia della decadenza, come l'adozione di tutti gli altri provvedimenti a carico del genitore, è devoluta al tribunale, anzichè al giudice tutelare (cui la deferiva il prog. prel.), essendo sembrato « opportuno circondare delle maggiori garanzie provvedimenti di estrema delicatezza e gravità, che incidono profondamente sull'ordinamento della famiglia » (*R. p. d., n.* 335).

5. V. art. 11 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, in nota 2° all'art. 340 circa la privazione della patria potestà del genitore di razza ebraica; l'art. 331 circa i provvedimenti nel caso di *condotta del genitore pregiudiziale al figlio* o l'art. 334 circa i *provvedimenti temporanei urgenti* nell'interesse del figlio da adottarsi dal giudice tutelare.

6. V. art. 66 e 67 disposiz. attuaz. (*competenza, provvedimenti, reclamo,* ecc.).

Art. 329. — *Passaggio della patria potestà alla madre.*

Quando, pronunziata la decadenza, l'esercizio della patria potestà passa alla madre, il tribunale può in speciali circostanze impartire disposizioni alle quali la madre deve attenersi. Il tribunale può anche ordinare che il figlio venga allontanato dalla casa paterna.

---

1. La Commissione parlamentare aveva proposto che alla frase del progetto « venga collocato (*il figlio*) presso una famiglia onorata o un istituto di istruzione o di beneficenza » venisse sostituito « venga collocato fuori dalla casa paterna »: la proposta fu accolta con la formola generica che si legge nell'articolo (venga allontanato dalla casa paterna) in conformità alla formola usata dal codice del 1865 » (*R. R., n.* 153).

Non fu, invece, accolta l'altra proposta di stabilire che tale provvedimento debba aver luogo « in casi di eccezionale gravità » perchè « il concorso di straordinarie circostanze tali da giustificare l'intervento del tribunale risulta dall'inciso: *in speciali circostanze* » (*R. R., n.* 153).

2. L'art. 390 del prog. prelim. disponeva nell'ultimo periodo che, nell'ipotesi quì regolata, potesse essere posta a carico, totale o parziale, del padre decaduto dalla patria potestà, l'obbligo della pensione verso l'istituto o le persone cui venga affidato il figlio. Ma nel progetto definitivo la disposizione fu omessa essendo sembrata superflua o eccessiva, considerando « che il padre, da un lato, è pri-

vato dall'usufrutto, dall'altro è obbligato alle spese di mantenimento educazione e istruzione (*art.* 146) (*R. p. d., n.* 337).

3. V. art. 66, 67, 86, disposiz. attuaz. (*competenza, provvedimenti, reclamo,* ecc.).

Art. 330. — *Reintegrazione nella patria potestà.*

Il tribunale può reintegrare nella patria potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza fu pronunziata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

La formula del corrispondente art. 391 del prog. prelim. è stata modificata nel progetto definitivo (art. 340) in quella che ora si legge nell'articolo in esame, « in guisa da rendere evidente il concetto che il tribunale può reintegrare il padre nella patria potestà solo quando accerti che sono cessate le ragioni per le quali la decadenza fu pronunciata ed è venuto meno ogni pericolo di pregiudizio per il figlio » (*R. p. d., n.* 338). Il citato art. 391 subordinava la reintegrazione alla prova della riabilitazione del genitore, e all'adempimento dei suoi obblighi verso il figlio o l'istituto cui era affidato ed all'accertamento dell'emenda del genitore.

V. art. 66, 67 disp. attuaz. (*competenza, provvedimenti, reclamo,* ecc.).

Art. 331. — *Condotta del genitore pregiudizievole al figlio.*

Quando la condotta del genitore non è tale da dar luogo alla pronunzia di decadenza prevista dall'art. 328, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il tribunale può, secondo le circostanze, adottare i provvedimenti convenienti all'interesse del figlio e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla casa paterna.

(*Art.* 233).

---

1. « Completano la difesa degli interessi morali del minore le disposizioni di questo articolo, che dànno al tribunale la possibilità d'intervenire in tutti i casi in cui la condotta del genitore, pur non essendo così riprovevole da determinare la privazione della patria potestà, sia nondimeno tale da pregiudicare l'educazione morale del figlio. Al tribunale è attribuita non solo la facoltà di disporre l'allontanamento del figlio dalla casa paterna, ma anche quella d'emanare qualsiasi altro provvedimento in ordine all'esercizio della patria potestà e all'educazione del figlio che possa, nei singoli casi pratici, apparire opportuno » (*R. p. d., n.* 339).

2. E' stata mantenuta ferma la competenza del tribunale anzichè attribuirla al giudice tutelare come aveva suggerito la Commissione parlamentare, considerando che « l'intervento, in generale, dell'autorità giudiziaria per vigilare sulla vita morale e materiale della famiglia nell'interesse dei figli minori, è funzione delicata che si è preferito affidare senz'altro al tribunale. Il giudice tutelare può tuttavia sempre intervenire nei casi di urgente necessità a norma del-

l'art. 334, ed egualmente può intervenire l'autorità pubblica in favore del minore, in base alla norma generale del successivo art. 401 » (*R. R., n.* 153).

3. V. art. 334 (*provvedimenti in caso di urgente necessità*) e nota art. 66, 67 e 86 disp. attuaz. (*competenza, provvedimenti, reclamo,* ecc.).

Art. 332. — *Rimozione dall'amministrazione.*

Se il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui il genitore deve attenersi nell'amministrazione o può rimuoverlo dall'amministrazione stessa e privarlo anche, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

Disposta la rimozione, l'amministrazione è affidata all'altro genitore e, se questo manca o non può esercitarla, a un curatore.

(*Art.* 233).

---

1. Per quanto riguarda la vigilanza sull'amministrazione dei beni del figlio, le modificazioni al testo del 1° comma dell'art. 393 del prog. prelim., (*che parlava di « provvedimenti opportuni » e di « imposizione d'obblighi inerenti all'amministrazione »*) hanno avuto « lo scopo di rendere più chiaro il concetto che il tribunale può, secondo la gravità del caso, imporre al padre condizioni per l'amministrazione, o escluderlo da essa e privarlo anche, se appaia in maggior grado colpevole, dell'usufrutto legale » (*R. p. d., n.* 340).

2. « Eccessiva è poi sembrata la disposizione del capoverso dello stesso art. 303 che stabiliva la rimozione di diritto dall'amministrazione del padre fallito: il fallimento, in fatti, non è sempre determinato da colpa del commerciante, nè sempre rivela una incapacità amministrativa, potendo essere effetto di crisi generali o di altre imprevedibili circostanze ». E perciò si è ritenuto, « più opportuno lasciare all'autorità giudiziaria di valutare nei singoli casi se il fallimento sia indice di cattiva amministrazione e giustifichi l'adozione di alcuno dei provvedimenti indicati nel 1° comma dell'articolo » (*id.*). Il capoverso fu quindi soppresso.

3. Si è ritenuto, invece, « conveniente, ad evitare dubbi e incertezze, precisare come debba provvedersi all'amministrazione dei beni del figlio quando il padre ne sia rimosso, e si è disposto (2° *comma*) in conformità delle direttive già seguite dall'autorità giudiziaria, che l'amministrazione debba essere affidata all'altro genitore, o, se questo manchi o non possa esercitarla, a un curatore » (*id.*).

Anche qui « data la loro entità » non si è creduto di sottrarre al tribunale, deferendoli al giudice tutelare come aveva proposta la Commissione parlamentare, i provvedimenti ivi menzionati. Ma con l'articolo 334 (3° *comma*) è data facoltà al giudice di adottare, anche d'ufficio, in caso d'urgenza, i provvedimento temporanei nelle ipotesi previste così in questo articolo come nei precedenti.

4. V. art. 66, 67 disp. attuaz. (*competenza, provvedimenti, reclamo,* ecc.).

Art. 333. — *Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione.*

Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.

La Commissione parlamentare, preoccupata di assicurare la tutela dei terzi nel caso di cui all'articolo in esame, ha proposto che presso l'autorità giudiziaria sia istituito uno speciale registro per annotarvi i relativi provvedimenti (decadenza, rimozione, privazione dell'usufrutto) in modo che sia data ai terzi la possibilità di conoscerli (*R. C. p., pag.* 807); ma si è creduto opportuno di esaminare la proposta in sede di norme d'attuazione (*R. R., n.* 154).

V. art. 66, 67 e 86 disposiz. attuaz. (*competenza, provvedimenti, reclamo, registri,* ecc.).

Art. 334. — *Procedimento.*

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso della madre o dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il giudice tutelare può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio, riferendone al pubblico ministero.

(*Art.* 233).

---

1. In questo articolo « sono state poste le norme essenziali circa la legittimazione ad agire e la procedura da seguire per l'adozione di provvedimenti a carico del genitore. Si è escluso, per evidenti ragioni di convenienza, che il ricorso possa essere presentato dal figlio; il quale, peraltro, potrà rivolgere le sue doglianze al pubblico ministero. Neppure si è fatta menzione dei comitati per la protezione dei minori, perchè i loro poteri sono stabiliti nelle leggi speciali che ne regolano la istituzione, e, in ogni caso, essi possono sollecitare la iniziativa del pubblico ministero » (*R. p. d., n.* 314).

2. « Il procedimento si svolge celeremente e senza rigore di forme, ma è adeguatamente tutelato l'interesse del genitore, perchè il tribunale deve sentirlo, prima di adottare provvedimento a suo carico. (*id.*).

In proposito il progetto diceva che il genitore dovesse essere sentito « quando occorra »; ma la Commissione parlamentare propose la soppressione di questa frase, osservando che il genitore deve essere sempre citato. Ma fu osservato nella Relazione al Re Imperatore (n. 155) che il progetto non aveva inteso « di prescindere dalla necessità del contraddittorio perchè l'inciso « quando occorra » serviva sol-

tanto a chiarire che la previa chiamata del giudice non doveva aver luogo quando l'istante fosse lo stesso genitore per il caso di revoca di deliberazioni precedenti. Nel dubbio, peraltro, che la formola del progetto potesse essere interpetrata nel senso che fosse rimessa alla discrezione del magistrato la preventiva audizione del genitore, si è chiarita la portata della norma, evitando di parlare di « citazione » del genitore che potrebbe lasciare credere a un vero e proprio atto formale di citazione, mentre il provvedimento deve conservare, conformemente alle sue finalità, caratteristiche di celerità e snellezza » (*R. R., n.* 155); e perciò si è detto soltanto che il genitore « deve essere sentito » (2° *comma*).

3. Nel 3° *comma* si è preveduta l'ipotesi che « prima della presentazione del ricorso al tribunale o mentre si svolge la procedura, si ravvisi la necessità di qualche provvedimento per evitare danni agli interessi materiali o morali dei figli: e si è data facoltà al giudice tutelare di adottare, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei opportuni, che potranno consistere o in disposizioni circa l'educazione del minore o l'amministrazione dei suoi beni, o nella nomina di un curatore o amministratore provvisorio, e così via » (*R. p. d., n.* 341).

V. art. 66, 67 e 86 disp. attuaz. (*competenza, provvedimenti, reclamo, registri,* ecc.).

Art. 335. — *Vigilanza del giudice tutelare.*

Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni stabilite per l'esercizio della patria potestà e per l'amministrazione dei beni.

Il progetto definitivo (art. 345) affidava al giudice tutelare la vigilanza soltanto sulla *osservanza delle condizioni imposte dal tribunale.* Ma nel comporre il testo definitivo la vigilanza del giudice è stata estesa in genere alle condizioni stabilite per l'esercizio della patria potestà e per l'amministrazione dei beni, cioè così quelle stabilite dalla legge come quelle stabilite dal tribunale.

« Per questo compito così delicato e importante egli è particolarmente indicato, sia perchè è più vicino al minore, sia perchè il compito stesso rientra nel vasto campo di attività attribuitagli in materia di tutela » (*R. p. d., n.* 342).

Art. 336. — *Condizioni imposte alla madre superstite.*

Il padre può per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata stabilire condizioni alla madre superstite per la educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni.

La madre, che non voglia accettare le condizioni, può domandare di essere dispensata dall'osservanza di esse; e il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero e, ove sia possibile, i parenti sino al terzo grado.

(*Art.* 235).

Alle parole « atto autentico » dell'art. 395 prog. prelim. si sono sostituite le altre « *atto pubblico* o *scrittura privata autenticata* », comechè « tecnicamente più esatte » (*R. p. d., n.* 343).

4. V. art. 66, 67 e 86 disposiz. attuaz. (*competenza, provvedimenti, reclamo,* ecc.).

Art. 337. — *Curatore del nascituro.*

Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il tribunale, su istanza di persona interessata o del pubblico ministero, può nominare un curatore per la protezione del nascituro e, occorrendo, per l'amministrazione dei beni di lui.

(*Art.* 236).

---

1. L'art. 396 del prog. prelim. usava la frase « vigilanza sulla persona della *moglie incinta* ». Ma nel progetto definitivo si è voluto evitare tale accenno « poco riguardoso », mettendo, invece, in evidenza che « l'opera del curatore deve indirizzarsi a proteggere il nascituro nel periodo dello sviluppo uterino e nel momento della nascita, ed a curare l'amministrazione dei suoi interessi patrimoniali » (*R. p. d., n.* 343).

2. Su proposta della Commissione parlamentare, si è autorizzato anche il pubblico ministero a chiedere la nomina del curatore al nascituro. Ma non è stata accolta l'altra proposta di sostituire alla formola, che sembrava troppo generica, « per la protezione del nascituro » l'altra: « per la necessaria vigilanza personale della donna » in considerazione che la prima, « ben determina la funzione del curatore, rivolta alla tutela del nascituro » (*R. R., n.* 156).

3. La stessa Commissione aveva anche osservato che, quanto alla sorveglianza sull'amministrazione dei beni del nascituro, bastasse richiamare le norme dell'art. 332 sulle condizioni che possono essere stabilite nel caso che il patrimonio sia male amministrato, e aveva suggerito di aggiungere un capoverso formulato in tale senso.

Ma, nel comporre il testo definitivo dell'articolo, fu osservato che la tutela del nascituro « non potrebbe non riguardare anche gl'interessi patrimoniali qualora sussistessero » e perciò venne lievemente modificato il testo solo aggiungendo l'inciso « occorrendo », per mettere in chiaro « che la funzione principale del curatore rimane pur sempre quella della protezione del nascituro » (*R. R., n.* 156).

4. E' stata mantenuta ferma la competenza del tribunale per la nomina del curatore « in conformità alle direttive seguite per tutti i privvedimenti di questa specie » (*R. R.* 156). *V. art.* 66 *d. a.*

Art. 338. — *Nuove nozze della madre.*

La madre, che vuole passare a nuove nozze, deve darne notizia al tribunale prima che sia celebrato il matrimonio. Il tribunale, assunte le informazioni del caso e sentito il pubblico ministero, delibera se l'amministrazione dei beni possa esserle conservata, oppure stabilisce condizioni riguardo all'amministrazione stessa e alla educazione dei figli.

In caso di inosservanza della precedente disposizione, la madre perde il diritto d'amministrazione e il marito è responsabile in solido

dell'amministrazione esercitata in passato e di quella in seguito indebitamente conservata.

Il tribunale, sull'istanza del pubblico ministero o dei parenti o anche d'ufficio, qualora non creda di riammettere la madre nell'amministrazione dei beni, delibera sulle condizioni da stabilire per l'educazione dei figli e sulla nomina di un curatore ai loro beni.

L'ufficiale dello stato civile, che celebra o trascrive il matrimonio della vedova, deve informarne il procuratore del Re dentro dieci giorni dalla celebrazione o dalla trascrizione.

(*Art.* 237, 238).

---

1. Per quanto riguarda i poteri di vigilanza attribuiti all'autorità giudiziaria nel caso di nuove nozze del coniuge superstite, a differenza del progetto preliminare, che parificava a tali effetti le seconde nozze del padre a quelle della madre, nel progetto definitivo fu ritenuto conveniente limitarne l'applicazione solo all'ipotesi delle nuove nozze della madre, considerando — così si esprime la Relaz. sul prog definit. — che « uno degli scopi essenziali che le norme al riguardo si propongono è quello di rendere il nuovo coniuge solidalmente responsabile dell'amministrazione dei beni del minore; ma questa responsabilità trova razionale giustificazione soltanto per l'uomo, il quale, per la posizione preminente che la legge e il costume gli assegnano nella famiglia, esplica normalmente poteri di amministrazione su tutto il complesso dei beni familiari. La donna, invece, nella generalità dei casi, resta estranea all'amministrazione patrimoniale e quindi non la si può ritenere ad essa associata, come dispone l'art. 350 (*art.* 339), e renderla, di conseguenza, responsabile degli errori e delle colpe del marito. Del resto, nel sistema del progetto non mancano rimedi per evitare che, in caso di nuove nozze del padre, vengano pregiudicati gl'interessi patrimoniali dei figli; perchè se l'intromissione del nuovo coniuge pregiudica la retta amministrazione dei beni dei figli, l'autorità giudiziaria può adottare i provvedimenti preveduti nell'art. 342 (*art.* 332) » (*R. p. d., n.* 344).

Le disposizioni di questo articolo e tutte le altre sanzioni adottate per reprimere gli abusi della patria potestà e la violazione dei doveri morali e materiali ad essa connessi, hanno reso superflua la norma che il prog. prelim. dettava nell'art. 400 per l'ipotesi che il genitore superstite viva in concubinato (*intervento del giudice tutelare e tutela dei figli*). « Se questa condotta di vita sia pregiudizievole per l'educazione dei figli o determini un pericolo per la retta amministrazione del suo patrimonio, l'autorità giudiziaria ha nei poteri che le sono conferiti dagli art. 338 e 342 (*art.* 328 *a* 332) il mezzo per intervenire efficacemente ». Così la Relaz. sul prog. definit. (*n.* 344).

3. « In conformità dei criteri direttivi seguiti in materia, è stata conservata la competenza del tribunale per i provvedimenti in questo articolo contemplati » (*R. R., n.* 157). V. art. 66, 67 disp. attuaz. (*competenza, provvedimenti, reclamo,* ecc.).

Art. 339. — *Responsabilità del nuovo marito.*

Quando la madre è mantenuta nell'amministrazione dei beni o vi è riammessa, il marito si intende sempre ad essa associato in quell'amministrazione e ne diviene responsabile in solido.

(*Art.* 239).

E' stato qui quasi testualmente riprodotto il corrispondente articolo 239 del codice del 1865.

Art. 340. — *Nuove nozze del genitore non ariano.*

Il genitore di razza non ariana, che abbia figli considerati di razza ariana, se passa a nuove nozze con persona di razza pure non ariana, perde la patria potestà sui figli stessi, e la tutela sui medesimi è affidata di preferenza ad uno degli avi di razza ariana.

---

1. Così si esprime, in merito a questa disposizione, il Guardasigilli nella sua Relazione al Re Imperatore (*n.* 158):

« La necessità di tutelare i cittadini ariani che siano nati da matrimonio tra un cittadino ariano e persona di altra razza, nel caso in cui quest'ultimo genitore passi a nuove nozze con persona non ariana, mi ha convinto dell'opportunità di inserire nell'art. 340, una norma che, in tale ipotesi, stabilisce la perdita della patria potestà del genitore stesso sui figli considerati di razza ariana. Si evita in tal modo il pericolo che il genitore, nella nuova famiglia, non educhi i figli secondo i principii etici e nazionali di cui all'art. 145, e si evita, d'altra parte, che minori appartenenti a razze diverse siano allevati promiscuamente nello stesso nucleo familiare.

« Ho stabilito poi che il tutore dei minori, il quale, per il principio generale dell'art. 346, dovrà essere di razza ariana, sia scelto possibilmente nella persona di uno degli avi ».

2. L'art. 11 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, (provvedimenti per la difesa della razza italiana) dispone che « il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti ch'egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principii religiosi o ai fini nazionali ».

3. Se l'ipotesi prevista in questo articolo si è verificata prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, il tribunale (dei minorenni: art. 66 d. a.) su istanza del figlio o dei parenti o del p. m., può privare il genitore della patria potestà sui figli quando risulta ch'egli impartisce una educazione non corrispondente ai fini nazionali e prevedere ad affidare la tutela a norma dello stesso articolo (*art.* 106 *d. t.*).

4. V. *nota* 3 *all'art.* 1.

TITOLO X. — DELLA TUTELA E DELLA EMANCIPAZIONE

CAPO I. — DELLA TUTELA DEI MINORI.

Art. 341. — *Apertura della tutela.*

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la patria potestà, si apre la tutela presso la pretura del mandamento dove è la sede principale degli affari del minore.

(*Art.* 241).

1. La revisione dell'istituto della tutela si è ispirata al criterio di « assicurare la massima efficacia al funzionamento dell'istituto ai fini di una valida protezione degli interessi morali e materiali degli incapaci privi del naturale presidio dei genitori.

« Per eliminare gl'inconvenienti abbastanza noti e deplorati nel pratico funzionamento della tutela, sono state introdotte innovazioni molteplici e profonde, intese a dare all'istituto un regolamento a carattere pubblicistico, giustificato dalle sue finalità altamente sociali »; il quale può così compendiarsi: « abolizione del consiglio di famiglia, rivelatosi inutile e ingombrante: istituzione del giudice tutelare presso ciascuna pretura del Regno, nel quale vengono accentrati tutti i poteri di direzione e di vigilanza in ordine all'esercizio della tutela; devoluzione al gudice tutelare della nomina del tutore, con la conseguente abolizione della tutela testamentaria e legittima » (*R. p. d., n.* 345).

2. Il progetto preliminare indicava (come già l'art. 249 del codice del 1865) presso la pretura della *sede principale* degli affari del minore il luogo dell'apertura della tutela: vi si è, nel progetto definitivo, sostituito il luogo del *domicilio,* l'altro non corrispondendo alla nuova nozione di quest'ultimo (*R. p. d., n.* 346) ch'è quello « nel quale si accentrano gl'interessi del minore » (*R. R., n.* 160).

3. Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e registro (*art.* 81, *d. a.*).

4. Le norme del nuovo codice in materia di tutela e di curatela si applicano alle tutele e alle curatele che si sono aperte prima della entrata in vigore del codice stesso: tuttavia i tutori, protutori e curatori già nominati conservano l'ufficio, salve le disposizioni degli articoli 381, 382 e 391, e sempre che non ricorrano cause di incapacità previste dal codice stesso (*art.* 107 *d. t.*).

5. Con l'entrata in vigore del nuovo codice sono restate abrogate le disposizioni del capo I del titolo V (consigli di famiglia e di tutela) del libro III del codice di procedura civile (*art.* 118 *d. t.*).

SEZIONE I. — *Del giudice tutelare*

Art. 342. — *Funzioni del giudice tutelare.*

Presso ogni pretura il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

---

1. La principale innovazione in questa materia della tutela consiste nello accentramento nel giudice tutelare di tutti i poteri di direzione e vigilanza, con l'abolizione del consiglio di famiglia, il quale, a parte le difficoltà che praticamente s'incontrano nella sua costituzione e nelle successive convocazioni ha anche tutti gl'inconvenienti che derivano dal suo funzioamento « senza contare il disagio che suol arrecare alla maggior parte dei consulenti l'adempimento del loro ufficio » (*R. p. p., pag.* 186). Essa importa il vantaggio della « unità d'indirizzo nella direzione e vigilanza dell'amministrazione della tutela ed accentuazione di responsabilità da parte così del giudice come del tutore » e altresì « economia di tempo e di spese » (*id*).

2. La Commissione parlamentare aveva espresso l'avviso di istituire un giudice per gruppi di preture e di utilizzare l'opera di delegati onorari o di enti locali presso le singole preture. « Riguardo al primo punto — così il Guardasibilli nella sua Relazione al Re Imperatore (n. 160) — non mi è sembrato opportuno estendere l'àmbito territoriale del giudice tutelare, poichè, nell'interesse del buon funzionamento dell'organo, è necessario che esso segua da vicino la vita dei minori espletando con ogni sollecitudine i complessi e delicati còmpiti che gli sono affidati. Il secondo punto potrà formare oggetto di particolare esame quando saranno dettate le norme sull'organizzazione dell'ufficio del giudice tutelare: materia, questa che meno opportunamente potrebbe essere disciplinata nel codice » (*R. R., n.* 160).

3. V. articoli 75 a 80 delle disposizioni di attuazione circa il magistrato cui sono definite le funzioni del giudice tutelare, le forme dei suoi provvedimenti (decreti) la facoltà di assumere informazioni e di convocare il tutore, il protutore e il curatore e dare loro istruzioni, nonchè sui reclami contro i suoi provvedimenti e la competenza a decidere su di essi, attribuita al tribunale dei minorenni, tranne per i provvedimenti indicati negli articoli 318, 319, 370, 371, 372, 374 secondo comma, 384, 392 e 393 del codice, a decidere sui quali è competente il tribunale ordinario.

Sezione II. — *Del tutore e del protutore.*

Art. 343. — *Denunzie al giudice tutelare.*

L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare dentro giorni dieci.

Il cancelliere, che procede alla pubblicazione o al deposito in cancelleria di decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela, deve darne notizia al giudice tutelare dentro giorni quindici.

I parenti entro il terzo grado devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela dentro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore dentro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

(*Art.* 250).

---

1. « Ai fini di una sollecita organizzazione della tutela si è ritenuto opportuno d'includere fra le persone obbligate alla denuncia anche i *notai* che procedono alla pubblicazione di testamenti contenenti designazioni di tutori o protutori.

« In vista poi della molteplicità delle persone tenute alla denuncia, si è creduto sufficiente limitare l'obbligo della stessa *ai parenti entro il 3° grado*, (*R. p. d., n.* 347).

2. Non si è ritenuto opportuno seguire la proposta della Commissione parlamentare, intesa a chiarire che l'obbligo della denunzia imposto all'ufficiale dello stato civile sussiste soltanto nei casi in cui si deve aprire la tutela, proposta suggerita allo scopo « di evitare il dubbio che alla morte del padre l'ufficiale di stato civile debba fare la denunzia anche quando vi è l'altro coniuge cui passa la patria potestà » (*R. C. p., pag.* 813). « Ciò lascerebbe — è detto nella Relazione al Re Imperatore (n. 161) — all'apprezzamento dell'ufficiale dello stato civile il giudizio sulla sussistenza di tale obbligo, mentre spesso l'ufficiale potrebbe non avere tutti gli elementi necessari di giudizio. E' sembrato perciò più conveniente stabilire l'obbligo della denunzia per tutti i casi di morte di persona che lasci figli minorenni, salva restando al giudice tutelare l'indagine se ricorrano le condizioni per farsi luogo alla costituzione degli organi tutelari.

3. Non è sembrata poi giustificata l'altra proposta di sostituire alle parole « figlio di genitori ignoti » le altre « figlio di genitori ignoti o di cui uno sia ignoto ». Infatti, se uno solo dei genitori è ignoto, non si potrà far luogo alla tutela, poichè l'esercizio della patria potestà non potrebbe che spettare all'altro genitore, che è noto » (*id.*).

4. La Commissione parlamentare aveva osservato, infine, che la norma, che impone ai parenti entro il terzo grado l'obbligo di denunziare il fatto che dà luogo all'apertura della tutela, era priva di sanzione. « Si è tuttavia ritenuto opportuno di mantenerla anche se per l'inosservanza di essa manchi una sanzione diretta, perchè essa potrà indubbiamente contribuire a rafforzare le garanzie predisposte dalla legge per una sollecita costituzione degli organi tutelari » (*R. R., n.* 161).

Art. 344. — *Nomina del tutore e del protutore.*

Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.

---

1. « La *tutela è sempre dativa*, nel senso che la nomina del tutore o protutore è fatta sempre dal giudice tutelare. « Non vi è quindi diritto alla nomina del tutore da parte dei prossimi parenti del minore ma è riconosciuto al genitore che esercita la patria potestà la facoltà di designare la persona da destinarsi a tutore » (*R. p. p., pag.* 189). V. art. 346, 1° comma.

2. Il progetto menzionava il « decreto » quale provvedimento con cui il giudice tutelare nomina il tutore e il protutore. Ma nel testo definitivo di questo e di altri articoli è stata soppressa tale menzione, essendo « sembrato preferibile stabilire in via generale, nelle disposizioni di attuazione, la forma dei provvedimenti che il giudice tutelare può adottare » (*R. R., n.* 162). E l'art. 76 delle dette disposizioni dichiara che i provvedimenti del giudice tutelare sono emessi con decreti. Soggiunge il successivo art. 79 che della nomina del tutore e protutore deve essere informato il p. m.; e contro il provvedimento del giudice può reclamare al tribunale per i minorenni anche il p. m. (*articoli* 79 *e* 80 *d. a.*).

Art. 345. — *Tutela di più fratelli.*

E' nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se v'è conflitto d'interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, si provvede nel modo indicato nell'art. 318.

(*Art.* 246).

Nell'ipotesi di conflitto si fa luogo alla nomina di un curatore speciale (*art.* 318).

Art. 346. — *Scelta del tutore.*

Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potestà. La designazione può essere fatta per testamento o per atto pubblico o per scrittura autenticata.

Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'art. 145.

La tutela di cittadini di razza ariana non può essere affidata a persone appartenenti a razza diversa.

(*Art.* 242-246).

---

1. Come già si è detto, (art. 344) la nomina del tutore spetta al giudice tutelare. « Tuttavia è fatto obbligo al medesimo di nominare tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potestà, sempre che sia idonea.

Nel progetto preliminare era stata preveduta anche l'ipotesi che dal genitore fossero state designate più persone; ma in sede di revisione « si è creduto opportuno di sopprimere tale accenno perchè superfluo in caso di designazioni alternative, inopportuno in caso di designazioni successive » (*R. p d., n.* 348).

Avendo disposto che il tutore può essere designato dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potestà, non è stata riprodotta la disposizione dell'art. 243 del codice del 1865 che dichiarava senza effetto la nomina del tutore fatta dal genitore privato dall'esercizio della patria potestà.

2. La designazione vincola il giudice, salvo che gravi motivi si oppongano alla nomina della persona designata, cioè che sia idonea all'ufficio (4° *comma*). « Il provvedimento di nomina in difformità della designazione non può essere adottato senza che siano sentiti i parenti o affini del minore. Non s'intende con ciò affermare che il giudice debba prima di emettere il provvedimento, sentirli tutti. L'obbligo di sentire tali persone deve essere osservato « *in quanto sia opportuno* », intendendo con tale formulazione esprimere il concetto che il giudice, pur dovendo sentire i parenti, possa per motivi di opportunità, sentirne, solo alcuni quando siano in numero rilevante » (*id.*).

« Ove manchi qualsiasi designazione da parte del genitore o la persona designata non sia idonea, al giudice è fatto obbligo di verificare se fra i prossimi parenti o affini esistono persone idonee all'ufficio di tutore: in caso affermativo, egli dovrà far cadere la scelta sopra una di queste persone » (*R. p. p., pag.* 180) le quali, anche in questo caso, devono, in quanto sia opportuno, essere sentite (2° *comma*).

3. « Da più parti fu segnalata l'opportunità di conservare la *tutela legittima degli avi*: ma la proposta non fu accettata « anche perchè spesso gli ascendenti, per età o per altre ragioni, non sono idonei ad assumere la tutela. Tuttavia, apprezzando i motivi della proposta, si è stabilito che il giudice debba far cadere la *scelta del tutore preferibilmente sugli ascendenti o fra gli altri prossimi parenti o affini.* In tal modo si è potuto conciliare il riguardo dovuto al vincolo familiare col principio informatore della riforma, che l'ufficio tutelare può essere conferito solo dal giudice (*id.*).

4. Su proposta della Commissione parlamentare alla espressione (1° *comma*) del progetto « il giudice tutelare deve nominare » si è sostituito l'altra « il *giudice tutelare nomina* » ritenendo opportuno

che non si affermasse il concetto di un obbligo se si vuole dare la responsabilità della scelta al magistrato » (*R. C. p. pag.* 813).

5. Nel 4° *comma*, su proposta della stessa Commissione, sono state aggiunte alle espressioni relative alla idoneità all'ufficio tutelare e alla ineccepibile condotta del tutore le altre sulla educazione ed istruzione del minore; semprechè — s'intende — non ricorra alcuna causa di incapacità (348) o di diritto a dispensa (art. 349 e 350). Per l'esonero v. art. 381.

6. « Non poteva mancare poi, in questa sede, una norma, che proteggesse i minori di razza ariana, fissando il principio che la tutela di costoro debba essere affidata esclusivamente ad un cittadino della stessa razza. A ciò si è provveduto (*su proposta della Commissione parlamentare*) inserendo, a chiusura dell'art. 346, la disposizione che contiene il principio suaccennato, il quale potrà provvidamente essere applicato specialmente nel caso di minori nati da matrimonio misto, per evitare che la tutela di costoro sia affidata ai parenti del genitore defunto, che fosse di razza diversa da quella a cui il minore stesso appartiene » (*R. R., n.* 613).

In proposito va ricordato l'art. 10 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il quale dispone che i cittadini italiani di razza ebraica non possono esercitare l'ufficio di tutore o di curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica. V. *nota* 3 *all'art.* 1.

7. Il giudice, prima di procedere alla nomina, deve sentire il minore che abbia compiuto 16 anni (3° *comma*).

Art. 347. — *Giuramento del tutore.*

Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

L'obbligo del giuramento è stato imposto « come espressione del carattere pubblicistico dell'istituto »; ed è stato sancito in un apposito articolo in vista della portata generale della disposizione; ma, mentre il progetto preliminare dichiarava tenuti al giuramento tanto il tutore quanto l'eventuale curatore nominato nel caso di conflitto d'interessi, esso è stato poi limitato al solo tutore « per la maggiore importanza dell'ufficio che gli è attribuito » (*R. p. d., n.* 350). Per il protutore, v. art. 353.

Art. 348. — *Incapacità all'ufficio tutelare.*

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;

3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;

4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o sono stati rimossi da altra tutela;

5) il fallito che non è stato cancellato dall'albo dei falliti.

(*Art.* 268, 269).

---

1. Nel progetto definitivo è stata data alle disposizioni concernenti le cause d'incapacità ad assumere l'ufficio tutelare una sistemazione diversa da quella del progetto preliminare; il quale « sulle orme del codice del 1865, distingueva implicitamente, negli art. 409 e 410, fra cause d'incapacità e cause d'indegnità. Questa distinzione non è sembrata giustificata « perchè in materia di indegnità non derivano conseguenze diverse da quelle che derivano dall'incapacità, e, in effetti, l'indegnità viene riguardata essa stessa come motivo d'incapacità. Per tali ragioni i detti due articoli del progetto preliminare sono stati fusi e dalle cause d'esclusione degli uffici tutelari sono state eliminate quelle previste nei nn. 1, 2 e 3 dell'art. 410 (condanna all'ergastolo o alla reclusione per non meno di tre anni, condanna alla reclusione per taluni delitti, condanna per mendicità, soggezione e misure di sicurezza) le quali erano giustificate nel codice del 1865 trattandosi di escludere dalla tutela persone che per legge vi hanno diritto, mentre nel sistema accolto, ispirato al principio della tutela dativa, è sufficiente prescrivere che il giudice dovrà far cadere la scelta su persona d'ineccepibile condotta » (*R. p. d., n.* 351).

2. « In ordine alla *esclusione per disposizione del genitore* (n. 2) si è creduto eccessivo dar rilevanza, come faceva il progetto preliminare, alla volontà del genitore premorto, quando sopravvive l'altro genitore. La facoltà di escludere dalla tutela non può attribuirsi che al genitore che ha facoltà di designare il tutore, e quindi non al genitore premorto ma soltanto a quello che *per ultimo ha esercitato la patria potestà*. E', peraltro, ovvio che il giudice tutelare, nel procedere alla nomina del tutore, valuterà anche i motivi che hanno potuto indurre il genitore premorto a manifestare una volontà di esclusione, che, in ogni caso, dovrà risultare da uno scritto » (*id.*).

3. Essendo stata soppressa la sospensione della patria potestà, « è stata, per logica conseguenza, eliminato dalle cause di esclusione l'accenno alla detta sospensione » (*id.*).

4. Nel *n.* 5 il progetto portava la espressione « commerciante fallito »; è stata soppressa la parola « commerciante » perchè « è possibile il fallimento di persona non commerciante, come nel caso di socio di società commerciale a responsabilità illimitata in sèguito a fallimento della società »; e all'altra espressione « non riabilitato » del progetto è stata sostituita quella che vi si legge (« fallito non cancellato dall'albo ») « per coordinare le norme col codice del 1882 che non prevede più la riabilitazione » (*R. R., n.* 164).

5. V. *art.* 403 2° *comma* (*incapacità di affiliazione*).

Art. 349. — *Dispensa dall'ufficio tutelare.*

Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

1) i Principi della Famiglia Reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei Principi della stessa Famiglia;

2) il Primo Ministro, Capo del Governo;

3) i Membri del Sacro Collegio;

4) i Presidenti delle Camere legislative;

5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

(*Art.* 272).

Art. 350. — *Dispensa su domanda.*

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;

2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;

3) le donne;

4) i militari in attività di servizio;

5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;

6) chi ha più di tre figli minori;

7) chi esercita altra tutela;

8) chi per la distanza del suo domicilio da quello del minore non può esercitare la tutela senza notevole pregiudizio dei propri interessi;

9) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;

10) chi ha missione dal Governo fuori del Regno o per ragioni di pubblico servizio risiede fuori della circoscrizione del tribunale, dove è costituita la tutela.

(*Art.* 273).

Per l'esonero v. art. 361.

Art. 351. — *Domanda di dispensa.*

La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sopravvenga più tardi.

Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non è stata conferita ad altra persona.

(*Art.* 275).

Le norme sulla procedura della domanda di dispensa e reclamo contro il relativo provvedimento (contenute nell'art. 361 prog. prelim., soppresso) sono state rinviate alle disposizioni d'attuazione. (*V. articolo 75 e segg. d. a.*).

Art. 352. — *Tutela affidata a enti di assistenza.*

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela.

E' tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.

(*Art.* 262).

---

1. « Per i *minori ricoverati in un ospizio,* il progetto preliminare stabiliva che la tutela dovesse essere affidata all'amministrazione dell'istituto; ma in contrario fu osservato che la circostanza che il minore trovasi ricoverato in un ospizio non esclude ch'egli possa avere dei parenti interessati alla sua educazione e all'amministrazione dei suoi beni, onde l'opportunità che, in tal caso, il giudice tutelare provveda alla nomina del tutore secondo le norme generali. Ravvisando giustificato tale rilievo sono stati fusi i due articoli 414 e 415 del detto progetto in un articolo (362 prog. definitivo; 352 *in esame*) di contenuto più generale, che abbraccia tutti i casi di minori che non hanno parenti idonei ad assumere la tutela, in guisa da far risultare chiaramente che soltanto nel caso che parenti non vi siano o non siano capaci di esercitare le funzioni di tutela, la tutela può essere affidata all'ospizio in cui trovasi ricoverato il minore, salva restando la facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore quando particolari circostanze lo richiedano » (*R. p. d., n.* 353).

In tali casi non si fa luogo alla nomina del protutore (art. 353, 2° comma). V. oltre, nota 4ª. Quanto ai poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza, v. art. 399.

2. Il progetto definitivo (art. 362) disponeva, nell'ipotesi qui considerate, che il giudice potesse deferire la tutela « ad *un ente di beneficenza o assistenza del comune di domicilio del minore o all'ospizio in cui questi sia ricoverato* ».

La Commissione parlamentare propose di sostituire a questa formola l'altra: « deferita ad un ente di beneficenza o assistenza *che abbia organi o uffici idonei nel mandamento o nel comune di residenza* » allo scopo di comprendervi anche enti d'importanza superiore.

Nel testo dell'articolo in esame si è usata la formula « ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il *minore* o all'*ospizio* in cui *questo è ricoverato* », cioè, la *stessa formula dell'art.* 362 del progetto definitivo, anzichè quella proposta dalla Commissione; ma la Relazione sul testo legislativo (n. 164) ne sembra che si esprima invece, nel senso della proposta (*non accolta*) della Commissione, così osservando: « Per quanto riflette la tutela affidata a enti di assistenza, ho *modificato* la dizione dell'art. 352, per chiarire che la norma è riferibile non soltanto all'ente di assistenza con circoscrizione territoriale limitata al comune del domicilio del minore, ma anche a qualsiasi altro ente con circoscrizione più ampia che abbia nel comune stesso o nel mandamento organi o uffici idonei ». Non è stata poi mantenuta la indicazione dell'ente « di beneficenza » ch'era nel progetto e nella proposta della Commissione stessa, ma è stata limitata soltanto all'ente « di assistenza ».

La restrizione al comune del domicilio del minore essendo limitata solo per l'ente d'assistenza e non anche per l'*ospizio* dove il minore è ricoverato, la tutela può quindi essere affidata anche ad un ospizio che non si trovi nel detto comune.

3. Sono state soppresse le disposizioni concernenti la tutela dei *minori stranieri* e dei *minori italiani all'estero* contenute negli articoli 416 e 417 del prog. prelim.: « la prima, per il suo contenuto attinente al diritto internazionale privato, è sembrata collocata in sede poco adatta e, sotto qualche aspetto, anche in contrasto col principio posto nell'art. 12 (*art.* 11) delle disposizioni preliminari; d'altra parte, la materia con essi regolata mal si presta ad una norma rigida dovendo conservare la possibilità di adattamento a rapporti internazionali; la seconda, perchè alla tutela dei minori italiani all'estero già provvede la legge consolare » (*R. p. d., n.* 354).

4. La disposizione dell'*ultimo comma* ha la sua ragione nella specie e importanza dei beni o in altre circostanze: ma in tal caso, va nominato anche il protutore, la disposizione del 2° comma del successivo art. 353, per cui non si fa luogo alla nomina del protutore, è riferita, invero, ai casi contemplati nel 1° *comma* dell'art. 352, quando, cioè la tutela sia esercita dall'ente o dall'ospizio e non sia da nominare un tutore perchè non lo richiedono la natura o entità dei beni della tutela o altre circostanze.

5. V. art. 400 circa i poteri tutelari spettanti in via provvisoria agli istituti di pubblica assistenza.

Art. 353. — *Protutore.*

Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'art. 352.

E' ovvia la ragione per cui non si fa luogo alla nomina del protutore nel caso di minori la cui tutela sia affidata a un ente di assistenza o all'ospizio nel quale il minore sia ricoverato (2° *comma*). V. nota 1ª e 4ª all'art. 352.

Art. 354. — *Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore.*

Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla patria potestà, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.

Se il donante o il testatore non hanno disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 372 e 373 per il compimento di atti eccedenti la semplice amministrazione.

(*Art.* 247).

La Commissione parlamentare suggerì di aggiungere una disposizione per richiamare l'applicazione delle norme sulla tutela relativamente alle forme abilitative per il compimento di atti eccedenti la semplice amministrazione e di quelle sulla contabilità, sulla prestazione della cauzione e sulla responsabilità del tutore. « Poichè sotto il vecchio codice (del 1865) si discuteva sui poteri di questo curatore speciale e sull'applicabilità ad esso delle norme che regolano il funzionamento degli organi tutelari, un chiarimento in proposito è sembrato opportuno, e a tal fine nell'articolo in esame (2° *comma*) si è enunciato l'obbligo del curatore di osservare le forme stabilite negli art. 372 e 373 pel compimento di atti eccedenti la semplice amministrazione. Con questo inciso viene anche affermato chiaramente che il curatore speciale può compiere con la debita autorizzazione atti di disposizione » (*R. R., n.* 165).

SEZIONE III. — *Dell'esercizio della tutela.*

Art. 355. — *Funzioni del tutore.*

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

(*Art.* 277).

E' stato qui testualmente riprodotto (con l'aggiunta della parola « tutti ») l'art. 277 del codice del 1865. V. art. 376 quanto agli atti vietati al tutore e art. 380 quanto alla sua responsabilità.

Art. 356. — *Doveri del minore.*

Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto in cui è stato destinato, senza il permesso del tutore.

Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.

(*Art.* 280).

Il primo periodo del 1° *comma* di questo articolo è la riproduzione testuale della corrispondente disposizione del 1° comma dell'art. 280

del codice del 1865. Le altre disposizioni dell'articolo sono analoghe a quelle in materia di patria potestà contenute nell'art. 316.

Art. 357. — *Cattiva condotta del minore.*

Il tutore che non riesce a frenare la cattiva condotta del minore, salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, ne riferisce al presidente del tribunale. Questo, sentito il minore e, potendo, il protutore e qualche prossimo parente o affine e assunte informazioni, può ordinare il collocamento del minore in un istituto di correzione.

Contro il provvedimento del presidente del tribunale è ammesso il ricorso al presidente della corte di appello che provvede, sentito il pubblico ministero.

(*Art.* 279).

Analogamente a quanto è stabilito in tema di patria potestà, « è stato eliminato l'accenno al collocamento in un istituto d'educazione (contenuto nell'art. 422 prog. prelim.) che deve considerarsi esplicazione del potere normale del tutore » (*R. p. d., n.* 356). A seguito di rilievo della Commissione parlamentare, al giudice tutelare è stato sostituito il presidente del tribunale, come nella analoga ipotesi del padre rispetto al figlio (art. 331); e precisamente quello del tribunale dei minorenni; in caso di reclamo, che può essere proposto anche dal p. m., è competente il presidente della sezione di corte d'appello per i minorenni (*art.* 66, *d. a.*). V. anche successivo art. 67.

Art. 358. — *Funzioni del protutore.*

Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore.

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione

(*Art.* 266).

Per l'applicabilità al protutore delle disposizioni concernenti il tutore v. art. 353; v. anche: art. 361 (intervento nell'inventario); 369 (provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione); art. 376 (atti vietati); 377 (gratuità dell'ufficio); 380 (responsabilità); 378, 384 (conto della tutela).

Art. 359. — *Provvedimenti urgenti.*

Prima che il tutore o il protutore abbiano assunto le rispettive funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero o di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura della persona del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.

E' stata ritenuta inopportuna la facoltà che il prog. prelim. (art. 424) conferiva al giudice tutelare di nominare un tutore provvisorio in caso d'urgenza prima che il tutore assuma le sue funzioni, considerando che « ai bisogni immediati il giudice può provvedere con la nomina di un curatore in forza dei poteri che gli vengono attribuiti » (*R. p. d., n.* 365).

Art. 360. — *Inventario.*

Il tutore nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve formare l'inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa.

L'inventario deve essere terminato nello spazio di un mese, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.

(*Art.* 281).

---

1. « La formazione dell'inventario dei beni minorili costituisce un obbligo fondamentale nell'esercizio della tutela, e ad esso sono dedicate parecchie disposizioni intese ad assicurarne l'esatto e sollecito adempimento ai fini di una ben ordinata amministrazione (*R. p. d., n.* 357).

2. « Per precisare la *decorrenza del termine* fissato per la formazione dell'inventario si è fatto riferimento al giorno in cui il tutore ha avuto legalmente notizia della nomina, anzichè a quello dell'assunzione dell'ufficio (come disponeva l'art. 425 prog. prel.) che, non essendo accompagnata da determinate formalità, poteva dar luogo a incertezze. Si è ripristinato il termine di 10 giorni fissato dal codice vigente (del 1865) dando al giudice la generica facoltà di prorogarlo » (*id.*).

3. « L'obbligo di compilare *inventari suppletivi* per i beni che pervengono al minore durante l'esercizio della tutela è stato ritenuto eccessivo, considerando che in qualsiasi modo tali beni pervengano, essi restano identificati nell'atto di acquisto fra vivi o nell'inventario che segue l'apertura della successione » (*id.*).

Art. 361. — *Formazione dell'inventario.*

L'inventario si fa col ministero del cancelliere della pretura o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del pro-

tutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.

Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire.

L'inventario è depositato presso la pretura.

Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

(*Art.* 282).

---

1. « Oppurtunamente è stato specificato che i *testimoni* che assistono alla compilazione dell'inventario debbano essere scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici di famiglia, perchè essi potranno dare un maggior contributo di utili notizie » (*R. p. d., n.* 357).

2. E' stato ridotto a 15 mila il limite di valore che il progetto preliminare (art. 426) aveva fissato per la compilazione dell'inventario senza ministero di cancelliere, essendo « sembrato eccessivo il valore di lire 25 mila » stabilito nel progetto stesso (*id.*).

Art. 362. — *Contenuto dell'inventario.*

Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile.

(*Art.* 283).

E' qui riprodotto il corrispondente art. 283 (1° comma) del codice del 1865.

Art. 363. — *Inventario di aziende.*

Se nel patrimonio del minore esistono aziende industriali, commerciali o agrarie, si procede con le forme usate nel commercio o nella economia agraria alla formazione dell'inventario dello stabilimento o della azienda, con l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'art. 361. Questi particolari inventari sono pure depositati presso la pretura e il loro riepilogo è riportato nell'inventario generale.

(*Art.* 284).

Per suggerimento della Commissione parlamentare, alla espressione « stabilimento industriale o commerciale o importanti aziende agrarie » si è sostituita l'altra: *aziende industriali, commerciali o agrarie* » essendo sembrato che la voce « *azienda* » sia più « consona alle esigenze odierne della vita pratica », e sopprimendo l'aggettivo « importanti » essendo già insito nel termine « azienda », « il concetto che debba trattarsi di entità di un certo rilievo » (*R. C. p., pag.* 814).

Art. 364. — *Beni amministrati da curatore speciale.*

Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale. Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore il quale lo unirà all'inventario generale.

Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.

---

1. L'obbligo di includere nell'inventario anche i beni sottratti all'amministrazione del minore (1° comma) ha lo scopo di porre il tutore « in grado di avere esatta notizia della consistenza di tali beni e possa trarne norma per il migliore adempimento del proprio ufficio nell'interesse del minore » (*R. p. p., pag.* 190).

2. Nel 2° comma è stato omesso l'obbligo che l'art. 429 progetto preliminare faceva al curatore speciale di comunicare al tutore gli atti da lui compiuti eccedenti l'ordinaria amministrazione, comechè superfluo, dato che « di tali atti deve evidentemente farsi menzione nei conti periodici » (*R. p. d., n.* 358).

3. E' sembrata inopportuna la facoltà accordata dall'art. 430 progetto preliminare al giudice tutelare di disporre che l'inventario cui devesi procedere per *l'accettazione di una eredità devoluta* per *intero* al minore, abbia a valere anche per l'esercizio della tutela, sulla considerazione che « l'inventario del tutore e quello dell'eredità sono soggetti a regole e termini diversi ed hanno una diversa finalità » (*R. p. d., n.* 359). Perciò la relativa disposizione fu soppressa.

Art. 365. — *Dichiarazione di debiti o crediti del tutore.*

Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo d'interpellarlo a riguardo.

Nel caso di inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.

In ogni caso si fa menzione della interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.

(*Art.* 285).

Con la disposizione dell'*ultimo comma* di questo articolo si è inteso di chiarire che « dell'interpellazione e della dichiarazione va fatta menzione nel verbale d'inventario quando a questo proceda il cancelliere o il notaio, e nel verbale di deposito quando l'inventario è opera del tutore » (*R. p. d., n.* 360).

V. articolo seguente circa le conseguenze dell'omissione della dichiarazione da parte del tutore.

Art. 366. — *Omissione della dichiarazione.*

Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.

Qualora, sapendo di essere debitore, non ha dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela.

(*Art.* 286).

« Il progetto preliminare (art. 433) prevedeva anche l'ipotesi che l'inventario fosse incompleto o errato, o che il tutore avesse omesso di farlo o l'avesse fatto infedele, prescrivendo che nei primi due casi il giudice dovesse disporne il completamento o la rettificazione e negli altri due casi potesse rimuovere il tutore dall'ufficio, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni. La disposizione è stata ritenuta « superflua » (*R. p. d., n.* 361) e perciò è stata soppressa.

Art. 367. — *Deposito di titoli e valori.*

Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.

Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.

(*Art.* 287).

---

1. Le disposizioni circa il *deposito dei titoli e valori* (1° *comma*) hanno avuto lo scopo di « meglio assicurarne la conservazione e di evitare il pericolo derivante da investimenti eccessivamente aleatori »; e ciò, in considerazione della « sempre crescente importanza che ha assunto nella società moderna la ricchezza mobiliare e il carattere peculiare dei titoli di credito » (*R. p. p., pag.* 190). V. articolo 371 quanto ai titoli al portatore, l'art. 370 quanto all'investimento di capitali e l'art. 380 quanto alla responsabilità del tutore.

2. Non è stato qui riprodotto (2° *comma*) dal corrispondente articolo 434 prog. prelim. l'accenno all'importo massimo dei valori (lire 5000) che il tutore può essere autorizzato a custodire presso di sè « perchè la stessa somma può in alcuni casi essere rilevante e in altri esigua » (*R. p. d., n.* 362).

Art. 368. — *Amministrazione prima dell'inventario.*

Prima che sia compiuto l'inventario, l'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione.

(*Art.* 289).

Circa i poteri del tutore prima che l'inventario sia compiuto, è sembrato migliore di quella dell'art. 435 del progetto preliminare

(che diceva: può fare tutto gli *atti urgenti*) la formula che si legge nell'articolo in esame. Va poi specialmente notato che mentre il termine « *affari* », usato anche dal codice del 1865 (art. 289) « è tale da potersi riferire a qualsiasi attività giuridica », il termine « atti » usato nel progetto poteva « dar àdito a interpetrazioni restrittive » (*R. p. d., n.* 363) e perciò fu sostituito.

Art. 369. — *Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione.*

Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:

1) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando è opportuno, l'avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni;

2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi di impiego del reddito eccedente;

3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali o industriali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale.

(*Art.* 291, 299).

---

1. A sèguito di rilievo della Commissione parlamentare le norme circa l'educazione e istruzione del minore sono state collocate (n. 1) prima di quelle riguardanti l'amministrazione dei beni (nn. 2 e 3) movendo dal concetto che « principale cura del giudice tutelare deve essere quella della persona del minore » e per mettere in evidenza ch'egli « deve in ogni caso deliberare sulla educazione ed istruzione, determinando la spesa annua a tal fine » (*R. R., n.* 166).

2. Circa l'educazione e l'istruzione il progetto preliminare (articolo 436) stabiliva che le deliberazioni relative dovessero emanare dal giudice tutelare su proposta del tutore e sentito il protutore; ma fu osservato che tali deliberazioni rientrano fra i còmpiti di carattere familiare di spettanza del tutore. « Accogliendo tale rilievo, nel progetto definitivo (art. 379) fu precisato che il giudice tutelare avesse facoltà di impartire disposizioni al riguardo in quanto lo ravvisi necessario, e ciò in armonia con i poteri di vigilanza che la legge gli affida » (*R. p. d., n.* 364). Ma nel comporre il testo dell'articolo in esame si è tornato a quello del progetto preliminare, e solo vi si è aggiunto, su proposta della Comm. parlam., che deve essere sentito, ove occorra, l'avviso dei parenti prossimi e del patronato (1° *comma, n.* 1).

3. Non furono mantenuti nel progetto definitivo gli altri casi, concernenti la persona del minore, nei quali era richiesta dal progetto preliminare (art. 440, n. 1-7) l'autorizzazione del giudice tutelare (consenso al matrimonio e alle relative convenzioni, adozione, emancipazione, ecc.) sul riflesso che « nel disciplinare gli istituti anzidetti si è già provveduto ad assicurare con opportuna cautela che i singoli atti nell'interesse del minore siano compiuti con la debita ponderazione » (*R. p. d., n.* 365).

4. E' stato anche soppresso l'accenno al soddisfacimento dei *debiti liquidi ed esigibili* ch'era nel progetto preliminare (art. 436, n. 5 e 440, n. 4) perchè « il pagamento eseguito con mezzi normali è un atto obbligatorio che non abbisogna di autorizzazione » (*R. p. d., n.* 364; *R. R., n.* 166). Nè si è fatto cenno della ipotesi relativa all'alienazione di *beni mobili deperibili* considerando che « sarebbe inceppante e dannoso attendere autorizzazione del giudice, data l'urgenza con cui vi si deve provvedere » (*R. R., n.* 166).

5. Quanto alla *continuazione o cessazione delle aziende* del patrimonio del minore (n. 3) il progetto preliminare (art. 436, n. 4) richiedeva la deliberazione del giudice tutelare; ma tale potere sembrò « esorbitante » e perciò nel progetto definitivo (art. 282) fu disposto che le aziende dovessero essere liquidate « salva la facoltà al tutore di chiedere al tribunale l'autorizzazione a continuarne l'esercizio per evidente utilità del minore » (*R. p. d., n.* 365).

Ma la Commissione parlamentare, osservando che « nelle condizioni odierne della vita sociale, per l'interesse stesso della Nazione, è bene che siano evitati, per quanto possibile, i danni derivanti dalla liquidazione » (*R. C. p., pag.* 814) ebbe a proporre che il giudice dovesse disporre, di regola, la continuazione dell'azienda, permettendone la liquidazione solo se sia impossibile o non conveniente proseguirne la gestione.

Pur convenendosi, nel formulare il testo legislativo, che fosse necessario nell'interesse generale della produzione evitare rovinose ed affrettate liquidazioni, si è disposto bensì che l'autorità giudiziaria (tribunale) su richiesta del tutore, deliberi sulla convenienza della continuazione o della liquidazione dell'azienda; ma si è dissentito in parte dal concetto che la continuazione dell'esercizio debba essere la regola e la liquidazione l'eccezione, « in quanto ciò sarebbe contrario, fra l'altro, al nostro sistema legislativo, secondo cui l'esercizio del commercio nell'interesse del minore ha carattere del tutto straordinario (art. 12 cod. comm.): l'organo tutelare potrà, quindi, contemperare, in base all'esame concreto delle circostanze, la tutela spettante agli interessi patrimoniali del minore col principio che la attività produttiva, essendo funzione d'interesse nazionale, deve essere conservata e agevolata. Perciò si è trasfusa la disposizione dell'art. 382 del prog. definit. nel n. 3 dell'art. 369, adottando una formula che risponde alle direttive su indicate » (*R. R., n.* 166).

6. La Commissione parlamentare nel proporre che alla espressione « stabilimenti » usata nel progetto, fosse sostituita l'altra « aziende » che è stata adottata, proponeva anche che a quelle *commerciali e industriali* fossero aggiunte le « *agrarie* »; ma la proposta non fu accolta « perchè — è detto della citata Relazione al Re Imperatore (n. 166) — mentre si giustifica la necessità dell'autorizza-

zione all'esercizio delle prime, in quanto si conferisce al minore la qualità di commerciante con i rischi e le conseguenze che ne derivano, per le aziende agrarie, il cui esercizio costituisce allo stato della nostra legislazione una normale gestione patrimoniale regolata dalle norme generali, sarebbe fuori di luogo l'intervento abilitativo dell'autorità ».

7. L'art. 440, del progetto preliminare (n. 7) comprendeva fra gli atti richiedenti l'autorizzazione del tutore al minore, quello di stipulare o consentire *contratti di lavoro;* ma la disposizione fu soppressa, sulla considerazione che « la capacità del minore al riguardo è regolata da leggi speciali » (*R. p. d., n.* 365).

8. Il provvedimento del giudice tutelare va comunicato al p. m. (*art.* 79, *d. a.*): è ammesso reclamo anche dal parte del p. m. al tribunale per i minorenni che decide con le norme degli articoli 779-781 c. p. c. (*art.* 79 *e* 80 *d. a.*).

Art. 370. — *Investimento di capitali.*

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:

1) in titoli di credito dello Stato o garantiti dallo Stato;

2) nell'acquisto di beni immobili posti nel Regno;

3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nel Regno, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;

4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare per motivi particolari un investimento diverso da quelli sopra indicati.

---

1. L'art. 437 del prog. prelim. disponeva che il tutore dovesse investire in modo fruttifero il numerario esistente nel patrimonio del minore e le somme ritratte dalla esazione dei crediti o dalla alienazione dei beni e gli avanzi delle rendite. Ma questa disposizione venne eliminata nel progetto definitivo sul riflesso che la materia in essa regolata era oggetto dell'art. 379 del progetto (*art.* 369, n. 2) per quanto riguarda l'*eccedenza* e dell'art. 380 (*art.* 370) per quanto riguarda l'investimento di altri *capitali* in genere (*R. p. d.*, n. 366).

2. L'art. 442 del prog. prelim., nel regolare la capacità del minore nei rapporti di lavoro (autorizzazione del giudice a stipulare i contratti e ad esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono), conferiva al giudice stesso la *vigilanza sul modo con cui il minore impiega i guadagni* che ritrae dal proprio lavoro o dall'esercizio della milizia o dall'impiego professionale o da un'arte. Ma neanche questa disposizione fu mantenuta nel progetto definitivo, sulla considerazione che, per quanto riguarda la su detta capacità provvedono le leggi speciali e la sorveglianza sull'impiego dei proventi rientra nei poteri normali del giudice tutelare (*R. p. d., n.* 368).

3. L'art. 380 del prog. definit. disponeva nel n. 4 che il giudice tutelare, *sentito il protutore*, potesse autorizzare per motivi particolari anche un diverso investimento. Ma la Commissione parlamentare osservò: «non si dice, dunque, che deve essere sentito anche il tutore, in quanto forse si suppone che sia il tutore che faccia sempre la proposta: ora poichè ben si può verificare la diversa ipotesi, la Commissione ritiene opportuno proporre che si stibilisca l'obbligo di sentire anche il tutore» (*R. C. p., pag.* 815). E la proposta fu accolta (2° periodo del n. 4 dell'articolo in esame) col disporre che sia sentito così il tutore come il protutore.

4. V. nota all'art. 380 quanto alla responsabilità del tutore per mancato investimento dei capitali del minore.

5. Contro il provvedimento del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale ordinario (*art.* 80 *d.a.*).

6. Le autorizzazioni concesse con le forme del codice del 1865 restano ferme ancorchè l'atto autorizzato non sia stato ancora compiuto al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice (*art.* 104, *d. t.*).

Art. 371. — *Titoli al portatore.*

Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli iscrivere al nome del minore, salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia.

(*Art.* 298).

In ordine ai *titoli al portatore* si prevedeva nel progetto preliminare (art. 439) la possibilità che il giudice tutelare ne disponesse la conversione in altro impiego. Ma per essa essendo indispensabile l'alienazone dei titoli, perciò fu soppresso il relativo inciso nell'articolo 381 del prog. definitivo, «restando l'ipotesi regolata dalla norma relativa all'alienazione dei beni» (*R. p. d., n.* 366): V. art. 373.

Contro il provvedimento del giudice è ammesso reclamo al tribunale ordinario (*art.* 80, *d. a.*).

Art. 372. — *Autorizzazione del giudice tutelare.*

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;

2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare legati o donazioni soggetti a pesi o a condizioni;

4) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;

5) promuovere azioni giudiziarie, salvo che si tratti di denuncie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

(*Art.* 296).

---

1. Il progetto preliminare (art. 440) aveva accentrato nel giudice tutelare tutti i poteri di direzione e vigilanza, di deliberazione e autorizzazione che il codice del 1865 ripartisce fra il pretore, il consiglio di famiglia e il tribunale. Ma nel progetto delinitivo fu seguito altro criterio, col richiedere per alcuni atti l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 383) e per altri, di maggior rilievo, l'autorizzazione del tribunale (art. 384).

La Commissione parlamentare, pur accogliendo tale sistema, ritenne che dovesse essere « meglio graduata la competenza dei due organi giudiziari in relazione alla importanza degli atti, e fra l'altro suggerì che il criterio discriminativo di tale competenza fosse quello del valore dei beni, conferendo al giudice tutelare la facoltà di autorizzazione nel caso di acquisti e alienazioni di beni mobili, di qualunque valore, e per i beni immobili, tanto le alienazioni e gli acquisti quanto le accensioni di ipoteche, l'autorizzazione dovesse essere data dal giudice tutelare sino al valore di lire ventimila e dal tribunale nel caso di valore superiore. Ma tale criterio non sembrò pratico perchè costringerebbe « ad accertamenti peritali preventivi per determinare la competenza » e parve « non privo di inconvenienti far riferimento al valore anzichè alla natura dell'atto da compiere, perchè nei patrimoni di tenue entità il limite di ventimila lire potrebbe corrispondere all'intero compendio patrimoniale, con la conseguenza che i minori provvisti di modeste sostanze sarebbero circondati da minori garanzie; e d'altra parte, adottando il criterio del valore sarebbe facile eludere la competenza del tribunale mediante il compimento in tempi diversi di atti dispositivi di valore limitato, anzichè di un atto unico eccedente il limite di ventimila lire » (*R. R., n.* 167).

2. Fra gli atti soggetti all'autorizzazione del giudice tutelare non è stata compresa (come era nel progetto preliminare (art. 440) e fu soppresso nel progetto definitivo (art. 383) e la Commissione parlamentare aveva proposto di ripristinare) la prestazione del consenso al matrimonio, nè gli altri negozi di diritto familiare, nè l'esercizio delle azioni di stato, perchè, come era stato già chiarito nella relazione sul progetto definitivo (n. 365) si è altrove provveduto « a disciplinare con le necessarie garanzie che gli atti anzidetti siano compiuti con la debita ponderazione » (*R. R., n.* 167).

3. Il progetto preliminare (art. 440, n. 8) comprendeva fra le azioni giudiziarie che il tutore può promuovere senza autorizzazione quella di sfratto per finita locazione; ma nel progetto definitivo (art. 383) fu fatta menzione dell'*azione di sfratto* in genere (*art.* 372, *n.* 5) « allo scopo di comprendervi anche l'azione di risoluzione del contratto per morosità » (*R. p. d., n.* 364).

4. Lo stesso art. 440 (n. 4) comprendeva fra gli atti per i quali occorresse l'autorizzazione del giudice tutelare il *soddisfacimento di*

obbligazioni; ma nel progetto definitivo tale accenno fu soppresso, trattandosi di « atto obbligatorio, che perciò non ha bisogno di alcuna autorizzazione » (*id., n.* 365).

5. L'art. 442 del progetto stesso disponeva che il giudice potesse concedere al minore il libero godimento e l'amministrazione dei beni lasciati o donati per intraprendere l'esercizio di un impiego, professione o arte; ma, conformemente a quanto si è disposto per la patria potestà, tale facoltà venne esclusa (*id., n.* 368).

6. Per l'annullamento degli atti non autorizzati, v. art. 375.

L'autorizzazione data dal giudice tutelare va comunicata al p. m. (*art.* 79, *d. a.*). Contro il relativo provvedimento è ammesso reclamo al tribunale ordinario (*art.* 80, *d. a.*).

7. V. nota 6 all'art. 370 quanto alle autorizzazioni concesse con le forme del codice del 1865.

Art. 373. — *Autorizzazione del tribunale.*

Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:

1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;

2) costituire pegni o ipoteche;

3) provvedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;

4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

(*Art.* 296, 301).

V. nota 1 *all'art. precedente.*

1. Non è sembrata giustificata la proposta di sopprimere l'autorizzazione del tribunale per procedere a divisioni o per promuovere i relativi giudizi (n. 3.), come aveva proposto la Commissione parlamentare sul riflesso che essa sarebbe in contrasto con la norma del 2° comma dell'art. 392, per la quale « il minore emancipato può sempre stare in giudizio, con l'assistenza del curatore, sia come attore che come convenuto » (*R. C. p.*, 815): « A prescindere — osserva la Relazione al Re Imperatore (n. 167) — che diversa è la situazione giuridica del minore emancipato rispetto al minore non emancipato, occorre rilevare che il terzo comma dell'art. 392 sottopone parimenti all'autorizzazione del tribunale il compimento della divisione e il relativo giudizio ».

2. « Per assicurare poi l'unità d'indirizzo nell'amministrazione, che si vuol raggiungere con la istituzione del giudice tutelare, si è stabilito (2° *comma*) che il tribunale, nei casi in cui è prescritto il suo intervento, provveda su parere del giudice tutelare » (*R. p. d.*, *n.* 264).

3. Quanto alle condizioni per la vendita dei beni, v. articolo seguente e per l'annullamento degli atti non autorizzati v. art. 375.

4. v. nota 6 all'art. 370 per le autorizzazioni concesse con le forme del codice del 1865.

Art. 374. — *Vendita di beni.*

Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi ai pubblici incanti o per offerte private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.

Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.

(*Art.* 297).

« Nell'autorizzare vendite di beni il tribunale non ha l'obbligo di stabilire il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, che normalmente è còmpito del giudice tutelare. Il tribunale provvederà se avrà gli elementi necessari, altrimenti provvederà il giudice tutelare » (*R. p. d., n.* 364). Si applicano, nel caso che la vendita debba farsi ai pubblici incanti le disposizioni sulla vendita dei beni dei minori contenute nel cod. proc. civ. (*art.* 72, *d. a.*).

Contro il provvedimento del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale ordinario (*art.* 80, *d. a.*).

Art. 375. — *Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli.*

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 322).

« In analogia a quanto è disposto in materia di patria potestà, (art. 320), con apposita norma è qui affermato l'annullamento degli atti compiuti senza l'osservanza delle prescrizioni dettate a protezione del minore » (*R. p. d., n.* 367).

Non è stato accolto il suggerimento della Commissione parlamentare (*R. C. p., pag.* 815) di sostituire alla locuzione « senza osservanza delle norme » l'altra « contro il divieto o l'osservanza ».

Art. 376. — *Atti vietati al tutore e al protutore.*

Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Non possono prendere in affitto i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.

Il tutore e il protutore nemmeno possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

(*Art.* 300, 1457).

---

1. La Commissione parlamentare aveva rilevato che il progetto non contemplava i casi previsti nell'art. 300 del codice del 1865 concernente il divieto al tutore e al protutore di comperare i beni del minore, di accettare la cessione di crediti verso il medesimo e di prendere in affitto i beni senza una speciale autorizzazione; e perciò aveva proposto di ripristinare le norme del detto art. 300, estendendo, inoltre, il divieto a tutti gli atti in cui si riscontri un conflitto d'interessi col minore.

Nell'articolo in esame la proposta sostanzialmente è stata accolta; ma nel determinare la sfera degli atti vietati al tutore e al protutore si è seguito il criterio del codice del 1865, poichè la più ampia formula proposta dalla Commissione per includere nel divieto qualsiasi atto nel quale si riscontri conflitto d'interessi è sembrata « esorbitante, oltrechè generica » (*R. R., n.* 168).

2. La stessa Commissione aveva anche proposto che, allo scopo di dichiarare che la invalidità degli atti compiuti dal tutore rientra nel concetto di annullabilità e non in quella di nullità, la norma su detta fosse collocata prima dell'art. 386 del progetto (*art.* 375) che dispone l'annullabilità degli atti compiuti nell'interesse del minore senza l'osservanza delle norme di legge.

In proposito nella Relazione al Re Imperatore (*n.* 168), così il Guardasigilli dà ragione delle disposizioni adottate:

« Quanto alla sanzione del divieto, ho stabilito il principio dell'annullabilità ed ho legittimato ad agire il tutore, il minore, i suoi eredi o aventi causa, escludendo per ovvie ragioni il tutore o il protutore che abbia compiuto l'atto vietato. Nel disciplinare il regime dell'impugnativa, ha tenuto distinta, dalle ipotesi dell'acquisto e dell'affitto dei beni del minore, l'altra ipotesi che il tutore si sia reso cessionario di crediti verso l'incapace, poichè in quest'ultima l'invalidità del negozio normalmente sarà proposta in via di eccezione. Per non creare poi al curatore dell'emancipato e al genitore esercente la patria potestà una posizione diversa nei confronti del tutore, relativamente a questi atti vietati, in quanto i primi due, in mancanza di una contraria disposizione, sarebbero rimasti soggetti alla più grave sanzione della nullità prevista nell'art. 1457 del codice del 1865, ho avuto cura di dichiarare applicabili al curatore (art. 394) le disposizioni dell'art. 376 ed, inoltre, nell'art. 321, per il genitore esercente la patria potestà, ho voluto dettare, con opportuni adattamenti, norme analoghe a quelle dello stesso articolo 376.

« Avendo regolato espressamente l'annullamento degli atti vietati al tutore, sarebbe stato superfluo l'emendamento, proposto dalla Commissione parlamentare, all'art. 375 del testo, per far risultare che il compimento di questi atti dà luogo a semplice annullamento ».

3. *Divieto al tutore di adottare il minore*: *art.* 293.

4. V. disposizione transitoria in nota all'art. 321.

Art. 377. — *Gratuità della tutela.*

L'ufficio tutelare è gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedano, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

(*Art.* 263, 295).

1. « L'ufficio tutelare, come sacro dovere sociale in favore degli incapaci, deve essere gratuito » (*R. p. d., n.* 369).

Ma a questo principio, affermato nel 1° *comma* dell'articolo, è stato apportato un temperamento nel 2° *comma,* autorizzando il giudice tutelare ad assegnare al tutore un compenso, che il progetto preliminare chiamava « rimunerazione » e che nel progetto definitivo è stato chiamato « *equa indennità* » « per accentuare il concetto che la retribuzione non deve essere considerata come un prezzo dell'opera prestata dal tutore » (*R. p. d., n.* 369); la quale espressione « mentre non significa solo rimborso di spese, ma include anche quello di rivalsa delle perdite patrimoniali derivabili dal non poter attendere alle normali occupazioni nel tempo dedicato all'ufficio tutelare, evita il dubbio dell'attribuzione alla tutela del carattere di un impiego retribuito » (*R. C. p., pag.* 816). Ispirata a tale concetto la espressione è stata mantenuta nel testo dell'articolo in esame.

2. La Commissione parlamentare aveva proposto di prevedere altresì l'eventuale corrisponsione dell'indennità anche al protutore, come era stabilito nel progetto preliminare (art. 445) « dato che ci sono amministrazioni che importano gravi responsabilità » (*id.*). Ma la proposta non fu accolta sulla considerazione che « o il protutore ha sostituito il tutore nell'esercizio della tutela e in tal caso è evidente che la retribuzione fissata dal giudice a favore del tutore spetta al protutore, o il protutore non ha compiuto atti di gestione, ed è allora ingiustificato ammettere la possibilità di un'autonoma retribuzione » (*R. R., n.* 169).

3. La disposizione della *seconda parte dello stesso* 2° *comma* è la riproduzione di quella contenuta nel corrispondente art. 295 del codice del 1865 sulla autorizzazione al tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione della tutela.

Art. 378. — *Contabilità dell'amministrazione.*

Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare.

Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

(*Art.* 302, 303).

Riproducendo qui parzialmente l'art. 303 del codice del 1865 è stata soppressa l'eccezione, ivi contenuta, che esenta dal rendiconto il tutore che sia l'avo paterno o materno del minore.

Art. 379. — *Prestazione di cauzione.*

Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità.

Egli può, anche nel corso della tutela, liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

(*Art.* 292, 293).

1. In relazione al carattere onorario dell'ufficio tutelare ed all'obbligo dell'accettazione della nomina da parte della persona incaricata, che non può rifiutare l'ufficio salvo per gravi motivi che possono anche essere respinti dal giudice tutelare (v. art. 351) la Commissione parlamentare, « pur osservando che non si possa escludere l'obbligo di una cauzione da parte del tutore a garanzia della buona amministrazione del patrimonio del minore » ebbe a proporre, e la proposta è stata accolta (1° *comma*) di affermare nell'articolo in esame che nella imposizione della cauzione il giudice tutelare debba tener conto anzichè « della natura ed entità del patrimonio » come era detto nell'art. 389 del progetto definitivo, « della *particolare* natura ed entità del patrimonio ».

2. Essendosi poi chiesto da qualche commissario di chiarire che le *spese relative alla prestazione della cauzione* sono a carico del patrimonio del minore, la Commissione stessa ritenne che non fosse da aggiungere « una particolare disposizione in tal senso, perchè l'articolo demanda già al giudice tutelare di fissare le modalità della cauzione e fra le modalità egli regolerà anche la questione delle spese » (*R. C. p., pag.* 816).

3. La liberazione totale o parziale della cauzione nel corso della tutela (2° *comma*) può essere determinata da sopraggiunte modificazioni circa la natura e l'entità del patrimonio del minore; mentre ben può il giudice tutelare anche aumentarne l'ammontare e modificarne le modalità ove ne sia il caso; come può altresì rimuovere il tutore divenuto insolvente (art. 382).

4. Le ipoteche legali sui beni del tutore iscritte a norma degli articoli 292, 293 e 1969, n. 3 del codice del 1865 possono essere cancellate, quando il tutore ne faccia istanza al giudice tutelare, il quale, se ordina la cancellazione provvede secondo l'art. 379 in esame (articolo 110 d. t.).

Art. 380. — *Responsabilità del tutore e del protutore.*

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza di un buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

(*Art.* 288).

L'art. 448 del progetto preliminare dichiarava tenuto il tutore agli interessi civili, oltre agli eventuali danni verso il minore ove

avesse impiegato a proprio vantaggio i capitali del minore o li avesse tenuti infruttiferi. Ma nell'art. 391 del progetto definitivo fu omesso l'accenno dell'impiego fatto dal tutore a proprio vantaggio, essendo sembra « superfluo prevedere un'ipotesi che spesso dà luogo a responsabilità penali » (*R. p. d., n.* 370). Senonchè, anche così limitato nel suo contenuto l'art. 391 venne soppresso comechè superfluo, in quanto — è detto nella Relazione al Re Imperatore (*n.* 169) — « l'omesso impiego dei capitali del minore costituisce di per sè, per gli art. 367 e 370, un fatto illecito del tutore, il quale ha l'obbligo di depositare presso un istituto di credito e d'investire in modo idoneo i capitali del minore. E' intuitivo, pertanto, che il tutore, tenendo infruttiferi i capitali, si renda responsabile delle conseguenze del loro mancato investimento ».

SEZIONE IV. — *Della cessazione del tutore dall'ufficio.*

Art. 381. — *Esonero dall'ufficio.*

Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio se l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

---

1. L'ufficio tutelare può cessare oltre che nei casi di incapacità o di dispensa (*art.* 348-350) anche per esonero (*art.* 381) o per rimozione (*art.* 382). L'esonero può essere in ogni tempo concesso dal giudice se l'esercizio della tutela sia soverchiamente gravoso al tutore e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

2. L'esonerato deve continuare l'esercizio della tutela finchè il nuovo tutore non abbia assunto le sue funzioni; tale principio si desume dall'*art.* 351 e perciò fu ritenuta « superflua la disposizione dell'art. 451 del progetto preliminare » (*R. p. d., n.* 372) che appunto disponeva in tale senso, con l'aggiunta « salvo che il giudice tutelare non disponga ch'egli sia provvisoriamente sostituito dal protutore ».

Senonchè la Commissione parlamentare ebbe a proporre che la disposizione dell'art. 451 fosse ripristinata, sembrando che essa, per quanto apparisse ovvia, nondimeno fosse opportuno includerla « per evitare qualsiasi dubbio che potesse portare ad una discontinuità nell'ufficio tutelare ». Ma il proposto ripristino non fu accolto, considerando che il concetto contenuto nella disposizione stessa « discende logicamente dalla natura dell'ufficio tutelare, che costituisce un *munus publicum*, ed è, del resto, affermato nell'art. 351 a proposito della domanda di dispensa » (*R. R., n.* 170).

V. disposizione transitoria in nota 4 all'art. 341.

Art. 382. — *Rimozione e sospensione del tutore.*

Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeri-

tevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.

(*Art.* 265, 269, 286, 288).

---

1. Su proposta della Commissione parlamentare, nel 1° *comma* di questo articolo alla locuzione del progetto (art. 393) « abbia commesso un'azione, anche estranea alla tutela, la quale menomi la fiducia richiesta per l'ufficio » è stata sostituita l'altra : « *sia, per atti, anche estranei alla tutela, divenuto immeritevole dell'ufficio* », e ciò alla scopo « di comprendere anche il caso di una omissione dei doveri del tutore, che lo renda indegno dell'ufficio » (*R.C.p., pag.* 817).

2. Nel 2° *comma* è stato soppresso l'avverbio « regolarmente » che precedeva le parole « *citato* », per evitare che la disposizione venisse interpretata nel senso che occorressero speciali formalità » (*R. p. d., n.* 372).

3. E' stato soppresso perchè « superfluo l'accenno alla possibilità di rivolgere un richiamo al tutore nei casi meno gravi, contenuto nell'art. 353 del progetto preliminare. « Nei casi però che non ammettono dilazione il giudice può interinalmente sospendere il tutore dall'esercizio della tutela » (*R. p. d., n.* 372).

4. V. disposizion transitoria in nota 4 all'art. 341.

SEZIONE V. — *Del rendimento del conto finale.*

Art. 383. — *Conto finale.*

Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.

(*Art.* 302).

---

1. Con le nuove norme dettate intorno al rendiconto finale dell'amministrazione tutelare, — anzichè attribuire al giudice della tutela « la potestà di pronunciarsi sulla regolarità del conto, il cui esame potrebbe involgere questioni di fatto e di diritto che vanno riservate al giudizio contenzioso — si è creduto utile l'intervento del giudice stesso per dirigere la procedura amministrativa della presentazione del conto con prefissione di termini (*art.* 383) e con formalità per le quali tutti gli interessati sono posti in grado di pronunziarsi sul conto e di formulare le eventuali contestazioni » (*R. p. p., pag.* 191).

La procedura si chiude con un decreto del giudice che, o dà atto della seguita approvazione del conto, e in tal caso dal giorno

dell'approvazione decorrono gl'interessi legali sul residuo dovuto dal tutore; o, in caso contrario, nega l'approvazione ed ove la decisione del giudice sia impugnata, e così anche nel caso che il conto non sia presentato, provvede l'autorità giudiziaria competente nel contraddittorio degli interessati (*art.* 384).

« Le azioni relative alla tutela si prescrivono in 5 anni dalla maggiore età o dalla morte del minore, e quando il conto sia stato presentato, dalla data del provvedimento del giudice tutelare (*articolo* 385).

« Queste disposizioni sono destinate ad impedire che le responsabilità derivanti dall'esercizio della tutela rimangano in sospeso per troppo lungo tempo ed a far sì che se ne affretti, per quanto è possibile, la definizione » (*R. p. p., pag.* 191).

2. L'art. 454 del prog. prelim. disponeva che il tutore che cessa della funzione e, in caso di morte di lui, i suoi eredi, debbano subito fare la consegna del patrimonio e nel termine di due mesi presentare il conto dell'amministrazione, salvo proroga concessa dal giudice.

Ma nel progetto definitivo fu soppressa la locuzione relativa all'obbligo degli eredi, fu soppresso anche l'obbligo della consegna del patrimonio tutelare ed altresì la prefissione del termine (2 mesi) ritenendo che, essendo « ovvio principio che il tutore, cessato l'ufficio, debba fare la consegna del patrimonio » bastasse disporre che il giudice potesse dare provvedimenti per la consegna dei beni qualora questa non fosse avvenuta, e fosse più conveniente, anzichè la prefissione di un termine fisso, « prescrivere che il giudice, ove le circostanze lo richiedano, potesse accordare un termine pel rendiconto » (*R. p. d., n.* 373).

Ma la Commissione parlamentare, in considerazione della grande delicatezza della materia, che « rende necessario garantire il più efficacemente possibile il minore » ebbe a proporre così il ripristino dell'obbligo della consegna immediata del patrimonio, come della prefissione del termine, quanto alla prima, ritenendo non inopportuno « affermare un obbligo che risponde ad un dovere fondamentale, mentre la comminatoria di una sanzione costituisce una efficace spinta a non ritardare la presentazione del conto; e quanto alla seconda, che il termine preciso per la presentazione del conto serve ad evitare ogni dubbio, se pure la formulazione del progetto dovesse intendersi nel senso che l'obbligo si debba eseguire subito » (*R. C. p., pag.* 817). L'una e l'altra proposta sono state accolte nel testo dell'articolo in esame.

Non è stata accolta, invece, quella di ripristinare l'obbligo degli *eredi* nel caso di morte del tutore, essendo « ovvio che in tal caso l'obbligo spetta a costoro » (*R. R., n.* 171).

3. Il progetto preliminare conteneva anche una sanzione (ultimo comma, art. 454) pel caso che senza giustificato motivo il conto non fosse stato presentato, facultando il giudice tutelare a infliggere una multa fino a lire 200 per ogni giorno di ritardo. Ma tale sanzione fu ritenuta « eccessiva » e perciò non fu inclusa nel progetto definitivo (*R. p. d., pag.* 373); nè venne accolta la proposta di ripristino fatta dalla Commissione parlamentare « perchè — è detto nella Relazione al Re Imperatore (n. 171) — è sufficiente garanzia degli interessi del minore la responsabilità civile per danno che al tutore incombe in base ai principii generali ».

Art. 384. — *Approvazione del conto e decorrenza degli interessi sul residuo.*

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva.

In caso contrario nega l'approvazione.

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.

Sul residuo dovuto dal tutore decorrono di diritto gli interessi legali dal giorno dell'approvazione del conto.

(*Art.* 306-308).

V. nota 1ª *all'art.* 383.

1. Il progetto preliminare (art. 455) disponeva che il conto dovesse contenere lo stato di consistenza del patrimonio ed il prospetto delle riscossioni, delle spese e dei residui, e dovesse chiudersi col riepilogo e corredato dai documenti giustificativi, meno per le partite rispetto alle quali non si suole riportare ricevuta. Ma nel progetto definitivo tale disposizione fu omessa comechè « superflua » (*R. p. d., n.* 374).

2. L'art. 456 dello stesso progetto preliminare e il corrispondente art. 395 del prog. definitivo consentivano « agli interessati » l'azione nel caso che il conto non fosse stata presentato o approvato. In proposito la Commissione parlamentare ebbe a rilevare che fosse da prevedere anche il caso che il conto fosse stato presentato o approvato, ben potendo accadere che i conti « sembrino in un primo esame esatti, perchè artificiosamente contraffatti, e solo in un tempo posteriore il tutelato si accorga che vi sono gravi inesattezze o irregolarità non apparse dal conto » (*R. C. p., pag.* 818). A sèguito di tale rilievo nel 4° *comma* dell'articolo si è preveduta anche l'ipotesi che sia stata « *impugnata la decisione del giudice tutelare* » (*R. R., n.* 171) che approvi o non approvi il conto, e si è disposto che in tale ipotesi provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.

2. Quanto alle persone degli *interssati* la stessa Commissione ebbe innanzi tutto a chiarire che fra costoro dovesse « senz'altro comprendersi il *tutore* » (*R. C. p., pag.* 818); esaminò anche se dovesse riconoscersi l'azione anche al *pubblico ministero* e per quanto qualcuno avesse osservato che anche questo vi si dovesse ritenere implicitamente compreso « dato l'interesse pubblico della disposizione », la Commissione ebbe a pronunziarsi favorevolmente all'ammissione del pubblico ministero ad esercitare la sola azione di rendiconto, « riconoscendo che potesse per l'azione di responsabilità apparire improprio il suo intervento ». Ma la proposta non fu accolta essendosi considerato che tale intervento sia « inutile, perchè o il minore ha raggiunta la maggiore età e in questo caso egli stesso, divenuto pienamente capace, sarà in grado di provvedere ai propri interessi, o, altrimenti,

vi sarà un nuovo tutore: in ambo i casi vi è sempre un interessato per provocare il regolare rendimento del conto » (*R. R., n.* 171).

3. Il progetto preliminare (art. 456) consentiva agli interessati « l'azione di rendiconto o di responsabilità », ma nel progetto definitivo (art. 395) fu usata la sola parola « *azione* » considerando che « oltre alle azioni di rendiconto e di responsabilità, sono possibili azioni di diversa natura, come quella del tutore diretta all'approvazione giudiziale del conto non approvato dal giudice tutelare » (*R. p. d., n.* 374).

Ma la Commissione parlamentare ebbe a rilevare che la formula usata non chiarisse « nè il carattere della giurisdizione che si eccita, se volontaria o contenziosa, nè la natura dell'azione » e perciò propose che si dicesse che gl'interessati « possono fare istanza al giudice per la presentazione del conto, impugnare davanti il tribunale il decreto del giudice tutelare e promuovere azione per ottenere il rendiconto omesso ed eventualmente per impugnarlo e far dichiarare la responsabilità dal tutore ».

Ma la proposta non fu accolta e la disposizione è stata formulata nei termini del 4° *comma* dell'articolo in esame, essendo sembrato preferibile evitare la specificazione delle azioni concesse agli interessati « poichè, oltre le azioni di rendiconto o di responsabilità, sono possivili anche azioni di diversa natura, come quella del tutore diretta all'approvazione giudiziale del conto non approvato dal giudice tutelare » (*R. R., n.* 171).

4. Nell'*ultimo comma* è stato, ripristinata la norma del primo comma dell'art. 308 del codice del 1865 quanto alla decorrenza di diritto degli interessi legali sul residuo dovuto dal tutore dal giorno in cui il conto è stato approvato (*R. R., n.* 171).

5. Quanto alla prescrizione delle azioni relative alla tutela vedi art. 385 e al divieto di convenzioni anteriori all'approvazione del conto, v. art. 386.

Il provvedimento del giudice tutelare va comunicato al p. m. (*art.* 79 *d. a.*). Contro di esso è ammesso reclamo al tribunale ordinario (*art.* 80, *d. a.*) il quale nel caso del 4° comma dell'articolo 384 in esame provvede in sede contenziosa (art. 80 cit.).

Art. 385. — *Prescrizione delle azioni relative alla tutela.*

Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Quando è presentato il conto, il termine decorre dalla data del provvedimento del giudice tutelare.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.

(*Art.* 309).

V. nota 1° *all'art.* 383.

1. « In tema di prescrizione delle azioni nascenti dall'esercizio della tutela, si è abbandonato il criterio seguito dal progetto preliminare,

cioè, quello di distinguere fra le azioni di rendiconto e di responsabilità da un lato e l'azione d'impugnativa di singole partite dall'altro con termini di prescrizione più brevi, il primo di 3 anni, con decorrenza dalla notificazione del decreto emesso dal giudice in esito all'esame del conto, il secondo di un anno, a decorrere dalla scoperta di errori e falsità delle partite del conto stesso. Tale sistema, oltre che poco opportuno per la eccessiva brevità dei termini, è sembrato anche difettoso perchè non prevedeva l'ipotesi che il conto non sia stato presentato. Si è creduto pertanto di stabilire genericamente che le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore, relative alla tutela si prescrivono in 5 anni dal compimento dell'età maggiore o della morte del minore. La prescrizione però resta interrotta dalla presentazione del conto, iniziandosene *ex novo* il corso dalla data del decreto tutelare (1° *comma*). Tale speciale termine di prescrizione non si applica, in conformità della legge vigente (art. 309 capov. cod. del 1865) per il pagamento del residuo risultante dal conto definitivo » (2° *comma*) (*R. p. d.*, *n.* 375).

2. Le zioni relative alla tutela sorte anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice si prescrivano entro 5 anni da tale entrata in vigore, salvo che il termine diprescrizione stabilito dall'art. 309 del codice dal 1865 venga a compiersi anteriormente (*art.* 111 *d. t.*).

Art. 386. — *Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto.*

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima dell'approvazione del conto della tutela.

La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

(*Art.* 307).

---

1. « Conformemente alla proposta della Commissione parlamentare, è stata ripristinata con l'art. 386. la norma dell'ultimo capoverso dell'art. 307 del codice del 1865 relativo al divieto di convenzione fra minore e tutore, prima del rendimento del conto. Essa tende ad assicurare una maggiore protezione degli interessi del minore, che, anche quando sia divenuto maggiorenne, si trova sempre in uno stato di soggezione morale verso il tutore. Si è però eliminato dalla formula suggerita la parola « definitiva » riferita all'approvazione del conto per evitare che, ritenendo il conto defintivamente approvato solo quando sia intervenuta la pronunzia dell'autorità giudiziaria in sede contenziosa, ovvero sia decorso il termine prescrizionale, il divieto posto dall'art. 386 sia ritenuto sussistente anche quando è intervenuto il decreto di approvazione da parte del giudice tutelare, il che sarebbe stato evidentemente eccessivo » (*R. R.*, *n.* 172).

2. « Nel 2° *comma* si è indicato quali siano le persone abilitate ad esercitare l'impugnativa per l'annullamento delle convenzioni fatte in ispreto della legge » (*R. R.*, *n.* 172).

3. L'art. 398 del progetto definitivo, riproducendo il corrispondente art. 459 del progetto preliminare (che, a sua volta, traeva ori-

gine dall'art. 303, 2° comma del codice del 1865, che disponeva dovessero « gli stati » dell'amministrazione della tutela da presentarsi dal tutore essere « stesi in carta bollata) disponeva l'esenzione dalle tasse di bollo e registro di tutti gli atti della procedura della tutela, compreso l'inventario, i conti annuali e il conto finale. Ma, conformemente alla proposta della Commissione parlamentare, tale disposizione è stata rimandata alle norme di attuazione (*R. R., n.* 172). « Il servizio delle tutele deve essere gratuito, prima ancora che da parte del tutore e protutore, da parte dello Stato, per il quale la cura degli incapaci, ch'è uno dei più sacri doveri della società, non dovrebbe costituire una sorgente di reddito ». Questo principio è stato sanzionato nell'art. 81 delle disposizioni di attuazione circa l'esonero dalle tasse di bollo e di registro.

Art. 387. — *Registro delle tutele.*

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazione nello stato personale o patrimoniale del minore.

Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione dentro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore.

(*Art.* 345, 346).

V. art. 82 a 86 delle disposizioni d'attuazione: *norme sui registri delle tutele dei minori.*

CAPO II. — DELL'EMANCIPAZIONE.

Art. 388. — *Emancipazione di diritto.*

Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.

(*Art.* 310).

---

1. L'istituto dell'emancipazione è stato mantenuto nel nuovo Codice e disciplinato — pur con semplificazioni e modificazioni non prive di importanza, giustificate in gran parte dalla istituzione del giudice tutelare — secondo le linee generali del codice anteriore, non essendo stata accettata la proposta di soppressione fatta da qualche commissario della Commissione Reale in occasione del progetto preliminare.

2. E' stata tenuta ferma la distinzione fra emancipazione di diritto dipendente dal matrimonio (*art.* 388) ed emancipazione mediante apposita dichiarazione; quest'ultima è stata devoluta al giudice tutelare (*art.* 389) mentre il codice del 1865 la devolve al genitore esercente la patria podestà e, in mancanza, al consiglio di famiglia.

3. La proposta della Commissione parlamentare perchè venisse

riconosciuta una *capacità professionale al minore* dopo compiuti 18 anni è stata accolta con la disposizione contenuta nell'art. 3 e collocata sotto il Titolo I, anzichè in questa sede come proponeva la stessa Commissione (*R. R., n.* 173).

Art. 389. — *Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare.*

Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può essere emancipato dal giudice tutelare sull'istanza dei genitori, del tutore o anche dello stesso minore, sentiti in quest'ultimo caso i genitori o il tutore.

Il giudice tutelare non può accordare l'emancipazione senza il consenso dei genitori, salvo che concorrano gravissime ragioni.

(*Art.* 311).

---

1. L'emancipazione mediante apposita dichiarazione ha luogo con provvedimento del giudice tutelare; il quale può dichiararla, quando il minore ha compiuto 18 anni, su istanza o dei genitori, o del tutore, o anche dello stesso minore soggetto a tutela, sentiti in quest'ultimo caso i genitori o il tutore (1° *comma*).

Il prog. prel. (art. 460) consentiva l'emancipazione su istanza « dei genitori » così comprendendo anche il genitore non esercente la patria potestà; nel progetto definitivo (*art.* 400) il diritto alla istanza fu riservato solo al *genitore esercente la patria potestà*, essendo sembrata « sufficiente quella del genitore che ne ha l'esercizio » (*R. p. d., n.* 376); ma nel testo dell'articolo in esame si è tornato alla prima formola, senza che, peraltro, di ciò si trovi alcun cenno nella Relazione del Guardasigilli.

2. Il prog. prelim. (art. 460) consentiva al *minore soggetto alla patria potestà* di chiedere l'emancipazione; nel progetto definitivo (articolo 400) tale facoltà non fu mantenuta sulla considerazione che essa « sarebbe stata fonte di gravi contrasti familiari ». Fu, invece, ammessa la facoltà di chiedere l'emancipazione al *minore soggetto a tutela*, non ravvisandosi in tal caso l'inconveniente dei contrasti familiari di cui al caso precedente; ma, « per ragioni di prudenza, fu disposto che il giudice tutelare dovesse sentire il tutore e i parenti più prossimi del minore » (*R. p. d., n.* 376).

Senonchè, nel comporre il testo definitivo dell'articolo fu ripristinata la facoltà al minore di chiedere l'emancipazione, anche se non soggetto a tutela, sentiti i genitori o il tutore (1° *comma*); ma neanche di ciò si trova alcun cenno nella citata Relazione.

3. A sèguito di rilievo della Commissione parlamentare, è stato formulato il 2° *comma* (che già esisteva nel prog. prelim: *art.* 460)) che consente al giudice, nel caso che concorrano gravissime ragioni, di accordare l'emancipazione anche contro la volontà dei genitori, essa potendo « in taluni casi riuscire provvida » mentre « la garanzia del prudente arbitrio del giudice e la esplicita indicazione che debbono concorrere gravissime circostanze manterranno entro giusti confini il campo d'applicazione di questa norma » (*R. R., n.* 174).

4. V. nota 2ª all'art. 397 quanto alle forme per la concessione dell'emancipazione, e l'art. 70 delle disposizioni d'attuazione circa il reclamo al tribunale dei minorenni contro i provvedimenti del giudice tutelare.

Art. 390. — *Curatore dell'emancipato.*

Il giudice tutelare nomina un curatore al minore emancipato.

Se il minore ha genitori, è curatore il genitore al quale spetterebbe l'esercizio della patria potestà se il minore non fosse emancipato.

Se minore è la donna maritata, essa ha per curatore il marito ovvero il curatore o il tutore del marito.

Se è vedova ovvero legalmente separata, ha per curatore il padre o la madre; in loro mancanza, il giudice tutelare le nomina un curatore. La stessa disposizione si applica nel caso della separazione di beni.

(*Art.* 314, 315).

---

1. Il curatore dell'emancipato è nominato dal giudice tutelare, anche se si tratti di emancipazione di diritto (1° *comma*), sebbene in taluni casi tale nomina sia vincolata alla designazione di determinate persone: se il minore ha il padre o la madre, sarà curatore quello dei genitori al quale spetterebbe l'esercizio della patria potestà se il minore non fosse emancipato (2° *comma*); la donna (minorenne) maritata, che non sia legalmente separata dal marito, ha per curatore il marito o il curatore o il tutore del marito (3° *comma*), se vedova o legalmente separata, il padre o la madre; ecc. (4° *comma*).

2. Il prog. prelim. prescriveva (art. 461) la nomina del curatore da parte del giudice tutelare anche nei casi in cui la curatela spetti di diritto a determinate persone; ma fu creduta inutile tale prescrizione (*R. p. d., n.* 377).

Con l'aver poi stabilito (2° *comma*) che la curatela spetta al genitore che eserciterebbe la patria potestà ove l'emancipazione non fosse avvenuta, si era omessa, perchè « inutile », nel progetto definitivo (art. 401) l'ipotesi, che il progetto preliminare considerava a parte (art. 462, ult. comma) della *donna maritata minore rimasta vedova o legalmente separata dal marito* che il codice del 1865 prevede nell'ultimo comma dell'art. 315. « E' chiaro, si era osservato, che, in tale ipotesi, cessata con la morte o con la separazione la curatela del marito, questa passerà senz'altro al genitore al quale spetterebbbe l'esercizio della patria podestà, mentre in mancanca di genitori si farà luogo alla nomina da parte del giudice » (*R. p. d., n.* 377). Ma, su proposta della Commissione parlamentare, la disposizione del progr-prelim. fu riprodotta nel 4° *comma* dell'articolo in esame, « sebbene non necessaria perchè discendente dalla regola del 2° comma, per maggiore chiarezza » (*R. R., n.* 175).

Art. 391. — *Incapacità o rimozione del curatore.*

Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 346, ultimo comma, 348 e 382.

(*Art.* 268, 269).

Il richiamo all'art. 348 riguarda l'incapacità agli uffici tutelari applicabili al curatore dell'emancipato, e quello all'art. 383 i casi di rimozione e sospensione dall'ufficio.

Col richiamo all'ultimo comma dell'art. 346 si è « chiarito che anche pel curatore è necessaria l'appartenenza alla razza ariana se l'emancipato sia di tale razza » (*R. R.*, *n.* 175).

V. disposizione transitoria in nota 4 all'art. 341.

Art. 392. — *Capacità dell'emancipato.*

L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono la semplice amministrazione.

Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

Per gli altri atti eccedenti la semplice amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. L'autorizzazione deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare, per gli atti indicati nell'art. 373.

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'articolo 318.

(*Art.* 317, 318, 319).

---

1. « Le disposizioni del progetto preliminare (art. 463) in tema di capacità dell'emancipato costituivano una sensibile deviazione dai principî della legge vigente, in quanto si consentiva al minore emancipato di stare in giudizio e di compiere gli atti eccedenti la semplice amministrazione senza l'assistenza del curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare, al quale si faceva obbligo di sentire il curatore prima di concederla. La funzione caratteristica della curatela, integratrice della capacità civile dell'emancipato, veniva in tal modo ristretta in limiti tanto angusti da far dubitare della opportunità di conservare un organo siffatto. Si è creduto pertanto di accogliere il sistema seguito del codice vigente con le debite innovazioni, rese necessarie dall'istituzione del giudice tutelare e dalla abolizione del consiglio di famiglia; in tal modo l'emancipato è pienamente capace per tutti gli atti che non eccedano la semplice amministrazione (1° *comma*); egli può, con l'assistenza del curatore, stare in giudizio e riscuotere capitali sotto condizione di idoneo reimpiego (2° *comma*). Per tutti gli atti eccedenti la semplice amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare o, per atti di maggiore importanza, quella del tribunale » (3° *comma*) (*R. p. d.*, n. 379). Nel caso di conflitto d'interessi fra il minore e curatore è nominato un curatore speciale (*ult. comma*).

La espressione « *semplice amministrazione* » qui usata deve ritenersi equivalente all'altra « *ordinaria amministrazione* » usata nel successivo art. 394 e negli art. 318, 372 e 392, per quanto sarebbe stato opportuno adoperare per casi identici una identica locuzione.

2. Non è stata accolta la proposta della Commissione parlamentare di aggiungere alla fine del 1° comma le parole « salvo quanto è disposto negli art. 395 e 3 », cioè, la norma che disciplina la capacità del minore autorizzato al commercio (art. 395) e quella che tratta della capacità professionale del minore (art. 3) . Tale coordinamento del 1° comma con questi due articoli è sembrato « superfluo » perchè le relative disposizioni « si ricollegano agevolmente fra loro senza bisogno di esplicito richiamo » (*R. R., n.* 175).

3. Non si è ritenuto opportuno di sostituire, nel 2° *comma* alla locuzione « *con l'assistenza* » l'altra « *col consenso e l'assistenza* », temendosi che ciò « potesse pregiudicare il concetto giuridico dell'assistenza, mentre poi i due termini sono indubbiamente considerati equivalenti, come si rileva dal 3° *comma* che, riferendosi all'assistenza del curatore prevista nel comma precedente, usa il termine « consenso » (*R. C. p., pag.* 821).

4. La stessa Commissione aveva anche proposto, che, riconosciuta al minore che abbia compiuto l'età di 18 anni la capacità di locare il proprio lavoro (*art.* 3) si autorizzasse il genitore o il tutore a vigilare sul modo col quale egli eroga i suoi guadagni professionali. Ma neppure questa proposta fu accolta, sulla considerazione che essa avrebbe « limitato il potere di vigilanza del genitore sul modo col quale il minore impiega il guadagno professionale, disponendosi un intervento del giudice per destinare parte di tale guadagno all'assistenza familiare. Siffatte innovazioni non appaiono giustificate. — così la Relazione al Re Imperatore (*n.* 173) — perchè modificherebbero sostanzialmente il sistema dei rapporti fra padre e figlio, quali discendono dalla patria potestà, la quale continua a perdurare fino alla maggiore età del figlio. D'altra parte, un intervento legislativo diretto a regolare in modo particolareggiato le speciali situazioni che possono determinarsi in conseguenza del riconoscimento di una piena capacità al minore per ciò che riflette la prestazione del suo lavoro, non appare neppure opportuno, anche perchè è da ritenere che esse troveranno normalmente la loro sistemazione nell'àmbito stesso della famiglia ».

5. Per la nullità degli atti compiuti senza l'osservanza delle norme stabilite da questo articolo, v. art. 394, e per la capacità dell'emancipato alle convenzioni matrimoniali, v. art. 163.

L'autorizzazione del giudice tutelare va comunicata al p. m. (*art.* 79, *d. a.*). Contro il relativo provvedimento è ammesso reclamo al tribunale ordinario (*art.* 80, *d. a.*).

Art. 393. — *Rifiuto del consenso da parte del curatore.*

Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto, salva, ove occorra, l'autorizzazione del tribunale.

(*Art.* 320).

« Riaffermata la necessità dell'assistenza del curatore per il compimento di atti eccedenti la semplice amministrazione (*art.* 392)

è stato necessario prendere in considerazione l'ipotesi che il curatore rifiuti ingiustamente di dare il suo consenso. L'ipotesi è regolata nel codice (del 1865) dall'art. 320; il quale, peraltro, non determina quali provvedimenti possano adottarsi per eliminare l'ostacolo del rifiuto di consenso. La norma è stata, pertanto, completata nell'articolo in esame, il quale dispone che il giudice tutelare, su ricorso del minore, nomina un *curatore speciale* per assisterlo nel compimento dell'atto. Il minore e il curatore speciale potranno poi compiere senz'altro l'atto, se questo non è soggetto ad autorizzazione o è soggetto solo a quella del giudice tutelare, ch'è implicita nel provvedimento di nomina del curatore speciale che presuppone la convenienza dell'atto; se, invece, è prescritta l'autorizzazione del tribunale (*art.* 392, 3° comma) il minore e il curatore dovranno richiederla prima di compiere l'atto » (*R. p. d., n.* 380).

Il provvedimento adottato dal giudice tutelare va comunicato al p. m. (*art.* 79, *d. a.*) Contro di esso è consentito il reclamo al tribunale ordinario (*art.* 80, *d. a.*).

Art. 394. — *Inosservanza delle precedenti norme.*

Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art. 392 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 376.

(*Art.* 322).

1. « In analogia a quanto è disposto in materia di patria potestà (*art.* 320) e di tutela (*art.* 375) si è qui enunciato il principio che l'inosservanza delle norme stabilite circa la capacità dell'emancipato dà luogo ad annullabilità, che può essere fatta valere solamente dal minore o dai suoi eredi o aventi causa » (*R. p. d., n.* 382).

2. Al curatore dell'emancipato sono vietati gli atti vietati al tutore e al protutore indicati nell'art. 376 con la relativa sanzione di nullità. V. nota 2ª all'art. 376 e disposiz. transit. in nota all'art. 321.

Art. 395. — *Emancipato autorizzato al commercio.*

Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio del commercio secondo la legge commerciale, può compiere da solo anche gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione.

1. « La strana situazione in cui, secondo la legge vigente, viene a trovarsi il minore emancipato autorizzato ad esercitare il commercio, ha richiamato l'attenzione del legislatore ed ha formato oggetto di attento esame. Si è ritenuto illogico che il minore in tale caso possa compiere tutti gli atti inerenti al commercio anche se accedano l'ordinaria amministrazione e che, invece, in materia civile, la sua capacità sia limitata agli atti di ordinaria amministrazione; chi è pienamente capace ad esercitare il commercio, che importa rischi gravissimi e richiede prudenza e avvedutezza, non può

che essere considerato parimenti capace anche per gli atti di natura civile. Pertanto, accogliendo i voti da tempo formulati dalla dottrina, si è riconosciuta (*art.* 395) la piena capacità dell'emancipato autorizzato all'esercizio del commercio » (*R. p. d., n.* 383).

Ma la Commissione parlamentare andò in opposto avviso, considerando eccessiva la concessione della piena capacità e contrastante altresì con la realtà, « perchè può un padre ritenere capace il figlio di esercitare una data modesta attività commerciale a cui è stato da tempo addestrato, e non di fare qualunque atto di natura civile ». E poichè, a suo avviso, con la formola del progetto non veniva eliminata la questione se « quando si autorizza un minore emancipato al commercio secondo la legge commerciale lo si debba ritenere autorizzato illimitatamente, ovvero solo per un determinato commercio, limitato nella specie, nel tempo e nello spazio e, una volta che nell'atto di autorizzazione si è posta una limitazione sarà necessario interpretare tale documento per vedere quali atti questo minore emancipato è capace di compiere » — la Commissione avvisò si affermasse la capacità del minore in relazione al commercio al quale è stato autorizzato e che una capacità più estesa fosse ammessa solo quando risultasse dall'atto di autorizzazione. E perciò propose che in fine dell'articolo si aggiungesse questa frase « relativamente al commercio per cui è stato autorizzato, salvo che dall'atto di autorizzazione risulti una capacità maggiore » (*R. C. p., pag.* 822).

Ma la proposta non fu accolta, essendo sembrato « inutile porre restrizioni alla portata della norma perchè « come è chiarito nella relazione sul progetto definitivo (v. sopra,) il minore emancipato all'esercizio del commercio deve ritenersi capace di compiere atti dispositivi anche in materia civile » (*R. R., n.* 175).

2. La stessa Commissione aveva anche proposto che « dal momento ch'era stata prevista la continuazione dell'azienda agraria insieme a quella commerciale e industriale che venga a trovarsi nel patrimonio del minore » (*art.* 363 *e* 369), fosse aggiunto all'articolo in esame che la stessa norma si applica al minore autorizzato ad esercitare un'azienda agraria » (*R. C. p., pag.* 822).

Ma neanche questa proposta fu accolta, considerando che « per poter seguire il suggerimento della Commissione si sarebbe dovuto costruire, in analogia alla legge commerciale, un nuovo istituto per abilitare, con una speciale autorizzazione, il minore emancipato, posto a capo di un'azienda agraria, a compiere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Ma ciò non è sembrato necessario, perchè la normale gestione di un'azienda agraria, a differenza di quanto si verifica nell'azienda commerciale, si estrinseca quasi sempre nel compimento di atti di semplice amministrazione, ai quali l'emancipato può liberamente provvedere, mentre in quei pochi casi, in cui occorra procedere al compimento di atti eccedenti la semplice amministrazione, soccorreranno le norme generali. Senza dire poi che la concessione di una illimitata capacità all'emancipato, che gestisce un'azienda agraria, potrebbe rivelarsi dannosa, perchè sarebbe data al minore la possibilità di alienare il patrimonio immobiliare per fini diversi da quelli che sono inerenti alla buona gestione dell'azienda agraria » (*R. R., n.* 175).

Art. 396. — *Revoca dell'emancipazione.*

Quando gli atti del minore ne dimostrano la incapacità ad amministrare, l'emancipazione accordata per l'art. 389 può essere revocata dal giudice tutelare su istanza di chi richiese l'emancipazione o anche d'ufficio, sentito il minore.

Dal giorno della revoca dell'emancipazione il minore rientra sotto la patria potestà o la tutela e vi rimane sino all'età maggiore.

(*Art.* 321).

---

1. L'art. 464 (1° comma) del prog. prelim. disponeva che quando gli atti del minore emancipato dimostrassero la di lui incapacità ad amministrare, l'emancipazione potesse essere revocata dal giudice tutelare su istansta *dello stesso minore,* o dei suoi genitori, o d'ufficio. Ma nel progetto definitivo (art. 407, 1° comma) oltre a chiarire che la revoca potesse disporsi solo per l'emancipazione concessa dal giudice (art. 389) restando così esclusa la revoca dell'emancipazione di diritto (art. 388) fu negata la facoltà al minore di chiederla, essendo « sembrato inopportuno che lo stesso emancipato possa richiedere di essere privato della conseguita capacità, in quanto potrebbe esservi spinto, con pregiudizio dei terzi, da una finalità diversa di quella voluta dalla legge » (*R. p. d., n.* 384). La revoca può quindi essere pronunciata (dal giudice tutelare) solo ad istanza di chi ebbe a richiedere la emancipazione (genitori o tutore: art. 389, 1° comma) o d'ufficio: sentito in ogni caso il minore, « a garanzia dell'emancipato » (*R. R., n.* 176). Ma per l'art. 389 (1° comma) l'emancipazione potendo essere concessa sull'*istanza* « *anche dello stesso minore* », la espressione « *su istanza di chi richede l'emancipazione* » dal 1° comma dell'articolo in esame darebbe ragione ad ammettere che *anche il minore che abbia chiesta l'emancipazione* « possa fare istanza per la revoca, se non vi fosse il chiarimento così esplicito in senso opposto, contenuto nella citata Relazione sul progetto definitivo, non contraddetta dall'altra sul testo in esame, mentre è però evidente che il *minore* debba essere *sentito* quante volte l'istanza di revoca venga proposta dai genitori o dal tutore, o quando la revoca abbia luogo d'ufficio.

2. La Commissione parlamentare aveva proposto di aggiungere che « la revoca non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, neppure per le operazioni in corso » (disposizione tratta dal progetto del codice di commercio elaborato dalla Commissione Reale). Ma tale aggiunta è sembrata superflua, sulla considerazione che « *la salvezza dei diritti dei terzi* risulta chiaramente dal 2° *comma* dell'articolo; il quale, stabilendo che il minore rientra sotto la patria potestà o la tutela dal giorno della revoca, esclude implicitamente qualsiasi effetto retroattivo della stessa. Per quanto riguarda poi le *operazioni in corso,* la norma proposta è inutile perchè o le operazioni in corso hanno dato luogo a veri e propri diritti, e questi restano salvi, o hanno dato luogo a semplici aspettative e queste non possono ottenere protezione » (*R. R., n.* 176).

3. V. nota 2 all'art. 397 quanto alle forme della revoca e l'art. 71 delle disposizioni d'attuazione quanto al reclamo contro il provvedimento di revoca ed alla esecutorietà del provvedimento stesso.

Art. 397. — *Pubblicità.*

I provvedimenti con i quali è concessa o revocata l'emancipazione devono essere iscritti, a cura del cancelliere, in apposito registro e comunicati dentro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile perchè li annoti in margine all'atto di nascita dell'emancipato.

---

1. « Congrue forme di pubblicità sono stabilite in questo articolo così per la pronuncia come per la revoca dell'emancipazione, affidata al cancellieri addetto all'ufficio del giudice tutelare procedente » (*R. p. p.*, *pag.* 193).

2. La Commissione parlamentare aveva proposto che, con apposita disposizione, fosse fatto riferimento alle forme della concessione e della revoca dell'emancipazione: ma ciò è sembrato inutile, essendo « ovvio che ogni istituto di diritto sostanziale deve trovare il suo svolgimento nelle norme di rito » (*R. R.*, *n.* 176).

3. La comunicazione all'ufficiale di stato civile non può essere fatta prima che sia decorso il termine per il reclamo contro il provvedimento del giudice tutelare (art. 389 e 396) o prima che il reclamo sia rigettato (*art.* 70, *d. a.*).

4. V. art. 82 e 86 delle disposizioni d'attuazione le norme sul *registro delle curatele dei minori emancipati.*

TITOLO XI. — DEI MINORI AFFIDATI ALLA PUBBLICA O ALLA PRIVATA ASSISTENZA E DELL'AFFILIAZIONE.

Art. 398. — *Norme regolatrici dell'assistenza dei minori.*

L'assistenza dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del presente titolo.

In merito al *titolo* in esame così si esprime il Guardasigilli nella sua Relazione al Re Imperatore (*n.* 177):

« La necessità di contemplare nel nuovo codice il problema dell'assistenza all'infanzia moralmente o materialmente abbandonata, che finora era demandato alle leggi speciali, è stata avvertita dalla Commissione parlamentare, che, con fine sensibilità politica e con profonda dottrina, ha formulato un complesso di disposizioni, atte a disciplinare la materia in modo altamente encomiabile. Tali norme sono state in gran parte accolte nel testo, nel nuovo titolo XI, con opportuni miglioramenti, ispirati soprattutto alla finalità di porre in particolare rilievo l'istituto che è stato denominato « affiliazione » e di dargli più precisa regolamentazione.

« L'originalità e l'importanza dell'istituto stesso hanno convinto poi dell'opportunità di farne espressa menzione nella denominazione del titolo, onde porre bene in chiaro la importanza che esso viene ad assumere nell'assistenza a favore dell'infanzia.

« Il titolo ha poi trovato collocazione immediatamente dopo il titolo X, concernente la tutela, per una considerazione di carattere

sistematico posta in rilievo dalla Commissione parlamentare, in quanto appariva conveniente avvicinare gli istituti che in varia guisa provvedono all'assistenza dei minori.

« Per la stessa ragione ho creduto opportuno distaccare dalla disciplina dell'affiliazione le norme che regolano gli altri aspetti dell'assistenza ai minori, in quanto anch'esse sono necessarie per una omogenea e organica regolamentazione giuridica del problema dell'infanzia abbandonata. Costituiscono, infatti, una logica premessa al nuovo istituto sia le disposizioni che fanno riferimento o riproducono le norme oggi contenute in leggi speciali, sia le disposizioni che attribuiscono speciali poteri tutelari agli istituti di assistenza »

2. L'art. 408 proposto dalla Commissione diceva: « L'assistenza pubblica dei minori è regolata. . . . »; ma fu soppresso il termine « pubblica » « poichè tale assistenza è quella che risulta dalla intestazione del titolo » (*R. R.*, *n.* 178).

3. Le principali leggi speciali cui l'articolo in esame si riferisce sono quelle sulla protezione della maternità e infanzia (T. U. 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316); la legge sull'ordinamento di servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono (R. D. L. 8 maggio 1927-V, n. 798) e la legge per la istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni (R.D.L. 20 luglio 1934-XIII, n. 1440). Negli art. 4 del 1° e 2° e negli art. 1, 8, 25, 26 e 32 del terzo di tali decreti sono indicate le categorie di minorenni cui si applicano le provvidenze in essi contenute.

4. V. nota 2 all'art. 408 (*esenzioni fiscali*).

Art. 399. — *Limiti di applicazione delle norme.*

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai minori degli anni diciotto i quali si trovano in una delle condizioni seguenti:

a) essere figli dei quali non si conoscono i genitori;

b) essere figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trova nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento;

c) essere comunque ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo pel mantenimento, l'educazione o la rieducazione;

d) essere in istato di abbandono materiale o morale.

---

1. « In ordine alle *categorie dei minori*, nei cui confronti possono trovare applicazione le norme del titolo, si è creduto conveniente usare nell'art. 399 lett. *a*) una locuzione generica che comprenda le due ipotesi, che il testo proposto dalla Commissione parlamentare intendeva distinguere, dei « figli di genitori ignoti » e dei « figli naturali non riconosciuti ». Con la prima locuzione la Commissione intendeva riferirsi non già al caso di figli denunciati all'ufficiale di stato civile come nati da genitori ignoti (ipotesi questa che evidentemente si identifica con quella di figli naturali non riconosciuti), bensì al caso di minori trovati in istato di abbandono a causa di pubbliche calamità e per i quali, in mancanza di registri dello stato civile, non possa nemmeno stabilirsi se siano figli legittimi o figli naturali. Ma

tale specificazione è sembrata superflua: si è preferito, invece, parlare di « figli dei quali non si conoscono i genitori », perchè così vengono a comprendersi in questa espressione tanto il caso che la non conoscenza derivi dal fatto che il figlio risulti nato da genitori ignoti quanto l'altro in cui del minore trovato in istato di abbandono non si sappia se e quali genitori egli abbia » (*R. R., n.* 179).

2. Le altre ipotesi prevedute nell'art. non hanno dato luogo a rilievo: per l'ultima, compresa sotto la lettera *d)* è stata adoperata « la formula della legge assistenziale » (*R. C. p., pag.* 825).

Art. 400. — *Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza.*

Salva la facoltà del giudice tutelare di deferire per l'art. 352 all'istituto di pubblica assistenza la tutela del minore ivi ricoverato, sino a quando non sia stato provveduto alla nomina di un tutore e in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potestà o della tutela sia impedito, l'istituto di pubblica assistenza esercita sul minore ricoverato o assistito i poteri tutelari secondo le norme del titolo X, capo I, di questo libro.

Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potestà, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

---

1. In questo articolo sono stati regolati « *i poteri tutelari* spettanti *in via provvisoria* agli istituti di assistenza quando il tutore non sia ancora nominato e in ogni caso quando l'esercizio della patria potestà o della tutela sia impedito, salva la facoltà del giudice tutelare di deferire, a termini dell'art. 352, la tutela, del minore all'istituto in cui il minore stesso si trova ricoverato » (*R. R., n.* 180) cioè, in modo permanente e formale. Queste norme « costituiscono speciali adattamenti dell'istituto tutelare, ma assumono in pari tempo una portata di carattere generale e una importanza rilevante, perchè sono la enunciazione di un principio fondamentale in materia di assistenza ai minori, che, cioè, la tutela di ogni minore, che venga raccolto o allevato in un istituto assistenziale, spetta senz'altro all'istituto stesso fino a quando non si sia definitivamente provveduto. Tale potere tutelare costituisce una spiccata manifestazione della funzione pubblica assistenziale svolta dagli appositi istituti del Regime » (*R. R., n.* 180).

2. Di massima importanza è la norma del 2° *comma* dell'articolo, la quale « mira a proteggere il minore e il pubblico interesse, stabilendo che la restituzione del minore non possa avvenire se non attraverso una procedura che si svolgerà davanti al giudice tutelare, il quale potrà fissare eventualmente limiti e condizioni atte a proteggere l'avvenire del minore » (*R. C. p., pag.* 827). Evidentemente la disposizione trova applicazione nel caso che il genitore sia stato privato dall'esercizio della patria potestà e vi venga poi reintegrato (art. 326 e 330) dopo che il minore sia stato ricoverato presso un istituto di pubblica assistenza cui ne sia stata deferita la tutela (art. 352).

Art. 401. — *Intervento della pubblica autorità a favore dei minori.*

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo collocherà in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

---

1. « Nell'art. 401 si è riportata, nella sua sostanza, la disposizione dell'art. 21 del Testo Unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, approvato con R. decreto 24 dicembre 1934-XIII, n. 2136, che stabilisce l'intervento della pubblica autorità a favore dei minori abbandonati. E' vero che nel richiamo generale, fatto nell'articolo 398, alle leggi speciali per quanto concerne l'assistenza ai minori, è compresa anche l'accennata disposizione, ma si è pensato che fosse sommamente opportuno riaffermare in questa materia un principio direttivo della legislazione fascista, e cioè l'intervento diretto della pubblica autorità a favore dei minori abbandonati. L'assunzione di questa norma nel codice civile vuol significare che l'intervento dell'autorità a favore dell'infanzia abbandonata o allevata in modo non conveniente, costituisce nel nuovo diritto non tanto una funzione amministrativa di carattere eccezionale, quanto una normale pubblica attività nell'interesse della sanità fisica e morale della stirpe. La nuova sistemazione presenta inoltre il vantaggio di sottrarre la norma alla frequente mutabilità della legislazione speciale, e fissa un criterio informatore, di importanza fondamentale, del diritto civile fascista. Considerata sotto questo profilo, la disposizione dell'art. 401 ha una portata assai vasta, perchè l'attività dell'autorità amministrativa viene a incontrarsi con quella che è la competenza speciale del tribunale e del giudice tutelare in materia di patria potestà e di tutela. Sono evidenti i molteplici vantaggi che la collaborazione fra i detti organi apporterà in tutti i casi in cui sia urgente provvedere per la tutela di minorenni abbandonati o allevati con pericolo per la loro sanità fisica o morale » (*R. R., n.* 181).

2. In seno alla Commissione parlamentare furono sollevati dubbi sull'opportunità « di inserire nel Codice questa disposizione che fissa i doveri degli enti di pubblica assistenza » e si sostenne che « questa determinazione dovesse essere lasciata alla legge speciale anche per non cristallizzare nel codice civile istituti della Rivoluzione che sono in continuo perfezionamento; ma fu opposto che la disposizione si giustifica nel codice in quanto costituisce una deroga alle norme comuni della patria potestà e della tutela, ed ha una portata notevolissima in quanto è la espressione del movimento rivoluzionario che si è determinato nel campo dell'assistenza; nè, d'altra parte, è da sorprendere che nel codice di diritto privato penetri sempre più il diritto pubblico, specialmente in questo campo. Il principio generale, infatti, che lo Stato possa intervenire a prendere a suo carico i figli di genitori incapaci di provvedere alla loro educazione è di

così alto interesse sociale che deve essere consacrato nel codice civile dove sono disciplinati i rapporti di famiglia. Si tratta di una limitazione del diritto di famiglia, di una sostituzione dello Stato ai doveri che i genitori non possono o non sanno compiere » (*R. C. p., pag.* 826).

3. Il provvedimento della pubblica autorità, nel caso in esame, è di natura provvisoria, e cautelare, salvo la definitiva sistemazione del minore abbandonato.

Art. 402. — *Affidamento dei minori. Istanza di affiliazione. Divieto per diversità di razza.*

L'istituto di pubblica assistenza può affidare, a norma delle disposizioni speciali, il minore ricoverato a persona di fiducia. Questa, decorsi tre anni dall'affidamento, può chiedere al giudice tutelare del luogo di sua residenza di affiliarsi il minore.

Eguale facoltà spetta alla persona che ha provveduto all'allevamento del minore senza che le sia stato affidato dall'istituto.

Se il richiedente è coniugato occorre l'assenso dell'altro coniuge.

L'affiliazione non può essere domandata da persona di razza non ariana, salvo che il minore appartenga pure a razza non ariana.

---

1. Questo articolo e i successivi di questo titolo contengono la disciplina del nuovo istituto dell'*affiliazione*, che la Commissione parlamentare aveva chiamato col nome di « *vincolo parentale* », escludendo le altre denominazioni, all'uopo suggerite, di « vincolo assistenziale » e di « vincolo familiare ». Ma non fu trovata esatta tale denominazione perchè — si è detto — « non può qualificarsi parentale un vincolo che intercorre fra il minore affidato e la persona dell'affidatario, che non porta alla costituzione d'uno stato familiare e non attribuisce diritti successori » Neppure sembrò adatta la locuzione « piccola adozione », perchè essa « avrebbe l'inconveniente di avvicinare concettualmente il nuovo istituto a quello dell'adozione, dal quale, invece, nettamente si differenzia »; pur avendo entrambi in comune il fatto materiale dell'assunzione di un estraneo nell'àmbito di una famiglia, una tale assunzione ha luogo con finalità, modalità ed effetti diversissimi. « Mentre, infatti, precipua finalità dell'adozione è quella di assicurare la continuità della famiglia, inserendo in essa e nella posizione di figlio, una persona estranea, il nuovo istituto ha per scopo precipuo di dare ai fanciulli privi o abbandonati dai genitori l'assistenza di cui hanno bisogno e quindi ha finalità essenzialmente benefica e assistenziale. Pertanto, mentre l'istituto della adozione è disciplinato dalla legge in funzione soprattutto dell'interesse della famiglia che si costituisce con l'atto di adozione, l'istituto dall'affiliazione è regolato in funzione dell'interesse pubblico della assistenza dei minori e si ricollega all'istituto della tutela. Dalla diversa finalità dei due istituti discendono conseguenze rilevanti: così, non si richiede che l'affiliante sia privo di figli, mentre per la adozione ciò è condizione essenziale; non si sono posti i limiti e le condizioni di

età che si esigono per l'adozione; l'affiliazione per la sua stessa natura, a differenza di quel che avviene per l'adozione, può trovare applicazione solo nei confronti dei minorenni; l'adozione fa sorgere un vincolo duraturo e diritti successorî a favore dell'adottato, il che non fa l'affiliazione..... Perciò il termine « *affiliazione* » è sembrato il più idoneo a caratterizzare il nuovo istituto; termine che « rispetto ad altri che sono stati proposti, offre l'indiscutibile vantaggio di esprimere, dal punto di vista lessicologico, il concetto che la persona, a cui viene affidato il minore, attribuisce a questo una posizione quasi analoga a quella di figlio e ha il dovere morale di trattarlo ed educarlo come tale. Questo sentimento è così profondamente radicato nella coscienza della nostra popolazione, che i minori, affidati dai brefotrofi ai privati, sono da questi considerati come figli propri. Tale vivo sentimento è opportuno rispecchiare in termine appropriato » (*R. R.*, *n.* 182).

2. L'affiliazione può essere chiesta: *a*) o dalla persona alla quale il minore sia stato affidato da un'istituto di pubblica assistenza, dopo decorsi tre anni dall'affidamento (1° *comma*); tale periodo di tempo è stato ritenuto « sufficiente per creare e consolidare quel rapporto di affetto e disciplina domestica che dovrà divenire permanente e duraturo » e anche necessario perchè l'assunzione del minore avvenga « dopo ponderata considerazione » (*R. C. p., pag.* 827); *b*) o dalla persona che ha provveduto all'allevamento del minore senza che le sia stato affidato dall'istituto (2° *comma*).

Se l'affiliante è coniugato occorre l'adesione del coniuge (3° *comma*) « per evitare di pregiudicare l'armonia e la pace domestica immettendo nella famiglia un minorenne estraneo » (*R. R.*, *n.* 283); in tal caso il coniuge può ottenere che la qualità di affiliante sia attribuita anche a lui (art. 403, ult. comma).

La disposizione dell'*ultimo comma* ha lo scopo di « evitare il pericolo che minori di razza ariana possano essere affidati a persona di razza diversa » (*R. R.*, *n.* 283). V. *nota* 3 *all'art.* 1.

Art. 403. — *Procedimento per la dichiarazione di affiliazione.*

Il giudice tutelare prima di provvedere alla domanda indicata nell'articolo precedente raccoglie accurate informazioni sulle condizioni economiche, morali e familiari del richiedente, sul trattamento da esso fatto al minore, sulle condizioni fisiche, morali e intellettuali di questo. Deve inoltre sentire l'istituto presso il quale il minore fu ricoverato o dal quale fu assistito, i prossimi parenti del medesimo e il minore stesso, se è in grado di esprimere il suo avviso.

Non può essere accolta l'istanza di chi si trova nelle condizioni di incapacità tutelare previste dall'art. 348.

Il provvedimento che accoglie la domanda attribuisce al minore il cognome dell'affiliante, qualora questi ne abbia fatta richiesta. Se si tratta di un figlio legittimo o di un figlio naturale riconosciuto, il cognome dell'affiliante può soltanto essere aggiunto a quello del minore.

Il giudice tutelare può prescrivere norme per l'allevamento e la educazione del minore.

Il provvedimento che accoglie la domanda di affiliazione deve essere omologato dal tribunale, sentito il pubblico ministero, e deve essere annotato in margine all'atto di nascita del minore.

Il coniuge dell'affiliante può ottenere, nelle forme già indicate, che la qualità di affiliante sia attribuita anche a lui.

Le *forme per la costituzione del rapporto di affiliazione* sono regolate nell'art. 403, che traccia la procedura relativa. In proposito così si esprime il Guardasigilli nella sua Relazione al Re Imperatore (*n.* 183):

a) « Non ho creduto necessario stabilire che il giudice, nell'assumere le *informazioni* prima di provvedere sulla domanda di affiliazione (1° *comma*) possa assumere testimonianze sotto il vincolo del giuramento, ma ho preferito lasciare ad esso la libertà di raccogliere qualsiasi testimonianza, senza intralci procedurali, a titolo informativo ».

b) « In conformità della natura del vincolo, mi è sembrato opportuno stabilire una vera e propria condizione ostativa alla ammissibilità del vincolo stesso nei riguardi di persone che siano *incapaci di uffici tutelari* (2° *comma*).

c) « Apposita norma (3° *comma*) stabilisce che l'affiliato assume il *cognome* dell'affiliante, solo se vi sia esplicita istanza dell'affiliante stesso, all'atto della costituzione del vincolo. La Commissione parlamentare avrebbe desiderato che fra gli effetti del vincolo fosse compresa anche l'assunzione del cognome. Senonchè, ho considerato che, accogliendosi la proposta, si sarebbe dovuto ammettere la revoca del cognome con la revoca dell'affiliazione, mentre il cognome, come attinente alla personalità, deve essere attribuito in via definitiva e restare fermo malgrado la revoca. Pertanto, ho creduto opportuno che l'attribuzione del cognome sia fatta con carattere definitivo, ma sia subordinata ad un'esplicita richiesta dell'affiliante.

d) « Non ho stabilito che l'*omologazione del provvedimento* del giudice tutelare, che dichiara l'affiliazione, abbia luogo dietro richiesta conforme del pubblico ministero, perchè ho ritenuto preferibile concedere al tribunale ampia libertà di apprezzamento. Ho semplificato, poi, per ragioni di utilità pratica, la procedura, stabilendo che il decreto costitutivo del vincolo sia annotato a margine dell'atto di nascita del minore, sembrando superflua la ulteriore trascrizione sui registri di stato civile del comune di residenza del minore stesso (come era prescritto nell'art. 408 *f*) della Commissione parlamentare). (*L'omologazione è di competenza del tribunale dei minorenni*: *art.* 68, *d. a.*). «

e) « Quanto alla possibilità della *estensione del vincolo al coniuge dell'affiliante*, di essa ho fatto menzione (6° *comma*) dopo aver trattato del provvedimento del giudice, costitutivo del vincolo, perchè logicamente l'estensione non può che susseguire alla costituzione del vincolo, a meno che la richiesta di affiliazione non sia fatta contemporaneamente da entrambi i coniugi ».

Art. 404. — *Effetti dell'affiliazione.*

L'affiliazione attribuisce all'affiliante i poteri inerenti alla patria potestà.

L'affiliante deve mantenere l'affiliato; deve educarlo e istruirlo conformemente a quanto è prescritto nell'art. 145. Sono applicabili le disposizioni dell'art. 299, quarto comma, e dell'art. 300.

Se il minore è stato affiliato da due coniugi, l'esercizio dei poteri inerenti alla patria potestà spetta al marito.

Questo articolo regola gli *effetti dell'affiliazione.*

a) Non si è creduto opportuno affermare, come era detto nell'art. 408 *h*) proposto dalla Commissione parlamentare, che l'affiliato è *posto sotto la patria potestà dell'affiliante* « perchè questa soggezione è propria della filiazione legittima; ma si è stimato preferibile, conformemente a quanto è stato disposto per i rapporti fra il genitore naturale e il figlio riconosciuto, far menzione genericamente di attribuzione di *poteri inerenti alla patria potestà* » (1° *comma*). (*R. R., n.* 284). Ed è stato ritenuto superfluo il richiamo alle disposizioni del Titolo IX (Patria potestà) che era nel detto articolo essendo sembrata « ovvia l'applicazione di tali disposizioni » (*id.*).

b) Si è, invece, ritenuto opportuno di enunciare esplicitamente, anche qui, l'obbligo del *mantenimento,* dell'*educazione* e dell'*istruzione* dell'affiliato (2° *comma*) « in quanto esso costituisce l'effetto più rilevante del vincolo » (*id.*).

c) E' stato poi fatto espresso richiamo all'applicabilità del 4° comma dell'art. 299, (usufrutto legale) e dell'art. 300 (inventario dei beni) « per escludere l'*usufrutto legale,* nell'eventualità che l'affiliato abbia beni o li acquisti successivamente e per stabilire l'obbligo dell'inventario » (*id.*).

d) Essendo prevista la possibilità che il minore venga affiliato da due coniugi (art. 403, ult. comma) « si è resa necessaria una norma (*ult. comma*) per stabilire a quale di essi spetti l'esercizio dei poteri derivanti dalla patria potestà, e naturalmente l'esercizio doveva essere attribuito al marito per la sua qualità di capo della famiglia » (*id.*).

e) Quanto all'assunzione del *cognome* dell'affiliante da parte dell'affiliato, v. art. 403; e per il caso di estinzione dell'affiliazione, v. art. 407.

Art. 405. — *Cessazione degli effetti dell'affiliazione per matrimonio.*

Il matrimonio tra persone legate da vincolo di affiliazione fa cessare gli effetti dell'affiliazione.

E' stato qui « specificato, con formula anologa a quella dell'articolo 308 in tema di adozione, che gli effetti dell'affiliazione vengono meno quando le persone fra cui corre questo vincolo contraggono matrimonio fra loro » (*R. R., n.* 185).

Art. 406. — *Revoca dell'affiliazione.*

L'affiliazione può essere revocata dal giudice tutelare:

a) su richiesta dell'affiliante per traviamento del minore;

b) su richiesta dell'affiliante per sopravvenuta impossibilità di continuare a provvedere all'allevamento di lui;

c) su richiesta dell'istituto di pubblica assistenza che ha ricoverato o assistito il minore, per gravi motivi.

L'affiliazione può essere altresì revocata su richiesta dell'affiliato divenuto maggiore, quando ricorrono gravi motivi.

---

1. Il vincolo creato con l'affiliazione « può continuare per tutta la vita delle persone fra le quali è costituito quando dia luogo fra esse a sentimenti profondi e duraturi di affetto e di riconoscenza. Ma non si può prescindere, innanzi tutto, dalla considerazione delle condizioni nelle quali questo vincolo è sorto: non si può, cioè, negare al minore divenuto maggiore di ripudiare un rapporto alla cui costituzione la sua volontà è rimasta estranea, allorchè egli abbia raggiunto il pieno possesso del conoscere e del volere (2° *comma*). Nemmeno si può, d'altra parte, in modo assoluto rifiutare ai genitori civili la facoltà di sciogliersi, in taluni casi particolarmente gravi, da questo vincolo ch'essi hanno accettato non per dovere di natura ma per un atto di volontà formatosi in condizioni che lo giustificarono (1° *comma*, *b*). In fine, è sembrato opportuno e prudente che l'istituto che ha ricoverato ed assistito il minore e che ha assunta la responsabilità del suo collocamento esterno possa richiedere al giudice la revoca del provvedimento quando gravi motivi lo inducano a ritenere che questo collocamento non risponde agli interessi del minore » (1° *comma*, *c*.). (*R. C. p.*, *pag.* 830).

2. Nel testo originario dell'art. 408 della Commissione parlamentare, per il primo caso (2° *comma*) era prescritto che la richiesta fosse presentata entro l'anno della maggiore età, ma fu ritenuto « opportuno poi togliere questo limite, essendosi osservato che la causa del dissenso può manifetarsi anche dopo » (*id.*).

3. « Benchè l'affiliazione sia un vincolo assistenziale a vantaggio dell'affiliato minorenne, tuttavia è sembrato opportuno disciplinare con maggior rigore la possibilità di far cessare l'affiliazione da parte dell'affiliato divenuto maggiorenne (2° *comma*), disponendo che la cessazione possa essere chiesta solo quando ricorrano *gravi motivi*. Questa limitazione è dettata in base alla giusta preoccupazione di evitare che l'affiliato possa commettere, senza giustificato motivo, un atto di ingratitudine verso chi lo ha educato e allevato » (*R. R.*, *n*, 186).

Art. 407. — *Estinzione dell'affiliazione.*

Il giudice tutelare, su richiesta degli interessati o anche d'ufficio, dichiara estinta l'affiliazione quando il genitore, decaduto dalla patria

potestà o impedito di esercitarla, è reintegrato nell'esercizio della potestà medesima.

Nel caso di legittimazione o di riconoscimento del minore, il giudice tutelare delibera se sia nell'interesse del minore continuare la affiliazione ovvero se sia da conferire al genitore l'esercizio della patria potestà. In quest'ultimo caso dichiara estinta l'affiliazione. Se l'affiliazione continua, l'affiliato, a cui è stato attribuito il cognome dell'affiliante, non assume il cognome del genitore.

Il giudice tutelare può prescrivere in ogni caso regole o condizioni per l'ulteriore educazione del minore.

Questo articolo disciplina i rapporti tra la parentela e l'affiliazione nel caso che quest'ultima si estingua.

In proposito si è considerato che se si tratta di figlio legittimo o naturale e la patria potestà sia cessata per colpe che han potuto essere non gravi o per impedimenti che han potuto essere temporanei, « non si può negare che il nuovo vincolo (*affiliazione*) debba rimanere estinto se il genitore è reintegrato nell'esercizio della potestà medesima » (1° *comma*) (*R. C. p., pag.* 831). (L'art. 408 *m*) proposto dalla Commissione parlamentare diceva « genitore naturale »; ma per evitare che questa espressione si interpetrasse « in conotrapposizione a genitore legittimo, mentre essa intende contemplare il genitore del sangue, sia legittimo che naturale » venne soppressa la parola « naturale » (*R. R., n.* 187).

2. Il 2° comma del detto art. 408 *n*) disponeva che il giudice tutelare « dichiara ugualmente estinto il vincolo (*dell'affiliazione*) nei casi di legittimazione o di riconoscimento, salvo che il genitore, che avrebbe diritto ad esercitare la patria potestà in seguito alla legittimazione o al riconoscimento, consenta che il vincolo perduri, oppure che il giudice tutelare constati che detto genitore è indegno dell'esercizio della patria potestà ».

Ma non è sembrato conveniente affermare tale principio; bensì preferibile invece, (2° *comma*), « lasciare al giudice tutelare la facoltà di valutare, avuto riguardo a tutte le circostanze, l'opportunità di far perdurare il vincolo di affiliazione, oppure conferire l'esercizio della patria potestà al genitore dell'affiliato che riconosca o legittimi il figlio. E', in tal modo, demandato al prudente arbitrio del magistrato di adottare il provvedimento che meglio risponda agli interessi del minore » (*R. R., n.* 187).

3. « Nell'ipotesi in cui il giudice tutelare riconosca conveniente il perdurare dell'affiliazione, si è voluto vietare (2° *comma, ultimo periodo*) che l'affiliato, a cui l'affiliante abbia attribuito il proprio cognome, debba assumere anche il cognome del genitore, che lo abbia riconosciuto o legittimato successivamente all'affiliazione. Tale disposizione, naturalmente, ha valore finchè il vincolo di affiliazione non sia, in epoca posteriore, sciolto o estinto, perchè da tale momento non vi è più ragione di escludere l'assunzione del cognome del genitore del sangue » (*R. R., n.* 187).

Art. 408. — *Procedimento per la revoca e l'estinzione.*

Il giudice tutelare, prima di emettere il provvedimento di revoca o di estinzione, deve sentire le persone tra cui il vincolo di affiliazione è stato costituito e il rappresentante dell'istituto che ha prestato ricovero o assistenza al minore.

Il provvedimento di revoca o di estinzione è soggetto all'omologazione e all'annotazione previste nel quinto comma dell'art. 403.

---

1. *L'art.* 408 *n*) proposto dalla Commissione parlamentare richiedeva che dal giudice tutelare fosse sentito anche il pubblico ministero prima di pronunciare la revoca o l'estinzione; ma tale obbligo venne soppresso nel testo definitivo « perchè il pubblico ministero già interviene ai fini dell'omologazione del provvedimento » (*R. R., n.* 188).

2. L'omologazione (2° *comma*) è di competenza del tribunale per i minorenni (*art.* 68, *d. a.*).

3. E' stata rimandata alle norme d'attuazione ogni disposizione circa l'esenzione degli atti d'affiliazione da tassa di bollo e registro, conformemente ad analoga proposta della Commissione parlamentare (*id.*). E vi si è provveduto col capoverso dell'art. 81 delle norme stesse.

TITOLO XII. — DELL'INFERMITÀ DI MENTE, DELL'INTERDIZIONE E DELLA INABILITAZIONE

Art. 409. — *Persone che devono essere interdette.*

Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti.

(*Art.* 324).

---

1. Il progetto preliminare conteneva sotto il Titolo dell'interdizione e dell'inabilitazione anche un gruppo di disposizioni riguardanti l'*infermità di mente*, nelle quali erano riprodotte alcune norme comprese nella legge sui manicomi e gli alienati. Ma nel comporre il progetto definitivo sembrò che tale riproduzione non rispondesse ad alcuna esigenza di utilità pratica e che « d'altra parte, nel codice civile la posizione dell'infermo di mente dovesse essere presa in considerazione soltanto allo scopo di determinare la sua capacità giuridica, lasciando alla legge speciale la cura dei fini di assistenza e di sicurezza pubblica che si connettono allo stato di infermità mentale » (*R. p. d., n.* 385). Perciò quelle disposizioni furono soppresse e il Titolo riprese la denominazione che aveva nel codice del 1865.

La Commissione parlamentare, peraltro, pur riconoscendo che non fossero da trattare in una speciale sezione, come aveva fatto il

progetto preliminare, le norme sull'infermo di mente non interdetto che *siano strettamente collegate con quelle che regolano la capacità dell'interdetto e dell'inabilitato,* ritenne che esse potessero restare comprese nel Titolo solo sostituendo alla intestazione di esso l'altra « Della interdizione, della inabilitazione e dell'infermità di mente in generale » (*R. C. p., pag.* 832).

Aderendo a tale suggerimento, la denominazione del Titolo è stata formulata ancora più esattamente « premettendo l'infermità di mente, che costituisce uno stato generale rispetto al quale l'interdizione e l'inabilitazione non sono che situazioni particolari » (*R. R. n.* 189).

2. I *presupposti* necessari e sufficienti perchè si possa procedere alla pronuncia della interdizione, sono quelli stessi che stabilisce il codice del 1865 nell'art. 324, riprodotto nell'articolo in esame.

Art. 410. — *Persone che possono essere inabilitate.*

Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sè o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia i quali non hanno ricevuto una educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 409, quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

(*Art.* 339, 340).

---

1. Il progetto preliminare (art. 467) nel definire il *grado di infermità richiesto per la pronuncia dell'inabilitazione,* alla enunciazione meramente negativa dell'art. 339 del codice del 1865 (« stato non talmente grave da fare luogo all'interdizione ») aveva sostituito la indicazione dei caratteri che deve avere la infermità richiesta (tale che, pur non rendendo il maggiore di età incapace di provvedere ai propri interessi, lo mette in condizione, per abituale infermità di mente, di aver bisogno di assistenza per provvedersi convenientemente). Ma fu osservato che tale formula fosse « in sè contradittoria perch, mentre presupponeva l'esistenza di una persona non incapace di provvedere ai propri interessi, richiedeva poi che la persona stessa avesse bisogno di assistenza per provvedervi convenientemente. Inoltre, la formola era imprecisa perchè, ai fini dell'inabilitazione, non occorre accertare una assoluta necessità di assistenza, ma solo la necessità di assistenza per atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. E' sembrato, pertanto, che in questa disposizione occorresse soltanto chiarire che per l'inabilitazione si richiede un'infermità mentale che non sia di tale gravità da far luogo all'interdizione e che non fosse, invece, necessario determinare positivamente il grado d'infermità, perchè esso risulta, senza possibilità di equivoci, dalle disposizioni che regolano la capacità dell'inabilitato. Dicendosi, infatti, che l'inabilitato può compiere gli atti di ordina-

ria amministrazione e deve essere assistito dal curatore per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, si pone chiaramente il principio che deve essere inabilitato soltanto colui che non sia in grado di provvedere da solo a quest'ultima categoria di atti» (*R. p. d., n.* 386). Tenendo presenti tali rilievi, nel 1° *comma* dell'articolo in esame è riprodotta la formola dell'art. 339 del codice del 1865.

2. Alla prodigalità, quale causa per cui si può far luogo all'inabilitazione del codice nel 1865, il progetto preliminare aveva aggiunto l'abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti e la vita dissoluta, entrambe richiedenti, come la prodigalità, «una congrua difesa della persona che ne sia colpita e della sua famiglia contro i pericoli cui possono dar luogo» (*R. p. p., pag.* 194). Ma nel progetto definitivo (2° *comma*) l'ipotesi della *vita dissoluta* venne soppressa, considerando che essa «o si risolve in un caso di prodigalità, o non è, di per sè, indice di menomata capacità di amministrare; e d'altra parte la sua previsione legislativa potrebbe aprir l'àdito a giudizi inopportuni» (*R. p. d., n.* 194).

Quando ai «*gravi pregiudizi economici*» che possono derivare alle persone degli inabilitati e alle loro famiglie nel caso in esame, su avviso della Commissione parlamentare la possibilità di tale danno è stata estesa anche ai prodighi, «considerando — è detto nella Relazione della detta Commissione (pag. 832) — che si può essere prodighi senza essere pericolosi per la propria famiglia e, d'altra parte, chi si spoglia delle proprie sostanze per un fine nobile non può essere sottoposto a minorazione di capacità»; così restando «chiarito e meglio specificato il concetto stesso di prodigalità — è detto nella Relazione sul Codice (*R. R. n.* 190) — la quale è presa in considerazione dalla norma in esame in rapporto a chi con lo sperpero e la dilapidazione minaccia di rovinare la famiglia».

3. Nei riguardi del *sordo mutismo* o della *cecità* è stata abbandonata la figura della inabilitazione legale e sono stati invertiti i termini della corrispondente disposizione dell'art. 340 del codice del 1865. «Non già, infatti, la possibilità, stabilita da tale articolo, che il tribunale, constatata l'idoneità del sordo muto o del cieco a provvedere alle cose proprie, revochi, al sopraggiungere della maggiore età, l'inabilitazione operatasi di pieno diritto; ma la possibilità che essi, dopo la maggiore età, vengano inabilitati per non aver avuto un'educazione sufficiente». Così la relazione sul progetto preliminare (pag. 194); la quale soggiunge in proposito: «E per vero, prescindendo dalle circostanze che, se la cecità o il sordomutismo siano tali, nel caso concreto, da importare una infermità mentale sufficiente per una dichiarazione giudiziale di inabilitazione, a simile dichiarazione si potrebbe far luogo anche durante l'ultimo anno della minore età (art. 411), dal tempo della elaborazione del codice ad oggi si sono realizzati e largamente diffusi tali progressi nei metodi di educazione delle persone colpite da quelle infermità, che non è possibile rimaner fermi allo stato attuale del diritto in questa materia. Nei casi, peraltro, in cui non si sia raggiunta un'educazione sufficiente, è mantenuto fermo il concetto che quelle infermità, se congenite, sono cause, per sè stante, accanto all'infermità mentale, d'inabilitazione» (art. 409).

4. Non fu accolta nel progetto definitivo la proposta, da varie parti formulata, di sostituire alla dizione «*dalla nascita*» l'altra

« *dall'infanzia* », « sia perchè il concetto d'infanzia non è giuridicamente definito, sia perchè già di fronte al codice vigente l'espressione *nascita* è correttamente intesa come comprensiva dei primi anni della vita » (*R. p. d., n.* 386). Ma la Commissione parlamentare osservò che per maggior chiarezza non fosse inopportuno « fare una specificazione, aggiungendo le parole « *dalla prima infanzia* » (*R. C. p., pag.* 832); e nel testo dell'articolo (*ult. comma*) l'aggiunta è stata fatta «-così conservando nel testo legislativo l'interpetrazione estensiva che è stata data dalla giurisprudenza all'art. 340 del codice civile del 1865 » (*R. R., n.* 190).

5. Si è, poi, « ritenuto superfluo aggiungere una disposizione per precisare, come fa l'art. 339 del codice del 1865, *di quali atti sia incapace l'inabilitato*. Ciò già chiaramente risulta dal combinato disposto dell'art. 419, che rende applicabile alla curatela degli inabilitati le norme riguardanti la curatela dei minori emancipati, e dell'art. 392 sulla capacità dell'emancipato » (*R. R., n.* 190).

6. I sordomuti e i ciechi dalla nascita che, secondo l'art. 340 del codice del 1865 sono inabilitati di diritto, acquistano la prima capacità giuridica se entro un anno dalla entrata in vigore del nuovo codice non è proposta domanda per la loro inabilitazione ai sensi dell'art. 410 (3° comma) in esame. L'acquisto di tale capacità non impedisce che il sordomuto o il cieco possa essere successivamente interdetto o inabilitato (*art.* 108, *d. t.*).

Art. 411. — *Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età.*

Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione avrà effetto dal giorno in cui il minore raggiungerà l'età maggiore.

(*Art.* 325).

La Commissione parlamentare ebbe a fare rilievi in merito a questa disposizione, che fa decorrere gli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione, pronunciate nell'ultimo anno della minore età, dalla data del raggiungimento della maggiore età, anzichè da quella della sentenza, osservando che con questa norma il minore nell'intervallo tra la pubblicazione della sentenza e la maggiore età, potrebbe compiere quegli atti, dei quali egli sarebbe capace secondo le regole generali, come il matrimonio e il testamento. E perciò propose di tornare alla formula dell'art. 325 del codice del 1865 sopprimendo l'aggiunta circa l'effetto del raggiungimento della maggiore età, e, conseguentemente, sopprimendo, per ragione di coordinamento, nell'articolo 416, che regola, in generale, la decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione, l'espressione « salvo il caso previsto nell'art. 411 » (*R. C. p., pag.* 833).

Ma fu considerato che con tale soppressione non si raggiungerebbe completamente lo scopo, « poichè, potendosi far luogo all'interdizione del minore non emancipato soltanto nell'ultimo anno della sua maggiore età, resterebbe pur sempre al minore, che non fosse ancora

nel ventesimo anno di età, la possibilità di compiere gli atti di cui si è fatto cenno. D'altra parte, non sarebbe armonico sovrapporre alla incapacità nascente dell'età l'altra incapacità derivante dall'interdizione; onde la necessità di far susseguire quest'ultima alla prima » (*R. R., n.* 191). Perciò la proposta non fu accolta e venne mantenuto il testo del progetto. *V. note all'art.* 416.

Per la capacità alle convenzioni matrimoniali, v. art. 163.

Art. 412. — *Istanza d'interdizione o d'inabilitazione.*

L'interdizione e l'inabilitazione possono essere promosse dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

(*Art.* 326, 339).

---

1. In questo articolo è stato con precisione circoscritto l'àmbito delle persone cui è consentito di proporre l'istanza giudiziale. A proposito del 1° *comma*, la Relazione sul progetto preliminare (pag. 195) così si espresse: « A parte le presenti questioni sulla portata dell'articolo 326 del codice (del 1865) e sul punto se in esso si comprendano anche gli affini, è sembrato che per i giudizi di così grave entità, quali quelli in parola, la facoltà di promuoverli non potesse essere affidata che a parenti o affini piuttosto prossimi all'interdicendo o inabilitando, e per ciò stesso tali da dare affidamento di un suo uso informato soltanto alla preoccupazione della tutela della persona e degli interessi di questa. Del resto, parenti o affini di grado più remoto e gli stessi estranei, ove stimassero necessario di promuovere l'uno o l'altro di quei due giudizi, avrebbero sempre la possibilità di interessarne il giudice tutelare e metterlo in grado di prendere le relative iniziative ». *Nel progetto definitivo il giudice tutelare fu sostituito col pubblico ministero,* « in armonia col sistema accolto in tutto il progetto d'affidare a questo organo la iniziativa processuale » (*R. p. d., n.* 388).

2. Nel 2° *comma* si è preveduta l'ipotesi che il giudizio venga promosso durante la minore età dell'interdicendo o inabilitando, e si è estesa quella facoltà al genitore o al curatore negandola tuttavia ad altro congiunto, quando essi si trovino sotto patria potestà o abbiano per curatore uno dei genitori « giacchè — in tali casi — soggiunge la citata Relazione sul prog. prelim. — salvo sempre il potere d'iniziativa del giudice tutelare (*sostituito col pubblico ministero*) nessun altro più del genitore sembra sia giudice migliore della necessità di promuovere il giudizio » (*R. p. p., pag.* 195).

3. V. art. 83 (sospesione della celebrazione del matrimonio a seguito della istanza d'interdizione).

4. La domanda per interdizione del minore emancipato e per la interdizione o inabilitazione del minore nell'ultimo anno della minore età va proposta davanti il tribunale per i minorenni (*art.* 69 *d. a.*).

Art. 413. — *Poteri dell'autorità giudiziaria.*

Promosso il giudizio d'interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio la inabilitazione per infermità di mente.

Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria.

---

1. Il progetto preliminare (art. 470) dava facoltà al tribunale tanto di pronunziare l'inabilitazione quando fosse richiesta l'interdizione, quanto di pronunziare l'interdizione in caso di domanda d'inabilitazione. Ma fu osservato che « mentre nella prima ipotesi non si pregiudica la difesa del convenuto, un pregiudizio, spesso assai grave, può aversi quando, su istanza circoscritta all'inabilitazione, si giunga ad una pronunzia di interdizione; e che d'altra parte, questa facoltà contrastasse con la configurazione data al processo, che ha il carattere di procedimento ad istanza di parte » e mentre « può ritenersi che nella domanda d'interdizione sia compresa quella d'inabilitazione, non sarebbe logico il contrario ». Per ciò fu ritenuto necessario « tenere fermo il principio che il tribunale non possa pronunziare l'interdizione se non gliene sia fatta istanza; ma, per evitare che la trascuranza delle parti private impedisca al tribunale di provvedere alla piena tutela del soggetto che risulti in condizioni di dover essere interdetto, si è stabilito che l'istanza può essere fatta, anche nel corso del giudizio di inabilitazione, dal pubblico ministero » (*R. p. d., n.* 389).

2. Su proposta della Commissione parlamentare, a principio del 1° *comma*, alle parole « promossa l'istanza » che si leggevano nel progetto, sono state sostituite le altre « promosso il giudizio » al solo scopo di « perfezionamento formale » (*R. C. p., pag.* 833).

Art. 414. — *Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori.*

Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.

Il magistrato può in questo esame farsi assistere da un perito. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.

Dopo l'esame il tribunale, se lo crede opportuno, può nominare un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando.

(*Art.* 327).

---

1. Il codice del 1865 (art. 327) fissa la regola che la interdizione non può essere pronunciata se non siasi proceduto all'*interrogatorio* dell'interdicendo. La Commissione Reale ebbe opportunamente a so-

stituire (art. 474) al termine « interrogatorio » quello di « *esame* », (1° *comma*) il quale « oltre ad essere tecnicamente più preciso, scolpisce con maggiore precisione il contenuto dell'atto, che ha lo scopo di mettere il giudice in diretto contatto con la persona da interdire, per dargli la possibilità di formarsi un concetto personale del suo stato di mente, osservandone l'aspetto e il comportamento e saggiandone, con opportune interrogazioni, le facoltà intellettive » (*R. p. d., n.* 392),

Il progetto preliminare subordinava l'adempimento di tale atto da parte del giudice alla possibilità dell'esame e all'assenza di pregiudizio per l'interdicendo o inabilitando; ma tale condizione fu soppressa nel progetto definitivo (art. 415) osservando che « un esame, magari limitato a rilevazioni obbiettive, è sempre possibile e non pregiudizievole, e anche la constatazione che il giudice faccia della impossibilità di rivolgere domande all'interdicendo può fornire utili elementi per il giudizio del tribunale » (*R. p. d., n.* 292). Su proposta della Commissione parlamentare, vi è stato poi aggiunto che il magistrato può farsi assistere, nell'esame, da un perito (2° *comma*) (*R. C. p., pag.* 833). Fra i mezzi istruttori utili, s'intende che è compresa, quando occorra, anche la perizia.

2. Il progetto preliminare, (art. 474) specificava, inoltre, i *poteri spettanti al tutore provvisorio* (cura dei beni e della persona dell'interdicendo) e del curatore provvisorio (assistenza all'inabilitato negli atti eccedenti la semplice amministrazione(e soggiungeva che il tribunale potesse dare gli altri opportuni provvedimenti. Ma nel progetto definitivo tali disposizioni non vennero riprodotte sulla considerazione che « i poteri spettanti al tutore e al curatore provvisorio son quelli normali dei tutori e curatori » e che « con la nomina del tutore o curatore provvisorio sia adeguatamente provveduto alla tutela dell'incapace. Fu pure omesso l'avvertimento contenuto nello stesso art. 474 (ultimo comma) che, cioè, la nomina del tutore o del curatore provvisorio potesse essere fatta in qualsiasi stadio della causa, comechè « superfluo » (*R. p. d., n.* 392). *V. in proposito art.* 419.

3. L'art. 327, (ultimo comma) del codice del 1865 usa la espressione « amministratore provvisionale »; ad essa si è sostituita l'altra di « *tutore provvisorio* » (3° *comma*) allo scopo di attribuire alla persona incaricata, nella pendenza del giudizio, della cura della persona e dei beni dell'interdicendo, una qualifica più corrispondente alle attribuzioni che le si attribuiscono ed allo scopo altresì di eliminare le incertezze attualmente esistenti in materia, esplicitamente precisa ». Così la Relazione sul progetto preliminare (pag. 197); la quale soggiunge: « L'art. 481 (*art.* 419 2° *comma*) in fatti stabilisce che, nei casi di nomina del curatore provvisorio dell'inabilitando o del tutore provvisorio dell'interdicendo, si applicano rispettivamente le disposizioni che si applicherebbero se l'inabilitazione o l'interdizione fossero state pronunziate, senza, peraltro, far luogo, per l'interdicendo, alla nomina del protutore provvisorio ».

4. Il tutore e il curatore provvisorio hanno gli stessi poteri del tutore e del curatore definitivo, come risulta dal 2° comma dell'articolo 419 che anche ad essi dichiara applicabili le norme sulla tutela dei minori e sulla curatela degli emancipati: Perciò sono validi gli atti compiuti dal tutore provvisorio dell'interdicendo o dell'inabilitando assistito dal curatore provvisorio. Pel disposto poi dell'art. 421

gli atti compiuti personalmente dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio sono annullabili qualora alla nomina segua la sentenza d'interdizione (1° comma) e del pari quelli (eccedenti la semplice amministrazione) compiuti dall'inabilitato dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione (2° comma).

5. V. art. 73 delle disposizioni d'attuazione pel caso di domanda d'interdizione o inabilitazione proposta nelle forme dell'art. 836 cod. proc. civ.

Art. 415. — *Internamento definitivo in manicomio.*

La nomina del tutore provvisorio può essere altresì disposta dal tribunale con lo stesso provvedimento col quale autorizza in via definitiva la custodia di una persona inferma di mente in un manicomio o in un altro istituto di cura o in una casa privata. In tal caso, se l'istanza di interdizione non è stata proposta dalle altre persone indicate nell'art. 412, il giudizio prosegue sull'istanza del pubblico ministero.

---

1. All'art. 415 sono ricollegate le disposizioni sulla nomina del tutore provvisorio in caso di ricovero nel manicomio che il progetto preliminare conteneva nell'art. 493. « Queste disposizioni sono opportune sopratutto per determinare la figura dell'amministratore provvisorio di cui parla la legge sui manicomi, e si è voluto completarle con la norma che affida all'iniziativa del pubblico ministero il conseguente giudizio di interdizione: questa norma esiste già nella legge speciale, ma l'articolo chiarisce che quando il pubblico ministero agisce dopo il ricovero nel manicomio, non si fa luogo alla fase preliminare sull'ammissibilità della istanza, che trova un sicuro fondamento nel fatto stesso del ricovero, mentre, con l'avvenuta nomina del tutore provvisorio è già attuata quella tutela preventiva ch'è una delle finalità proprie della prima fase del giudizio » (*R. p. d.*, *n.* 393).

2. Nel testo legislativo sono state soppresse, su proposta della Commissione parlamentare, comechè superflue le parole « quando ne ravvisi l'opportunità » che si leggevano nel progetto là dove è detto della facoltà del tribunale di nominare il tutore provvisorio con lo stesso provvedimento che autorizza l'interessamento definitivo (*R. R.*, *n.* 193).

3. Neppure si è creduto necessario, come pure era stato proposto, d'introdurre un'apposita norma per stabilire espressamente che la persona del tutore provvisorio può essere scelta tra le persone degli stessi dirigenti dell'istituto o della casa di cura. « Al riguardo il giudice ha ogni più ampia facoltà, per modo che ben potrà far cadere la nomina, anche senza una speciale autorizzazione, su alcuna delle persone anzidette, qualora le circostanze consiglino di adottare simile provvedimento » (*R. R.*, *n.* 193).

Art. 416. — *Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione.*

L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'art. 411.

(*Art.* 328).

---

1. Nell'intento di assicurare maggiori garanzie ai terzi, il progetto preliminare (art. 478), 1° comma) dava valore essenziale alla annotazione che della sentenza fosse fatta nell'apposito registro istituito presso la cancelleria del tribunale. Ma fu considerato « che la protezione che in questo modo si voleva dare ai terzi era in realtà effimera; in pratica è assai difficile che i terzi possano identificare il tribunale davanti al quale si è svolto il giudizio e, quando lo identifichino, è agevole venir a conoscenza della sentenza indipendentemente dalla sua annotazione. D'altra parte, è evidente l'opportunità di non subordinare l'attuazione della tutela dell'incapace, che risponde ad esigenze di pubblico interesse, all'adempimento di formalità estrinseche, e si è, perciò, ritornati al sistema accolto nell'articolo 328 del codice del 1865, risolvendo, con la formula dell'art. (416) i dubbi che oggi tormentano la dottrina e la giurisprudenza, nel senso che l'effetto dell'interdizione o dell'inabilitazione si produce nel giorno della pubblicazione della sentenza. Riconoscendo, tuttavia, la importanza di una pronta pubblicità specialmente mediante l'annotazione nei registri dello stato civile, si è, nell'articolo seguente fatto obbligo al cancelliere di provvedere immediatamente alla annotazione nel registro e, subito dopo, alla comunicazione della decisione all'ufficiale dello stato civile. Tale pubblicità è limitata alle sole sentenze che dichiarino l'interdizione o l'inabilitazione e non anche a quelle che non vi fanno luogo, (*come disponeva il progetto preliminare*) giacchè non sembra che per queste la pubblicità stessa abbia ragione d'essere ». (*R. p. d., n.* 394).

2. Il progetto preliminare (art. 478) estendeva al *decreto di nomina* del tutore o del curatore provvisorio la norma circa la decorrenza degli effetti delle sentenze di interdizione o di inabilitazione, Ma la regola accolta nel progetto definitivo per le sentenze ha reso inutile tale disposizione per i provvedimenti di nomina « derivando dalla loro stessa natura che essi hanno efficacia dal momento in cui sono emessi, ed essendo poi regolata a parte (art. 421) la condizione degli atti compiuti dopo la nomina » (*R. p. d., n.* 396).

3. Nell'art. 480 il progetto preliminare consentiva che la dichiarazione d'interdizione o d'inabilitazione fosse *limitata ad un periodo determinato*, cioè, al periodo per cui sia accertata l'esistenza delle cause di essa anche se prima della pronunzia della sentenza siano cessate. Ma questa disposizione venne soppressa nel progetto definitivo, « sia perchè in contrasto col principio fissato nell'art. 417 del progetto stesso (*art.* 416) sia perchè il carattere costitutivo della pronuncia esclude che essa possa valere per un tempo anteriore, sia, in fine, perchè troppo gravemente sarebbero turbati gl'interessi dei terzi. Nè ha preoccupato la possibilità di inconvenienti a danno della persona incapace, perchè questa trova sufficiente tutela nelle disposizioni che regolano l'annullamento degli atti compiuti nello stato di infermità di mente (*art.* 422) » (*R. p. d., n.* 397).

Art. 417. — *Cessazione del tutore e del curatore provvisorio.*

Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.

« Sempre in ossequio alle esigenze della tutela dei terzi e per assicurare che dall'inizio del processo sino al passaggio in giudicato della sentenza la posizione giuridica dell'interdicendo o dell'inabilitando, dal punto di vista della capacità non vada, per quanto è possibile, soggetta a troppi mutamenti, questo articolo aggiunge che nel caso di pronunzia di una sentenza definitiva, che dichiari non farsi luogo all'interdizione o inabilitazione, si può disporre nella sentenza medesima che, fino al passaggio in giudicato, continuino ad avere vigore i decreti di nomina del tutore o del curatore provvisorio » (*R. p. p., pag.* 197).

Art. 418. — *Pubblicità.*

Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati dentro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.

V. nota 1ª *all'art.* 416.

« Ad ulteriore tutela degli interessi dei terzi » (*R. p. p., pag.* 197) stanno le disposizioni di questo articolo con le quali il decreto di nomina del tutore e protutore è stata assoggettato alle stesse forme di pubblicità stabilite per la sentenza d'interdizione e inabilitazione.

Quanto alla pubblicità della revoca, v. art. 424. *V. anche art.* 74 *disp. att.* (comunicazione del provvedimento al giudice tutelare).

Art 419. — *Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato.*

Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.

Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 414. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.

Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare deve preferire il coniuge maggiore di età che non sia separato legalmente, il padre, la madre, un figlio maggiore di

età o la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

(*Art.* 329, 330, 339).

---

1. L'art. 481 del progetto preliminare riproduceva il 1° comma del corrispondente art. 329 del codice del 1865: « l'interdetto è in istato di tutela »; e soggiungeva: « l'inabilitato è in istato di curatela »; ma nel progetto definitivo (art. 420) il comma non fu riprodotto; alla Commissione parlamentare la soppressione non parve opportuna e propose il ripristino della disposizione; ma la proposta non venne accolta, sulla considerazione che l'affermazione contenutavi « discende inequivocabilmente dalla disciplina data ai due istituti » (*R. R., n.* 194).

2. L'art. 482 del progetto preliminare disponeva che la *nomina* del *tutore e del curatore* venisse fatta con la sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione; ma nel progetto definitivo (art. 420) tale nomina fu deferita al giudice tutelare, « sia per non discostarsi dal sistema accolto per la tutela dei minori, sia per la convenienza di affidare la nomina allo stesso giudice che deve vigilare sull'opera della persona nominata » (*R. p. d., n.* 398). Ma la Commissione parlamentare avvisò che fosse più opportuna la disposizione del progetto preliminare, considerando che, non essendo fatta la nomina dal tribunale nel pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione, sarebbe venuta a « mancare la contemporaneità della deliberazione » e si sarebbe creata « un'altra procedura da farsi davanti il giudice tutelare per ottenere la nomina », col pericolo « che l'incapace resti per qualche tempo senza la necessaria assistenza »; e inoltre, si andrebbe incontro « ad una perdita di tempo che non ha giustificazione, essendo da presumere che il tribunale abbia già gli elementi per provvedere alla nomina » (*R. C. p., pag.* 834). Ma la proposta non fu accolta, essendosi considerato che essa « romperebbe l'unità del sistema della nuova legge, che attribuisce in ogni caso alla competenza del giudice tutelare, cioè all'organo che meglio possiede tutti i necessari elementi di giudizio, tali provvedimenti »; nè fosse il caso di temere che nell'intervallo fra la pronunzia del tribunale e la nomina da parte del giudice l'incapace resti senza la necessaria assistenza, « perchè normalmente avviene la nomina del tutore o del curatore provvisorio dopo i primi atti della procedura d'interdizione o d'inabilitazione » (*R. R., n.* 194) com'è disposto con l'art. 414.

3. La Commissione parlamentare aveva anche soggiunto che venisse lasciata maggiore libertà nella *scelta del tutore o curatore*, libertà che il progetto preliminare esprimeva con la frase « sempre che non sia ritenuta più conveniente nell'interesse dell'interdetto o dell'inabilitato la nomina di altra persona »; e perciò aveva proposto che (*ultimo comma*) alla espressione « il giudice tutelare *deve* » fossero aggiunte le parole « *di regola* ».

Ma neanche questa proposta fu accolta, sul riflesso che la cerchia delle persone su cui deve cadere la scelta fosse « sufficientemente estesa, in guisa da rendere inutile la previsione che nessuna di esse sia idonea all'ufficio » (*R. R., n.* 194).

4. La stessa Commissione aveva, quanto alla persona designata all'ufficio tutelare, anche proposto di sostituire nello stesso *ultimo*

comma, alle parole « dal genitore superstite » le altre « da uno dei genitori ». Ma fu osservato che « la designazione fatta dal genitore superstite sia quella che merita maggiore considerazione, in quanto più vicina cronologicamente alla dichiarazione d'incapacità » (*R. R.*, *n.* 194).

5. L'ultimo comma dell'art. 481 del progetto preliminare disponeva che il tribunale potesse, con la sentenza che dichiara l'inabilitazione, dichiarare altresì che l'inabilitato non potesse compiere determinati atti non eccedenti la semplice amministrazione senza l'autorizzazione del giudice tutelare. Ma la disposizione fu soppressa, perchè « la facoltà di limitare la capacità dell'inabilitato avrebbe determinato uno stato d'incertezza nei rapporti coi terzi » (*R. p. d.*, *n.* 398).

6. Fu soppresso, come superfluo, l'ultimo comma dell'art. 482 del progetto preliminare, il quale disponeva che sino alla effettiva presa di possesso del tutore o curatore restasse in carica quello provvisorio eventualmente nominato, essendosi osservato che con esso veniva ripetuta « una regola di generale applicazione in materia di tutela » (*id.*).

7. Fu pure soppresso l'art. 483 del progetto stesso circa la dispensa dal *rendiconto annuale* quando il tutore fosse il coniuge o il genitore o un figlio dell'interdetto, perchè tale disposizione « non trovava corrispondenza nelle disposizioni dettate per la tutela dei minori e contrastava con la tendenza del progetto di rafforzare la vigilanza del giudice » (*R. p. d.*, *n.* 399).

8. Infine, è stato pure soppresso l'art. 485 del medesimo progetto preliminare., che riproduceva l'art. 334 del codice del 1865 circa la *dote* e le *altre convenzioni matrimoniali dei figli dell'interdetto*, essendosi osservato che « la disposizione è già oggi poco chiara, e che la dottrina ritiene ch'essa si riferisca all'ipotesi di convenzioni matrimoniali in cui si disponga di beni dell'interdetto, ma questa ipotesi è compresa nell'art. 384 (*art.* 373, *combinato con l'art.* 419) che stabilisce cautele idonee a garanzia dell'interdetto » (*R. p. d.*, *n.* 400).

Per la capacità dell'inabilitato alle convenzioni matrimoniali, v. art. 164.

9. V. art. 82 a 86 delle disposizioni transitorie le norme sul *registro delle tutele degli interdetti e delle curatele degli inabilitati.*

Art. 420. — *Durata dell'ufficio.*

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti.

(*Art.* 333).

E' stato qui riprodotto, quasi testualmente, il corrispondente art. 333 del codice del 1865.

Art. 421. — *Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato.*

Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati sull'istanza del tutore dell'interdetto o dei

suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione.

Possono essere annullati sull'istanza dell'inabilitato e dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti la semplice amministrazione fatti dall'inabilitato senza l'osservanza delle prescritte formalità dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione.

Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.

(*Art.* 335, 341).

---

1. L'articolo 421 disciplina nel 1° e 2° *comma* l'annullamento degli atti compiuti dall'interdetto o dall'inabilitato *dopo la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione o dopo la nomina del tutore o del curatore provvisorio.*

a) *Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza d'interdizione sono nulli*: essi possono essere annullati ad istanza soltanto dal tutore dell'interdetto stesso o dei suoi eredi o aventi causa (articolo 335 cod. civ. 1865).

Quelli compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio possono essere annullati qualora alla nomina del tutore provvisorio segua la sentenza d'interdizione: « E' la sentenza, infatti, che determina lo stato d'incapacità, e « fino a che essa non sia intervenuta non è possibile impugnare gli atti compiuti di chi non è ancora inapace » (*R. p. d. n.* 401).

b) *Gli eccedenti la semplice amministrazione compiuti dall'inabilitato* senza l'osservanza delle prescritte formalità dopo la sentenza d'inabilitazione o la nomina del curatore provvisorio, possono essere annullati, sulla istanza dello stesso o dei suoi eredi o aventi causa (art. 341 cod. civ. 1865) qualora alla nomina sia seguita la sentenza d'inabilitazione, appunto perchè fino a quando l'inabilitazione non sia stata dichiarata la persona è capace.

2. Il progetto preliminare, nell'art. 486, poneva come motivo di esclusione dell'annullamento la mancanza di pregiudizio o la buona fede dell'altro contraente sulla considerazione che rimettere alla mercè dell'incapace la sorte degli atti da lui compiuti anche quando egli non ne abbia o non ne possa risentire danno, fosse sproporzionato alle esigenze della tutela dell'incapace e trascurasse eccessivamente gli interessi dell'altro contraente che anch'essi meritano di essere tenuti in conto (*R. p. p., pag.* 199).

Ma in contrario fu considerato che « l'accertamento del pregiudizio costituisce una valutazione quasi sempre incerta e spesso arbitraria, sicchè la norma aprirebbe l'adito a controversie complicate, che potrebbero danneggiare seriamente gl'interessi dell'incapace. D'altra parte, non si vede l'opportunità di dare eccessivo rilievo alla buona fede del terzo quando il sistema di pubblicità adottato rende agevole la conoscenza dello stato d'incapacità attraverso la consultazione

dei registri dello stato civile» (*R. p. d., n.* 401). Perciò nel progetto definitivo non fu riprodotta l'eccezione e fu anche soppresso il successivo art. 487 del progetto preliminare il quale disponeva che ove, pur essendo l'atto pregiudizievole, risultasse provata la buona fede dell'altro contraente, l'autorità giudiziaria, concorrendo speciali circostanze, potesse non annullare l'atto ma imporre all'altro contraente medesimo un'equa indennità.

3. Per gli *atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione* o *prima* della *nomina del tutore provvisorio*, l'ultimo comma dell'articolo in esame dichiara applicabili le norme del seguente art. 423, cioè, essi possono essere annullati su istanza dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa sempre che, o per la qualità del contratto o per il pregiudizio che gliene sia derivato o possa derivargliene, o altrimenti, risulti la mala fede di chi ha contrattato col medesimo; l'azione relativa si prescrive in 5 anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto.

In proposito la Commissione parlamentare aveva rilevato che la disposizione fosse superflua e dovesse quindi essere soppressa, essendo ovvio che la ipotesi ivi considerata «fosse assorbita da quella dell'articolo successivo, che prevede con maggiore ampiezza tutti i casi d'infermità di mente anche transitoria» (*R. C. p., pag.* 835).

Ma in contrario fu osservato che trattandosi «di atti compiuti prima della sentenza d'interdizione e prima della nomina del curatore provvisorio» fosse perciò «necessario richiamare la disciplina giuridica dettata nell'articolo successivo per gli atti compiuti da persona non sana di mente *per escludere il dubbio ch'essi possano essere sottoposti a una disciplina diversa*» (*R. R., n.* 195).

4. Il progetto preliminare (art. 479) dichiarava la validità degli atti compiuti (*prima della sentenza*) senza l'osservanza della prescritta formalità, da colui contro il quale fosse stata proposta l'istanza di interdizione o d'inabilitazione definita con *sentenza di non farsi luogo* passata in giudicato, mentre egli, in virtù di sentenze o di decreti emanati nel corso del relativo giudizio, si trovava fornito di tutore o curatore provvisorio o era in istato d'interdizione o d'inabilitazione.

Lo stesso articolo dichiarava altresì la validità degli atti eccedenti la semplice amministrazione compiuti da colui contro il quale fosse stata proposta istanza di interdizione su cui sia stata pronunziata sentenza d'inabilitazione passata in giudicato, benchè compiuti durante il periodo in cui, in virtù di decreti o sentenze emanati durante il relativo giudizio, l'inabilitato si trovasse fornito di tutore provvisorio o fosse in istato d'interdizione.

La relazione sul progetto preliminare dava ragione delle dette disposizioni osservando che la nullità degli atti, nei casi su detti, «mentre non sembra affatto imposta dalle esigenze della protezione delle persone contro cui il giudizio sia stato promosso, sarebbe, per contro, in grave contrasto con quella della tutela dei terzi che fossero entrati in rapporto con le persone medesime. A queste perciò — soggiungeva — non può essere data la facoltà di chiedere l'annullamento dei rapporti da esse posti in essere, anche senza l'osservanza delle prescritte formalità, durante il periodo testè accennato» (*R. p. p., pag.* 198).

Ma entrambe le disposizioni non vennero riprodotte nel progetto definitivo, nè della soppressione di esse si trova cenno nella relazione sul progetto medesimo, salvo nel passo su riferito (n. 1) in cui è detto che « è la sentenza che determina lo stato d'incapacità, e fino a che essa non sia intervenuta non è possibile impugnare gli atti compiuti da chi non è ancora incapace ».

5. Per la *capacità dell'inabilitato alle convenzioni matrimoniali, v. art.* 164; *per la impugnazione del matrimonio dell'interdetto v. articolo* 117.

Art. 422. — *Atti compiuti da persona non sana di mente.*

Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata non sana di mente per qualsiasi causa, anche transitoria, al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.

L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona non sana di mente o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.

Resta salva ogni diversa disposizione di legge.

(*Art.* 336).

---

1. Il progetto preliminare (art. 497) usava la espressione « perturbamento mentale, che determini uno stato d'incoscienza ». Queste espressioni — osservò la Relazione sul progetto definitivo (n. 402) — « potevano far ritenere che la protezione della legge fosse limitata alle sole ipotesi, in pratica assai improbabili, di negozi compiuti da persone assolutamente incapaci di volere; mentre, se la norma deve adempiere una funzione efficace, essa deve trovare applicazione nei casi, più frequenti, di persone gravemente menomate nella capacità d'intendere e di volere ».

Perciò la formula del detto progetto venne sostituita con l'altra « *non sana di mente* » già usata dall'art. 763, n. 3 del codice del 1865 senza aver dato luogo a incertezze nel suo significato e ch'è sembrata più precisa. « Alla formula accolta — così prosegue la detta Relazione — taluno potrebbe forse obbiettare che, parlandosi di non sanità di mente, si ha più specialmente riguardo ai casi di vera e propria infermità mentale e non a quelli nei quali l'obnubilamento della volontà dipende da circostanze che non costituiscono infermità in senso tecnico, come l'ubriachezza, il sonnabulismo, ecc.; ma non sembra che l'obbiezione avrebbe seria consistenza, perchè non si può negare che l'espressione « non sano di mente » esprime un concetto più ampio dell'altro « infermo di mente » e comprende tutte le ipotesi in cui, per qualsiasi causa, si determini uno stato anormale nella sfera intellettiva ».

2. In seno alla Commissione parlamentare l'articolo ebbe a dar luogo a particolare discussione; pur essendo stato riconosciuto che « la norma contenutavi costituisce un notevole miglioramento nella disciplina degli atti compiuti da persona non sana di mente, quantunque non interdetta, di fronte agli imprecisi art. 336 e 337 del codice del 1865, che tanta difficoltà hanno presentato nella loro interpretazione » — la Commissione aveva però segnalato la opportunità di « prevedere distintamente i negozi giuridici bilaterali e quelli unilaterali compiuti dalla persona non sana di mente, esigendo per la annullabilità dei primi la mala fede dell'altro contraente e per quella dei secondi il grave pregiudizio per l'autore ». Aderendo alla analoga proposta della detta Commissione, nell'articolo in esame sono state « per maggior chiarezza di dettato » distinte le due ipotesi, « richiedendo per l'annullamento degli *atti unilaterali* il grave pregiudizio per l'autore (1° *comma*) per non scuotere, senza un serio motivo, posizioni giuridiche già consolidate » » (*R. R.*, *n.* 195), mentre per i *contratti* si è richiesta la *malafede* dell'altro contraente.

Ma, « per quanto riguarda il *grado d'intensità del vizio di mente*, non è sembrato conveniente qualificare l'infermità mentale con una forma diversa in relazione alle dette due categorie di negozi, parlando, com'era stato proposto dalla stessa Commissione, per gli atti unilaterali, di « cause che avrebbero potuto dar luogo all'interdizione o all'inabilitazione » e per i contratti di « infermità, anche transitoria, che rende incapace di consentire ». Il criterio deve essere unico per le due specie di negozi — così il Guardasigilli nella citata Relazione al Re Imperatore (*n.* 195) — e mi pare bene espresso nella formula « *persona non sana di mente* » che riproduce quella del vecchio codice a proposito dei testamenti e delle donazioni, costantemente interpretata nel senso che il vizio mentale deve essere di tale gravità da togliere la capacità intellettiva ».

3. E' stata fatta salva, tuttavia, *ogni diversa disposizione di legge* (*ult. comma*) » per evitare che i principii posti nell'articolo si debbano ritenere applicabili ai testamenti e alle donazioni. E' ovvio che per tali materie — così la Relazione al Re Imperatore (*n.* 195) — devono aver vigore le norme degli art. 763 e 1052 del codice del 1865 secondo le quali chi non è sano di mente è senz'altro incapace di testare e di donare. Lo stesso dicasi per il matrimonio, al quale provvede l'art. 118 del nuovo codice ».

5. Il citato art. 497 del progetto preliminare faceva decorrere il corso della *prescrizione dell'azione di annullamento* dalla cessazione dello stato d'incoscienza; ma nel progetto definitivo (art. 423) la decorrenza è stata fissata dal giorno in cui fu compiuto l'atto da annullare e ciò « per la sicurezza delle contrattazioni », essendo sembrato che tale regola « non possa pregiudicare la tutela dell'incapace, specialmente se si consideri che i casi più frequenti ai quali la disposizione ha riguardo, sono quelli di incoscienza momentanea o di breve durata » (*R. p. d.*, *n.* 402). Inoltre, l'art. 496 dello stesso progetto regolava la *sospensione della prescrizione* nei riguardi degli infermi di mente di cui sia ordinata la custodia definitiva; ma la norma fu rinviata alla « sua sede propria nella disciplina della prescrizione » (*R. p. d.*, *n.* 406).

6. Adunque, perchè possa essere dichiarato l'annullamento degli atti di cui trattasi, debbono concorrere le seguenti condizioni:

a) deve trattarsi di *atti unilaterali* o *contrattuali;* escluse le donazioni e i testamenti, nonchè il matrimonio, per i quali si applicano le relativi apposite disposizioni;

b) deve l'autore essere *persona non sana di mente* per qualsiasi causa, anche transitoria, al momento in cui gli atti siano compiuti;

c) deve risultare un *grave pregiudizio* per l'autore dell'atto (persona insana di mente);

d) e, ove si tratti di contratti (atti bilaterali) semprechè per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare al non sano di mente, o per la qualità del contratto, o altrimenti, risulti *mala fede dell'altro contraente.*

L'azione può essere promossa dalla persona non sana di mente, o dai suoi eredi o aventi causa, ma dentro 5 anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.

Lo stesso art. 497 prog. prelim. disponeva nei due ultimi commi che se l'infermo di mente fosse stato, al tempo del compimento dell'atto, un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione potesse essere promossa anche dal curatore, ed anche dal tutore provvisorio ove all'infermo fosse stato successivamente nominato o se l'infermo fosse stato interdetto. Ma entrambi i detti commi furono soppressi: « il primo, perchè non può consentirsi un'azione in proprio al curatore, che non ha funzioni di rappresentanza, ma solo d'integrazione della capacità; il secondo perchè superfluo, in quanto dal potere di rappresentanza conferito al tutore discende ovvia la conseguenza che egli possa agire in luogo dell'interdetto » (*R. p. d. n.* 402).

7. L'art. 498 del progetto preliminare, riproducendo l'art. 337 del codice anteriore, regolava la impugnabilità degli atti dopo la morte dell'infermo di mente, consentendola a condizione che constasse che l'altro contraente avesse approfittato dello stato d'incoscienza dell'infermo e che l'interdizione fosse stata promossa prima della morte, o fosse stata autorizzata la custodia provvisoria, ecc. Ma nel progetto definitivo tale disposizione venne soppressa e la relativa Relazione (*n.* 403), così ne dà ragione: « Nel sistema del codice (del 1865) che, di regola, subordina l'impugnabilità alla successiva pronuncia dell'interdizione, si comprende la regolamentazione speciale per il caso che l'interdizione non possa seguire per la morte dell'infermo di mente; ma la norma non ha ragione d'essere nel sistema del progetto, che ammette la impugnabilità indipendentemente da ogni procedimento di interdizione ».

8. L'art. 422 è applicabile anche se gli atti in esso contemplati sono stati compiuti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice; l'azione si prescrive in cinque anni dalla entrata in vigore, salvo sempre le cause per cui la prescrizione resta sospesa; tuttavia l'azione non può essere più proposta se era già estinta a norma del codice del 1865; se all'entrata in vigore del nuovo codice il termine ancora utile per proporre l'azione secondo il codice del 1865 è più breve di quello di cinque anni di cui sopra, l'azione non può essere proposta trascorso tale termine più breve (*art.* 109 *d. t.*).

Art. 423. — *Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione.*

Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate sull'istanza del coniuge, dei parenti

entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o sull'istanza del pubblico ministero.

Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continua. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.

(*Art.* 338, 342).

---

1. Non è stata qui riprodotta dall'art. 488 del progetto preliminare la disposizione che dava facoltà al giudice tutelare di autorizzare l'incapace ad esercitare personalmente l'azione di revoca, non essendo « sembrata giustificata la deroga al principio che le persone incapaci non possono agire in giudizio. Si è considerato che, del resto, l'interdetto e l'inabilitato sono sufficientemente tutelati dalla facoltà data al pubblico ministero di promuovere il giudizio. E perchè di questa facoltà il pubblico ministero sia messo in grado di avvalersi, si è fatto obbligo al giudice tutelare (2° *comma*) di informarlo non appena accerti che la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione è cessata » (*R. p. d., n.* 404).

2. La disposizione dell'art. 490 del progetto preliminare, circa la impugnabilità della sentenza di revoca è stata rimandata al codice di procedura civile (*R. p. d., n.* 405).

3. Il provvedimento di revoca va comunicato in copia entro 10 giorni dalla pubblicazione al giudice tutelare a cura del cancelliere (*art.* 74, *d. a.*).

Art. 424. — *Pubblicità.*

Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'art. 418.

V. nota all'art. 418.

Art. 425. — *Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca.*

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in cosa giudicata.

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

---

1. A differenza di quanto è stabilito nell'art. 416 circa la decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione (dal giorno della pubblicazione della sentenza) la sentenza di revoca produce i suoi effetti « dal passaggio in cosa giudicata » (1° *comma*); e ciò allo scopo « di evitare, nel limite del possibile, che nelle more del giudizio, a causa della contradittorietà delle sentenze via via emanate, si

faccia luogo a ripetuti mutamenti nella capacità dell'interdetto o dell'inabilitato, quali appunto si potrebbero verificare nel caso di accoglimento del principio della operatività immediata della sentenza di revoca, anche non definitiva » (*R. p. p., pag.* 200).

2. Ma il rigore della norma del 1° comma è stato attenuato con la disposizione del 2° *comma*. Il progetto preliminare (art. 492) disponeva in proposito che gli atti compiuti dopo la domanda di revoca dall'interdetto o inabilitato senza l'osservanza delle prescritte formalità fossero da considerare validi: « qualunque possano essere state le vicende processuali della domanda di revoca — così spiega la Relazione sul progetto stesso (pag. 200); una volta questa accolta con sentenza passata in giudicato si debbono aver per validi gli atti compiuti senza l'osservanza delle prescritte formalità dall'interdetto o dall'inabilitato ».

Il progetto definitivo, nel corrispondente 2° comma dell'art. 426 ebbe a disporre come nel 2° comma dell'articolo in esame; e la relazione sul progetto stesso spiega (n. 405) che si è inteso di chiarire che « la non impugnabilità degli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca viene meno quando la sentenza stessa sia in seguito modificata ».

Ma alla Commissione parlamentare non sembrò opportuna la modificazione apportata nel progetto definitivo, e propose che fosse ripristinato il 2° comma dell'art. 492 del progetto preliminare « che più esattamente faceva retroagire gli effetti della sentenza al giorno della domanda di revoca » (*R. C. p., pag.* 866).

Ma la proposta non fu accolta. « Nella specie, invero, così si esprime la Relazione al Re Imperatore (*n.* 196) non si tratta di applicare i comuni principi che regolano i rapporti tra la domanda e la sentenza che l'accoglie e che tendono, in sostanza, a impedire che la durata del processo arrechi pregiudizio all'attore vincitore. Si tratta, invece, di una sentenza tipicamente costitutiva, produttiva di un nuovo stato giuridico, la quale non può essere operativa che dal momento del suo passagio in giudicato. L'unico temperamento in favore della retroattività non può essere che quello accolto dal progetto definitivo, che faceva retroagire gli effetti al momento della pubblicazione della sentenza. Il che è stato stabilito, entro giusti limiti, dal comma 2° dello stesso art. 425 ».

Art. 426. — *Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione.*

L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo ha riacquistato la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo.

Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo precedente.

Gli atti non eccedenti la semplice amministrazione compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdi-

zione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

---

1. L'articolo in esame (1° *comma*) ammette « la possibilità che su una domanda di revoca d'interdizione, quest'ultima venga bensì fatta cessare, ma al posto di essa sia pronunziata l'inabilitazione; e, corrispondentemente a quanto si è disposto (art. 425, 1° comma) per le sentenze di revoca pura e semplice, aggiunge (2° *comma*) che anche la sentenza di conversione dell'interdizione in inabilitazione produce i suoi effetti del passaggio in giudicato » (*R. p. p., p.* 201).

2. Quanto agli atti non *eccedenti la semplice amministrazione*, compiuti dall'inabilitato dopo la sentenza che revoca l'interdizione e dichiara l'inabilitazione, il 2° comma dell'art. 492 del progetto preliminare disponeva che essi « si considerano validi »: cioe, che debbano essere « trattati alla stessa stregua degli atti compiuti da un inabilitato » (*R. p. p., n.* 201).

Il progetto definitivo nel 3° *comma* dell'art. 427 ebbe a disporre che tali atti non potessero essere impugnati se non quando la revoca sia esclusa con sentenza passata in giudicato. La disposizione è passata nell'*ultimo comma dell'art.* 426 in esame, benchè la Commissione parlamentare avesse proposto di sostituirvi che gli atti (eccedenti la semplice amministrazione) posteriori alla domanda di revoca della interdizione fossero da considerare validi. Sono applicabili alla specie le ragioni esposte nella Relazione al Re Imperatore in merito all'analogo 2° comma dell'art. 425, riportate nella nota 2 dell'articolo stesso.

TITOLO XIII. — DEGLI ALIMENTI

Art. 427. — *Persone obbligate.*

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine seguente:

1) il coniuge;

2) i figli legittimi o legittimati e in loro mancanza i discendenti prossimi;

3) i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

(*Art.* 132, 133, 139, 140, 141, 142).

---

1. « Nel codice civile del 1865 la materia delle obbligazioni alimentari è regolata con disposizioni collocate in luoghi diversi. La sede principale è la Sez. II del Tit. V del Libro I (art. 138 a 147), che ha

per epigrafe: « Dei diritti e dei doveri dei coniugi riguardo alla prole e del diritto agli alimenti fra parenti »; ma, come l'epigrafe stessa rivela, sono qui raccolte insieme materie eterogenee, perchè l'obbligo alimentare fra congiunti va bene al di là dalla cerchia dei rapporti dei genitori coi figli. « Altre disposizioni singole si trovano poi disseminate qua e là, enunciate in occasione di rapporti familiari e anche non familiari: così negli art. 132 e 133, (obbligo fra coniugi); negli art. 186 e 187 (obbligo fra genitore e figlio naturale) e nell'art. 211 (obbligo fra genitore e figlio adottivo). Vi è poi nell'art. 846 la determinazione del contenuto dell'obbligazione alimentare quando essa sia disposta mediante legato e nell'art. 1081 un accenno all'obbligo alimentare del donatario verso il donante, fatto a proposito della revoca della donazione per ingratitudine. E' da notare altresì che in talune delle predette disposizioni l'obbligo alimentare è menzionato insieme e addirittura mescolato con altro dovere familiare ch'è ben diverso da quello di soccorrere il congiunto bisognoso: così negli articoli 132, 138, 186 e 211 » (*R. p. p., pag.* 203).

Questa dispersione della materia alimentare in luoghi diversi e questo accomunamento di obblighi familiari essenzialmente differenti hanno fatto sentire l'opportunità di raggruppare, nel nuovo codice, in unico titolo autonomo, tutte le varie disposizioni concernenti l'obbligazione alimentare dipendenti da rapporti di famiglia, lasciando di provvedere a parte, nella propria sede, per i loro speciali caratteri, le obbligazioni alimentari aventi diversa causa, quale il contratto, il testamento, ecc.; di raggruppare, cioè, sotto unico titolo le *obbligazioni alimentari legali*, comprendendovi anche quella che fa carico al donatario verso il donante, ponendo, peraltro nella loro opportuna sede quelle disposizioni che servono a completare l'intero regolamento del rapporto e precisamente quella relativa all'obbligo alimentare verso la prole naturale non riconoscibile (art. 277) e l'altra circa l'obbligo di somministrare gli alimenti alla vedova indotata durante l'anno successivo allo scioglimento del matrimonio (art. 196) (*R. p. p., pag.* 203).

Fu discusso se fossero da regolare anche altri casi in cui possa riscontrarsi un obbligo legale o soltanto etico degli alimenti: ad esempio, quello del fallito, del socio caduto in miseria, ecc.; ma si ritenne che fosse da lasciare alla disciplina del diritto commerciale la condizione del fallito sotto tale riguardo, e che non si dovessero accrescere i casi di obbligo legale degli alimenti non fondato su vincolo familiare. Anzi, il progetto preliminare con apposito articolo (519) dettava che le norme di questo titolo non si applicassero alle obbligazioni alimentari nascenti da testamento, da convenzione o da altro titolo, rispetto alle quali dovesse aversi riguardo alla volontà del testatore o dei contraenti, o alle disposizioni del titolo costitutivo, ma il giudice potesse tuttavia farvi ricorso se si presentassero per analogia applicabili. Ma nel progetto definitivo questo articolo non fu riprodotto essendosi ritenuto di « ovvia evidenza che le disposizioni di questo titolo si applicano alla sola obbligazione alimentare legale » e ch'esse saranno applicabili alle obbligazioni alimentari convenzionali, più che per ragioni di analogia, in forza di riferimenti espliciti o impliciti delle parti » (*R. p. d., n.* 427).

2. I *principi informatori del nuovo titolo* sono così riassunti nella Relazione della Commissione parlamentare (pag. 838): « l'affer-

mazione, fra l'altro di una maggiore solidarietà *familiare* con l'ammissione dei fratelli al diritto alimentare anche quando lo stato di bisogno non dipenda (*come richiedeva l'art.* 141 *Codice del* 1865) da un difetto di corpo o di mente o da altra causa non imputabile a loro colpa (*art.* 433); la subordinazione del diritto nei riguardi dell'alimentando non solo al suo stato il bisogno ma anche alla condizione di non essere in grado di provvedere al suo mantenimento (*art.* 432); una più equa ripartizione dell'onere con la disciplina del concorso fra più obbligati e fra più titolari (*art.* 435, 436); il rafforzamento della tutela dell'alimentando in relazione alla natura del suo diritto con una più sollecita procedura per la realizzazione di questo e con la subordinazione della liberazione di un obbligato all'assegnazione contestuale dell'obbligo a carico di un altro » (art. 435, 437, 439, 440).

3. *Nell'art.* 427 in esame è stata stabilita la *graduazione dell'obbligo alimentare* nei soli rapporti della *famiglia legittima*, restando regolato in disposizioni separate l'obbligo dei genitori e dei figli naturali (*art.* 429) e quello fra adottante e adottato (*art.* 430); « in questo modo risultano più chiari i rapporti fra le tre categorie dei parenti legittimi naturali e adottivi » (*R. p. d., n.* 408).

« Limitate le norme dell'articolo alla sola famiglia legittima, è stato agevole fissare nello stesso l'ordine fra gli obbligati dei singoli gradi, e si è perciò soppresso l'art. 502 del progetto preliminare » (*R. p. d., n.* 408) il quale conteneva la norma che così fra i discendenti come fra gli ascendenti la gradazione dovesse essere regolata nell'ordine con cui essi sarebbero chiamati alla successione della persona che ha diritto agli alimenti, in base al principio « *ubi emolumentum successionis ibi et onus alimentorum* ».

4. In seno alla Commissione Reale si discusse circa l'estensione personale dell'obbligo alimentare e del correlativo diritto nella famiglia legittima: taluno avvisando che fosse il caso di restringerlo eliminandolo tra fratello e sorella, ad imitazione della legge germanica, altri che fosse da estenderlo ai rapporti fra gli zii e nipoti; ma alla Commissione parve che non fossero consigliabili nè restrizioni nè ampliamenti (*R. p. p., pag.* 205).

5. In seno alla Commissione parlamentare sembrò a taluno che non fosse giusto che l'obbligo dei fratelli coi quali si è legati da un vincolo di sangue fosse collocato dopo quello degli affini; ma in contrario si osservò che « nella prestazione degli alimenti non bisogna considerare solo il vincolo del sangue, bensì anche quello che dà origine alla famiglia, cioè, il vincolo matrimoniale, e l'obbligo verso gli affini in linea retta può essere di maggior rilievo di quello verso un fratello o una sorella, tanto più quando i fratelli siansi costituita ognuno una famiglia » (*R. C. p., pag.* 838).

6. L'art. 428 del progetto definitivo, nel n. 1, alla voce « *coniuge* » portava aggiunte le parole « ancorchè legalmente separato ». E la Commissione parlamentare aveva proposto che si richiamasse, per ragioni di coordinamento, la disposizione dell'art. 154 sugli effetti della separazione personale. Ma nel testo definitivo quelle parole furono soppresse, considerando che la formula che le conteneva fosse imprecisa. Essa presupporrebbe, in fatti — così la Relazione al Re Imperatore (*n.* 197) — che il coniuge debba corrispondere gli alimenti anche quando non è separato, mentre nello svolgimento normale dei

rapporti patrimoniali il marito è tenuto al mantenimento della moglie, e la moglie a contribuire al mantenimento del marito quando questi non abbia mezzi sufficienti, a norma dell'art. 143.

« E' ovvio poi — soggiunge la stessa Relazione — che la norma non troverà applicazione quando non vi sia separazione, ovvero nei riguardi del coniuge che non ha colpa nella separazione, giacchè questi conserva tutti i suoi diritti secondo quanto dispone l'art. 154.

« Anzi — conchiude la Relazione — queste considerazioni inducono a rilevare che l'obbligazione alimentare anche per altre categorie di obbligati, ad es. i genitori verso i figli, non deroga al più ampio dovere del mantenimento tutte le volte che la legge lo prescrive ». Al quale concetto aveva già accennato anche la Commissione Reale nella sua Relazione (pag. 207) là dove aveva rilevato, a proposito della natura familiare dell'obbligazione alimentare considerata nel titolo in esame, che « tanto nei rapporti fra genitori e figli quanto in quelli fra marito e moglie, il titolo stesso considera l'obbligazione alimentare nel suo senso strettamente tecnico, di soccorso dovuto a chi sia in bisogno, indipendentemente da quel più ampio dovere che i genitori hanno di mantenere, allevare ed educare i figliuoli e che ha il marito di mantenere la moglie, restando ferme nelle rispettive sedi loro proprie le disposizioni di legge che riguardano questo più ampio dovere familiare ».

Quanto all'assegno alimentare al coniuge dell'assente, v. art. 48.

Il coniuge per colpa del quale è stata pronunziata la separazione non ha diritto agli alimenti (art. 154).

7. In merito all'obbligo alimentare cui sono tenuti i *generi*, le *nuore* e i *suoceri* (nn. 4 e 5) la stessa Relazione della Commissione Reale (pag. 207) ebbe a chiarire che « in presenza di più generi o di più nuore o in presenza di entrambi i suoceri, l'obbligo incombe a tutti, dovendo tutti concorrere al mantenimento del suocero, e rispettivamente del genero e della nuora poveri ».

« E quanto ai *fratelli* e alle *sorelle* — soggiunge la stessa Relazione — vale la stessa regola nel caso di pluralità; ma nell'ipotesi in cui con un fratello o con una sorella *germana* coesista un fratello o una sorella *consanguinea* o *uterina*, la risoluzione del dubbio non poteva essere nel senso di un concorso puro e semplice, poichè il vincolo parentale che unisce i germani agli unilaterali è minore di quello fra i germani e già oggi produce la dimidazione della quota successoria (art. 740); avrebbe potuto essere quella di un concorso disuguale, ossia per la riduzione a metà per gli unilaterali (*consanguinei* e *uterini*) ma la Commissione ha ritenuto preferibile la soluzione più radicale, cioè, che nell'obbligazione i *germani vengono chiamati prima degli unilaterali* (n. 6) considerando che in tal guisa la norma è più semplice e il diritto dell'alimentando riceve più rapidamente attuazione ».

8. Non si è ritenuto opportuno di enunciare il principio della *reciprocità*, come fanno alcuni codici, perchè « esso, non essendo vero in ogni caso, non può essere espresso come assoluto », in quanto « non accade sempre che le persone obbligate agli alimenti abbiano diritto di domandarli al loro congiunto se cadono in bisogno; d'altra parte, l'ordine in cui vengono gli obbligati non coincide sempre con l'ordine di cui vengono gli aventi diritto, anzi, più propriamente « non vi è un ordine per questi; perciò vana, anzi, inesatta sarebbe stata

una formula generale esprimente il principio della reciprocità: quando e in quali casi esso sussista apparisce dalle singole disposizioni » (*R. p. p., pag.* 207)

Art. 428. — *Cessazione dell'obbligo tra affini.*

L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;

2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

(*Art.* 140).

---

1. Per quanto riguarda l'*obbligazione alimentare fra suoceri, generi e nuore,* il progetto preliminare (art. 503, n. 1) riproduceva la disposizione del corrispondente art. 140 del codice del 1865, per il quale l'obbligo sussiste nel concorso del doppio requisito che la suocera o la nuora che ha diritto agli alimenti non sia passata a seconde nozze, e che l'affine avente diritto agli alimenti abbia in vita il coniuge da cui deriva l'affinità ed i figli nati da quel matrimonio. Non ricorrendo tali requisiti l'obbligo agli alimenti veniva a cessare.

Ma nel comporre il progetto definitivo non parve giustificata la distinzione che veniva fatta fra nuove nozze della suocera o della nuora e nuove nozze del suocero e del genero. « La ragione di solito addotta — così si esprime la Relazione nel progetto stesso (n. 400) — che la donna, contraendo matrimonio, trova nel nuovo marito la persona che provvede ai suoi bisogni, non sembra decisiva, perchè l'obbligo alimentare dei suoceri e dei generi sorge soltanto quando i precedenti obbligati (e in prima linea il coniuge) non sono in grado di provvedere ai bisogni dell'alimentando. E', invece, da riflettere che i legami fra suoceri e generi vengono praticamente spezzati o grandemente attenuati, quando un nuovo matrimonio venga contratto tanto dalla nuora o dalla suocera quanto dal genero o dal suocero. Si è perciò formulato il n. 1 dell'articolo nel senso di escludere l'obbligo alimentare in tutti i casi di nuove nozze dell'avente diritto ».

2. Per il caso di presenza di più generi o più nuore o di entrambi i suoceri, v. nota 7 all'art. 427. V. anche art. 47, 4° comma circa l'esonero delle obbligazioni alimentari nel caso di assenza.

Art. 429. — *Obbligo dei genitori e dei figli naturali.*

Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell'alimentando.

Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale e ai discendenti legittimi di questo. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei figli naturali dell'alimentando.

Il genitore deve altresì gli alimenti strettamente necessari ai figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale. Il suo obbligo ha grado dopo quello del suocero e della suocera dell'alimentando.

(*Art.* 186, 187).

---

1. L'articolo 429 disciplina l'obbligazione *alimentare nella famiglia naturale*, regolata nel codice del 1865 negli art. 186 e 187. Col 1° di questi articoli è sancito l'obbligo del genitore: a) *verso il figlio naturale riconosciuto*, nel caso di bisogno, ove questi non abbia coniugi o discendenti in condizione di somministrarglieli; b) *verso i discendenti legittimi del figlio naturale* premorto quando la loro madre o gli ascendenti materni non siano in grado di provvedervi. Col 2° è sancito l'obbligo del figlio naturale verso il genitore che non abbia ascendenti o discendenti legittimi o coniuge in grado di somministrarglieli.

Le disposizioni degli art. 289, 290 e 291 del progetto preliminare divergevano in più di un punto da tale regolamentazione. Il progetto definitivo (art. 430) si è scostato dal progetto preliminare solo per la diversa graduazione dell'obbligo del padre nei confronti dei figli naturali del proprio figlio. Il testo del progetto definitivo è passato integralmente nell'articolo in esame.

2. Il 1° *comma* stabilisce *l'obbligo alimentare del figlio naturale verso il suo genitore*: l'art. 290 prog. prelim., riproducendo l'art. 187 del codice del 1865, lo modificava «col ristabilire l'ordine fissato dalla legge (coniuge, discendenti legittimi, ascendenti) che l'art. 187 aveva capovolto» (*R. p. p., pag.* 137. Nel 1° comma dell'articolo in esame l'obbligo del figlio naturale verso il genitore è stato collocato dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell'alimentando, e si è ritenuto superfluo nominare anche il coniuge, che nell'ordine di graduazione precede i genitori (art. 427).

3. Il 2° *comma* stabilisce l'*obbligo del genitore verso il figlio naturale* e *i discendenti legittimi di questo* e lo pone dopo quello dei figli naturali del figlio stesso, cioè, dell'alimentando.

L'art. 289 (1° *comma*) del prog. prelim., riproducendo il 1° comma dell'art. 186 del codice del 1865, stabiliva appunto che il genitore dovesse gli alimenti al figlio naturale se questo non avesse coniuge o discendenti, legittimi o naturali, in condizione di somministrarglieli. Il 1° comma dell'art. 291 del progetto stesso lo estendeva ai discendenti legittimi del figlio naturale senza limitarlo all'ipotesi della premorienza del figlio come disponeva il 2° comma dell'art. 186 del codice del 1865.

Il corrispondente 2° comma dell'art. 430 del prog. definitivo, riunì l'obbligo del genitore verso il figlio naturale a quello verso i discendenti legittimi di questo, senza la limitazione suddetta (premorienza) e lo graduò dopo quello dei figli naturali dell'alimentando. La disposizione è stata integralmente riprodotta nel 2° comma dell'articolo in esame.

4. Il 2° comma dell'art. 291 del prog. prelim. dichiarava il genitore tenuto agli alimenti strettamente necessari anche verso i figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale quando costoro non avessero coniuge o discendenti ligittimi o figli naturali in condizione

di somministrarglieli. Ma nel progetto definitivo (art. 430, 3° comma) fu disposto che il genitore deve altresì gli alimenti necessari ai figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale, ponendo il relativo obbligo dopo quello del suocero e della suocera dell'alimentando, mentre nel progetto preliminare precedeva quello del genero e della nuora. La norma è passata integralmente nel 3° *comma* dell'articolo in esame; e la Relazione sul progetto definitivo (*n.* 410) osserva, in ordine a tale modificazione, che la collocazione del progetto preliminare (per cui l'obbligo di cui trattasi precedeva quello del genero e della nuora) avesse « l'inconveniente di restringere il diritto dello alimentando ai soli alimenti strettamente necessari, prima di esaurire la serie degli obbligati nella misura normale: infatti, il figlio naturale, avrebbe dovuto contentarsi di chiedere a questo gli alimenti strettamente necessari, senza poter rivolgersi al genero e alla nuora o al suocero e alla suocera che sarebbero, invece, tenuti a corrisponderli nella misura normale. Ad evitare questo inconveniente, l'obbligo dell'ascendente è stato posposto a quello del suocero e della suocera; il che, del resto, è logico anche perchè il minore contenuto della obbligazione risponde alla mancanza del vincolo di parentela e alla normale tenuità di affetto tra figli naturali e genitore del padre naturale ».

5. Quanto ai doveri del mantenimento, dell'educazione e della istruzione da parte del genitore naturale verso il figlio riconosciuto, v. art. 259; e quanto al diritto agli alimenti del figlio naturale nel caso di divieto di indagini sulla paternità e maternità e in ogni altro caso in cui non possa proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, v. art. 277.

Art. 430. — *Obbligo tra adottante e adottato.*

L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui.

Il figlio adottivo deve gli alimenti all'adottante in concorso con i figli legittimi.

(*Art.* 211).

1. L'art. 211 del codice del 1865, nell'affermare (1° *comma*) l'obbligo del padre e della madre adottivi di fornire all'adottato anche gli alimenti in caso di bisogno, soggiunge (nel 2° *comma*) che tale obbligo nell'adottante precede quello dei genitori legittimi o naturali, e nell'adottato concorre con quello dei figli legittimi o naturali dell'adottante.

Il progetto preliminare (art. 348) estendeva il rapporto alimentare anche ai *discendenti dell'adottato* « ai quali si estendono gli effetti dell'adozione ». Ma nel progetto definitivo, essendo state soppresse le norme che regolavano questa estensione di effetti, anche l'obbligazione alimentare è restata contenuta nei rapporti fra padre e figlio, e tale è stata mantenuta nel testo definitivo. « Nè può al riguardo obbiettarsi — è detto nella Relaz. al prog. definit. (n. 411) — che i discendenti dell'adottato hanno diritti ereditari di fronte all'adottante, perchè com'è noto, l'obbligo alimentare non è necessariamente correlativo al diritto ereditario ».

2. Nel 2° *comma* è stata « evitata l'erronea affermazione, penetrata nell'art. 348 del prog. prelim. dall'art. 211 del codice del 1865, che l'obbligo dell'adottato concorre anche con quello dei figli naturali; questi, invero, prendono grado dopo gli ascendenti; mentre i figli adottivi, come quelli legittimi, sono obbligati con precedenza sugli ascendenti » (*R. p. d., n.* 411).

Art. 431. — *Obbligo del donatario.*

Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in contemplazione di un matrimonio o di una donazione remuneratoria.

(*Art.* 1081).

---

1. Una novità molto importante è quella contenuta in questo articolo, che contempla un nuovo caso di obbligazione alimentare legale, quella, cioè, che fa carico al *donatario verso il donante,* e nella quale, naturalmente, non vige il principio della reciprocità. Si è molto disputato se tale obbligo sussista nel diritto vigente. Il progetto preliminare accolse (art. 504) la tesi della sussistenza di tale obbligo, « sia perchè — così la Relaz. della Commissione Reale (pag. 209) — l'obbligo del donatario di sostentare il donante caduto in bisogno meglio risponde al sentimento etico, sia perchè fu già riconosciuto ed affermato nel diritto comune e rappresenta perciò un antecedente storico delle moderne legislazioni, sia perchè varie di queste lo hanno accolto nei loro codici. Ed anzi la Commissione non solo ha dato, così disponendo, una sanzione legale a quell'obbligo, ma ha ritenuto (in difformità di altri codici che, pur ammettendolo, pongono il donatario, nella serie degli obbligati, in un grado posteriore ai parenti) di dover affermare il principio che l'obbligo del donatario precede quello dei parenti e del coniuge, non essendo ragionevole ch'egli trattenga l'emolumento e si arricchisca, mentre la famiglia del donante, che pur ha risentito gli effetti sfavorevoli della donazione, debba provvedere al suo mantenimento ».

2. Il prog. prel. poneva come condizione dell'obbligo che il donante non potesse « altrimenti provvedere al proprio mantenimento »; ma nel prog. definit. (art. 431) tale condizione fu soppressa, osservando che « lo stato di bisogno è presupposto comune a tutte le obbligazioni alimentari e che, ripetuto in questo articolo, poteva ingenerare il dubbio che qui si richiedesse uno stato di bisogno diverso che negli altri casi » (*R. p. d., n.* 412).

3. Non si è creduto di stabilire, a differenza di qualche codice, che, onde l'obbligo sussista debba trattarsi di una donazione considerevole: « ogni donazione è idonea a far sorgere l'obbligo e spetterà al giudice di accertare, caso per caso, *se* e in quanta misura l'obbligo sussista » (*R. p. p., pag.* 210).

4. « E' di ragione evidente che a quest'obbligo è sottratto chi ha ricevuto donazioni o per *causa di matrimonio o in via di rimunerazione,* perchè nelle prime si ha una specifica destinazione dell'emolumento, che non permette più di sottrarlo al suo fine, e nelle seconde

si attenua sì grandemente il carattere di pura liberalità da non potersi giustificare più l'onere degli alimenti » (*R. p. p., pag.* 211).

5. « S'intende che, nel caso di *più donazioni successive,* deve prima rispondere l'ultimo donatario e non si possa risalire all'anteriore se non quando il successivo non possa adempiere in tutto o in parte al mantenimento, in analogia con quanto accade in materia di riduzione » (*R. p. p., pag.* 211). In proposito la Commissione parlamentare aveva suggerito di stabilire un concorso fra i vari donatari indipendentemente dal criterio della data della donazione, proponendo un comma così concepito: « Fra più donatari tenuti secondo quanto prescrive il 1° comma, l'obbligo si divide in proporzione del valore della donazione ». Ma la proposta non fu accolta, considerando che « questo criterio, per quanto possa apparire equitativo, sarebbe in realtà pericoloso, poichè darebbe la possibilità al donatario di revocare praticamente le donazioni già fatte, facendone altre che lo pongano in istato d'indigenza. Perciò è sembrato preferibile il criterio per cui si ha riguardo soltanto alle donazioni che hanno determinato nel donatario uno stato di bisogno » (*R. R., n.* 198).

6. Quanto al limite della *misura degli alimenti* dovuti dal donatario, v. art. 432, ult. comma, e nota 6ª al detto articolo.

Art. 432. — *Misura degli alimenti.*

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.

Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

(*Art.* 132, 143).

---

1. L'art. 500 del progetto prelim. conteneva una disposizione di carattere generale, che mancava nel codice del 1865, diretta ad enunciare la *condizione fondamentale per il sorgere dell'obbligazione alimentare,* cioè, il *bisogno dell'alimentando,* chiarito e specificato nella formula: « *non in grado di provvedere al proprio mantenimento* », nel senso « che l'alimentando non solo non abbia mezzi materiali di sussistenza, ma non abbia neppure un'arte o una professione o altro impiego con cui procurarseli » (*R. p. p., pag.* 205).

Ma nel progetto definitivo si è creduto conveniente di « fondere questa regola con le norme che disciplinano la *misura degli alimenti* (*art.* 433 e 434) sia perchè lo stato di bisogno è, nello stesso tempo, la base dell'obbligo e il criterio determinatore del suo contenuto, sia perchè, ravvicinato alla disposizione (*articolo* 432) che pone come elemento di misura la posizione sociale dell'alimentando, la regola stessa acquista un contenuto più umano e più preciso, ed ammonisce che, anche nell'accertamento della impossibilità di provvedere al proprio

mantenimento deve tenersi conto della posizione sociale della persona, in quanto questa, ad es., sia incompatibile col ricorso a forme di lavoro eccessivamente umili o degradanti » (*R. p. d., n.* 407).

2. Il 1° *comma dell'art.* 432 in esame stabilisce le *due condizioni che debbono concorrere perchè possano essere richiesti gli alimenti*: che si versi in istato di bisogno e che non si sia in grado di provvedere al proprio mantenimento; cioè — come è detto nella Relazione sul prog. prel. (pag. 205) — che l'alimentando non solo non abbia i mezzi materiali di sussistenza, ma non abbia altresì una professione, un'arte o altro impiego con cui procurarseli.

a) Quanto alla *prima condizione* (*stato di bisogno*), si discusse in seno alla Commissione reale se si possa dire *in bisogno* anche chi, per conoscendo un'arte o una professione, non voglia utilizzarla per procacciarsi il sostentamento; e si convenne che una soluzione rigida ed unica non potesse darsi e che convenisse « lasciare al giudice di decidere caso per caso quando il rifiuto di impiegarsi e di lavorare sia ingiustificato e quando no: la formola accolta — è detto nella Relazione che accompagna il progetto (pag. 205) — mentre non pregiudica le decisioni dei singoli casi concreti, vale però a togliere l'ambiguità ch'è insita nel concetto della *persona in bisogno* e certamente tende ad avviare verso una soluzione che, mentre non trascura le ragioni della solidarietà umana e familiare, dà un giusto rilievo alla responsabilità individuale e al dovere che ha ogni uomo di produrre con le proprie forze prima di far ricorso, attraverso i vincoli di famiglia o di gratitudine, al patrimonio altrui ».

Anche la Commissione parlamentare ebbe a esaminare se dovesse esser considerato adempiuto l'obbligo alimentare qualora l'obbligato offrisse, in luogo del danaro, un'occupazione rimunerata all'alimentando e non incompatibile con la di lui posizione sociale. « Tale concetto — è detto nella Relazione della detta Commissione (pag. 839) — è sembrato conforme anche allo spirito del Regime quale risulta concretato nella Carta del Lavoro; ma si è poi considerato che esso è già compreso nel 1° comma dell'articolo dove si dice « non è in grado di provvedere al proprio mantenimento ». Infatti se l'obbligato pone l'alimentando nella condizione di poter provvedere al proprio mantenimento, è naturale che debba considerarsi liberato da ogni ulteriore obbligo ».

3. *b*) Quanto alla *seconda condizione* (*non in grado di provvedere al proprio mantenimento*) la Commissione parlamentare aveva proposto di aggiungere alla frase « non sia in grado di provvedere » le parole « per qualsiasi causa », per precisare meglio il concetto di riferirla « contemporaneamente ad una impossibilità intrinseca, in quanto lo alimentando non sia capace per malattia o altro impedimento, ed estrinseca in quanto non trovi un'occupazione » (*id.*). Ma la proposta non venne accolta comechè superflua, essendosi considerato essere « ovvio che, non facendosi distinzione fra le varie cause, l'interpetre non può essere autorizzato a limitare la portata della norma; la quale intende riferirsi tanto all'impossibilità dovuta a incapacità fisiche, quanto alla impossibilità estrinseca desunta dal fatto che l'alimentando non riesca a trovare un'occupazione » (*R. R., n.* 199).

La stessa Commissione si dichiarò contraria alla proposta tendente a stabilire « non solo l'impossibilità fisica o morale di trovare

un'occupazione, ma anche l'impossibilità di trovarla secondo le condizioni sociali proprie familiari, considerando che la condizione sociale in Regime fascista non si eredita ma si deve acquistare col proprio lavoro » (*R. C. p., pag.* 839).

4. La stessa Commissione parlamentare aveva anche proposto che venisse aggiunto alla frase « non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento » l'altra « ed a quello delle persone che sono necessariamente a suo carico, salvo che per queste ultime debba provvedere altra delle persone indicate nell'art. 428 » (*art.* 427): e ciò « anche in omaggio alle direttive del Regime nei riguardi della famiglie numerose » (*R. C. p., pag.* 839). Ma neppure questa proposta fu accolta, perchè — è detto nella Relazione al Re Imperatore (*n.* 199) — « se nella valutazione del bisogno si dovesse tener conto delle persone che sono a carico di colui che deve essere alimentato, si verrebbe a estendere l'obbligo degli alimenti a favore di persone verso le quali non si è tenuti. Se, invece, si intende riferirsi soltanto ai componenti del nucleo familiare in senso stretto, e cioè alla moglie e ai figli, non occorre un'espressa precisazione, poichè non si è mai dubitato che il bisogno della moglie e dei figli a carico sia inscindibile da quello della persona dell'alimentando ».

5. In merito al 2° *comma*, cioè, ai criteri di determinazione della *misura degli alimenti*, la distinzione e contrapposizione fra alimenti *congrui* e alimenti *necessari*, già implicitamente contenuta nel codice del 1865, è stata meglio messa in luce nelle disposizioni del nuovo codice; per i primi, nell'articolo in esame (2° comma); per i secondi, nel successivo art. 433 (alimenti tra fratelli e sorelle).

Gli alimenti (*congrui*) debbono essere assegnati « in proporzione dei bisogni di chi li domanda e della potenzialità economica di chi deve prestarli », si che possono variare profondamente nei singoli casi concreti, poichè la loro determinazione è necessariamente relativa e necessariamente influenzata da quei due estremi » (*R. p. p., pag.* 212).

Il progetto preliminare (art. 506) e quello definitivo (art. 433) usavano la espressione « *sostanze* » di chi deve somministrarli; ma la Commissione parlamentare propose di sostituirvi quella di « *condizioni economiche* » (che si legge nel testo) la quale — è detto nella Relazione della Commissione stessa (pag. 839) — « implica un concetto completamente diverso da quello dell'entità patrimoniale (*sostanze*) di chi deve somministrare gli alimenti », poichè « abbraccia sia il concetto della sostanza sia quello dell'attività professionale o industriale » dell'obbligato. La proposta fu accolta appunto in considerazione della maggiore ampiezza della locuzione « poichè la capacità contributiva — è detto nella Relazione al Re Imperatore (*n.* 199) — può risultare dai proventi dell'attività lavorativa in genere e non soltanto da compendi patrimoniali ».

6. Ma al criterio della proporzione dei bisogni di chi domanda gli alimenti è stato posto un limite: quello per cui (2° *periodo del* 2° *comma*) gli alimenti « *non devono superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando* »; « da valere sopratutto nei casi in cui l'opulenta sostanza dell'obbligato potrebbe indurre l'avente diritto a domandare e il giudice a concedere assegni alimentari vistosi, tali che, pur essendo proporzionati al patrimonio dell'obbligato, appariscano eccessivi rispetto al bisogno dell'alimentando » (*R. p. p., pag.* 212).

Nel progetto prelim. (*art.* 500) venne adottata per esprimere tale concetto la formola « in misura di consentire soltanto che l'alimentando viva modestamente in condizioni corrispondenti alla sua condizione sociale »; la quale formula — è detto nella citata Relazione — « mentre consentiva che a persona appartenente a famiglia cospicua per censo e per nobiltà si diano assegni che le permettano di vivere nel decoro richiesto dalla sua condizione sociale, fosse di remora al giudice nel fare assegni che possano invitare all'ozio o alla previdenza ».

La formola fu mantenuta nell'art. 433 del progetto definitivo. Ma la Commissione parlamentare ebbe a proporre di sostituire alla frase « vivere *modestamente* avuto riguardo alla sua posizione sociale » l'altra « per vivere *conformemente* alla sua posizione sociale », in quanto l'avverbio « *modestamente* » avrebbe potuto « far dubitare che portasse alla massima limitazione degli alimenti, cioè, allo stretto necessario, mentre più largo è il concetto della disposizione sia di fronte al correttivo della frase che segue « avuto riguardo alla sua posizione sociale » e sia perchè la formola « nella misura dello stretto necessario » è usata nel successivo articolo » (*R. C. p., pag.* 839).

Ma nel comporre il testo dell'articolo in esame, mentre si osservò che non fosse fondata la preoccupazione della Commissione parlamentare « perchè il progetto connetteva il concetto di vita modesta con la posizione sociale dell'alimentando »; tuttavia, « per eliminare ogni dubbio in proposito » fu emendata la formola del progetto sostituendovi la espressione: « quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale », così ponendo in risalto « la differenza tra la misura normale degli alimenti (il necessario) e quella speciale per determinati casi, come tra fratelli e sorelle (stretto necessario: art. 433) » (*R. R., n.* 199).

7. Nei rapporti fra *donatario* e *donante* (3° *comma*) il progetto preliminare (art. 504) disponeva che gli alimenti cui è tenuto l'uno verso l'altro dovessero essere « commisurati tenuto conto della natura e dell'entità della donazione, dell'arricchimento del donatario e di ogni altra circostanza ». E la Relazione sul progetto medesimo (pag. 210) osservava che fosse « opinione generalmente accolta nella dottrina e nelle legislazioni che hanno codificato l'obbligo del donatario che questi è tenuto solo nei limiti dell'utilità effettivamente conseguita con la donazione e tuttora esistente nel suo patrimonio ».

Ma la Relazione sul progetto definitivo ebbe a rilevare in proposito (n. 414):

a) Che la su riferita formola non ponesse in evidenza la precisa posizione del donatario; l'obbligazione del quale ha lo stesso contenuto delle altre obbligazioni alimentari e perciò va determinata secondo il bisogno dell'alimentando e le sostanze dell'alimentante: a questa disciplina si aggiunge solo la limitazione che in nessun caso il donatario può essere tenuto a corrispondere più di quanto abbia ricavato dalla donazione ». E appunto perciò, ad evitare dubbi e incertezze, il progetto definitivo enunciava questa limitazione con apposito comma (3°) dell'articolo 433 del progetto, testualmente riprodotto nel 3° comma dell'articolo in esame.

b) Che non esattamente la formola del progetto preliminare parlava della *natura* della donazione, « la quale, una volta escluse espres-

samente le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in contemplazione di matrimonio (*art.* 431) non può influire nella determinazione dell'obbligo alimentare ».

c) Che la formola stessa, parlando distintamente di *entità* della donazione e di *arricchimento* del donatario, ingenerava il dubbio che ciascuno di questi elementi dovesse essere preso in considerazione indipendentemente dall'altro, sicchè, ad es., il donatario fosse obbligato agli alimenti in relazione alla entità della donazione, anche se nessun effetto utile fosse derivato al suo patrimonio, mentre è opinione generalmente accolta che il donatario è tenuto nei limiti della utilità effettivamente conseguita per la donazione tuttora esistente nel suo patrimonio ».

Ma la Commissione parlamentare ebbe il dubbio che la formola del progetto definitivo (3° comma dell'art. 433) potesse « essere interpretata nel senso che se la cosa donata è stata venduta il donatario è esente dall'obbligo alimentare »; e osservò che, d'altra parte, il donatario non dovesse essere tenuto agli alimenti quando il dono consiste in cose che non hanno utilità economica alcuna, anche se tuttora esistenti nel patrimonio. E perciò opinò che dovesse ripristinarsi il principio formulato nell'art. 504 del progetto preliminare, cioè, « aver riguardo alla natura o all'entità della donazione, all'arricchimento del donatario e ad ogni altra circostanza » (*R. C. p., pag.* 839).

Ma fu mantenuta « *come più equa* » nel testo (3° *comma*) dell'articolo in esame la formola del progetto definitivo. « Nè mi pare — osserva il Guardasibilli nella sua Relaz. sul Codice (*R. R. n.* 199) — che con questa formola possa ritenersi esclusa l'obbligazione del donatario nel caso in cui la cosa donata sia stata venduta, perchè in questa ipotesi alla cosa si sostituisce il prezzo, e questo rappresenta un valore che aumenta il patrimonio del donatario. Nè può dirsi, in fine, che le cose donate possono non avere alcuna utilità economica, poichè, anche se si tratti, ad es., di biblioteche, castelli, o altri beni non redditizi, si ha pur sempre un valore capitale innegabile ».

8. *Quanto alla misura dell'assegno alimentare al coniuge dell'assente, v. art.* 48.

Art. 433. — *Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle.*

Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario.

Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione, se si tratta di persona minore dei diciotto anni.

(*Art.* 141, 846).

---

1. L'art. 505 prog. prelim., riproducendo dall'art. 141 del codice del 1865 *l'obbligo degli alimenti tra fratelli e sorelle* lo ammetteva solo quando la persona in bisogno non potesse col suo lavoro provvedere al proprio sostentamento, per ragione di età, o per difetto di corpo o di mente, o per *altra causa non imputabile* a sua colpa. Ma nel progetto definitivo questa disposizione venne soppressa essendo sem-

brato « eccessivo escludere l'obbligo alimentare tra fratelli quando, pur sussistendo lo stato di bisogno, esso dipenda da causa imputabile a colpa o imprevidenza dell'avente diritto. Anche in questi casi il sentimento della solidarietà familiare, che non deve mancare tra fratelli, impone di soccorrere chi si trova in stato di bisogno » (*R. p. d., n.* 413).

2. Quanto alla *misura degli alimenti*, essi sono dovuti « nella misura dello stretto necessario »; sono necessari gli alimenti che « non possono estendersi oltre quelli che sono i bisogni più essenziali ed elementari della vita » (*R. p. p., pag.* 209). Ma il progetto prelim. (art. 506) utilizzando la determinazione stabilita nell'art. 846 del codice del 1865 in materia di legati, precisava che « oltre il vitto, le vesti, l'abitazione e quant'altro può occorrere al sostentamento, possono esservi comprese, nei casi opportuni, anche le spese di educazione e istruzione, col limite però che non si vada oltre il 18° anno » (*R. p. p., pag.* 209). Ma nel progetto definitivo venne eliminata tale precisazione, come quella che « portava ad un eccessivo irrigidimento della norma, che non deve impedire il soddisfacimento di bisogni altrettanto urgenti e indispensabili quanto quelli del vitto e dell'abitazione, come, ad es., i bisogni di cure mediche o climatiche » (*R. p. d., n.* 425).

La Commissione parlamentare non aderì alla limitazione della misura allo stretto necessario, « limitazione non posta neppure per gli aventi diritto » e non giustificata « nei confronti dei rapporti tra fratelli, fra i quali deve ricorrere un maggiore senso di solidarietà come tra persone che hanno avuto una lunga consuetudine di vita sin dai primi anni della loro esistenza » (*R. C. p., pag.* 480) e perciò propose la soppressione della limitazione allo stretto necessario. Ma la proposta non fu accolta, essendo sembrato che « sia stata realizzata una benigna innovazione a favore dei fratelli e delle sorelle, sopprimendo la condizione richiesta dal codice del 1865 che essi, per aver diritto agli alimenti, devono trovarsi in condizioni fisiche tali da essere impossibilitati a provvedere al proprio mantenimento per cause imputabili a loro colpa. Ora, non sarebbe stato conveniente andare oltre, poichè è indubbio che i fratelli e le sorelle, quando, come normalmente avviene, si sono costituiti una nuova famiglia, non si trovano negli stessi rapporti di intimità e di familiarità delle altre categorie degli aventi diritto agli alimenti. Del resto, l'art. 433, pur affermando il principio della misura dello stretto necessario, con criteri di sufficiente larghezza stabilisce che gli alimenti possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione di persona minore degli anni diciotto » (*R. R., n.* 200).

Art. 434. — *Cessazione, riduzione e aumento.*

Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato.

Se, dopo assegnati gli alimenti, consti che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non può liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.

(*Art.* 144).

---

1. « Il carattere della *mutabilità della misura*, che è proprio delle obbligazioni alimentari legali, è già enunciato nell'art. 144 del codice civile del 1865, che permette appunto di chiedere l'aumento o la riduzione o la cessazione tutte le volte in cui sia avvenuto un mutamento nelle condizioni economiche del debitore o del creditore » (*R. p. p., pag.* 213).

Il progetto preliminare prevedeva nell'art. 508 il caso del mutamento delle condizioni economiche e nel successivo art. 509 quello della sregolatezza dell'alimentato come cause che dan luogo a riduzione degli alimenti. Ma nel progetto definitivo le une e le altre norme vennero raccolte in un unico articolo (435) che è passato a formare l'art. 434 in esame.

2. L'art. 509 prog. prelim. prevedeva come causa determinante la riduzione degli alimenti il fatto che l'alimentando conducesse *vita sregolata o per sua colpa aggravasse il proprio bisogno;* e la Relazione sul progetto stesso (pag. 212) osserva in proposito che non occorressero parole « per dimostrare l'importanza di questa nuova norma, ispirata ad un principio altamente morale e di grande utilità sociale: non può — soggiunge — nella società moderna che apre vie infinite all'attività umana ed esige la cooperazione di tutti pel benessere comune, esser consentito ad alcuno di venir meno a questo elementare dovere e di riposare inerte approfittando della ricchezza altrui. Che se la giurisprudenza ha spesse volte, col senno che sempre ispira i giudici, applicato un tale criterio, non è inopportuno che esso sia esplicitamente enunciato nella legge come mònito solenne per coloro che non hanno troppo sviluppato il senso della responsabilità personale ».

Ma nel progetto definitivo (art. 435) l'ipotesi che l'alimentato aggravi per sua colpa il proprio bisogno fu soppresso, considerando che « se è giusto che l'aggravamento non sia preso in considerazione per aumentare la misura degli alimenti, sarebbe, invece, esorbitante farne conseguire una riduzione nella misura che è stata fissata prima dell'aggravamento (*R. p d., n.* 416).

Inoltre alla espressione « vita sregolata » fu sostituita nello stesso art. 435 l'altra « *condotta disordinata e riprovevole* » che è passata nel testo dell'articolo in esame, la quale « chiarisce meglio le finalità di ordine morale che la norma si propone »; ma non fu precisata la misura della riduzione (« nei limiti dello stretto necessario » era detto nell'art. 509 del prog. prelim.) « sembrando più conveniente affidarsi al prudente arbitrio del giudice, che, di caso in caso, valuterà se la condotta dell'alimentato giustifichi la restrizione allo stretto necessario o a restrizioni minori » (*R. p. d., n.* 416).

In seno alla Commissione parlamentare qualche commissario ebbe a proporre la soppressione della disposizione circa la riduzione pel

motivo della vita sregolata, sembrando che essa fosse insita nel concetto stesso della somministrazione degli alimenti: « chi fa vita sregolata, ha mezzi a sua disposizione e quindi non ha bisogno degli alimenti »; inoltre, la disposizione « implica una valutazione di ordine morale che non si può facilmente compiere in tutti i casi ». Ma la stessa Commissione non accolse la proposta soppressione « considerando che senza quella disposizione il magistrato, se non si verificasse alcun mutamento nelle condizioni economiche, non avrebbe facoltà di modificare l'assegnazione fatta » (*R. C. p., pag.* 841).

Peraltro, la Commissione, allo scopo « di precisare i limiti di tale restrizione » propose di aggiungere dopo la parola « ridotti » le altre « fino alla stretto necessario » (così riproducendo la limitazione contenuta nell'art. 509 del progetto preliminare) che, « mentre lasciano libero il giudice di far corrispondere nel caso concreto la riduzione alla gravità della condotta dell'alimentato, chiarisce che la misura degli alimenti non può essere portata al disotto dei limiti dello stretto necessario, secondo la funzione cui risponde il diritto alimentare » (*R. C. p., pag.* 841). Ma nel formare il testo legislativo non fu « *creduto necessario* specificare nell'art. 434 che gli alimenti possono essere ridotti, per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentando, fino allo stretto necessario » (*R. R., n.* 201), evidentemente (benchè la Relazione non lo dica) per le ragioni addotte nella Relazione sul progetto definitivo, innanzi riportate.

3. In ordine al 2° *comma* dell'articolo in esame, va rilevato che, col corrispondente comma dell'art. 508 del prog. prelim., si chiariva che « non soltanto il mutamento dell'obbligato e del creditore può importare variazione nella misura o cessazione dell'obbligo, ma anche il mutamento delle condizioni economiche di uno degli obbligati in grado anteriore che fosse stato esentato appunto per la incapacità patrimoniale di somministrare gli alimenti (ed a maggior ragione s'egli sia sfuggito a tale obbligo mentre era in condizione di sopportarlo) sicchè l'obbligo sia passato a un obbligato in sussidio. Questi può in tutti i casi predetti domandare di essere pure esonerato e il giudice deve esonerarlo ». Così la Relazione sul progetto stesso (*pag.* 213). La quale soggiunge: « Ma occorre pur proteggere l'alimentando ed evitare che, pronunciata la liberazione dell'attuale obbligato, non incominciasse simultaneamente l'obbligazione del chiamato in ordine anteriore: l'aggiunta introdotta mira ad evitare questo danno, e sarà perciò cura dell'obbligato che chiede la liberazione di chiamare in giudizio l'obbligato anteriore perchè con la stessa sentenza si sciolga l'uno e si vincoli l'altro ».

La disposizione passò nel progetto definitivo (art. 435) e poi nel 2° comma dell'articolo in esame, soppresse le parole « garantito con opportune cautele » che nel progetto preliminare (2° comma dell'articolo 508) si riferivano alla nuova assegnazione, non essendosi ravvisata « l'opportunità di rendere obbligatoria in tutti i casi l'imposizione di garanzie, che, ove siano necessarie, saranno richieste dall'alimentando » (*R. p. d., n.* 416).

Art. 435. — *Concorso di obbligati.*

Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.

Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze.

---

1. Il codice civile del 1865 non prevedeva il *concorso* di più obbligati, nè quello di più aventi diritto agli alimenti: questa lacuna è stata colmata con le disposizioni degli art. 435 e 436.

Quanto al primo caso, è di ragion naturale che « quando più persone dello stesso ordine siano tenute verso uno stesso alimentando, ciascuno contribuisca al mantenimento in proporzione delle proprie condizioni economiche (1° *comma*): l'onere si ripartisce fra i più ma disugualmente » (*R. p. p., pag.* 213).

Ma può verificarsi che il primo o i primi chiamati alla prestazione non siano in grado di sopportarne in tutto o in parte il relativo onere; in tal caso, viene chiamato in sussidio alla prestazione, in tutto o in parte, la persona o le persone di grado posteriore (2° *comma*): in tale ipotesi, cioè, « quando la persona chiamata a prestare gli alimenti si trovi in condizioni economiche disagiate, mentre quelle chiamate in grado posteriore hanno larga possibilità, è giusto — così la Relazione della Commissione parlamentare (pag. 841 — che l'autorità giudiziaria abbia la facoltà di addossare l'obbligo ai successivi chiamati, o quanto meno di imporre ad essi di concorrere all'onere ».

Nel progetto definitivo (art. 436) si prevedeva, in questa ipotesi, anche il caso che l'obbligazione alimentare fosse « estremamente gravosa » per i primi obbligati o per alcuni di essi; ma esso è stato soppresso nel testo dell'articolo in esame, essendo sembrato che « tale dizione si sarebbe potuta prestare in pratica ad alterare l'ordine della graduazione che la legge stabilisce per le diverse categorie di persone tenute agli alimenti. Mi sono perciò limitato — così si esprime il Guardasigilli nella Relazione al Re Imperatore — a prevedere l'ipotesi, abbastanza precisa, della impossibilità di sopportare in tutto o in parte l'onere ».

2. Ben potendo accadere che « i vari chiamati non siano concordi circa il modo di somministrare gli alimenti, cioè, che l'uno preferisce la somministrazione in natura, l'altro l'assegno in danaro, o tutti due la somministrazione in natura, ma in guisa da crearsi una incompatibilità o rendersi più penosa la condizione dell'avente diritto » (*R. p. p., pag.* 213) in tali casi, come anche nell'ipotesi che manchi l'accordo sulla *misura* e sulla *distribuzione*, oltre che sul modo, di somministrare gli alimenti, il giudice provvede « secondo le circostanze » (3° *comma*), cioè come era detto nell'art. 520 del prog. prelim., « distribuendo con equità l'onere fra i vari interessati » o « determinando un modo possibilmente unico per tutti », sempre che « ciò sia possibile senza danno dell'alimentando e senza eccessivo aggravio degli obbligati: il provvedimento sarà adottato con criterio d'equità (*R. p. p., pag.* 213).

Art. 436. — *Concorso di aventi diritto.*

Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato e questo non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria darà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.

---

1. In questo articolo è regolata l'altra ipotesi di concorso, quella del *concorso di più creditori degli alimenti e di un solo obbligato,* il quale non sia in grado di soddisfarli a tutti; in tal caso « discende pure qui dai principî generali che i chiamati in sussidio debbono venire a sostenere l'onere per la parte in cui l'anteriore non può, fermo restando l'ordine dei gradi » (*R. p. p., pag.* 214).

Ma il progetto preliminare (art. 510) usava qui la espressione « più persone appartenenti al *medesimo grado* che abbiano diritto agli alimenti »; espressione « non tecnicamente precisa » — osservò la Relaz. sul prog. definit. (n. 418) — perchè la legge stabilisce una graduazione solo fra gli obbligati e non anche fra gli aventi diritto »; e perciò la espressione venne soppressa.

2. « Ma, a prescindere da ciò — così continua la stessa Relazione — la norma (*del prog. prelim.*) era incompleta, perchè non prevedeva il caso di alimenti dovuti dalla stessa persona a più aventi diritto per rapporti di parentela o di affinità d'ordine diverso. E' noto che, di fronte al silenzio del codice vigente (del 1865) si discute se debbasi riconoscere un diritto di preferenza a favore di chi ha priorità di obbligo, o se debba, almeno in certi limiti di parentela, farsi luogo ad un concorso fra più aventi diritto. Si è ritenuto opportuno non stabilire un criterio rigido, che potrebbe, nella varietà dei casi pratici, determinare situazioni gravi e dolorose, ma affidarsi piuttosto alla prudente valutazione del giudice, che trova, tuttavia, nella legge le norme direttive della sua condotta. In primo luogo, egli dovrà, naturalmente, tener conto della prossimità della parentela; ma potrà anche preferire un parente più lontano quando, per ragioni di età o di salute o di altra natura , il suo bisogno appaia più grave e più urgente, e dovrà anche tener conto della possibilità che alcuno degli aventi diritto abbia di rivolgersi ad obbligati di un diverso grado.

« Queste regole — così conchiude la detta Relazione — valgono a soddisfare le esigenze etiche ed umane che hanno particolare rilevanza in materia di obbligazione alimentare, e, com'è ovvio, trovano applicazione anche nel caso chi i più aventi diritto siano legati all'obbligato da identico vincolo di parentela ».

Art. 437. — *Modo di somministrazione degli alimenti.*

Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di soddisfare a questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.

L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.

In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso versi gli altri. (*Art.* 145).

---

1. L'obbligazione alimentare si soddisfa o mediante un assegno alimentare o col ricevere e mantenere in casa propria colui che vi ha diritto (1° *comma*): « l'obbligazione è tipicamente alternativa con facoltà di scelta nel debitore che può eleggere, secondo le sue convenienze, l'uno o l'altro modo. Al pericolo che il debitore scelga in parte l'uno o in parte l'altro modo, rendendo così più penosa la posizione del creditore, provvede già una regola che risale al diritto romano (cfr. fr 26, § 3, D. 12, 6; fr. 9, §1. D. 46, 3; fr. 2, / 1, D. 45 1) secondo la quale il debitore di un'obbligazione alternativa non può pagare prestando parte dell'uno e parte dell'altro oggetto. Ma si doveva — così continua la Relaz. sul prog. prelim. (pag. 214) — togliere da un canto la possibilità di soddisfare al sostentamento della persona, senza renderne peggiore la condizione col mantenerla in parte nella propria casa e darle in parte un'assegnazione, e non si poteva, dall'altra, lasciar senza protezione la persona in bisogno ove il debitore, nell'esercizio dell'*jus eligendi*, compromettesse la dignità o il decoro o altre giuste esigenze del creditore. Si è perciò (2° *comma*) conferita al giudice la potestà di determinare esso il modo di somministrazione conciliando le giuste esigenze delle parti ».

2. Il prog. prel. (art. 512) disponeva che, la pensione alimentare dovesse essere prestata anticipatamente mese per mese, salvo al giudice di stabilire periodi diversi »; ma nel progetto definitivo non è stata mantenuta la periodicità mensile, considerando che « la determinazione dei periodi è devoluta al giudice, al quale, nel secondo comma, si danno ampie facoltà circa il modo di somministrazione » (*R. p. d., n.* 419).

Inoltre, al termine « pensione », per suggerimento della commissione parlamentare si è sostituito « *assegno* » in « conformità alla dizione usata nel successivo art. 440 » (*R. R., n.* 203).

3. Il prog. prel. (art. 511) prevedeva, circa il *modo di somministrazione*, il deposito in una pubblica cassa di un capitale, « idoneo a produrre frutti bastevoli, sia per liberare il debitore da una ripetuta esecuzione periodica, sia per assicurare il creditore contro i rischi di una successiva insolvenza » (*R. p. p., pag.* 214).

Ma si osservò che tale norma « aveva giustamente dato luogo a gravi preoccupazioni se intesa nel senso che il giudice potesse imporre il deposito obbligatorio — come la Relaz. cit. lasciava credere; una simile imposizione, in fatti, oltre che aggravare eccessivamente l'onere del creditore, condurrebbe a immobilizzazioni antieconomiche di capitali »; e perciò fu ritenuto « più opportuno (2° *comma*) lasciare al giudice di valutare nei singoli casi, tenendo presenti le richieste delle parti, la convenienza di adottare l'uno o l'altro dei molti sistemi che possono essere proposti, anche sotto forma di polizze di assicurazione » (*R. p. d., n.* 419).

4. La norma consacrata nell'*ultimo comma* dell'articolo in esame (ult. comma dell'art. 511 prog. prelim. e dell'art. 438 prog. definit.) per la quale, nell'ipotesi di concorso di più obbligati, il giudice può, nei casi di urgenza, porre temporaneamente l'obbligazione alimentare a carico di uno solo di essi, salvo regresso verso gli altri, non parve giusta alla Commissione parlamentare, sul riflesso che fosse « ingiusto che colui al quale si addossa tutto l'onere della prestazione debba poi sperimentare un'azione contro il fratello o contro il suocero per essere rimborsato di quanto per essi abbia anticipato. Dovrebbe invece — soggiunge la Relazione della detta Commissione (pag. 428) — il giudice nella stessa sentenza definitiva, deliberando la misura degli alimenti e le quote dovute dai singoli obbligati, stabilire quanto ciascuno di essi deve all'obbligato che li ha anticipati, per modo che dallo stesso titolo risulti anche la condanna dei coobligati ». E in tali sensi la Commissione propose un'aggiunta all'articolo.

Ma tale norma sembrò « d'incerto significato »; « essa infatti — così il Guardasigilli nella Relazione al Re Imperatore (*n.* 263) — potrebbe essere interpretata nel senso che il giudice nella sentenza definitiva sia autorizzato a seguire, circa la ripartizione dell'assegno già corrisposto, un criterio diverso da quello che viene fissato per l'avvenire; e potrebbe anche essere intesa come un obbligo imposto al giudice di pronunciare al riguardo di ufficio.

« Ho quindi mantenuto immutato l'articolo — soggiunge il Guardasigilli — considerato che l'interessato, il quale abbia già corrisposto l'assegno in via provvisoria, senza bisogno di ricorrere a un nuovo autonomo giudizio contro gli altri obbligati, avrà modo di chiedere nel giudizio in corso la condanna di questi ultimi al rimborso dell'assegno pagato in via provvisoria, secondo i criteri fissati dal giudice in sentenza ».

Art. 438. — *Adempimento della prestazione alimentare.*

L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.

« E' insegnamento comune che l'obbligazione alimentare non si estingua fino a quando lo scopo finale cui essa tende, il mantenimento della persona, non sia stato effettivamente conseguito: di qui l'illazione che l'obbligato può essere tenuto a rinnovare la prestazione tutte le volte in cui, anche per colpa dell'alimentando, questa non sia stata rivolta all'effettivo mantenimento e la persona versi tuttora in bisogno. Il progetto preliminare — così soggiunge la Relazione che lo accompagna (pag. 215) — riaffermando anche qui quel concetto della responsabilità personale e del dovere della previdenza e del lavoro che s'impone ad ogni uomo, sanzionò il principio che, eseguita la prestazione e ricevuta la pensione dal creditore, il debitore non possa essere tenuto ad eseguirla una seconda volta. La formula — continua la stessa Relazione — è recisa (« in qualunque caso »); ma, diretta, com'è, a combattere il mal costume, l'improviggenza, la leggerezza dell'alimentando, mentre pone il debitore al coperto contro la colpa

di quello, non esclude che possa il giudice esaminare se, in dati casi, la prestazione si abbia a rinnovare quando essa non conseguì il suo effetto per cause in cui non entri punto la colpa del creditore ». In tali sensi l'art. 512 del progetto.

L'art. 439 progetto definitivo espresse con formola più precisa l'esposto concetto che la Commisisone Reale intendeva affermare. « In realtà — osservò la Relazione sul progetto definitivo (n. 420) — il testo dell'articolo del progetto preliminare si prestava a interpetrazioni eccessivamente rigorose; ma la Relazione, che lo accompagnava, lo chiariva con le parole su riferite, con le quali si voleva combattere il mal costume, l'impreviggenza, la leggerezza dell'alimentando; e questo intento è chiaramente espresso nella formola dell'articolo, che esclude la rinnovazione della prestazione, *qualunque sia l'uso che l'alimentando ne abbia fatto* ».

Ma la Commissione parlamentare ebbe a rilevare che « l'obbligo alimentare riveste carattere di interesse pubblico e non può essere considerato alla stregua di qualsiasi altra obbligazione » e ritenne che, perciò « l'assegno potrebbe essere di nuovo concesso in caso di forza maggiore, quando la prestazione non conseguì, cioè, il suo effetto per cause per cui non entri la colpa del debitore » (*R. C. p., pag.* 842); e quindi propose la soppressione dell'articolo.

Ma la soppressione sembrò pericolosa « perchè — è detto nella Relazione al Re Imperatore (*n.* 204) — si sarebbe esposto l'alimentante all'obbligo di rinnovare l'assegno quando, per causa di forza maggiore, non abbia conseguito l'effetto: tale regola avrebbe reso troppo gravosa la condizione dell'alimentante, il quale non sarebbe stato mai sicuro di aver pagato con pieno effetto liberatorio, nonostante che si fosse attenuto nella prestazione alle modalità stabilite ». La disposizione fu perciò mantenuta nella formula del progetto definitivo passata nell'art. 438.

Art. 439. — *Decorrenza degli alimenti.*

Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia dentro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.

---

1. « *Quanto alla decorrenza dell'obbligazione alimentare,* il principio tradizionale « *in praeteritum non vivitur* », secondo il quale finchè l'alimentando non chieda, la persona chiamata dalla legge secondo l'ordine dei gradi non è tenuta a prestar gli alimenti, ha avuto esplicito riconoscimento in questo articolo: la prestazione non decorre che dal giorno della domanda, poichè pel tempo anteriore il fatto che l'alimentando ha vissuto costituisce la prova ch'esso ha potuto sostenersi senza il concorso dell'obbligato » (*R. p. p., pag.* 215).

2. Il progetto preliminare (art. 513) faceva eccezione a questa regola per il caso che l'alimentando avesse contratto debiti pel proprio sostentamento e avesse tardato a proporre la domanda per fatto dell'obbligato, così risolvendo la questione se la domanda giudiziale costituisse condizione pel nascere dell'obbligazione o requisito per la sua efficacia. Ma nel progetto definitivo (art. 440) tale eccezione non

fu riprodotta, sulla considerazione che la disposizione « mentre non risponde a vere esigenze di tutela dell'alimentando, potesse costituire incentivo allo sviluppo di perniciosi sistemi creditizi, diretti a sfruttare, attraverso il bisogno dell'alimentando, le capacità economiche degli obbligati agli alimenti » (*R. p. d., n.* 421).

Ma alla Commissione parlamentare sembrò che non si potessero lasciare senza tutela i bisogni dell'alimentando anteriori alla domanda giudiziale, osservando, innanzi tutto, che, se tecnicamente tra il concetto del reclamo degli alimenti e quello della domanda giudiziale non esiste divario, nella realtà della vita notevole è la differenza. Nella pratica, infatti, — così si esprime la Relazione della Commissione (pag. 842) — non sarà dal giorno della domanda giudiziale che sarà sorto il bisogno degli alimenti, perchè, prima si cercherà di persuadere gli obbligati a prestarli volontariamente, poi si solleciterà l'opera dell'avvocato, che, a sua volta, cercherà in via preliminare, di venire a una transazione: infine, quando tutti gli espedienti saranno falliti, si prospetterà la domanda giudiziale. Non sembra, pertanto, giusto escludere che la sentenza che concede gli alimenti stabilisca una decorrenza anteriore alla domanda giudiziale, tanto più che l'obbligato può anche dolosamente, con mille tergiversazioni, fitardare per lungo tempo la presentazione della domanda proprio per rinviare più che sia possibile la fissazione dell'obbligo della prestazione ». Si considerò anche dalla Commissione stessa, in ordine alla particolare questione del rimborso dei debiti contratti dall'alimentando, la speciale situazione in cui si troverebbero gl'istituti di assistenza per il rimborso delle spese sostenute per il ricovero della persona assistita anche prima che sia presentata la domanda giudiziale degli alimenti, crediti che nel loro complesso potrebbero anche costituire un peso molto gravoso per l'istituto.

Per tali considerazioni la Commissione fu in sostanza concorde nel riconoscere che fosse giusto ammettere che le sentenze di concessione degli alimenti avessero effetto retroattivo; ma varie proposte furono fatte circa la decorrenza; e la Commissione stessa, scartata quella che rimetteva al magistrato di deciderla a seconda dei vari casi, perchè avrebbe « dato luogo a troppe incertezze », ed anche l'altra di considerare il momento in cui è sorto il bisogno indipendentemente dall'averne dato notizia all'obbligato, per non aggravare la condizione di costui, ritenne occorresse che la necessità dell'alimentando trovasse « la concreta espressione in una manifestazione apprezzabile che rappresenti un atto di messa in mora dell'obbligato ».

Ispirandosi a questo concetto la Commissione propose di sostituire alla formula del progetto la seguente « Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o da quando ne è sorto il bisogno, e in ogni caso per il tempo posteriore alla messa in mora dell'obbligato ».

Ma nel compilare il testo dell'articolo in esame tale formula non fu accolta, « perchè — così si esprime il Guardasigilli nella Relazione al Re Imperatore (*n.* 205) — potrebbe esporre la persona tenuta agli alimenti a tentativi di speculazione, come nel caso di chi, dopo avere con lettere e con insistenze di vario genere richiesto gli alimenti, lasci trascorrere degli anni prima di proporre la domanda giudiziale, e poi pretenda la corresponsione dell'assegno fin dal tempo delle precedenti richieste. Tuttavia, per non lasciare insoddisfatti i bisogni dell'alimen-

tando per il tempo che ragionevolmente deve intercedere tra la costituzione in mora e la domanda giudiziale, ho stabilito nell'art. 439 che l'assegno può decorrere dalla costituzione in mora, solo se questa sia seguita dalla domanda giudiziale entro il termine di sei mesi ».

Art. 440. — *Assegno provvisorio.*

Finchè non sono determinati con sentenza definitiva il modo e la misura degli alimenti, il pretore o il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.

(*Art.* 145).

---

1. In questo articolo è stata sostanzialmente riprodotta una regola già contenuta nell'art. 145 del codice civile del 1865 circa l'*assegno provvisorio* in pendenza del giudizio su quello definitivo.

La formula del progetto preliminare (art. 514) conteneva un inciso « se la istanza si presenti presumibilmente fondata » che venne soppresso nel corrispondente art. 441 del progetto definitivo comechè « superfluo » (*R. p. d., n.* 422) e non è stato riprodotto nel testo dell'articolo in esame; il quale, salvo lievi modificazioni formali, è in sostanza la riproduzione di quello del progetto.

2. L'art. 515 del progetto preliminare disponeva che ove, dopo la sentenza di assegnazione degli alimenti, si appalesasse la necessità di *modificare le modalità della prestazione*, il pretore o il presidente del tribunale, ove vi fosse urgenza di provvedere, dovesse farlo con decreto, salva determinazione definitiva da darsi con sentenza su istanza dell'interessato.

Ma questo articolo fu soppresso essendosi considerato che « una volta attribuiti gli alimenti non sembra che possano verificarsi ragioni così perentorie di urgenza da rendere necessario di modificare le modalità della prestazione senza le garanzie di un giudizio in contradditorio » (*R. p. d., n.* 423).

Art. 441. — *Inammissibilità di cessione e di compensazione.*

Il credito alimentare non può essere ceduto.

L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.

(*Art.* 1289).

---

1. Il credito alimentare non può essere oggetto di cessione (1° *comma*).

Il progetto preliminare (art. 517) conteneva, nel 1° comma, anche il *divieto di pignoramento;* ma non venne riprodotto nel progetto definitivo « trattandosi di materia che dovrà essere regolata nel codice di procedura civile » (*R. p. d., n.* 425) e in tale senso si pronunziò anche la Commissione parlamentare (*R. C. p., pag.* 843). osser-

vando che « potrebbero sorgere dubbi nel caso si tratti di crediti alimentari pignorabili per causa di altri crediti alimentari, oppure si tratti di quella parte di alimenti che ecceda manifestamente lo stretto necessario ».

2. Nel 2° comma è sancito il divieto della compensazione *anche quando si tratti di prestazioni arretrate* « per impedire che attraverso la via della compensazione la persona obbligata non riesca, mercè sottili espedienti, a distruggere la propria obbligazione ed a frustrare del tutto le disposizioni della legge » (*R. p. p., pag.* 216).

3. Alla Commissione Reale si affacciò il dubbio « se si dovesse dal pari vietare ogni convenzione che subordinasse a *condizioni* o sottoponesse a *termini* le prestazioni future; ma, pur riconoscendosi in genere che nè termini nè condizioni si possano apporre quando si tratti di alimenti futuri, parve più prudente non esprimere ciò in un divieto assoluto, potendosi presentare ipotesi varie in cui l'aggiunta di quelle modalità non compromette il diritto dell'alimentando e non viene in contrasto coi principii della legge » (*R. p. p., pag.* 216).

4. La Commissione stessa ebbe ad esaminare anche se convenisse di « accentuare meglio il carattere *privilegiato* del credito alimentare, sia quanto ai beni sui cui il privilegio incide, sia quanto all'ordine dei varii privilegi fra loro »; ma parve opportuno di occuparsene in occasione « della intera materia dei privilegi » (*id.*).

5. L'art. 515 prog. prelim. dichiarava nullo ogni patto di *preventiva rinunzia* totale o parziale al diritto agli alimenti; ma fu soppressa anche questa disposizione, considerando che tale nullità « è conseguenza necessaria della natura del diritto e non ha bisogno di essere affermata; d'altra parte, la formulazione dell'articolo poteva far ritenere che fossero valide le rinuncie posteriori, il che non è ammissibile » (*R. p. d., n.* 424).

S'intende che vietandosi la rinuncia anche parziale, è nulla anche la transazione sul diritto agli alimenti e perciò nel citato art. 516 del progetto preliminare non si accennava anche alla transazione.

Art. 442. — *Cessazione per morte dell'obbligato.*

L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questo li ha somministrati in esecuzione di sentenza.

(*Art.* 146).

---

1. E' qui riprodotta, salvo lievi modificazioni formali, la disposizione del corrispondente art. 146 del codice del 1865.

Il progetto preliminare (art. 518) affermava nel 1° comma che l'obbligo alimentare dura per tutta la vita dell'avente diritto, semprechè perdurino le condizioni per la sua continuazione. Ma questa disposizione fu soppressa, perchè « superflua », essendo sembrato di « ovvia evidenza che, perdurando lo stato di bisogno, l'alimentando abbia durante tutta la sua vita diritto agli alimenti » (*R. p. d., n.* 420).

2. Il 3° comma dello stesso articolo dichiarava che il detto obbligo cessasse anche nel caso che l'alimentato si rendesse responsabile di

un delitto contro la vita o l'incolumità individuale o contro l'onore o la libertà individuale dell'obbligato. Ma anche questa disposizione fu soppressa: « A parte l'eccessiva latitudine della norma — così la Relazione sul progetto definitivo (n. 426) — che comprendeva casi assai più numerosi di quelli che dànno luogo ad indegnità a succedere, ch'è pure, sotto diversi aspetti, conseguenza meno grave della perdita del diritto alimentare, si è considerato che la norma stessa avrebbe condotto a conseguenze esorbitanti. Se, infatti, le si fosse data l'interpretazione accentuata nella Relazione della Commissione Reale, per cui l'obbligo si trasferirebbe sugli obbligati di grado posteriore, si sarebbero fatte ricadere su questi, contro ogni ragione di logica e di giustizia, le conseguenze del reato commesso dall'alimentando. D'altra parte, se dal reato si facesse derivare la cessazione del diritto di fronte a tutti gli obbligati, si offenderebbero le esigenze che sono a base del diritto alimentare, inteso a garantire il soddisfacimento delle imprescindibili necessità della vita. La soppressione della regola, del resto — così conchiude la citata Relazione — non lascia senza sanzioni i più gravi fatti delittuosi di cui l'alimentato possa rendersi colpevole, perchè essi costituiscono, in ogni modo, manifestazioni di condotta riprovevole che danno luogo alla riduzione degli alimenti a norma dell'art. 435 (*art.* 434) ».

TITOLO XIV. — DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.

ART. 443. — *Registri dello stato civile.*

I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.

---

1. La Commissione Reale ebbe a proporsi la questione se dovesse mantenersi nel codice civile il titolo degli atti dello stato civile, o convenisse trasferirne le disposizioni in una apposita legge organica. Valutati i vantaggi e gl'inconvenienti dei due sistemi si ritenne preferibile il primo « perchè, dopo aver fissato nei titoli precedenti le norme che governano lo stato e la capacità delle persone e loro modificazioni, si abbiano subito le disposizioni che disciplinano le prove dei fatti i quali determinano le diverse condizioni giuridiche in cui la persona può trovarsi durante la vita » (*R. p. p., pag.* 218). Perciò, il progetto preliminare, pur eliminando tutte le deposizioni di carattere regolamentare contenute nel codice del 1865, mantenne « quelle delle leggi speciali aventi carattere di diritto sostanziale ». Ma il progetto definitivo più opportunamente ebbe a conservare in questo titolo « solo poche disposizioni fondamentali, che regolano il valore probatorio degli atti dello stato civile, i casi in cui sono ammesse le prove suppletive e le ipotesi in cui si può far luogo a rettificazioni o annotazioni, perchè non si potesse dire che il nuovo Codice aveva ignorata questa parte essenziale », rinviando alla nuova legge organica sull'ordinamento dello stato civile tutte le altre dispo-

sizioni riguardanti la tenuta dei registri, la formazione degli atti e quant'altro vi ha attinenza (*R. p. d., n.* 428).

La Commissione parlamentare consentì a tale sistemazione, facendo « voto che la nuova legge organica sull'ordinamento dello stato civile sia emanata contemporaneamente al nuovo codice » (*R. C. p., pag.* 845).

Fino alla entrata in vigore delle nuove norme sull'ordinamento dello stato civile, continuano ad osservarsi in quanto non modificate dal nuovo codice, le disposizioni del titolo XII del libro I del codice del 1865 e le altre in materia di stato civile (*art.* 113, *d. t.*).

Art. 444. — *Pubblicità dei registri dello stato civile.*

I registri dello stato civile sono pubblici.

Gli ufficiali dello stato civile debbono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

Essi debbono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

(*Art.* 362).

Questo articolo riproduce il corrispondente art. 362 del codice del 1865; ma vi si indicano i *certificati* in genere e non soltanto i *certificati negativi* indicati nel detto articolo 362 « perchè la pratica, avvalorata da disposizioni di leggi recenti, ha introdotto accanto agli estratti la forma più snella dei certificati positivi, che attestano il contenuto positivo degli atti. Si è poi modificata la regola circa il contenuto degli *estratti* perchè i Regi Decreti 11 novembre 1926, n. 1945, 25 agosto 1932, n. 1101 e 22 dicembre 1932, n. 1696, hanno specificamente stabilito quali indicazioni debbono essere riportate negli estratti e quali invece, devono essere omesse » (*R. p. d., n.* 429).

Art. 445. — *Forza probatoria degli atti.*

Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

(*Art.* 363).

E' qui riprodotto il corrispondente art. 363 del codice del 1865. Fu discusso in seno alla Commissione Reale se convenisse elencare i requisiti che si considerano essenziali per la validità dell'atto di stato civile, ma fu ritenuto « più opportuno lasciare che al riguardo giudichi caso per caso il magistrato, come avviene ora » (*R. p. p., pag.* 224).

V. art. 130 *e* 131 *quanto alla prova della celebrazione del matrimonio; art.* 256, *quanto alle indicazioni vietate nell'atto di riconoscimento del figlio naturale.*

Art. 446. — *Mancanza, distruzione o smarrimento di registri.*

Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo.

In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questo non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

(*Art.* 364).

---

1. Questo articolo riproduce sostanzialmente l'art. 364 del codice civile del 1865. Esso è in correlazione con l'art. 130 (mancanza dell'atto di celebrazione del matrimonio).

Il progetto preliminare (art. 521) considerava in genere tutti gli atti di stato civile, in quanto disponeva che nel caso di mancanza, distruzione, smarrimento dei registri di stato civile, o di omissione totale o parziale della registrazione nei medesimi, era ammessa la prova suppletiva con qualunque mezzo. Ma nel progetto definitivo (art. 447) la norma venne limitata « ai soli fatti della *nascita* e della morte perchè — è detto nella Relazione al progetto stesso (*n.* 431) — per quanto riguarda il matrimonio la materia è disciplinata nell'art. 138 » (*art.* 130). Nè fu ritenuto opportuno, come era stato suggerito, di richiamare le limitazioni che alla prova della nascita sono in qualche caso stabilite nel titolo della filiazione (*ad es. art.* 239) perchè, come avvertì la Commissione Reale, il coordinamento fra le parti del Codice costituisce un'esigenza ovvia che non ha bisogno di formali richiami ».

Ma la Commissione parlamentare propose il ripristino della formula del progetto preliminare, cioè, un riferimento generale ai registri di stato civile e non soltanto a quelli della nascita e della morte, per comprendervi anche l'adozione; ma fu considerato che « per l'adozione non può presentarsi la necessità, in caso di smarrimento o di distruzione dei registri, di dover ricorrere alla prova suppletoria eccezionale, poichè il vincolo di adozione è semplicemente annotato a margine dell'atto di nascita, mentre il titolo costitutivo è rappresentato dal decreto della corte di appello, che resta conservato in quell'ufficio giudiziario » (*R. R., n.* 206).

2. I *modi come dimostrare la mancanza, la distruzione, lo smarrimento o l'incompletezza dell'atto*, saranno disciplinati con disposizioni regolamentari — è detto nella Relazione sul progetto preliminare — ad esempio, con certificati dell'ufficiale di stato civile o del cancelliere del tribunale; e del pari con altre simili disposizioni si potrà provvedere perchè, in caso di ritrovamento di registri smarriti, siano riprese le registrazioni nel registro originale, chiudendosi quello provvisorio se il ritrovamento avvenga nel corso dell'anno;

se, invece, i registri si rinvenissero nell'anno successivo allo smarrimento, non resterà che provvedere alla loro chiusura e deposito.

« *Quid* però — si domandò la Commissiosne Reale — se le risultanze del registro ritrovato saranno diverse da quelle emergenti dalla prova suppletiva?

« E' necessario — soggiunge — distinguere il caso in cui la diversità riguardi l'attestazione dei fatti che l'ufficiale di stato civile dichiara avvenuti in sua presenza, dall'altro in cui la divergenza tocchi soltanto le dichiarazioni che l'ufficiale si è limitato a registrare.

« Nel primo caso sembra ovvio che la prova suppletiva non valga a porre nel nulla la dichiarazione del pubblico ufficiale, che fa fede fino a querela di falso; nel secondo, invece, le contrarie risultanze della prova suppletiva hanno piena efficacia come l'avrebbero se fossero state ottenute anche quando lo smarrimento dell'atto non fosse avvenuto » (Cfr. art. 363 cod. civ. 1865: e precedente art. 445).

3. Quanto ai *mezzi di prova* suppletiva fu discusso in seno alla Commissione Reale se l'enumerazione di essi fosse tassativa o semplicemente dimostrativa; e si ritenne opportuno di sopprimerla e dichiarare esplicitamente che la prova suppletiva può essere data con qualunque dei mezzi ammessi dalla legge. « Sarà così, ad es., ammessa anche la presunzione; ma quando la legge prescrive che taluni fatti (si tengano presenti i casi di filiazioni legittima e naturale) debbono essere provati con determinati mezzi, è evidente che potranno essere ammessi soltanto quelli anche per la prova suppletiva di cui si tratta » (*R. p. p., pag.* 220).

4. « Resta ferma l'esclusione dalla prova suppletiva di chi ha dolosamente provocata la mancanza dell'atto (2° *comma*) perchè *malitiis non est indulgendum* » (*id.*).

5. Il 2° comma dell'art. 447 del progetto definito parlava solo di mancanza, distruzione o smarrimento; su proposta della Commissione parlamentare il comma fu completato nei sensi del testo, comprendendovi l'alterazione e l'occultamento, comechè più preciso nella dizione » (*R. R., n.* 206).

Art. 447. — *Annotazioni.*

Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria.

(*Art.* 359).

---

1. Il corrispondente art. 529 del progetto preliminare accennava « ai regolamenti e alle convenzioni internazionali: tale accenno fu soppresso nel progetto definitivo (art. 448) » « perchè la parola (*legge*) è nel codice usata in senso sostanziale e quindi comprende anche i regolamenti: le convenzioni internazionali poi acquistano efficacia nel nostro ordinamento giuridico attraverso la legge che vi dà esecuzione » (*R. p. d., n.* 432).

2. L'art. 448 del progetto definitivo, riproducendo il corrispondendo art. 529 del progetto preliminare, cominciava: « Nessuna

modificazione o annotazione »; la voce « modificazione » fu soppressa « in quanto già prevista nel successivo art. 448 che, parlando in genere della rettificazione, comprende in sè anche la modificazione » (*R. R.*, *n.* 207).

Art. 448. — *Rettificazioni.*

La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di una sentenza del tribunale passata in giudicato, con la quale si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto.

Le sentenze devono essere trascritte nei registri.

(*Art.* 401-403).

In questo articolo e nel successivo sono state riprodotte, con opportuni adattamenti, le disposizioni vigenti circa la rettificazione degli atti dello stato civile; restando, peraltro, fermo, che « nel procedimento di rettificazione, che ha finalità e caratteristiche sue proprie, non si possano impugnare le dichiarazioni dei comparenti, non si possa, cioè, attraverso un procedimento speciale, togliere alle dichiarazioni contenute nell'atto quella forza probante che può essere scossa soltanto da una prova contraria fornita in un regolare procedimento contenzioso ». Così la Relazione della Commissione Reale (pag. 239) la quale soggiunge: « con le annotazioni e le rettificazioni si può e si deve soltanto provvedere al completamento di atti rimasti inizialmente incompleti, o divenuti incompleti per cause sopravvenute; alle correzioni di errori materiali, od omissioni; alle dichiarazioni tardive; alla compilazione o ricostruzione di atti mancanti o perchè mai compilati o perchè distrutti o smarriti. In tutti gli altri casi occorrerà rivolgersi al magistrato con la procedura ordinaria ».

Art. 449. — *Efficacia della sentenza di rettificazione.*

La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.

(*Art.* 402).

Questo articolo è la riproduzione quasi testuale del corrispondente art. 402 del codice del 1865.

DISPOSIZIONI D'ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Regio Decreto 24 aprile 1939-XII, n. 460, *che approva le disposizioni di attuazione e transitorie del libro I del Codice civile.* (Supplemento *Gazzetta Ufficiale* 3 *maggio* 1939-XVII n. 105).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegano al Governo del Re la facoltà di apportare modificazioni ed aggiunte al Codice civile e di pubblicare separatamente singoli libri o titoli del Codice stesso emendato;

Visto il R. decreto 12 dicembre 1938, n. 1852, che approva il testo del Libro Primo del Codice civile;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo;

TITOLO I. — Disposizioni di attuazione

Capo I. — *Disposizioni relative alle persone giuridiche.*

Sezione I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1.

L'esercizio delle facoltà attribuite all'autorità governativa nel titolo secondo del libro primo del codice può dal Governo essere delegato in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro attività nell'ambito di una provincia.

Art. 2.

La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica deve essere accompagnata dalla copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi.

Il riconoscimento delle fondazioni può essere concesso dall'autorità governativa anche d'ufficio.

Art. 3.

Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per l'apertura e il deposito di testamenti con i quali si dispongono fondazioni o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti da istituire, è obbligato a farne denunzia al prefetto entro trenta giorni.

La denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell'atto, il testo letterale concernente la liberalità, la indicazione degli eredi e della loro residenza.

Il prefetto è autorizzato a promuovere nei modi e nei casi stabiliti dalla legge gli atti conservativi che reputa necessari per la esecuzione della disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei confronti dei terzi.

Può anche chiedere al tribunale in caso di urgenza o di necessità la nomina di un amministratore provvisorio dei beni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio.

Art. 4.

La domanda per ottenere l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deve essere accompagnata da una copia autentica della deliberazione relativa e dai documenti necessari per dimostrare l'osservanza delle condizioni prescritte dall'art. 20, secondo comma, del codice.

Gli amministratori della persona giuridica devono chiedere l'approvazione entro trenta giorni dalla deliberazione.

Art. 5.

La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista nell'art. 17 del codice deve essere presentata al prefetto della provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede e accompagnata dai documenti necessari per dimostrare la entità, le condizioni, la opportunità dell'acquisto, nonchè la destinazione dei beni.

La domanda deve essere fatta dai rappresentanti della persona giuridica debitamente autorizzati.

Il prefetto raccoglie le opportune informazioni, sente, quando trattasi di atti di ultima volontà, coloro ai quali per successione sarebbe devoluti i beni lasciati alla persona giuridica, e, ove non sia delegato a concedere la chiesta autorizzazione, trasmette la domanda al ministero competente secondo l'attività che la persona giuridica svolge. In tal caso l'autorizzazione è data con decreto reale.

Durante il procedimento i rappresentanti della persona giuridica possono compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti.

Art. 6.

L'acquisto di beni immibili in seguito a subastazione effettuata a carico di un debitore della persona giuridica non è soggetto alla necessità dell'autorizzazione. Tuttavia entro trenta giorni dall'acquisto i rappresentanti della persona giuridica devono darne comunicazione al prefetto.

Art. 7.

Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per l'apertura e il deposito di testamenti nei quali si dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica, deve darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica e al prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede.

Art. 8.

L'assemblea generale delle associazioni deve essere convocata dagli amministratiri o da chi ne ha l'obbligo secondo lo statuto una volta l'anno in seduta ordinaria, e, in seduta straordinaria, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.

L'assemblea deve essere inoltre convocata qualora ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati; se chi ha l'obbligo di convocarla non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

La convocazione deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, quando questo non dispone al riguardo, mediante avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporsi alla deliberazione dell'assemblea.

Se non è vietato dall'atto costitutivo e dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Art. 9.

Gli amministratori dell'associazione devono annualmente sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria il bilancio e riferire sulla loro attività. Su questi argomenti gli amministratori non possono dare voto.

L'azione contro gli amministratori delle associazioni per fatti riguardanti la loro responsabilità è deliberata dall'assemblea ed esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori o dalle persone all'uopo autorizzate dall'assemblea.

Nelle fondazioni l'azione spetta al commissario straordinario nominato secondo l'art. 23 del codice, ai liquidatori ovvero ai nuovi amministratori, in ogni caso previa autorizzazione del prefetto.

« L'obbligo degli amministratori di sottoporre il bilancio alla approvazione dell'assemblea è sancito dall'art. 9, il quale, nei commi secondo e terzo, regola l'azione di responsabilità contro gli amministratori determinando i soggetti cui spetta e quelli che devono provvedere ad esercitarla. Nelle associazioni titolare dell'azione di responsabilità è l'assemblea, la quale la esercita a mezzo di determinate persone fisiche; nelle fondazioni, poichè il potere di promuovere l'azione e di disporne non può non spettare che ai liquidatori, ai nuovi amministratori o al commissario straordinario, ho creduto opportuno subordinare l'esercizio dell'azione ad una preventiva autorizzazione del prefetto, il quale è l'organo competente a valutare il fondamento e l'opportunità di un'azione di responsabilità ». (*Relaz. Minist. n.* 1).

Art. 10.

Il provvedimento di sospensione previsto nell'art. 21, terzo comma, del codice cessa di avere effetto se entro tre mesi dalla sua data non è promossa l'azione di annullamento della deliberazione.

Se l'istanza per la sospensione è fatta da un associato il presidente del tribunale prima di provvedere ordina la citazione degli amministratori. Il provvdeimento di sospensione in ogni caso deve essere notificato agli amministratori.

Nella ipotesi prevista nell'art. 21, quarto comma, del codice il provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori, i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo.

In tal caso l'autorità governativa, se non ritiene di revocre il provvedimento, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale promuove l'azione di annullamento della deliberazione.

V. nota all'art. 12.

Art. 11.

Salva diversa disposizione dello statuto, il recesso dell'associato ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè ne sia dato un preavviso di almeno tre mesi.

La dichiarazione di recesso deve essere fatta per iscritto e notificata agli amministratori dell'associazione.

Art. 12.

L'autorità governativa nella sua funzione di controllo e di vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni può procedere all'esame degli atti compiuti dagli amministratori e richiedere a questi tutte le notizie necessarie.

L'autorità governativa può anche sospendere l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli amministratori quando sono contrarie alla legge, all'atto costitutivo, all'ordine pubblico o al buon costume.

Il provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori, i quali entro quindici giorni possono proporre reclamo. In questo caso l'autorità governativa, se non ritiene di revocare la sospensione, pronunzia con provvedimento definitivo l'annullamento della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

« L'art. 21 del codice ammette la possibilità che la esecuzione di una deliberazione dell'assemblea dell'associazione possa essere sospesa dal presidente del tribunale e, nel caso che sia contraria all'ordine pubblico, anche dall'autorità governativa. Per le deliberazioni degli amministratori delle fondazioni, il codice non dice nulla per l'ovvia ragione che l'autorità governativa può, nell'applicazione dela slua funzione di controllo e di vigilanza, non solo sospendere l'esecuzione delle deliberazioni, ma anche annullarle. Tuttavia si è creduto necessario regolare espressamente tale specifica facoltà nell'art. 12, nel quale si disciplina pure il meccanismo dei reclami contro il provvedimento di sospensione e si pone, nei confronti dei terzi, la stessa regola che l'art. 21, secondo comma, del codice stabilisce per la ipotesi di annullamento delle deliberazioni dell'assemblea.

« In ogni caso il provvedimento di sospensione ha per sua natura carattere provvisorio, dal che discende la necessità di risolvere in maniera definitiva la situazione che da esso deriva. Gli articoli 10 e 12 risolvono così per le persone giuridiche la questione che oggi esiste per le società commerciale sulla base dell'art. 163 del codice di commercio. Per le associazioni è stabilito che il provvedimento di sospensione cessa di avere efficacia, se non viene chiesto giudizialmente

l'annullamento, o a cura degli interessati nel termine di tre mesi dal provvedimento di sospensione, o ad istanza del pubblico ministero nel caso in cui l'autorità governativa, dopo aver pronunciato la sospensione, non ritenga, sul reclamo degli amministratori, di revocare il provvedimento.

« Per le fondazioni l'annullamento è pronunciato dalla stessa autorità governativa, quando gli amministratori non si sono acquetati al provvedimento di sospensione e contro tale provvedimento definitivo sono proponibili soltanto gli ordinari mezzi di impugnativa contro gli atti amministrativi » (*Relaz. cit., n.* 1).

Art. 13.

Il provvedimento con il quale l'autorità governativa dichiara la estinzione o dispone la trasformazione della persona giuridica è comunicato agli amministratori e al presidente del tribunale, il quale ne ordina la inserzione nel registro delle persone giuridiche.

SEZIONE II. — *Della liquidazione delle persone giuridiche.*

Art. 14.

Quando la persona giuridica è dichiarata estinta o quando l'associazione è sciolta per ordine dell'autorità o per deliberazione della assemblea, il presidente del tribuunale, su istanza di alcuno degli amministratori, dei soci, dei creditori, o del pubblico ministero o anche di ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori, sempre che l'atto costituitivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell'atto costitutivo e nello statuto non ha effetto.

Quando lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea a norma dell'ultimo comma dell'art. 20 del codice, la nomina può essere fatta dall'assemblea medesima con la maggioranza prevista nel detto articolo.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme speciali previste nell'atto costitutivo o nello statuto, deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale, il quale, quando ricorrono gravi motivi, può con provvedimento non soggetto a reclamo nominare i liquidatori in luogo di quelli scelti dall'assemblea o nelle forme speciali previste nell'atto costitutivo e nello statuto.

Art. 15.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche di ufficio dello stesso presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Art. 16.

I liquidatori, entro quindici giorni dalla comunicazione avutane, devono procedere all'annotazione della loro nomina nel registro dove la persona giuridica è iscritta, e richiedere agli amministratori la consegna dei beni, dei libri, e delle scritture, e di tutto ciò che è di pertinenza della persona giuridica. All'atto della consegna è redatto inventario di cui è trasmessa copia al presidente del tribunale.

Se gli amministratori si rifiutano di procedere alla consegna, il presidente del tribunale può autorizzare il rilascio coattivo con decreto non soggetto a reclamo. In questo caso l'inventario è redatto dall'ufficiale giudiziario procedente.

Art. 17.

Entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario i liquidatori, dopo avere determinato la consistenza dell'attivo e del passivo dell'ente, se riconoscono che il patrimonio non è sufficiente al pagamento integrale delle passività, devono iniziare la liquidazione generale dei beni nell'interesse di tutti i creditori, dandone avviso mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Il medesimo avviso deve essere dato nel caso in cui i liquidatori non ritengono di dover procedere alla liquidazione generale essendovi eccedenza dell'attivo sul passivo.

In quest'ultimo caso i creditori dell'ente possono fare opposizione entro trenta giorni dall'annotazione chiedendo la liquidazione generale del patrimonio.

Le opposizioni si propongono davanti al presidente del tribunale, il quale decide con provvedimento impugnabile davanti al presidente della corte nei quindici giorni successivi. Il provvedimento definitivo è annotato nel registro a cura dei liquidatori.

V. nota al successivo art. 18.

Art. 18.

Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell'articolo precedente o queste sono state rigettate con provvedimento definitivo, i liquidatori provvedono a riscuotere i crediti dell'ente e ogni altra attività, a convertire in danaro, nei limiti in cui è necessario, i beni e a pagare i creditori a misura che si presentano.

I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori il cui credito non è attualmente esigibile, e devono provvedere alle cautele necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali.

Soddisfatti i creditori, i liquidatori formano l'inventario dei beni residuati e rendono conto al presidente del tribunale della gestione.

Copia dell'inventario e del rendiconto approvato dal presidente del tribunale deve essere trasmessa all'autorità governativa.

I liquidatori distribuiscono i beni, residuati a norma dell'art. 29 del codice, provocando, quando è necessario, le disposizioni dell'autorità governativa.

I creditori, che non si sono presentati durante la liquidazione per far valere le proprie ragioni, possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti entro un anno dalla chiusura della liquidazione. La richiesta deve essere fatta in proporzione e nei limiti di ciò che i destinatari dei beni hanno ricevuto.

« La liquidazione del patrimonio della persona giuridica in caso di estinzione, è regolata distinguendo i casi in cui il patrimonio sia o non sia sufficiente al soddisfacimento dei creditori.

« Nella prima ipotesi, è evidente che non è necessario di organizzare un vero procedimento concorsuale di liquidazione, ma basta attribuire ai liquidatori, come fa l'art. 18, poteri necessari per convertire i beni della persona giuridica in danaro, e provvedere al pagamento delle passività, anche se non attualmente esigibili, e alla distribuzione dei beni residuati secondo la norma dell'art. 29 del codice. Anche in tale ipotesi però i liquidatori devono rendere conto della loro gestione al presidente del tribunale, ed inoltre è parso necessario ammettere espressamente la possibilità che i creditori non soddisfatti esercitino l'azione di arricchimento contro coloro ai quali i beni residuali sono stati devoluti (art. 18 ult. cpv.).

« Nella seconda ipotesi è invece indispensabile organizzare il concorso allo scopo di realizzare la finalità della *par condicio creditorum*. Naturalmente la valutazione relativa alla sufficienza o meno del patrimonio della persona estinta al pagamento delle passività è affidata agli stessi liquidatori, ma l'art. 17 prevede la possibilità di un reclamo da parte dei creditori che abbiano motivo di ritenere che il patrimonio

non sia sufficiente al pagamento integrale dei loro crediti, e quindi di un provvedimento giurisdizionale del presidente del tribunale e, in grado di appello, del presidente della corte, che determini se si deve o no far luogo alla liquidazione concorsuale.

« In ogni caso, il regolamento dei rapporti patrimoniali della persona estinta è attuato dai liquidatori, i quali, in qualunque modo siano nominati (art. 14), sono considerati come pubblici ufficiali e sono sottoposti alla vigilanza del presidente del tribunale che ha il potere insindacabile di revocarli e di sostituirli (art. 15). Il carattere officioso della liquidazione, sicura garanzia dei vari interessi interferenti, trova dell'art. 15 la sua più energica espressione ». (*Relaz. cit., n.* 2).

Art. 19.

Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente, dal giorno dell'annotazione indicata nell'art. 17 non possono essere iniziati o proseguiti per alcun titolo atti di esecuzione forzata o atti cautelativi sui beni della persona giuridica.

Dalla stessa data non possono essere iscritte ipoteche, nè acquistati diritti di prelazione sui beni della persona giuridica.

I crediti a termine diventano esigibili.

Gli interessi sui crediti chirografari cessano di decorrere; quelli sui crediti ipotecari e privilegiati non possono essere collocati se non sul prezzo dei beni soggetti a privilegio o ad ipoteca.

I contratti in corso di esecuzione al momento dell'annotazione indicata nell'art. 17 devono essere eseguiti integralmente. Per i contratti dei quali non era stata iniziata l'esecuzione e per i contratti ad esecuzione continuata i liquidatori hanno facoltà di recedere dal contratto con pagamento di un equo compenso da determinarsi, in contraddittorio degli interessati, dal presidente del tribunale con provvedimento non impugnabile.

« La *liquidazione concorsuale* è disciplinata dagli articoli 19-28 sulla falsariga delle leggi speciali che, in varie ipotesi, hanno ammesso e regolato un procedimento di liquidazione. Si è cercato tuttavia di apportare alcune modificazioni suggerite dall'esperienza e dirette a migliorare il sistema seguito dalle leggi speciali o a chiarire dubbi d'interpretazione.

« Il primo principio fondamentale al quale si ispira il procedimento di liquidazione delle persone giuridiche private è quello della necessità di mantenere immutata la situazione dei creditori quale si ha nel momento in cui si inizia la liquidazione, il che importa la impossibilità di compiere atti conservativi o esecutivi, di iscrivere ipoteche, di acquistare altri diritti di prelazione, oltrechè la necessità di rendere esigibili i crediti a termine, di far cessare il decorso degli interessi dei crediti chirografari e di far collocare gli interessi dei crediti ipotecari o privilegiati, successivi all'inizio della liquidazione, solo sul prezzo ricavato dai beni che garantiscono specificamente tali

crediti, di regolare i contratti in corso di esecuzione, quelli non ancora eseguiti e quelli ad esecuzione continuata. Queste esigenze sono realizzate dall'art. 19, nel quale va segnalata la norma posta nell'ultimo capoverso, che prevede la possibilità di risoluzione unilaterale dei contratti obbligatori, dei quali nessuna delle parti ha iniziata l'esecuzione o dei contratti a esecuzione continuata, e stabilisce che il presidente del tribunale determina *pro bono et aequo*, con provvedimento non impugnabile, la misura del compenso dovuto dalla persona giuridica alla controparte che subisce la risoluzione». (*Relaz. cit., numero* 2).

Art. 20.

Entro un mese dall'annotazione prevista nell'art. 17 i liquidatori comunicano a ciascun creditore, per lettera raccomandata, con riserva delle possibili contestazioni, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della persona giuridica.

Analoga comunicazione deve essere fatta a coloro che risultano titolari di diritti reali sui beni mobili posseduti dalla persona giuridica.

Entro due mesi dalla ricevuta comunicazione i creditori e i titolari dei diritti di cui al comma precedente possono presentare o inviare mediante lettera raccomandata i loro reclami ai liquidatori con i documenti giustificativi.

In mancanza della comunicazione di cui al primo comma i creditori devono chiedere entro tre mesi dall'annotazione prevista nell'art. 17, di essere ammessi al passivo, presentando all'uopo i documenti giustificativi.

Nello stesso termine i titolari di diritti reali sui beni mobili posseduti dalla persona giuridica devono chiederne la separazione.

La domanda di insinuazione o di separazione deve essere inviata ai liquidatori in unico esemplare con lettera raccomandata.

Le disposizioni precedenti non si applicano ai titolari di diritti reali su beni mobili quando tali diritti risultano da pubblici registri secondo le leggi speciali.

V. nota al successivo art. 21.

Art. 21.

Trascorsi tre mesi dall'annotazione prevista nell'art. 17 e non oltre i trenta giorni successivi, i liquidatori devono redigere un elenco da cui risulti il nome di coloro a cui sono stati riconosciuti diritti verso la persona giuridica, nonchè la causale, la qualità e il grado dei diritti medesimi.

L'elenco deve essere depositato in originale nell'ufficio del registro delle persone giuridiche e del deposito deve essere fatta annotazione nel registro medesimo.

I liquidatori inoltre, nello stesso termine indicato nel primo comma, devono comunicare mediante lettera raccomandata, a coloro la cui domanda non è stata integralmente accolta, la decisione presa nei loro riguardi.

« L'altro principio fondamentale cui è ispirata la liquidazione è quello della organizzazione di una procedura di accertamento o di verificazione dei crediti e dei diritti reali su beni posseduti dalla persona giuridica. Gli articoli 20-21 determinano le forme, le modalità e i termini, nei quali gli aventi diritto devono far valere le loro pretese e i liquidatori devono provvedere. Se i creditori e i titolari di diritti reali non provvedono a far valere i propri diritti nei termini stabiliti dall'art. 20 o nel termine ulteriore stabilito dall'art. 22 (nel quale caso però i creditori e gli aventi diritto subiscono le spese necessarie per il tardivo accertamento), decadono da ogni diritto. La decadenza non si estende, come è ovvio, ai titolari di diritti reali su beni immobili o sui beni mobili registrati perchè in tali casi l'appartenenza del diritto risulta dai pubblici registri e non sarebbe equo condizionare la tutela di questi diritti ad una specifica iniziativa del loro titolare. Così non vale neppure per i creditori ipotecari o aventi privilegio speciale, per i quali è preordinata la procedura dell'art. 26 ». (*Relaz. cit., n.* 2).

Art. 22.

Contro la decisione dei liquidatori gli interessati, nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione, possono proporre reclamo con atto notificato ai liquidatori e depositato nella cancelleria del tribunale.

Entro un mese dall'annotazione del deposito di cui all'articolo precedente qualunque interessato può reclamare contro il riconoscimento dei diritti fatto dai liquidatori mediante atto notificato ai liquidatori e alle persone di cui s'intendono contestare i diritti e depositato nella cancelleria del tribunale.

Entro lo stesso termine e con le stesse forme gli interessati, che non si sono uniformati al disposto dell'art. 20, possono a proprie spese proporre domanda di insinuazione o di separazione.

I reclami e le domande tardive di insinuazione o di separazione devono contenere elezione di domicilio nella città in cui ha sede il tribunale medesimo; in mancanza tutti gli atti sono notificati per affissione alla porta esterna del tribunale.

I creditori non aventi ipoteca o privilegio speciale e i titolari di diritti reali su beni mobili non registrati, che non hanno provveduto

a far valere i loro diritti neppure nel termine indicato nel terzo comma di questo articolo, decadono da ogni loro diritto.

V. nota all'art. 24.

Art. 23.

I reclami e le domande tardive di insinuazione o di separazione devono essere decisi in unico giudizio.

Il presidente del tribunale, su istanza dei liquidatori, stabilisce la sezione, l'udienza per la discussione, il termine nel quale le parti devono depositare i documenti e gli atti a sostegno delle loro pretese, e, se lo ritiene necessario, il modo con cui deve essere reso noto il suo provvedimento.

Questo è in ogni caso, a cura dei liquidatori, immediatamente comunicato con lettera raccomandata ai reclamanti e alle altre persone interessate nel giudizio.

Nel caso di mancata comparizione delle parti alla udienza fissata, il tribunale procede nella loro contumacia.

V. nota all'art. 24.

Art. 24.

La sentenza pronunziata dal tribunale è comunicata d'ufficio ai procuratori delle parti ed affissa alla porta esterna del tribunale.

Entro trenta giorni dalla data di affissione gli interessati possono proporre appelllo nelle forme stabilite dall'art. 22. Quando l'appello è proposto dai liquidatori, esso deve essere notificato alle persone i cui reclami sono stati accolti.

Si applicano al giudizio di appello le disposizioni dell'articolo precedente e del primo comma di questo articolo. I provvedimenti di cui all'articolo precedente sono presi dal presidente della corte.

Il termine per il ricorso in cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza di appello.

Divenuta definitiva la sentenza che decide sui reclami, i liquidatori apportano le modificazioni necessarie all'elenco dei creditori e degli aventi diritto, osservate le disposizioni del secondo comma dell'art. 21.

« Il terzo principio fondamentale cui è istituita la liquidazione è l'organizzazione di una procedura snella e rapida per l'espletamento dei reclami contro le decisioni dei liquidatori nei riguardi delle do-

mande avanzate degli aventi diritto. I reclami devono essere proposti entro un breve termine (art. 22, primo e secondo comma), e sono decisi in unico giudizio e possibilmente alla prima udienza fissata dal presidente del tribunale (art. 23), e ciò sia in prima sede sia in grado di appello (art. 24) ». (*Relaz. cit.*, n. 2).

Art. 25.

I liquidatori, compiuta l'annotazione prevista nell'art. 17, provvedono a convertire in danaro le attività della persona giuridica. Non possono però alienare in blocco i beni mobili, nè alienare gli immobili senza l'autorizzazione del presidente del tribunale.

« Infine un altro principio cui è ispirata la liquidazione è la ripartizione dei rispettivi crediti. Infatti l'art. 25 determina il modo con il quale i liquidatori possono convertire in danaro i beni della persona e l'art. 27 pone i criteri con i quali deve essere formato il piano di ripartizione dell'attivo, che deve in ogni caso essere sottoposto all'approvazione del presidente del tribunale ». (*Relaz. cit.*, n. 2).

Art. 26.

I beni soggetti a privilegio o ad ipoteca devono essere venduti all'asta pubblica con le forme previste dal codice di procedura civile per la vendita dei beni dei minori. Tuttavia, se consentono i creditori aventi privilegio o ipoteca, il presidente del tribunale può autorizzare al vendita a trattative private.

Le ipoteche sono cancellate e i privilegi si estinguono quando l'acquirente ha depositato il prezzo nel modo stabilito dal presidente del tribunale oppure ha provveduto al pagamento dei creditori utilmente collocati.

Il prezzo della vendita dei beni soggetti a privilegio o ad ipoteca è distrubuito immediatamente fra i creditori privilegiati o ipotecari. A tal fine i liquidatori formano il piano di ripartizione, al quale si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo seguente.

I creditori privilegiati o ipotecari, che non sono stati in tutto o in parte utilmente collocati sul prezzo dei beni venduti, concorrono, in proporzione di quanto rimane loro dovuto, coi creditori chirografari nella distribuzione del resto dell'attivo.

« L'art. 26 disciplina la particolare situazione dei beni soggetti a ipoteca o privilegio speciale e il modo in cui devono essere soddisfatti i creditori privilegiati e ipotecari. L'interesse di tali creditori è tutelato attroverso la disposizione che impone la vendita agli incanti dei beni soggetti a privilegio o ipoteca, salvo che essi consentino ad una

diversa forma di vendita, attraverso quella che subordina la cancellazione dell'ipoteca o la estinzione del privilegio al pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, e infine attraverso la norma che dispone la immediata ripartizione del prezzo senza bisogno di attendere la fine della liquidazione ». (*Relaz. cit.*, n. 3).

Art. 27.

Le somme di danaro ricavate dalla liquidazione dei beni della persona giuridica, dedotte le spese di giustizia e di amministrazione e il compenso dovuto ai liquidatori, e soddisfatti i creditori privilegiati, sono ripartite fra tutti i creditori in proporzione di quanto è loro dovuto.

A questo fine i liquidatori, divenuto definitivo l'elenco degli aventi diritto a norma dell'art. 24 e ultimata la conversione in danaro dei beni della persona giuridica, formano immediatamente il piano di ripartizione che viene depositato nell'ufficio del registro delle persone giuridiche con l'annotazione nel registro dell'eseguito deposito.

Trascorsi trenta giorni dall'annotazione, il piano è sottoposto alla approvazione del presidente del tribunale. Le contestazioni sono decise definitivamente dallo stesso presidente con ordinanza in contraddittorio dei liquidatori e degli interessati.

« Le contestazioni sul piano di ripartizione fra i creditori privilegiati o ipotecari, redatto dai liquidatori in conformità dell'art. 26, 3° comma, sono decise, come dispone l'art. 27, dal presidente del tribunale con provvedimento non impugnabile. Non vi era alcuna necessità di organizzare un vero e proprio giudizio di graduazione nelle forme ordinarie, perchè l'accertamento dell'esistenza del privilegio e dell'ipoteca e del loro grado è fatto preventivamente in sede di accertamento amministrativo e giurisdizionale dei crediti (art. 21). Le contestazioni sul piano di ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita dei beni soggetti a privilegio o a ipoteca non si possono riferire perciò, almeno di regola, che a semplici errori materiali i quali possono senz'altro essere corretti dal presidente del tribunale ». (*Relaz. cit., n.* 3).

Art. 28.

Intervenuta l'approvazione del presidente del tribunale, il piano di ripartizione è immediatamente eseguito.

Tuttavia, anche prima che si proceda alla ripartizione definitiva dell'attivo, il presidente del tribunale può autorizzare ripartizioni provvisorie a favore di tutti o di alcuni degli aventi diritto.

Le somme non riscosse sono depositate giudizialmente per conto degli aventi diritto.

Art. 29.

I liquidatori hanno diritto ad una indennità a carico della persona giuridica, da determinarsi dal presidente del tribunale all'atto dell'approvazione del piano di ripartizione.

Art. 30.

Chiusa la liquidazione, i liquidatori presentano una relazione al presidente del tribunale, il quale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.

Il provvedimento di cancellazione è annotato d'ufficio nel registro a cura della cancelleria del tribunale.

Art. 31.

La competenza per i provvedimenti indicati negli articoli precedenti spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui è registrata la persona giuridica.

SEZIONE III. — *Del registro delle persone giuridiche.*

Art. 32.

Il registro delle persone giuridiche è istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed è tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale.

« La sezione terza è dedicata alla disciplina del registro delle persone giuridiche. Come è noto, il codice cviile, con le disposizioni degli artcioli 31 e 32, ha istituito per gli enti di carattere privato un sistema di pubblicità, creando una specie di stato civile di tali enti mediante apposita registrazione. Il nuovo istituto, predisposto precipuamente nell'interesse dei terzi che, essendo in relazione con la persona giuridica, hanno bisogno di conoscere le situazione attuale di questa, è minutamente regolato negli articoli 32-42.

« Ho disposto nell'art. 32 che il registro deve essere tenuto nella cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia, sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale ». (*Relaz. cit., n.* 4).

Art. 33.

Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia, nella quale è la sede della persona giuridica.

Art. 34.

Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.

Nella prima parte sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.

La iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine, ed è accompagnata dall'indicazione della data in cui viene fatta, dal nome del richiedente, dalla menzione delle pagine della parte analitica riservate alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.

Art. 35.

Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica registrata nella parte generale, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nel secondo comma dell'art. 31 e nel primo comma dell'art. 32 del codice.

Ogni iscrizione è contrassegnata da un numero di ordine e deve contenere l'indicazione della data in cui è fatto, del soggetto che l'ha richiesta, del volume in cui sono raccolti l'atto costitutivo e lo statuto e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro.

Ad ogni persona giuridica è riservata nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato per una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.

Art. 36.

Per ottenere la iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera del decreto di riconoscimento, dell'atto costitutivo e dello statuto.

Quando il riconoscimento è avvenuto per decreto reale, è sufficiente la esibizione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nel quale il decreto è stato pubblicato.

L'atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica.

Art. 37.

Per ottenere la iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 32 del codice, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.

Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.

Art. 38.

Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta libera della richiesta di iscrizione.

Art. 39.

L'obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro delle persone giuridiche deve essere adempiuto dagli amministratori e dai liquidatori nel termine di giorni quindici.

Per le iscrizioni previste nell'art. 31 del codice, il termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto reale di riconoscimento nella *Gazzetta Ufficiale* e, se il riconoscimento è concesso con decreto del prefetto, dalla data di comunicazione del provvedimento prefettizio.

Per gli amministratori, che al momento della pubblicazione o della comunicazione del decreto di riconoscimento non erano in carica, il termine decorre dal momento in cui essi hanno accettato la nomina.

Per le iscrizioni previste nell'art. 32, il termine decorre per i provvedimenti dell'autorità dalla data della loro comunicazione; per le deliberazioni dell'ente o dei suoi organi dalla data delle medesime. Se però trattasi di deliberazioni soggette ad approvazione dell'autorità governativa a norma dell'art. 16 del codice, il termine decorre dalla data in cui l'approvazione è comunicata.

« L'art. 39 stabilisce il termine entro il quale gli amministratori o i liquidatori devono adempiere l'obbligo della registrazione per non incorrere nella sanzione prevista dall'art. 33 del codice. Per determinare il *dies a quo* di tale termine, che, in linea generale, è di quindici giorni, era necessario distinguere varie ipotesi. Per la iscrizione del riconoscimento e degli elementi indicati nell'art. 31 del codice, il termine deve decorrere dal giorno in cui il decreto di riconoscimento è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* o in cui il provvedimento prefettizio (nel caso di riconoscimento delegato) è stato comunicato a chi ne ha fatto istanza. Bisognava però prevedere la ipotesi in cui la istanza per il riconoscimento fosse stata fatta da persone diverse dagli amministratori e questi fossero nominati dopo la concessione del riconoscimento. In tal caso l'art. 39, terzo comma, fa decorrere il termine dal giorno in cui tali amministratori hanno accettato la

nomina. Per la iscrizione di atti successivi, l'art. 39, ultimo comma, considera le varie possibili ipotesi (provvedimento dell'autorità governativa, deliberazione dell'ente o dei suoi organi, deliberazioni per cui è necessaria l'approvazione), determinando per ognuna di esse il *dies di quo* ». (*Relaz. cit., n.* 4).

Art. 40.

La registrazione della persona giuridica prevista nell'art. 31 del codice può essere richiesta da coloro che hanno fatto istanza per il riconoscimento.

La registrazione di ufficio prevista nel terzo comma dell'art. 31 del codice può essere disposta dal pubblico ministero presso il tribunale dove è tenuto il registro.

Art. 41.

Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta.

La cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

Art. 42.

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal presidente del tribunale o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro.

Nell'ultima pagina del registro il presidente o il giudice delegato indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.

Capo II. — *Del trasferimento del domicilio e della residenza.*

Art. 43.

Il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove si intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.

In mancanza di tale prova ai terzi di buona fede non può essere opposto il trasferimento.

Quando la persona, che aveva nel medesimo luogo il domicilio e la residenza, trasferisce questa in altro luogo, di fronte ai terzi di

buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se la persona non ha fatto una diversa dichiarazione nel momento in cui ha denunziato il trasferimento della residenza.

« Il capo secondo contiene solo una norma relativa al trasferimento della residenza e del domicilio. E' noto che l'art. 17 del codice del 1865, regolando la materia del trasferimento del domicilio, introuceva una commistione fra il concetto di domicilio e quello di residenza, la quale contrastava con il presupposto della loro reciproca autonomia. Tenendo conto delle controversie dottrinali che si erano avute sotto l'impero di quella norma, il nuovo codice, pur mantenendo inalterati i concetti di domicilio e di residenza, non si è occupato della materia relativa al trasferimento dell'uno o dell'altra, perchè è sembrato più conveniente lasciarne il regolamento alle norme d'attuazione. Va osservato che in astratto il problema del trasferimento del domicilio e della residenza non presenterebbe gravi difficoltà, perchè esso dipende non già da una manifestazione di volontà del soggetto, bensì dall'obbiettivo verificarsi di un determinato stato di fatto. Ma in pratica è necessario tener presente che il problema della prova del trasferimento del domicilio o della residenza ha per i terzi notevole importanza, perchè la loro buona fede potrebbe essere sorpresa di trasferimenti che facilmente resterebbero occulti, in difetto di un adeguato sistema di pubblicità assai difficile ad organizzarsi. Dal punto di vista legislativo poteva dunque essere opportuno un regolamento di questa materia alla scopo di raggiungere questa limitata finalità: rendere inopponibile ai terzi di buona fede un trasferimento di residenza o di domicilio, se esso non è accompagnato da una dichiarazione del soggetto resa pubblica. In questi termini il problema è stato risolto per la residenza dall'art. 43, col sistema della doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e al comune dove si intende fissare la nuova dimora abituale. Per il trasferimento del domicilio non poteva seguirsi il medesimo sistema, dato che manca legislativamente il mezzo tecnico per predisporre un sistema di pubblicità. Ho creduto perciò di provvedere alla ipotesi, che è praticamente più frequente, in cui una persona abbia nel medesimo luogo il domicilio e la residenza, disponendo che ove quest'ultima venga trasferita in guisa che il trasferimento sia opponibile ai terzi, si intende, sempre nei confronti dei terzi di buona fede, trasferito pure il domicilio. Questa presunzione legale, per vero corrispondente alla maggior parte dei casi, può essere distrutta solo se la persona, quando denuncia il trasferimento della residenza, espressamente dichiara di conservare il domicilio preesistente. Non vi è dubbio che tale disposizione non è una logica conseguenza del concetto di domicilio, ma non bisogna d'altra parte dimenticare che essa ha una funzione meramente probatoria e non sostanziale e tende solo ad agevolare la condizione dei terzi di buona fede. Del resto in questa materia, di fronte agli inconvenienti che possono derivare dalla rigorosa e conseguenziale applicazione dei principî, può essere opportuno ricorrere a quel moderato arbitrio del legislatore che è insito necessariamente in ogni presunzione di legge ». (*Relaz. cit., n.* 5).

CAPO III. — *Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta.*

Art. 44.

I provvedimenti indicati nell'art. 45 del codice sono pronunziati dal tribunale in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

« Il capo terzo intitolato « Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta » contiene una serie di norme di carattere esclusivamente processuale, le quali sono destinate ad essere in prosieguo di tempo assorbite nel nuovo codice di procedura civile. Attualmente tuttavia, di fronte al nuovo regolamento dell'assenza e al nuovo istituto della dichiarazione di morte, era assolutamente necessario elaborare un congegno processuale rapido ed efficace, svincolato dalla farraginosa lentezza del sistema ancora vigente. A ciò si è provveduto con le norme degli articoli 44-58. Va rilevato che, per le sentenze in questione, la inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno o nei giornali indicati nella sentenza tiene luogo di notificazione e che tali sentenze possono essere eseguite solo quando sono passate in cosa giudicata, principio questo che trova la sua giustificazione nelle gravi conseguenze di natura personale e patrimoniale, che tali sentenze possono produrre » (*Relaz. cit., n.* 6).

Art. 45.

La istanza per la dichiarazione di assenza si propone con ricorso al tribunale.

Nel ricorso devono essere specificate le circostanze di fatto che giustificano la domanda e devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e del suo procuratore o rappresentante legale, se esistono.

Art. 46.

Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione, davanti a sè o davanti a un giudice delegato, del richiedente, delle persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo precedente, e degli altri interessati che ritiene opportuno sentire.

Il decreto è notificato a cura del richiedente alle dette persone, e la notificazione vale citazione a comparire. Devono essere rispettati i termini indicati negli articoli 148 e 150 del codice di procedura civile, salvo che non siano stati abbreviati in conformità dell'art. 154 dello stesso codice. Il presidente del tribunale può ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali.

Il decreto è comunicato d'ufficio al pubblico ministero.

Le parti devono comparire personalmente, ma possono farsi assistere da un procuratore legale.

Art. 47.

All'udienza di comparizione il presidente o il giudice delegato interroga le persone comparse sulle circostanze allegate dal richiedente e su ogni altra che appare opportuna.

Le risposte sono inserite nel processo verbale.

Il presidente o il giudice delegato riferisce al collegio che decide con sentenza in camera di consiglio.

Il tribunale, prima di emanare la sentenza, può ordinare che siano assunte ulteriori informazioni nella forma e coi mezzi che ritiene più opportuni, e che siano sentite in altre persone interessate.

In questo ultimo caso il decreto è comunicato per estratto all'attore, ed è notificato da questo, nelle forme o nei termini stabiliti nell'articolo precedente, alle persone che devono essere sentite.

All'interrogatorio possono assistere le persone indicate nell'articolo precedente.

Art. 48.

Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente quando sono proposte dagli eredi legittimi.

Se le domande sono proposte da altri interessati, si fa luogo a giudizio nelle forme ordinarie in contraddittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.

Con lo stesso provvedimento, col quale autorizza l'immissione nel possesso temporaneo, il tribunale determina la cauzione e il modo di prestarla o stabilisce le altre cautele previste nell'ultimo comma dell'articolo 47 del codice e dà le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate a favore dell'assente, a norma dell'articolo 50 del codice.

Per la formazione dell'inventario si osservano le norme stabilite per l'eredità accettata con il beneficio d'inventario.

Art. 49.

Le persone indicate nei commi terzo e quarto dell'articolo 47 e il coniuge nell'ipotesi dell'art. 48 del codice, se nel giudizio in cui è

pronunziata la immissione temporanea nei beni dell'assente non chiedono di essere ammessi ad esercitare temporaneamente i loro diritti o di essere temporaneamente liberati dalle obbligazioni, possono proporre tali domande nelle forme ordinarie in contraddittorio degli eredi immessi nel possesso temporaneo.

Art. 50.

La istanza per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso al tribunale.

Il ricorso deve contenere la esposizione dei fatti sui quali si fonda la domanda e la indicazione del nome, del cognome e della residenza dei presunti successori legittimi, del procuratore o del rappresentante legale, se esistono, e di tutte le altre persone che, a notizia del richiedente, perderebbero diritti o sarebbero gravati da obblighi per effetto della morte dello scomparso.

Art. 51.

Il presidente ordina con decreto che l'istanza, nel termine che egli fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e in uno o più giornali, con invito a chiunque ha notizia dello scomparso di farle pervenire al tribunale competente entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Se lo scomparso ebbe l'ultima residenza all'estero, l'inserzione deve essere fatta anche in uno dei giornali del luogo di sua ultima residenza.

Se le inserzioni non sono eseguite, a cura del richiedente, entro il termine stabilito, la istanza s'intende abbandonata. Essa può essere in qualunque momento riproposta.

Art. 52.

Trascorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il presidente, sull'istanza del richiedente o di un altro interessato che si rende parte diligente, fissa con decreto un giorno per la comparizione, davanti a sè o a un giudice da lui delegato, del richiedente, delle persone indicate nella domanda, e di ogni altro interessato che ne ha fatto istanza o che si ritiene opportuno sentire. Il decreto è comunicato d'ufficio al pubblico ministero e deve essere notificato a cura del richiedente, nella forma della citazione a tutti i chiamati a comparire. Devono essere osservati i termini stabiliti dagli articoli 148 e 150 del codice di procedura civile, salva l'abbreviazione consentita dall'art. 154 dello stesso codice.

Le parti possono comparire personalmente o a mezzo di procuratore legale, salvo che il presidente ordini, per tutte o per alcune di esse, che compariscano personalmente.

Il presidente o il giudice delegato assume dalle persone comparse le informazioni del caso e le sente nelle loro osservazioni; può, qualora lo creda opportuno, assumere direttamente ulteriori informazioni, ordinare la citazione di altre persone interessate, e disporre nuovi mezzi istruttori da eseguirsi anche d'ufficio.

Art. 53.

Compiuta l'istruttoria indicata nell'articolo precedente, il presidente o il giudice delegato riferisce al collegio in camera di consiglio e il tribunale, qualora non creda di ordinare una ulteriore istruttoria, decide sull'istanza con sentenza.

Art. 54.

Il termine per proporre appello contro la sentenza che accoglie la domanda per dichiarazione di assenza o di morte presunta decorre dal giorno dell'ultima inserzione prevista nell'art. 56 del presente decreto.

Gli interessati che non sono stati chiamati a comparire nel giudizio possono fare in ogni tempo opposizione di terzo contro la sentenza.

I giudizi di impugnazione contro la sentenza che accoglie o rigetta la domanda di dichiarazione di assenza o di morte presunta si svolgono nelle forme ordinarie.

Art. 55.

Nei giudizi relativi alla dichiarazione di assenza o di morte presunta deve essere sempre sentito il pubblico ministero.

Art. 56.

La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e in uno o più giornali del Regno da indicarsi nella sentenza, previa affissione per intero nella sala del tribunale.

Se la persona di cui si è dichiarata l'assenza o la morte presunta ebbe la sua ultima residenza all'estero, la inserzione deve essere fatta anche in un giornale del luogo dell'ultima residenza, indicato nella sentenza.

La inserzione può essere eseguita da qualunque interessato chiamato nel giudizio. Essa tiene le veci a tutti gli effetti della notificazione.

Le stesse forme si osservano per la sentenza pronunziata nel giudizio di impugnazione.

Art. 57.

La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non è eseguibile se non è passata in giudicato e se non sono state eseguite l'affissione e tutte le inserzioni prescritte.

A tal uopo la parte interessata deve esibire la *Gazzetta Ufficiale* e i giornali che pubblicarono l'estratto della sentenza al cancelliere dell'autorità giudiziaria che emise la sentenza, il quale ne fa annotazione sull'originale. L'annotazione è riprodotta nelle copie che vengono successivamente rilasciate.

Per tali sentenze non può essere ordinata la provvisoria esecuzione.

Art. 58.

Il cancelliere del tribunale o della corte che ha emesso una delle sentenze indicate nell'articolo precedente ne trasmette un estratto all'ufficio dello stato civile competente, il quale lo trascrive nei registri degli atti di morte e l'annota in margine all'atto di nascita e a quello di matrimonio.

CAPO IV. — *Disposizioni relative ai rapporti patrimoniali tra coniugi.*

Art. 59.

La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare prevista nell'art. 172 e nell'art. 174, secondo comma, del codice è disposta con decreto del tribunale in camera di consiglio, sentito l'amministratore del quale si chiede la sostituzione.

La istanza per la sostituzione può essere fatta dall'altro coniuge nell'ipotesi dell'art. 172, dai figli maggiorenni o emancipati nell'ipotesi dell'art. 174, e in ogni caso dal pubblico ministero e da un prossimo parente di uno dei coniugi.

Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo, nella forma prevista nell'art. 781 del codice di procedura civile, dal richiedente e anche dall'amministratore quando ne è stata ordinata la sostituzione.

La nomina dell'amministratore nel caso previsto dall'art. 174, ultimo comma, del codice è fatta con decreto del tribunale in camera di consiglio su istanza di un prossimo parente o del pubblico ministero e sentiti, se il tribunale lo ritiene opportuno, i figli minori.

« Anche il capo quarto contiene alcune norme processuali relative ai rapporti patrimoniali fra i coniugi, che trovano in questa sede la loro provvisoria sistemazione.

« L'art. 59 estende all'ipotesi in cui si chieda la sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare le forme della volontaria giurisdizione, opportunamente completando la possibilità del reclamo contro il provvedimento di sostituzione da parte dell'amministratore sostituito. E' inoltre regolata in questo articolo la legittimazione attiva, sia per quanto riguarda la sostituzione sia per quanto riguarda la nomina dell'amministratore nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 174 del codice ». (*Relaz. cit.*, n. 7).

Art. 60.

Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il patrimonio familiare e la dote.

Art. 61.

Nei casi previsti negli articoli 183 e 220 del codice il tribunale in camera di consiglio provvede con decreto su istanza della moglie e sentito il pubblico ministero.

« L'art. 61 estende le forme della volontaria giurisdizione anche alle ipotesi previste, per la prima volta, dal nuovo codice, nelle quali la moglie può chiedere di essere sostituita al marito nell'amministrazione della dote e della comunione, quando il marito si è allontanato o è altrimenti impedito ». (*Relaz. cit.*, n. 7).

CAPO V. — *Disposizioni relative alla filiazione.*

Art. 62.

Nell'ipotesi prevista nel terzo comma dell'art. 250 del codice, la domanda per ottenere il decreto reale deve essere preceduta dalla dichiarazione del genitore resa davanti ad un notaio di volere riconoscere il figlio.

La domanda diretta al Ministro di grazia e giustizia deve essere presentata al procuratore generale presso la corte di appello nel cui

distretto il genitore ha la sua residenza, e deve essere accompagnata da una copia autentica della dichiarazione di cui al primo comma e dai documenti necessari per dimostrare lo stato di famiglia del richiedente.

Il procuratore generale interroga i figli legittimi e legittimati del richiedente e, assunte le opportune informazioni, trasmette la domanda con il suo parere al Ministro di grazia e giustizia, il quale, udito il parere del consiglio di Stato, ne fa relazione al Re.

Il decreto reale che ammette il riconoscimento deve menzionare gli estremi della dichiarazoine di riconoscimento di cui al primo comma di questo articolo, e deve essere di ufficio comunicato in copia al procuratore del Re che ne cura l'annotazione nei registri dello stato civile. Della emissione del decreto è data notizia al richiedente.

Nella ipotesi prevista nell'ultimo comma dell'art. 250 la istanza deve essere accompagnata dalla copia autentica del testamento nel quale è contenuta la dichiarazione di riconoscimento.

Art. 63.

Sulla domanda di legittimazione e di adozione di minori di età provvede la sezione di corte di appello per i minorenni.

Per la domanda di revoca dell'adozione è competente il tribunale per i minorenni, se l'adottato è minorenne.

« Nel capo quinto sono contenute alcune norme relative alla filiazione, tra le quali merita di essere segnalata la disposizione dell'art. 62 che disciplina la procedura da seguire per la concessione del decreto reale che, ai sensi del terzo comma dell'art. 250 del codice, è necessario per il riconoscimento dei figli adulterini, quando il genitore abbia figli legittimi o legittimati per effetto del matrmonio sciolto od annullato.

« L'art. 63, in armonia ai criteri che hanno ispirato il Regio decreto-legge 20 luglio 1934 (convertito in legge 27 marzo 1935, n. 835) sui tribunali per i minorenni, devolve la competenza per l'adozione dei minori di età (resa possibile senza limiti di età dal nuovo codice) e per la legittimazione dei minori alla sezione di corte di appello per i minorenni ». (*Relaz. cit., n.* 8).

Art. 64.

Al procedimento in materia di legittimazione davanti la corte di appello o la corte di cassazione si applicano le disposizioni degli articoli 779, 780 e 781 del codice di procedura civile.

Il cancelliere della corte di cassazione richiama di ufficio gli atti dalla corte di appello e li presenta, unitamente al reclamo, al presi-

dente per i provvedimenti menzionati nel secondo comma dell'art. 779 del codice di iprocedura civile.

Art. 65.

Le iscrizioni nei registri previsti negli articoli 286 e 312 del codice si eseguono senza spese.

La iscrizione della sentenza che revoca l'adozione deve essere altresì annotata in margine alla iscrizione del decreto di adozione.

Capo VI. — *Disposizioni relative ai minori di età, agli interdetti e agli inabilitati.*

Sezione I. — *Disposizioni generali.*

Art. 66.

I provvedimenti contemplati negli articoli 317 e 357 del codice sono di competenza del presidente del tribunale per i minorenni o, in caso di reclamo, del presidente della sezione di corte di appello per i minorenni.

Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 258, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 336, 338, 369 del codice e dell'art. 106 del presente decreto.

Negli altri casi contemplati dal codice i provvedimenti relativi ai minori di età sono di competenza del tribunale ordinario.

In ogni caso il tribunale provvede sentito il pubblico ministero e sono applicabili le disposizioni degli articoli 779, 780 e 781 del codice di procedura civile.

Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.

Nei casi indicati in questo articolo il reclamo può essere proposto anche dal pubblico ministero e dal genitore esercente la patria potestà, se il provvedimento è stato emesso a suo carico.

« In relazione alle notevoli modificazioni che il nuovo codice ha apportato al regime giuridico degli incapaci, culminanti nel nuovo ordinamento delle tutele, il capo sesto delle norme di attuazione contiene parecchie disposizioni, che sono necessarie al funzionamento dei nuovi istituti.

« La sezione prima di questo capo risolve anzitutto con le disposizioni degli articoli 66, 68, 69, 70, 71 il problema della ripartizione

della competenza fra il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni, in relazione ai provvedimenti per i quali, per la cura degli interessi dei minori, il codice richiede nei titoli nono e decimo l'intervento del tribunale. Il criterio in base al quale si è proceduto a tale ripartizione è sostanzialmente identico a quello che ha ispirato la legge sui tribunali per i minorenni. Si sono cioè devoluti alla competenza del tribunale ordinario i provvedimenti pjreciquamente inerenti agli interessi patrimoniali del minore, e alla competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti inerenti alla persona e agli interessi morali del minore. Risulta tuttavia dall'art. 66 che la regola generale è data dalla competenza del tribunale ordinario, mentre i casi in cui deve intervenire il tribunale per i minorenni sono tassativamente indicati nello stesso articolo 66 e negli articoli successivi. Lo stesso art. 66 e il successivo art. 67 stabiliscono le forme che dovranno essere seguite per i provvedimenti da emanarsi nell'interesse dei minori, facendo richiamo alle norme che regolano il procedimento di volontaria giurisdizione, e determinano i soggetti che possono proporre reclamo. Interessante è la regola per cui al pubblico ministero è riconosciuta la legittimazione attiva al reclamo costro il provvedimento del tribunale in tutti i casi previsti dall'art. 66, in armonia col sempre più accentuato orientamento pubblicistico di tutti gli istituti diretti alla protezione degli incapaci. Infine, in considerazione del fatto che alcuni fra i provvedimenti indicati nell'art. 66, sia pure emanati in sede di volontaria giurisdizione, possono importare sanzioni a carico del genitore esercente la patria potestà, ho espressamente attribuito a quest'ultimo il diritto di reclamare ». (*Relaz. cit., numero* 9).

Art. 67.

In tutti i casi preveduti nell'articolo precedente, l'autorità giudiziaria può assumere opportune informazioni anche a mezzo degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Se devono essere sentite determinate persone, queste sono citate con biglietto della cancelleria redatto senza formalità e notificato dall'ufficiale giudiziario.

Se la legge richiede il parere preventivo del giudice tutelare, il ricorrente deve unire al ricorso il parere medesimo. Se non è presentato, può essere d'ufficio richiesto dal presidente del tribunale.

Art. 68.

L'omologazione prevista negli articoli 403 e 408 del codice è di competenza del tribunale per i minorenni.

Art. 69.

La domanda per l'interdizione del minore emancipato e quella per l'interdizione o l'inabilitazione del minore nell'ultimo anno della minore età devono essere proposte davanti al tribunale per i minorenni.

Art. 70.

Se nel caso previsto nell'art. 389, primo comma, del codice il giudice tutelare rifiuta di concedere la emancipazione, il genitore, il tutore, o anche lo stesso minore possono reclamare al tribunale per i minorenni, il quale delibera sentito il pubblico ministero.

Nel caso previsto nell'art. 389, secondo comma, se la emancipazione è accordata senza il consenso dei genitori, il provvedimento del giudice tutelare è comunicato di ufficio ai genitori medesimi e al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni.

I genitori e il pubblico ministero entro dieci giorni dalla ricevuta comunicazione possono reclamare al tribunale per i minorenni.

Il reclamo ha effetto sospensivo.

La comunicazione all'ufficiale dello stato civile prevista nell'articolo 397 del codice non può essere fatta prima che sia decorso il termine per il reclamo o prima che questo sia rigettato.

« Il regolamento dell'emancipazione del minore, ispirato nel nuovo codice a maggiore larghezza verso il minore stesso, imponeva una disciplina accurata dei reclami che contro i provvedimenti positivi o negativi del giudice tutelare possono essere proposti. L'art. 70 provvede appunto a tale esigenza ammettendo anzitutto il reclamo al tribunale per i minorenni contro il provvedimento del giudice tutelare che rifiuta l'emancipazione, da parte di tutti coloro che possono fare istanza per per la concessione della emancipazione (quindi anche del minore), e riconoscendo inoltre il diritto di reclamare contro il provvedimento che concede la emancipazione al pubblico ministero e ai genitori, quando la emancipazione sia avvenuta, secondo l'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 389, comma secondo, del codice, senza il loro consenso. Data la gravità di tale ipotesi, ho ritenuto opportuno attribuire in questo caso al reclamo effetto sospensivo, anche per evitare che il minore acquisti una capacità claudicante, destinata a scomparire in caso di accoglimento del reclamo. Dato l'effetto sospensivo, era era però necessario stabilire sia l'obbligo di comunicazione del provvedimento di emancipazione ai genitori e al pubblico ministero (art. 70, terzo comma) sia il termine entro il quale è proponibile il reclamo (art. 70, terzo comma). Criteri analoghi ho seguito per i reclami del minore contro il provvedimento che revoca la emancipazione, ammettendo tuttavia, per ovvie considerazioni, che il giudice tutelare possa, quando concorrano ragioni di urgenza, dichiarare immediatamente esecutivo il provvedimento di revoca della emancipazione (*Relaz. cit.*, *n.* 9).

Art. 71.

Contro il provvedimento del giudice tutelare che revoca la emancipazione il minore può reclamare al tribunale per i minorenni entro dieci giorni dalla comunicazione che gli viene fatta d'ufficio.

Prima che il termine per reclamare sia trascorso o prima che il reclamo sia stato rigettato, il provvedimento non produce effetti, salvo che il giudice tutelare, per ragioni di urgenza, lo dichiari immediatamente esecutivo.

Art. 72.

Quando, nell'ipotesi prevista nell'art. 374, primo comma, del codice, il tribunale delibera che la vendita debba farsi ai pubblici incanti, si applicano le disposizioni sulla vendita dei beni dei minori contenute nel codice di procedura civile.

Art. 73.

Sulla domanda di interdizione o di inabilitazione proposta nelle forme dell'art. 836 del codice di procedura civile, il tribunale, se non rigetta senz'altro la domanda, prima di ordinare l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, può sentire i parenti prossimi dello stesso, provvedendovi con le modalità stabilite dall'art. 67 del presente decreto.

« L'art. 73, che autorizza il tribunale a sentire i parenti prossimi prima di ordinare l'esame dell'interdicendo, è coordinato alla abolizione del consiglio di famiglia, che, secondo l'art. 837 c. p. c., doveva essere convocato per le sue deliberazioni allorchè veniva proposta una domanda d'interdizione » (*Relaz. cit., n.* 9).

Art. 74.

I provvedimenti indicati nell'art. 418 del codice e le sentenze di voca previste nell'art. 423 del codice stesso devono essere trasmessi in copia in carta libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, al giudice tutelare a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che li ha pronunziati.

SEZIONE II. — *Del giudice tutelare.*

Art. 75.

Sino a quando non sia diversamente disposto, le funzioni di giudice tutelare sono esercitate da un magistrato addetto alla pretura designato dal presidente del tribunale.

« La sezione seconda si occupa specificamente dell'organizzazione e del funzionamento del giudice tutelare e dei controlli che possono

essere esercitati sull'attività di questo nuovo organo, nel quale sono concentrate tutte le funzioni attualmente esplicate dal consiglio di famiglia e molte delle funzioni attribuite ad altri organi giudiziari per la protezione degli incapaci.

« Le norme che sono state a tale uopo predisposte si ispirano alla esigenza di permettere a questo nuovo organo un funzionamento agile, tempestivo ed efficace, di evitare quindi intralci procedurali, di dispensare dall'osservxanza di eccessive formalità che potrebbero paralizzare il suo intervento. A tali fini si è stabilito che le funzioni di giudice tutelare sono esercitate da un magistrato addetto alla pretura che sarà designata dal presidente del tribunale (art. 75), il che permetterà la possibilità di contatti immediati fra il minore e i suoi rappresentanti e il giudice. Si è inoltre disposto (art. 76) che il giudice tutelare interviene con la forma semplice del decreto, sia di propria iniziativa sia sulla istanza che, nei casi urgenti, può essere anche verbale, degli interessati. Infine il giudice tutelare è investito di poteri di accertamento e di controllo (articoli 77-78), che può esercitare nei modi e con i mezzi che ritiene più opportuni e senza sottostare a formalità di procedura ». (*Relaz. cit., n.* 10).

Art. 76.

I provvedimenti del giudice tutelare sono emessi con decreto.

Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice anche verbalmente.

Art. 77.

Il giudice tutelare prima di provvedere può assumere le informazioni che ritiene opportune.

Egli, se deve sentire determinate persone, provvede a farle comparie mediante biglietti della cancelleria, redatti senza formalità e consegnati agli interessati a cura dell'ufficiale giudiziario.

Art. 78.

Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento, nelle forme dell'articolo precedente, il tutore, il protutore e il curatore allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela o della curatela, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore.

Art. 79.

Contro i provvedimenti del giudice tutelare può proporsi reclamo al tribunale, il quale decide sentito il pubblico ministero e osservate le norme degli articoli 779, 780 e 781 del codice di procedura civile.

Il pubblico ministero può proporre reclamo contro qualsiasi provvedimento del giudice tutelare.

Quando il provvedimento del giudice tutelare è emesso a carico di una determinata persona, questa può proporre reclamo.

Il giudice tutelare oltre che nei casi previsti nell'art. 334, ultimo comma, del codice e nell'art. 70, secondo comma, del presente decreto, deve informare il pubblico ministero dei provvedimenti adottati nei casi previsti negli artcoli 318, 344, 372, 384, 392 e 393 del codice.

Il reclamo contro i provvedimenti del giudice tutelare può essere proposto in qualunque momento prima che il provvedimento sia stato eseguito.

« Il controllo sull'attività del giudice tutelare è assicurato (articolo 79), non solo dalla possibilità di reclamo che hanno i richiedenti ed eventutlmente gli interessati, a carico dei quali un determinato provvedimento è stato emanato, ma anche dalla facoltà di reclamo che spetta in generale al pubblico ministero, al quale inoltre il giudice tutelare deve dare comunicazione dei provvedimenti più importanti relativi alla cura degli interessi morali e patrimoniali del minore, che sono tassativamente indicati nell'art. 79. Anche le forme per la proposizione e la decisione dei reclami sono ispirate alle già segnalate esigenze di rapidità e di snellezza, dato che l'art. 79 richiama le forme semplici della volontaria giurisdizione e ammette che il reclamo può essere proposto in qualunque momento, sino a che il provvedimento non sia stato eseguito. Il reclamo non ha effetto sospensivo, a meno che il presidente del tribunale non ritenga opportuno, secondo le esigenze del caso concreto, sospendere, durante le more della decisione, la esecuzione del provvedimento impugnato (art. 80, terzo comma ». (*Relaz. cit., n.* 10).

Art. 80.

La competenza a decidere del reclamo spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli 318, 319, 370, 371, 372, 374, secondo comma, 384, 392 e 393 del codice.

La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi.

Quando il reclamo è stato proposto, il presidente del tribunale può sospendere in via di urgenza sino alla decisione del reclamo la esecuzione del provvedimento impugnato.

Nell'ipotesi prevista nell'art. 384, quarto comma, l'autorità giudiziaria competente provvede in sede contenziosa.

« Anche per i reclami contro i provvedimenti del giudice tutelare si presentava il problema della ripartizione della competenza fra il tribunale ordinario e quello per i minorenni. Qui la regola generale

è data dalla competenza di quest'ultimo (art. 80, comma secondo), fatti salvi i casi indicati nel primo comma dell'art. 80, i quali si riferiscono a provvedimenti del giudice tutelare in materia patrimoniale. Questa ripartizione di competenza può dar luogo a qualche inconveniente, come nel caso in cui si voglia impugnare un provvedimento del giudice tutelare in cui siano contenute statuizioni diverse, delle quali alcune soggette al controllo del tribunale ordinario, oltre al controllo del tribunale per i minorenni. Ma tale inconveniente che poi si traduce nella necessità di un duplice reclamo, non poteva essere eliminato con la unificazione dei criteri di competenza, perchè, dato il minor decentramento dei tribunali per i minorenni (istituiti solo nelle sedi di corte di appello), si sarebbe verificato l'inconveniente ben più grave di rendere molto spesso disagevole e poco spedita la proposizione del reclamo per i provvedimenti di carattere patrimoniale che sono di gran lunga i più frequenti.

« Le forme della volontaria giurisdizione non potevano trovare applicazione nel caso di mancata presentazione del conto o di impugnazione della decisione del giudice tutelare, perchè, come chiaramente si desume dall'art. 384, si tratta di un comune giudizio che deve essere svolto nelle forme ordinarie e seguendo le regole generali della competenza ». (*Relaz. cit., n.* 10).

Art. 81.

Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Sono del pari esenti da tasse di bollo e di registro gli atti previsti nel titolo undecimo del libro primo del codice.

Art. 82.

Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti e un altro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati.

Art. 83.

Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

il giorno in cui si è aperta la tutela;

la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la interdizione, se trattasi di interdetti;

il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore;

le risultanze dell'inventario e del conto annuale;

l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;

la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;

le risultanze del rendiconto definitivo.

Art. 84.

Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede la emancipazione o della sentenza che pronunzio la inabilitazione;

il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona emancipata o inabilitata; il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all'emancipato o all'inabilitato;

la data del provvedimento che revoca la emancipazione o della sentenza che revoca la inabilitazione.

Art. 85.

Il giudice tutelare vigila sulla tenuta dei registri che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso. Alla fine di ogni anno fa rapporto sulla tenuta medesima al procuratore del Re.

Art. 86.

Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 258, 328, 329, 330, 331, 332 e 333 del codice.

A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmettere copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio, per la prescritta annotazione.

TITOLO II. — Disposizioni transitorie e finali.

Art. 87.

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato già riconosciute devono provvedere nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del codice alla registrazione dell'ente, secondo l'art. 31 del codice stesso, e alla iscrizione degli atti successivi previsti nell'art. 32, quando sono necessari per determinare la situazione attuale della persona giuridica.

Decorso questo termine, gli amministratori incorrono nella responsabilità indicata nell'art. 31 del codice ed è ad essi applicabile la pena stabilita nell'art. 33 del codice stesso.

« Il titolo secondo « Disposizioni transitorie e finali » (articoli 87-118) comprende una serie di norme di diritto transitorio, che tendono a risolvere i più notevoli conflitti di norme che possono presentarsi nel passaggio dalla vecchia alla nuova legislazione.

« L'art. 87 estende le norme del codice sulla registrazione delle persone giuridiche a tutti gli enti esistenti al momento in cui il codice entrerà in vigore. La ragione della estensione è evidente, non potendosi dubitare dell'opportunità che il nuovo regime di pubblicità comprenda tutte le persone giuridiche private. Il termine di un anno concesso agli amministratori per la registrazione è più che sufficiente, sicchè ben si spiega che, trascorso tale termine, gli amministratori siano soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 31 e 33 del codice. Si intende che, trascorso il termine, troverà pure applicazione l'art. 32 capoverso del codice, che sancisce l'inopponibilità ai terzi delle deliberazioni e degli atti non trascritti. L'obbligo della registrazione è naturalmente limitato a quegli atti che siano rilevanti per individuare la condizione attuale della persona giuridica, non potendosi evidentemente addossare agli amministratori l'onere di registrare atti ormai definitivamente esauriti e che non possono spiegare più alcuna influenza sul regime attuale dell'ente (*Relaz. cit. n.* 11).

Art. 88.

La pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente, emessa a termini degli articoli 36 e 38 del codice del 1865, equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di morte presunta prevista nell'art. 55 del codice.

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore del codice non può essere dichiarata la morte presunta nelle ipotesi previste nell'art. 55 del codice stesso, se non quando concorrono le condizioni indicate negli arti-

coli 36 e 38 del codice del 1865 per la pronunzia di immissione definitiva nei beni dell'assente.

« L'art. 88 parifica, in via transitoria, gli effetti delle pronuncie già avvenute di immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente agli effetti della dichiarazione di morte presunta, compreso quindi l'effetto dello scioglimento del matrimonio. La parificazione è più che giustificata, date le cautele che il codice del 1865 imponeva prima che si desse luogo alla immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente, cautele ancora maggiori di quelle richieste ora dal nuovo codice per la dichiarazione di morte presunta. Appunto la maggiore facilità di pervenire alla dichiarazione di morte, consentita dal nuovo codice, mi ha indotto a limitare l'efficacia anche per un certo periodo di tempo dopo l'entrata in vigore del codice (3 anni) stabilendo nel capoverso dell'art. 88 che, per tale intervallo di tempo, la dichiarazione di morte non può essere ottenuta se non concorrano le condizioni che il vecchio codice richiedeva per la immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente » (*Relaz. cit. n.* 12).

Art. 89.

Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art. 14 della legge 27 maggio 1929, n. 847, è ridotto a un mese. La riduzione non si applica se al momento della entrata in vigore del codice il termine è cominciato a decorrere.

Il capo primo della legge suddetta è abrogato.

« La modificazione che l'art. 89 apporta al capoverso dell'art. 14 della legge 27 maggio 1929, n. 847, è giustificata dal fatto che l'art. 117 del codice ha ridotto da tre mesi (art. 112 del vecchio codice) a un mese il periodo di coabitazione sufficiente a precludere, dopo la revoca dell'interdizione, l'azione di nullità del matrimonio dell'interdetto o dell'interdicendo. Era necessario perciò armonizzare con questo nuovo termine quello posto dall'art. 14 della legge citata (che al primo evidentemente si riferisce), relativo al termine oltre il quale può essere richiesta la trascrizione agli effetti civili del matrimonio dell'interdetto. Se però la revoca dell'interdizione avvenga prima della entrata in vigore del codice e sia in corso il termine dei tre mesi dalla coabitazione, la riduzione non si applica per le stesse ragioni che giustificano, come si vedrà subito, l'analoga norma dell'articolo 90.

« Poichè il contenuto degli articoli 1, 2, 3, 4, che costituivano il capo I della legge 27 maggio 1929, è stato trasfuso negli articoli 82, 87, 88 del nuovo codice, ne ho esplicitamente dichiarata l'abrogazione » (*Relaz. cit. n.* 13).

Art. 90.

Per i matrimoni contratti prima dell'entrata in vigore del codice la impugnazione nei casi indicati dagli articoli 116, 117, secondo comma, e 119 del codice stesso, può essere proposta nei maggiori termini fissati dagli articoli 110, 112 e 109 del codice del 1865, se tali termini sono cominciati a decorrere prima della entrata in vigore del codice.

La impugnazione prevista nell'art. 118 del codice può essere proposta per i matrimoni anteriori entro un mese dall'entrata in vigore del codice.

La impugnazione prevista nell'art. 121, primo comma, del codice non può essere proposta per i matrimoni anteriori alla entrata in vigore del codice dal coniuge impotente, se prima del matrimonio aveva conosciuto la sua impotenza oppure se sono trascorsi due anni dalla celebrazione del matrimonio.

La impugnazione prevista nell'art. 121, secondo comma, del codice può essere proposta, se il coniuge ha già avuto conoscenza dell'impotenza dell'altro coniuge, entro tre mesi dall'entrata in vigore del codice.

Il termine d'impugnazione previsto nell'art. 115, terzo comma, del codice si applica anche ai matrimoni anteriori e decorre dall'entrata in vigore del codice stesso.

I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente all'entrata in vigore del codice davanti ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei voluti testimoni non si possono più impugnare. Restano salve le azioni proposte prima dell'entrata in vigore del codice.

« L'art. 90 detta una serie di norme transitorie in materia matrimoniale. Tenendo conto del fatto che i termini per l'impugnazione del matrimonio per difetto di età, per interdizione e mancanza di assenso dei genitori o del tutore, stabiliti dal nuovo codice (un mese), sono più brevi rispetto a quelli stabiliti nelle corrispondenti ipotesi dal codice del 1865 (tre mesi), il primo comma dell'articolo 90 stabilisce che, per i matrimoni anteriori, vale il termine maggiore se questo è cominciato a decorrere prima dell'entrata in vigore del codice. La norma non è in perfetta armonia coi principî generali di diritto transitorio, ma praticamente trova una esauriente giustificazione, nel fatto che, data la brevità del vecchio termine, sarebbe assai poco opportuno procedere eventualmente ad una sua ulteriore riduzione, quando il termine è già in corso, perchè non si può ragionevolmente presumere che tutti abbiano una rapida e completa conoscenza della legge. Del resto la deroga ai principî non porta alcun inconveniente pratico, essendo destinata ad esaurirsi in uno spazio brevissimo di tempo.

« L'art. 118 del codice regola la impugnazione del matrimonio per infermità di mente non seguita da interdizione e dispone che la azione

non può essere proposta dopo un mese dal momento in cui il coniuge infermo ha ricuperato la pienezza delle sue facoltà mentali. Il codice del 1865 non prevedeva espressamente tale ipotesi, ma tuttavia era da ammettere che la impugnazione del matrimonio fosse sempre possibile. In queste condizioni, mi è sembrato logico subordinare la proponibilità di tale impugnazione all'osservanza di un termine anche per i matrimoni anteriori, imponendo il rispetto del termine stabilito dal nuovo codice » (*Relaz. cit. n.* 14).

« Il nuovo regolamento dato dal codice alla nullità del matrimonio per impotenza induce a delicati problemi di diritto transitorio che *l'art.* 90, *terzo e quarto comma,* risolve con l'applicazione dei seguenti criteri:

a) il principio accolto dall'art. 121, primo comma, del codice per l'*impotentia coeundi,* secondo il quale la nullità può essere fatta valere anche dal coniuge impotente, se trova piena giustificazione per i matrimoni contratti sotto l'impero di questa norma, non poteva essere esteso senza limiti ai matrimoni anteriori contratti sotto l'impero del vecchio codice che seguiva un principio diverso (art. 107). D'altra parte non sembrava giusto limitare l'efficacia del nuovo principio esclusivamente ai matrimoni posteriori. Ho ritenuto allora più giusto seguire una via intermedia, estendendo in linea di principio la portata della nuova norma anche ai matrimoni anteriori, ma richiedendo due condizioni che devono comulativamente concorrere perchè il coniuge impotente possa far valere la nullità del matrimonio, e cioè che egli ignorasse al momento del matrimonio la sua impotenza e non siano trascorsi due anni dalla celebrazione del matrimonio. Così si raggiunge lo scopo di impedire al coniuge impotente di mettere nel nulla il vincolo matrimoniale, quando vi sia una situazione creata dal fatto proprio o in ogni modo consolidatasi per il decorso di un congruo periodo di tempo;

b) relativamente all'*impotentia generandi,* il *comma quarto* dell'art. 90, troncando la controversia agitatasi sotto l'impero del codice del 1865, estende la norma dell'art. 121 secondo comma, che ammette in certi casi l'*impotentia generandi* come causa di nullità del matrimonio, anche ai matrimoni anteriori, e, quanto al termine in cui l'azione può essere proposta, stabilisce, in armonia coi principii generali di diritto transitorio, che esso decorre dal giorno dell'entrata in vigore del codice, se il coniuge aveva avuto prima di tale momento notizia dell'impotenza dell'altro coniuge.

« Il *quinto comma dell'art.* 90 si riferisce ai matrimoni anteriori viziati da un impedimento che sarebbe stato dispensabile, e, in considerazione del fatto che l'art. 104 del codice del 1865 non poneva alcun termine alla proponibilità dell'azione di annullamento, dispone che il termine di sei mesi fissato dal nuovo codice si applica anche ai matrimoni anteriori, spostandone naturalmente il *dies a quo* al giorno dell'entrata in vigore del codice.

Infine, di fronte alla diversità di disciplina per i matrimoni celebrati davanti a un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei testimoni, fra il codice del 1865 che ammetteva l'azione di annullamento e il nuovo codice che la esclude, *l'ultimo comma dell'art.* 90 segue, per ragioni ovvie, consistenti principalmente nel favore

dovuto al vincolo matrimoniale, la seconda soluzione, facendo salve naturalmente le azioni già eventualmente proposte, per il rispetto dovuto ai diritti che sono stati legittimamente esercitati (*Relaz. cit. n.* 13).

Art. 91.

Se il matrimonio è stato annullato prima dell'entrata in vigore del codice ed è stata riconosciuta la malafede di entrambi i coniugi, i figli nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di figli naturali riconosciuti ai sensi dell'art. 126, ultimo comma, del codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale dei genitori o dei loro eredi.

« L'art. 126 ultimo comma del codice, con una provvida innovazione sul corrispondente art. 116 del codice del 1865, attribuisce ai figli nati da un matrimonio dichiarato nullo quando si riconosca la mala fede di entrambi i coniugi, la qualità di figli naturali riconosciuti.

L'efficacia della norma è automatica e l'effetto acquisitivo dello *status* si produce indipendentemente dalla volontà dei genitori e dalla iniziativa dei figli. Questa innovazione, tendente ad una razionale ed equa protezione dei figli, sui quali non devono cadere le conseguenze della mala fede dei genitori, meritava di essere applicata anche in relazione ai matrimoni annullati prima dell'entrata in vigore del codice.

« Ma vi erano due esigenze che si opponevano ad una illimitata estensione della norma: quella di non attribuire senz'altro ai figli uno *status* che essi possono non desiderare affatto, e quella di non sovvertire, specie in ordine ai rapporti matrimoniali, situazioni ormai consolidate o definitivamente esaurite. A queste esigenze si è voluto dare soddisfazione, facendo dipendere l'acquisto della qualità di figli naturali riconosciuti da un loro atto di volontà (domanda giudiziale in contraddittorio dei genitori o dei loro eredi) e facendo decorrere gli effetti dell'acquisto dello *status* dal giorno della domanda, in maniera che, ad esempio, il figlio non ha alcun diritto a concorrere nella successione dei genitori la quale sia eventualmente già aperta al momento della domanda (*Relaz. cit. n.* 16).

Art. 92.

Nei due anni successivi all'entrata in vigore del codice possono essere costituiti in patrimonio familiare i beni immobili o i titoli di credito che sono sono stati costituiti in dote, purchè intervenga il consenso di entrambi i coniugi e la omologazione del tribunale e siano osservate le forme stabilite nell'atto di costituzione di dote per la disposizione dei beni dotati.

In questo caso l'amministrazione del patrimonio familiare spetta al marito, salva l'applicazione dell'art. 172 del codice.

« Poichè il nuovo istituto del patrimonio familiare si rivela fecondo di applicazioni pratiche e poichè d'altra parte, in base al principio sempre vigente della immutabilità delle convenzioni matrimoniali, non sarebbe possibile costituire in patrimonio familiare beni dotali, l'art. 92 permette, in via transitoria e per un periodo di tempo relativamente breve (due anni), che si operi la trasformazione dei beni dotali in patrimonio familiare. Per quanto intrinsecamente tale trasformazione non sia un atto di disposizione dei beni dotali, tuttavia, poichè può darsi che tale trasformazione si risolva in un prolungamento della durata del vincolo (quando il matrimonio si scioglie essendovi ancora figli minori), ho voluto subordinare la trasformazione della dote in patrimonio familiare alle condizioni di sostanza e di forma richieste per l'alienazione dei ben dotali. E' chiaro perciò che se, ad esempio, il bene dotale è costituito dall'usufrutto su un bene di proprietà di un terzo, è necessario anche il consenso di questo. Inoltre per non pregiudicare il diritto che il marito ha sui beni totali, il capoverso dell'art. 92, in deroga al principio dell'art. 171 del codice, riserva al marito il diritto di amministrare i beni stessi che vengono costituiti in patrimonio familiare, salve naturalmente le ipotesi in cui ricorrano gli estremi richiesti dal codice per la sostituzione dell'amministratore (art. 172) » (*Relaz. cit. n.* 17).

Art. 93.

Gli atti di costituzione di dote aventi per oggetto beni futuri, stipulati prima dell'entrata in vigore del codice, conservano la loro efficacia anche rispetto ai beni che pervengono alla moglie dopo tale momento.

Art. 94.

I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima dell'entrata in vigore del codice, conservano la loro efficacia.

« Il nuovo codice non ammette più che la dote possa avere per oggetto beni futuri, dato che la dote si può ormai costituire durante il matrimonio, e non riconosce validità all'arcaico istituto del lucro dotale. Ma, per il necessario rispetto delle situazioni giuridiche già sorte sotto l'impero della vecchia legge, gli articoli 93 e 94 riconoscono espressamente che le costituzioni di dote aventi per oggetto beni futuri e i lucri dotali, stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice, continuano ad avere piena efficacia. Anzi per le prime è detto espressamente che esse hanno effetto anche rispetto ai beni che pervengono alla moglie dopo l'entrata in vigore del nuovo codice » (*Relaz. cit. n.* 18).

Art. 95.

L'azione di disconoscimento di paternità è soggetta ai termini e alle cause di decadenza previste nel codice, anche quando si tratta di impugnare la legittimità di figli nati prima dell'entrata in vigore del codice, sempºre che l'azione non sia già estinta a norma delle disposizioni del codice del 1865.

Tuttavia nella ipotesi prevista nell'art. 240 del codice, se il marito è morto prima dell'entrata in vigore del codice stesso, l'azione spettante agli eredi a norma dell'art. 167 del codice del 1865, deve essere esercitata dentro il termine previsto nell'articolo medesimo e in ogni caso non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del codice.

« La disciplina dell'azione di disconoscimento della paternità, contenuta nel codice (articoli 242, 244), è parzialmente diversa da quella esistente nel codice del 1865, e da ciò la necessità di porre una norma transitoria al riguardo.

« L'art. 95, nella sua prima parte, quanto ai termini e alle cause di decadenza, estende la nuova disciplina dell'azione di disconoscimento alle ipotesi in cui si tratta di impugnare la legittimità dei figli nati o concepiti prima dell'entrata in vigore del codice. La estensione ben si giustifica da un punto di vista pratico, dato che la maggiore larghezza del nuovo codice è appunto destinata a temperare il rigore a volte eccessivo del codice abrogato. Naturalmente, se l'azione non era più proponibile sotto l'impero della vecchia legge per essersi verificata la causa estintiva o per essere decorso il termine, le nuove norme non possono servire a farla rivivere. Questa conseguenza è consacrata espressamente nello stesso articolo 95.

« Mentre il codice del 1865 ammetteva che l'azione di disconoscimento della paternità potesse essere trasmessa agli eredi del presunto padre (art. 167), il nuovo codice (art. 244) ammette la trasmissibilità solo in favore dei discendenti e degli ascendenti. Per quanto il nuovo principio sia più adeguato alla natura dell'azione di disconoscimento, tuttavia non poteva sottrarsi agli eredi che non fossero discendenti o ascendenti del *de cuius* il diritto, che per la vecchia legge essi avevano acquistato di impugnare la legittimità del figlio. In virtù di tale considerazione e per il rilievo che gli eredi hanno in ogni caso un interesse patrimoniale da tutelare, l'art. 95 secondo comma riconosce espressamente efficacia alla vecchia legge. Ma siccome, per l'art. 167 del codice abrogato, il *dies a quo* del termine di decadenza può essere diverso in funzione di circostanze praticamente variabili e poichè è opportuno liquidare al più presto le situazioni ancora sospese allo scopo di non prolungare eccessivamente la efficacia di una norma che non risponde più alla coscienza sociale, l'art. 95 pone un termine massimo all'azione degli eredi, la quale non può in nessun caso essere proposta dopo sei mesi dalla entrata in vigore del codice » (*Relaz. cit. n.* 19).

Art. 96.

Le azioni di reclamo di stato di figlio legittimo, spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell'art. 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda è stata proposta prima della entrata in vigore del codice.

V. nota all'articolo precedente.

« Un problema quasi simile si poneva per la trasmissione dell'azione di reclamo di stato di figlio legittimo che, per il nuovo codice (art. 247), si opera solo a favore dei discendenti del figlio, mentre per il codice abrogato si operava anche a favore degli eredi (art. 178). Per questa ipotesi però il fondamento morale dell'azione è ancora più forte di quello dell'azione di disconoscimento e d'altra parte non ricorrono le ragioni che, nell'ipotesi precedente, giustificano il permanere dell'efficacia della vecchia legge. Perciò l'art. 96, in armonia con la natura dell'azione, che è diretta a reclamare uno *status* prima non esistente, e coi principî generali di diritto transitorio, riconosce efficacia illimitata alla nuova legge e fa salve soltanto le azioni già proposte dagli eredi che non sono discendenti del presunto figlio » (*Relaz. cit. n.* 20).

Art. 97.

Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli naturali si applicano anche ai figli nati o concepiti prima dell'entrata in vigore del codice.

Il riconoscimento di figli naturali, compiuto prima dell'entrata in vigore del codice fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non può essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice.

Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima dell'entrata in vigore del codice, purchè i diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia intervenuta transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione.

Dalla entrata in vigore del codice non può essere pronunziata la nullità di disposizioni testamentarie a favore di figli non riconoscibili secondo il codice del 1865, ma riconoscibili secondo le disposizioni del codice. Agli effetti di questa norma non si considerano riconoscibili i figli che non possono essere riconosciuti se non con decreto reale.

« Assai delicato era il problema di diritto transitorio relativo alla filiazione illegittima per la quale, come è noto, il nuovo codice

ha predisposto un trattamento di gran lunga più favorevole rispetto a quello usato dal vecchio codice. Vorrei anzi dire che lo spinoso problema della filiazione illegittima, sempre vivo nella coscienza sociale, trova proprio in questa sede il suo punto di emergenza più acuto. Invero, se è assai apprezzabile lo sforzo del legislatore diretto a risolvere in modo equo ed umano il problema nel futuro, è fuori dubbio che esso lascerebbe insoddisfatti se non provvedesse a risolvere il problema anche per il passato, ossia proprio in relazione a quei figli illegittimi la cui presenza e la cui disgraziata situazione sono state in ogni tempo lo stimolo della riforma. Anche per la risoluzione del problema di stretto diritto transitorio, interferiscono due esigenze quasi sempre contrastanti: quella di favorire i figli illegittimi per non fare loro scontare la colpa dei genitori e quella di mantenere intatti il prestigio e la coesione della famiglia legittima, la quale resta, anche nel regime fascista il nucleo fondamentale della vita sociale.

« La riforma attuata dal nuovo codice a favore dei figli naturali opera sotto un duplice profilo e con una duplice finalità: *a*) estendere la categoria dei figli naturali riconoscibili; *b*) allargare la cerchia dei casi in cui può essere ammessa la ricerca della paternità. I due profili vanno, in sede transitoria, nettamente distinti.

« Quanto al primo ho ritenuto opportuno ammettere la efficacia retroattiva delle nuove norme (art. 97, primo comma), dato che una diversa soluzione avrebbe frustrato quasi completamente gli scopi della riforma. Ma questa efficacia retroattiva delle nuove norme imponeva un ulteriore passo in avanti che si è fatto con il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 97. Infatti sarebbe stato poco coerente con lo spirito della riforma ammettere la possibilità di impugnare riconoscimenti avvenuti prima dell'entrata in vigore del codice, i quali con le norme nuove sarebbero stati validi; sicchè è parso giusto ammettere che lo *ius superveniens* abbia la efficacia di convalidare i riconoscimenti già compiuti e la cui nullità non sia stata, ben inteso, già dichiarata con sentenza passata in giudicato (art. 97, secondo comma). Naturalmente questa norma si riferisce ai figli incestuosi e adulterini, in quanto, secondo gli articoli 249 e 250, primo e secondo comma, ne sia liberamente possibile il riconoscimento, ma non già ai figli adulterini per il cui riconoscimento è necessaria la valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa attraverso il decreto reale. Lo spirito della norma è in altri termini questo: di fronte alla impugnazione di un riconoscimento compiuto prima dell'entrata in vigore del codice, si dovrà vedere se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni in base alle quali esso è considerato senz'altro valido secondo le nuove disposizioni.

« L'affermazione di tali principî imponeva una revisione transitoria delle norme di diritto successorio che stabiliscono le incapacità di succedere per legge e per testamento dei figli non riconoscibili (articoli 752 e 767 c. c.). Convalidato il riconoscimento, non sarebbe stato giusto escludere il figlio naturale riconosciuto dalla successione del genitore, eventualmente aperta prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, come invece sarebbe accaduto applicando rigorosamente l'articolo 752 del codice del 1865. D'altra parte questa ammissibilità del concorso *ex post* del figlio naturale con gli altri eredi legittimi o testamentari non doveva servire a sovvertire senza alcuna limitazione le situazioni ereditarie già definite o comunque già consolidate,

perchè altrimenti si sarebbero potute mettere in discussione tutte le successioni già aperte e il figlio naturale avrebbe potuto trovare un ostacolo solo nella prescrizione acquisitiva da parte degli altri coeredi. Per evitare questa conseguenza ho ritenuto opportuno porre alla norma alcuni limiti, stabilendo che, se la pretesa successoria del figlio naturale, apparente titolare dello *status* di figlio naturale riconosciuto, è stata già esclusa con sentenza passata in giudicato, o se è intervenuta transazione fra le parti o se il figlio naturale non ha entro tre anni dalla apertura della successione, agito in giudizio per far valere la sua pretesa ereditaria contro gli altri eredi, e non ha quindi avuto come erede alcun rapporto coi beni ereditari, ogni sua ulteriore pretesa resta senza fondamento. In tal modo il figlio naturale, il cui riconoscimento venga a essere convalidato con l'entrata in vigore del codice, ha diritto alla successione del genitore in tutti i casi in cui, in forza del suo *status* apparente, o aveva già appreso i beni ereditari o il suo diritto sia ancora in contestazione o non sia passato un congruo periodo di tempo per effetto del quale la sua inerzia possa considerarsi praticamente equivalente al riconoscimento dei diritti altrui. In quest'ultimo caso mi è sembrato infatti poco equo mettere nel nulla le aspettative degli altri eredi, che si erano già realizzate senza opposizione del figlio naturale. Mi è sembrato che la soluzione accolta sia ispirata ad un giusto favore verso i figli naturali, senza peraltro sconvolgere situazioni che, per effetto del tempo e dello stesso comportamento del figlio naturale, si sono ormai sufficientemente consolidate.

« Ad una esigenza analoga si ispira l'ultimo comma dell'art. 97, che porta in via transitoria una deroga alla ferrea norma dell'art. 767 del codice del 1865. E' parso infatti giusto impedire che eredi legittimi, più o meno lontani, impugnassero disposizioni testamentarie a favore di figli che, sia pure non riconoscibili secondo il codice abrogato, sono invece riconoscibili secondo il codice nuovo. E poichè la norma dell'art. 97, ultimo comma, non pregiudica i figli legittimi del testatore e i loro discendenti, dato che espressamente esclude dalla sua considerazione i figli che sono riconoscibili solo per decreto reale, mi è sembrato equo impedire non solo la proposizione di domande nuove dirette alla impugnazione delle disposizioni testamentarie, ma anche la continuazione delle azioni già proposte (*Relaz. cit. n.* TE).

Art. 98.

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta dai figli nati prima dell'entrata in vigore del codice solo nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 189 del codice del 1865. L'azione può essere proposta anche dei figli adulterini per i quali è ammessa dall'art. 276 del codice. E' salva in ogni caso l'azione per ottenere gli alimenti nelle ipotesi previste nel n. 4 dell'art. 267 e nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 277 del codice.

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità è inoltre ammissibile quando esiste un'esplicita dichiarazione scritta di paternità

e risulta che il genitore, pure avendo la intenzione di riconoscere il figlio, sia stato impedito dal farlo dalla morte avvenuta prima dell'entrata in vigore del codice. L'azione si propone contro gli eredi, ma non ha effetto sulla successione del genitore. Non può essere proposta trascorso un anno dall'entrata in vigore del codice.

Nei casi in cui l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità è ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa è soggetta al termine stabilito dall'art. 269 del codice. Se all'entrata in vigore del codice il termine è decorso o è cominciato a decorrere, l'azione non può essere proposta trascorsi due anni dall'entrata in vigore del codice stesso.

Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale si applicano anche ai figli nati o concepiti prima dell'entrata in vigore del codice.

I giudizi relativi alla dichiarazione di paternità odi maternità naturale proposti prima dell'entrata in vigore del codice non possono essere proseguiti se non è intervenuto il decreto contemplato dall'articolo 272 del codice stesso, salvo il caso che sia già ottenuta una sentenza anche se interlocutoria.

« Quanto al secondo profilo della riforma relativo all'allargamento dei casi in cui sono permesse le indagini sulla paternità, vi era un duplice problema da risolvere in via transitoria e cioè: *a*) se bisognava ammettere la ricerca della paternità anche per quei figli adulterini per i quali l'ammette l'art. 276 del nuovo codice; *b*) se bisognava estendere ai figli nati prima dell'entrata in vigore del codice le norme di questo che contemplano varie ipotesi in cui è possibile la ricerca e la dichiarazione della paternità, a differenza del codice abrogato che contemplava solo l'ipotesi del ratto e dello stupro violento (arti-

« Non ho esitato a risolvere il primo problema nel senso più favorevole ai figli naturali, non essendo razionalmente giustificabile escludere dalla possibilità di ricercare la paternità a quei figli adulterini che sono divenuti pienamente riconoscibili con la nuova legislazione.

« Ma, rispetto al secondo problema, dopo matura riflessione, ho ritenuto opportuno accogliere la soluzione più restrittiva. Varie sono le ragioni che mi hanno indotto a questo risultato. Una illimitata efficacia retroattiva delle nuove norme avrebbe potuto portare grave turbamento in molte famiglie regolarmente costituite, con grave danno di quella compattezza familiare che ogni legislatore deve precipuamente aver di mira. Non sarebbe stato possibile evitare la proposizione di molte azioni tendenti alla ricerca della paternità, che avrebbero, molto spesso a grande distanza di tempo messo in luce fatti ed episodi sui quali non è opportuno aprire un contraddittorio troppo spesso aspro e astioso. La soluzione più larga avrebbe suscitato molte reazioni, avrebbe fatto risorgere odi e rancori ormai sopiti, avrebbe scosso

il prestigio dell'istituto familiare. Mi è parso perciò saggio consiglio evitare che davanti ai tribunali si trascinassero moltissime controversie le quali, anche quando avessero avuto un substrato di verità, sarebbero state in ogni caso lesive della dignità e del buon nome di molte persone e avrebbero dato luogo a sorprese e a incresciose situazioni.

« Tuttavia ho ritenuto opportuno attenuare il divieto per qualche ipotesi meritevole di particolare considerazione. Ho ammesso perciò che sia possibile la dichiarazione giudiziale di paternità, se la domanda è proposta entro un anno dell'entrata in vigore del codice e se concorrono due condizioni: l'esistenza di una dichiarazione scritta di paternità e la morte del genitore che gli ha impedito di fare il riconoscimento malgrado ne avesse avuto la precisa intenzione. In tal caso, provata l'intenzione di riconoscere il figlio, la sentenza si risolve quasi in una pronuncia tendente ad attuare la preesistente volontà del genitore. Ho escluso però che la dichiarazione abbia in tal caso effetti successori, perchè mi è sembrato che intanto quella situazione è meritevole di considerazione in quanto abbia un contenuto e una finalità essenzialmente morali.

« Inoltre ho esteso il diritto agli alimenti anche nei casi in cui, pur facendo difetto le condizioni prescritte dall'art. 277 del codice e dal corrispondente art. 193 del codice abrogato, ricorra il possesso di stato (art. 267 n. 4).

« Quanto alle forme in cui deve essere esercitata l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, l'art. 98, quarto e quinto comma, stabilisce che le norme processuali del codice devono trovare immediata applicazione nei giudizi in corso.

« Per il termine che il nuovo codice stabilisce espressamente, a differenza del codice abrogato, per la proposizione dell'azione di ricerca della paternità, il terzo comma dell'articolo 98, facendo applicazione dei principî generali di diritto transitorio, lo estende anche ai figli nati prima dell'entrata in vigore del codice, disponendo che esso decorre da tale momento se il *dies a quo* (data dal raggiungimento della maggiore età) si è verificato prima (*Relaz. cit. n.* 22).

Art. 99.

L'azione diretta alla impugnazione di riconoscimenti avvenuti prima dell'entrata in vigore del codice è soggetta ai termini di decadenza stabiliti dalle nuove disposizioni, quando tale azione non è già estinta a norma delle leggi anteriori.

Se i termini stabiliti dal codice sono cominciati a decorrere, la detta azione può essere proposta entro un anno dall'entrata in vigore del codice stesso.

« Il nuovo codice disciplina accuratamente le azioni dirette alla impugnazione del riconoscimento dei figli naturali, specie sotto il profilo del termine entro il quale l'impugnazione deve essere proposta. Questo regolamento è dall'articolo 99 esteso anche ai riconoscimenti

fatti prima dell'entrata in vigore del codice, con la solita statuizione che se il *dies a quo* stabilito dal nuovo codice si è già verificato, il termine decorre dall'entrata in vigore del codice. Questa estensione era necessaria ove si tenga presente il silenzio che su tale delicata materia teneva il codice del 1865 (*Relaz. cit. n.* 23).

Art. 100.

La disposizione dell'art. 284 del codice è applicabile anche per la leggittimazione dei figli naturali, i cui genitori sono morti prima dell'entrata in vigore del codice stesso.

Sono a tal uopo efficaci anche le domande di legittimazione proposte dagli ascendenti dopo la pubblicazione del codice e prima dell'entrata in vigore di esso.

V. nota all'art. 101.

Art. 101.

La disposizione dell'art. 285 è applicabile anche ai casi in cui era ammessa, secondo le leggi anteriori, la celebrazione del matrimonio per procura.

« Gli articoli 100 e 101 riconoscono efficacia retroattiva, sempre ispirandosi al favore della prole naturale, alle norme dell'art. 284, che disciplina la legittimazione che può essere chiesta dall'ascendente se il genitore è morto, e dell'art. 285, che ammette la legittimazione del figlio naturale anche sulla base della procura a contrarre matrimonio se questo non si è potuto celebrare per la morte del mandante. Anzi per facilitare di più la possibilità di utilizzare l'istituto della legittimazione chiesta dall'ascendente, ho stabilito che sono a tal uopo efficaci le domande fatte dagli ascendenti anche prima dell'entrata in vigore del codice, ma dopo la sua pubblicazione » (*Relaz. cit., n.* 24).

Art. 102.

La disposizione del secondo comma dell'art. 191 del codice è applicabile anche alle adozioni costituite prima dell'entrata in vigore del codice stesso, a meno che siano state già impugnate ai sensi dell'articolo 205 del codice del 1865.

Le disposizioni dell'art. 296, primo comma, e dell'art. 297 del codice si applicano anche alle adozioni di cui sia in corso il procedimento al momento dell'entrata in vigore del codice stesso.

V. nota all'art. 103.

Art. 103.

Le disposizioni del codice sulla revoca dell'adozione si applicano anche alle adozioni costituite prima dell'entrata in vigore del codice.

« Gli articoli 102 e 103 regolano alcuni problemi di diritto transitorio che sorgono per effetto delle notevoli modificazioni che il nuovo codice ha portato alla disciplina dell'adozione.

« L'art. 291 del codice, in quanto limita l'impugnazione dell'adozion di un figlio illegittimo ai casi in cui l'adottato sia già stato riconosciuto o dichiarato come figlio naturale o in cui l'adottato sia un figlio non riconoscibile la cui filiazione risulti in uno dei modi indicati nell'art. 277, rappresenta un opportuno temperamento della disposizione eccessivamente rigorosa dell'art. 205 del codice abrogato. E' sembrato perciò giusto estendere la portata di queste limitazioni anche alle adozioni anteriori, facendo naturalmente salvi i casi in cui l'adozione sia stata già impugnata ai sensi dell'art. 205 del codice del 1865.

« Le disposizioni relative al momento perfezionativo dell'adozione, che, secondo il nuovo codice coincide col momento della emanazione del decreto della corte di appello, mentre secondo il vecchio codice retroagiva al momento in cui le parti avevano manifestato il loro consenso, e le nuove disposizioni relative al cognome dei figli naturali non riconosciuti che vengono adottati, sono estese dal capoverso dell'art. 102 alle adozioni già in corso, ma non ancora perfette secondo la vecchia legge, in applicazione di un principio normale di diritto transitorio. Piena efficacia retroattiva è data invece alle norme che ammettono in certi gravissimi casi (articoli 303-307) la revoca dell'adozione. Ho considerato che la gravità dei fatti che, secondo il codice, possono dar luogo alla revoca, imponeva una estensione delle norme relative anche alle adozioni già perfette » (*Relaz. cit. n.* 25).

Art. 104.

Le autorizzazioni concesse con forme del codice del 1865 per il compimento di atti di persone incapaci restano ferme, ancorchè l'atto autorizzato non sia stato compiuto al momento dell'entrata in vigore del codice.

« Ad una ovvia esigenza di economia è ispirato l'articolo 104 che fa salve le autorizzazioni concesse secondo la vecchia legge per il compimento di atti di persone incapaci, ancorchè l'atto autorizzato non sia stato posto in essere al momento dell'entrata in vigore del codice » (*Relaz. cit. n.* 26).

Art. 105.

La impugnazione degli atti previsti nell'art. 321, primo comma, e nell'art. 376, primo comma, del codice, compiuti prima dell'entrata

in vigore del codice stesso, può essere proposta nel termine stabilito dall'art. 1300 del codice del 1865.

Il termine decorre dal giorno dell'entrata in vigore del codice, se il minore prima di tale momento ha raggiunto la maggiore età, sempre che l'azione non sia già estinta a norma del codice del 1865.

« Come è noto il codice nuovo, negli articoli 321, primo comma, e 376, primo comma (quest'ultimo esplicitamente richiamato dall'articolo 394 per il curatore), considera semplicemente annullabili gli atti con i quali il genitore esercente la patria potestà o il tutore si rendono acquirenti di beni o diritti del minore, il che importa che la relativa azione è sottoposta al termine prescrizionale posto nell'art. 300 del codice del 1865, che decorre dal giorno in cui il minore raggiunge la maggiore età o l'interdetto riacquista la piena capacità. Il codice abrogato invece contemplava solo il caso della compravendita (articoli 300, 1457) e ricollegava all'atto compiuto dal rappresentante legale dell'incapace la sanzione della nullità. Senza entrare nel merito di tutte le controversie agitatesi per la esatta interpetrazione dell'articolo 1457, ho provveduto nell'art. 105 a chiarire il regolamento della impugnativa di quegli atti compiuti prima dell'entrata in vigore del codice, sottoponendola, in linea di massima, alla disciplina del entrata in vigore del codice se il minore avesse prima di tale momento raggiunto la maggiore età, ed eccettuando i casi in cui, secondo la vecchia legge, l'azione sia già estinta » (*Relaz. cit. n.* 27).

Art. 106.

Se la ipotesi prevista dall'art. 340 del codice si è verificata prima della sua entrata in vigore, il tribunale, su istanza del figlio medesimo o dei parenti o del pubblico ministero, può privare il genitore della patria potestà sui figli, quando risulta che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai fini nazionali, e può provvedere in conformità all'art. 340 del codice.

« Le alte finalità politiche di difesa della razza che hanno ispirato l'art. 340 del codice, il quale dispone che il genitore di razza non ariana che contrae nuove nozze con persona pure di razza non ariana, perde la patria potestà sui figli minori che siano considerati di razza ariana, mi hanno indotto a regolare anche per il passato tale situazione. Ma, per adeguare la norma alla sua finalità e per impedire che l'automatismo dell'art. 340 possa per il passato rivelarsi inopportuno, nell'art. 106, ho subordinato la conseguenza della estinzione della patria potestà ad una pronuncia del tribunale, il quale dovrà valutare se il genitore impartisce al minore una educazione corrispondente o meno ai fini nazionali. E poichè l'iniziativa per tale pronuncia è affidata, oltre che allo stesso minore e ai parenti, anche al pubblico ministero, la esigenza di assicurare al minore un'educazione politicamente sana dal punto di vista nazionale è pienamente assicurata.

« In questa, come in altre disposizioni, si deve avvertire che la denominazione di « razza ariana », usata dal codice, non è data già col proposito di definire antropologicamente una determinata razza, ma soltanto per il criterio, voluto dalla legge, di distinguere nettamente la razza ebraica o le altre razze estranee che non si sono fuse nella razza propria del popolo italiano » (*Relaz. cit. n.* 28).

Art. 107.

Le norme del codice in materia di tutela e di curatela si applicano alle tutele e alle curatele che si sono aperte prima dell'entrata in vigore del codice stesso.

Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori già nominati conservano l'ufficio, salve le disposizioni degli art. 381. 382 e 391 del codice, e sempre che non ricorrano cause d'incapacità previste dal codice stesso.

« L'applicazione del nuovo ordinamento delle tutele e delle curatele alle tutele o curatele già aperte era una necessità logica e pratica. La protezione degli incapaci è un fine che interessa così direttamente lo Stato che non era concepibile lasciare in vita, sia pure provvisoriamente, un ordinamento assai lontano dal soddisfare la rinnovata coscienza sociale. Tuttavia per evitare dannose soluzioni di continuità nella gestione delle tutele ho disposto (articolo 107 cpv.) che i tutori e i curatori già nominati conservano l'ufficio. Tuttavia la deroga al nuovo principio della nomina dei tutori e dei curatori, per esclusiva opera del giudice, non poteva spingersi sino al punto da rendere inoperative le norme del codice che attribuiscono al giudice il potere di esonerare (art. 381) e di rimuovere il tutore (art. 382) o il curatore (art. 391), e quelle che pongono nuove cause di incapacità all'ufficio di tutore e di curatore, dato che queste norme hanno un evidente carattere di ordine pubblico. La illimitata efficacia retroattiva di tali disposizioni è stata perciò esplicitamente affermata » (*Relaz. cit. n.* 29).

Art. 108.

I sordomuti e i ciechi dalla nascita, che secondo l'art. 340 del codice del 1865 sono inabilitati di diritto, acquistano la piena capacità giuridica, se entro un anno dall'entrata in vigore del codice non è proposta domanda per la loro inabilitazione ai sensi dell'art. 410, terzo comma del codice stesso.

L'acquisto di tale capacità non impedisce che il sordomuto o il cieco possa essere successivamente interdetto o inabilitato.

« Avendo il nuovo codice (art. 410) abbandonato l'arcaico istituto della inabilitazione di diritto per i sordomuti e i ciechi dalla nascita ed esteso anche a loro le norme generali sulla interdizione e sulla inabilitazione giudiziali, ho ritenuto opportuno stabilire nell'art. 108

che gli inabilitati di diritto riacquistano la piena capacità se entro un anno dall'entrata in vigore del codice non se ne promuova l'inabilitazione giudiziale. La norma è provvida perchè con essa la efficacia del nuovo principio è assicurata senza bruschi passaggi e col massimo riguardo per le esigenze di protezione di questi minorati » (*Relaz. cit. n.* 30).

Art. 109.

La disposizione dell'art. 422 del codice è applicabile anche se gli atti in essa contemplati sono stati compiuti prima dell'entrata in vigore del codice stesso.

L'azione si prescrive in tal caso nel termine di cinque anni dal giorno dell'entrata in vigore del codice, salve sempre le cause per cui la prescrizione rimane sospesa.

Tuttavia l'azione non può essere più proposta, se era già estinta a norma del codice del 1865.

Se al momento dell'entrata in vigore del codice il termine ancora utile per la proponibilità dell'azione, secondo il codice del 1865 è più breve di quello stabilito nel secondo comma di quest'articolo, l'azione non può essere proposta trascorso tale termine più breve.

« Il nuovo regolamento che il codice (art. 422) dà della così detta incapacità naturale, risolvendo uno dei più delicati problemi agitati sulla base del codice del 1865, è integralmente esteso agli atti compiuti prima dell'entrata in vigore del codice (art. 109), sia sotto il profilo della definizione del vizio dell'atto (che è considerato annullabile), sia sotto il profilo delle condizioni necessarie per ottenere l'annullamento (pregiudizio dell'infermo di mente, malafede dell'altro contraente). Quanto al termine, poichè i cinque anni decorrono, secondo l'art. 422, dal compimento dell'atto (sempre che, s'intende, per effetto di una successiva interdizione o in virtù di altre cause, la prescrizione non resti sospesa), era evidente che, per gli atti anteriori, bisognava, in via transitoria, farlo decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del codice, sempre con la solita riserva che, secondo il vecchio codice, l'azione non fosse già estinta o il termine ancora utile per la proponibilità dell'azione non fosse minore.

« Attraverso l'art. 109 vengono così a essere regolati non solo gli atti viziati dalla così detta incapacità naturale ma anche quelli per i quali il codice abrogato dettava le disposizioni degli articoli 336 e 337.

« E' inoltre evidente che, anche per le impugnazioni già proposte ma non definite, l'art. 422 del codice trova la sua applicazione nel senso che non possono essere annullati gli atti anteriori se non concorrono tutte le condizioni sostanziali richieste dalla nuova legge » (*Relaz. cit. n.* 31).

Art. 110.

Le ipoteche legali sui beni dei tutori iscritte a norma degli articoli 292, 293 e 1969, n. 3, del codice del 1865, possono essere cancellate quando il tutore ne faccia istanza al giudice tutelare, il quale, se ordina la cancellazione, provvede secondo l'art. 379 del codice.

« L'art. 110 trova la sua giustificazione nel fatto che il nuovo codice non ammette più l'ipoteca legale sui beni del tutore a favore del pupillo, dal che deriva la necessità di permettere al tutore la cancellazione delle ipoteche già eventualmente iscritte, salva la possibilità che il giudice gli imponga una cauzione ai sensi dell'art. 379 del codice » *Relaz. cit. n.* 32).

Art. 111

Le azioni relative alla tutela sorte anteriormente all'entrata in vigore del codice si prescrivono entro cinque anni dall'entrata in vigore del codice medesimo, salvo che il termine di prescrizione stabilito dall'art. 309 del codice del 1865 venga a compiersi anteriormente.

« L'art. 111, in correlazione alla riduzione del termine prescrizionale delle azioni relative alla tutela, pone la consueta norma transitoria, per cui si riduce il termine per le azioni già sorte e questo termine si fa decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del codice, salva l'ipotesi che l'azione si prescriva prima, secondo la vecchia legge » (*Relaz. cit. n.* 32).

Art. 112.

L'articolo 58 del codice di commercio è abrocato.

Art. 113.

Con separato provvedimento saranno emanate le norme sull'ordinamento dello stato civile.

Fino all'entrata in vigore di tali norme continuano ad osservarsi, in quando non modificate dal codice, le disposizioni del titolo XII del libro primo del codice del 1865 e le altre in materia di stato civile.

Art. 114.

Nulla è innovato a quanto dispone la legge 2 luglio 1890, n. 6917, sullo stato delle persone della Famiglia Reale.

Art 115.

Con decreto del Ministero di grazia e giustizia saranno stabiliti i modelli del registro delle persone giuridiche, del registro delle legittimazioni per decreto reale, delle adozioni e dei registri da istituirsi presso l'ufficio del giudice tutelare.

Art. 116.

Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice civile del 1865, abrogate per effetto del libro primo del codice, s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del libro primo del codice stesso.

Art. 117.

Nelle leggi speciali possono essere stabilite discriminazioni tra gli appartenenti a razze diverse da quella ariana ai fini di escludere in tutto o in parte le limitazioni poste nel codice per le persone di razza non ariana.

« La norma dell'art. 117, che si riferisce alle varie limitazioni e divieti che, per alcuni atti (adozione, affiliazione, tutela, patria potestà), il codice pone per gli appartenenti a razze diverse da quella ariana, ha lo scopo di coordinare il divieto posto nel codice, per il quale « la tutela di cittadini di razza ariana non può essere affidata a persone appartenenti a razza diversa » (art. 346), con la legge speciale sulla difesa della razza (R. decreto 17 novembre 1938-XVII, n. 1728), la quale esclude da tale divieto gli appartenenti alla razza ebraica che siano discriminati ai sensi dell'art. 14 della legge stessa. Inoltre la norma rende possibile l'adeguamento delle disposizioni del codice alle leggi speciali, che potranno, in tema di difesa razziale, stabilire la condizione giuridica delle persone appartenenti a razze determinate » (*Relaz. cit. n.* 32).

Art. 118.

Con l'entrata in vigore del libro primo del codice, fermo restando quanto è stabilito nell'art. 113, sono abrogate le disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale premesse al codice civile approvato con R. decreto 25 giugno 1865, n. 2358, il libro primo e il titolo V del libro terzo dello stesso codice, il titolo II e il capo I del titolo V del libro terzo del codice di procedura civile e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del codice e del presente decreto.

TABELLA COMPARATIVA DEGLI ARTICOLI

Disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale.

Disposizioni **1939**	Disposizioni **1865**	Disposizioni **1939**	Disposizioni **1865**
1	1	12	7
2	2	13	8
3	3	14	9
4	4	15	9
5	5	16	9
6	3 codice	17	10
7	6	18	11
8	—	19	—
9	—	20	—
10	—	21	12
11	—		

CODICE CIVILE

LIBRO I

Codice **1939**	Codice **1865**	Codice **1939**	Codice **1865**
1	724	7	—
2	323	8	—
3	—	9	—
4	924	10	—
5	—	11	2
6	—	12	—

Codice 1939	Codice 1865	Codice 1939	Codice 1865
13	—	46	22, 24
14	—	47	26, 27
15	—	48	26
16	—	49	28, 29
17	1060	50	30
18	—	51	29
19	—	52	32
20	—	53	33
21	—	54	34
22	—	55	—
23	—	56	—
24	—	57	—
25	—	58	—
26	—	59	—
27	—	60	—
28	—	61	36, 37, 38
29	—	62	38
30	—	63	—
31	—	64	39
32	—	65	—
33	—	66	—
34	—	67	42
35	—	68	43
36	—	69	44, 45
37	—	70	—
38	—	71	—
39	—	72	48
40	—	73	50
41	16	74	51
42	18	75	48
43	—	76	52
44	19	77	53
45	20, 21	78	54

Codice 1939	Codice 1865	Codice 1939	Codice 1865
79	54	112	99
80	—	113	100
81	—	114	102, 103
82	55, 68	115	104, 113
83	61	116	110
84	56	117	112
85	58, 60, 68	118	—
86	62	119	108, 109
87	57	120	105, 106
88	63-67	121	107
89	—	122	113
90	69	123	114
91	70	124	115
92	71	125	—
93	72	126	116
94	73	127	—
95	74, 79	128	117, 118
96	75	129	119
97	76, 77	130	121, 364
98	78	131	122
89	—	132	123
100	82,83,84,85,86,87	133	124, 125
101	88, 89	134	124
102	90, 91	135	124
103	92	136	126
104	93	137	127
105	94	138	128
106	95	139	129
107	96	140	—
108	97	141	130
109	—	142	131
110	98	143	132
111	—	144	133

Codice 1939	Codice 1865	Codice 1939	Codice 1865
145	138	178	1396
146	138	179	1397
147	148	180	1401, 1402
148	148, 149	181	1403
149	150	182	1399, 2079
150	151	183	—
151	152	184	1400
152	153	185	1404, 1405
153	154, 155	186	—
154	156	187	1406
155	157	188	1407
156	158	189	1407
157	1378	190	1408
158	1379	191	1409
159	1381	192	1410
160	1382, 1385	193	1411
161	1383, 1384	194	1411
162	1383	195	1414
163	1386	196	1415
164	1387	197	1416
165	—	198	1417
166	—	199	—
167	—	200	1418
168	—	201	1419
169	—	202	1420
170	—	203	1421
171	—	204	1422
172	—	205	1423
173	—	206	1424
174	—	207	—
175	1388	208	1425
176	1391	209	1426
177	1389	210	1427, 1428, 1429, 1430

Codice 1939	Codice 1865	Codice 1939	Codice 1865
211	1431	244	167
212	1432	245	168
213	1433	246	169
214	1434	247	177, 178
215	1435, 1436	248	179
216	—	249	180
217	1440	250	180
218	1438	251	—
219	1439	252	181
220	—	253	196
221	—	254	—
222	—	255	—
223	1441	256	182
224	1442	257	183
225	1444	258	184
226	1445	259	186
227	1445	260	185
228	1446	261	188
229	159	262	—
230	160	263	—
231	161	264	—
232	169	265	—
233	162, 163, 164, 165	266	—
234	170, 171	267	189
235	172	268	—
236	173	269	—
237	174	270	190
238	120	271	—
239	174	272	—
240	175	273	—
241	176	274	191
242	166	275	192
243	—	276	193

Codice 1939	Codice 1865	Codice 1939	Codice 1865
277	193	310	215
278	194	311	216
279	195	312	218, 219
280	196	313	220
281	197	314	220
282	198	315	—
283	199	316	221
284	—	317	222, 223
285	—	318	224, 225
286	200	319	226, 1059
287	—	320	227
288	201	321	1457
289	202	322	228, 229
290	—	323	230
291	205	324	—
292	203, 204	325	231
293	207	326	232
294	208	327	234
295	208	328	233
296	217	329	—
297	210	330	—
298	212	331	233
299	211	332	233
300	—	333	—
301	—	334	233
302	210	335	—
303	—	336	235
304	—	337	236
305	—	338	237, 238
306	—	339	239
307	—	340	—
308	—	341	241
309	213	342	—

Codice 1939	Codice 1865	Codice 1939	Codice 1865
343	250	376	300, 1457
344	—	377	263, 295
345	246	378	302, 303
346	242-246	379	292, 293
347	—	380	288
348	268, 269	381	—
349	272	382	265, 269, 286, 288
350	273	383	302
351	275	384	306-308
352	262	385	309
353	—	386	307
354	247	387	345, 346
355	277	388	310
356	280	389	311
357	279	390	314, 315
358	266	391	268, 269
359	—	392	317, 318, 319
360	281	393	320
361	282	394	322
362	283	395	—
363	284	396	321
364	—	397	—
365	285	398	—
366	286	399	—
367	287	400	—
368	289	401	—
369	291	402	—
370	—	403	—
371	298	404	—
372	296	405	—
373	296, 301	406	—
374	297	407	—
375	322	408	—

Codice 1939	Codice 1865	Codice 1939	Codice 1865
409	324	430	211
410	339, 340	431	1081
411	325	432	132, 143
412	326, 339	433	141, 846
413	—	434	144
414	327	435	—
415	—	436	—
416	328	437	145
417	—	438	—
418	—	439	—
419	329, 330, 339	440	145
420	333	441	1289
421	335, 341	442	146
422	336	443	—
423	338, 342	444	362
424	—	445	363
425	—	446	364
426	—	447	359
427	132, 133, 139, 142	448	401-403
428	140	449	402
429	186, 187		

INDICI

INDICE ANALITICO

(*I numeri segnati di fianco a ciascuna rubrica indicano i corrispondenti articoli delle disposizioni preliminari e del codice civile del 1865*).

DISPOSIZIONI SULL'APPLICAZIONE DELLE LEGGI IN GENERALE

Inizio della obbligatorietà della legge (1) . . . . . Art. 1
Efficacia della legge nel tempo (2) . . . . . » 2
Interpretazione della legge (2) . . . . . » 3
Applicazione delle leggi eccezionali (4) . . . . . » 4
Abrogazione delle leggi (5) . . . . . » 5
Trattamento dello straniero (2. cod.) . . . . . » 6
Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia (6) . . . . . » 7
Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi . . » 8
Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi . . » 9
Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli . . . » 10
Legge regolatrice della tutela . . . . . » 11
Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose (7) . . . . . » 12
Legge regolatrice delle successioni per causa di morte (8) » 13
Legge regolatrice delle donazioni (9) . . . . . » 14
Legge regolatrice delle obbligazioni (9) . . . . . » 15
Legge regolatrice della forma degli atti (9) . . . . . » 16
Legge regolatrice del processo (10) . . . . . » 17
Efficacia delle leggi penali e di polizia (11) . . . . . » 18
Apolidi . . . . . » 19
Rinvio ad altra legge . . . . . » 20
Limite derivante dall'ordine pubblico e dal buon costume (12) . . . . . » 21

CODICE CIVILE

LIBRO PRIMO. — DELLE PERSONE

TITOLO I. — DELLE PERSONE FISICHE.

Capacità giuridica (724) . . . . . Art. 1
Maggiore età. Capacità di agire (323) . . . . . » 2

Capacità per il contratto di lavoro . . . . . Art. 3
Commorienza (924) . . . . . » 4
Atti di disposizione del proprio corpo . . . . . » 5
Diritto al nome . . . . . » 6
Tutela del diritto al nome . . . . . » 7
Tutela del nome per ragioni familiari . . . . . » 8
Tutela dello pseudonimo . . . . . » 9
Abuso dell'immagine altrui . . . . . » 10

TITOLO II. — DELLE PERSONE GIURIDICHE.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Persone giuridiche pubbliche (2) . . . . . Art. 11
Persone giuridiche private . . . . . » 12
Enti commerciali . . . . . » 13

CAPO II. — *Delle associazioni e delle fondazioni*

Atto costitutivo . . . . . Art. 14
Revoca dell'atto di fondazione . . . . . » 15
Atto costitutivo e statuto. Modificazioni . . . . . » 16
Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati (1060) . . . . . » 17
Responsabilità degli amministratori . . . . . » 18
Inopponibilità dei vizi della rappresentanza . . . . . » 19
Deliberazioni dell'assemblea delle associazioni . . . . . » 20
Annullamento e sospensione delle deliberazioni . . . . . » 21
Recesso ed esclusione degli associati . . . . . » 22
Amministrazione delle fondazioni . . . . . » 23
Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione » 24
Estinzione della persona giuridica . . . . . » 25
Trasformazione delle fondazioni . . . . . » 26
Divieto di nuove operazioni . . . . . » 27
Liquidazione . . . . . » 28
Devoluzione dei beni . . . . . » 29
Devoluzione dei beni con destinazione particolare . . . » 30
Registrazione delle persone giuridiche . . . . . » 31
Registrazione di atti . . . . . » 32
Disposizione penale . . . . . » 33

CAPO III. — *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati.*

Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute . . . . . Art. 34
Fondo comune . . . . . » 35
Obbligazioni . . . . . » 36
Comitati . . . . . » 37
Responsabilità degli organizzatori . . . . . » 38
Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio » 39
Diversa destinazione dei fondi . . . . . » 40

TITOLO III. — DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA.

Domicilio e residenza (16) . . . . . Art. 41
Domicilio della moglie, del minore e dell'interdetto (18) . » 42
Sede delle persone giuridiche . . . . . » 43
Elezione di domicilio (19) . . . . . » 44

TITOLO IV. — DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA.

CAPO I. — *Dell'assenza.*

Curatore dello scomparso (20, 21) . . . . . Art. 45
Dichiarazione di assenza (23, 24) . . . . . » 46
Immissione nel possesso temporaneo dei beni (26, 27) . . » 47
Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente (26) » 48
Effetti della immissione nel possesso temporaneo (28, 29) » 49
Godimento dei beni (30) . . . . . » 50
Limiti alla disponibilità dei beni (29) . . . . . » 51
Immissione di altri nel possesso temporaneo (32) . . . » 52
Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza (33) . . » 53
Prova della morte dell'assente (34) . . . . . » 54

CAPO II. — *Della dichiarazione di morte presunta.*

Dichiarazione di morte resunta dell'assente . . . . . Art. 55
Termine per la rinnovazione dell'istanza . . . . . » 56
Altri casi di dichiarazione di morte presunta . . . . . » 57
Data della morte presunta . . . . . » 58
Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta » 59
Rigetto dell'istanza e dichiarazione di assenza . . . . . » 60
Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente (36, 37, 38) . . . . . » 61
Immissione nel possesso e inventario (38) . . . . . » 62
Nuovo matrimonio del coniuge . . . . . » 63
Prova dell'esistenza del presunto morto (39) . . . . . » 64
Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte . . » 65
Nullità del nuovo matrimonio . . . . . » 66

CAPO III. — *Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta.*

Diritti eventualmente spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza (42) . . . . . Art. 67
Successione alla quale è chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza (43) . . . . . » 68
Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza (44, 45) . . . . . » 69
Successione a cui è chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta . . . . . » 70
Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta . . . . . » 71

TITOLO V. — DELLA PARENTELA E DELL'AFFINITÀ.

Parentela (48) . . . . . Art. 72
Linee della parentela (50) . . . . . » 73
Computo dei gradi (51) . . . . . » 74
Limite della parentela (48) . . . . . » 75
Affinità (52) . . . . . » 76

TITOLO VI. — DEL MATRIMONIO.

CAPO I. — *Della promessa di matrimonio.*

Effetti (53) . . . . . Art. 77
Restituzione dei doni (54) . . . . . » 78
Risarcimento di danni (54) . . . . . » 79

CAPO II. — *Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministro dei culti ammessi nello Stato*

Matrimonio celebrato davanti ai ministri del culto cattolico . . . . . Art. 80
Matrimonio celebrato davanti a ministro dei culti ammessi nello Stato . . . . . » 81

CAPO III. — *Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile.*

Sezione I. — Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio.

Età (55 68) . . . . . Art. 82
Interdizione per infermità di mente (61) . . . . . » 83
Libertà di stato (56) . . . . . » 84
Parentela, affinità, adozione e affiliazione (58-60, 68) . . » 85
Delitto (62) . . . . . » 86
Lutto vedovile (57 . . . . . » 87
Assenso per il minore (63-67) . . . . . » 88
Diversità di razza o di nazionalità . . . . . » 89
Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (69) . » 90

Sezione II. — Delle formalità preliminari del matrimonio.

Pubblicazione (70) . . . . . Art. 91
Luogo della pubblicazione (71) . . . . . » 92
Durata della pubblicazione (72) . . . . . » 93
Richiesta della pubblicazione (73) . . . . . » 94
Documenti per la pubblicazione (74, 79) . . . . . » 95
Rifiuto della pubblicazione (75) . . . . . » 96
Termine per la celebrazione del matrimonio (76, 77) . . . » 97
Riduzione del termine e dispensa dalla pubblicazione (78) » 98
Matrimonio in imminente pericolo di vita . . . . . » 99

Sezione III. — Delle opposizioni al matrimonio.

Persone che possono fare opposizione (82-86) . . . . . Art. 100
Atto di opposizione (88, 89) . . . . . » 101
Effetti dell'opposizione (90, 91) . . . . . » 102
Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (92) . . » 103

Sezione IV. — Della celebrazone del matrimonio.

Luogo della celebrazione (93) . . . . . Art. 104
Forma della celebrazione (94) . . . . . » 105
Inapponibilità di termini e condizioni (95) . . . . . » 106
Celebrazione in un comune diverso (96) . . . . . » 107
Celebrazione fuori della casa comunale (97) . . . . . » 108
Celebrazione per procura . . . . . » 109
Rifiuto della celebrazione (98) . . . . . » 110
Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile . . . . . » 111
Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (99) . » 112

Sezione V. — Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nel Regno.

Matrimonio del cittadino all'estero (100) . . . . . Art. 113
Matrimonio dello straniero nel Regno (102, 103) . . . . . » 114

Sezione VI. — Della nullità del matrimonio.

Matrimonio contratto in contravvenzione agli artt. 82, 84, 85 e 86 (104, 113) . . . . . Art. 115
Difetto di età (110) . . . . . » 116
Interdizione (112) . . . . . » 117
Infermità di mente . . . . . » 118
Mancanza di assenso (108, 109) . . . . . » 119
Violenza ed errore (105, 106) . . . . . » 120
Impotenza (107) . . . . . » 121
Vincolo di precedente matrimonio (113) . . . . . » 122
Azione del pubblico ministero (114) . . . . . » 123
Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio (115) . . » 124
Intrasmissibilità dell'azione . . . . . » 125
Matrimonio putativo (116) . . . . . » 126
Effetti del matrimonio annullato per violenza . . . . . » 127

Sezione VII. — Delle prove della celebrazione del matrimonio.

Atto di celebrazione del matrimonio (117, 118) . . . . . Art. 128
Possesso di stato (119) . . . . . » 129
Mancanza dell'atto di celebrazione (121, 364) . . . . . » 130
Prova della celebrazione risultante da sentenza penale (122) » 131

Sezione VIII. — Disposizioni penali.

Omissione di pubblicazione (123) . . . . . » 132
Pubblicazione senza richiesta o senza documenti (124, 125) » 133
Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile (124) » 134
Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni (124) . . . . . » 135
Altre infrazioni (126) . . . . . » 136
Cause di nullità note a uno dei coniugi (127) . . . . . » 137
Inosservanza del lutto vedovile (128) . . . . . » 138
Competenza (129) . . . . . » 139
Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni . . . . » 140

Capo IV. — *Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio.*

Doveri reciproci dei coniugi (130) . . . . . Art. 141
Potestà maritale (131) . . . . . » 142
Doveri del marito (132) . . . . . » 143
Abbandono del domicilio coniugale (133) . . . . . » 144
Doveri verso i figli (138) . . . . . » 145
Concorso negli oneri (138) . . . . . » 146

Capo V. — *Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi.*

Scioglimento del matrimonio (148) . . . . . Art. 147
Separazione personale (148, 149) . . . . . » 148
Cause di separazione personale (150) . . . . . » 149
Separazione per condanna penale (151) . . . . . » 150
Separazione per non fissata residenza (152) . . . . . » 151
Riconciliazione (153) . . . . . » 152
Provvedimenti riguardo ai figli (154, 155) . . . . . » 153
Effetti della separazione (156) . . . . . » 154
Cessazione degli effetti della separazione (157) . . . . . » 155
Separazione consensuale (158) . . . . . » 156

Capo IV. — *Dei rapporti patrimoniali tra coniugi.*

Sezione I. — Disposizioni generali.

Fonti del regolamento dei rapporti (1378) . . . . . Art. 157
Diritti inderogabili (1379) . . . . . » 158
Riferimento generico a leggi o a consuetudini (1381) . . » 159
Forma delle convenzioni matrimoniali e loro immutabilità (1382, 1385) . . . . . » 160
Mutazioni nelle convenzioni matrimoniali prima del matrimonio (1383, 1384) . . . . . » 161
Controdichiarazioni (1383) . . . . . » 162
Capacità del minore (1386) . . . . . » 163
Capacità dell'inabilitato (1387) . . . . . » 164

Sezione II. — Del patrimonio familiare.

Costituzione del patrimonio familiale . . . . . Art. 165
Patrimonio familiare costituito da un terzo . . . . . » 166
Trascrizione. Annotazione del vincolo . . . . . » 167
Alienazione dei beni ed esecuzione sui frutti . . . . . » 168
Accettazione del patrimonio familiare costituito da un terzo . . . . . » 169
Riduzione . . . . . » 170
Amministrazione . . . . . » 171
Sostituzione del coniuge amministratore . . . . . » 172
Cessazione del vincolo . . . . . » 173
Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio . . » 174

Sezione III. — Della dote.

Concetto della dote (1388) . . . . . Art. 175

§ 1. — Della costituzione della dote.

Costituzione durante il matrimonio (1391) . . . . . Art. 176
Beni futuri (1389) . . . . . » 177
Garanzia della dote (1396) . . . . . » 178
Interessi e frutti della dote (1397) . . . . . » 179

§ 2. — Dei diritti del marito sulla dote e dell'alienazione dei beni dotali.

Dote in danaro, in beni mobili o immobili stimati (1401, 1402) . . . . . Art. 180
Acquisto d'immobile con danaro dotale (1403) . . . . . » 181
Amministrazione e azioni relative alla dote (1399, 2079) . » 182
Amministrazione in caso di impedimento del marito . . » 183
Cauzione (1400) . . . . . » 184
Alienazione della dote (1404, 1405) . . . . . » 185
Esecuzione dei frutti . . . . . » 186
Permuta e vendita: impiego del prezzo (1406) . . . . . » 187
Nullità dell'alienazione della dote (1407) . . . . . » 188
Esecuzione dei beni dotali dopo lo scioglimento del matrimonio (1407) . . . . . » 189
Obbligazioni del marito riguardo alla dote . . . . . » 190

§ 3. — Della restituzione della dote.

Beni di proprietà della moglie (1409) . . . . . » 191
Beni di proprietà del marito (1410) . . . . . » 192
Mobili consumati con l'uso (1411) . . . . . » 193
Mobili che la moglie può ritenere (1411) . . . . . » 194
Responsabilità del marito per la mancata esazione della dote (1414) . . . . . » 195
Frutti della dote. Alimenti alla vedova (1415) . . . . » 196
Divisione dei frutti (1416) . . . . . » 197
Locazioni (1417) . . . . . » 198
Spese e miglioramenti . . . . . » 199

§ 4. — Della separazione della dote dei beni del marito.

Casi di separazione (1418) . . . . . Art. 200
Inefficacia della separazione (1419) . . . . . » 201
Retroattività della sentenza. Spese per la restituzione (1420) . . . . . » 202
Divieto ai creditori della moglie di chiedere la separazione (1421) . . . . . » 203
Azioni concesse ai creditori del marito (1422) . . . . . » 204
Obblighi della moglie (1423) . . . . . » 205
Diritti della moglie (1424) . . . . . » 206
Cessazione degli effetti della separazione . . . . . » 207

Sezione IV. — Dei beni parafernali.

Concetto di beni parafernali (1425) . . . . . » 208
Contributo della moglie ai pesi del matrimonio (1426) . . » 209
Amministrazione e godimento dei beni parafernali (1427, a 1430) . . . . . » 210
Obbligazioni del marito (1431) . . . . . » 211
Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito (1432) . . . . . » 212

Sezione V. — Della comunione dei beni tra coniugi.

Comunione degli utili e degli acquisti (1433) . . . . . » 213
Fonti del regolamento della comunione (1434) . . . . . » 214
Oggetto della comunione (1435, 1436) . . . . . » 215
Effetti della comunione : . . . . . » 216
Partecipazione agli utili (1440) . . . . . » 217
Amministrazione della comunione (1438) . . . . . » 218
Locazioni (1439) . . . . . » 219
Amministrazione affidata alla moglie . . . . . » 220
Obblighi gravanti sui beni della comunione . . . . . » 221
Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie . . . . » 222
Scioglimento della comunione (1441) . . . . . » 223
Separazione giudiziale dei beni (1442) . . . . . » 224
Divisione dei beni della comunione (1444) . . . . . » 225
Prelevamento di cose mobili (1445) . . . . . » 226
Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare (1445) . . . . . » 227
Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi (1446) . . . » 228

TITOLO VII. — Della filiazione.

Capo I. — *Della filiazione legittima.*

Sezione I. — Dello stato di figlio legittimo.

Paternità del marito (159) . . . . . Art. 229
Presunzione di concepito durante il matrimonio (160) . . » 230
Nascita del figlio prima dei centottanta giorni (161) . . . » 231
Nascita del figlio dopo i trecento giorni (169) . . . . . » 232
Disconoscimento di paternità (162-165) . . . . . » 233

Sezione II. — Delle prove della filiazione legittima.

Atto di nascita e possesso di stato (170, 171) . . . . . Art. 234
Fatti costitutivi del possesso di stato (172) . . . . . » 235
Atto di nascita conforme al possesso di stato (173) . . . . » 236
Supposizione di parto o sostituzione di neonato (174) . . . » 237
Mancanza dell'atto di matrimonio (120) . . . . . » 238
Prova con testimoni (174) . . . . . » 239
Principio di prova per iscritto (175) . . . . . » 240
Prova contraria (176) . . . . . » 241

Sezione III. — Dell'azione di riconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità.

Termine per l'azione di riconoscimento (166) . . . . . Art. 242
Sospensione del termine . . . . . » 243
Trasmissiblità dell'azione (167) . . . . . » 244
Legittimazione passiva (168) . . . . . » 245
Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità . . . . . » 246
Reclamo della legittimità (177, 178). . . . . » 247

CAPO II. — *Della filiazione illegittima e della legittimazione.*

Sezione I. — Della filiazione illegittima.

§ 1. — Del riconoscimento dei figli naturali.

Riconoscimento (179) . . . . . Art. 248
Riconoscimento dei figli incestuosi (180) . . . . . » 249
Riconoscimento dei figli adulterini (180) . . . . . » 250
Inammissibilità di riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo . . . . . » 251
Forma del riconoscimento (181) . . . . . » 252
Riconoscimento di un figlio premorto (196) . . . . . » 253
Irrevocabilità del riconoscimento . . . . . » 254
Clausole limitatrici . . . . . » 255
Effetti del riconoscimento (182) . . . . . » 256
Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale (183) » 257
Poteri dei genitori (184) . . . . . » 258
Obblighi del genitore verso il figlio (186) . . . . . » 259
Cognome del figlio (185) . . . . . » 260
Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (188) . . . . . » 261
Impugnazione da parte del riconosciuto . . . . . » 262
Impugnazione per violenza . . . . . » 263
Nullità del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale . . . . . » 264
Trasmissibilità dell'azione . . . . . » 265
Provvedimenti in pendenza del giudizio . . . . . » 266

§ 2. — Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale.

Dichiarazione giudiziale di paternità (189) . . . . . Art. 267
Fatti costitutivi del possesso di stato . . . . . » 268
Legittimazione attiva e termine . . . . . » 269
Dichiarazione giudiziale di maternità (190) . . . . . » 270
Azione nell'interesse di minore o interdetto . . . . . » 271
Ammissibilità dell'azione . . . . . » 272
Pena in caso di inammissibilità . . . . . » 273
Legittimazione passiva (191) . . . . . » 274
Effetti della sentenza (192) . . . . . » 275
Divieto di indagini sulla paternità o maternità (193) . . . » 276
Alimenti (193) . . . . . » 277

Sezione II. — Della legittimazione dei figli naturali.

Legittimazione (194) . . . . . Art. 278
Divieto della legittimazione (195) . . . . . » 279
Legittimazione di figli premorti (196) . . . . . » 280
Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio (197) . . . . . » 281
Condizioni per la legittimazone per decreto reale (198) . . » 282
Condizioni per la legittimazione dopo la morte del genitore (199) . . . . . » 283
Legittimazione domandata dall'ascendente . . . . . » 284
Legittimazione in base alla procura per il matrimonio . . » 285
Procedura (200) . . . . . » 286
Impugnazioni . . . . . » 287
Effetti e decorrenza della legittimazione per decreto reale (201) . . . . . » 288

TITOLO VIII. — Dell'adozione.

Capo I. — *Dell'adozione e dei suoi effetti.*

Condizioni (202) . . . . . Art. 289
Divieto di adozione per diversità di razza . . . . . » 290
Divieto di adozione dei figli nati fuori del matrimonio (205) » 291
Pluralità di adottati o di adottanti (203, 204) . . . . . » 292
Adozione da parte del tutore (207) . . . . . » 293
Consenso per l'adozione (208) . . . . . » 294
Assenso del coniuge e dei genitori (208) . . . . . » 295
Decorrenza degli effetti dell'adozione (217) . . . . . » 296
Cognome dell'adottato (210) . . . . . » 297
Diritti e doveri dell'adottato (212) . . . . . » 298
Patria potestà e amministrazione dei beni (211) . . . . » 299
Inventario . . . . . » 300
Cessazione della patria potestà dell'adottante . . . . . » 301
Diritti di successione (210) . . . . . » 302
Revoca dell'adozione . . . . . » 303
Recova per indegnità dell'adottato . . . . . » 304
Revoca per indegnità dell'adottante . . . . . » 305
Revoca promossa dal pubblico ministero . . . . . » 306
Decorrenza degli effetti della revoca . . . . . » 307
Cessazione degli effetti dell'adozione per matrimonio . . » 308

CAPO II. — *Delle forme dell'adozione.*

Manifestazione del consenso (213) . . . . . Art. 309
Accertamenti della corte di appello (215) . . . . . » 310
Provvedimento della corte di appello (216) . . . . . » 311
Pubblicità (218, 219) . . . . . » 312

TITOLO IX. — DELLA PATRIA POTESTÀ.

Doveri del figlio verso i genitori (220) . . . . . Art. 313
Esercizio della patria potestà (220) . . . . . » 314
Impedimento del padre . . . . . » 315
Abbandono della casa paterna (221) . . . . . » 316
Cattiva condotta del figlio (222, 223) . . . . . » 317
Rappresentanza e amministrazione (224.225) . . . . . » 318
Accettazione di eredità e donazioni (226, 1059) . . . . . » 319
Inosservanza delle disposizioni precedenti (227) . . . . . » 320
Atti vietati al genitore . . . . . » 321
Usufrutto legale (228, 229) . . . . . » 322
Obblighi inerenti all'usufrutto legale (230) . . . . . » 323
Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti » 324
Usufrutto legale della madre (231) . . . . . » 325
Nuove nozze (232) . . . . . » 326
Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale (234) . . . . . » 327
Decadenza dalla patria potestà (233) . . . . . » 328
Passaggio della patria potestà alla madre . . . . . » 329
Reintegrazione nella patria potestà . . . . . » 330
Condotta del genitore pregiudizievole al figlio (233) . . . » 331
Rimozione dall'amministrazione (233) . . . . . » 332
Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione (233) . » 333
Procedimento (233) . . . . . » 334
Vigilanza del giudice tutelare . . . . . » 335
Condizioni imposte alla madre superstite (235) . . . . . » 336
Curatore del nascituro (236) . . . . . » 337
Nuove nozze della madre (237, 238) . . . . . » 338
Responsabilità del nuovo marito (239) . . . . . » 339
Nuove nozze del genitore non ariano . . . . . » 340

TITOLO X. — DELLA TUTELA E DELLA EMANCIPAZIONE.

CAPO I. — *Della tutela dei minori.*

Apertura della tutela (241) . . . . . Art. 341

Sezione I. — Del giudice tutelare.

Funzioni del giudice tutelare . . . . . Art. 342

Sezione II. — Del tutore e del protutore.

Denunzie al giudice tutelare (250) . . . . . Art. 343
Nomina del tutore e del protutore . . . . . » 344
Tutela di più fratelli (246) . . . . . » 345

Scelta del tutore (242-246) . . . . . Art. 346
Giuramento del tutore . . . . . » 347
Incapacità all'ufficio tutelare (268, 269) . . . . . » 348
Dispensa dall'ufficio tutelare (272) . . . . . » 349
Dispensa su domanda (273) . . . . . » 350
Domanda di dispensa (275) . . . . . » 351
Tutela affidata a enti di assistenza (262) . . . . . » 352
Protutore . . . . . » 353
Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore (247) . . . . . » 354

Sezione III. — Dell'esercizio della tutela.

Funzioni del tutore (277) . . . . . Art. 355
Doveri del minore (280) . . . . . » 356
Cattiva condotta del minore (279) . . . . . » 357
Funzioni del protutore (266) . . . . . » 358
Provvedimenti urgenti . . . . . » 359
Inventario (281) . . . . . » 360
Formazione dell'inventario (282) . . . . . » 361
Contenuto dell'inventario (283) . . . . . » 362
Inventario di aziende (284) . . . . . » 363
Beni amministrati da curatore speciale . . . . . » 364
Dichiarazione di debiti o crediti del tutore (285) . . . . » 365
Omissione della dichiarazione (286) . . . . . » 366
Deposito di titoli e valori (287) . . . . . » 367
Amministrazione prima dell'inventario (289) . . . . . » 368
Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione (291) » 369
Investimento di capitali . . . . . » 370
Titoli al portatore (298) . . . . . » 371
Autorizzazione del giudice tutelare (296) . . . . . » 372
Autorizzazione del tribunale (296, 301) . . . . . » 373
Vendita di beni (297) . . . . . » 374
Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli (322) . . . . . » 375
Atti vietati al tutore e al produttore (300, 1457) . . . . » 376
Gratuità della tutela (263, 295) . . . . . » 377
Contabilità dell'amministrazione (302, 303) . . . . . » 378
Prestazione di cauzione (292, 293) . . . . . » 379
Responsabilità del tutore e del protutore (288) . . . . . » 380

Sezione IV. — Della cessazione del tutore dall'ufficio.

Esonero dall'ufficio . . . . . Art. 381
Rimozione e sospensione del tutore (265, 269, 286, 288) . . » 382

Sezione V. — Del rendimento del conto finale.

Conto finale (302) . . . . . Art. 383
Approvazione del conto e decorrenza degli interessi sul residuo (306-308) . . . . . » 384
Prescrizione delle azioni relative alla tutela (309) . » . » 395
Dvieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto (307) . . . . . » 386
Registro delle tutele (345, 346) . . . . . » 387

CAPO II. — *Dell'emancipazione.*

Emancipazione di diritto (310) . . . . . Art. 388
Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare (311) » 389
Curatore dell'emancipato (314, 315) . . . . . » 390
Incapacità o rimozione del curatore (268, 269) . . . . . » 391
Capacità dell'emancipato (317-319) . . . . . » 392
Rifiuto del consenso da parte del curatore (320) . . . . » 393
Inosservanza delle precedenti norme (322) . . . . . » 394
Emancipato autorizzato al cmomercio . . . . . » 395
Revoca dell'e'mancipazione 321) . . . . . » 396
Pubblicità . . . . . » 397

TITOLO XI. — DEI MINORI AFFIDATI ALLA PUBBLICA O ALLA PRIVATA ASSISTENZA E DELL'AFFILIAZIONE.

Norme regolatrici dell'assistenza dei minori . . . . . Art. 398
Limiti di applcazione delle norme . . . . . » 399
Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza . . . » 400
Intervento della pubblica autorità a favore dei minori . . » 401
Affidamento dei minori. Istanza di affiliazione. Divieto per diversità di razza . . . . . » 402
Procedimento per la dichiarazione di affiliazione . . . . » 403
Effetti dell'affiliazione . . . . . » 304
Cessazione degli effetti dell'affiliazione per matrimonio » 405
Revoca dell'affiliazione . . . . . » 406
Estinzione dell'affiliazione . . . . . » 407
Procedimento per la revoca e l'estinzione . . . . . » 408

TITOLO XII. — DELL'INFERMITÀ DI MENTE, DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE.

Persone che devono essere interdette (324) . . . . . Art. 409
Persone che possono essere inabilitate (339, 340) . . . . » 410
Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età (325) . . . . . » 411
Istanza d'interdizione o d'inabilitazione (326, 339) . . » 412
Poteri dell'autorità giudiziaria . . . . . » 413
Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori (327) . . . . » 414
Internamento definitivo in manicomio . . . . . » 415
Decorrenza degli effetti dell'interdizione e della inabilitazione (328) . . . . . » 416
Cessazione del tutore e del curatore provvisorio . . . . » 417
Pubblicità . . . . . » 418
Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato (329, 330, 339) . . . . . » 419
Durata dell'ufficio (333) . . . . . » 420
Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato (335, 336, 341) . . . . . » 421
Atti compiuti da persona non sana di mente (336) . . . » 422
Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione (338, 342) . » 423
Pubblicità . . . . . » 424
Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca . . . . » 425
Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione . . » 426

TITOLO XIII. — DEGLI ALIMENTI.

Persone obbligate (132, 133, 139-142) . . . . . Art. 427
Cessazione dell'obbligo tra affini (140) . . . . . » 428
Obbligo dei genitori e dei figli naturali (186, 187) . . . » 429
Obbligo tra adotante e adottato (211) . . . . . » 430
Obbligo del donatario (1081) . . . . . » 431
Misura degli alimenti (132, 133, 139, 143) . . . . . » 432
Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle (141, 846) . . . » 437
Cessazione, riduzione e aumento (144) . . . . . » 434
Concorso di obbligati . . . . . » 435
Concorso di aventi diritto . . . . . » 436
Modo di somministrazione degli alimenti (145) . . . . . » 437
Adempimento della prestazione alimentare . . . . . » 438
Decorrenza degli alimenti . . . . . » 439
Assegno provvisorio (145) . . . . . » 440
Inammisibilità di cessione e di compensazione (1289) . . » 441
Cessazione per morte dell'obbligato (146) . . . . . » 442

TITOLO XIV. — DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.

Registri dello stato civile . . . . . Art. 443
Pubblicità dei registri dello stato civile (362) . . . . . » 444
Forza probatoria degli atti (363) . . . . . » 445
Mancanza, distruzione o smarrimento di registri (364) . . » 446
Annotazioni (359) . . . . . » 447
Efficacia della sentenza di rettificazione (402) . . . . . » 449
Efficacia della sentenza di rettificazione . . . . . » 449

Disposizioni di attuazione:

CAPO I. — *Disposizioni relative alle persone giuridiche*:
SEZIONE I. — *Disposizioni generali* . . . . . Art. 1-13
SEZIONE II. — *Della liquidazione delle persone giuridiche* . . . . . » 14-31
SEZIONE III. — *Del registro delle persone giuridiche* » 32-42

CAPO II. — *Del trasferimento del domicilio e della residenza* . . . . . » 43

CAPO III. — *Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta* . . . . . » 44-58

CAPO IV. — *Disposizioni relative ai rapporti patrimoniali tra coniugi* . . . . . » 59-61

CAPO V. — *Disposizioni relative alla filiazione* . . . . » 62-65

CAPO VI. — *Disposizioni ai minori di età, agli interdetti e agli inabilitati*:
SEZIONE I. — *Disposizioni generali* . . . . . Art. 66-74
SEZIONE II. — *Del giudice tutelare* . . . . . » 75-86

Disposizioni transitorie e finali . . . . . » 87-118

INDICE ALFABETICO ANALITICO

(*I numeri indicano gli articoli del codice; seguiti dalle lettere* d. p. *indicano gli articoli delle disposizioni preliminari; seguiti dalle lettere* d. a. *indicano gli articoli delle disposizioni di attuazione e seguiti dalle lettere* d. t. *quelli delle disposizioni transitorie*).

Abbandono: del coniuge, 149 – della casa paterna da parte del figlio, 316 – della casa o dell'istituto assegnati dal tutore, 356 – del domicilio coniugale: causa di sospensione degli alimenti alla moglie, 144 – causa di separazione personale dei coniugi, 149. V. anche *Patria potestà. Separazione personale. Tutela.*

Abrogazione delle leggi: 5 d. p. – 118, d. t.

Abuso: della patria potestà, 328 – dell'imagine altrui, 10.

Accertamenti: della corte d'appello nell'adozione, 310 – del giudizio tutelare nell'affiliazione, 403. V. anche *Adozione. Affiliazione.*

Accettazione: di eredità o donazioni da parte del genitore, 319 – del tutore 372 – di persone giuridiche, 17. V. anche: *Patria potestà. Tutore. Autorità governativa. Persone giuridiche.*

Adozione: condizioni; deroga per l'età, 289 – divieto per diversità di razza; dispensa, 290 – dei figli nati fuori matrimonio, 291 – più adottanti o adottati; divieto; eccezione, 292 – da parte del tutore, 293 – consenso, 294 – assenso del coniuge e dei genitori, 295 – effetti, decorrenza, 296 – assunzione del cognome dell'adottante, 297 – diritti e doveri dell'adottato, 298 – patria potestà sull'adottato e amministrazione dei suoi beni; usufrutto legale, 299 – inventario dei beni, 300 – cessazione della patria potestà dell'adottante, 301 – diritti di successione, 302 – forma dell'adozione: consenso e assenso, 309 – accertamenti della corte d'appello, 310 – decreto di adozione, 311 – pubblicità, 312 – Revoca: limiti, 303; per indegnità, 304, 305; azione del p. m., 306; effetti, 307 – impedimento al matrimonio, 85 – cessazione degli effetti per matrimonio, 308 – obbligo degli alimenti, 430 – legge nazionale regolatrice dei rapporti 10, d. p. – competenza, 63, d. a.; registrazione, 65, d. a. – disposiz. transit., 102, 103.

Adulterini (figli): riconoscimento, 250 – divieto di indagini sulla paternità o maternità, 276 – riconoscimento, procedura, 62, d. a.

Adulterio: causa di separazione personale, 149 – esclusione della paternità del figlio, 233.

Affiliazione: affidamento di minori a privati, 402 – domanda di affiliazione, 402 – divieto per diversità di razza, 402 – procedimento, 403 – cognome dell'affiliante, 403, 407 – effetti, patria potestà, 404 – cessazione degli effetti per matrimonio, 405 – impedimento al matrimonio, 85 – revoca, 407 – estinzione, 407 – procedimento, 408 – esenzioni fiscali 82, d. a. V. anche *Assistenza. Giudice tutelare. Legittimazione.*

Affinità: nozione, 76 – impedimento al matrimonio, 85; dispensa sovrana, 85 – alimenti, 427-428 – nomina a tutore, 346.

Alienazione: dei beni del patrimonio familiare, 168 – della dote, 185, 188 – dei beni della comunione, 218 – dei beni dei minori, 369, 373, 374, 375, 376 – dei beni dell'assente, 51 – nel caso di morte presunta dell'assente, 61. V. anche *Assenza. Patria potestà. Tutela.*

Alimenti: persone obbligate, 427 – fra affini, 428 – fra genitori e figli naturali, 429 – fra adottante e adottato, 430 – alla vedova, 196 – alla prole naturale non riconoscibile, 277 – al donante, 431 – assegno provvisorio, 440 – misura 432; tra fratelli e sorelle, 433 – cessazione, riduzione e aumento, 434 – concorso di aventi diritto, 436; di obbligati, 435 – decorrenza, 439 – modo di somministrazione, 437 – divieto di nuova richiesta dopo l'adempimento, 438 – non cedibilità e non compensabilità, 441 – cessazione per morte dell'obbligato, 442 – assegno alimentare al coniuge dell'assente, 48 – obbligo gravante sui beni della comunione, 221 – perdita degli alimenti nel caso di separazione personale, 154.

Allontanamento: del figlio dalla casa paterna, 331. V. anche *Patria potestà.*

Amministratori di persone giuridiche: nomina e surrogazione nelle fondazioni, 23 – commissario straordinario, 23 – divieto di nuove operazioni dopo estinto l'ente, 27 – iscrizione nei registri, 31, 33 – responsabilità solidale verso l'ente, 18. V. anche *Assicurazioni. Fondazioni.*

Amministrazione: dei beni dell'assente, 49 – del patrimonio familiare durante il matrimonio, 171, 172 – dopo sciolto il matrimonio, 174 – della dote, 183, 183, 206 – dei beni paraferrnali, 210 – dei beni del marito 212 – della comunione fra coniugi, 218, 220 – delle persone giuridiche, 16, 23, 24 – delle associazioni non riconosciute, 34 – dei beni dell'adottato, 299, 301, 305.

Analogia: applicabilità, 3, *d. p.*

Annotazioni: del decreto di adozione e di revoca sull'atto di nascita dell'adottato e dell'adottante, 312 – sui registri dello stato civile, 441.

Apolidi: 19, *d. p.*

Ariani: V. *Razza.*

Ascendenti: quali sono, 73 – divieto di matrimonio coi discendenti, 85 – opposizione al matrimonio dei discendenti, 100; rigetto, danni, 102 – domanda di nullità del matrimonio, 115 – alimenti, 427 – nomina a tutore, 346 – godimento dei beni dell'assente, 50 – domanda di legittimazione, 284.

Assegno alimentare: al coniuge dell'assente, 48.
Assegno provvisorio: alimenti, 440.
Assemblea delle associazioni (deliberazioni): votazioni, 20 – annullamento, 21 – sospensione, 21 – sull'esclusione dell'associato, 22 – mutamenti dell'atto costitutivo e dello statuto, 20 – scioglimento dell'associazione, 20 – devoluzione dei beni, 20. V. anche *Associazione*.
Assenso: pel matrimonio del minore, 88, 163; dei Principi Reali, 90 – impugnativa, 119 – del coniuge: alla legittimazione del figlio naturale dell'altro coniuge, 282; alla adozione, 295; alla affiliazione, 402.
Assenza: curatore dello scomparso, 45 – dichiarazione di assenza, 46; effetti, 47 – assegno alimentare al coniuge, 48 – effetti dell'immissione nel possesso temporaneo: obbligo degli immessi, inventario, amministrazione, 49 – godimento delle rendite, 50 – disponibilità dei beni, 51 – diritti degli altri pretendenti, 52 – cessazione degli effetti della dichiarazione, 53 – prova della morte dell'assente, 54 – dichiarazione di morte presunta. V. *Morte presunta* – reclamo di diritti spettanti all'assente, 67; successione, 68: estinzione dei diritti, 69 – procedimento per dichiarazione di assenza e provvedimenti, 43, 48, 56, 58, d. a. – disposiz. transit. 88.
Assistenza di minori: norme regolatrici, 398; limiti 399 – poteri tutelari degli istituti di assistenza, 400 – intervento dell'Autorità, 401 – affidamento di minori a privati, 402. V. *Affiliazione*.
Associati: diritti e obblighi, 16 – numero legale nelle deliberazioni, 20 – richiesta di annullamento di deliberazioni illegali; sospensione, 21 – intrasmissibilità della qualità, 22 – recesso, 22 – esclusione, 22 – rimborso di quota, 22 – estinzione dell'associazione, 25. V. anche: *Associazione*, *Assemblea*.
Associazioni: costituzione, 14; revoca, 15 – atto costitutivo e statuto, modificazioni, 16 – autorizzazione governativa, 17 – responsabilità degli amministratori, 18 – vizi della rappresentanza nelle contrattazioni, 19 – deliberazioni dell'assemblea, 20; sospensione e annullamento, 21 – recesso ed esclusione degli associati, 22 – estinzione, 25 – scioglimento; divieto di nuove operazioni, 27 – liquidazione, 28 – devoluzione dei beni, 29, 30 – registrazioni, 31 – 33 – *Associazioni non riconosciute* – ordinamento e amministrazione, 34 – fondo comune e contributi degli associati, 35 – obbligazioni, 36 – devoluzione dei beni, 40 – V. *Persone giuridiche*.
Atti: legge regolatrice delle forme estrinseche, 16, *d. p.*
Atti dello stato civile: registri, 443, 444, – forza probatoria, 445 – annotazioni, 447 – provvedimenti di interdizione e inabilitazione, 418, 424 – di adozione, 312 – estratti e certificati, 444 – mancanza, distruzione, smarrimento, omissione, alterazione, occultamento, 446 – rettificazioni, 448, 449.
Atto pubblico: convenzioni matrimoniali, 160, **161** – patrimonio familiare, 165 – comunione di beni fra coniugi, 213 – costitutivo di fondazioni e associazioni, 14.
Autorità governativa (*Poteri*): riconoscimento delle persone giuridiche private, 12 – approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto e loro modificazioni, 16 – autorizzazione all'acquisto

di beni immobili e all'accettazione di credito e legati, 17 – sospensione delle deliberazioni, 21 – amministrazione delle fondazioni, 23 – scioglimento delle amministrazioni, 23 – unificazione, 24 – coordinamento delle attività delle fondazioni, 24 – estinzione delle persone giuridiche, 25 – trasformazione delle fondazioni, 26 – scioglimento delle associazioni, 27 – devoluzione dei beni delle persone giuridiche estinte, 29, 30 – degli enti di fatto, 40. V. anche: *Persone giuridiche*.

Autorità pubblica: intervento a favore dei minori, 401.

Avi: V. *Ascendenti*.

Aziende dei minori: inventario, 363 – continuazione o liquidazione, 369.

Azioni di Stato: disconoscimento di paternità del figlio, 231, 232 – termine, 242, 243, 244, 245 – contestazione della legittimità, 237, 239, 240, 241, 247 – dichiarazione giudiziale della paternità, 267 a 277 – della maternità, 270, 277.

Beni: legge regolatrice, 12, d. p. – della *persona giuridica*, devoluzione, 29, 30, 40 – dell'*adottato*, 299, 300 – del *minore*, 318, 321, 322 – usufrutto legale, 322 – godimento dopo cessato l'usufrutto, 327 – rimozione del padre dell'amministrazione, 332 – riammissione, 333 – amministrazione alla madre, condizioni, 336; passata a seconde nozze, 338 – curatore dei beni del nascituro, 337 – vigilanza del giudice tutelare, 335 – del *minore sotto tutela*, 355 – inventario, 360-364 – investimento di capitali e titoli, 370, 371 – acquisto, 372 – alienazione, 373, 374 – divieto al tutore e protutore, 376 – consegna finita la tutela, 383 – dell'*affiliato*, 404 – della *dote*, 175 – costituzione e aumento durante il matrimonio, 176 – futuri, 177 – garanzia, 178 – interessi e frutti, 179 – diritti del marito, 180-182 – alienazione e permuta, 185, 188 – esecuzione sui frutti, 189 – obbligazioni del marito, 190 – *parafernali*, 208 – contributi della moglie ai pesi del matrimonio, 209 – amministrazione e godimento, 210 – obblighi del marito, 211 – del *marito*, goduti e amministrati dalla moglie, 212 – dell'*assente*, immissione nel possesso, 47 – inventario, 49 – effetti della immissione, 49 – godimento, 50 – disponibilità, 51.

Bevande alcoliche: abuso abituale; inabilitazione, 410.

Buona fede: effetti riguardo al possessore dei beni dell'assente, 69 – riguardo al matrimonio dichiarato nullo, 126 – riguardo a chi contratta col rappresentante della persona giuridica, 19.

Buon costume: limiti degli effetti delle leggi, degli atti, ecc., 21, *d. p.* – deliberazioni delle associazioni, 21.

Capacità: legge regolatrice, 7, *d. p.* – giuridica, 1 – di agire, 2 – per il contratto di lavoro, 3 – del concepito, 1 – del minore a contrarre matrimonio, 82 – per le stipulazioni a donazioni nel contratto di matrimonio, 163, 164, – dell'emancipato, 392, 395 – dell'interdetto, 419; pel matrimonio, 83 – dell'inabilitato, 419 – della persona non sana di mente, 422 – processuale delle associazioni di fatto, 34 – dei comitati, 39 – dello straniero, 6, 7, d. p. V. anche *Razza*.

Cauzione: nell'assenza, 47 – del marito per la dote, 184 – del tutore, 379 – ipoteche, 110, d. t.
Certificati dello stato civile: 444.
Cieco: inabilitazione è interdizione, 410 – disposiz. transit. 108.
Cittadino: godimento dei diritti civili, 6 *d. p.*
Cognome: diritto, 6 – tutela 7, 8 – del marito da parte della moglie, 142, – della vedova, 147 – del figlio naturale riconosciuto, 260 – nel caso di riconoscimento del figlio dopo l'adozione, 297 – nel caso di affiliazione, 403, 407 – nel caso di separazione personale, 154.
Comitati: disciplina giuridica, 37 – responsabilità degli organizzatori, 38; dei componenti: rappresentanza in giudizio, 39 – devoluzione dei fondi, 40.
Commercianti: minore emancipato, 395.
Commorienza: 4.
Compromessi: nell'interesse di minori, 373.
Comuni: persone giuridiche, 11.
Comunione di beni fra coniugi: ammissibilità, 213 – patti speciali, 214 – oggetto, 215 – effetti, 216 – partecipazione agli utili, 217 – amministrazione, 218 – locazioni, 219 – affidata alla moglie, 220 – obblighi gravanti sui beni, 221; contratti del marito e della moglie, 222 – scioglimento, 223 – separazione giudiziale, 224 – divisione, rinunzia alla comunione, 225 – prelevamenti sulla divisione, 226, 227.
Concepimento: durante il matrimonio, presunzione, 230.
Concepito: diritti, 1.
Concubina: causa di separazione personale, 149.
Condanna penale: causa di separazione personale, **150**.
Condotta cattiva: del figlio; internamento, 317 – del padre; decadenza della patria potestà, altri provvedimenti, 328, 331 – esclusione dagli uffici tutelari, 346 – del minore sotto tutela, 357 – di colui che vuole adottare, 310.
Coniuge: rapporti personali, legge regolatrice, 8, 9, *d. p.* – assegno alimentare al coniuge dell'assente, 48, 221 – rendite del coniuge assente, 50 – doveri fra coniugi, 141 – 146 – verso i figli, 143 – obbligo degli alimenti, 427 – separazione personale, 149 e segg. – assenso nell'adozione, 295 – tutore o curatore dell'altro coniuge, 419 – introduzione del figlio naturale nella casa coniugale, 257 – assenso per l'adozione, 294; consenso 295.
Consenso: pel matrimonio, 88 e segg. – per l'adozione, 294, 295 – del coniuge per introdurre nella casa coniugale il figlio naturale dell'altro coniuge, 257.
Controdichiarazioni: nelle convenzioni matrimoniali, 162.
Convenzioni matrimoniali: fonte dei rapporti patrimoniali fra coniugi 151 – diritti inderogabili, 158 – riferimento a leggi o consuetudini, 159 – forma, 160 – immutabilità, dopo celebrato il matrimonio, 160 – mutazioni prima del matrimonio, 161 – controdichiarazioni, 162 – capacità del minore, 163; dell'inabilitato, 164.
Corpo: atti di disposizione del proprio corpo, 5.
Corte d'appello: adozione, provvedimenti, 309 – 311.
Cose (Diritti sulle): legge regolatrice, 12, d. p.

Curatore: dello scomparso, 45 – per l'assistenza al minore nelle convenzioni matrimoniali, 88, 163 – del nascituro, 337 – nel conflitto d'interesse fra i figli soggetti alla patria potestà o fra essi e il genitore, 318; fra minori soggetti a tutela, 345 – nel conflitto d'interessi fra minore e protutore, 358 – dell'emancipato, 390-393 – dell'inabilitando, 414 – dell'inabilitato, 419 – per l'amministrazione dei beni del minore se il genitore ne sia stato rimosso, 332 – nel caso di seconde nozze della madre, 338; nel conflitto d'interessi fra emancipato e curatore, 392; per l'accettazione di eredità dei minori, 319 – per l'amministrazione di beni ereditati o donati al minore, 354.

Decadenza: dal godimento dei diritti civili per l'appartenenza a determinate razze, 1 – dalla patria podestà, 328.

Decreto: di riconoscimento delle persone giuridiche, 12 – di legittimazione, 282 e segg. – di riconoscimento di figli naturali adulterini, 250 – di adozione, 310-312.

Delitto: impedimento al matrimonio, 86.

Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale: di paternità, 267 – fatti costitutivi del possesso di stato, 268 – legittimazione attiva e termini, 269 – di maternità, 270 – azione nell'interesse del minore e dell'interdetto, 271 – ammissibilità dell'azione, 272 – penalità, 273 – legittimazione passiva, 274 – effetti della sentenza, 275 – divieto d'indagini sulla paternità e maternità, 276 – alimenti, 277 – disposiz. transit., 98.

Dichiarazione d'assenza: V. *Assenza.*

Diritti: civili, godimento, 1 e segg., 11 e segg. – personali: disposizione del proprio corpo, 5 – nome, 6-8 – pseudonimo, 9 – imagine, 10 – reali; legge regolatrice, 12, *d. p.*

Discendenti: quali sono, 73 – impedimento nel matrimonio con ascendenti, 85 – godimento dei beni dell'assente, 50 – alimenti, 427.

Disconoscimento di paternità: del figlio nato prima di 180 giorni, 231 – in altri casi, 232, 233 – termine per l'azione, 242, 243 – trasmissibilità dell'azione, 244 – legittimazione passiva, 245.

Dispensa: dalle condizioni necessarie per contrarre matrimonio, 82 – dalle formalità preliminari, 98 – dall'impedimento della parentela o affinità, 85 – dell'età, 82 – del lutto vedovile, 87 – dell'ufficio tutelare, 349, 350.

Disposizioni penali: contravvenzioni alle disposizioni sul matrimonio, 132-140 – in materia di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, 273.

Divieti: d'indagini sulla paternità o maternità, 276 – di riconoscimento di figli incestuosi, 249; di figli adulterini, 250 – di legittimazione, 279.

Divisione: dei beni della comunione, 225 – prelevamenti, 226, 227, 228 – dei frutti della dote dopo sciolto il matrimonio, 197.

Domicilio: nozione, 41 – della moglie, del minore emancipato, dell'interdetto, 42 – delle persone giuridiche, 43 – speciale per taluni atti (elezione), 44 – nell'assenza, 45 e segg. – nel matrimonio dello straniero, 114 – nella tutela dei minori, 341 e segg. – coniugale (abbandono), 144 – trasferimento, 43, d. a.

Donazioni: legge regolatrice, 14, *d. p.* – obbligo degli alimenti al donatario, 431 – accettazione per i minori, 319 – per le persone giuridiche, 17.

Dote: nozione, 175 – costituita o aumentata durante il matrimonio, 176 – beni futuri, 177 – garanzia, 178 – interessi e frutti, 179 – danaro, mobili, immobili stimati, 180 – acquisto d'immobili con danaro dotale, 181 – amministrazione e azioni, 182, 183 – cauzione, 184 – alienazione, 185 – esecuzione sui frutti, 186 – permuta e vendita, reimpiego, 187 – nullità dell'alienazione, 188 – esecuzione sui beni dopo sciolto il matrimonio 189 – obblighi del marito, 190 – *Restituzione*: beni di proprietà della moglie, 191 – del marito, 192 – mobili consumati con l'uso, 193 – mobili che la moglie può ritenere, 194 – responsabilità del marito per mancata esazione della dote, 195 – frutti della dote; alimenti alla vedova, 196 – divisione dei frutti, 197 – locazioni, 198 – spese e miglioramenti, 199 – *Separazione*: casi di separazione, 200 – inefficacia della separazione, 201 – retroattività, 202 – divieto ai creditori della moglie, 203 – azioni dei creditori del marito, 204 – obblighi della moglie, 205 – diritti della stessa, 206 – cessazione degli effetti della separazione, 207 – amministrazione in caso d'impedimento del marito, 61, d. a. – amministrazione affidata alla moglie, 61, d. a. – beni futuri, 93, d. t. – beni dotali, 94, d. t.

Eccessi: causa di separazione personale dei coniugi, 149.

Educazione ed istruzione della prole: doveri dei genitori, 145, 146 – in caso di separazione dei coniugi, 153 – spese sull'usufrutto legale, 323 – condizioni alla madre superstite, 336 – provvedimenti del giudice tutelare, 369 – educazione della prole naturale, 259, 275; dell'adottiva, 299 – dell'affiliato, 404.

Emancipazione: di diritto, per matrimonio, 388 – con provvedimento del giudice tutelare, 389 – curatore, 390 – incapacità o rimozione, 391 – capacità dell'emancipato, 392 – rifiuto di consenso del curatore, 393 – nullità degli atti, 394 – autorizzazione al commercio, 395 – revoca, 396 – pubblicità dei provvedimenti, 397 – azione di disconoscimento di paternità, 245 – rifiuto a concedere l'emancipazione, reclamo, 70, d. a. – concesso senza il consenso dei genitori, reclamo, 70, d. a. – revoca, reclamo, 71, d. a.

Enti commerciali: legge commerciale regolatrice, 13.

Enti pubblici: persone giuridiche, 11.

Eredità: acquisto delle persone giuridiche, 17.

Errore: causa di nullità del matrimonio, 120.

Esecuzione: sui frutti del patrimonio familiare, 168 – sui beni della dote, 188 – sui frutti dotali, 186 – sui beni del minorenne, 324.

Esposti: tutela degli enti di assistenza, 352 – poteri tutelari degli enti assistenziali, 400 – affidamento del minore a persona di fiducia; affiliazione, 402.

Estratti degli atti di stato civile, 444.

Età: maggiore, effetti, 2 – per contrarre matrimonio, 82, e 116 – nell'adozione, 289 – nell'emancipazione, 389 – nei contratti di lavoro, 3 – dispensa dell'esercizio della tutela, 350.

Famiglia: legge regolatrice dei rapporti, 7, *d. p.*

Filiazione legittima: paternità del marito, 229 – concepimento durante il matrimonio, 230 – nascita fuori del termine legale, 231, 232 – disconoscimento della paternità, 233 – prova della filiazione legittima, 234-241 – termine per l'azione di disconoscimento, 242; sospensione, 243 – trasmissibilità dell'azione di disconoscimento, 244 – legittimazione passiva dell'azione di disconoscimento, 245 – azione di contestazione della legittimità, 246 – azione di reclamo dello stato legittimo, 247.

Filiazione illegittima: riconoscimento del figlio naturale, 248 – figli incestuosi, 249 – figli adulterini, 250 – figli premorti, 253 – forma del riconoscimento, 252 – irrevocabilità del riconoscimento, 254 – limiti, 255, – effetti, 256 – inammissibilità del riconoscimento, **251** – introduzione del figlio naturale nella casa coniugale, 257 – poteri dei genitori, 258 – obblighi del genitore, 259 – cognome del figlio, 260 – impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, 261 – impugnazione da parte del riconosciuto, 262 – impugnazione per violenza, 263 – nullità del riconoscimento per effetto d'interdizione, 264 – trasmissibilità della azione, 265 – provvedimenti in pendenza del giudizio, 266 – *dichiarazione giudiziale di paternità*, 267 – possesso di stato di figlio naturale, 268 – legittimazione attiva, termine, 269 – legittimazione passiva, 274 – ammissibilità dell'azione, 272 – penalità, 273 – effetti della sentenza, 275 – *dichiarazione giudiziale di maternità*, 270 – azione nell'interesse del minore o interdetto, 271 – ammissibilità dell'azione, 272 – penalità, 273 – legittimazione passiva, 274 – effetti della sentenza, 275 – divieto d'indagini sulla paternità e maternità, 276 – alimenti, 277 – divieto di adozione, 291 – assistenza pubblica e privata; affiliazione, 399 e segg. – alimenti, 429 – disposiz. transit. 97.

Figli: mantenimento, educazione, istruzione, 143, 146, 259 – alimenti, 427 – doveri dei genitori – 145 e segg. – abbandono nella casa paterna, 316 – cattiva condotta del figlio, 317 – riconoscimento di figli adulterini, procedimento, 62, d. a. – figli naturali. alimenti, 429 – V. anche *Legittimazione. Filiazione* – legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli, 10 d. p.

Fondazioni: costituzione, 14 – revoca, 15 – contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, 16 – autorizzazione governativa, 17 – responsabilità degli amministratori, 18 – amministrazione, 23 – unificazione, 24 – coordinamento di attività, 24 – estinzione, 25-27 – trasformazione, 26 – liquidazione e devoluzione dei beni, 28-30 – pubblicità, 32, 33 – V. *Persone giuridiche*.

Forme degli atti: legge regolatrice, 16, *d. p.* – del riconoscimento del figlio naturale, 252 – dell'adozione, 309-312.

Fratelli: divieto di matrimonio, 85 – alimenti, 427, 433.

Frutti: godimento nell'immissione nel possesso dei beni dell'assente, 49 – restituzione nel caso di ritorno dell'assente, 69 – sulla dote, 179 – esecuzione, 186 – riscossione durante il matrimonio, 182 – dopo sciolto il matrimonio, 196, 197 – dei beni parafernali, 210, 211 – nella comunione di beni fra coniugi, 217 – del patrimonio familiare; esecuzione, 168.

Garanzia: del patrimonio familiare, 166 – della dote, 178.

Generi: divieto di matrimoni per affinità, 85 – alimenti, 427, 428.

Genitori: legge regolatrice dei rapporti fra genitori e figli, 10, *d. p.* patria potestà, 314-317 – doveri verso i figli, 145, 259 – rappresentanza e amministrazione dei beni, 318 – accettazione di eredità e donazione, 319 – usufrutto sui beni dei figli e obblighi, 322-327, 258 – condotta pregiudizievole al figlio, 331 – decadenza dalla patria potestà e reintegrazione, 328-330, 258 – assenso per l'adozione, 294; consenso, 295.

Giudice tutelare: funzioni in genere, 342 – funzioni particolari: *a*) nell'*adozione*: privazione dell'amministrazione all'adottante che ha omesso l'inventario, 300 – provvedimenti nel caso di cessazione della patria potestà dell'adottante, 301 – parere nel caso di revoca dell'adozione per indegnità dell'adottante, 305 – *b*) nell'*affiliazione*: affidamento di minori, 402 – concessione di affiliazione, 402, 403 – revoca, 406 – estinzione, 407 – *c*) nell'*assistenza ai minori*: deferimento della tutela del minore ad un istituto che lo ricovera ed assiste; limiti e condizioni nel caso che il genitore riprenda l'esercizio della patria potestà, 400 – *d*) in ordine alla *patria potestà*: richiamo del minore che ha abbandonato la casa paterna, 316 – autorizzazione al genitore per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei beni del minore; nomina di curatore speciale, nel caso di conflitto d'interessi, 318 – accettazione d'eredità, per i minori, autorizzazione, 319 – provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del figlio, 334 – vigilanza sull'esercizio della patria potestà, 335 – *e*) nell'*emancipazione*: provvedimento di emancipazione, 389 – nomina del curatore, 390 – autorizzazione agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, 392 – nomina di curatore speciale nel caso di rifiuto di consenso da parte del curatore, 393 – revoca dell'emancipazione, 396 – *f*) nella *ricerca della paternità*: autorizzazione per l'esercizio dell'azione nell'interesse del minore o interdetto, 271 – *g*) nella *tutela*: denunzie di apertura di tutela, 343 – nomina del tutore e protutore, 345, 346, 353 – giuramento del tutore, 347 – dispensa dagli uffici tutelari, 349 – 351 – affidamento della tutela ad ente di assistenza, 352 – autorizzazione al curatore di minore nel caso di donazione o disposizione testamentaria a suo favore, 354 – richiamo del minore nel luogo destinatogli, 356 – provvedimenti urgenti prima della nomina del tutore, 359 – proroga per la formazione dell'inventario, 360 – autorizzazione a compilarlo senza l'assistenza di cancelliere o notaio, 361 – interpellanza al tutore se abbia rapporti creditori col minore, 365 – provvedimenti circa l'educazione del minore e l'amministrazione dei beni, 369; l'investimento di capitali, 370; i titoli al portatore, 371; altri atti del tutore, 372 – indennità al tutore, 377 – contabilità della tutela, 378 – cauzione del tutore, 379 – esonero, rimozione e sospensione dall'ufficio tutelare, 381, 382 – conto finale della tutela, 384 – funzioni: da chi esercitate, 75, d. a. – provvedimenti, 76, d. a.; reclamo, 79,80, d. a. – informazioni, 77, d. a. – convocazione del tutore, protutore e curatore, 78, d. a.

Giudizi: legge regolatrice, 17, *d. p.*

Giuramento: del tutore e del protutore, 347.
Gradi di parentela e affinità: computo, 75.
Gravidanza: non impugnabilità del matrimonio per difetto di età della donna, 116 – disconoscimento di paternità, 233 – nomina di curatore al nascituro, 337.

Identità della persona: errore nel matrimonio, 120.
Immagine: abuso dell'altrui immagine, 10.
Immissione nel possesso dei beni dell'assente: temporaneo, 47-54 – definitivo, 62 – procedimento, 48, 49, d. a. – disposiz. transit. 88.
Immobili: legge regolatrice, 12, *d. p.*: acquisto da parte delle persone giuridiche, 17.
Impedimenti al matrimonio: età, 82 – interdizione per infermità di mente, 83 – precedente matrimonio, 84 – parentela, affinità, adozione, affiliazione, 85 – delitto, 86 – lutto vedovile, 87 – assenso pel minore, 88 – diversità di razza o nazionalità, 89 – matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali, 90 – dispensa, 82, 85, 87 – autorizzazione del procuratore generale, 88.
Impiego della dote: acquisto dell'immobile con danaro dotale, 181 – del prezzo nel caso di permuta o vendita di beni dotali, 187.
Impotenza: cause di nullità del matrimonio, 121 – causa di disconoscimento del figlio concepito durante il matrimonio, 233.
Impugnazioni: del decreto reale di legittimazione, 287 – del riconoscimento del figlio naturale; per difetto di veridicità, 261; da parte del riconosciuto, 263; per violenza, 263; per interdizione, 264; trasmissione dell'azione, 265.
Inabilitato: capacità, 419 – per le convenzioni matrimoniali, 164.
Inabilitazione: chi può essere inabilitato, 410 – minore non emancipato, 411 – chi può promuovere l'inabilitazione, 412 – dichiarazione d'ufficio, 413 – procedura, 414 – curatore, 419, 420; provvisorio, 417 – pubblicità, 418 – decorrenza degli effetti, 416 – revoca, 423 – pubblicità, 424 – decorrenza degli effetti della revoca, 425 – inabilitazione nel giudizio di revoca della interdizione, 426 – azione di disconoscimento di paternità, 245.
Incapaci (*Protezione*): legge regolatrice, 11, d. p.
Incestuosi (figli): riconoscimento, 249 – divieto d'indagini sulla paternità e maternità, 276.
Infermità di mente: annullabilità degli atti, 422 – tutore e internamento, 415 – opposizione al matrimonio, 100 – inabilitazione nell'ultimo anno della minore età, domanda, 69, d. a. – impugnativa del matrimonio, 118.
Ingiurie: causa di separazione personale fra coniugi, 149.
Interdetto: azione per dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturale per l'interdetto, 271 – nullità del riconoscimento per effetto d'interdizione giudiziale, 264 – azione, intrasmissibilità, 265 – impedimento al matrimonio, 83 – impugnativa, del matrimonio, 117.
Interdizione: chi può essere interdetto, 410 – nell'ultimo anno della minore età, 411 – chi può promuovere l'interdizione, 412 – poteri dell'autorità giudiziaria, 413 – procedura, 414; 69 d. a. –

decorrenza degli effetti, 416 – tutore provvisorio, 414, 415, 417, 418; 74, d. a. – pubblicità, 418 – tutela, 419, 420 – atti compiuti dall'interdetto, annullamento, 421 – revoca, 423; 74, d. a. – pubblicità, 424; decorrenza, 425 – impedimento al matrimonio, 83 – impugnativa del matrimonio per interdizione, 117 – sospensione del termine per l'azione di disconoscimento della paternità, 243 – legittimazione passiva, 245.

Interessi: V. *Frutti*.

Interpetrazione della legge: regola, 3, *d. p.*

Inventario: nel caso di assenza, 49 – nella tutela, obbligo del tutore, 360 – formazione, 361 – contenuto, 362 – inventario di aziende del patrimonio del minore, 363 – beni amministrati di curatore speciale, 64 – dichiarazione di debiti o crediti del tutore, 365; omissione, effetti, 366 – amministrazione prima dell'inventario, 368 – inventario dei beni dell'adottato minorenne, 300.

Irretroattività della legge: regola, 2, *d. p.*

Istituti di pubblica assistenza: affidamento della tutela di minori, 352 – poteri tutelari, 400 – facoltà di affidare il minore ricoverato a persona di fiducia, 402.

Istituti pubblici: persone giuridiche, 11.

Lavoro: capacità del minore, 3.

Legati: acqnisto dalle persone giuridiche, 17.

Legge: obbligatorietà, 1, *d. p.* – efficacia col tempo, 2, *d. p.* – interpretazione, 3, *d. p.* – limiti d'applicazione delle leggi eccezionali, 4, *d. p.* – abrogazione, 5, *d. p.* – legge regolatrice dello stato, della capacità e dei rapporti di famiglia, 7, *d. p.* – dei rapporti personali e patrimoniali fra coniugi, 8 e 9, *d. p.* – dei rapporti fra genitori e figli, 10, *d. p.* – della tutela, 11, *d. p.* – del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose, 12, *d. p.* – delle successioni per causa di morte, 13, *d. p.* – delle donazioni, 14, *d. p.* – delle obbligazioni, 15, *d. p.* – delle forme degli atti, 16, *d. p.* – del processo, 17, *d. p.* – efficacia delle leggi penali e di polizia, 18, *d. p.* – legge straniera, 20, *d. p.* – limiti dell'ordine pubblico e del buon costume, 21, *d. p.*

Legittimazione: nozione, come avviene, effetti, 278 – divieto, 279 – legittimazione di figli premorti, 280 – legittimazione per susseguente matrimonio; effetti e decorrenza, 281 – legittimazione per decreto reale; condizioni, 282; effetti e decorrenza, 288 – legittimazione dopo la morte del genitore, 283 – domandata dell'ascendente, 284 – in base a procura per il matrimonio, 285 – procedura, 286 – impugnazioni, 287 – legittimazione del minore affiliato, 407 – competenza, 63; procedimento, 64, d. a. – registrazione, 65, d. a. – disposiz. transit. 100 101.

Legittimità: prova, 234, 239 – possesso di stato, 235 – azione, imprescrittibilità, 247.

Libertà di stato: condizione pel matrimonio, 84.

Liquidazione: delle associazioni, 28; devoluzione dei beni, 29.

Locazioni: di beni dotali, 198 – di beni della comunione, 219 – di beni del minore, 376.

Lutto vedovile: impedimento al matrimonio, 87 – inosservanza, 138.

Madre: patria potestà, esercizio: dopo la morte del padre, 314 – nel caso di lontananza o altro impedimento del padre, 315 – accettazione di crediti e donazioni devolute o fatte ai figli, 319 – usufrutto legale: quando spetta alla madre, 325; godimento dei beni dopo cessato l'usufrutto, 327; cessazione dopo il passaggio a nuove nozze 326 – decadenza della patria potestà, 328 – passaggio della patria potestà alla madre, 329 – reintegrazione, 330 – rimozione dell'amministrazione, 332 – riammissione, 333 – procedimento, 334 – vigilanza del giudice tutelare, 335 – condizioni imposte alla madre superstite, 336 – curatore al nascituro, 337 – nuove nozze, 338; del genitore non ariano, 340 – facoltà di fare opposizione al matrimonio, 100.

Maggiore età: capacità, 2.

Manicomio: internamento dell'infermo di mente, 415.

Marito: doveri verso la moglie, 141, 143 – potestà maritale, 142 – sospensione dei doveri verso la moglie nel caso di abbandono del domicilio coniugale, 144 – paternità, 229 – diritti sui beni dotali, 182; sui parafernali, 210 – amministrazione dei beni della comunione, 218 – responsabilità solidale nell'amministrazione nel caso di matrimonio di madre con minori, 339.

Maternità: riconoscimento del figlio naturale, 248 – dichiarazione giudiziale della maternità naturale, 270 – azione nell'interesse del minore o interdetto, 271 – ammissibilità dell'azione, 272 – penalità, 273 – legittimazione passiva, 274 – effetti della sentenza, 275 – divieto d'indagini, 276 – alimenti, 277.

Matrimonio; Promessa; non obbliga a contrarlo, 77; inadempimento; restituzione dei doni, 78; – risarcimento dei danni, 79 – celebrato davanti a ministro del culto cattolico, 80 – o di culto ammesso nello Stato, 81 – *Condizioni:* età per contrarlo, dispensa, 82 – impugnativa per difetto di età, 115, 116 – interdizione, impedimento al matrimonio, 83; impugnativa, 117 – libertà di stato, 84; impugnativa, 115 – parentela, affinità, adozione e affiliazione, impedimento, dispensa, 85; impugnativa, 115 – delitto, impedimento, 86 – lutto vedovile, dispensa, 87; penalità, 138 – assenso pel minore, 88; impugnazione 119 – diversità di razze o di nazionalità, 89 – interdizione, impugnazione, 117 – infermità di mente, impugnazione, 118 – violenza od errore, impugnazione, 120; effetti, 127 – impotenza, nullità, 121 – vincolo di precedente matrimonio, impugnazione, 122 – azione di nullità del pubblico ministero, 123 – separazione in pendenza del giudizio di nullità, 124 – intrasmissibilità dell'azione, 125 – matrimonio putativo, 126 – nuovo matrimonio del coniuge di persona di cui sia stata dichiarata la morte presunta, 63, 66 – *Formalità preliminari*: pubblicazione richiesta, 94; in che consista, 91; luogo, 92; durata, 93; penalità, 136; documenti, 95; omissione, penalità, 133 – rifiuto di pubblicazione, 96; penalità, 136 – termine per la celebrazione, 97, 98; penalità, 136 – dispensa, 98 – matrimonio in imminente pericolo di vita, 99 – *Opposizioni*: chi può proporle, 100 – atto di opposizione, 101 – effetti, 102 – *Celebrazione*: luogo, 104; penalità, 136; forma, 105; penalità, 136 – non opponibilità di termini e condizioni, 106; penalità, 136 – celebrazione in un comune diverso, 107;

penalità, 136 – fuori della casa comunale, 108; penalità, 136 – per procura, 109 – rifiuto di celebrazione, 110; penalità, 136 – celebrazione davanti ad un apparente ufficiale di stato civile, 111 – matrimonio di cittadino all'estero, 113 – di straniero nel Regno, 114 – *Nullità*: impugnazione; per inosservanza dell'impedimento della età, 82, 115, 116 – dello stato libero, 84, 115 – della parentela, affinità, adozione e affiliazione, 85, 115 – del delitto, 86, 115 – dell'interdizione, 117 – dell'infermità di mente, 138 – dell'assenso per il minore, 88, 119 – violenza od errore, 120; effetti, 127 – impotenza, 121 – vincolo di precedente matrimonio, 122 – azione del p. m., 123 – separazione in pendenza del giudizio, 124 – intrasmissibilità dell'azione, 125 – matrimonio putativo, 126 – *Prove*: atto di celebrazione, 128 – mancanza, 130 – possesso, di stato, 129 – prova risultante da sentenza penale, 131 – *Disposizioni penali:* omissione di pubblicazioni, 132; pubblicazione senza richiesta o documenti, 133; impedimenti conosciuti dall'ufficiale di stato civile, 134; incompetenza dell'ufficiale di stato civile, 135; mancanza di testimoni, 135; cause di nullità conosciute dai coniugi, 137 – competenza del tribunale, 139 – reati più gravi, 140 – *Diritti e doveri*: coabitazione, fedeltà e assistenza, 141 – potestà maritale, 142 – doveri del marito verso la moglie, 143 – abbandono del domicilio coniugale, 144 – doveri verso i figli, 145 – concorso negli oneri, 146 – *Scioglimento*: morte del coniuge, 147 – cognome del marito, 147 – *Separazione personale*, 148 – cause, 149 – per condanna privata, 150 – per non fissata residenza, 151 – riconciliazione, 152 – provvedimento riguardo ai figli, 153 – effetti della separazione, 154 – cessazione della separazione, 155 – separazione consensuale, 156 – Cessazione degli effetti dell'adozione, 308; dell'affiliazione, 405 – matrimonio dell'interdetto, annullamento, termine, 89, d. t. – termini di impugnazione, 90, d. t. – matrimonio putativo, 91, d. t. V. *Rapporti patrimoniali fra i coniugi.*

Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali: non applicabilità delle disposizioni, circa l'età, la parentela (zio e nipote) l'affinità (in linea collaterale in 2°. grado) l'adozione, il diniego di assenso, 90 – assenso del Re Imperatore, 90 – non applicabilità delle disposizioni sull'opposizione, 103 – ufficiale dello stato civile, 112 – luogo della celebrazione, 112 – celebrazione per procura, 112.

Miglioramenti: sui beni dotali, applicabilità delle norme in materia di usufrutto, 199.

Minacce: causa di separazione personale dei coniugi, 149.

Ministero pubblico: nomina di curatore allo scomparso, 45 – richiesta di dichiarazione della morte presunta, 55, 59; di esistenza del presunto morto o dell'accertamento della morte, 65 – sospensione della celebrazione del matrimonio, 83 – autorizzazione al matrimonio del minore, 88 – rifiuto di pubblicazione, 96 – opposizione al matrimonio, 100 – rifiuto di celebrazione, 110 – impugnazione del matrimonio, contratto in contravvenzione alle disposizioni di legge, 115 – azione di nullità del ma-

trimonio, 123 – parere sulla legittimazione, 286 – e sull'adozione, 311 – revoca dell'adozione, 366 – istanza nei procedimenti in tema di patria potestà, 334 – nomina di curatore al nascituro, 337 – parere sulla affiliazione, 403, 408 – istanza di inabilitazione e interdizione, 412, 413.

Ministri dei culti: matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico, 80 – od a ministri di culti ammessi nello Stato, 81.

Minori: chi è minore, 2 – domicilio, 42 – capacità per stipulare contratti di lavoro, 3 – assenso pel matrimonio, 88 – capacità per le convenzioni matrimoniali, 163 – dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale nell'interesse del minore, 271 – azione di disconoscimento della paternità, 245 – affidamento alla pubblica o privata assistenza; norme regolatrici, 398; limiti di applicazione, 399; poteri degli istituti, 400 – intervento della pubblica autorità, 401 – affiliazione, 402-408 – interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno della minore età, 411 – competenza procedimento e provvedimenti, 66-68 d. a. – vendita dei beni all'incanto, 72, d. a. – disposiz. transit. 104, 105. V. anche *Emancipazione. Età. Inabilitazione e interdizione. Patria potestà. Tutela. Adozione.*

Mobili: legge regolatrice, 12, *d. p.* – del minore, 372, 373.

Moglie: domicilio, 42 – immessa nel possesso dei beni dell'assente, rendite, 47 – assegno alimentare, 48 – incinta, impugnazione del matrimonio per difetto di età 116 – incinta alla morte del marito, 337 – passaggio a nuove nozze, 338 – diritti e doveri verso il marito: coabitazione, fedeltà, assistenza, 141 – condizione civile del marito, cognome, residenza, 142; vedova, 147; separata 154 – protezione del marito, mantenimento, 143, 144 – doveri verso i figli, 145, 146 – tutela del marito, 419. V. anche: *Matrimonio, Dote, Beni parafernali, Comunione, Morte presunta. Nuove nozze.*

Morte presunta: dell'assente, 55, 56, 60 – in altri casi, 57 – data, 58 – condizioni e forma, 59 – rigetto della istanza e dichiarazione di assenza, 60 – effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente, 61 – immissione in possesso e inventario, 62 – dichiarazione di esistenza in vita o accertamento della morte, 65 – nuovo matrimonio del coniuge, 63, 66, 115 – prova dell'esistenza, 64 – diritti eventuali, 67 – successione, 70, – estinzione dei diritti, 71. – procedimento, 50-58, *d. a.* – disposiz. transit., 88.

Nascita; acquisto della capsietà giuridica, 1.

Nascituri: rappresentanza, 318 – curatore, 337.

Naturali (figli) – riconoscimento, 248-266 – dichiarazione di paternità e maternità, 367-377 – legittimazione, 278-288. V. *Filiazione.*

Nome: diritto al nome, 6 – nome, cognome, prenome, 6 – tutela giuridica, 7; per ragioni familiari, 8 – pseudonimo, 9 – cognome della moglie, 142 – nel caso di scioglimento del matrimonio, 147 – nel caso di separazione personale, 154.

Nuove nozze: termine (lutto vedovile), 87 – inosservanza, 138 – usufrutto legale, cessazione, 326 – denuncia al tribunale ai fini della conservazione nell'amministrazione dei beni, 338; responsabilità del nuovo marito, 339 – perdita della potestà del genitore di razza non ariana, 340.
Nuora: divieto di matrimonio per affinità, 85 – alimenti, 427, 428.
Nullità: del matrimonio 115, 127 – degli atti compiuti senza osservare le norme sulla patria potestà, 320; sulla tutela, 375 – degli atti dell'interdetto o inabilito, 421 – della persona non sana di mente, 422.

Obbedienza: doveri del figlio ai genitori, 313 – del minore al tutore, 356.
Obbligazioni: legge regolatrice, 15, *d. p.* – art. 58, c. co. abrogazione, 112, d. t.
Obblighi: del genitore verso il figlio naturale, 259.
Omologazione: del provvedimento di affiliazione, 403; di revoca o estinzione di essa, 408.
Omicidio: impedimento al matrimonio, 86.
Opposizioni al matrimonio: chi può farle, 100; atto di opposizione, 101; effetti, 102; inapplicabilità, 103.
Ordine pubblico: leggi e atti di Stato estero contrarie, 21, *d. p.* – deliberazioni delle associazioni, 21.
Ospizio: deferimento della tutela del minore, 352, 401.

Padre: patria potestà, esercizio, 314 – impedimento ad esercitarla' 315 – decadenza, 328, 331 – cattiva condotta del figlio, 316 – allontanamento dalla casa paterna, 317 – rappresentanza dei figli, 318 – atti vietati, 320 – usufrutto legale, 322-324 – doveri verso i figli, 145. V. *Adozione, Filiazione, Patria potestà.*
Parafernali (Beni): V. *Beni.*
Parentela: nozione, 72 – linee, 73 – computo dei gradi, 74 – limite, 75 – impedimento al matrimonio, 85; dispensa, 85.
Paternità: presunzione, 229 – disconoscimento, 233 – disposiz. transit., 95 – V. anche *Filiazione, Dichiarazione giudiziale.*
Patria potestà: spetta al padre, 314 – in difetto, alla madre, 329 – abbandono della casa paterna da parte del figlio, 317 – cattiva condotta del figlio, 317 – rappresentanza e amministrazione del genitore, 318 – accettazione di credità o donazioni, 319 – nullità degli atti non autorizzati, 320 – atti vietati al genitore, 321 – usufrutto legale, 322 – obblighi inerenti all'usufrutto, 323 – inalienabilità, 326 – limitazione all'esecuzione sui frutti 324 – passaggio dell'usufrutto alla madre, 325 – cessazione dell'usufrutto, nel caso di passaggio a nuove nozze, 326; di separazione personale, 154 – godimento dei beni dopo cessato l'usufrutto, 327 – abuso della patria potestà, decadenza, 328 – passaggio alla madre, 329 – reintegrazione, 330 – condotta del genitore pregiudizievole al figlio, 331 – rimozione dell'amministrazione, 332 – riammissione, 333 – procedimento; provvedi-

menti, 334 – vigilanza del giudice tutelare, 335 – condizioni imposte alla madre superstite, 336 – curatore al nascituro, 337 – nuove nozze della madre, 338 – responsabilità del nuovo marito, 339 – nuove nozze del genitore non ariano, 340 – patria potestà sui figli naturali riconosciuti, 258 – sull'adottato 299, 301 – sullaffiliato, 404, 407 – disposiz. transit., 106.

Patrimonio familiare: costituzione, 165 – da parte di un terzo, 166 – accettazione, 169 – riduzione, 170 – trascrizione e annotazione del vincolo, 167 – alienazione dei beni ed esecuzione sui frutti, 168 – amministrazione, 171 – sostituzione nell'amministrazione, 172 – cessazione del vincolo, 173 – amministrazione dopo sciolto il matrimonio, 174 – sostituzione di amministratore, 59, d. a. – pubblico ministero, 60, d. a. – disposiz. transit., 92.

Penali (*Leggi*): legge regolatrice, 18, *d. p.*

Permuta: dei beni dotali, 187.

Persona: legge regolatrice della capacità e dello stato, 7, *d. p.*

Persona di cui si ignora l'esistenza: diritti eventuali, 67 – successione, 68 – estinzione dei diritti, 69.

Persona non sana di mente: atti, annullamento, 422 – disposiz. transit. 109.

Persone giuridiche: pubbliche; provincie, comuni, istituti ed enti pubblici, 11 – private; associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, 12 – enti commerciali, 13 – autorizzazione per acquisti d'immobili o per accettazione di lasciti e donazioni, 17 – responsabilità degli amministratori, 18 – vizi della rappresentanza, non opponibilità, 19 – estinzione, 25 – trasformazione, 26 – divieto di nuove operazioni, 27 – liquidazione, 28 – devoluzione dei beni, 29, 30 – registrazione dell'ente, 31 – degli atti, 32 – della sede, 32 – della istituzione di sedi secondarie, 32 – della sostituzione degli amministratori, 32 – delle deliberazioni di scioglimento, 32 – dei provvedimenti di scioglimento, di estinzione, del nome dei liquidatori, 32 – inadempienza, effetti, 32 – domicilio, sede, 43. V. anche: *Associazioni*, *Fondazioni*. – Persone giuridiche straniere, godimento dei diritti civili 6, d. p. – poteri dell'autorità governativa; delega, 1, 12, d. a. – riconoscimento, 2, d. a. – atti che dispongono fondazioni o lasciti: denunzia dei notai provvedimenti del prefetto, 3, d. a. – modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, 4, d. a. – autorizzazione per acquisti e donazioni, 5, 6, 7, d. a. – assemblee 8, d. a. – bilancio, 9, d. a. – sospensione di deliberazione, 10, d. a. – recesso, 11, d. a. – estinzione e trasformazione, 13, d. a. – liquidazione, 14-31, d. a. – registro, 33-42, d. a. – registrazioni e iscrizioni, 87, d. t.

Polizia (Leggi): legge regolatrice, 18, d. p.

Possesso: legge regolatrice, 12, *d. p.* – *di stato*, nel matrimonio; non dispensa del presentare l'atto di celebrazione, 128 – conforme all'atto di celebrazione, effetto, 129 – nel caso di mancanza dell'atto di celebrazione, 130 – nella filiazione legittima; prova, in mancanza dell'atto di nascita, 234 – da quali fatti risulta, 235 – atto di nascita conforme al possesso di stato, effetti, 236 – nella supposizione di parto o sostituzione di neonato,

237 – nella mancanza dell'atto di matrimonio, 238 – prova della filiazione in mancanza dell'atto di nascita o del possesso di stato, 239-241 – di figlio naturale: nella dichiarazione giudiziale di paternità, 267; da quali fatti risulta, 268 – dei beni dell'assente, immissione. V. *Immisssione.*

Potestà maritale: 142.

Prenome: diritto, 6; tutela, 7.

Presidente: della corte d'appello; attribuzioni nell'adozione, 309 – del tribunale; collocamento del minore in istituto di correzione, 317.

Pretore: atti di notorietà per la dispensa delle pubblicazioni di matrimonio, 98. V. anche *Giudice tutelare.*

Processo: legge regolatrice, 17, *d. p.*

Procura: celebrazione del matrimonio per procura, 109, 112 – per l'assenso all'adozione, 309.

Procuratore del Re: V. *Pubblico ministero.*

Prodigalità: causa di inabilitazione, 410.

Promessa di matrimonio: non obbligo a contrarlo, nè ad eseguire quanto si è convenuto, 77 – restituzione dei doni, 78 – risarcimento dei danni, 79.

Proprietà: legge regolatrice, 12, d. p.

Protezione degli incapaci: legge regolatrice, 11, d. p.

Protutore: nomina, 344, 353 – criteri sulla scelta, 346 – incapacità dall'ufficio, 348 – dispensa dall'ufficio; di diritto, 349 – su domanda, 350, 351 – giuramento, 347 – funzioni, 358 – inventario (intervento nell'), 361 – parere per i provvedimenti sull'educazione del minore e sull'amministrazione dei beni, 369 – atti vietati, 376 – gratuità dell'ufficio, 377 – esame del conto reso dal tutore, 378 – rendiconto finale, approvazione, 384 – responsabilità, 380 – registrazione della nomina, esonero e rimozione, 387.

Provincia: persone giuridiche, 11.

Pseudonimo: tutela, 9.

Pubblicazione: *delle leggi*, inizio dell'obbligatorietà, 1, *d. p.* – *nel matrimonio*, 91 – luogo e durata, 92, 93 – richiesta e documenti 94, 95 – rifiuto, 96 – termine, 97 e 98 – dispensa, 98 – matrimonio in pericolo di vita, celebrazione senza pubblicazione, 99 – pel matrimonio dello straniero nel Regno, 114 – omissione, penalità, 132 – senza previa richiesta o senza documenti, penalità, 133 – dell'*adozione*, 312.

Principi Reali: V. *Re Imperatore* e *Principi Reali.*

Rapporti patrimoniali fra coniugi: legge regolatrice, 9, *d. p.* – sono regolati dalle convenzioni e dalle leggi, 157 – diritti derogabili, 158 – riferimenti a leggi e consuetudini, 159 – forma; immutabilità, 160 – mutazioni prima del matrimonio, 161 – controdichiarazioni, 162 – capacità del minore, 163 – dell'inabilitato, 164 – V. anche, *Beni, parafernali, Comunione a beni, Patrimonio familiare.*

Rapporti personali fra coniugi: legge regolatrice, 8, *d. p.*

Ratto: nella ricerca della paternità, 267.

Razza (appartenenza a determinata): limitazione della capacità giuridica, 1 – limitazione alla facoltà di contrarre matrimonio, 89 – affidamento di figli nella separazione dei coniugi, 153 – divieto nell'adozione, 290: dispensa, 290 – divieto nella tutela, 346 – divieto nell'affiliazione, eccezione, 402 – perdita della patria potestà nel caso di passaggio a seconde nozze, 340 – leggi speciali, descriminazioni, 117, d. t.

Recesso dell'associato: V. *Associati*.

Registri: delle persone giuridiche, 31 – atti da registrare, 32 – delle adozioni, 312 – delle tutele, 387; 82-86, d. a. – delle emancipazioni, 397 – dello stato civile, 443 – pubblicità, 444 – mancanza, distruzione, smarrimento, 446.

Re Imperatore e Principi Reali: privilegi riguardo al matrimonio, 90, 103, 112 – facoltà del Re Imperatore di concedere dispense nel matrimonio, 82, 85, 86 – assenso del Re Imperatore nei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali, 90.

Reimpiego: del prezzo delle alienazioni dei beni del patrimonio familiare, 168 – dei capitali riscossi, appartenenti ai minori, 318 – nel caso di permuta o vendita dei beni dotali, 187.

Rendiconto: della tutela, obbligo del tutore, 383 – approvazione del conto, 384 – prescrizione delle azioni del minore, 385 – divieto di convenzioni fra tutore e minore, 386.

Residenza: nozione, 41 – luogo della pubblicazione pel matrimonio, 92 – luogo della celebrazione del matrimonio, 104 – residenza del marito, 141 – separazione dei coniugi, 151 – nell'assenza, 45.

Responsabilità: degli amministratori di persone giuridiche verso l'ente, 18 – nel caso di nuove operazioni dopo estinto l'ente, 27 – per omessa registrazione dell'ente, 33 – degli amministratori di fatto, 36 – degli organizzatori di comitati, 38, 39 – dei gestori di fondi, 38 – dell'adottante per omesso inventario 300 – del secondo marito della madre amministratrice dei beni dei minori, 338 – della madre autorizzata ad amministrare, 339 – del tutore e protutore, 380.

Restituzione della dote: V. *Dote*.

Retroattività delle leggi: 2, *d. p.*

Rettificazione di atti dello stato civile: 448, 449.

Ricerca della paternità e maternità naturale. V. *Filiazione, Maternità, Paternità*.

Riconciliazione fra coniugi: effetti, 152.

Riconoscimento dei figli naturali: casi in cui può aver luogo e da chi, 248 – divieto di clausole limitatrici, 255 – di figli incestuosi, 249 – adulterini, 250 – caso d'inammissibilità, 251 – forma, 252 – di figlio premorto, 253 – irrevocabilità, 254 – effetti, 256 – introduzione del figlio naturale nella casa coniugale, 257 – poteri del genitore, 258; obblighi, 259 – cognome del figlio, 260 – impugnazione per difetto di veridicità, 261; da parte del riconosciuto 262; per violenza, 263 – nullità, 264 – azione, trasmissibilità, 265 – provvedimenti in pendenza del giudizio, 266 – disposiz. transit. 99.

Riduzione: della costituzione di beni in patrimonio familiare, 170.

Rimozione dalla tutela, 382.

Rinvio ad altre leggi: 20, *d. p.*

Scioglimento: delle associazioni, divieto di altre operazioni, 27 – del matrimonio, 147; amministrazione del patrimonio familiare dopo sciolto il matrimonio, 174.
Sentenza: di filiazione naturale, 275.
Separazione personale dei coniugi: quando è ammessa, cause 149-151 – effetti, 154, 155 – provvedimenti per i figli, 153 – consensuale, 156 – separazione della dote, 200.
Separazione della dote: V. *Dote*.
Sevizie: causa di separazione personale dei coniugi, 149.
Sordomuti: inabilitazione, 410 – disposiz. transit. 108.
Sorelle: divieto di matrimonio, 85 – alimenti, 427, 433.
Sostituzione di neonato: reclamo di stato, prova, 237 – prova per testimoni, limitazione, 239, 240 – contestazione di legittimità, 246.
Spese: per gli sponsali mancati, rimborso, 79 – varianti sull'usufrutto legale, 323 – per il minore sotto tutela, 369.
Sponsali: V. *Promessa di matrimonio*.
Stato delle persone: legge regolatrice, 7, *d. p.*
Stato libero: matrimonio, 84.
Stato civile (*Registri*): tenuta, 443 – estratti e certificati, 444 – forza probatoria, 445 – movenza, distruzione, smarrimento, 446 – annotazioni, 477 – rettificazioni, 448, 449 – 113, d. t.
Statuto di associazione: 16.
Straniero: godimento dei diritti civili, 6, *d. p.* – capacità, 7, d. p. matrimonio nel Regno, 114; di italiani con stranieri, 89.
Stupefacenti: abuso, inabilitazione, 410.
Successione: legge regolatrice, 13, *d. p.*
Suoceri: divieto di matrimonio per affinità, 85 – alimenti, 427, 428.
Supposizione di parto: reclamo di stato, 237 – contestazione di legittimità, 246 – prova, 237; prova per testimoni, limitazione, 239, 240.

Termini: per la celebrazione del matrimonio, 97 – riduzione, 98 – non opponibilità nel matrimonio, 106.
Testamento: legge regolatrice, 13, *d. p.* – riconoscimento del figlio naturale, 254 – condizioni alla moglie superstite per l'educazione dei figli, 336.
Testimoni: nel matrimonio, 105 – mancanza, 135 – nell'atto di notorietà per la dispensa della pubblicazione, 98.
Titoli: di credito, investimento dei capitali del minore, 370 – al portatore, esistenti nel patrimonio del minore, deposito, 367 – iscrizione al nome del minore, 371.
Trascrizione: dell'atto di costituzione del patrimonio familiare, 167.
Tribunale (*funzioni*): *assenza*: nomina del curatore, 45 – assegno al coniuge dell'assente, 48 – alienazione e ipoteca dei beni, 57 – dichiarazione di morte presunta, 55, 57 – *matrimonio*: rifiuto di pubblicazione, 96 – di celebrazione, 110 – *separazione dei coniugi*, 124, 153, 154, 156 – *del patrimonio familiare*, 168, 172 – *dote*: amministrazione 183 – cauzione, 184 – alienazione, 185, 187, 206 – *separazione*, 207 – *filiazione*, V. *Azioni di stato – adozione*; revoca, 304-306 – *inabilitazione e interdizione*, nomina del curatore o tutore provvisorio, 414,

415. V. *Interdizione – patria potestà*; accettazione di lasciti e donazioni ai figli, 319 – decadenza, 328 – reintegrazione, 330 – condotta del padre pregiudizievole pel minore, 431 – rimozione dell'amministrazione, 332 – riammissione, 333 – dispensa della moglie dalle condizioni imposte dal marito nel testamento per l'educazione dei figli, 336 – nomina di curatore al nascituro, 337 – conservazione della moglie nell'amministrazione nel caso di seconde nozze, 338 – *emancipazione*: autorizzazione per taluni atti, 392 – *affiliazione*, omologazione, 408 – revoca o estinzione, 408.

Tutela. Tutore: legge regolatrice, 11, *d. p.* apertura, 341 – luogo, 343 – funzioni del giudizio tutelare, 342 – denunzia della tutela, 343 – nomina del tutore e protutore, 344, 345, 346 – giuramento, 342 – incapacità, 348 – dispensa, 349, 350, 351 – tutela affidata ad enti di assistenza, 352 – protutore, 353 – curatore speciale, 354 – funzioni del tutore, 353-357 – funzioni del protutore, 358 – provvedimenti urgenti del giudice, 359 – inventario, 360-364 – debiti e crediti del tutore, 365, 366 – titoli e valori del patrimonio minorile, 367, 371 – amministrazione prima dell'inventario, 368 – provvedimento per l'educazione del minore e i suoi beni, 369 – investimento di capitali, 370 – autorizzazione per taluni atti, 372, 373 – vendita di beni, 374 – atti compiuti senza la formalità, 375 – atti vietati al tutore, e protutore, 376 – gratuità della tutela, 377 – contabilità, 378 – cauzione, 379 – responsabilità, 380 – esonero dell'ufficio, 381 – rimozione e sospensione, 382 – conto finale della tutela, 383, 384 – prescrizione delle azioni verso il tutore, 385 – divieto di convenzioni fra tutore e minore prima dell'approvazione del conto, 386 – registro della tutela, 387 – tutore provvisorio all'interdicendo, 414 – tutore all'interdetto, 419, 420 – divieto al tutore di adottare la persona di cui ha avuto la tutela sino a che non abbia reso il conto, 293 – esenzioni fiscali, 81, d. a. – registri, 82-86, d. a. – disposiz. transit. 107, 111.

Ufficiale dello stato civile: denunzia delle tutele, 343 – pubblicazione di matrimonio, 91-96 – celebrazione del matrimonio, 104-110 – formalità, 132-140 – denunzia del matrimonio di vedova, 338 – rilascio di certificato ed estratto, 444 – dichiarazioni di riconoscimento di figlio naturale; indicazioni vietate, 256.

Usufrutto legale: V. *Patria potestà; Adozione.*

Vecchiaia: dispensa dagli uffici tutelari, 350.

Vedova: domicilio, 42 – divieto di matrimonio per lutto vedovile, 87, 138 – cognome del marito, 147 – nuove nozze, 338 – perdita dell'usufrutto legale, 326 – minorenne, curatore, 390.

Violenza: del consenso al matrimonio, 120, 127 – carnale, ricerca della paternità, 267.

Zio, zia: divieto di matrimonio coi nipoti, 87.

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

S
1874

1

MSR61688

FINITO DI STAMPARE IL 21 GIUGNO 1939-XVII

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

S
1874

1

MSR61688



